PROCESSI VERBALI

DELLE SEDUTE

DELLA COMMISSIONE SPECIALE

NOMINATA CON R. DECRETO DEL 2 APRILE 1865

AL FINE DI PROPORRE

LE MODIFICAZIONI DI COORDINAMENTO

DELLE DISPOSIZIONI

DEL CODICE CIVILE

E LE RELATIVE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A MENTE DELLA LEGGE DI DETTO GIORNO

NAPOLI
PRESSO G. MARGHIERI ED A. PERROTTI EDITORI
1866

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare :

1.° Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli.

2.° Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863.

3.° Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all' ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l' aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.

4.° Il Codice della marina mercantile, che costituisce l' allegato A.

5.° La legge per l' estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l' allegato B.

6.° La legge per l' estensione alle Provincie Toscane dell' ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C.

7.° La legge per alcune modificazioni all' organico giudiziario del Regno, che costituisce l' allegato D.

8.° La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l' allegato E.

9.° La legge circa l' espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l' allegato F.

10.° La legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l' allegato G.

Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d' introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell' articolo precedente, le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Art. 3. I Codici civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1.° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell' art. 1.

Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione. nonchè di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie.

Art. 5. Coll' attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, n.° 2050, estenderà la sua giurisdizione alle Provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze.

Art. 6. Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà di introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall' attuazione delle leggi indicate nell' art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. Vacca.

Nota. Le leggi costituenti gli allegati A, B, C, D, E, F, G saranno pubblicate con Decreto Reale ed inserte nella Raccolta ufficiale delle Leggi, fattane la coordinazione a termini dell' articolo 2 della presente Legge.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

Fatta in udienza del 2 aprile 1865.

Sire,

La legge oggi stesso firmata da V. M., conferisce al Governo del Re i necessari poteri a rendere uniforme in tutto il Regno la legislazione civile e penale, non che le instituzioni giudiziarie.

È questo tal carico che i Consiglieri della Corona avrebbero esitato per fermo ad assumersi, se l' interesse nazionale che intimamente si collega con la unificazione legislativa, e la fiducia ad un tempo di trovar sussidio, in questo grave còmpito, nella dottrina e nel senno di egregi uomini delle varie parti del Regno, non avessero vinto ogni peritanza di fronte a responsabilità così grave.

Poichè, ne' termini della legge in discorso, il Codice civile e quello di procedura civile dovranno andare in osservanza il 1.° gennaio 1866, lasciando tuttavia un periodo intermedio di cinque mesi tra la pubblicazione e l' attuazione di essi Codici, rendeasi pertanto indispensabile por mano senza indugio al prescritto lavoro di revisione.

A tale intento io mi do l' onore di proporre alla M. V. d' istituire una Commissione di legislazione composta di eminenti personaggi trascelti fra senatori, fra rappresentanti della nazione, fra magistrati, fra gl' insegnanti e fra gli avvocati esercenti. Di tal guisa il Parlamento e la Magistratura, il Foro e la Cattedra verranno recando il loro tributo al compimento di quest' opera altamente nazionale.

Tenuta ragione della gran mole dei lavori da compiere, non che delle angustie del tempo che ne impongono il più celere corso, mi è paruto opportuno dividere la Commissione generale in Commissioni speciali, a ciascuna delle quali si venisse assegnando una particolar materia da esaminare.

Nè vuolsi d' altro canto pretermettere la convenienza di procedere medesimamente ad un lavoro di coordinazione tra le varie parti della legislazione civile e penale, nell' intento di antivenire ogni possibile disaccordo e repugnanza. Di qua la necessità degli indispensabili accordi tra le varie Commissioni speciali rispetto alle materie affini commesse alle loro cure.

La prudenza ed il senno dei Presidenti delle Commissioni speciali avranno a regolare queste reciproche relazioni per guisa che, senza punto intralciarsi e turbarne il regolare andamento, cotali Commissioni possano ordinatamente compiere i loro studi, provvedendo al richiesto coordinamento.

Ho stimato opportuno da ultimo che il mandato da conferire ai componenti le anzidette Commissioni intervenisse in forma solenne, cioè con Reale Decreto, e non già come suolsi d' ordinario, per semplice Decreto Ministeriale, così richiedendo l' importanza dell' argomento.

Se V. M. sarà per approvare questi miei concetti, degnisi rivestire della sua Reale firma l' unito Decreto.

G. Vacca.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 aprile 1865;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni necessarie per coordinare, in ciascuna materia, sì nella sostanza che nella forma, le particolari disposizioni dei Codici e delle leggi indicate nell' unito elenco, visto d' ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, non che per coordinare tali leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

La stessa Commissione è incaricata pure di proporre le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Essa avrà infine l' incarico di esaminare e preparare quelle altre relative disposizioni che il Nostro Guardasigilli crederà opportuno di sottoporle.

Art. 2. La Commissione istituita coll' articolo precedente sarà con Decreto ministeriale divisa in Commissioni speciali, le quali procederanno al compimento del loro incarico, giusta le norme e le istruzioni che loro saranno comunicate dal Ministro della Giustizia.

Art. 3. È presidente della Commissione il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

Sono chiamati a far parte della Commissione medesima:

Il comm. G. B. Cassinis, presidente della Camera dei deputati, vicepresidente della Commissione; — il comm. professore Giuseppe Pisanelli, deputato, pure vice-presidente della Commissione stessa; — il comm. Arnulfo, senatore del Regno; — il comm. Giacomo Astengo, avvocato; — il cav. Gerolamo Boccardo, professore di economia politica nell' Università di Genova; — il cav. Filippo Bonacci, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Milano; — il cav. Cesare Cabella, avvocato; — il comm. Carlo Cadorna, vice-presidente del Senato del Regno, consigliere di Stato; — il conte e comm. Michele di Castellamonte, procuratore generale presso la Corte d' appello di Brescia, reggente temporaneamente la procura generale di Torino; — il comm. Edoardo Castelli, primo presidente della Corte d' appello di Casale e senatore del Regno; — il cav. Luigi Castelli, ispettore generale delle finanze; — il comm. Antonio Caveri, senatore del Regno; — il cav. avvocato Desiderato Chiaves, deputato; — il comm. Luigi Chiesi, consigliere di Stato, senatore del Regno; — il comm. Raffaele Conforti, vice-presidente della Corte di cassazione di Napoli, deputato; — il comm. Filippo Cordova, consigliere di Stato, deputato; — l' avvocato Francesco Crispi, deputa-

to; — il comm. Giovanni De-Falco, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli; — il comm. Domenico De-Ferrari, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Milano, senatore del Regno; — il comm. Gennaro De-Filippo, deputato; — il comm. Giovanni De-Foresta, primo presidente della Corte d' appello di Bologna, senatore del Regno; — il comm. Lorenzo Eula, segretario generale nel Ministero di Grazia e Giustizia; — il comm. Filippo Galvagno, senatore del Regno; — il cav. avv. Celestino Gastaldetti, professore nell' Università di Torino; — il comm. Nicolò Gervasoni, consigliere nella Corte di cassazione di Milano; — il cav. Andrea Lissoni, senatore del Regno; — il comm. profess. Pasquale Stanislao Mancini, deputato; — l' avvocato Adriano Mari, deputato; — il comm. Celso Marzucchi, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Firenze, senatore del Regno; — il comm. Luigi Melegari, consigliere di Stato, senatore del Regno; — il comm. Giuseppe Miraglia, primo presidente della Corte d' appello di Trani; — l'avvocato Antonio Mosca, deputato; — il comm. Vincenzo Niutta, primo presidente della Corte di cassazione di Napoli, senatore del Regno; — il cav. avvocato Giuseppe Panattoni, deputato; — il cav. Errico Pessina, professore nell' Università di Napoli, deputato; — il conte, comm. Alessandro Pinelli, primo presidente nella Corte d'appello di Genova; — l' avvocato Giuseppe Piroli, deputato; — il cav. Enrico Precerutti, professore nell' Università di Torino; — l' avvocato Liborio Romano, deputato; — il comm. Urbano Rattazzi, deputato; — il comm. Francesco Restelli, vice-presidente della Camera dei deputati; — l' avvocato Roberto Savarese; — il conte, comm. Stara, primo presidente della Corte d' appello di Torino; — il cav. Nicola Rocco, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli; — il comm. Sebastiano Tecchio, deputato; — il cav. Lodovico Viscardi, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli.

Faranno parte della Commissione, ed eserciteranno le funzioni di segretari:

Il cav. Filippo Ambrosoli, procuratore del Re, direttore-capo di Divisione al Ministero di Grazia e Giustizia; — il comm. avvocato Giuseppe Bruzzo, referendario al consiglio di Stato; — il cav. Vincenzo Calenda, consigliere d' appello in missione di direttore-capo di divisione al Ministero di Giustizia; — il cav. Carlo Cesarini, avvocato generale nella R. Corte di Lucca; — il cav. Luigi Cova, primo uffiziale del Gran Magistero dell' Ordine Mauriziano; il conte e cav. Adolfo De-Foresta, sost. procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino; — il cav. Luigi Gerra, referendario al Consiglio di Stato; — il cav. Cesare Oliva, sost. procuratore generale presso la Corte d' appello di Parma; — il cav. Orazio Spanna, avvocato collegiato; — il cav. avvocato Giov. Alessandro Vaccarone, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia.

L' anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. Vacca.

ELENCO

annesso al Decreto 2 aprile 1865 (art. 1).

1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli;

2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863;

3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all' ordine, e dalla legge dell' 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l' aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate;

4. La legge per l' estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l' allegato B;

5. La legge per l' estensione alle Provincie Toscane dell' ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l' allegato C;

6. La legge per alcune modificazioni all' organico giudiziario del Regno, che costituisce l' allegato D;

7. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l' allegato E.

V. il Ministro Guardasigilli
G. VACCA.

PAROLE

DETTE DAL MINISTRO GUARDASIGILLI

SENATORE GIUSEPPE VACCA

NELLA PRIMA ADUNANZA

DELLA

COMMISSIONE GENERALE PER LA REVISIONE DEI CODICI

dell' 8 aprile 1865.

Signori,

Comincerò dal ringraziarvi di gran cuore del generoso concorso che vi piace prestarci nell' ardua opera cui ci accingiamo a por mano.

Noi siamo chiamati a tradurre in atto il magnifico concetto della unificazione legislativa. Il Parlamento Nazionale, con felice ardimento, abbracciava la vastità di quel concetto, ne riconosceva le alte e stringenti necessità politiche, ed opportunamente avvisava ai modi più acconci ed efficaci da raggiungerne la pratica attuazione. Quindi è che la discussione parlamentare intorno alle varie parti della legislazione civile e penale onde informavasi il disegno di legge esibito dal Governo del Re, tenendosi nei limiti di una savia e discreta sobrietà, non vi porge che una rapida escursione nel campo dei sommi principii attinenti alle svariate materie in disame. Nè la scienza giuridica fece difetto sia nel toccare delle quistioni più gravi e dei migliori principii da governarne la soluzione, sia nello adombrare i desiderati della scienza pura e le tendenze del civile progresso, come nel porre in rilievo i vizii da emendare, le lacune da colmare, i perfezionamenti da recare ai nuovi Codici. A dir breve codesta discussione parlamentare, che altamente attesta il grave senno e l'amore profondo al compimento della grande idea dell'unità nelle leggi, riesciva ultimamente ad un mandato di fiducia conferito al Ministro Guardasigilli mercè il dettato dell' articolo 2.° della legge del 2 aprile, concepito nei seguenti termini :

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d' introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell' articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

« Avrà pure facoltà di fare, con Decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime ».

Pare a me, o signori, che la lettera lumeggiata dallo spirito del divisato articolo, valga a ben chiarire, senza equivoci e senza ambiguità, e l' indirizzo dei nostri lavori, ed i limiti delle facoltà prescritte al Gover-

no, e la estensione dei doveri che ci stringono, perchè l' opera che abbiam per le mani emerga pari alla grandezza dello scopo, e non indegna dell' antica sapienza civile dei padri nostri.

Riesaminare i Codici e coordinarne le varie parti, insinuandosi eziandio le opportune mutazioni non meno nella forma estrinseca che nel sostanziale portato delle disposizioni medesime, serbando intatti i principii dirigenti, egli è questo il duplice uffizio che c' incumbe. Chi ben lo intenda avrà a premunirsi, a veder mio, da due opposte tendenze ugualmente pericolose: il far troppo o il troppo poco. Ed invero, se si entrasse nella lubrica via delle radicali innovazioni noi saremmo condotti inconsapevoli a travalicare i limiti del nostro mandato, sostituendo l' arbitrio nostro alla suprema e intrasmissibile autorità legislativa del Parlamento. Questo ci è vietato recisamente dai termini del mentovato art. 2 della legge, nè accadrà che il monito del Parlamento rimanga per noi con poca riverenza osservato.

Ma d' altro canto converrà pure che non si esageri di troppo lo scrupolo e la temenza del fare, dello emendare e del rimutare. Tutto sta nel fare opera che riesca al meglio sì che d' ogni mutazione si possa render ragione perspicua e indisputabile.

A noi non riescirà malagevole l' opera critica di revisione e di emendazione, perciocchè ci sovrabbondano gli elementi e i temi dei nostri studi. E difatti, la vasta mole dei Codici e dei disegni di legge che ci sta dinanzi è frutto di lunga e paziente preparazione, è il fondo comune di un largo tributo di lumi, di sapienza e di lucubrazioni che ci venne con bella gara dalla Magistratura, dal Foro e dalla Cattedra: se non che la ricchezza stessa e la moltiplicità del lavoro di apparecchio, la varietà delle opinioni e dei ragionari che vi si aggruppano intorno torna infallantemente a scapito dell' unità del concetto, della rigorosa applicazione dei principii dell' armonica rispondenza e coesione delle parti. A questi intenti è desiderabile che sia rivolta l' opera di revisione. Ho divisato il metodo più acconcio da seguitare, e mi farò ad esporvelo, pronto a far senno delle osservazioni vostre.

La moltiplicità e la importanza delle materie attinenti ai diversi ordini di leggi o di codici da sottoporre a revisione, lascia avvertire la convenienza di spartire la Commissione generale in altrettante Commissioni speciali, quante occorrono parti distinte della legislazione civile e penale. Di tal guisa la trattazione delle materie e l' ordine delle discussioni se ne avvantaggiarono non poco.

Ma importa eziandio che a ciascun membro della Commissione generale rimanga indeminuta la facoltà di presentare a qualunque delle Commissioni speciali le proprie osservazioni, provocandone un' apposita discussione : ed importa pure altamente che dove per avventura una qualche grave discussione sorgesse nel seno di taluna delle Commissioni speciali, eccitando disformità di opinioni, quella tal discussione si abbia a reintegrare nel seno della Commissione generale, il che conferirebbe di fermo alla più matura ed autorevole soluzione del punto controverso.

Troveremo nella discussione intervenuta in ambo i rami del Parlamento amplissimo subbietto di esami e di disquisizioni delle Commissioni speciali. Le avvertenze e i suggerimenti che ci porgevano gli onorevoli membri del Parlamento chiameranno la più seria attenzione delle

Commissioni, del che lo mi assumeva formale obbligo inverso il Parlamento.

Ho stimato inoltre opportuno consiglio il riassumere per iniziativa del Ministro Guardasigilli in una serie di quesiti alcuni punti culminanti da segnalare all' attenzione delle Commissioni. Aspetto, con animo di trarne il miglior partito, le osservazioni e le risposte che incontreranno i miei quesiti.

Qui mi soffermo, perciocchè sarà uffizio dei Presidenti delle singole Commissioni tracciare il miglior metodo pratico di discussione.

Alloraquando i lavori delle speciali Commissioni saranno condotti a compimento, comincerà gravissimo il còmpito mio ; al quale per vero io mi sentirei di gran lunga inferiore se non pigliassi animo e conforto nell' aiuto dei lumi, della dottrina e della civile prudenza dei chiari uomini dei quali mi fu grato invocare il concorso ed ottenerlo.

Voi dunque, o signori, bene intendete come, accettando, per amor della scienza e per nobile senso di patria carità, l' invito ch' io m' ebbi l' onore rivolgervi, consentiste siffattamente a condividere meco la responsabilità morale del più alto mandato che l' autorità del Parlamento nazionale conferisse al Governo del Re : ond' è ch' io tengo a dichiararvi schiettamente che i pareri ed i voti delle Commissioni mi saranno scorta fidata ed autorevole nell' adozione dei migliori divisamenti che avranno a fermare l' animo mio : solo a me riserbando quel tanto di libertà, di giudizio e di scelta, che mi ponga in grado di assumere intera la responsabilità personale dell' ultimo partito che avrò a seguire.

Accingendoci noi con perseverante proposito, e con intenti concordi al compimento di un' opera destinata a rinfiancare e ribadire il gran fatto dell' unità nazionale, avremo anche noi recato l' obolo nostro alla dignità morale e allo splendore della patria nostra risorgente a nuovi destini.

COMPOSIZIONE

DELLA COMMISSIONE SPECIALE

PEL CODICE CIVILE

Con Decreto Ministeriale del 6 aprile 1865 la Commissione di Legislazione istituita col Reale Decreto del 2 aprile 1865 per coordinare i Codici e le altre leggi ivi indicate, fu divisa in altrettante Commissioni speciali.

Taluni dei componenti la Commisione generale non avendo potuto attendere alla medesima, ed essendosi d' altra parte creduto di dover chiamare ancora altre persone a farne parte, ciò che si fece con Reale Decreto del 12 dello stesso aprile ; vennero alcune di queste applicate alla Commissione speciale pel Codice Civile, di guisa che la medesima si trovò, in modo definitivo, composta come segue :

PRESIDENTE.

Il comm. Giovanni Battista Cassinis, presidente della Camera dei Deputati.

VICE-PRESIDENTE.

Il comm. professore Giuseppe Pisanelli, deputato.

MEMBRI.

Il comm. Filippo Bonacci, presidente di sezione nella Corte di Cassazione di Milano.

Il comm. Edoardo Bartalini, presidente della Corte d' appello di Firenze.

Il comm. Carlo Cadorna, vice-presidente del Senato del Regno, consigliere di Stato.

Il comm. Luigi Chiesi, consigliere di Stato, senatore del Regno.

Il conte e comm. Giovanni De-Foresta, primo presidente della Corte d' appello di Bologna, senatore del Regno.

Il comm. professore Pasquale Stanislao Mancini, deputato.

Il comm. Vincenzo Niutta, primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli, senatore del Regno.

Il conte e comm. Diodato Pallieri, consigliere di Stato, senatore del Regno.

Il comm. Enrico Precerutti, professore nell' Università di Torino.

Il comm. Francesco Restelli, vice-presidente della Camera dei Deputati.

Il comm. Scipione Sichele, primo presidente della Corte d'appello di Brescia.

Il conte e comm. Giuseppe Stara, primo presidente della Corte d'appello di Torino, senatore del Regno.

MEMBRI SEGRETARI.

Il conte e cav. Adolfo De Foresta, sost. procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il cav. Orazio Spanna, Avvocato collegiato.

Il cav. Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di Grazia e Giustizia.

COMMISSIONE SPECIALE PEL CODICE CIVILE

VERBALE N.° 1.

Seduta del 13 aprile 1865.

SOMMARIO.

1° Metodo adottato dalla Commissione per l'ordine dei suoi lavori.
2° Discussione intorno al titolo preliminare del progetto senatorio.
3° Si delibera di sopprimere quel titolo preliminare, e si nomina una Sotto-Commissione con incarico di preparare un progetto di disposizioni generali intorno alla materia che forma oggetto del medesimo.
4° Discussione e deliberazione sul quesito ministeriale se debba concedersi agli stranieri il godimento dei diritti civili, senza la condizione della loro residenza nello Stato, o della reciprocanza (*Art. 3 del Cod.*).

Presenti i signori: Commendatore Gio. Battista Cassinis, Presidente; Commendatore Giuseppe Pisanelli, Vice-Presidente; Commendatore Filippo Bonacci; Commendatore Carlo Cadorna; Commendatore Luigi Chiesi; Conte e Commendatore Giovanni De Foresta; Commendatore Pasquale Stanislao Mancini; Commendatore Vincenzo Niutta; Commendatore Enrico Precerutti; Conte e Commendatore Giuseppe Stara; Conte e Cavaliere Adolfo De Foresta, Membro Segretario; Cavaliere Orazio Spanna, idem; Cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, idem.

I. Aperta la seduta, il signor Presidente accenna in brevi parole ai lavori che incombono alla Commissione, ed al metodo da tenersi per eseguirli e portarli a compimento nel più breve termine possibile.

Un commissario (Cadorna) osserva che la Commissione non avrebbe nè il tempo, nè il mandato di esaminare e di discutere ad uno ad uno tutti gli articoli del Codice, e propone che, seguitando l'ordine delle materie del medesimo, si prendano ad esame i quesiti trasmessi dal signor Ministro Guardasigilli, i desiderii espressi tanto nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento e quelle proposte che i membri della Commissione stimassero di fare intorno a ciascheduna materia.

Un altro commissario (Mancini) consente in massima a questa proposta, ma aggiunge che per facilitare le discussioni sarebbe conveniente che ogni componente della Commissione fosse incaricato di esaminare uno o più titoli del Codice, e di coordinare i quesiti che possano risultare dai prementovati tre elementi coll'aggiunta del proprio avviso.

Esprimesi da altri (G. De Foresta) il timore che questo sistema possa ritardare i lavori, citando l'esempio di ciò che era seguito nel seno della Commissione senatoria, la quale, dopo averlo sperimentato, ebbe ad abbandonarlo, e dichiara perciò di appoggiare semplicemente la proposta del primo preopinante.

Fattesi ancora su questo argomento alcune osservazioni in un senso e nell' altro la Commissione delibera di discutere unicamente le questioni risultanti dai quesiti del Ministro, dai voti espressi in Parlamento e dalle proposte che sieno per farsi da ciaschedun membro della Commissione; incarica i Segretari di formare e far stampare un elenco dei quesiti, voti e proposte suddetti, seguendo l' ordine delle materie del Codice, ed invita a tal fine i signori componenti della Commissione a trasmettere le loro proposte ai S egretari, senza che con ciò sia loro chiuso l' adito a fare anche quelle altre proposte che credessero in appresso opportune.

II. E frattanto essendosi notato da uno dei commissari (Niutta) che mentre si aspettava la formazione di quell' elenco poteva utilizzarsi la seduta discutendo sui due primi quesiti del Ministero, i quali concernono il titolo preliminare, e tale proposta non avendo incontrato opposizione, il signor Presidente pone in discussione il primo di quei quesiti, se cioè si debba mantenere o no il titolo preliminare che dalla Commissione senatoria venne aggiunto al progetto Pisanelli.

L' anzidetto commissario propone la soppressione di questo titolo preliminare, osservando che delle disposizioni inscritte nel medesimo le une contengono principii generali ammessi da tutti e che non hanno bisogno di una sanzione espressa nel Codice, e le altre devono fare oggetto di leggi speciali, ciò che prende a dimostrare passando a rassegna gli articoli di quel titolo, ed invocando l' esempio di altri Codici che non hanno titolo preliminare, il quale non fu inscrito nel Codice civile francese che dopo grave contrasto.

Un altro commissario (Precerutti) appoggia queste osservazioni prendendo anch' egli ad esame i vari articoli del titolo preliminare, che dice inutile, e dichiarando che talune delle massime consacrate in quelli articoli non rispondono più ai principii della scienza, come sarebbero, a suo avviso, specialmente le leggi interpretative le quali crede non debbano farsi.

Altro commissario (Mancini) dichiara che, senza approvare la sede e la forma delle disposizioni, di cui si tratta, come pure la sostanza di tutte le medesime, crede però che sia indispensabile che vengano sancite dalla legge affinchè servano di norma invariabile ai Giudici, e quando siano violate possa la Corte di cassazione cassare le relative sentenze.

Appoggiano queste osservazioni due altri membri della Commissione (Cadorna e De Foresta).

III. Il Presidente, riassunta la discussione, mette in votazione le seguenti due questioni.

1° Se le disposizioni contenute nel titolo preliminare aggiunto dalla Commissione senatoria debbano essere adottate in massima, salve le aggiunte e modificazioni che si ravvisassero necessarie.

2° Se debba conservarsi questo titolo oppure debbano le dette disposizioni essere sancite in altra parte del Codice o con legge speciale.

La Commissione delibera affermativamente sulla prima questione con voti 10 contro 2, essendosi già assentato il senatore Stara, e sulla seconda decide con voti 6 contro 5 (avendo il professore Precerutti dichiarato di astenersi) che debba essere soppresso il titolo preliminare e che le disposizioni in esso contenute debbano fare oggetto di legge speciale od essere in altro modo stabilite, e nomina una Sottocommissione

composta dei signori Niutta, Mancini e Bonacci, con incarico di esaminare le predette disposizioni, e di presentare un progetto in coerenza di questa deliberazione.

VI. Si passa quindi alla discussione del secondo quesito del Ministro, se cioè debba concedersi agli stranieri il godimento dei diritti civili, senza la condizione della loro residenza nello Stato o della reciprocanza (*Art. 3 del Codice*).

Un commissario (Cadorna) osserva non essere in massima alieno dal principio liberale che informava l'articolo 5 del progetto Pisanelli, desiderar tuttavia che prima di respingere la condizione di residenza appostavi dalla Commissione senatoria si esamini se, accordando senza la medesima i diritti civili agli stranieri, non si vada incontro a qualche inconveniente, ed accenna a questo riguardo alle tutele ed all' esercizio dell'uffizio di Sindaco o di Consigliere comunale.

Un altro commissario (G. De Foresta) dichiara che la Commissione senatoria non era neppure contraria a questo principio, ma che credette opportuno di apporre la condizione di residenza appunto pei timori manifestati dal preopinante, essendole paruto meno conveniente che la legge rendesse possibile ad uno straniero residente in lontane regioni ed avente abitudini radicalmente opposte alle nostre di esercitare l' uffizio di tutore e con ciò avere la cura e dirigere l' educazione di cittadini costituiti in minore età.

Ma osservasi da altri (Pisanelli, Chiesi e Mancini) doversi distinguere l'esercizio dei pubblici uffizi dai diritti civili propriamente detti, dei quali soltanto si darebbe il godimento allo straniero, che sono quei diritti di carattere meramente privato e di ragione individuale che concernono la famiglia o la proprietà e sono regolati dal Codice, nè essere d' altronde fondati i timori manifestati circa la tutela, giacchè ad ogni modo provvederebbe il consiglio di famiglia.

In vista di queste osservazioni e massimamente della fattasi dichiarazione che non potranno mai gli stranieri in forza della disposizione di che trattasi essere ammessi all' esercizio degli uffizi pubblici, e per fare anche omaggio ad un principio liberale che sarà onorevole per l'Italia di essere stata la prima a proclamare ed inserire nel Codice, si è all'unanimità accettata la proposta di ritornare all'articolo 3 del progetto Pisanelli cancellando la condizione aggiunta dalla Commissione senatoria.

Sciolta indi l' adunanza dal signor Presidente la Commissione si è aggiornata a domattina alle ore 8.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 2.

Seduta del 14 aprile.

SOMMARIO.

1° Si passa oltre alla questione se debba concedersi la cittadinanza anche agli Italiani non regnicoli.
2° Proposta generica del Deputato Mancini di eliminare i vincoli di residenza obbligatoria circa l'acquisto ed il ricuperamento della cittadinanza.
3° Discussione intorno all'obbligo di conservare il domicilio nello Stato imposto dal progetto alla straniera vedova del cittadino, la quale voglia ritenere la cittadinanza italiana (*Art. 9 del Cod.*).
4° Discussione sulla condizione di residenza nel Regno pel figlio nato prima che il padre perdesse la cittadinanza (*Art. 5 del Cod.*).
5° Proposta De Foresta intorno alla non retroattività delle dichiarazioni d'opzione.
6° Deliberazione di ordine interno dei lavori della Commissione.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Cadorna; Chiesi; Mancini; Niutta; Pisanelli; Precerutti; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

La seduta si apre colla lettura data da uno dei Segretari (De Foresta) del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.
I. Quindi il Presidente fa noto alla Commissione essergli già stata rimessa dai Segretari una prima parte dell'elenco delle quistioni formato in coerenza della deliberazione presa nella seduta di ieri ed apre la discussione sulla prima di dette questioni, la quale fa seguito a quelle già state risolte.
Ma siccome la medesima consisterebbe nel vedere se non debba concedersi la cittadinanza anche agli Italiani non regnicoli, v'ha chi (Cadorna) osserva che sarebbe questa una discussione altamente politica, la quale eccede evidentemente non solo il mandato della Commissione, ma ben anco i poteri che il Parlamento ha dati al Governo coll'articolo 2 della legge del 2 aprile 1865 e chiede che si passi oltre alla stessa.
La Commissione assente unanime a tale proposta.
II. Si passa quindi alla proposta (Mancini) tendente a che sieno eliminati i vincoli di residenza obbligatória nel Regno, che il Progetto del Codice appone nei vari casi in esso previsti circa l'acquisto o il ricuperamento della cittadinanza, osservando l'onorevole proponente che la legge deve agevolare anzichè impedire l'acquisto della cittadinanza.
Il Presidente dice che la discussione generica e di principio su questo argomento non avrebbe risultato pratico ed opina doversi invece passare a rassegna i diversi articoli del Progetto, cui furono apposti tali vincoli, e deliberare sui singoli casi, e la Commissione aderisce a questa proposta.
III. Si apre in conseguenza la discussione sull'articolo 12 (*ora artico-*

lo 9 del Codice), in cui è detto che la straniera la quale rimane vedova di un cittadino conserva la cittadinanza italiana purchè conservi il di lei domicilio nello Stato.

Un commissario (Mancini), dopo aver premesso che pur troppo nel diritto internazionale privato s' incontrano anomalie ed inceppamenti alla libertà, i quali, per quanto possibile, debbono farsi scomparire dal Codice italiano, sostiene doversi cancellare l'accennata restrizione, che non può essere fondata tranne sovra una pena per l'abbandono del domicilio nello Stato o sovra una presunzione di volontà. Ora, dice il proponente, non può essere quivi il caso di pena; nè basta poi una semplice arbitraria presunzione per fare perdere un diritto importante come quello della cittadinanza ; quindi nè per un verso nè per l' altro può stare la perdita di questo diritto per la vedova del cittadino la quale cessi di avere il suo domicilio del Regno.

Un altro commissario (Cadorna) fa presente che dopo la votazione di ieri, colla quale si è deliberato di accordare agli stranieri ancorchè non residenti nello Stato, il godimento dei diritti civili, questa questione sembra oziosa, massime nell'interesse della donna; che del rimanente la cittadinanza importando non solo diritti, ma anche doveri, i principii stessi di libertà invocati dal preopinante sembrino suggerire che si lasci libero alla straniera vedova di un cittadino di ritornare alla primiera cittadinanza col solo fatto di abbandonare il domicilio nello Stato, invece di costringerla in qualche modo a conservare la nazionalità italiana.

Altri (Niutta) appoggia queste osservazioni aggiungendo non doversi confondere il caso di chi sia nato cittadino con quello di colui che lo divenga accidentalmente per sola presunzione stabilita dalla legge, come avviene della donna straniera impalmata da un cittadino.

Un altro commissario (Chiesi) aderisce alla proposta Mancini principalmente pel motivo che la straniera, la quale ha sposato un cittadino e ne ha preso il cognome lo conserva anche rimasta vedova ed abbenchè si riconduca fuori del Regno.

Altro oratore (Pisanelli) dice che non si può assumere in questa materia come criterio il concetto di accrescere il numero dei cittadini. Il principio della libertà ossia della volontà deve imperare sovrano. Se la straniera diventa cittadina non è perchè abbia ambita questa qualità, ma perchè ha voluto sposare il cittadino; morto questo, si dovrebbe a rigore supporre che abbia perciò solo cessato la causa della cittadinanza ; ciò tanto più deve dirsi se essa trasportò il suo domicilio altrove, giacchè, almeno fino a prova contraria, dimostra con questo fatto di non voler ritenere la cittadinanza acquistata.

Si osserva da altri (Precerutti) doversi coordinare il sistema della legislazione, così che tolto l'obbligo della residenza per un caso debba togliersi per gli altri ; contesta poi che si menomi la libertà della donna straniera, continuando a riputarla cittadina benchè divenuta vedova rechi altrove il suo domicilio, giacchè può sempre rinunciare a questa cittadinanza se non intende di ritenerla.

Esaurita la discussione su questa prima parte della proposta (Mancini), il Presidente la mette a partito, e la Commissione l' accetta con voti 6 contro 5.

IV. Si passa quindi ad altra parte della detta proposta che consistereb-

be nel togliere dal primo inciso dell' articolo 8 (1) (*5 del Codice*) le parole - *e vi abbia la sua residenza.*

Il proponente osserva che la facoltà di recarsi a risiedere all' estero, dove l'italiano sia chiamato da relazioni di famiglia, da affari di speculazioni sovente propizie all'applicazione de' commerci e delle industrie nazionali, o dalle proprie inclinazioni, costituisce non solo una libertà giuridicamente sacra ed inviolabile, il cui esercizio non debbe esporlo a conseguenze d'indole penale, cioè di decadenza da diritti, ma ben anche una libertà economicamente utile e degna di essere dalle leggi garantita e protetta. Che se la sola nascita nel territorio del Regno da uno straniero, che vi è domiciliato da dieci anni, conferisce la qualità di cittadino a termini dell'articolo 11 del progetto, senza che sia imposta la condizione della residenza obbligatoria per conservarla, sarebbe illogico assoggettarvi il figlio nato nel Regno da padre cittadino decaduto dalla cittadinanza, mentre la volontà manifestata, o la pena incorsa dal padre non può estendersi alla prole.

Conchiude poi che del rimanente il fatto della residenza rispetto al minore non può nemmeno servire di presunzione di volontà contraria in quanto che non ha ancora la capacità di obbligarsi nè di rinunciare ai propri diritti.

Il Presidente osserva, che quest' ultimo argomento in ispecie è degno della massima considerazione; il figlio del cittadino, egli soggiunge, che ha perduto la cittadinanza ha pure sempre per sè due gravissimi elementi, le relazioni della famiglia e la nascita nel paese; di qui un diritto proprio ed individuale di cittadinanza, a cui non debbono imporsi condizioni; al postutto, o lo si deve dichiarare straniero fino alla maggiore età come il figlio dello straniero nato in Italia, o se si crede meritevole di un favore, e si vuole sino alla maggiore età ritenerlo come cittadino, e non si può cotale favore subordinare alla condizione della residenza.

Un commissario (Cadorna) osserva che il non accordare in certi casi la cittadinanza non è sempre negare un favore, ma anche non imporre un obbligo e cita l' esempio della leva. La residenza, dice egli, vuol essere presa come un fatto che fa presumere la volontà.

Altro commissario (Pisanelli) appoggia queste osservazioni e nota come il caso del figlio di colui che abbia perduto la cittadinanza non possa confondersi con quello del figlio dello straniero. Che se, dice egli, perchè discendente da una famiglia italiana bisogna fare qualche cosa di più, ciò non può essere altro che di considerarlo cittadino pel solo fatto che concorra in suo pro la residenza nello Stato, il quale fatto accenna ad un tal complesso di rapporti che non può essere senza significato.

---

(1) Art. 8. « Il figlio nato da padre, o, quando il padre sia ignoto, da madre che prima del suo nascimento abbia perduto la cittadinanza, è reputato cittadino, ove sia nato nel regno, e vi abbia la sua residenza.

« Potrà nondimeno entro il primo anno della sua età maggiore, determinata secondo le leggi dello stato, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l' uffiziale dello stato civile della sua residenza, o se si trova in paese estero, davanti i regii agenti diplomatici o consolari.

« Se elegge la qualità di straniero, si reputerà tale dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti ».

Dopo alcune altre osservazioni in vario senso, il Presidente mette prima ai voti la questione, se, nel caso in discorso, debba il figlio sino a che non abbia fatta dichiarazione contraria all' epoca della sua maggiore età considerarsi come straniero.

Tale quistione è risoluta negativamente con 10 voti contro 1.

Messa poscia a partito l' altra proposta se si debba mantenere la condizione della residenza perchè abbia luogo il diritto alla cittadinanza, sempre nel caso concreto, la Commissione con voti 7 contro 4, delibera di mantenere questa condizione.

Sull'osservazione di alcuni membri della Commissione si fa però riserva di esaminare se la locuzione dell' articolo debba essere migliorata per evitare la dubbia interpretazione che può presentare.

V. Si passa quindi a discutere sulla proposta (G. De Foresta), svolta in sua assenza da altro membro (A. De Foresta), proposta che veniva pur fatta dal deputato Mancini e che consiste nello stabilire che la dichiarazione fatta dai minori divenuti maggiori di voler optare secondo i casi per la cittadinanza italiana o straniera non abbia effetto che dal giorno in cui è fatta, invece di darle effetto retroattivo.

La Commissione accetta ad unanimità questa proposta e delibera di sopprimere intanto ed in conseguenza l' ultimo comma del summenzionato articolo 8, riservandosi di applicarla in seguito ai relativi altri art.

VI. Il Presidente da ultimo legge una lettera del senatore Stara, il quale dà il suo parere sui quesiti del signor Ministro, e propone che l'avviso scritto dell' onorevole Senatore sia a tempo debito tenuto presente; intanto si delibera all' unanimità che nè questa, nè qualunque altra opinione che sia trasmessa per iscritto dai membri della Commissione speciale pel Codice civile potrà essere posta in votazione, non dovendo votarsi che sulle proposte dei membri presenti, i quali sieno in grado di sostenerle, di modificarle o di ritirarle, udite le osservazioni dei loro colleghi.

La Commissione si è quindi aggiornata a domani.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 3.

Seduta del 15 aprile.

SOMMARIO.

1° Discussione e reiezione della proposta Mancini di sopprimere l'obbligo imposto nel progetto alla moglie ed ai figli dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, o del cittadino che l' ha perduta, di risiedere nel Regno per acquistare o conservare la cittadinanza medesima (*Art. 10 e 11 del Cod.*).

2° Reiezione della proposta Precerutti per la soppressione del primo capoverso dell' art. 13 del progetto (*10 del Cod.*).

3° Si adotta la proposta Mancini di dar effetto alla rinunzia alla cittadinanza anche nel caso in cui non sia accompagnata dalla cessazione della dimora nel Regno (*N° 1 dell' art. 11 del Cod.*).
4° Si modifica la locuzione del n° 3 dell' art. 14 del progetto (*detto art. 11 del Cod.*) in ordine all' accettazione di impiego in paese estero.
5° Spiegazioni sovra diversi punti dubbi dell' art. 16 del progetto (*13 del Cod.*).
6° Aggiunta deliberata all' art. 17 del progetto (*14 del Cod.*) in ordine alla donna cittadina che si marita ad uno straniero, pel caso in cui col fatto del matrimonio non acquisti la cittadinanza del marito.
7° Aggiunta di un nuovo articolo (*15 del Cod.*) in esecuzione della deliberazione presa nella tornata precedente intorno alla proposta De Foresta di cui al n° 5 del verbale 2.
8° Si decide di sospendere ogni deliberazione intorno all' art. 18 del progetto (*1 del Cod.*) sino a che si sappia l' esito della legge in corso per l' estensione del Codice penale alla Toscana.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Pisanelli; Precerutti; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

I. Si mette quindi in discussione la proposta (Mancini), tendente a modificare gli articoli 13 e 14 (1) del progetto (*ora 10 e 11 del Codice*)

---

(1) Art. 13. « La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge, o per decreto reale.

« Se la naturalità è conferita per decreto reale, la cittadinanza attribuisce soltanto quei diritti politici che non sono da speciale disposizione riservati a chi abbia ottenuta la naturalità per legge.

« Il decreto reale non produrrà effetto che dal giorno in cui sia stato registrato dall' uffiziale dello stato civile del luogo, dove lo straniero intenda fissare od abbia fissato il suo domicilio, e sia da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re, e di osservare lo statuto e le leggi dello stato.

« La registrazione dovrà essere eseguita sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

« La moglie ed i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch' essi fissato la residenza nel regno; ma i figli potranno scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell' art. 8 ».

Art. 14. « La cittadinanza si perde

« 1° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l' uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

« 2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero e cessato di dimorare nel regno;

« 3° Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego pubblico in paese estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

« La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

« Nondimeno potranno riacquistare la cittadinanza nei modi e casi espressi nel capoverso dell'art. 17, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'art. 9, quanto ai figli ».

nella parte, in cui dichiarano che la moglie ed i figli minori dello straniero il quale ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini sempre che abbiano anch'essi fissata la residenza nel Regno, e viceversa che la moglie ed i figli minori di colui che ha perduta la cittadinanza divengano stranieri, salvo che abbiano fissata la loro residenza nel Regno.

Non crede l'onorevole proponente che questo principio sia giusto, nè ragionevole per varie ragioni che viene sviluppando, e principalmente perchè sia la moglie sieno i figli minori non possono legalmente avere altro domicilio fuorchè quello del rispettivo marito e padre; perchè in ispecie la moglie è obbligata a seguitare il marito dovunque trasporti il suo domicilio; perchè ammesso il suddetto principio potrebbe accadere che la moglie ed i figli nell'ultimo dei detti due casi non avessero più alcuna cittadinanza, che è quanto dire alcuna patria.

A queste osservazioni si risponde da un commissario (Cadorna) che il cambiamento e la perdita della cittadinanza essendo cosa di molta importanza non sarebbe conveniente di abbandonarla ad una semplice presunzione per quanto grave possa essere; che quindi con ragione dispongano gli articoli cadenti in disamina di richiedere che, oltre al cambiamento di cittadinanza fatto dal marito o padre, intervenga anche un altro fatto patente, dal quale apparisca che questo cambiamento si è pure indubbiamente voluto per la moglie e per i figli; che la presunzione legale del loro domicilio presso il marito o padre rispettivo non impedisce che in fatto la moglie ed i figli possano avere un'altra residenza, e ciò anche col consenso del marito o padre; che infine la supposta perdita di una cittadinanza, senza che se ne possa avere un'altra, oltre di essere difficilissimo che accada, non deve in ogni caso preoccupare il legislatore, spettando alle parti interessate di badarvi e fare in modo che ciò non avvenga.

Concorre in queste osservazioni un altro membro (G. De Foresta), che soggiunge essere quelle stesse che hanno prevalso nella Commissione senatoria, la quale credette inoltre che si debba tanto più tenere fermo l'anzidetto principio in quanto che sarebbe per lo meno assai dubbio se il solo fatto del marito o padre sia sufficiente per indurre la presunzione che la moglie ed i figli vogliano cambiare la cittadinanza, senza che vi concorra pure qualche atto da parte loro, il quale possa dimostrare, almeno fino a prova contraria, che non abbiano una volontà diversa.

Parlano pure in questo senso altri membri (Niutta e Pisanelli), aggiungendosi dall'ultimo di essi (Pisanelli) che una delle ragioni, per cui si richiede anche la residenza come prova della presunzione, si è perchè importa, per quanto possibile, che tra i membri della stessa famiglia viventi sotto lo stesso tetto non vi sia diversità di cittadinanza; che è ben vero potere avvenire il contrario quanto ai figli maggiori, ma non poterlo impedire la legge, e d'altra parte, i figli divenuti maggiori non potere più considerarsi, nel senso legale, come facienti una sola famiglia coi genitori e fratelli.

Un altro commissario (Bonacci) aderiva anch'egli a queste considerazioni per quanto concernono i figli minori, ma rispetto alla moglie diceva che sarebbe preferibile il far dipendere il cambiamento di nazionalità da una espressa sua dichiarazione, onde non metterla in opposizione ai di lei doveri coniugali, tuttavolta che non volesse abbandonare la propria cittadinanza ed acquistare quella del marito.

Replicava il proponente (Mancini) che le obbiezioni fatte contro la sua proposta non escludevano le sue osservazioni, imperocchè la moglie e figli non potendo in questa parte avere volontà contraria a quella del marito e padre rispettivo, il fatto della loro residenza o no presso di lui era inconcludente; che piuttosto se si voleva avere anche il concorso della loro volontà, si dovevano fare autorizzare dai tribunali a manifestarla, e dichiarava che sarebbe disposto ad accettare questo temperamento, il quale potrebbe essere più precisamente formolato quando venisse dalla Commissione adottato.

Messa ai voti la proposta Mancini, essa è respinta alla maggioranza di 9 voti contro 3.

Gli onorevoli Bonacci e Mancini chiedono si faccia risultare nel processo verbale aver essi votato colla minoranza.

II. Un commissario (Precerutti) propone la soppressione del primo capoverso dell' articolo 13 sovra citato (*10 del Codice*) che crede superfluo, essendo provvisto da leggi speciali in proposito, e sembragli inopportuno sotto il titolo della cittadinanza, vorrebbe invece che, modificando anche la prima parte di questo articolo, si ristabilisse il testo del progetto Pisanelli e si cominciasse l' articolo dicendo che la cittadinanza si acquista dallo straniero anche per Decreto Reale.

Un altro commissario (G. De Foresta) spiega i motivi pei quali la Commissione senatoria ha creduto necessario di riconoscere nel Codice il doppio mezzo per cui gli stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana, accennando in ispecie al diritto d' *incolato*, ossia di non poter essere espulsi dallo Stato, quale diritto si acquista in forza della naturalità conceduta per Decreto Reale, nè per essa è necessaria una legge; opina quindi che debba mantenersi la disposizione di che trattasi.

Altri (Niutta) appoggia queste osservazioni; parlano ancora in questo senso altri commissari (Pisanelli e Chiesi), e messa a partito la predetta proposta, la Commissione con voti 9 contro 3 delibera di mantenere l' anzidetto capoverso dell' articolo 13.

III. Dopo ciò un commissario (Mancini) propone che si sopprimano nel numero 2 del precitato articolo 14 (*11 del Codice*) le parole - *e cessato di dimorare nel Regno*. che egli ravvisa in contraddizione colle varie deliberazioni già prese dalla Commissione e non fondate sopra ragionevole motivo, avvegnachè, acquistata la naturalità estera, tanto basta a concludere per la incompatibilità di due cittadinanze per la nota massima *nemo duarum civitatum civis esse potest*. e perchè sarebbe illusoria la condizione di dover mutare la dimora, riducendosi tale mutamento come affatto momentaneo ad una vana ed inutile dimostrazione.

Rispondeva un altro (G. De Foresta) che appunto la Commissione senatoria aveva imposto questa necessità, affinchè la dichiarazione di voler rinunciare alla cittadinanza non potesse per avventura essere fatta allo scopo di sottrarsi fraudolentemente ed intempestivamente ai carichi che impone la cittadinanza stessa.

Ma fu replicato che ad impedire questa frode provvede l' art. 15 (1)

(1) Art. 15. « La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell' articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria ».

(*12 del Codice*), e posta ai voti la proposta (MANCINI) per la detta soppressione, viene adottata all' unanimità, meno un voto.

IV. Lo stesso proponente chiede ancora che nel ridetto articolo 14, laddove si parla della perdita della cittadinanza per avere accettato *un impiego pubblico in paese estero*, alle parole - *in paese estero* - le quali possono dar luogo a dubbii, perchè non ogni impiego pubblico può far perdere la cittadinanza, benchè municipale o d' altra indole, ma soltanto un impiego governativo, sieno sostituite queste altre - *conferitogli da un Governo straniero* - le quali spiegano con maggior precisione il concetto della legge, e sono già usate da altri Codici.

Questa proposta è accettata all' unanimità.

V. Sull' articolo 16 (1) (*13 del Codice*) si eleva anzitutto da un membro della Commissione il dubbio se i tre numeri, di cui il medesimo si compone, siano cumulativi, per modo che il ricuperamento della cittadinanza, di cui si parla nell' articolo medesimo, sia alligato al concorso di tutte tre le condizioni, ovvero possa bastare una sola di esse.

Ma essendosi osservato che il senso come la lettera dell' articolo 16 non lasciano dubbio sulla necessità del concorso delle tre condizioni, egli non insiste, dichiarando aver solo voluto provocare una esplicita spiegazione in proposito.

Altro commissario (MANCINI) vorrebbe che al numero 2 del suddetto articolo 16, dove si parla della rinuncia alla cittadinanza straniera, si aggiungesse la parola *efficacemente*, onde evitare che si faccia una rinuncia simulata, la qual cosa proporrebbe pure per il caso, di cui al numero 1 del precedente articolo 14, acciocchè non avvenga lo sconcio che un cittadino rinunci con frode alla sua nazionalità per fare in alcuni casi una speculazione a danno di terzi.

Ma essendosi osservato che bastano a tal uopo, e tanto per un caso, come per l' altro, i principii generali, secondo i quali gli atti fraudolenti o simulati sono improduttivi di effetto, non insiste nella sua proposta, e si limita a manifestare il desiderio che per prevenire qualunque dubbio in proposito si faccia constare nel processo verbale e della sua proposta e del motivo per cui non è accolta dalla Commissione.

Un' altra questione veniva sollevata, sempre dallo stesso proponente (MANCINI) se cioè la parola *rientri*, usata al numero 1 dell' articolo 16, possa comprendere anche il caso di colui che già si trovi nel Regno; ma si è osservato che ciò era sottinteso nell' attuale redazione dell' articolo.

L'onorevole proponente, ravvisando sufficiente questa spiegazione per

(1) Art. 16. « Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell' articolo 14, la ricupera, purchè

« 1° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;

« 2° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all' impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

« 3° Dichiari davanti l' uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l' anno il suo domicilio nel regno ».

chiarire il dubbio, dichiara di non voler fare in proposito alcuna formale proposta, purchè ciò risulti dal processo verbale.

VI. Viene quindi in disamina l'ultima delle proposte (Mancini), la quale concerne la donna cittadina che si marita ad uno straniero.

Il proponente dice essere troppo assoluta la disposizione dell'articolo 17 (1) (*14 del Codice*), a tenore della quale la donna cittadina che si marita ad uno straniero diviene sempre straniera, e propone che si faccia eccezione espressa a questa regola per i casi in cui, a tenore delle leggi alle quali è soggetto lo sposo, la moglie pel solo fatto del matrimonio non acquista la cittadinanza di lui, e dice essere in questo senso le leggi inglesi.

Un altro componente della Commissione (A. De Foresta) risponde sembrargli inutile la spiegazione proposta, poichè è evidente che quando pel fatto del matrimonio la donna cittadina non acquista un'altra cittadinanza, deve ritenere quella che aveva prima del matrimonio; soggiunge poi che le leggi inglesi attuali accordano anche esse la cittadinanza inglese alla straniera che si marita ad un inglese.

Tuttavia la proposta è accettata dalla Commissione, la quale, a suggerimento del Presidente, delibera di aggiungere in fine del primo comma dell'articolo 17 le parole - *sempre che col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.*

VII. A questo punto il Presidente ricorda che sarebbe qui il luogo di inserire la dichiarazione proposta dal Senatore De Foresta riguardo alla non retroattività degli effetti dell'acquisto o perdita della cittadinanza, e sulla proposta (Precerutti) la Commissione, in coerenza di quanto ha deliberato in ordine alla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 8, unanime decide di aggiungere dopo l'articolo 17 un nuovo articolo concepito nei termini nei quali era stato redatto l'articolo 23 del progetto del Codice civile presentato dal Guardasigilli Miglietti, che esprimeva esattamente il concetto di questa proposta.

Questo articolo è del tenore seguente.

« L'acquisto o il riacquisto dello stato di cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a « quello in cui si siano adempiute le condizioni e formalità stabilite ».

VIII. Passando all'articolo 18 (2) (*art. 1 del Codice*), nel quale si dichiara che ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale, la Commissione riconosce unanime l'utilità e la convenienza di tale dichiarazione di principio, ma, stante la gravità della medesima e le molte ed importanti conseguenze che può avere, decide di sospendere ogni deliberazione definitiva in proposito sino a che si sappia se il Codice penale del 1859 sarà o no esteso sin d'ora

(1) Art. 17. « La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempre chè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

« Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti l'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio ».

(2) Art. 18. « Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale ».

alla Toscana, onde poter armonizzare quest' articolo col medesimo o con quelle altre disposizioni penali che venissero adottate.
La Commissione si aggiorna quindi a martedì 18 corrente.

Il Presidente G. B. Cassinis

I Segretari Adolfo De Foresta — Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 4.

Seduta del 18 aprile.

SOMMARIO.

1° Deliberazione d'ordine interno.
2° Proposta De Foresta intorno alle società commerciali.
3° Proposta Mancini intorno alle società in genere.
4° Riunione di queste proposte, discussione complessiva sulle medesime, e nomina di una Sotto-Commissione per riferirne.
5° Si adotta una migliore redazione degli articoli 8 e 9 del progetto (*5 e 8 del Cod.*).
6° Quale debba essere la nazionalità dei figli naturali che si trovino nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 205 del progetto (*art. 193 del Cod.*).

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Pisanelli; Precerutti; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id. Vaccarone, id.

Uno dei Segretari (A. De Foresta) dà lettura del processo verbale della tornata del 15 di questo mese che è approvato.
I. Il Presidente chiama l'attenzione della Commissione sul ristretto tempo entro il quale essa deve dar compimento al suo lavoro, e, mentre esorta tutti i membri a restringere per quanto possibile le loro osservazioni, aggiunge che, a suo avviso, non dovrebbero mettersi in discussione tutte le questioni registrate nell'elenco stato formato dai Segretari in dipendenza della deliberazione presa dalla Commissione nella prima sua tornata, ma soltanto quelle che vengono oralmente riproposte e sostenute in seno della Commissione da alcuno dei suoi componenti, i quali debbano in tal caso applicarle ad un articolo determinato del progetto, e ciò oltre, ben inteso, i quesiti del signor Ministro.
Questa proposta, non incontrando opposizione alcuna, è accettata dalla Commissione.
II. Vengono quindi in discussione le proposte (G. De Foresta e Mancini) intorno all'articolo 19 (1) (*2 del Codice*).

(1) Art. 19. « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici, sì ecclesiastici che civili, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico dello stato ».

La proposta (De Foresta) tende a ristabilire il testo dell'articolo 2 del progetto (Pisanelli) per contemplare espressamente le società commerciali.

Crede necessaria questa aggiunta perchè avendo maturamente considerato l'articolo 19 del progetto, si è persuaso che le società commerciali non sono comprese sotto la denominazione di corpi morali, e quindi sarebbero tutte escluse dalla disposizione dell'articolo medesimo, e persino la Banca nazionale ed altri grandi istituti di credito.

III. La proposta (Mancini) tende a che il detto articolo sia concepito nei termini seguenti:

« I Comuni, le Provincie, le Opere pie, gli Istituti pubblici, sì ecclesiastici che civili, le società lecite costituite secondo la legge, e tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono de' diritti civili, sotto le modificazioni determinate dalle leggi ».

« Ad eccezione delle società commerciali, saranno però incapaci di acquistare a qualunque titolo beni stabili; e non potranno acquistare anche beni mobili a titolo gratuito per atti tra vivi e a causa di morte senza ottenerne l'autorizzazione del Re ».

IV. Per l'attinenza che hanno tra di loro le predette due proposte, sebbene l'una sia più ampia dell'altra, si decide di fare una discussione unica e generale intorno alle medesime, salvo a deliberare occorrendo separatamente su di esse.

Mancini svolge la sua proposta, che è la più ampia, muovendo da tre distinti ordini d'idee, cioè dai principii che riconoscono la personalità civile alle società sì civili che commerciali purchè ammesse dalla legge, dall'esempio di altri Codici e tra questi del Codice austriaco, che all'articolo 26 contiene una disposizione analoga a quella che egli propone, ed infine dalla necessità di evitare gli inconvenienti pratici che possono derivare dal silenzio della legge intorno a questo punto importantissimo.

V'ha chi (Cadorna), senza dichiararsi in genere contrario alle suddette proposte, osserva che le medesime e massime la proposta Mancini la quale non sarebbe limitata alle società commerciali, ma tutte le abbraccierebbe, potrebbero avere gravi conseguenze e incontrare anche dei gravi ostacoli politici, accennando in ispecie ai sodalizi religiosi che, aboliti, potrebbero ricomparire larvati di forme civili. Egli inclinerebbe a non considerare come corpi morali e a non accordare i diritti a questi attribuiti fuorchè alle società espressamente autorizzate dal Governo. Ma crede che la questione debba essere meglio chiarita precisandosi principalmente se si vuole solo accordare alle società la personalità giuridica per poter fare gli atti necessari per l'oggetto della associazione, ovvero il godimento di tutti i diritti civili.

Altri (Niutta) dice non essersi dubitato mai che le società sia civili che commerciali abbiano la personalità giuridica; per le commerciali in ispecie la cosa essere fuori contrasto. Sarebbe egli perciò disposto ad appoggiare la proposta Mancini, senza che lo sgomenti il pericolo che possano risorgere le corporazioni religiose già abolite o che si aboliranno, perchè i sodalizi religiosi in qualunque modo sieno instituiti non potranno mai essere compresi sotto la denominazione di società civili e commerciali.

S'impegna su questo argomento una grave discussione alla quale pren-

dono parte i vari membri della Commissione, ed al fine s'incaricano i signori Bonacci, Cadorna, Mancini e Precerutti di concertare una proposta specifica intorno all'articolo in disamina, riservandosi la Commissione di deliberare sulla medesima in una delle prossime sedute.

V. Intanto un altro Commissario (Pisanelli) chiama l'attenzione della Commissione sui termini in cui sono concepiti gli articoli 8 (1) e 9 (2) del progetto senatorio, osservando che sembrano lasciar desiderare maggior proprietà di espressioni e che potrebbero pertanto essere migliorati. È riconosciuta giusta questa osservazione, la Commissione inerentemente anche alla riserva fatta in quanto all'articolo 8 in una delle precedenti tornate, delibera unanime di ristabilire il testo dei relativi articoli 5 e 8 del progetto Pisanelli (*5 e 8 del Codice*).

VI. Un altro membro (Mancini) propone di migliorare eziandio la redazione dell'articolo 7 (3) (*7 del Codice*) onde accennare anche al caso del figlio, il di cui padre non sia veramente ignoto, ma tale risulti indirettamente da una sentenza civile o penale o per altro dei modi indicati nell'articolo 205 (4) (*193 Codice attuale*), quantunque non possa poi essere riconosciuto a termini dell'articolo medesimo.

Osservano due altri membri (Pisanelli e Cadorna) che siccome l'articolo 205 non distingue tra il padre e la madre di questo figlio, nè dà all'uno, sia in quanto al riconoscimento, sia in quanto all' obbligo degli alimenti, maggiori o diversi diritti o doveri dell'altro, non è conveniente di adottare in quanto alla cittadinanza del figlio naturale che è in tale condizione, la massima che egli debba seguire la nazionalità della madre, la quale per questo effetto agli occhi del legislatore è e deve essere altrettanto ignota quanto il padre, e propongono perciò di comprenderlo

---

(1) Ved. pag. 20.

(2) Art. 9. « Se il figlio menzionato nell' articolo precedente sia nato in paese estero, è reputato straniero.

« Egli potrà tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma del detto articolo, e fissi nel regno il suo domicilio entro l' anno dalla fatta dichiarazione.

« Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nello stato, oppure ha servito o serve nell' armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro reputato cittadino ».

(3) Art. 7. « Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

« Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

« Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno ».

(4) Art. 205. « Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità.

« Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti :

« 1° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ;

« 2° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo ;

« 3° Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori ».

nel capoverso del cennato articolo 7, facendo unicamente dipendere la sua cittadinanza dal luogo della sua nascita.

La Commissione assente unanime a questa proposta, riservandosi di concretar poi in quel senso la redazione del capoverso medesimo.

Si scioglie quindi l'adunanza, e la Commissione si aggiorna a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 5.

Seduta del 19 aprile.

SOMMARIO.

1° Deliberazione d' ordine interno.
2° Si adotta la proposta De Foresta di definire nel Codice la *residenza*, e si accetta la suggerita definizione.
3° Non si accoglie la proposta Niutta di dichiarare che ciascuno è presunto sino a prova contraria aver conservato il domicilio d' origine.
4° Soppressione, secondo la proposta Precerutti, degli articoli 23 e 25 del progetto.
5° Soppressione dell' art. 26 giusta le proposte De Foresta e Niutta.
6° Si adottano le modificazioni proposte dai signori Precerutti e Pisanelli intorno all' art. 27.
7° Soppressione dell' ultimo capoverso di questo articolo sulla proposta Mancini.
8° Critiche del Senatore Niutta sul sistema di dare il possesso temporaneo dei beni dell' assente agli eredi legittimi nel giorno in cui risale l' ultima notizia della sua esistenza.
9° Si approva la proposta De Foresta di modificare il dettato dell' art. 34.
10° Si mantiene il principio che la legge riconosca il vincolo di parentela fino al decimo grado.
11° Reiezione della proposta Mancini di stabilire l' età, prima della quale non si possa contrarre matrimonio, ad anni 12 per le femmine, e 14 per i maschi.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Pisanelli; Precerutti; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta uno dei segretari (A. De Foresta) dà lettura del verbale della precedente adunanza, il quale è approvato.

1. Un commissario (Cadorna) propone e la Commissione unanime assente che d'ora in poi, a risparmio di tempo, le modificazioni o variazioni di dettato che verranno deliberate soltanto in massima con riserva di concretarle più precisamente, sieno tutte formulate da uno dei membri Segretari (Vaccarone), il quale presenterà la redazione nella seduta successiva od in una delle sedute prossime. Tale deliberazione viene estesa alle modificazioni e variazioni già deliberate in massima nelle sedute precedenti, e si dà pure allo stesso segretario l'incarico di riordinare le disposizioni contenute nel titolo *Della cittadinanza ecc.*, tenendo conto

delle modificazioni adottate dalla Commissione e dell'ordine seguito nel progetto PISANELLI.

II. Cadono quindi in discussione le proposte (DE FORESTA) tendenti ad aggiungere:

1° Le parole - *e della residenza* - all'epigrafe del titolo 2° che accenna solamente al domicilio;

2° Un capoverso dell'articolo 21 (1) (*16 del Codice*) per definire la residenza con queste espressioni - *la residenza è in quello* (luogo) *in cui si ha soltanto la dimora abituale.*

La Commissione, riconoscendo la convenienza che si definisca la residenza, perchè tanto nel Codice civile quanto in quello di procedura civile ed in altre leggi la residenza è considerata come un fatto da cui derivano diversi diritti, e viene regolata in molti casi la competenza giuridica, accetta in massima la proposta DE FORESTA, salva la definitiva redazione.

III. Si passa poscia ad esaminare la proposta (NIUTTA) di aggiungere un nuovo articolo dopo il 21° del progetto per dichiarare che si presume che ciascuno conservi il suo domicilio d'origine finchè non sia provato il contrario.

Contro questa proposta viene osservato da vari membri e specialmente da uno di essi (CADORNA) che il principio di diritto su cui sarebbe fondata questa aggiunta è generalmente osservato ed applicato senza contrasto nella giurisprudenza,sembrare quindi inutile di formolarlo in apposita sanzione di legge, tanto più che in tal caso bisognerebbe forse estenderlo a tutte le specie di domicilio, ciò che non sarebbe senza qualche inconveniente; e d'altro canto, volendo seguire il sistema di sancire le massime di giurisprudenza come questa, converrebbe farlo per tutte le altre che concernono le varie materie contenute nel Codice, la qual cosa oltre che lo renderebbe eccessivamente lungo, sarebbe pericolosa, nè si è fatta in verun altro Codice.

La Commissione pertanto non approva la proposta NIUTTA.

IV. Viene poi altra proposta (PRECERUTTI) per la soppressione degli articoli 23 e 25 del progetto Senatorio (2).

È opinione dell'onorevole proponente non dover il Codice contenere che le regole generali, lasciando poi ai tribunali ed alla giurisprudenza di applicarle alla specialità dei casi. Essere sufficienti in questa materia come regole generali le disposizioni scritte negli articoli 21 e 22 (3)

---

(1) Art. 21. « Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi ».

(2) Art. 23. « Il cittadino chiamato a pubblico impiego conserva il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestato un'intenzione contraria nel modo espresso nell'articolo precedente.

Art. 25. « Il maggiore di età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, ha il domicilio della persona a cui serve o presso la quale lavora, allorquando coabita con essa ».

(3) Art. 21. « Il trasferimento della residenza in un altro luogo, coll'intenzione di fissare in quello la sede principale, produce cangiamento di domicilio.

Art. 22. « Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla ».

(*17 del Codice*); che del resto entrando nella via aperta dall' art. 23 converrebbe distinguere, come distingue il Codice francese, gli impiegati amovibili da quelli che non lo sono, ed a questi ultimi soltanto e non ai primi applicare la massima scritta in esso articolo.

Crede un altro membro (Cadorna) non essere affatto inutile una disposizione speciale concernente la numerosa classe degli impiegati per riguardo al loro domicilio; non ammette però la necessità di distinguere tra gli impiegati amovibili e i non amovibili, perchè l' inamovibilità non ha conseguenze che nei rapporti tra il Governo e l' impiegato e non vincola quest' ultimo il quale può volontariamente dismettersi od essere col suo consenso ed in alcuni casi anche a suo malgrado traslocato.

Un altro componente (Pisanelli) appoggia la proposta soppressione dell' articolo 23 che crede anch' egli inutile, massime perchè si occupa dei soli pubblici impiegati, quando vi sono quelli delle grandi amministrazioni delle vie ferrate, degli istituti di credito e simili, i quali si trovano evidentemente nella medesima condizione degli impiegati del Governo, e per cui l' articolo non provvederebbe.

Messa a partito questa prima parte della proposta è accettata con 8 voti favorevoli contro 5, e conseguentemente l' articolo 23 resta soppresso.

Riguardo all' altra parte della proposta (Precerutti), cioè all' articolo 25, uno dei Commissari (G. De Foresta) fa presente che si fu per un motivo di equità che la Commissione del Senato credette conveniente di aggiungere la speciale disposizione contenuta in questo articolo conforme a quella dell' articolo 72 del Codice Albertino, all' oggetto cioè che le persone di servizio e i lavoranti, per lo più senza coltura e con poche relazioni non vengano pregiudicate nei loro interessi e nell' esercizio delle loro azioni giuridiche, ritenendo il loro domicilio dove più non risiedono nè dimorano.

Ma essendosi osservato dal proponente che per altra parte potendo queste persone cambiar frequentemente padrone, il loro domicilio diverrebbe troppo instabile a grande danno dei terzi, la Commissione, alla maggioranza di 11 voti contro 2, delibera la soppressione altresì dell' articolo 25.

V. Si accetta senza discussione la proposta (De Foresta e Niutta) di sopprimere l' articolo 26 (1) in cui si dichiara che il domicilio determina il luogo dell' apertura della successione, ed in conformità della stessa proposta si delibera di aggiungere all'articolo 951 (2) (*923 del Codice*) in fine le parole - *e nel luogo dell' ultimo domicilio del defunto*; e ciò perchè in quest' articolo è la sede più opportuna per determinare siccome l' epoca anche il luogo dell' apertura della successione.

VI. Passando quindi all' articolo 27 (3) (*19 del Codice*) un commissa-

---

(1) Art. 26. « Il domicilio del defunto determina il luogo dell' aperta successione ».

(2) Art. 951. « La successione si apre al momento della morte ».

(3) Art. 27. « Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

« Quest' elezione dev' essere fatta con atto autentico, o con privata scrittura.

« Le leggi di procedura ne determinano gli effetti ».

rio (Precerutti) osserva che dal tenore di quest' articolo e dalle spiegazioni che si leggono nella relazione senatoria appare come dicendo che il domicilio si può eleggere per atto pubblico o per scrittura privata la Commissione del Senato ha inteso escludere che possa anche eleggersi per una lettera.

Il proponente non trova giustificata questa esclusione e crede anzi che possa essere dannosa quando si tratti massime di affari commerciali; propone in conseguenza che ritornando al testo del Progetto Pisanelli si dica semplicemente - *per iscritto*.

Un altro commissario (Pisanelli) appoggia questa proposta, modificandola però con suggerire che, senza parlare d'atto pubblico, nè di scrittura privata, si dica che l' elezione di domicilio deve risultare per prova scritta, e con tale modificazione viene la proposta Precerutti accettata con 9 voti contro 4.

VII. Si accetta pure senza contestazione la proposta (Mancini) di sopprimere l' ultimo capoverso del medesimo articolo in cui è detto che le leggi di procedura determinano gli effetti del domicilio eletto, e ciò sulla considerazione che questi effetti non sono soltanto determinati dalle leggi di procedura, ma anche da altre leggi.

VIII. Cadendo quindi in esame il titolo degli assenti, un commissario (Niutta) critica il sistema secondo il quale la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell' assente si attribuisce agli eredi legittimi nel giorno in cui risale l' ultima notizia della sua esistenza, opinando esso che sia più giusto e più legale di preferire coloro che si trovassero eredi legittimi dell' assente, dopo una certa epoca da che scomparve o si ebbero sue notizie.

Ma altri osservano che questo sistema non sarebbe neppur esso senza inconvenienti, e che quello seguitato dal progetto è conforme a tutti gli altri Codici e dovunque ammesso.

Per tali considerazioni non viene accolta la detta proposta nella quale lo stesso proponente non ha neppure insistito.

IX. Si approva poi senza discussione ed all' unanimità la proposta (De Foresta) di sostituire alle parole - *quelli che fossero eredi legittimi dell' assente nel giorno* ecc., che si leggono nel 1° capoverso dell' articolo 34 (1) (*26 del Codice*), le seguenti altre - *quelli che sarebbero stati eredi legittimi dell' assente se fosse morto nel giorno* ecc.

---

(1) Art. 34. « Trascorsi sei mesi dopo la seconda pubblicazione della sentenza, il tribunale, sull' istanza di chiunque creda avervi interesse, e in difetto, del pubblico ministero, ordinerà l' apertura degli atti di ultima volontà dell' assente, se ve ne sono.

« Gli eredi testamentari dell' assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che fossero eredi legittimi dell' assente nel giorno a cui risale l' ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi, possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

« I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell' assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all' esercizio temporaneo di quei diritti.

« Però tanto gli eredi, quanto le altre persone precedentemente indicate, non

X. All'articolo 57 (1) (*48 del Codice*) un commissario (Niutta) propone la soppressione del capoverso in cui è detto che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre al decimo grado, e ciò per un doppio motivo, il primo perchè tale disposizione stia meglio nel titolo delle successioni e l'altro perchè non si debbano protrarre le conseguenze legali della parentela tant'oltre quanto stabilisce il progetto.

Ma essendosi dubitato se convenga e sia senza inconvenienti di fare questa assoluta soppressione nel titolo che la Commissione sta ora esaminando, si delibera di mantenere in principio il capoverso di cui si tratta, con riserva però di pronunciarsi sulla proposta di merito quando si discuterà il titolo delle successioni.

XI. Esaurita questa materia, si comincia l'esame del titolo *Del matrimonio.*

Un commissario (Mancini) propone che l'età a cui si può contrarre matrimonio sia stabilita ad anni 12 per le femmine ed a 14 per i maschi, invece di 15 per quelle e 18 per questi come dispone il progetto.

L' onorevole proponente motiva la sua opinione sulla considerazione che alla età che egli vorrebbe veder fissata l' uomo e la donna sieno atti ai fini del matrimonio, massime nelle Provincie meridionali del Regno dove la pubertà è assai precoce, e che non si debba restringere senza ragione la libertà dei cittadini non permettendo il matrimonio che tre o quattro anni dopo; che del resto il progetto stesso ammettendo che a quella età vi possa essere matrimonio per dispensa del Re riconosca con ciò come sia possibile il contrattarlo senza inconveniente fisico o morale; il proponente non vorrebbe poi, nel caso in cui non si credesse di adottare il limite di età da esso proposto, che fosse conservato quell'arbitrio della dispensa, arbitrio sempre più da evitarsi che favorirsi.

Si oppone alla detta proposta un altro commissario (Niutta) osservando come per contrattare matrimonio non basta che gli sposi sieno giunti allo stato di pubertà, ma fa d'uopo ancora che sieno capaci di ben comprendere l'importanza del vincolo perpetuo che contraggono; che del resto nell'interesse dell'igiene e della robustezza stessa degli sposi e della prole converrebbe richiedere un'età anche più matura di quella che fissa il Codice anzichè contentarsi di un'età minore, come è opinione dei più accreditati filosofi e statisti.

Queste osservazioni sono appoggiate da altri (Cadorna), il quale soggiunge poi che la facoltà data al Re di dispensare non può dar luogo ad un arbitrio pericoloso, perchè non ne userà di certo che in casi rarissimi, ed è bene appunto che la dispensa sia accordata dal Re onde non sia concessa con troppa facilità.

---

si ammetteranno al possesso dei beni od all' esercizio dei loro diritti eventuali se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

« Il coniuge dell' assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali, e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi, secondo la condizione della famiglia e l' entità del patrimonio dell' assente ».

(1) Art. 57. « La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

« La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado ».

Posta ai voti la proposta Mancini è respinta all'unanimità meno un voto.
Il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendosi la Commissione aggiornata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 6.

Seduta del 20 aprile.

SOMMARIO.

1° Proposta Mancini di dichiarare che, oltre agli impedimenti matrimoniali stabiliti dalla legge civile, non possano ammettersene altri.
2° La Commissione non ammette le proposte del comm. Miraglia intorno agli articoli 68, 69 e 70 del progetto (*59, 60* e *61 del Cod.*). - Motivi della reiezione di tali proposte.
3° Reiezione della proposta Precerutti di sopprimere l'art. 71 del progetto (*62 del Cod.*).
4° Si respinge pure la proposta di aggiungervi il divieto del matrimonio tra l'adultero e l'adultera.
5° La Commissione si pronuncia per la negativa intorno ai due quesiti del Ministro Guardasigilli, se sia utile stabilire l'istituzione degli atti rispettosi, e se il figlio giunto all'età maggiore debba poter contrarre liberamente matrimonio senza il consenso dei genitori.
6° Non si accetta la proposta Precerutti di sopprimere l'inciso dell'art. 72 (*63 del Cod.*), nel quale si dichiara sufficiente il consenso del padre, se i genitori sono discordi.
7° Si adotta la proposta Pisanelli di limitare la necessità del consenso degli avi ed avole alla età maggiore del figlio.
8° Si delibera di accordare anche al figlio maschio il diritto di richiamo contro il rifiuto di consenso.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

La seduta si apre coll'approvazione del processo verbale della antecedente tornata, del quale è data lettura da uno dei Segretari (A. De Foresta).

I. L'ordine della discussione chiamerebbe anzitutto ad esame la proposta fatta da un commissario (Mancini) di dichiarare che oltre agli impedimenti matrimoniali stabiliti dalla legge civile non possano ammettersene altri riconosciuti dai canoni o dalle consuetudini delle varie religioni ; ma considerando che il complesso delle disposizioni del Codice sulla materia del matrimonio rende soverchia qualunque dichiarazione in proposito, la Commissione delibera di non occuparsi di tale proposta.

II. Il Presidente invita quindi la Commissione a voler prendere in esame alcune proposte del commendatore Miraglia, altro dei membri della Commissione generale.

La prima di queste proposte ha per oggetto di dichiarare che la promessa di matrimonio, in qualunque modo e sotto qualsivoglia condizione sia fatta, non produce civilmente alcuna obbligazione di contrarlo, e che soltanto la richiesta delle pubblicazioni fatte da chi sia maggiore di età o dal minore autorizzato possa dar luogo in caso d'inadempimento al risarcimento delle spese fatte per causa del matrimonio.

Colla seconda chiede il proponente che si faccia espressa menzione dei *prozii* e *pronipoti*, laddove nell'articolo 68 (1) (*59 del Codice*) si parla unicamente dei zii e nipoti, tra cui è vietato il matrimonio.

Colla terza propone che si aggiungano le parole *legittimi* o *naturali* a quelli di *ascendenti*, *discendenti* e *figli*, di cui parla semplicemente l'articolo 69 (2) (*60 del Codice*), e che si aggiungano pure ai numeri 3 e 4 del medesimo articolo le espressioni - *sino a che si trovano sottoposti alla podestà dell'adottante*.

Vorrebbe colla quarta il proponente che fosse dichiarato all'articolo 70 (3) (*61 del Codice*) non essere vietato il matrimonio a coloro che sono incorsi nella interdizione legale per condanna penale.

La quinta proposta avrebbe finalmente per scopo un'aggiunta al detto articolo 70 per regolare il modo con cui debbono i sordo-muti esprimere il loro consenso al matrimonio.

La Commissione dopo avere udito la lettura dei motivi addotti dal commendatore Miraglia all'appoggio delle sue proposte, e dopo averle esaminate e discusse separatamente, le ha respinte l'una dopo l'altra pei seguenti motivi, cioè:

La prima, perchè è giusto che chi manca ad una promessa scritta di matrimonio risarcisca almeno l'altra parte delle spese che le ha causato, principio questo ammesso da tutti i Codici;

La seconda, perchè si ravvisa inutile, essendo massima pacifica nella giurisprudenza che sotto il nome generico di *zii* e *nipoti*, tra quali è vietato il matrimonio, s'intendono anche i *prozii* e *pronipoti*;

La terza, perchè il progetto ha appunto omesso le parole - *legittimi* o *naturali* - non volendo comprendere nel divieto di cui nell'articolo in di-

---

(1) Art. 68. « In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2° tra gli affini del medesimo grado, 3° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote ».

(2) Art. 69. « Il matrimonio è proibito:
Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
Tra i figli adottivi della stessa persona;
Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;
Tra l'adottato ed il consorte dell'adottante, e reciprocamente tra l'adottante ed il consorte dell'adottato ».

(3) Art. 70. « Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.

« Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente giudicato ».

samina che i soli discendenti legittimi, il che sembra giusto alla Commissione, trattandosi in questo caso di un impedimento per così dire artificiale che non convenga estendere di troppo, ed in quanto alla aggiunta delle altre parole - *sino a che si trovino sottoposti alla potestà dell'adottante* - perchè, oltre all'essere la medesima fondata sul meno esatto supposto che i figli adottivi vengano sotto la podestà dell'adottante, i motivi di morale che hanno dettato l'articolo 69 esigono che la proibizione di contrarre matrimonio tra i figli adottivi della stessa persona e tra questi ed i figli sopravvenuti all'adottante sia senza limite, acciocchè la speranza di potersi poi unire in matrimonio non induca illeciti rapporti tra di loro, tanto più tristi e temibili tra coloro che convivono assieme, e fanno parte della stessa famiglia;

La quarta, perchè le conseguenze delle condanne penali devono essere regolate dal Codice penale;

La quinta infine, perchè la indicazione delle norme speciali per ciascheduna delle varietà dei casi proposti, dove e quando possa essere necessaria, dovrebbe far oggetto di regolamento.

III. La Commissione passa quindi alla discussione della proposta (Precerutti) per la soppressione dell'articolo 71 (1) (*62 del Codice*).

Il proponente osserva che nè il Codice francese e nemmeno il Codice austriaco stabiliscono l'impedimento introdotto con questo articolo, cioè che non possa esservi matrimonio tra il reo o complice dell'omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi e l'altro coniuge; che questo impedimento si capisce nel diritto canonico che, potendo sindacare le coscienze, aggiunge che ha luogo questo impedimento quando l'omicidio è stato commesso allo scopo diretto a rendere possibile il matrimonio col coniuge della vittima, ma che non sia razionale nel diritto civile, il quale non ha mezzi per accertare con sicurezza questo criminoso scopo; che diffatti l'articolo 71 va più oltre del diritto canonico, non facendo dipendere l'impedimento che dal fatto dell'omicidio senza indagare l'intenzione; che infine sia assai difficile, per non dire impossibile, che abbia luogo il matrimonio tra l'omicida ed il coniuge della vittima quando il crimine è conosciuto, e che, se non è conosciuto e viene solo a scoprirsi dopo, le conseguenze dell'impedimento, che sarebbero l'annullamento del matrimonio, cadrebbero a danno della prole innocente.

Quindi, sebbene egli tenga conto del motivo di alta moralità che ha suggerito questo impedimento, crede tuttavia che, ogni cosa ben ponderata, sia bene di prescinderne.

Rispondesi da un altro (G. De Foresta) che non sono sfuggite alla Commissione senatoria le considerazioni del preopinante, ma che essa ha tuttavia creduto di aggiungere questo impedimento al progetto del Governo, considerando come altamente immorale che si lasci la possibilità

(1) Art. 71. « Chi fu convinto in giudizio criminale reo, o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato, sulla persona di uno dei coniugi, non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

« Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa, ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato ».

del matrimonio tra l' omicida ed il coniuge dell' ucciso, il qual fatto avvenendo non potrebbe non offendere la coscienza pubblica; aggiunge poi l' oratore, che il titolo del matrimonio avendo fatto oggetto di discussione speciale tanto alla Camera dei deputati, quanto al Senato, lasciando anche a parte la questione se l' articolo 2 della legge del 2 aprile dia la facoltà al Governo di sopprimere o variare disposizioni essenziali, come sarebbero quelle degli impedimenti, non potrebbero tuttavia farsi simili cambiamenti senza correre pericolo di mancare alla convenienza e ai riguardi dovuti al Parlamento, potendo esservi una questione di buona fede verso quelli che resero il partito favorevole al matrimonio civile, avuto riguardo a tutte le disposizioni essenziali del progetto.

Dichiara un altro Commissario (Cadorna) che trova grave la questione di buona fede sollevata dal proponente e per cui crede anch' egli che debba andarsi a rilento nell' apportare variazioni a questo titolo del progetto.

Risponde inoltre in merito della proposta, che devono anche ritenersi i motivi di alta moralità che giustificano questo impedimento; che comunque non consti che l' omicidio non sia stato commesso coll' intenzione di rendere possibile il matrimonio tra l' uccisore ed il coniuge dell' ucciso, la coscienza pubblica riproverebbe consimile unione; nè lo preoccupa la considerazione che i figli innocenti potessero soffrire delle conseguenze dell' annullamento del matrimonio, non solo perchè i termini, nei quali è concepito l' articolo 71, indicano che il matrimonio è soltanto vietato allora quando l' omicidio risulta già da una sentenza, quanto perchè la considerazione delle conseguenze a danno della famiglia innocente, se potesse valere, nella maggior parte dei casi non potrebbero applicarsi le pene contro i delinquenti.

Il Presidente osserva che, pur facendo grandissimo conto delle altre considerazioni sovraesposte dai vari preopinanti, si debba sovrattutto por mente che il tenore dell' articolo 2 della legge del 2 aprile corrente, da cui il Ministro determina il suo mandato, vieta nel caso presente che si possa toccare alla materia del matrimonio civile.

L' articolo suddetto attribuisce al Governo la facoltà di coordinare sì nelle sostanze che nella forma le disposizioni dei vari Codici senza alterare il sistema ed i principii direttivi.

Ora non si può dubitare che l'ordinamento del matrimonio civile, quale sta nel progetto della Commissione senatoria, ossia nel testo sottoposto alle deliberazioni del Parlamento, costituisce un sistema, come non può dubitarsi che elementi integranti di questo sistema sono gli *impedimenti* del matrimonio, quali vennero nel testo suddetto stabiliti.

Ond' è che il diminuire quegli impedimenti od aggiungervene altri sarebbe un alterare il *sistema*.

Conchiude ciò stante il Presidente che, senza escludere l' esame delle singole disposizioni, anche per quelle variazioni non influenti sul sistema che si ravvisassero opportune, si abbia a ritenere per massima ostare il tenore dell' articolo 2 della legge del 2 aprile a che si tocchi in qualsiasi parte sostanziale alle materie del matrimonio civile.

Parla ancora in questo senso un altro commissario (Pisanelli), il quale dice che, sebbene in principio non riconosca la necessità di stabilire l' impedimento di cui si tratta, tuttavia, in vista delle considerazioni di

ordine e di convenienza verso il Parlamento svolte dai preopinanti e di quelle addotte dal Presidente, egli non ha difficoltà di mantenere l'articolo.

Aderiscono pure a questa opinione altri membri (Chiesi e Bonacci), ed in fine, meno il signor proponente (Precerutti), il quale persiste a credere che debba sopprimersi l'anzidetto articolo, senza che vi siano di ostacolo le considerazioni di convenienza e di merito che si sono addotte in contrario, tutti riconoscono che, salvo si tratti di qualche disposizione d'ordine secondario o di coordinazione, non debbano farsi mutamenti intorno a questo titolo del matrimonio, tanto meno poi nella parte degli impedimenti; e messa a partito, sull'istanza del proponente, la soppressione del ridetto articolo, viene essa respinta.

IV. Si passa quindi alla proposta (Bonacci), il quale intendeva che, ove fosse mantenuto l'articolo 71, per identità di ragione si vietasse pure il matrimonio tra l'adultero e l'adultera.

Ma anche questa proposta viene rigettata, sia perchè le ragioni, per le quali non si è ravvisato conveniente di sopprimere uno degl'impedimenti stabiliti nel Progetto, neppure permettono di aggiungerne altri; sia perchè l'adulterio non ha certamente lo stesso grado di gravità del reato d'omicidio, nè la coscienza pubblica, per quanto possa riprovare il matrimonio fra gli adulteri, vedrà mai nel medesimo tutta quella profonda immoralità che scorge nel matrimonio dell'uccisore col coniuge della vittima.

V. Il Presidente dà quindi lettura dei due quesiti del signor Ministro Guardasigilli, i quali consistono nel sapere: 1° se sia utile stabilire l'istituzione degli *atti rispettosi*; 2° se il figlio giunto all'età maggiore debba poter contrarre liberamente matrimonio senza il consenso dei genitori, e la Commissione si pronuncia per la negativa di entrambi.

Quanto al primo, perchè l'esperienza, nei paesi ove sono prescritti, ha dimostrato che gli *atti rispettosi* lungi di produrre buono effetto, inaspriscono maggiormente gli animi ed allontanano i figli dal rispetto verso i genitori e questi dall'affetto verso di quelli, e perpetuano le seissure in famiglia; sembrando molto più conveniente che questi dissensi facciano oggetto di trattative private ed amichevoli per mezzo di parenti od amici; anzichè di atti significati col ministero d'usciere; nè essendo serio il timore che senza questi atti possa avvenire che il matrimonio dei figli segua a totale insaputa dei genitori, quando la legge prescrive che sia preceduto dalle pubblicazioni e da non poche altre formalità.

Riguardo al secondo quesito, col quale viene sostanzialmente a confondersi la proposta Precerutti, che vorrebbe che fosse lecito ai figli maschi come alle femmine di contrattare liberamente matrimonio giunti che sieno all'età maggiore, la Commissione è d'avviso che debba mantenersi l'articolo 72 (1) (*63 del Codice*) del progetto, il quale sottopone

(1) Art. 72. « Il figlio che non è giunto all'età di venticinque anni compiuti, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

« Se uno dei genitori è morto, o se trovasi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro ».

i figli maschi alla necessità del consenso dei genitori fino all' età d' anni 25, sulla considerazione principalmente che sarebbe meno conveniente di andare in questa materia anche al di là del Codice francese nel restringere la prerogativa della patria podestà, tanto più che, sia nella Camera, sia nel Senato, si è specialmente invocata questa disposizione per rispondere a quelli che si lagnavano che si fosse troppo indebolita l'autorità paterna.

Si rifletteva inoltre non potersi in questa parte assimilare il trattamento dei maschi a quello delle femmine, in quanto che in fatto di matrimonio è altrettanto propizia per queste l' età d' anni 21, come lo è appena pei maschi quella d' anni 25, e del resto importa per le figlie di non perdere l' occasione che possa loro presentarsi favorevole per il loro collocamento, mentre non havvi inconveniente pei figli che il loro matrimonio sia ritardato fino agli anni 25.

VI. In ordine allo stesso articolo 72 un commissario (Precerutti) osserva sembrargli sconveniente che quando i genitori sono discordi, sia sufficiente il consenso del padre, perchè ciò è uno sfregio per la madre e tende ad annichilarne l' influenza nella famiglia, la quale deve essere eguale a quella del marito, e propone quindi che si cancelli l'inciso dell' articolo medesimo in cui è stabilita l' accennata disposizione.

Altro commissario (Cadorna) sostiene invece che tal disposizione sia indispensabile per evitare il dualismo nella famiglia, la quale deve necessariamente essere regolata da un solo che non può essere che il padre; in difetto si aprirebbe il varco ad una continua lotta ed alla dissoluzione della famiglia stessa.

Un altro (Niutta) appoggia queste osservazioni, e la Commissione respinge la proposta di che trattasi.

VII. Osserva quindi un commissario (Pisanelli) che se la considerazione di non indebolire l' autorità paterna può giustificare la sottomissione del figlio al consenso dei genitori pel suo matrimonio fino all' età di anni 25, evidentemente sarebbe spingere troppo oltre il principio, sottoponendolo anche dopo che è giunto all'età maggiore al consenso degli avi e delle avole, i quali per lo più sono in età cadente ed inabili ad apprezzare i motivi di convenienza del matrimonio dei loro nipoti, e propone pertanto la soppressione della relativa disposizione contenuta nell' articolo 73.

Questa proposta viene approvata senza discussione dalla Commissione.

VIII. Finalmente la Commissione delibera di parificare i figli maschi alle figlie in quanto al richiamo alla Corte d' appello contro il rifiuto dei genitori di consentire al loro matrimonio, per modo che i figli maschi maggiori di età e minori degli anni venticinque possano reclamare essi medesimi contro il rifiuto di consenso dei genitori, e tanto nell' interesse loro, se minori di età; quanto in quello delle figlie, il richiamo contro tale rifiuto e contro quello di tutte le altre persone che debbono prestare il loro consenso a termini della legge, debba farsi sia dai parenti o dagli affini, sia dal Pubblico Ministero. La Commissione fu indotta a questa deliberazione dalla considerazione che possono talvolta verificarsi dei casi, nei quali il rifiuto del consenso al matrimonio del figlio sia anche evidentemente ingiusto ed abbia pure per conseguenza gravi ed irrepa-

rabili danni. In conseguenza sarà modificato nel premesso senso l'articolo 76 del progetto (1) (*67 del Codice*).

Quindi la Commissione si aggiorna a domani.

Il Presidente G. B. CASSINIS.

I Segretari Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 7.

Seduta del 21 aprile.

SOMMARIO.

1° Spiegazione di un dubbio sollevato intorno all'interpretazione dell'art. 63 (*54 del Cod.*), in raffronto coll'art. 72 (*63 del Cod.*).
2° Ragione della differenza tra il luogo delle pubblicazioni e quello della celebrazione del matrimonio. - Spiegazioni intorno all'art. 102 (*93 del Cod.*).
3° Reiezione di varie proposte MIRAGLIA intorno agli articoli 83, 87, 88 e 89 (*74, 78, 79 e 80 del Cod*). - Matrimoni *in extremis*.
4° Spiegazioni intorno al detto articolo 88 (*79 del Cod.*).
5° Si respinge la proposta del senatore CASTELLI tendente a che sia dato ai genitori il diritto di opporsi al matrimonio dei figli, anche per altre cause oltre quelle stabilite dalla legge.
6° Aggiunta fatta all'art. 91 (*82 del Cod.*) per metterlo in armonia coll'art. 99 (*90 del Cod.*).
7° Reiezione di due altre proposte MIRAGLIA intorno agli articoli 95 e 98 (*86 e 89 del Cod.*).
8° Aggiunta spiegativa all'art. 99 (*90 del Cod.*).
9° Reiezione delle proposte MANCINI e MIRAGLIA intorno al matrimonio per procura.
10° Proposta BONACCI relativamente al matrimonio degli stranieri. - Discussione e spiegazioni al riguardo.

Presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CADORNA; CHIESI; G. DE FORESTA; NIUTTA; PISANELLI; PRECERUTTI; A. DE FORESTA, Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

I. Aperta la seduta, letto da uno dei Segretati (A. DE FORESTA) ed approvato il processo verbale della lornata di ieri, un commissario (PRE-

(1) Art. 76. « Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, non è ammesso alcun richiamo da parte del figlio.

« Nell'interesse della figlia potrà farsi richiamo alla corte di appello sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

« La causa si porta ad udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

« Non è ammesso l'intervento di procuratori, nè di altri difensori.

« Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa ».

CERUTTI) solleva il dubbio se l'articolo 63 (1) (*54 del Codice*), che attribuisce indistintamente alla promessa di matrimonio fatta da chi sia maggiore d'età l'effetto di obbligarlo a risarcire l'altra parte delle spese cagionatele non sia in disaccordo coll'articolo 72 (*63 del Codice*), per cui il figlio maschio ancorchè maggiore di età non può contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori sino a che abbia raggiunta l'età d'anni 25. Ma essendosi osservato che l'apparente dissonanza non esiste in realtà ed è esclusa dalle parole - *ricusi di eseguirla senza giusto motivo* - che si leggono nel cennato articolo 63, dovendosi evidentemente ritenere per un giusto motivo di non eseguire la promessa di matrimonio fatta dal figlio maggiore degli anni 21, ma minore dei 25 compiuti, il dissenso dei genitori, per cui egli rimane impossibilitato a contrarlo, il proponente non insiste nel dubbio sollevato, accontentandosi che si faccia cenno di questa spiegazione nel processo verbale, come pure della dichiarazione che fa la Commissione di non rivocare in dubbio, che, se i genitori consentono, il figlio maggiore, il quale di propria volontà manca alla sua promessa, è tenuto al risarcimento delle spese di cui è cenno in questo articolo.

II. Passando quindi la Commissione all'esame delle proposte che concernono il capo 2° del titolo V relativo alle formalità preliminari del matrimonio, un membro (NIUTTA) fa osservare che mentre nell'articolo 80 (*71 del Codice*) è prescritto che le pubblicazioni devono farsi nel luogo ove ciascuno degli sposi ha la sua residenza almeno dappoi un anno, nell'articolo 102 (*93 del Codice*) è poi detto che il matrimonio deve essere celebrato nel luogo del domicilio o della residenza.

Ma si risponde da vari altri che si doveva necessariamente richiedere che le pubblicazioni fossero fatte nel luogo dell'ultima residenza, purchè questa datasse da non meno di un anno, perchè è appunto nel luogo della residenza che si presume sieno maggiormente conosciuti gli sposi, le loro condizioni ed i loro rapporti, ma che ciò non essendo più necessario allorchè trattasi della celebrazione del matrimonio, era giusto e conveniente di lasciar loro le maggiori facilità possibili autorizzandoli a celebrare il matrimonio nanti l'Uffiziale dello stato civile del loro domicilio o della loro residenza a propria scelta.

In vista di queste osservazioni il proponente non insiste nella sua proposta.

Altri (PISANELLI) fa presente che non essendosi in detto articolo 102 fatta alcuna menzione della minore durata della residenza può dubitarsi se si voglia pure che duri almeno da un anno, come è dichiarato nell'articolo 80, e che sia perciò opportuno di antivenire con qualche spiega-

(1) Art. 63. « Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrittura privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

« La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita ».

zione siffatto dubbio; ma essendosi osservato che non concorrendo pel luogo della celebrazione del matrimonio gli stessi motivi che concorrono per quello delle pubblicazioni si stimava che nel primo di detti casi, cioè in quello della celebrazione del matrimonio, la legge si contentasse della residenza senza riguardi di data, l'onorevole proponente dichiara che reputa sufficiente che si esprima questa dichiarazione nel processo verbale.

III. Si passa quindi all'esame di varie proposte del commendatore MIRAGLIA, membro della Commissione generale. Uno dei segretari dà lettura dei motivi delle medesime e la Commissione delibera separatamente su di esse nel modo seguente.

Non ammette quelle relative agli articoli 83 ed 89 (1) (*74 e 80 del Codice*), colle quali vorrebbe il proponente che fossero prescritti il numero, la forma ed il modo di presentazione dei vari documenti richiesti per far procedere alle pubblicazioni del matrimonio, perchè la Commissione ravvisa sufficiente quanto è sancito al riguardo nei citati articoli, e crede che i maggiori particolari suggeriti dal proponente debbano, ove d'uopo, far oggetto di regolamento.

Respinge l'altra tendente a designare l'autorità che potrà delegarsi dal Re per accordare nei casi di cui all'articolo 87 (2) (*78 del Codice*) le dispense dalle pubblicazioni, escludendo dalla scelta le autorità dell'ordine amministrativo, perchè sarebbe ciò sconveniente e contrario all'indole della delegazione la quale sarebbe fatta non più dal potere esecutivo che deve esserne responsabile, ma dalla legge stessa.

---

(1) Art. 83. « L'uffiziale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è richiesto.

Art. 89. « Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al giudice di mandamento del luogo di sua nascita, o dinanzi a quello del luogo del suo domicilio.

« L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, siano o non siano parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e de' suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio ».

(2) Art. 87. « Il re o le autorità a ciò delegate potranno per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

« Potrà anche essere accordata per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, anche parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al giudice del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi, non che dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti previsti dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 si oppone al loro matrimonio.

« Il giudice dovrà far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti circa l'importanza della loro attestazione e la gravità delle conseguenze che ne possono derivare ».

Un'altra proposta dello stesso Miraglia tendente a far limitare al caso dei matrimoni, così detti *in extremis*, la facoltà di dispensare da ambedue le pubblicazioni è appoggiata da un membro della Commissione (Precerutti), il quale dice sembrargli conveniente di non estendere di soverchio l'arbitrio, e di non ricadere negli abusi delle troppo funeste dispense che si lamentano col matrimonio religioso, aggiungendo che questi matrimoni *in extremis*, i quali mancano al vero scopo del matrimonio, non devono favorirsi.

Ma si osserva da altri (De Foresta) che se in generale non si devono senza gravi motivi favorire cotesti matrimoni *in extremis*, sonovi però dei casi nei quali sarebbe a deplorare che non potessero aver luogo per l'impossibilità di adempiere alle troppo rigorose formalità legali, come quando si fanno per legittimare la prole già nata; che oltre poi ai casi di estremo pericolo di vita ve ne sono tanti altri di uguale urgenza, come la partenza per lontane terre al di là dei mari, o il caso di un militare che deve entrare in campagna o che trovasi alla vigilia di una battaglia; che non sia poi da temersi l' arbitrio perchè l' articolo del progetto parla di *cause gravissime*, in vista delle quali soltanto potrà essere accordata la dispensa dalle due pubblicazioni.

L' onorevole Commissario è pertanto d' avviso che la disposizione del progetto debba mantenersi come è formolata, e messa a partito, questa proposta Miraglia, è respinta all'unanimità, meno un voto.

Viene dalla Commissione respinta ugualmente ed all' unanimità una proposta dello stesso Miraglia, la quale ha per oggetto di sopprimere o modificare l' ultimo capoverso dell' articolo 88 (1) (*79 del Codice*) che parla di tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possano essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Non crede per vero la Commissione che da questa disposizione, la quale è conforme a quella che contiene pure il Codice francese, possano derivare gli inconvenienti temuti dal signor proponente.

IV. Intorno allo stesso articolo 88 un altro commissario (Bartalini) propone il dubbio se non sarebbe conveniente di sottrarre al solo esame dell'Uffiziale dello stato civile, che può talvolta essere persona poco cólta, la concludenza o no dei suddetti documenti demandandolo invece all'autorità giudiziaria.

Ma osservano altri commissari (Cadorna e Niutta) che l'Uffiziale dello stato civile essendo responsabile de' suoi atti ed anche sottoposto ad una

(1) Art. 88. « Gli sposi debbono presentare all' uffizio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio :

« Gli estratti dei loro atti di nascita ;

« Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni ;

« Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto ;

« Il certificato delle seguite pubblicazioni, o il decreto di dispensa ;

« Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ».

pena a termini degli articoli 132 e seguenti (*123 e seg. del Codice*) in caso di trasgressione della legge, nel solo dubbio si rifiuterà a celebrare il matrimonio e che quando si rifiuti allora sottentra la disposizione dell'articolo 107 (*98 del Codice*) e così il giudizio del tribunale che vorrebbe il proponente.

Un altro commissario (Pisanelli) fa inoltre avvertire che i documenti di cui si tratta nell'ultimo capoverso dell'articolo 88 non sono destinati a supplire quelli indicati nei numeri precedenti, che devono sempre presentarsi e la cui enumerazione è tassativa, ma hanno unicamente per scopo di corroborare e completare in qualche modo i primi in quei casi in cui questi si trovino per avventura insufficienti a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

In vista di queste varie osservazioni il proponente non insiste nel dubbio da esso sollevato.

V. Viene poi respinta all'unanimità la proposta del senatore E.Castelli, altro dei membri della Commissione generale, tendente a che sia dato ai genitori il diritto di opporsi al matrimonio dei figli anche per altre cause oltre quelle stabilite dalla legge, cioè quando il loro matrimonio possa recare gravissimo danno morale o materiale alla famiglia, non tanto perchè sarebbe questa una delle modificazioni radicali che la Commissione non crede di poter fare al progetto, quanto perchè in se stessa sarebbe evidentemente inammessibile come quella che limiterebbe troppo la libertà dei matrimoni e sarebbe occasione di continui e frequenti litigi tra padre e figli e di disgustosi dissidi tra loro, e contraddirebbe a tutto il sistema liberale del Codice secondo il quale i matrimoni non possono essere impediti, salvo per quelle sole cause che dal Codice stesso sono formalmente previste e tassativamente ammesse.

VI. Si delibera quindi all'unanimità di aggiungere all'articolo 91 (1) (*82 del Codice*) dopo le parole - *per ogni causa* - queste altre - *ammessa dalla legge*, e ciò per porre quest'articolo in armonia coll'articolo 99 (2) (*90 del Codice*), nel quale trovansi le stesse parole, e per prevenire il dubbio che la diversa locuzione nell'uno e nell'altro fosse per avventura per far sorgere che si potesse cioè fare opposizione anche per cause non ammesse dalla legge.

VII. Non accetta poi la Commissione due proposte Miraglia intorno all'articolo 95 (3) (*86 del Codice*).

---

(1) Art. 91. « Il padre, in sua mancanza la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo, quantunque i figli o discendenti maschi avessero già compiuti gli anni venticinque, e le femmine gli anni ventuno ».

(2) Art. 99. « L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza definitiva passata in giudicato, che dichiari potersi procedere al matrimonio ».

(3) Art. 95. « Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'art. 66, il diritto di fare opposizione spetta ai più prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

« Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo ».

Non la prima per cui alle parole - *i più prossimi di lei ascendenti* - vorrebbe egli sostituite le altre - *a tutti i di lei parenti* - perchè si è considerato che se è opportuno di accordare ai prossimi ascendenti della vedova il diritto di fare opposizione al matrimonio da lei contratto in contravvenzione all'articolo 68 (1) (*57 del Codice*), sarebbe trascorrere troppo oltre e dare causa ad impegni talvolta passionati od interessati di estendere tale diritto a tutti i di lei parenti.

Non la seconda, con la quale si propone di ripetere nel capoverso dell'articolo 95 che il secondo matrimonio a cui si può fare opposizione da colui col quale aveva avuto luogo il primo è quello che la donna vuol contrarre in contravvenzione dell'articolo 68, per essersi cotesta aggiunta ravvisata affatto superflua, essendo evidente che la seconda parte dell'articolo si riferisce soltanto alla prima.

Si respinge pure l'altra proposta del commendatore Miraglia tendente a fare aggiungere nell'articolo 98 (2) (*89 del Codice*) dopo le parole - *agli sposi* - queste altre - *o a coloro che li rappresentano se siano minori* - perchè questo principio generale e fuori contrasto non ha bisogno di essere quivi richiamato, sottointendendosi evidentemente in questo come in qualunque altro caso di legale significazione d'atti.

VIII. Relativamente all'articolo 99 (3) (*90 del Codice*), sulla proposta di un commissario (Pisanelli) e per prevenire qualunque dubbio che le parole - *sentenza passata in giudicato che dichiari potersi procedere al matrimonio* - facessero per avventura sorgere, se nel caso in cui gli oppositori al matrimonio, dopo fatta l'opposizione ed iniziato il giudizio, si fossero resi contumaci e fosse intervenuta una sentenza di contumacia diventata irrevocabile per difetto di opposizione, si possa procedere alla celebrazione del matrimonio, benchè la sentenza di pura contumacia non dichiari, nè possa dichiarare espressamente che sia lecito procedere al matrimonio, si delibera di variare la detta locuzione dicendo - una sentenza passata in giudicato *per la quale sia rimossa l'opposizione*, - col che generalizzandosi il concetto dell'articolo si toglie il pretesto a questione nel caso predetto.

Delibera in pari tempo la Commissione che un estratto del presente processo verbale riguardo a questa variazione sia per cura del Presidente trasmesso alla Commissione speciale pel Codice di procedura civile, acciò possa vedere se le occorresse per avventura di doverla aver presente nell'esaminare le relative disposizioni di detto Codice.

Questo stesso incarico si vuole esteso a tutti gli altri consimili casi.

IX. Vengono quindi due proposte (Mancini e Miraglia) intorno all'articolo 103 (4) (*94 del Codice*), colle quali si vorrebbe che almeno in

(1) Art. 68. « In linea collaterale il matrimonio è vietato: 1° tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2° tra gli affini del medesimo grado, 3° tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote ».

(2) Art. 98. « L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'uffiziale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato ».

(3) *Ved. il testo dell'art. 99 alla pagina precedente.*

(4) Art. 103. « Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli

qualche caso di eccezione sia permessa la celebrazione del matrimonio per procura.

Ma la Commissione si pronuncia unanime contro tali proposte, perchè sia per le ragioni d'ordine già più volte ricordate, sia perchè questo modo di contrarre matrimonio potrebbe essere cagione di gravi inconvenienti, tanto per le questioni che possono sollevarsi sulla validità ed estensione del mandato, quanto per la possibilità del pentimento sino al momento della espressione reciproca del consenso, sia per i cambiamenti che possono succedere nelle condizioni personali dei contraenti a datare dal rilascio del mandato sino a quello della celebrazione del matrimonio. Che se tali matrimoni per procura si permettono ai Principi coll'articolo 108 (*99 del Codice*), non è che per ragioni di alta convenienza affatto speciali.

X. Viene da ultimo la proposta del commendatore Bonacci di sostituire al capoverso dell'articolo 111 (1) (*102 del Codice*) del progetto della Commissione senatoria il testo dell'articolo 90 del progetto Pisanelli onde non possa avvenire che un Ufficiale dello stato civile del Regno debba sanzionare un matrimonio che fosse riprovato dalle nostre leggi e perfino da queste considerato come un reato.

S'impegna su di questa proposta una grave discussione alla quale prendono parte, oltre allo stesso signor proponente, il Presidente e vari membri della Commissione (Cadorna, Chiesi, De Foresta, Niutta, Pisanelli e Precerutti), e si conchiude deliberando di mantenere il progetto della Commissione senatoria principalmente pel motivo che, a tenore del successivo articolo 112 (*103 del Codice*), dovendo l'ufficiale dello stato civile rapportarsi intieramente al certificato dell'autorità competente del luogo a cui appartengono gli sposi stranieri, non può dirsi che con la sua presenza materiale per far prova dell'atto vi aggiunga la sua sanzione, giacchè in questo caso le parti non si valgono del territorio dello Stato e dell'uffiziale dello stato civile, fuorchè per far prova materiale dell'atto, ciò che ha sempre luogo pel noto principio di reciprocanza universalmente ricevuto. Considerava del resto la Commissione che sebbene le leggi dei diversi paesi vietino chi più chi meno certi matrimoni e li considerino talvolta come veri reati, non esiste mai il reato che in rapporto alla sanzione della legge dalla quale è retto il matrimonio, mancando la quale cessa il reato medesimo.

Ed infine notava la Commissione che ad ogni modo siccome se si volessero verificare le condizioni degli sposi stranieri non potrebbe più aver luogo la disposizione dell'articolo 112 e sarebbe forse tale indagine

---

139, 140 e 141 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

« L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

(1) Art. 111. « La capacità dello straniero a contrarre matrimonio nel regno è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.

« Però, se il matrimonio è contratto con un cittadino, lo straniero è anche soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo ».

causa d'imbarazzi e di gravi difficoltà, sia preferibile di non brigarsi per nulla delle condizioni degli sposi e della sostanza del matrimonio allorchè ambi i contraenti sono stranieri.

Quindi la Commissione si aggiorna a domani.

Il Presidente G. B. Cassinis.

I Segretari Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 8.

Seduta del 22 aprile.

SOMMARIO.

1° Discussione e deliberazione intorno al quesito del Ministro, se il matrimonio celebrato dinanzi l'uffiziale incompetente, o senza la presenza dei testimoni possa soltanto essere impugnato dai coniugi od anche da altri.
2° Spiegazioni intorno al caso di un matrimonio contratto a termine o sotto condizione.
3° Altre spiegazioni sulla natura dell'errore che può dar luogo alla nullità del matrimonio.
4° Chi possa opporre la nullità del matrimonio derivante dal difetto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela.
5° Perchè non sia necessaria la prova scritta dell'approvazione di costoro.
6° Proposte Precerutti intorno all'art. 121 (*112 del Cod.*).

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sichele; A. De Foresta, Segretario, Spanna, id.; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta ed approvato il processo verbale di quella di ieri, del quale venne data lettura da uno dei Segretari (A. De Foresta), il Presidente mette in discussione il quesito del signor Ministro Guardasigilli, se sia conforme al sistema legale che il matrimonio celebrato dinanzi ad un Uffiziale dello stato civile non competente o senza la presenza dei testimoni prescritti possa essere impugnato soltanto dagli sposi.

Un commissario (Chiesi) propone di risolverlo nel senso che il matrimonio contratto davanti l'Uffiziale civile incompetente possa essere impugnato anche dagli ascendenti e dal Pubblico Ministero.

Si osserva da un altro (Precerutti) che prima di deliberare su questo speciale quesito fa d'uopo esaminare la questione da un punto di vista più largo, se si debba cioè mantenere o no il capoverso dell'art. 113 (1)

---

(1) Art. 113. « Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 64, 65, 67, 68, 69 e 71, potrà essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

« Dai soli sposi potrà essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un uffiziale non competente dello stato civile, o senza la presenza dei testimoni prescritti ».

(*104 del Codice*) che riconosce negli sposi il diritto d'impugnare il matrimonio celebrato nelle accennate condizioni, e si comincia a discutere su questo argomento.

Un commissario (Bartalini) opina non doversi accordare quel diritto agli sposi stessi che avrebbero dato causa alla nullità, perchè sarebbe immorale che potessero profittare della loro colpa per far annullare il matrimonio dopo avere anche avuta una lunga coabitazione e quando saranno forse già nati dei figli. Crede l'oratore che a guarentire l'osservanza della legge intorno alla competenza dell'Uffiziale civile sia sufficiente la pena comminata contro del medesimo dall'articolo 133 (1) (*124 del Codice*).

Il proponente (Chiesi) osserva doversi distinguere tra la nullità derivante dall'incompetenza dell'Uffiziale dello stato civile e quella che sarebbe conseguenza della mancanza dei due testimoni. Quanto alla prima egli sarebbe disposto ad accettare la disposizione dell'articolo, ma non riguardo all'altra, imperocchè se il matrimonio ha avuto luogo e vi è stata coabitazione, resta inutile di ricercare se vi sieno stati o no i testimoni, la presenza dei quali non può essere richiesta che a constatare l'atto.

Sorge altro commissario (Niutta) per appoggiare le osservazioni del primo preopinante, sostenendo che debba cancellarsi il suddetto capoverso perchè la competenza dell'Uffiziale dello stato civile e la presenza dei testimoni non sieno cose talmente essenziali, che per la loro inosservanza possa pronunciarsi nullità del matrimonio anche sull'istanza di quelli che vi hanno concorso.

Si fa per altro notare da taluno (Precerutti) che secondo tutti i principii l'atto fatto dal pubblico Uffiziale fuori del distretto della propria giurisdizione si ritenga come non avvenuto e se per ragioni di alta convenienza la legge ammette che quando dopo il matrimonio nullamente contratto vi è stata coabitazione degli sposi, non sia più proponibile la domanda di nullità del medesimo, ciò non toglie che si debba considerare come una vera nullità d'ordine pubblico sia quella che deriva dall'incompetenza dell'Uffiziale dello stato civile, sia quella che proviene dalla mancanza dei testimoni all'atto del matrimonio, la presenza dei quali debba ritenersi essenziale, per non aprire l'adito a gravissimi inconvenienti, come sarebbe tra gli altri quello che un Uffiziale dello stato civile corrotto potesse supporre e constatare sui suoi registri un matrimonio ad insaputa dei pretesi sposi che incontrerebbero poi le più gravi difficoltà per provarne la falsità.

Un altro commissario (A. De Foresta) conforta queste osservazioni coll'esempio di quanto è prescritto pei matrimoni religiosi che la Chiesa

(1) Art. 133. « L'uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento, o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

« Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui sapesse di non essere competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che sieno stati presentati all'uffizio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 88 e 89 ».

considera per non avvenuti se non sono contratti in presenza del proprio Parroco e di due testimoni.

Infine altri commissari (Cadorna e Pisanelli) appoggiano pure l'opinione degli ultimi preopinanti, facendo tra le altre cose notare come la disposizione dell'articolo 115 (1) (*106 del Codice*), la quale dichiara inammessibile la domanda di nullità del matrimonio nei casi previsti dall'articolo 113 quando vi sia stata coabitazione degli sposi dopo celebrato il matrimonio, debba assicurare coloro i quali temono che dando ad essi la facoltà di proporla nella specie di che trattasi, si apra la via a troppo facili pentimenti o ad altri inconvenienti.

Si insiste poi da uno dei preopinanti (Precerutti) col far notare lo sconcio che vi sarebbe nel lasciare ai soli sposi il diritto di impugnare il matrimonio contratto davanti all'Ufficiale incompetente, osservandosi come per tal modo potrebbero convalidarsi indirettamente matrimoni riprovati per altri motivi dalla legge, e si propone per conseguenza di sopprimere il capoverso del detto articolo 113 del progetto e ristabilire il capoverso dell'articolo 101 del progetto Pisanelli.

Altro dei signori componenti (G. De Foresta) propone, che, a conciliare le due sentenze ed evitare per quanto possibile di lasciare troppo a lungo sospesa la sorte dei matrimoni nullamente contratti davanti all'Ufficiale incompetente, si stabilisca un termine per proporne la nullità e suggerisce quello di un anno.

La Commissione accetta l'una e l'altra di queste proposte e delibera in conseguenza di sopprimere il predetto capoverso dell'articolo 113 del progetto senatorio, surrogandovi quello dell'articolo 101 (2) del progetto Pisanelli, coll'aggiungere il termine di un anno per proporre la nullità derivante dall'incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile.

Come conseguenza della premessa deliberazione la Commissione determina ancora doversi sopprimere il capoverso dell'articolo 115.

II. Si passa quindi ad esaminare la modificazione fatta dalla Commissione senatoria nella sua relazione suppletiva per eliminare il dubbio se possa essere valido un matrimonio contratto a termine o sotto condizione non ostante il divieto scritto nell'articolo 104 (3) (*95 del Codice*).

---

(1) Art. 115. « Non è più ammissibile la domanda di nullità del matrimonio per le cause espresse nell'articolo precedente, se siavi stata coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo abbia riacquistata la sua piena libertà, o sia stato da lui riconosciuto l'errore.

« Nei casi previsti nel capoverso dell'art. 113 la domanda di nullità non sarà parimente ammessa, quando vi sia stata coabitazione degli sposi dopo celebrato il matrimonio ».

(2) Art. 101. « Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 64, 65, 67, 68, 69 e 71, potrà essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

« Dalle stesse persone potrà essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile, o senza la presenza dei testimoni prescritti ».

(3) Art. 104. « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

« Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero,

Un commissario (PRECERUTTI) osserva che nel caso improbabile in cui malgrado le pene comminategli l'Ufficiale dello stato civile consentisse a celebrare un simile matrimonio dovrebbero il termine e la condizione ritenersi per non apposti ed il matrimonio aversi per valido, e che in questo senso appunto debba intendersi il silenzio che tiene l'articolo 113 riguardo al detto articolo 104.

Queste osservazioni sono approvate dalla Commissione.

III. Riguardo all'articolo 114 (1) (*105 del Codice*) lo stesso preopinante (PRECERUTTI) osserva che la Commissione senatoria ha eliminata la parola *essenziale* che si leggeva nell'articolo 102 del progetto del Governo, che egli non ha difficoltà di accettare questa soppressione in quanto che sussiste sempre il concetto che l'errore può cadere tanto sull'identità della persona quanto sulla qualità della medesima, ma che non potrebbe poi consentire al motivo che di questa soppressione ha dato la Commissione senatoria nella sua relazione, imperocchè questo motivo restringerebbe troppo la portata della disposizione di questo articolo limitandola alla sola identità della persona ed escludente qualunque altro errore essenziale, quantunque possa viziare il consenso, il che sarebbe contrario al vero concetto del medesimo articolo ed alla giurisprudenza.

La Commissione approva queste osservazioni e dichiara di mantenere la soppressione della parola *essenziale* colla cennata spiegazione.

IV. Sugli articoli 117 e 118 (2) (*108* e *109 del Codice*) un commissario (BARTALINI) propone che si dichiari non essere gli sposi ammessibili a promuovere la nullità del matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, sembrandogli meno conveniente ed immorale che coloro stessi che hanno violata la legge e si sono voluto sottrarre all'obbligo che avevano di rapportare il predetto consenso vengano poi essi medesimi ad impugnare il loro fatto colposo.

Un altro commissario (G. DE FORESTA), mentre consente in queste osservazioni riguardo al figlio maschio maggiore di età che ha contratto matrimonio prima di 25 anni compiuti senza il consenso dei genitori, dichiara non potervi aderire rispetto ai minori sì maschi che femmine, perchè il minore può sempre impugnare l'atto nullamente fatto da lui

---

l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio ».

(1) Art. 114. « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

« Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità compete a quello degli sposi che fu indotto in errore ».

(2) Art. 117. « Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, potrà essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Art. 118. « L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere promossa nè dagli sposi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando, dopo la notizia del contratto matrimonio, siano trascorsi sei mesi senza alcun loro richiamo.

« Parimente l'azione non potrà essere promossa dallo sposo quando, dopo raggiunta la maggior età, abbia lasciato trascorrere sei mesi senza far richiamo ».

stesso senza le debite autorizzazioni quando non aveva ancora la capacità di obbligarsi.

Altri (Cadorna e Pisanelli) appoggiano queste osservazioni e la Commissione delibera di emendare l'articolo 117 nel senso delle medesime, cioè unicamente per riguardo ai figli maschi, minori bensì degli anni 25, ma maggiori dei 21.

Sulla proposta di un commissario (Precerutti) si delibera pure di surrogare nell'articolo 118 le parole - *nè dai coniugi* - a quelle - *nè dallo sposo* - che vi si leggono, onde rimanga ben chiaramente inteso che, fino alla maggiore età d'anni 21, il diritto d'impugnazione di cui si tratta spetta sì ai maschi che alle femmine.

V. Si passa quindi all'esame della proposta (G. De Foresta) intorno allo stesso art. 118 colla quale egli vorrebbe che si dichiarasse richiedersi sempre la prova scritta della approvazione espressa o tacita del matrimonio dei minori per parte di coloro dei quali fosse necessario il consenso.

Crede il proponente che, attesa l'importanza somma che ha il consenso degli ascendenti al matrimonio dei loro discendenti, la giustificazione di questo consenso non debba abbandonarsi ad una semplice prova testimoniale sempre pericolosa e sovente assai dubbia.

Osserva un commissario (Bartalini) sembrargli bastante pel desiderio del proponente la regola generale scritta nell'articolo 1380 (1) (*1341 del Codice*) credendo poi egli che non sarebbe senza pericolo di farne oggetto di disposizione speciale in questo articolo, perchè allora converrebbe farla anche in molti altri casi, senza di che dalla menzione di uno si potrebbe conchiudere all'esclusione degli altri.

V'ha per altro chi (Pisanelli) non crede che si debba in questo caso chiudere la via alla prova testimoniale anche senza principio di prova scritta per non escludere le prove più eloquenti e più preziose che possono risultare da fatti domestici e famigliari, dei quali si potrebbe difficilmente ottenere la prova scritta, come sarebbero i fatti dell'avere l'ascendente visitati gli sposi, averli invitati alla sua casa e mensa, e simili.

Altri appoggiano quest'opinione reputando ancora essi opportuno che in questo caso speciale non si proceda collo stesso criterio delle norme generali per le prove.

Il proponente, dopo queste spiegazioni, dichiara di non insistere nella sua proposta.

VI. Successivamente un commissario (Precerutti) chiama l'attenzione della Commissione sull'art. 121 (2) (*112 del Codice*) ed opina che deb-

(1) Art. 1380. « Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

« Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato ».

(2) Art. 121. « Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente potrà essere impugnato dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità, per cui la interdizione fu poscia pronunciata, risulta anteriore al matrimonio.

« L'annullamento non potrà più pronunziarsi quando la coabitazione siasi prolungata per tre mesi dopo la rivocazione della sentenza d'interdizione ».

ba quest' articolo riformarsi in tre parti, cioè : 1° coll'aggiungervi la facoltà nell' interdetto di impugnare egli stesso il suo matrimonio che sia nullo a termini dell' articolo 70, poichè nello stesso modo che si dà questa facoltà ai minori ed altri incapaci la si debba anche accordare all'interdetto quando abbia ricuperata la sanità di mente o quando sia stata rivocata la sentenza d' interdizione; 2° collo eliminare da questo articolo la menzione dei casi in cui possa promuoversi la nullità del matrimonio dell' interdetto, non essendo esso sede opportuna di simili disposizioni, giacchè il capo VI che lo contiene non è propriamente destinato salvo che a stabilire quali siano le persone ed i modi con cui possa impugnarsi il matrimonio nullo ; ma dovendo invece le accennate disposizioni trasferirsi all' articolo 121 ; 3° infine col sostituire alle parole che accennano all' infermità di mente, la quale *risulta anteriore al matrimonio*, le altre espressioni usate all' articolo 351 (*336 del Codice*) in cui si parla dell' effetto in genere degli atti dell' interdetto anteriori all' interdizione cioè - se la infermità di mente *esisteva al tempo in cui ebbe luogo il matrimonio* - e ciò sia per evitare antinomie tra queste due disposizioni, sia perchè potrebbe benissimo succedere che anteriormente al matrimonio colui che venne poscia interdetto fosse infermo di mente, ma non si trovasse più in quello stato al momento in cui contraeva il matrimonio, nel qual caso non v' ha dubbio che questo sarebbe valido.

La Commissione accetta unanime la prima e la terza di queste proposte e delibera in conseguenza di modificare la redazione dell' articolo 121 in conformità delle medesime.

Ma si eleva una grave discussione sulla seconda, sia in quanto alla sede dello dette disposizioni, sia riguardo al merito di esse, temendosi da alcuni che, col conservare le parole - *per cui l' interdizione fu pronunciata* - possa escludersi il caso di chi fosse infermo di mente all' epoca del matrimonio, ma non sia poi stato interdetto.

Ritenendo però la Commissione che tanto l' articolo 70 quanto l' articolo 121 non trattano che del caso in cui siavi stata sentenza d' interdizione prima o dopo il matrimonio, perchè quello di colui che sebbene non interdetto fosse però privo di mente al momento del matrimonio rientra nelle regole generali del libero consenso comuni a questa come a tutte le altre obbligazioni, e che le disposizioni in discorso possono senza inconveniente essere conservate nella sede che hanno, massime che altre prescrizioni di simil natura e riguardanti anzi maggiormente il merito delle cause di nullità si trovano inserite in questo medesimo capo, delibera di mantenere il predetto articolo 121 in tutte le altre sue disposizioni.

La Commissione si aggiorna a lunedì 24 corrente e l'adunanza è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta — Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 9.

Seduta del 24 aprile.

SOMMARIO.

1° Spiegazioni intorno all' art. 122 (*113 del Cod.*).
2° Modificazioni di dettato del medesimo.
3° Si adotta la modificazione proposta nel supplemento della relazione senatoria intorno all' art. 126 (*115 del Cod.*).
4° Si accetta la proposta Bartalini di modificare l' art. 125 (*116 del Cod.*).
5° Discussione intorno alla opportunità o no di inserire nel titolo del matrimonio il capo delle *disposizioni penali*.
6° Si adotta altra proposta Bartalini intorno all' art. 133 (*124 del Cod.*).
7° Si respinge la proposta Precerutti di non comminare la pena della multa di cui nell' art. 137 (*128 del Cod.*) che al solo uffiziale dello stato civile, e non alla donna, pel caso di matrimonio da costei contratto in contravvenzione all' art. 66 (*57 del Cod.*).
8° Si delibera che l' applicazione delle pene, nella materia matrimoniale, debba sempre essere fatta dal tribunale, e mai dal solo pretore.
9° Si rigetta la proposta del senatore E. Castelli di comminare multe anche ai Segretari comunali.
10° Riserva di deliberare, discutendo la sezione 2 del capo 9, sopra una proposta del comm. Bartalini concernente l' art. 142 (*133 del Cod.*).
11° Si rinvia, previa preliminare discussione, ad altra seduta l' esame del quesito del sig. Ministro intorno all' autorizzazione maritale.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sichele; A. De Foresta, Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta uno dei segretari (A. De Foresta) dà lettura del processo verbale della ultima tornata che viene approvato.

I. Un commissario (Bartalini) chiama l'attenzione della Commissione sul capoverso dell' articolo 122 (1) (*113 del Codice*) in cui è detto che il matrimonio contratto dal coniuge dell' assente non può essere impugnato se non dall'assente stesso o da un suo procuratore speciale munito della prova della sua esistenza, e temendo che questa disposizione possa essere d' ostacolo all' azione penale che il Pubblico Ministero intendesse di promuovere nell' interesse sociale in caso di bigamia, propone che vi si aggiungano le parole - *salva sempre l' azione del Pubblico Ministero in caso di bigamia*.

---

(1) Art. 122. « Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell' altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

« Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato, se non dall'assente stesso o da un suo procuratore speciale munito della prova della sua esistenza ».

Si osserva però (Pisanelli) essere superflua cotesta aggiunta, perchè l' azione penale essendo indipendente dall' azione civile il Pubblico Ministero non potrà mai trovare ostacolo nella disposizione di cui si tratta, e potrà sempre promuoverla in caso di bigamia ; e quando questa venga accertata in giudizio criminale avrà evidentemente per conseguenza di render nullo il matrimonio contratto dal bigamo, perchè si sarà per tal modo constatata l' esistenza dell' impedimento dirimente di cui all'articolo 65 (*56 del Codice*). Opina pertanto l' onorevole Commissario non essere necessario di fare la proposta aggiunta all' articolo 121, di cui convenga anzi non diminuire in certo modo colla medesima il concetto generale e l' importanza, bastare ad ogni modo il consegnare nel processo verbale la dichiarazione delle premesse considerazioni per rimuovere qualunque possibile dubbio in proposito.

Il proponente in vista di queste osservazioni non insiste nella sua proposta.

II. Un altro commissario (Precerutti) trovando che la formola usata nel suddetto capoverso dell' articolo 122 non risponde propriamente al concetto del medesimo, che cioè il matrimonio dell' assente non possa essere impugnato finchè dura l' assenza, la quale debba considerarsi cessata sia nel caso in cui ritorni, sia in quello in cui si abbiano notizie di lui, propone che si modifichi il detto capoverso sopprimendo le parole - *se non dall' assente stesso* o *da un suo procuratore speciale munito della prova della sua esistenza*, e sostituendovi queste altre - *finchè dura l' assenza*.

E la Commissione accetta unanime questa modificazione.

III. Si delibera quindi pure all' unanimità di adottare la modificazione dell' articolo 124 (1) (*115 del Codice*) fatta dalla Commissione senatoria nel supplemento alla sua relazione del 12 novembre 1864 tendente a sostituire alla indicazione del medesimo quale sta nel progetto la seguente altra « quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei con-« iugi il Tribunale potrà sull' istanza di uno di essi ordinare la loro se-« parazione temporanea durante il giudizio : potrà ordinarla anche d' uf-« ficio se ambi i coniugi, od uno di essi siano minori ».

IV. In ordine all' articolo 125 (2) (*116 del Codice*) un commissario (Bartalini), onde evitare che si rinnovi la grave disputa sorta in Francia dirimpetto alle identiche disposizioni degli articoli 201 e 202 del Codice francese sul determinare se il matrimonio putativo produca effetti giuridici solo a riguardo dei figli nati da tale matrimonio, o anche di quelli nati da precedente relazione illecita, propone di cambiare la prima parte del detto articolo 125 nel modo seguente : « Il matrimonio dichia-« rato nullo se contratto in buona fede produce ciò non ostante gli ef-

(1) Art. 124. « Quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale potrà autorizzare la loro separazione temporanea durante il giudizio, od anche ordinarla nel caso previsto dal numero 2.° dell' art. 119 ».

(2) Art. 125. « Il matrimonio che sia stato dichiarato nullo, produce ciononostante gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli, allorquando sia stato contratto in buona fede.

« Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore del coniuge medesimo e dei figli ».

« fetti civili a riguardo tanto dei coniugi quanto dei figli *anche nati pre-*
« *cedentemente a tal matrimonio e riconosciuti nel modo stabilito nel-*
« *l' articolo 193* ».

La Commissione, sebbene non creda doversi risolvere per legge tutti i punti di controversia che può presentare il Codice, tuttavia annuisce in massima a questa proposta, stante la gravità della questione e la fluttuazione della giurisprudenza in proposito, salva, occorrendo, altra redazione della medesima in conformità delle deliberazioni prese per altre proposte state pure adottate in massima.

V. Si passa poscia alla disamina del capo VIII concernente le disposizioni penali.

L' anzidetto commissario (BARTALINI) propone che si cancelli tutto questo capo a motivo che le disposizioni che vi si contengono hanno da trovar sede nel Codice penale, il quale deve contenere esso solo tutte le prescrizioni il di cui inadempimento conduce all'applicazione di una pena.

Altri (PISANELLI) non crede che si debbano scindere le disposizioni penali di cui nel detto capo dalle altre che concernono la materia del matrimonio, perchè è opportuno che l' Uffiziale dello stato civile le abbia sempre presenti e nello stesso Codice, onde si uniformi più esattamente alle varie prescrizioni che gli sono fatte e che interessa all' ordine sociale non vengano trasandate.

Soggiungesi da taluno (VACCARONE) non esser questo il solo caso in cui si stabiliscono disposizioni penali fuori del Codice penale, e cita ad esempio le leggi sul notariato, le leggi forestali ed altre.

Infine un altro commissario (NIUTTA) fa presente che del resto la proposta del primo preopinante non potrebbe avere effetto perchè il Codice penale già esiste senza quelle penalità, nè si tratta di far altro intorno al medesimo che di estenderlo alla Toscana, ciò che è ancor dubbio se potrà aver luogo pel 1° venturo gennaio ; sicchè ove si rimandassero le disposizioni delle quali si tratta a'la Commissione speciale per quel Codice, sarebbe lo stesso che il renderne impossibile l' attuazione per l' epoca in cui sarà in vigore il nuovo Codice civile, il che sarebbe di grave danno e tenderebbe a sconnettere tutto il sistema del matrimonio quale è stabilito nel Progetto.

Messa ai voti la detta proposta, la Commissione la respinge all' unanimità, meno un voto.

VI. Si passa in conseguenza alla disamina delle varie proposte speciali intorno ai diversi articoli del ridetto capo VIII.

Propone in ordine all' articolo 133 (1) (*124 del Codice*) uno dei commissari (BARTALINI) che per rafforzare con più efficace sanzione il disposto dell' articolo 99 (2) (*90 del Codice*), si faccia menzione nella prima parte del medesimo articolo 133 anche dell' esistenza dell' opposizione non ancora risolta, ed a tale effetto si sancisca questa prima parte nei termini seguenti : « L' Ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare un matrimonio sul quale pende tuttora indecisa un' opposizione, o al quale osti un impedimento a lui noto, incorrerà in una multa estendibile da L. 500 a 2000 ».

(1) *Ved. l' art. 133 a pag. 49.*
(2) *Ved. l' art. 99 a pag. 45.*

La Commissione accetta questa modificazione.

VII. Intorno all' articolo 137 (1) (*128 del Codice*) un altro commissario (Precerutti) non sa trovar ragione per cui pel caso speciale della donna che contragga matrimonio contro il divieto dell' articolo 66 (*57 del Codice*), si commini una pena non solo contro l' Ufficiale dello stato civile, ma anche contro di essa, e crede che sarebbe a di lei riguardo sufficiente sanzione la perdita d' ogni donazione, lucro dotale o successione che provengano dal primo marito in cui incorrerà a termini del capoverso di quel medesimo articolo.

Osservasi da taluno Niutta) non essere bastevole quest' ultima pena, massime che può darsi il caso, e sarà forse il più frequente, che la donna non abbia nè liberalità del primo marito, nè lucri da perdere, e la tutela della pubblica moralità esigere che sia anche conservata la sanzione della pena della multa di cui nella prima parte del ridetto articolo 137.

Messa a partito la proposta di cui si tratta, la Commissione la respinge con 8 voti contro 3.

VIII. All'articolo 138 (2) (*129 del Codice*) uno dei commissari (Pisanelli) osserva non essere conveniente di abbandonare ai Pretori l'applicazione delle multe comminate in questa materia quando non eccedano la ordinaria loro competenza, non tanto perchè qualunque sia l'importare della questione, essa è sempre grave in ragione della materia speciale alla quale si riferisce, quanto perchè mal si provvederebbe agli interessi della giustizia e della amministrazione, affidando ai Pretori l'incarico di applicare contro i Sindaci queste multe che pur troppo nei primi tempi saranno frequenti. Propone quindi, e la Commissione delibera unanime di aggiungere in fine dell'articolo medesimo le parole - ***davanti il tribunale correzionale.***

IX. Respinge poi unanime la Commissione una proposta del senatore E. Castelli, altro dei membri della Commissione generale, relativa allo stesso articolo 138, tendente ad estendere le pene comminate nel capo VIII anche ai Segretari comunali che non abbiano fatto risultare, nell'atto eseguito in contravvenzione alla legge, di averne, prima di distenderlo, fatto conoscere i vizi all'Ufficiale dello stato civile che ne ha ordinata la compilazione; e ciò per la considerazione che la legge affidando unicamente al Sindaco come Ufficiale dello stato civile l' adempimento delle di lei disposizioni non si potrebbe rendere un altro Ufficiale da lui dipendente responsale delle sue contravvenzioni; che lo stabilire, che il Segretario per esonerarsi dalla pena debba far risultare nell' atto di avere egli manifestata al Sindaco la irregolarità sarebbe creare un dualismo sconveniente e pericoloso.

X. Passando quindi la Commissione ad esaminare il capo IX relativo ai diritti ed ai doveri che nascono dal matrimonio si richiama da uno dei

---

(1) Art. 137. « La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell' art. 66, l' uffiziale che lo abbia celebrato e l' altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

« La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito ».

(2) Art. 138. « L' applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero in giudizio penale ».

membri (Bartalini) l'attenzione della medesima sull'articolo 142 (1) (*133 del Codice*), osservando che se è giusto che il marito non debba essere altrimenti obbligato ad alimentare la moglie che allontanatasi senza causa legittima dal domicilio coniugale ricusa di tornarvi sembri doversi per reciprocità dire lo stesso per la moglie capricciosamente abbandonata dal marito, il quale in onta al dovere impostogli dall'antecedente articolo persista a non volerla presso di sè.

La Commissione riconosce giusta questa osservazione, ma crede che in quanto alla moglie vi provvedano sufficientemente le disposizioni di cui nella sezione II del capo IX concernente l' obbligo in generale degli alimenti.

Ad ogni modo si riserva di tener conto delle osservazioni del proponente, quando esaminerà quella sezione.

XI. Viene quindi il quesito proposto dal signor Ministro Guardasigilli intorno all'articolo 143 (2) (*134 del Codice*), se cioè la necessità dell'autorizzazione maritale di cui in quell' articolo non debba essere limitata agli atti più importanti accennati nel quesito medesimo e quali debbano essere i relativi procedimenti.

La Commissione, senza pregiudicare per nulla le questioni che possono sorgere e che vengono anzi in senso diverso già indicate ed adombrate da due dei suoi componenti (Precerutti e De Foresta), incarica uno dei segretari (Vaccarone) di concretare una formola secondo lo spirito del quesito del signor Ministro, e di presentarla in una delle prossime sedute, nelle quali avrà luogo la discussione della questione a cui potrà la formola che sarà concretata, servire in ogni caso di agevolamento. La Commissione è addivenuta a questa deliberazione anche sull'osservazione del Presidente che oggi mancavano vari suoi membri e che in vista della gravità della questione sarebbe a desiderarsi che quando sarà discussa la Commissione fosse per quanto possibile al completo.

L'adunanza è quindi sciolta essendosi la Commissione aggiornata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

---

(1) Art. 142. « L' obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

« Potrà inoltre l' autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie ».

(2) Art. 143. « La moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, transigere, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, acquistare a titolo gratuito od oneroso, nè in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l' autorizzazione del marito.

« Questa autorizzazione non è necessaria, quando si tratti di giudizi penali instituiti contro la moglie ».

VERBALE N.° 10.

Seduta del 25 aprile.

SOMMARIO.

1° Reiezione della proposta Miraglia di modificare la rubrica della sezione 2, capo 9, titolo 5.
2° Spiegazioni e dichiarazione inserita nel processo verbale relativamente all' art. 153 (*142 del Cod.*).
3° Modificazione proposta e non accolta intorno all' art. 157 (*146 del Cod.*).
4° Discussione sulle proposte Niutta e Mancini di accordare ai figli una azione contro i genitori per un assegnamento in occasione di matrimonio o per altro titolo. - Reiezione di tali proposte.
5° Spiegazione e dichiarazione inserita nel verbale intorno alla proposta Bartalini, di cui al n° 10 del verbale precedente.
6° Discussione intorno al caso di adulterio del marito considerato come causa di separazione tra i coniugi.
7° Spiegazione della parola *eccessi*, di cui all' art. 161 (*150 del Cod.*).
8° Non si accetta la proposta Pisanelli di distinguere i *reati comuni* dai *reati politici* o *militari* per l' effetto dell' art. 162 (*151 del Cod.*).
9° Spiegazioni intorno al caso di grazia o di riabilitazione.
10° Rinvio di due disposizioni del Progetto al Codice di procedura.
11° Reiezione di una proposta del Senatore Castelli intorno all' art. 168 (*156 del Cod.*).
12° Reiezione di altra proposta del comm. Bartalini intorno al medesimo articolo.
13° Proposta d' ordine del comm. Sighele, e spiegazioni sulla medesima.
14° Si accettano alcune proposte di dettato concernenti gli articoli 171, 172 e 173 (*159*, *160* e *161 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, è approvato il processo verbale della tornata precedente, del quale venne data lettura da uno dei Segretari (A. De Foresta).

I. Cade quindi in discussione la proposta del commendatore Miraglia, altro dei membri della Commissione generale, tendente ad aggiungere la parola *affini* nella rubrica della sezione 2ª del cap. 9° del titolo 5° del progetto, reputando egli necessaria cotesta aggiunta a fronte della reciproca obbligazione degli alimenti stabilita in quella sezione tra suocero e nuora e tra suocero e genero ; ma essendosi osservato come sotto la parola generica di parenti vengano anche nel senso legale gli affini, la Commissione non ravvisa conveniente la proposta aggiunta, deliberando solamente di sopprimere dalla detta rubrica le parole - *in genere* - che non paiono nè utili, nè appropriate al caso.

II. Si passa quindi all'esame della proposta (G. De Foresta) di aggiungere all' articolo 153 (1) (*142 del Codice*) un altro capoverso così concepito:

(1) Art. 153. « L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge,

La stessa disposizione si applica agli ascendenti.

Dal momento in cui si è regolata in questo articolo la gradazione dei discendenti, sui quali può cader l'obbligo degli alimenti. il proponente troverebbe opportuno che si regolasse pure in pari modo e nello stesso articolo la gradazione degli ascendenti.

Ma essendosi osservato (Vaccarone) che al desiderio dell' onorevole Commissario risponderebbe già l'ultimo capoverso dell'articolo 149 (1) (*138 del Codice*), in cui è detto che l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole, spetta, quando il padre e la madre non abbiano mezzi sufficienti, agli altri ascendenti in ordine di prossimità, egli dichiara che questa spiegazione riportata nel processo verbale potendo raggiungere il suo scopo, non insiste nella sua proposta.

III. Viene in seguito altra proposta dello stesso commissario (De Foresta) tendente ad aggiungere in fine dell' articolo 157 (2) (*146 del Codice*) le seguenti parole - *salvi i casi previsti dagli articoli 205 e 771.*

Teme il proponente che senza questa aggiunta all' articolo 157 la disposizione generica del medesimo che l' obbligazione di somministrare gli alimenti cessi colla morte dell'obbligato, possa colpire anche quegli alimenti che sono contemplati negli articoli da esso accennati, i quali per loro natura continuano anche dopo la morte dell' obbligato a carico dei di lui eredi.

Altri componenti della Commissione (Niutta e Cadorna) non ravvisano assolutamente necessaria la proposta aggiunta, appunto perchè l' articolo 157, non concernendo quelli alimenti, i quali sono dovuti ad altro titolo, non potrà mai fare ostacolo alla durata di questi, anche dopo la morte dell' obbligato.

Ma altro membro (Bartalini) appoggia l' accennata proposta, perchè a suo avviso il modo stesso col quale è concepito l' articolo 205 (3) (*193*

---

in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

« Fra i discendenti la gradazione è regolata dall' ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti ».

(1) Art. 149. « Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l' obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

« Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

« Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità ».

(2) Art. 157. « L' obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell' obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza ».

(3) Art. 205. « Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è giammai ammesso a fare indagini nè sulla paternità, nè sulla maternità.

« Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti:

« 1° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

« 2° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

« 3° Se la paternità o maternità risulta da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori ».

del Codice) favorirebbe il dubbio; crede però che potrebbe bastare di dire nel detto articolo 157 che l'obbligazione di somministrare gli alimenti *nei casi previsti in questa sezione* cessa colla morte dell' obbligato ecc.

Si osserva da altri (Precerutti e Vaccarone) che il diritto agli alimenti in forza dell' articolo 771 del progetto (*752 del Codice*) essendo concesso a titolo di successione, la quale si apre appunto colla morte di colui che già era tenuto agli alimenti durante sua vita in forza dell' articolo 205 (*193 del Codice*), non può essere dubbio che il disposto dall' articolo 157 cessa in questo caso di essere applicabile.

Conseguentemente vengono respinte le proposte aggiunte.

IV. Successivamente il Presidente mette in discussione le varie proposte (Nitta, Mancini ed altri), intorno all'articolo 158 (*147 del Codice*), il quale dichiara che i figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo, tendenti tali proposte ad introdurre un' eccezione a questo principio per la dote, alla quale credono gli onorevoli proponenti che debbano aver diritto le figlie per essere in grado di potersi collocare in matrimonio.

Pisanelli osserva che quando egli propose nel progetto del Codice la disposizione di cui si tratta, prevedeva che la medesima avrebbe in qualche modo urtato colle abitudini inveterate nel paese, ma la credette indispensabile per essere consentaneo al principio di eguaglianza tra i maschi e le femmine, da cui è informato tutto il progetto, il quale, se in quella parte poteva riuscire gravoso alle figlie, le vantaggiava però sommamente nelle altre.

Che però, avendo udito d' allora in poi ripetersi molte lagnanze sia nel Parlamento, sia fuori, in ordine alla cennata disposizione, massime per la Lombardia, in cui secondo le leggi ivi vigenti il diritto ad un assegnamento è esteso anche ai figli maschi, senza che se ne abbiano a lamentare inconvenienti, sarebbe disposto a ritornare sul detto articolo 158 ed accettare le proposte in discussione, purchè per non ledere il suddetto principio di uguaglianza si accordasse anche ai figli maschi il diritto che si domanda per le sole figlie.

Un commissario (G. De Foresta) narra le fasi di questa questione in seno della Commissione senatoria, notando come questa l' avesse fatta oggetto di molti studi e di serie preoccupazioni, per modo che in sulle prime la maggioranza avesse deliberato di accordare l' azione alle figlie contro ambi i genitori per la costituzione di una dote in occasione del loro matrimonio; ma che, richiamata poi la questione a nuovo esame, avesse in definitiva prevalso l' opinione di mantenere l' articolo del progetto, e ciò in sostanza per tre principali ragioni.

La prima si è che, accordando alle figlie cotal diritto, il quale non è in realtà che una anticipata successione, per non offendere l'uguaglianza nella famiglia che si vuole appunto inaugurare col nuovo Codice, converrebbe estendere il diritto medesimo ai maschi, i quali secondo il nuovo Codice non avranno maggiori ragioni delle femmine sulla successione, e che, entrando in questa via, si creerebbe un semenzaio di questioni difficili a risolversi e che sarebbero sempre causa di arbitrio, e si metterebbero i genitori nella più trista condizione esponendoli al pericolo di essere spogliati dai loro figli.

La seconda consiste in ciò, che sono esagerati i timori che i genitori non obbligati a dar la dote alle figlie possano impedirne od incagliarne il matrimonio; giacchè è ben certo che i genitori fanno anche onerosi sacrifizi per collocare le loro figlie, e se talvolta si oppongono al matrimonio di esse, non lo fanno che per l' interesse delle medesime e per trattenerle dal contrarre unioni sciagurate, delle quali non tardano poi a pentirsi. Che pertanto la miglior cosa sia quella di confidare nella pietà paterna. Che al postutto se in qualche rarissimo caso può trovarsi un genitore il quale per sola avarizia negli la dote per un conveniente matrimonio della propria figlia, ben più frequenti sono i matrimoni di capriccio e di seduzione, che convien, per quanto possibile, lasciare ai genitori il modo d' impedire: tra due inconvenienti, dice l' oratore, è prudenza scegliere il minore e quello che più di rado accade. A questo proposito egli ricorda che in Francia all' epoca delle discussioni che precedettero la pubblicazione del Codice Napoleone, ad un oratore, il quale faceva la stessa proposta ora quivi in discussione, si rispose che col nuovo Codice si era già tanto infievolita la podestà paterna che conveniva non indebolirla di più, togliendo ai genitori anche questo mezzo indiretto di autorità sui loro figli.

La terza ragione poi che induceva la Commissione senatoria a non mutare il progetto del Governo era il pericolo che, accordando alle figlie il diritto di cui si tratta, si potesse talvolta cagionare la rovina delle famiglie, perchè, sia per accertare la possibilità o no di dare la dote, sia per determinarne il quantitativo, si sarebbero sempre dovuti svelare lo stato di fortuna ed i segreti della famiglia; il che, oltre di riuscire doloroso e sommamente irritante pei genitori al segno anzi di creare tal fiata odii implacabili, sarebbe sempre stato dannoso al credito ed alla considerazione di tutta la famiglia ed avrebbe sovente potuto rovinare un' industria od un commercio fiorenti, sola ed unica risorsa della medesima, od impedire il collocamento di altre figlie della stessa famiglia non meno, se forse non più degne d' interessamento di quella che volesse maritarsi contro la volontà dei genitori.

Un altro commissario (Sichele) appoggia le osservazioni del primo preopinante per quanto concernono l' assegnamento ai figli maschi, dichiarando che in Lombardia la legge che loro accorda un tal diritto non dà luogo ad inconvenienti di sorta.

Osserva un altro (Niutta) doversi necessariamente distinguere tra il figlio maschio e le figlie. Per costoro sembrargli conveniente di conservare quel diritto alla dote che è radicato nei costumi del paese e riconosciuto da tutte le legislazioni ancora esistenti in Italia, non doversi esagerare gli inconvenienti del sistema, che non esistono e sono di poca importanza, nè essere influente alla questione l'esempio della Francia, nella quale appunto, e specialmente nelle Provincie, che erano dette altra volta di diritto scritto, non si contraggono matrimoni senza dote. All' incontro poi crede l' onorevole interveniente non doversi accordare uguale diritto di assegnamento ai figli maschi; il che sarebbe a suo avviso lo stesso che distruggere il diritto di famiglia, far insorgere i figli contro i genitori, rendere inutile la patria podestà; esservi poi una differenza essenziale tra il caso delle figlie che maritandosi vanno fuori della famiglia, nè devono più essere alimentate dai genitori, e quello dei maschi,

per cui non è necessità lo uscire dalla casa paterna, e che vi rimangono anzi e continuano ad esservi alimentati.

Un altro commissario (Precerutti) appoggia i motivi della Commissione senatoria stati come avanti riferiti, ed osserva non fargli senso l'argomento desunto dallo stato delle attuali legislazioni e delle consuetudini del paese; doversi il legislatore talvolta emancipare dall'opinione che ha soltanto per fondamento le antiche usanze, e doversi avere il coraggio, nell'interesse dei buoni principii e del progresso, di precorrerne le vie. Dice infine che le osservazioni fatte dal precedente oratore sugli inconvenienti di concedere il diritto ad un assegnamento ai figli maschi, e quelle del primo preopinante intorno alla necessità di non sconcertare il sistema del Codice, introducendo una disuguaglianza in questa parte tra i maschi e le femmine, sono una riprova della impossibilità di ammettere le proposte ora in discussione.

Crede un altro (Cadorna) doversi scindere le due questioni dell'assegnamento ai figli maschi e della dote alle figlie. Se per i primi egli inclina a mantenere l'articolo del progetto, non così per le seconde. Il fatto e l'uso costante delle popolazioni dover essere presi in molta e seria considerazione.

Avverte l'onorevole preopinante come sotto le leggi precedenti che consacravano il diritto delle figlie ad una dote in occasione del loro matrimonio, non si verificassero mai quegli inconvenienti, dei quali ora si ha forse troppo timore. Lo stato sociale della figlia è il matrimonio; negandole il diritto alla dote, la si può mettere in pericolo di non potersi maritare, se abbia genitori avari o capricciosi. Conchiude quindi appoggiando la proposta.

Inclinerebbe pure nella stessa sentenza l'onorevole Presidente, il quale osserva che la figlia, lasciando la casa paterna, sembra giusto che si abbia un qualche assegnamento, mentre i figli maschi continuano ad essere a carico dei genitori, e gli pare che potrebbe accettarsi la proposta, la quale nella sostanza si avvicinerebbe al principio che informava l'articolo 117 del Codice Albertino.

Infine un altro dei membri della Commissione (Bartalini) pur dichiarandosi in massima favorevole al sistema di accordare alle figlie il diritto alla dote, osservava non potervi consentire allo stato del progetto, giusta il quale le femmine sono parificate ai maschi rispetto alla successione.

A suo avviso non altrimenti può consacrarsi cotale diritto senza che vi faccia in pari tempo contrapposto una disposizione, come quella vigente in Toscana, che pur si contiene in altre legislazioni italiane, con cui si permette alle femmine di rinunziare anticipatamente, in vista dell'assegno fatto loro dal padre in occasione del loro collocamento in matrimonio, ad ogni diritto sulla di lui futura successione; rinunzia che, se può essere pregiudizievole qualora il patrimonio paterno vada in seguito ad aumentarsi, può anche riuscire vantaggiosa nel caso opposto ed egualmente possibile, che il medesimo per vicende sinistre si diminuisca o si consumi.

Chiestasi la divisione, il Presidente mette prima di tutto a partito la questione se debba accordarsi il diritto ai figli maschi per un assegnamento, e la Commissione si pronuncia per la negativa con 11 voti contro 2.

Posta quindi in votazione la proposta di accordare alle figlie il diritto di farsi costituire dai genitori una dote in occasione del loro matrimonio, la medesima è respinta con 7 voti contro 6.

V. Prima di passare all'esame del capo X, un commissario (Bartalini) chiede che si esaurisca la riserva fattasi nella precedente tornata di provvedere, nel capo IX, sulla di lui proposta intorno all'articolo 142, per il caso, in cui il marito alimentato dalla moglie invece di stare con lui l'abbandoni capricciosamente, ovvero non la voglia presso di sè.

Ma osservandogli taluno (Cadorna) che non sia necessario di provvedere di proposito per questo caso sufficientemente regolato dai principii generali, secondo i quali chi avendo una obbligazione, se non l'adempie, deve sottostare ai danni ed interessi, i quali danni nel caso di cui si tratta si convertirebbero senza dubbio nell'esenzione intanto della moglie dall'obbligo degli alimenti verso il marito che l'abbandona, salve le maggiori sue ragioni, il signor proponente, ritenendo bastevole questa spiegazione, che è adottata dalla Commissione, e di cui si delibera di far cenno nel processo verbale, non insiste nella sua proposta.

VI. Aperta la discussione sul capo X *Del matrimonio*, un commissario (Precerutti) propone di sopprimere il capoverso dell'articolo 161 (1) (*150 del Codice*).

Muovendo l'onorevole proponente dal principio dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, quale egli dice dover informare la nuova legislazione, non gli pare che siavi sufficiente ragione per stabilire una differenza, riguardo alla domanda di separazione, tra il caso dell'adulterio della moglie e quello dell'adulterio del marito, opinando egli che sì l'uno che l'altro contengano, in qualunque modo succedano, quella gravissima offesa che può dar diritto al coniuge di separarsi da chi gliela fa.

Rispondesi (Pisanelli) non potersi dire che vi sia uguaglianza tra un caso e l'altro nella comune estimazione, massime se si riflette al pericolo d'introdurre figli adulterini nella famiglia; essere la trasgressione della moglie riputata perciò molto più grave; doversi poi antivenire il rischio che le donne, più immaginose e più facili a cedere a consigli troppo incautamente amorosi o troppo perfidamente insidiosi, non s'appiglino talvolta leggermente al rimedio della separazione. Ad evitare il che tendono appunto le disposizioni del capoverso di cui si tratta.

Ad escludere però anche la supposizione che la legge voglia legittimare o scusare le infedeltà del marito, direbbe l'oratore doversi quel capoverso più esattamente concepire nei seguenti termini:

Non è ammessa l'azione in separazione per l'adulterio del marito se non quando ecc.

Propone poi che si sopprima in pari tempo l'ultimo inciso di quel capoverso - *oppure concorrano circostanze tali, per cui il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie* - sembrando all'onorevole preopi-

(1) Art. 161. « La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi.
« L'adulterio del marito non darà luogo alla separazione, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali, per cui il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie ».

nante che, o quelle espressioni non accennano che ad un fatto, il quale costituisca di per sè un' ingiuria, e sono inutili, giacchè tutti i casi di ingiuria sono compresi nella prima parte dell' articolo 161 ; ovvero accennano a qualche altro fatto, ed allora sono troppo vaghe ed è pericoloso il conservarle.

Osservasi da un altro commissario (A. De Foresta) che nel concetto della Commissione senatoria le espressioni - *oppure concorrano circostanze tali*, ecc. - alludono al caso in cui la moglie sorprenda il marito in atto di flagrante infedeltà, il che costituisce per certo una gravissima ingiuria alla moglie e deve evidentemente darle il diritto di domandare la separazione ; ove venissero cancellate le suddette espressioni, potrebbe non senza fondamento dubitarsi non essere quel caso compreso nella indicazione generica di ingiurie gravi, di cui nella prima parte dell'articolo 161, tanto più che la questione fu fatta dinanzi ai tribunali, nè la giurisprudenza può dirsi intieramente pacifica a questo riguardo.

Messa a partito la soppressione del capoverso di questo articolo, è respinta con 7 voti contro 6.

Delibera però la Commissione di modificarne la redazione, adottando quella proposta dal commendatore Pisanelli.

Messa poi ai voti la soppressione dell' ultimo inciso del medesimo capoverso - *oppure concorrano circostanze tali ecc.* - la Commissione delibera di mantenerlo con 8 voti contro 5.

VII. Riguardo a questo stesso articolo 161 dubitavasi da taluno se la parola *eccessi*, di cui nella prima parte del medesimo, non potesse dirsi superflua, come quella il concetto della quale sembrasse incluso nelle altre parole di - *sevizie, minacce ed ingiurie* - che le fanno seguito; ma essendosi notate da altri come possa avvenire il caso di danni recati da un coniuge alla salute dell' altro, i quali derivino veramente da un riprovevole eccesso, come sarebbe, a mo' d' esempio, quello di un coniuge che infettasse l' altro di lue venerea, i quali eccessi non possano essere qualificati per sevizie od ingiurie, la Commissione mantiene la parola *eccessi* nell' articolo 161.

VIII. Venendo poscia la Commissione all' esame dell' articolo 162 (1) (*151 del Codice*), v' ha chi (Pisanelli) propone che vi si ristabilisca la frase - *per reato comune* - che stava nel corrispondente articolo 145 del progetto ministeriale, osservando che la pubblica opinione faccia larga differenza tra i reati comuni e quelli che hanno titolo prettamente politico o militare, e credendo che si andrebbe troppo oltre accordando il diritto di separazione al coniuge del condannato per questi ultimi reati.

Crede un altro commissario (A. De Foresta) che sarebbe cosa grave lo introdurre questa distinzione nella legge, massime che in alcuni casi può succedere che un coniuge abbia opinioni politiche diverse dall'altro coniuge e possa perciò trovare ancora più incomportabile la vita comune col medesimo, quando è stato condannato per reato politico contro l' ordine di cose per cui egli ha le sue simpatie o le sue convinzioni.

(1) Art. 162. « La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole ».

Appoggia queste osservazioni un altro componente (Niutta) confortandole coll' esempio di una donna italiana, il cui marito fosse stato condannato per aver cercato di favorire le mire dei nemici d'Italia; reato, il quale, tuttochè politico, ripugnerebbe sempre alla coscienza pubblica e sarebbe di certo causa più che sufficiente per permettere a quella donna di separarsi dal marito.

Aggiunge altri (Cadorna) che l'unico criterio certo che possa aversi in questa materia è quello della condanna, per modo che dalla sola natura della medesima debba dipendere il vedere se il coniuge che chiede la separazione abbia o no ragionevole motivo di volersi allontanare dall'altro; che, ciò ritenuto, sembri poi conveniente il sistema tenuto dal progetto di ammettere l'azione in separazione quando vi fu condanna a pena criminale; giacchè, sebbene non esista più legalmente l'infamia delle pene, tuttavia non si può disconoscere che sussista ancora nella pubblica opinione; e per gli abiti pravi che il condannato può aver contratto nei luoghi di pena deve poi sempre riuscire increscevole all'altro coniuge di convivere con lui, qualunque sia il titolo del reato che ve lo abbia condotto.

Messa a partito la proposta aggiunta delle parole - *per reato comune* - la Commissione non l'accetta alla maggioranza di 7 voti contro 6.

IX. Si domanda quindi da taluno (A. De Foresta) se questa disposizione sarà applicabile anche nel caso di grazia e riabilitazione del condannato; e la Commissione, tuttochè inclini a credere non dover cessare, nemmeno in questi casi, il diritto alla domanda di separazione, tranne quando il coniuge non abbia ancora cominciato a scontare la pena criminale, alla quale fu condannato, non crede però doversi fare alcuna aggiunta all'articolo in discussione, lasciando che le leggi penali e la giurisprudenza regolino anche per questa materia gli effetti della grazia e della riabilitazione.

X. La Commissione accetta quindi unanime la proposta (G. De Foresta) di rimandar la disposizione dell'articolo 165 (1) al Codice di procedura civile, nel quale deve aver sede stante che contiene semplici disposizioni di procedura.

Accetta pure unanime e per eguale motivo l'altra proposta (Precerutti) di rimandare anche allo stesso Codice di procedura il capoverso dell'articolo 170 (2).

In conseguenza delibera intanto la soppressione sia di questo capoverso, sia del predetto articolo 165, ed incarica il Presidente di far tra-

(1) Art. 165. « Il coniuge che intende di agire per separazione, si rivolgerà preventivamente al presidente del tribunale di circondario, il quale, chiamato dinanzi a sè l'altro coniuge, procurerà di riconciliarli.

« Non riuscendo la riconciliazione, il presidente con lo stesso decreto con cui rimette le parti dinanzi ai tribunali, darà tutti quei provvedimenti temporanei che ravviserà urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi ».

(2) Art. 170. « La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

« Non potrà essere concessa l'omologazione, se non quando ambedue le parti siano comparse personalmente dinanzi al presidente, e questi non sia riuscito a riconciliarle ».

smettere un estratto in questa parte del verbale alla Commissione speciale pel Codice di procedura civile, onde possa introdurre nel medesimo le accennate disposizioni.

XI. Si respinge poi all' unanimità la proposta del Senatore E. Castelli, altro dei membri della Commissione generale, tendente ad aggiungere in fine della prima parte dell' articolo 168 (1) (*156 del Codice*) le parole - *e non ha più diritto agli alimenti* - senza della quale aggiunta crede l' onorevole proponente che il disposto dell'articolo 168 sia in contraddizione cogli articoli 142 e 161. A questa deliberazione è indotta la Commissione dalle osservazioni fatte dal Presidente. che cioè dal solo raffronto dell' articolo 168 cogli accennati articoli 142 e 161 si veda come questi ultimi non abbiano relazione alcuna con quello. nè tanto meno sieno in contraddizione col medesimo ; e che del resto gli alimenti, essendo cosa sacra, non possono mai negarsi a chi vi abbia diritto e ne abbia stretto bisogno.

XII. Intorno a questo stesso articolo 168 (*156 del Codice*) la Commissione respinge pure la proposta (Bartalini) di sopprimerne l' ultimo capoverso, e ciò sul riflesso che sia essenzialmente d' ordine pubblico il non ammettere in questa materia la teoria della compensazione delle ingiurie, e si debba anzi fare in modo che ognuno soggiaccia alle conseguenze della propria colpa.

XIII. Propone (Sighele) che l' articolo 169 (*157 del Codice*) venga messo al posto dell' articolo 170 (*158 del Codice*), il quale per contro debba collocarsi prima, e ciò perchè l' articolo 169 esprima un concetto comune tanto agli articoli precedenti quanto allo stesso articolo 170.

Ma essendosegli osservato da altri (De Foresta e Vaccarone) che questa trasposizione non sembra necessaria, perchè la separazione per solo consenso dei coniugi deve necessariamente cessare nello stesso modo col quale fu stabilita, cioè di comune accordo, senza che sia mestieri di dichiararlo nella legge, e che anzi la proposta trasposizione potrebbe generare ambiguità, lasciando credere che la disposizione dell' articolo 169 non fosse relativa che al caso di separazione per mutuo consenso di cui all' articolo che lo precederebbe, il signor proponente non insiste nella sua proposta, ravvisando sufficiente al suo intento che risulti nel processo verbale di queste osservazioni.

XIV. Giunta la Commissione all' esame del titolo VI *della figliazione*, accetta senza discussione ed all' unanimità le seguenti proposte, cioè :

1° Quella (Pisanelli) di togliere dall' articolo 171 (2) (*159 del Codice*) le parole - *dalla moglie* - che sono inutili.

---

(1) Art. 168. « Il coniugo, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l' altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell' usufrutto legale.

« L' altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

« Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno ».

(2) Art. 171. « Il marito è padre del figlio concepito dalla moglie durante il matrimonio ».

2° Quella (Bartalini) di dire al numero 2 dell'articolo 172 (1) (*160 del Codice*) - *dopo quello dello scioglimento ecc.* - invece di - *dopo lo scioglimento* - e ciò per mantenere la stessa conformità di espressione col numero 1 dell'articolo medesimo.

3° Infine quella (G. De Foresta) di sopprimere all'articolo 173 (2) (*161 del Codice*) le parole - *in qualità di padre.*

Quindi si scioglie l'adunanza.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 11.

Seduta del 26 aprile.

SOMMARIO.

1° Inviti del Ministro Guardasigilli alla Commissione.
2° Questione pregiudiziale sul tema dell'autorizzazione maritale.
3° Esame dei casi in cui è necessaria questa autorizzazione.
4° Donazione fatta dalla moglie. Questione per la donazione che si faccia dalla moglie ai figli.
5° Alienazione d'immobili; costituzione d'ipoteche; facoltà di stare in giudizio e di transigere.
6° Atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
7° Facoltà di contrarre mutui, di cedere o di riscuotere capitali, di costituirsi sicurtà, di acquistare.
8° Votazione sull'articolo intiero (*art. 134 del Cod.*).
9° Autorizzazione maritale in genere, eccezioni al principio dell'autorizzazione (*capoverso dell'art. 134 del Cod. e art. 135*).

Presenti i signori: Ministro Guardasigilli Vacca; Cassinis, Presidente; Bonacci; Bartalini; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Restelli; Sighele; Niutta; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id., Vaccarone, id.

1. Aperta la seduta, il signor Ministro Guardasigilli esprime alla Commissione il desiderio che essa prenda in seria considerazione la questio-

(1) Art. 172. « Si presume concepito durante il matrimonio
« 1° Il figlio nato centottanta giorni dopo quello in cui il matrimonio fu contratto;
« 2° Il figlio nato prima che siano trascorsi trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio ».

(2) Art. 173. « Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscerne la paternità nei casi seguenti:
« 1° Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;
« 2° Quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto in qualità di padre o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per autentico;
« 3° Quando il parto fosse dichiarato non vitale ».

ne dell' autorizzazione maritale (1), per vedere se l' articolo 2 della legge 2 aprile 1865 osti, come a lui pare, a che possa ancora mettersi in discussione il principio di tale autorizzazione, e se possano apporsi dei limiti e quali alla necessità dell' autorizzazione medesima. Prega inoltre la Commissione a portare di nuovo la sua attenzione sulla questione della nullità del matrimonio contratto senza la presenza dei testimoni.

Il Presidente ricorda in brevi parole in che stato si trovi la questione intorno all' autorizzazione maritale, e invita la Commissione ad esprimere la sua opinione in proposito.

II. Un commissario (G. De Foresta) rammenta come egli avesse proposta la questione pregiudiziale sulle proposizioni Precerutti e Mancini, delle quali la prima tendeva a far sopprimere intieramente gli articoli 143 e seguenti del progetto, che stabiliscono la necessità, e regolano l'esercizio di quella autorizzazione ; la seconda mirava a restringerla ai soli casi di acquisto a titolo gratuito o di donazione fatta a favore di altri e non dei propri figli. Rammenta eziandio come egli avesse manifestato l' avviso che non si potesse in tal modo cangiare radicalmente il sistema del progetto in questa parte senza urtare di fronte l' articolo 2 della legge 2 aprile ; ma che se la Commissione avesse voluto limitarsi a restringere i casi di applicazione della autorizzazione maritale, o a modificarne in qualche parte gli effetti, a ciò non ostasse la cennata legge, e dal canto suo fosse disposto ad entrare in quella via.

Altro dei commissari (Restelli) dice che per suo avviso, la legge del 2 aprile non può ostare alla soppressione radicale degli articoli 143 e seguenti del Progetto, giacchè quando venne quella legge discussa alla Camera dei Deputati, nessuno surse per chiedere che si conservasse l'autorizzazione maritale, mentre invece molti Deputati domandarono che venisse eliminata, e anzi l' articolo primitivo del Progetto di detta legge, quale si presentava alla discussione, portava espressa facoltà al Governo di modificare in questa parte il Codice, e se si adottò una formola più larga, con ciò non si restrinse, ma si ampliò anzi quella facoltà.

Replica il primo commissario (De Foresta) che se fu questo, per avventura lo spirito che informò la votazione della legge del 2 aprile nella Camera dei Deputati, non può mettersi in dubbio che nel Senato prevalse una opinione diversa, attalchè egli crede che il Senato non avrebbe approvato il Codice civile se non avesse avuto la certezza che il Progetto non sarebbe stato radicalmente mutato in questa parte. In tale stato di cose conchiude l' oratore non esservi, a suo avviso, altra via di arrivare ad un risultato pratico, fuor quella di scendere sul terreno della conciliazione mantenendo l' autorizzazione maritale, ma restringendola ai casi più necessari.

Altro dei commissari (Cadorna) crede che si deve prescindere dallo

(1) Art. 143. « La moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli all' ipoteca, transigere, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi in sicurtà, acquistare a titolo gratuito od oneroso, nè in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l' autorizzazione del marito.

« Questa autorizzazione non è necessaria, quando si tratti di giudizi penali contro la moglie ».

esaminare quale sia stata l'intenzione dei membri dei due rami del Parlamento nel votare la legge del 2 aprile. Questa legge esiste, ed è unicamente il testo della medesima che deve servire di norma per la risoluzione della questione. Egli pensa poi che quel testo escluda assolutamente la possibilità di sopprimere radicalmente l'autorizzazione maritale, non potendo disconoscersi costituire essa una delle basi del sistema del Codice. Esclusa questa questione radicale, l'oratore non avrebbe difficoltà di entrare nel campo delle restrizioni e delle modificazioni, alle quali allude il quesito del signor Ministro.

Appoggia queste osservazioni un altro commissario (NIUTTA), e insiste perchè si decida prima d'ogni cosa la questione pregiudiziale.

Si discute allora se debbasi primieramente votare su tale questione, o se si debba anzi tutto esaminare la formola di modificazioni preparata da uno dei Segretari (VACCARONE), in esecuzione del mandato conferitogli dalla Commissione in precedente tornata, e quella di modificazioni ed eccezioni al principio presentata da altro membro della Commissione (BONACCI). E si delibera di mettere ai voti la questione, se la legge del 2 aprile osti a che si discuta ancora sulla soppressione degli articoli 143 e seguenti del Progetto, concernenti l'autorizzazione maritale.—Messa a partito questa domanda, rispondono per l'affermativa 11 voti e 3 per la negativa.

III. Passa allora la Commissione all'esame dei casi nei quali debba richiedersi l'autorizzazione maritale, e datasi lettura della formola proposta dal detto Segretario nei termini seguenti: - *La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito* -, si apre in relazione alla stessa proposta la discussione sulle diverse parti dell'articolo 143, nel quale sono specificatamente indicati quei varî casi.

Si riserva anzitutto ogni decisione sul primo, relativo alla autorizzazione della moglie *per stare in giudizio*, per farne oggetto di una sola deliberazione con quello della transazione.

IV. Si procede in seguito al secondo compreso nella parola *donare*. Stabilitosi che con questa parola non s'intende parlare tranne delle vere donazioni, sieno esse d'immobili o di mobili, nè si comprendono nella medesima quei semplici doni manuali che non soggiacciono alle norme delle donazioni, si eleva questione se debba farsi una eccezione per le donazioni che la madre possa fare ai proprî figli.

Un commissario (RESTELLI) propone che si dica che la moglie non potrà senza l'autorizzazione del marito donare *tranne a' suoi figli*. Egli crede che debbano permettersele liberamente simili donazioni, in presenza massime della decisione presa in una delle sue precedenti tornate dalla Commissione di non accordare alle figlie il diritto ad una dote in occasione del loro matrimonio, perchè così potrà la madre correggere i perniciosi effetti del capriccio e dell'avarizia del padre.

Un altro membro (G. DE FORESTA) fa notare che anzi per i figli meno che per altri deve permettersi alla moglie di far donazioni senza il consenso del marito, per non creare un dualismo nocevolissimo tra quelli che hanno il governo della famiglia. Che nel caso speciale poi della dote non debba supporsi che il padre il quale la ricusi lo faccia per avari-

zia, massime quando si trattasse di costituirla colle sostanze della moglie, ma debba invece supporsi che la ricusi per impedire un matrimonio indecoroso o non conveniente per la figlia stessa, nè perciò sia da lasciarsi facoltà alla madre di contrariare il giudizio paterno, facilitando essa stessa il matrimonio forse per troppa tenerezza verso la figlia, costituendole la dote all' insaputa o contro il consenso del marito.

Altro membro (Niutta) concorre nella stessa opinione, e osserva che, accogliendo la proposta eccezione, si lascierebbe supporre che il motivo per cui non si vuol permettere alla moglie di donare liberamente, stia nel timore che l' oggetto dei suoi favori non sia onesto, e non sarebbe conveniente esprimere ciò nella legge, o dar luogo a crederlo.

Messa a partito la proposta aggiunta, si hanno 7 voti favorevoli alla medesima e 7 contrari, e non è ammessa.

V. Si adottano poscia dalla Commissione senza discussione i seguenti altri incisi dell' articolo 143, cioè - *alienare beni immobili* e *sottoporli ad ipoteca*.

Riguardo alla facoltà di *transigere*, la Commissione delibera con 12 voti contro 2 di parlarne insieme alla facoltà di *stare in giudizio* e di dire che la moglie *non può stare in giudizio nè transigere relativamente agli atti che non può fare liberamente*, salvo poi ad esaminare agli articoli seguenti in che modo possa evitarsi l'inconveniente che presenta il caso in cui la moglie, per fare un giudicio contro il marito in ordine a tali atti, debba cominciare per provvedersi d' un' autorizzazione giudiziale.

VI. Venendo all' altro inciso dell' articolo 143 - *contrarre mutui* - taluno (Bartalini) osserva che se si vuole una cosa, bisogna volerla con effetto ; per il che dire semplicemente *contrarre mutui*, quando vi sono tante altre maniere di obbligarsi, gli par poco e illusorio.

Qui si avverte da un commissario (Cadorna) che, per deliberare con maggior cognizione di causa su questo e gli altri incisi che rimangono, conviene che la Commissione decida anzitutto se intende di conservare l' ultimo e generico inciso della prima parte dell' articolo 143 - *nè in generale fare alcun atto che ecceda la ordinaria amministrazione*.

Altri (Restelli) osserva che, prescrivendo questa generica incapacità della moglie per tutti gli atti che eccedono l' ordinaria amministrazione, si restringerebbe di troppo la sua libertà, e si renderebbero assolutamente illusorie le modificazioni finora votate.

Crede invece il preopinante (Cadorna) che quella clausola generica sia indispensabile, giacchè senza essa si distruggerebbe nella sua essenza il principio della necessità dell' autorizzazione maritale, essendovi tanti contratti non specificati negli incisi che la precedono, coi quali la moglie potrebbe indirettamente e colla massima facilità compromettere la sua fortuna, come sarebbero ad esempio i contratti di sorte, di compra e di società. Aggiunge che il criterio col quale debbono determinarsi gli atti che possano farsi liberamente dalla moglie sia quello di separare il capitale dalla rendita, prescrivendosi che di questa possa disporre a suo beneplacito, e che abbia il freno dell' autorizzazione maritale per ciò che concerne la conservazione del capitale, ossia della sostanza del suo patrimonio.

Il Presidente non crede che colla soppressione dell' inciso in questio-

ne si renda illusoria la necessità dell'autorizzazione maritale, e fa osservare che tal soppressione è anzi logica e conforme agli intendimenti che paiono esser quelli della maggioranza della Commissione, la quale non vuol colpire la donna maritata di una incapacità assoluta, quasi direbbe soggettiva, ma di una semplice incapacità relativa, ossia oggettiva, per certi atti determinati e più importanti e non per altri.

Si fanno ancora alcune osservazioni su questo argomento, e poscia la Commissione delibera con voti 9 contro 5 di sopprimere l'ultimo inciso del quale si tratta.

VII. Si ritorna all'inciso lasciato in sospeso, relativo alla facoltà di *contrarre mutui*, e la Commissione lo approva all'unanimità, meno un voto, dopo avere respinto con 9 voti contro 5 una proposta (Bartalini) di sostituire a queste parole le seguenti altre : - *contrarre obbligazioni che possano in qualche modo compromettere i capitali della donna.*

Successivamente si accettano con 10 voti contro 4 l'inciso - *cedere o riscuotere capitali;* - con 11 contro 3 l'altro - *costituirsi sicurtà ;* - viene pure accettato l'inciso - *nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza* ecc.

VIII. Terminata la votazione parziale dei diversi incisi della prima parte dell'articolo 143 in relazione alla soprascritta proposta, si passa a quella dell'insieme dell'articolo medesimo così modificato, il quale viene approvato con 11 voti contro 3 (*art. 134 del Cod.*).

Il Senatore Cadorna chiede che si faccia risultare del suo voto contrario, perchè dopo la deliberazione presa dalla Commissione di sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo, egli considera come distrutto e divenuto illusorio il principio dell'autorizzazione maritale.

IX. In appresso la Commissione si fa ad esaminare le modificazioni ed eccezioni proposte dal commissario Bonacci al principio stabilito in questo articolo (1).

Vorrebbe l'onorevole proponente che l'autorizzazione maritale cessasse di essere necessaria :

1° Quando fu così stipulato nel contratto di matrimonio ;

2° Quando anche dopo contratto il matrimonio il marito avrà con atto autentico abilitato in genere la moglie a tutti gli atti che richiederebbero per legge la sua autorizzazione ;

3° Quando il marito sia minore, interdetto, assente o condannato anche in contumacia a più di un anno di carcere ;

4° Quando la moglie sia legalmente separata dal marito ;

5° Quando la moglie eserciti pubblicamente la mercatura.

Sulla prima di queste eccezioni non insiste l'onorevole proponente, dietro l'osservaziono fatta da tre altri membri della Commissione (Restelli, Cadorna e G. De Foresta), che non devesi abbandonare alla stipulazione privata ciò che si ritiene d'ordine pubblico, e che, del resto,

---

(1) Art. 146. « La moglie che esercita pubblicamente la mercatura per conto proprio, può senza bisogno d'alcuna autorizzazione stare in giudizio ed obbligarsi validamente per quanto si riferisca al suo negozio ».

Art. 147. « Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, sarà nulla ».

ove si ammettesse tale eccezione, non vi sarebbe contratto di matrimonio in cui non si stipulasse, onde eliminare il sospetto che lo sposo stimi incapace la sua sposa, o abbia poca fiducia in lei, e ciò farebbe dell'autorizzazione maritale una larva.

Si accetta all'unanimità la proposta che il marito possa dare in genere l'autorizzazione alla moglie, colla spiegazione ammessa anche dall'onorevole proponente che, cioè l'atto con cui il marito abiliti in genere la moglie a tutti gli atti che richiederebbero il suo consenso, *sia sempre rivocabile*, e si approva la redazione già preparata in questo senso dal suddetto Segretario (*capov. dell' art. 134 del Cod.*).

Si approva la terza delle riferite eccezioni, colla aggiunta delle parole - *durante la pena*, - e la soppressione delle altre - *anche in contumacia* - laddove si parla di condanna del marito (*art. 135 n° 1 del Cod.*).

In ordine poi alla 4ª eccezione la Commissione l'accetta pure con 12 voti favorevoli contro 2, limitandola però al caso in cui dalla sentenza risulti che la separazione è avvenuta per colpa del marito, intendendosi che per gli altri casi, compreso quello di separazione per mutuo consenso, stia la regola generale della necessità dell'autorizzazione (*art. 135 n° 2 del Cod.*).

L'ultima eccezione infine non incontra opposizione (*art. 135 n° 3 del Cod.*); ma, formando la medesima oggetto di uno speciale articolo del Progetto, che è il 146, la Commissione si riserva di occuparsene quando verrà il turno dell'esame di quell'articolo.

Delibera poi la Commissione che i due casi di eccezione come sovra ammessi, siano formolati dal segretario (VACCARONE) e riuniti in un solo articolo, che avrà sede dopo l'articolo 143.

Essendo avanzata l'ora, la seduta è sciolta con riserva di continuare in altra tornata la discussione di questa materia.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 12.

Seduta del 27 aprile.

SOMMARIO.

1° Rapporti della Commissione speciale pel Codice civile colla Commissione incaricata di preparare il Regolamento sullo stato civile.
2° Proposta BARTALINI riguardo all' art. 176 (*art. 163 del Cod.*).
3° Il commissario BARTALINI propone di sopprimere l' art. 188.
4° Eccezione proposta dai commissari NIUTTA e PRECERUTTI al principio che viela le indagini sulla paternità; art. 201 (*art. 189 del Cod.*).
5° Proposta PRECERUTTI di sopprimere la legittimazione per decreto reale.
6° Proposta del MINISTRO GUARDASIGILLI intorno all' art. 210 (*art. 198 del Cod.*). Essa non è accolta.
7° Proposta dello stesso riguardo all' art. 212 (*art. 200 del Cod.*).

8° Aggiunta fatta all' art. 213 (*art. 201 del Cod.*).
9° Soppressione dell' art. 217 che limitava a due i casi in cui era lecito di adottare.
10° Aggiunta fatta nell' art. 72 (*art. 63 del Cod.*).
11° Si attribuisce alla Corte d' appello la facoltà di omologare l' adozione.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Bartalini; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Precerutti; Sighele; Niutta; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale dell' adunanza del 23 di questo mese, il quale viene approvato.

I. Quindi il Presidente comunica alla Commissione una nota del 25 corrente, con cui il Ministro Guardasigilli l' informa che il Cavaliere Pasini Presidente della Commissione incaricata di preparare un regolamento sullo stato civile desidera di mettersi in relazione con esso Presidente di questa Commissione all' effetto di sottoporre al suo esame alcune modificazioni e aggiunte, che egli crederebbe doversi fare al Progetto del Codice civile intorno al titolo degli atti dello stato civile onde modellare sulle medesime alcune delle disposizioni del predetto regolamento.

La Commissione però, ritenendo che se si ammettesse un tal sistema essa non arriverebbe mai ad una conclusione dei suoi lavori la quale è pure urgente, e che, una volta stabilite le varie disposizioni legislative nel senso del Progetto e di quelle variazioni che la Commissione potrà apportarvi, debba poi essere opera dei regolamenti di tracciare le disposizioni di esecuzione necessarie, delibera non potersi annuire all' anzidetta domanda.

II. L' ordine della discussione porta anzitutto l' esame della proposta del commissario Bartalini di modificare l' articolo 176 (1) del Progetto nella parte in cui mette a carico del marito, il quale al tempo del concepimento del figlio nato poi dalla sua moglie vivesse legalmente separato dalla medesima, la prova che egli non ne sia il padre.

Crede l' onorevole proponente che ad imitazione di quanto venne stabilito in altri Codici, e segnatamente dalla legge francese del 6 dicembre 1850, si debba adottare un principio contrario, secondo cui, cioè, quando esiste separazione legale tra coniugi, il marito che ricusi di riconoscere il figlio concepito dalla moglie durante tale separazione, non abbia l' onere di provare i fatti escludenti la paternità, dovendo invece bastare al marito l'impugnare in tal caso la paternità sull'appoggio della presunzione a suo favore nascente dal fatto della separazione.

(1) Art. 176. « Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè nei casi in cui o gli sia stata celata la nascita, ovvero al tempo del concepimento vivesse separato legalmente dalla moglie.

« In ambidue questi casi egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso, in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell' adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità.

« La sola confessione della madre non potrà bastare ad escludere la paternità del marito ».

La legge francese del 1850, ricordata dal proponente, è così concepita:

« In caso di separazione pronunciata o semplicemente domandata, il « marito potrà ricusare di riconoscere il figlio che sarà nato 300 giorni « dopo il decreto del Presidente emanato a termini dell' art. 878 del Co« dice di procedura civile e meno di 180 giorni da che la domanda è « stata definitivamente respinta o a datare dalla riconciliazione. L'azione « in disconoscimento non sarà ammessa se vi fu riunione di fatto tra gli « sposi ».

Il Presidente appoggia la proposta Bartalini, e rammentando e raffrontando le varie fasi sia della legislazione francese, che del Codice Albertino e dei varii progetti del Codice italiano, fa notare come in tutti questi sia sempre prevalsa l' opinione che la presunzione di paternità nel marito domina e ha effetto anche nel caso della separazione, salvo solo la prova contraria.

Crede però che questo sistema sia erroneo e non conforme ai veri principii oggidì invalsi, e loda la innovazione introdotta in Francia colla legge del 1850 la quale pensa doversi adottare nel Codice italiano, giacchè gli pare evidente che nel caso di separazione cessa la presunzione di paternità nascente dal matrimonio, e deve perciò incombere a chi pretende il contrario l' onere di provare che, malgrado la separazione, il marito è il padre del figlio concepito durante la medesima.

Altro commissario (Sighele) concorre nella stessa opinione, e cita un decreto aulico nei dominii austriaci con cui fu risolta la questione nel senso ora proposto.

Altri (Bonacci) trova la questione assai grave. La separazione legale non scioglie, dice egli, il matrimonio; può accadere che anche dopo la separazione i coniugi abbiano rapporti fra di loro; cita all' appoggio alcuni esempi di cause celebri in cui fu riconosciuta la paternità del marito legalmente separato dalla moglie; avverte come si tratti nel tempo stesso di dare alla moglie il marchio di adultera, e di privare il figlio dello stato di figlio legittimo, cose entrambi gravissime, e che non si debbono abbandonare ad una semplice presunzione come è quella della separazione legale. Egli preferisce perciò il sistema del Progetto del nuovo Codice e dei Codici in vigore a quello della citata legge francese.

Altri commissari (Cadorna, Niutta e De Foresta) appoggiano la proposta Bartalini. Il primo (Cadorna) osserva però che, se egli è disposto ad escludere la presunzione di paternità nel caso di cui si tratta, crede che basti per eliminarla la prova della possibilità che il marito sia padre, quando cioè *all'epoca del concepimento siano state anche solo momentaneamente ristabilite le relazioni fra i coniugi*.

Dopo questa spiegazione anche i membri dissenzienti si accostano alla proposta Bartalini, e la Commissione delibera all' unanimità di adottare in massima il sistema della legge francese 6 dicembre 1850 colla avanti riferita modificazione. Delibera altresì che al detto effetto non basti la sola domanda di separazione, ma sia necessario che questa avvenga di fatto.

Delibera in fine che di questa disposizione sarà formato un articolo speciale da collocarsi dopo l' articolo 176 (*art. 163 del Cod.*), il quale verrà riordinato togliendovi la parte che concerne il caso a cui si prov-

vede col nuovo articolo, e modificandone per conseguenza il dettato anche nelle altre parti, del che rimane incaricato il Segretario già delegato per le redazioni di testo.

III. Crede uno dei componenti (Bartalini) che l'articolo 188 (1) dovrebbe aver sede nel Codice di procedura penale. La Commissione ravvisa giusta questa osservazione, ma per le ragioni già addotte in una delle precedenti tornate a proposito di un caso consimile delibera di mantenere intanto l'art. 188, facendo però risultare nel processo verbale, che qualora per l'epoca in cui andrà in vigore il Codice civile si faccia un nuovo Codice di procedura penale o sia possibile introdurre in quello vigente la disposizione di cui si tratta, la Commissione troverebbe conveniente che la disposizione medesima fosse eliminata dal Codice civile per essere riprodotta nel penale.

IV. All'articolo 201 (2) due commissari (Precerutti e Niutta) propongono di aggiungere un capoverso contenente la disposizione del n° 1° dell'articolo 185 del Codice Albertino, secondo la quale si fa eccezione al principio che vieta le indagini sulla paternità pel caso che vi sia uno scritto emanato dall'individuo indicato qual padre del fanciullo, in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure date al fanciullo a titolo di paternità, prescrivendosi però che non possa l'azione proporsi che pendente la vita del padre.

Osservano gli onorevoli proponenti che con escludere affatto le indagini sulla paternità oltre che si usa un rigore che non è seguito in generale dagli altri Codici, si viene in sostanza a favorire la immoralità. Che se ragioni di alta convenienza, dettate dal proposito di evitare mali maggiori, possono consigliare questo rigore, non convenga però estenderlo al di là del bisogno, e debba cessare nel caso sovra indicato della esistenza di una prova scritta.

Altri (G. De Foresta) osserva che la paternità è cosa di troppa importanza per abbandonarla a semplici presunzioni, e che, quanto alla dichiarazione, ammettendola in questo caso, si contraddirebbe al principio salutare stabilito dall'articolo 200 (3).

Ma si risponde che se non si ammettono le indagini sulla paternità, ciò è per la incertezza che hanno sempre queste indagini, e per non lasciare i cittadini esposti a vedersi attribuire una prole che loro non spetta; che però questi pericoli non vi sono nei casi previsti dall'aggiunta proposta, e quindi non vi sia ragione per non ammetterla, non dovendosi senza necessità far sopportare la colpa altrui alla prole innocente.

La Commissione in seguito a queste considerazioni accetta unanime la proposta, salvo sempre la coordinazione di dettato sopra riservata.

---

(1) Art. 188. « L'azione penale per un reato di soppressione di stato, o di supposizione o sostituzione di parto, non potrà promuoversi che dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato in giudizio civile ».

(2) Art. 201. « Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento ».

(3) Art. 200. « Il riconoscimento potrà essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse ».

V. Passando poscia all' esame della sezione 2ª del capo 11 che tratta della legittimazione dei figli naturali, viene prima d' ogni altra in discussione la proposta (Precerutti) di non ammettere la legittimazione per decreto reale, la quale, se poteva stare quando vigeva il principio *quidquid Principi placet lex est*, non gli pare più consona agli ordini costituzionali e ai tempi attuali.

Questa proposta incontrerebbe il favore della maggioranza della Commissione ; ma il Presidente osserva che la questione sollevata dal proponente rientrerebbe nel novero di quelle di cui la Commissione ha già deliberato di non essere autorizzata ad occuparsi a fronte dell' articolo 2 della legge 2 aprile corrente, e propone in conseguenza sulla medesima la questione pregiudiziale, la quale, messa a partito, è accolta con 7 voti favorevoli contro 6.

VI. Si passa pertanto all' esame del quesito proposto dal Ministro Guardasigilli intorno all' articolo 210 (1) (*art. 198 del Cod.*), se alla disposizione del Progetto, colla quale è stabilito che la legittimazione con decreto sovrano non può essere accordata se non quando il genitore si trovi *nella impossibilità* di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, non sarebbe opportuno di sostituire l' altra per cui non possa tale legittimazione accordarsi che quando il genitore non si trovi in grado *per gravi cause* di legittimare il figlio col matrimonio.

Uno dei commissari (Cadorna) osserva che la legittimazione per decreto sovrano essendo cosa esorbitante dalle regole comuni non deve estendersi nè favorirsi di troppo ; che il solo motivo per farla accettare ha da essere quello della *impossibilità* del matrimonio, sicchè non possa prescindersene nè sostituirsi altro criterio senza ledere i più sani principî e aprir l' adito ad innumerevoli inconvenienti e arbitri.

La Commissione approva unanime queste considerazioni, e delibera di mantenere il nº 3 dell' art. 210, a cui si riferisce il quesito del Ministro.

VII. Si passa poscia all' altro quesito concernente l' articolo 212 (2)

---

(1) Art. 210. « La legittimazione potrà essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni :

« 1° Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi se sono viventi ;

« 2° Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi ;

« 3° Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio ;

« 4° Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell' altro coniuge ».

(2) Art. 212. « La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

« La Corte, prese le opportune informazioni e sentito il procuratore generale, senza formalità di atti e senza esprimere alcun motivo, dichiarerà in Camera di consiglio *potersi*, o *non potersi fare luogo alla domandata legittimazione*.

« Se la deliberazione della Corte di Appello è affermativa, il Procuratore generale la trasmetterà coi relativi documenti al Ministro di grazia o giustizia il quale ne farà relazione al Re.

« Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla Corte che avrà dato il parere, e trascritto in apposito registro ».

(*art. 200 del Cod.*), se si debba cioè ammettere che il Re possa concedere il decreto di legittimazione anche contro il parere della Corte d'Appello, e se come Autorità consulente non funzionerebbe meglio di questa il Consiglio di Stato.

Un commissario (Cadorna) movendo dalla doppia considerazione che si deve lasciare la Magistratura in disparte dalle questioni e incombenze che non sono rigorosamente giuridiche, e che è necessario mantenere in questa materia l' unità di giurisprudenza, crede conveniente riformare l' articolo 212, e sostituire il Consiglio di Stato alla Corte d' Appello per gli effetti di cui in esso articolo.

Osserva per contro un altro membro (G. De Foresta) che la Commissione senatoria aveva pensato di attribuire alla sola Magistratura inamovibile l' incombenza di accordare la legittimazione nei casi in cui, a termini delle leggi preesistenti, era accordata per rescritto del Principe, onde sottrarre questi atti di tanta importanza all' arbitrio ministeriale; che se prevalse poi il partito di farla concedere per rescritto sovrano, la Commissione senatoria fu unanime nel riconoscere che almeno doveva ovviarsi al pericolo di quell' arbitrio, dichiarando nella legge, che la domanda dovrebbe essere anzitutto presentata alla Corte di Appello, che questa ne esaminerebbe la legittimità e la giustizia, assumendo all' uopo opportune informazioni e sentendo il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, e che la domanda stessa non potrebbe essere rassegnata al Sovrano che quando la Corte avesse dichiarato potersi far luogo alla medesima. Crede l' oratore che queste cautele sieno indispensabili, posciachè si è pur voluto conservare la legittimazione per rescritto del Principe, che non presenti le stesse garanzie l'avviso, tuttochè autorevole, del Consiglio di Stato, stantechè al Ministero è sempre lecito di non seguirlo; e conchiude che debba mantenersi l' articolo del Progetto.

S' impegna allora una grave discussione, la quale termina colla proposta fatta da un membro (Bonacci), e che viene dalla Commissione accettata con 9 voti favorevoli contro 4, per cui rimane stabilito in massima, salvo, se occorra, altra redazione, che, conservato il principio dell' articolo 212 come sta nel Progetto della Commissione senatoria, si riformano come in appresso i tre capoversi del medesimo:

« La Corte, sentito il Procuratore Generale, dichiarerà con delibera-« zione in Camera di Consiglio, se concorrono nel caso tutte le condizio-« ni richieste dalla legge, acciò possa farsi luogo alla domandata legitti-« mazione.

« Se la deliberazione della Corte d' Appello è affermativa, il Procura-« tore Generale la trasmetterà coi relativi documenti, e colle informazio-« ni prese d' ufficio anche sulla opportunità e convenienza della chiesta « legittimazione al Ministero di Grazia e Giustizia, il quale, previo il pa-« rare del Consiglio di Stato, ne farà relazione al Re.

« Qualora il Re accordi la legittimazione, il decreto reale sarà indiriz-« zato alla Corte d' Appello che avrà pronunziata la deliberazione detta « sopra, e sarà trascritto in apposito registro.

« Il decreto di legittimazione entro il termine di . . . . . dovrà essere « annotato in margine dell' atto di nascita del figlio legittimato nei regi-« stri dello stato civile ».

VIII. Delibera poi unanime la Commissione di aggiungere dopo le ul-

time parole dell' articolo 213 (1) (*art. 201 del Cod.*) queste altre: *e non ha effetto che per rispetto al genitore che l' ha domandata*, e ciò per significare chiaramente, che la legittimazione del figlio chiesta da un solo dei genitori non ha mai effetto verso l'altro, il quale non vi abbia espressamente acconsentito, nè sia concorso a chiederla.

IX. Giunta la Commissione all' esame del titolo 7° dell' *adozione*, si osserva da uno dei suoi membri (Precerutti), che dal momento in cui si è voluta ripristinare l' adozione nel Prog. senatorio, e trattandosi di questione di principio sulla quale la Commiss. non può rinvenire, non sia più il caso di discutere se l'adozione sia utile e conveniente. Che quindi ammettendola, non si debba rendere illusoria restringendone l'applicazione a due soli casi ben difficili ad avverarsi, come sono quelli previsti nell'art. 217 (2).

Propone pertanto la soppressione di questo articolo.

La Commissione accetta la proposta con 10 voti favorevoli contro 3: l' articolo 217 resta soppresso.

X. Essendosi poi osservato da uno dei Commissari (Bartalini), che nell' art. 72 (3) (*art. 63 del Cod.*), si parla del consenso da prestarsi dai genitori al matrimonio dei figli, non si è previsto il caso che gli sposi abbiano padre o madre adottivi, il che presenti una lacuna non giustificabile, dappoichè la legge uguagli i genitori naturali agli adottivi, la Commissione unanime delibera di far menzione eziandio in esso articolo 72 del padre e della madre adottivi, per modo che sia necessario il consenso degli uni genitori e degli altri.

XI. Da ultimo la Commissione considerando che l' adozione è cosa di tanta importanza, che meriti di essere omologata dalla Corte di Appello anzichè dal Tribunale, col che si eviterebbe anche l' inconveniente del doppio grado di giurisdizione, e si seguirebbe in certo modo il principio già adottato per la legittimazione per rescritto sovrano, delibera di sostituire negli articoli 226 e seguenti (*art. 213 e seguenti del Cod.*) l' autorità della Corte d' Appello e dei pubblici Uffiziali che la compongono, o vi sono addetti, a quella del Tribunale e dei relativi Uffiziali pubblici, soppressa con ciò la necessità della conferma del primo decreto di adozione di cui nell'articolo 230 (4), e incarica il Segretario (Vaccarone) già

---

(1) Art. 213. « La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio dal giorno dell'ottenuto decreto ».

(2) Art. 217. « Non si potrà far uso della facoltà di adottare se non verso persona alla quale nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano somministrati sussidi e prestate cure non interrotte, ovvero verso colui che abbia salvato la vita dell' adottante esponendo la propria ».

(3) Art. 72. « Il figlio che non è giunto all' età di venticinque anni compiuti, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

« Se uno dei genitori è morto, o se trovasi nell' impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell' altro ».

(4) Art. 230. « Il decreto del Tribunale sarà, entro il mese successivo, sottoposto dalla parte più diligente alla Corte di Appello, la quale procederà nelle forme prescritte pel tribunale di circondario, e, sentito il procuratore generale, pronunzierà senza esprimere i motivi: *il decreto è confermato*, ovvero, *il decreto non è confermato*, in conseguenza *si fa luogo*, ovvero, *non si fa luogo all'adozione* ».

delegato per le redazioni di testo, di riordinare e formolare il testo degli accennati articoli conformemente a questa deliberazione.
Dopo ciò l'adunanza è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 13.

Seduta del 28 aprile.

SOMMARIO.

1° Nuove dichiarazioni intorno all'art. 210 (*art. 198 del Cod.*).
2° Proposta relativa all'art. 211 (*art. 199 del Cod*).
3° Dichiarazione del commissario Pisanelli riguardo alla deliberazione di cui nel numero 4 del verbale 12. Proposta dello stesso di cancellare l'articolo 188 (*vedasi il n° 3 del medesimo verbale 12*); è accettata dalla Commissione.
4° Proposta Niutta di sostituire le parole *autorità paterna* alle parole *patria podestà* nella rubrica del titolo VIII, lib. I. — Altra proposta dello stesso di ristabilire l'art. 194 del progetto Pisanelli in luogo dell'art. 234 del progetto senatorio (*art. 220 del Cod.*), cioè di accordare la patria podestà anche alla madre. — Esame di questa seconda proposta, che viene accettata dalla Commissione.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Bartalini; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Restelli; Sighele; Niutta; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta, prima di dar lettura dei processi verbali num. 11 e num. 12, il Segretario A. De Foresta, che li ha redatti, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 210 (1), perchè dalle note da lui raccolte nell'ultima adunanza, non gli è ben chiaramente risultato se e in qual modo sia stato modificato.

Dopo varie osservazioni fatte in proposito da alcuni Commissari, si chiarisce essere stata mente della Commissione di sopprimere le parole *se sono viventi* nel primo numero dell'articolo 210 con l'intendimento che anche nel caso in cui i due genitori siano viventi, possa un solo di essi, insciente o dissenziente l'altro, chiedere la legittimazione del figlio, purchè concorrano gli altri estremi voluti dall'articolo stesso, e ciò per la ragione che essendosi dichiarato che la legittimazione del figlio produce soltanto effetto riguardo al genitore che l'ha domandata, torni inutile di richiedere il consenso di ambi i genitori per la medesima.

II. Queste spiegazioni danno occasione ad un'altra grave discussione

(1) Vedasi il n° 6 del verbale precedente.

sul successivo articolo 211 (1) (*art. 199 del Cod.*). Gli uni propongono di sopprimerlo, altri di modificarlo. La Commissione adotta in massima una proposta (Bartalini) sotto emendata da un altro commissario (Pallieri), per la quale questo articolo verrà modificato in modo che, nel caso da esso previsto, la legittimazione non potrà essere accordata se il genitore al tempo della morte si trovasse nella possibilità di fare la legittimazione per susseguente matrimonio.

Datasi quindi lettura dei predetti processi verbali, vengono i medesimi approvati.

III. Un commissario (Pisanelli) dichiara che se si fosse trovato presente all'adunanza di ieri, in cui venne discussa e adottata la proposta Precerutti e Niutta di aggiungere per capoverso all'articolo 201 la disposizione del n° 1 dell'articolo 185 del Codice Albertino, avrebbe votato contro quella proposta, e pel mantenimento puro e assoluto dell'articolo 201, riserbandosi di addurre le ragioni che sostengono la sua opinione.

Egli osserva pure che, a suo credere, l'articolo 188 che la Commissione ha riconosciuto non aver sede opportuna nel Codice civile, ma che fu mantenuto pel timore che non potesse poi essere riprodotto nel Codice penale, dovrà collocarsi nel Codice di procedura penale che si sta coordinando; e in vista di ciò prega la Commissione di esaminare se, non ostante la deliberazione da essa presa nella seduta di ieri, non possa cancellarsi il suddetto articolo, posciachè essa ha riconosciuto che il Codice civile non è la sede opportuna per quella disposizione.

La Commissione assente di buon grado a tale proposta.

IV. Si passa poscia all'esame del titolo 8° *della patria podestà*, e viene prima di tutte in discussione la proposta (Niutta) di surrogare nella rubrica alle parole *patria podestà* quelle di *autorità paterna*, o altre che meglio corrispondano all'idea che si vuole esprimere, e di ristabilire l'articolo 194 (2) del progetto Pisanelli al luogo dell'articolo 234 (3) del Progetto Senatorio (*art. 220 del Cod.*).

In ordine alla prima di queste proposte non viene fatta speciale opposizione, ma la Commissione non delibera per anco sulla medesima.

Quanto alla seconda, l'onorevole proponente dice non essere conforme alla natura e ai principii del diritto razionale o filosofico attribuire la patria podestà esclusivamente al padre, negandola alla madre; doversi rile-

---

(1) Art. 211. « Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione in conformità dell'articolo precedente.

« In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

(2) Art. 194. « Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore ».

(3) Art. 234. « Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

« Egli è soggetto alla podestà del padre sino all'età maggiore, od alla emancipazione.

« Quando il padre non possa esercitare la patria podestà, la madre ne farà le veci ».

vare la dignità di questa nell'interesse stesso dei figli; essere la madre quella che ha maggiore e talvolta più utile ingerenza nella educazione della famiglia; doversi certamente evitare il dualismo tra i coniugi, ma potersi senza pericolo consacrare il principio della loro uguaglianza di autorità sulla prole, salvo a regolarne l'esercizio in modo che la madre non la eserciti che quando il padre non possa esercitarla.

Altri membri della Commissione (Precerutti e Bonacci) che avevano presentate proposte nello stesso senso, si associano a quella del preopinante, osservando però che, per essere consentanei al principio, deve concedersi l'esercizio della detta autorità anche alla madre dichiarando soltanto, che in caso di conflitto tra i due genitori, la volontà del padre debba prevalere.

Dissente da questa opinione un altro membro (Bartalini), il quale, mentre non disconosce in massima la verità del principio invocato dai preopinanti, crede che nella pratica si andrebbe incontro a frequenti difficoltà.

Ma la proposta è vivamente appoggiata da altro membro (Restelli), il quale propone di dichiarare che, fermo rimanendo il principio secondo il quale il padre è il capo della famiglia, l'autorità sui figli è esercitata da ambi i genitori.

Osserva un altro commissario (G. De Foresta), che a parer suo non si potrebbe senza inconvenienti accordare alla madre l'esercizio dell'autorità sui figli insieme al padre, lasciando però a costui prevalenza di voto in caso di conflitto, perchè da ciò rimarrebbe sovente umiliata la madre agli occhi della famiglia. L'oratore dichiara di preferire che la madre abbia bensì questa autorità, ma che non la eserciti salvo in difetto del padre.

Parla nello stesso senso un altro commissario (Pisanelli), osservando che questo concetto è quello appunto che informa l'articolo 194 del suo Progetto il quale riconosce in principio in entrambi i coniugi uguale autorità sui figli; egli dimostra come per ineluttabile necessità, nell'interesse dell'ordine della famiglia, l'esercizio di tale autorità si debba lasciare solamente al padre quando possa esercitarla, e soggiunge che non può nè deve stabilirsi *a priori* nella legge, quando il padre si abbia da considerare impedito, ma doversi ciò abbandonare alle decisioni della giurisprudenza.

Si fanno ancora alcune osservazioni in vario senso su questo grave argomento; quindi accettandosi in massima la proposta di sostituire il testo dell'articolo 194 del Progetto Pisanelli all'articolo 234 del Progetto senatorio, si pongono ai voti i tre primi paragrafi di esso articolo 194, e sono adottati il primo e il secondo all'unanimità, il terzo all'unanimità, meno un voto, essendosi inoltre deliberato di togliere da questo terzo paragrafo la parola *solo* ravvisata superflua.

Quanto all'ultimo paragrafo dello stesso articolo 194, che contempla il caso di scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi, la Commissione si riserva di deliberare nella seduta di domani, e l'adunanza è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 14.

Seduta del 29 aprile.

SOMMARIO.

1° Omaggi.
2° Proposta De Foresta di cancellare le parole — o *quella che il padre gli abbia destinata* — quali si leggono nell' art. 235 (*art. 221 del Cod.*).
3° Modificazioni di dettato negli articoli 238 e 242 (*art. 224 e 228 del Cod.*).
4° Proposta Restelli di abolire l' usufrutto accordato al padre sui beni avventizi dei figli dall' art. 242 (*art. 228 del Cod.*), o almeno di estenderlo alla madre.
5° Aggiunta fatta nell' art. 245 (*art. 231 del Cod.*).
6° Esame della questione se debbasi conservare l' usufrutto legale al padre che contrae altro matrimonio. La Commissione delibera di adottare l'artic. 204 del progetto del Governo (*art. 232 del Cod.*).
7° Questione se cessi la patria podestà pel passaggio del coniuge superstite ad altre nozze, e se debba farsi distinzione in proposito tra il padre e la madre.
8° Modificazione di redazione nell' art. 194 del progetto Pisanelli stato adottato (*art. 220 del Cod.*).
9° Modificazione di redazione nell'art. 250 (*art. 241 del Cod.*).

Sono presenti i signori : Cassinis, Presidente ; Bonacci ; Bartalini ; Cadorna ; Chiesi ; G. De Foresta ; Pisanelli ; Precerutti ; Restelli ; Sighele ; Niutta ; A. De Foresta, Segretario ; Spanna, id.; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta e datasi lettura da uno dei Segretari (A. De Foresta) del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato, un membro della Commissione (Chiesi) presenta uno scritto sulla materia ipotecaria che l' Avvocato Emilio Donzelli Giudice del Tribunale di Ancona offre alla Commissione.

Altro membro (Precerutti) partecipa che egli pure ha ricevuto allo stesso fine dal Cavaliere Assareto, Avvocato dei poveri presso la Corte d' Appello di Genova, varie osservazioni scritte sul Progetto del Codice civile in discussione.

La Commissione delibera che questi, come tutti gli altri consimili scritti che le verranno presentati, saranno esaminati dai membri che li comunicheranno, i quali, se vi scorgano qualche utile suggerimento e osservazione, potranno farne oggetto di speciale loro proposta.

II. Continuando quindi l' esame del titolo VIII, *della patria podestà*, viene in discussione la proposta (G. De Foresta), che nell' art. 235 (1)

(1) Art. 235. « Il figlio non può abbandonare la casa paterna, o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell' esercito nazionale, a termini delle leggi relative. Ove se ne allontani senza tale permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d' uopo, al presidente del Tribunale di circondario.

« Qualora giuste cause rendessero necessario il suo allontanamento dalla casa paterna, il Presidente, sull' istanza dei parenti od anche del Pubblico Ministero,

(*art. 221 del Cod.*), laddove si dichiara che il figlio non può senza permissione del padre abbandonare la casa paterna, o quella che il padre gli abbia destinata, si sopprimano le parole - *o quella che il padre gli abbia destinata.*

Teme il proponente che da queste parole possa argomentarsi un eccessivo e sconfinato arbitrio nel padre di allontanare senza ragionevole motivo il proprio figlio dalla casa paterna, massime in caso di passaggio a seconde nozze obbligandolo a vivere in luogo non conforme al suo stato e non propizio alla sua salute, laonde vorrebbe che fosse temperato tale arbitrio.

Il Presidente ed un altro dei commissari (Niutta) appoggiano questa proposta ; ma essendosi osservato da altri (Pisanelli) che la soppressione di quelle parole avrebbe forse per conseguenza di lasciar credere che il figlio possa impunemente abbandonare la casa di educazione, in cui il padre, non soltanto per diritto, ma sovente anche per dovere può averlo collocato, un altro membro (Restelli) propone di surrogare alle riferite parole queste altre - *o il luogo di educazione che il padre gli abbia destinato.*

Il primo proponente (De Foresta) aderirebbe a questa modificazione, giacchè egli non mette in dubbio che il padre abbia il diritto di collocare il figlio in un collegio educativo ; ma altri (Bartalini) manifesta il dubbio che la proposta Restelli possa essere troppo tassativa ; e altri (Precerutti) fa notare che gli inconvenienti temuti dal proponente potrebbero sempre ripararsi dal Presidente del Tribunale, il quale, secondo lo stesso articolo 235, deve provvedere sui conflitti che insorgano tra il padre ed il figlio.

In vista di tutte queste osservazioni il proponente dichiara che per non prolungare la discussione senza un essenziale interesse non insiste nella sua proposta, e ritira anche quella che aveva fatta per altre modificazioni di dettato concernenti il medesimo articolo.

III. Un altro membro (Niutta) propone quindi, e la Commissione unanime assente, di sostituire alle parole *nati* o *nascituri*, che si leggono nell' articolo 238 (1) (*art. 224 del Cod.*), queste altre - *nati* e *i nascitu-*

---

prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo da lui riconosciuto più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

« Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il giudice di mandamento, riferendone immediatamente al Presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento ».

(1) Art. 238. « Il padre, in forza della patria podestà rappresenta i figli nati o nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

« Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante decreto del tribunale di circondario.

« Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria podestà, oppure tra essi ed il padre, saranno i figli provvisti di curatore speciale.

« La nomina del curatore sarà fatta dall' autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale di circondario ».

ri; la congiunzione e esprimendo più esattamente il concetto di questo articolo. Si adotta pure senza discussione la proposta di altro membro (Sighele) di dire nell' articolo 242 (1) (*art. 228 del Cod.*) *raggiunto*, invece di *compiuto* l' età maggiore.

IV. Riguardo a questo stesso articolo 242 un commissario (Restelli) dice che, se non temesse l' ostacolo dell' articolo 2 della legge 2 aprile, proporrebbe l' abolizione del diritto di usufrutto attribuito al padre sui beni avventizi dei figli, non trovando ragione sufficiente di privare i figli delle rendite dei loro beni, le quali, se devono impiegarsi per le spese del loro alimento ed educazione, quando ne sopravanzi, dovrebbero essere erogate e conservate a loro esclusivo vantaggio, non essendo più ammesso dalla civiltà e dai nostri costumi che i figli in un con tutto ciò che posseggono e acquistano, si considerino come cose appartenenti al loro padre; che se per la detta ragione egli non propone la soppressione totale di quel diritto di usufrutto, desidera almeno che dal verbale consti della sua opinione, e che se questo diritto si mantiene pel padre, si estenda ugualmente alla madre.

Altri (Niutta) fa la stessa dichiarazione, non credendo che la tutela dei figli debba essere lucrosa pei genitori, mentre è gratuita per gli altri parenti e per gli estranei.

Uguale dichiarazione viene fatta anche da altro commissario (Sighele).

Altri (G. De Foresta) osserva però che, qualunque possa essere il motivo su cui i Romani e gli altri popoli antichi fondavano il diritto di usufrutto di cui si tratta, egli è certo che la civiltà e i popoli moderni lo conservano per ben altro motivo, cioè, per non sottoporre il padre all' obbligo di tenere un conto dei redditi dei beni dei proprii figli, e delle spese fatte per loro, e per non obbligarlo a presentare poi ad essi quel conto alla maggiore età o alla emancipazione, e vederne discutere gli articoli uno ad uno, la qual cosa, oltre di umiliare il padre, e scemare la sua autorità e il rispetto dovutogli, potrebbe essere causa di dissidii e di danni pei figli medesimi; per evitare queste dannose conseguenze, è assai meglio confidare nella giustizia e nell' affetto del padre verso i proprii figli. Dichiara però, che essendosi accordata anche alla madre la patria podestà, egli è disposto ad accordarle eziandio il diritto di usufrutto tuttavolta che eserciti essa stessa quella podestà, giacchè vi riconosce lo stesso motivo.

V. Si passa quindi all' articolo 245 (2) (*art. 231 del Cod.*).

Intorno a questo articolo un commissario (Bartalini) osserva che il medesimo è incompleto in quanto che non contempla tutti i casi nei quali cessa l' usufrutto del padre come, ad esempio, quelli di cui agli articoli

---

(1) Art. 242. « Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione, o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato, od abbia compiuto l' età maggiore ».

(2) Art. 245. « Nel caso di morte, di assenza dichiarata del padre, o di condanna penale che lo abbia privato della patria podestà, l' usufrutto legale passa alla madre ».

247 (1) (*art. 233 del Cod.*) e 746 (2) (*art. 728 del Cod.*), mentre essendovi identità di ragione anche in questi casi deve l'usufrutto legale passare alla madre; propone di adottare una redazione che li abbracci.

La proposta non incontrando opposizione, ed essendo anzi appoggiata da altri (Pisanelli, De Foresta e Niutta), la Commissione delibera di aggiungere in quell'articolo, dopo l'enumerazione dei tre casi ivi specificati, un inciso in cui si stabilisca che *in tutti gli altri casi in cui il padre sia dalla legge inabilitato a conservarlo, l'usufrutto legale passa alla madre*, - incaricando il segretario già delegato per le redazioni di testo, di proporre una nuova formola del detto articolo anche in correlazione alle deliberazioni di sistema precedentemente adottate dalla Commissione.

VI. Viene quindi in discussione il quesito del ministro Guardasigilli se si debba conservar l'usufrutto legale al padre, che contrae un altro matrimonio, mentre la madre, a termini dell'articolo 246 (3) del Progetto (*art. 232 del Cod.*), lo perderebbe passando ad altre nozze.

Un commissario (Restelli) osserva non essere conveniente che il padre pel fatto del suo secondo matrimonio perda l'usufrutto accordatogli; ben potersi ciò stabilire per la madre senza ledere con questo il principio dell'uguaglianza, non dovendosi equiparare il caso del secondo matrimonio del padre con quello delle seconde nozze della madre, perchè il padre continua la famiglia, per la quale, quando la prole è in tenera età, è talvolta un gran benefizio che con una seconda moglie le si dia una seconda madre; mentre lo stesso non può dirsi del passaggio della madre ad altre nozze, perchè essa muta cognome e famiglia.

Crede per contro altri (Niutta) non sussistere tale diversità, ed essere anzi più spesso dannoso che utile per la prole il regalo, come egli dice, di una matrigna; non doversi, del resto, ledere nemmeno su questo punto il principio di uguaglianza tra il padre e la madre, già lodevolmente proclamato per altri casi.

Concorre nella stessa sentenza un altro commissario (Chiesi), che propone in conseguenza di riprodurre l'articolo 204 (4) del Progetto Pisanelli.

---

(1) Art. 247. « Se il genitore abusi della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministri le sostanze del figlio, il tribunale di circondario, sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini, od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di lui, e potrà anche privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte ».

(2) Art. 746. « L'indegnità del genitore od ascendente non è di ostacolo ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione.

« Ma il genitore non avrà sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori ».

(3) Art. 246. « L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio, e quanto alla madre anche col passaggio ad altre nozze ».

(4) Art. 204. « L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio, e col passaggio del genitore a seconde nozze ».

Questa proposta è appoggiata anche da un altro commissario (Precerutti) il quale dice che non vede alcuna ragione di far differenza in questa materia tra l'uomo e la donna, e che trova opportuno per l'interesse dei figli che, passando il loro padro a seconde nozze, egli perda l'usufrutto legale, perchè, rimanendo vedovo, impiegherebbe i frutti dei loro beni a loro esclusivo vantaggio, mentre costituendo una nuova famiglia, è naturale che gli impieghi anche, e forse maggiormente, per questa.

Messa a partito la proposta Chiesi la medesima non incontra che tre voti contrarii, e la Commissione delibera pertanto di ripristinare il suddetto articolo 204 del progetto Pisanelli.

VII. Esaurito l'esame parziale dei singoli articoli del titolo della patria podestà, si apre la discussione sulla questione di massima, riservata nella precedente tornata, se, cioè, sciolto il matrimonio, il coniuge superstite conservi la patria podestà, e se questa cessi per entrambi i genitori o soltanto per la madre.

Un commissario (Restelli) si dichiara favorevole al primo sistema, ammettendo però che possa farvisi una restrizione con accordare al padre il diritto di designare, occorrendo, un consulente alla madre.

Altri (Pisanelli) nota come si trovino in presenza tre sistemi; quello del Progetto da lui presentato, secondo il quale, morto uno dei genitori, si aprirebbe la tutela, e vi si chiamerebbe il genitore superstite; quello del Progetto senatorio che conserva al solo padre superstite tutti i diritti della patria podestà, e considera invece la madre quale semplice tutrice; e quello infine indicato dal preopinante per cui entrambi i genitori conserverebbero pieno e intiero, salva qualche modificazione per la madre, l'esercizio della patria podestà. Ricorda quali fossero le ragioni su cui si fondava il primo Progetto, e quali quelle che indussero la Commissione senatoria a modificarlo; osserva che non sarebbe alieno dall'adottare il terzo sistema il quale concilia il principio dell'uguaglianza colle considerazioni d'ordine morale a favore della famiglia, massime che se sono queste le considerazioni per cui la Commissione senatoria credette non doversi ridurre il padre, sol perchè vedovo, alla semplice qualità di tutore, le stesse ragioni devono valere anche per la madre, la quale in certi casi potrà tutto al più (ove si voglia tenere in conto la solita obbiezione della minor capacità della donna) essere circondata di qualche cautela, salvo a discutere poi se possa ammettersi quella di un consulento od altra.

Altri (Niutta) preferirebbe il sistema del Codice civile francese, secondo il quale se la patria podestà continua per quanto s'attiene alla persona del minore, il genitore superstite non è più che un tutore in quanto all'amministrazione dei suoi beni. Non crede l'oratore potersi dire che ciò venga a scemare l'autorità morale e la considerazione del padre verso i figli, nè che in Francia siasi mai lamentato questo, e pensa poi che quel sistema abbia la sua ragione di essere nella opportunità di surrogare un altro controllo a quello, almeno morale, che poteva esercitarsi dal coniuge defunto.

Altri (De Foresta) si accosterebbe al sistema propugnato dai due primi Commissari, purchè si ammettessero due limitazioni; la prima che si lasci alla prudenza del padre, il quale meglio d'ogni altro deve conosce-

re lo stato e i bisogni morali della propria famiglia, la facoltà di dare un consulente alla madre superstite per l'esercizio della patria podestà dopo la sua morte, od almeno per certi atti determinati; e l'altra che, quanto alla madre, passando a seconde nozze, abbia luogo riguardo all'esercizio della patria podestà ciò che è prescritto per la tutela dall'art. 253 (1).

Altri (Cadorna) inclina eziandio ad ammettere lo stesso principio, che gli pare incontrare l'assentimento quasi unanime della Commissione; la sola questione grave, dice egli, è quella delle limitazioni, le quali però, senza andare troppo oltre, egli ammetterebbe in massima, sembrandogli che sciolto il matrimonio, possa esservi qualche differenza non solo nell'ordine economico, ma anche nell'ordine morale tra il figlio e il genitore vedovo, il quale può pensare a formare un'altra famiglia, ond'è che non sta più in tutta la sua pienezza la presunzione dell'*optimum consilium* su cui è fondata la patria podestà.

Crede un altro dei commissari (Precerutti) doversi adottare un sistema netto e reciso, cioè, o il sistema del Progetto del Governo, o quello in cui sembra consentire la Commissione, e che egli crede preferibile, ma senza apportarvi la limitazione del consulente, che gli pare sconveniente per la donna, contraria al principio dell'uguaglianza e inutile, perchè pei casi, nei quali si potrebbe temere la debolezza del sesso, provvedono già le precauzioni prese negli articoli 238 (2) (*art. 224 del Cod.*) e 239 (3) (*articolo 225 del Cod.*).

Si accosta a queste opinioni un altro commissario (Bonacci).

Il Presidente riassume la discussione, e sotto la riserva di esaminare poi le limitazioni che la pratica utilità potrà consigliare di introdurre, si dichiara anch'egli favorevole al principio che, sciolto il matrimonio, il coniuge superstite continui ad esercitare sulla prole i diritti della patria podestà. Si mette ai voti questa dichiarazione di massima, e la medesima viene accettata all'unanimità.

Delibera in conseguenza la Commissione di approvare il 4° paragrafo dell'articolo 194 del Progetto Pisanelli (4) (*art. 220 del Cod.*) di cui ha

(1) Art. 253. « La madre tutrice, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà, se la tutela debba esserle conservata.

« In mancanza di questa convocazione, essa perderà di diritto la tutela ed il suo marito sarà solidariamente risponsabile della tutela esercitata per lo passato dalla madre ed in appresso indebitamente conservata.

« Potrà la madre essere riammessa alla tutela dal consiglio di famiglia ».

(2) V. l'art. 238 in nota a pag. 84.

(3) Art. 239. « Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del giudice di mandamento a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal giudice stesso ».

(4) Art. 194. « Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

« Durante il matrimonio dei genitori egli è soggetto alla loro podestà sino all'età maggiore od all'emancipazione.

« Tale podestà è esercitata dal solo padre; ove egli non possa esercitarla, dalla madre.

« Sciolto il matrimonio, il coniuge superstite esercita quei diritti che gli sono attribuiti dalla legge nella qualità di genitore ».

già adottato i tre primi, in questi termini - *sciolto il matrimonio la patria podestà è esercitata dal genitore superstite.*

VIII. Delibera in pari tempo di trasportare al principio del 2° capoverso le parole che si leggono in principio del primo - *durante il matrimonio dei genitori*, onde mettere in maggior armonia tra di loro i detti paragrafi dell' articolo.

IX. A corollario della premessa deliberazione di massima la Commissione delibera anche di mutare la redazione dell' articolo 250 (1) (*art. 241 del Cod.*) in cui è stabilito quando si apra la tutela, in guisa che, invece di parlare del solo caso, in cui cessi, per uno dei modi in esso articolo previsti, la patria podestà del padre, si estenda la locuzione anche alla madre, onde stabilire che la tutela non si apre che quando il padre e la madre o più non esistano, o nè l' uno nè l' altro possano esercitare la patria podestà.

Incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di preparare una nota degli articoli del Progetto, che converrà modificare e coordinare colla predetta deliberazione secondo cui, dopo la morte del padre, la madre, invece di essere una semplice tutrice dei figli, eserciti essa la patria podestà.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 15.

Seduta del 1° maggio.

SOMMARIO.

1° Offerta del Senato alla Commissione. - Comunicazione della Commissione incaricata del regolamento sullo stato civile. - Deliberazione della Commissione in proposito.

2° Il segretario Vaccarone presenta l' elenco degli articoli, i quali vanno coordinati colla massima che, morendo uno dei genitori, il superstite eserciti la patria podestà. - Modificazione dell' art. 54 (*art. 46 del Cod.*). - Soppressione dell' art. 56. - Riserva quanto agli altri articoli.

3° Decisione intorno al punto se debbasi conservare la denominazione *patria podestà.*

4° Questione - se debbasi accordare al padre il diritto di limitare lo esercizio della patria podestà nella madre superstite. - S' incaricano due dei Commissari di formolare un progetto in proposito.

Sono presenti i signori : Cassinis, Presidente; Bonacci ; Bartalini ; Cadorna; Chiesi ; G. De Foresta ; Mancini ; Pallieri ; Pisanelli ; Precerutti ; Sighele ; Niutta ; A. De Foresta, Segretario ; Spanna, id., Vaccarone, id.

---

(1) Art. 250. « Se il padre muore, o è dichiarato assente, ovvero incorre nella perdita della patria podestà, si apre la tutela ».

La seduta ha principio colla lettura che uno dei Segretari (A. De Foresta) fa del processo verbale della ultima tornata, il quale viene approvato.

I. Poscia il signor Presidente dà comunicazione di una nota del signor Vice-Presidente del Senato Commendatore Cadorna, colla quale egli invita a nome della Presidenza di quel Consesso tutti i signori componenti della Commissione, che non fanno parte del Senato, a profittare, nello spazio di tempo in cui dureranno i lavori della medesima, delle sale di convegno e di lettura del Senato come pure della biblioteca per tutto quanto possa loro occorrere.

Sulla proposta del Presidente la Commissione esprime unanime i suoi sensi di gratitudine all' onorevole Vice-Presidente del Senato per questo atto di squisita cortesia.

Il Presidente annunzia pure che dal Presidente della Commissione incaricata del regolamento sullo stato civile gli fu comunicato avere questa nel progredire del suo lavoro incontrato alcune lacune e sollevati alcuni dubbi intorno alle disposizioni del Codice concernenti gli atti dello stato civile, e domanda spiegazioni all' effetto di non travisare con disposizioni regolamentarie il vero intendimento del Legislatore.

Il Presidente propone, e la Commissione adotta di far riassumere e stampare come appendice all' elenco delle quistioni formato dai Segretari i dubbi proposti nella detta Commissione pel regolamento sullo stato civile per averli sott' occhi nell' esame del titolo XII, *degli atti dello stato civile*, del quale titolo, appena che sia deliberato, sarà trasmessa copia alla predetta Commissione per opportuna sua norma.

II. Si dà quindi lettura dell' elenco fatto dal Segretario (Vaccarone), in conformità della deliberazione presa nell' ultima tornata, dei varî articoli del Codice i quali devono essere modificati e coordinati colla massima, che, morendo uno dei genitori, la patria podestà dei figli minori sia esercitata dal coniuge superstite.

La Commissione deliberando sugli articoli 54 e 56 (1) (*art. 46 del Cod.*), indicati in detto elenco, mantiene il primo sostituendo le parole *in conformità* alle parole *a norma* che leggonsi in fine del medesimo, sopprime il secondo cioè il 56, e si riserva di modificare gli altri articoli di mano in mano che verranno in discussione.

III. Il Presidente ricorda quindi alla Commissione la riserva da essa fatta di decidere se debba conservarsi la denominazione *patria podestà*, ovvero debba questa chiamarsi *autorità dei genitori* o altrimenti; e la invita a deliberare, osservando che, a suo avviso, la parola *podestà* è preferibile a quella di *autorità*, la quale non esprime che un concetto morale che è causa e conseguenza ad un tempo della podestà; e che la denominazione *patria podestà* essendo sempre usata nelle varie legislazioni per indicare il potere civile dei genitori sui figli, non vi sarebbe ragione sufficiente per variarla.

Si associano a queste osservazioni altri commissari (Cadorna, Pallie-

---

(1) Art. 54. « Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l' esercizio della patria podestà a tenore dell' articolo 234 ».

Art. 56. « Dichiarata l' assenza, si apre la tutela come nel caso di morte ».

ri e Vaccarone), l'ultimo dei quali soggiunge non sembrargli nemmeno il caso di sostituire alla parola *patria* le parole *dei genitori*, poichè la prima nel senso legale può benissimo significare tanto l'autorità del padre quanto quella della madre, e per altra parte da tale cambiamento deriverebbe la necessità di non poche altre mutazioni in vari articoli del Codice nei quali si fa menzione della patria podestà, e in taluni dei quali come nell'art. 256 (1) la locuzione riuscirebbe assai difficile.

In vista di queste osservazioni la Commissione delibera di conservare la denominazione di *patria podestà* tanto nella rubrica del titolo VIII quanto nel testo delle varie disposizioni che vi si riferiscono.

IV. Si ripiglia quindi la discussione della sezione 1ª del capo II del titolo IX concernente la tutela, e ritenuta la deliberazione presa nella precedente tornata intorno all'articolo 250, si passa all'articolo 251 (2).

Si è d'accordo che la prima parte di questo articolo va soppressa dacchè si dà alla madre l'esercizio della patria podestà in mancanza del padre, ma si eleva una grave questione intorno al capoverso dello stesso articolo.

Sostiene taluno (Precerutti) che essendosi posta la madre in eguale condizione del padre per l'esercizio della patria podestà, non vi è ragione per dare a costui la facoltà di limitarle quell'esercizio colla nomina di un consulente; che questa nomina sarebbe, d'altra parte, illusoria se il consulente non dovesse dare che un semplice avviso, e sarebbe d'inciampo all'amministrazione e sorgente continua di controversie giuridiche se egli avesse un *veto* assoluto.

Sostengono invece altri membri (Cadorna, Bartalini e G. De Foresta) che essi non ammettono l'uguaglianza in massima e in astratto tra il padre e la madre fino al punto di riconoscere nella madre uguale capacità e attitudine che nel padre pel buon governo della famiglia e per l'amministrazione della sostanza dei figli; che questa uguale attitudine non fu mai riconosciuta da alcuna legge, neppure dal Codice civile francese, il quale accorda appunto al padre la facoltà di dare alla madre il consulente di cui si tratta; che infine se non si mantiene quella facoltà al padre, il quale meglio d'ogni altro è in grado di sapere se la madre sarà o no capace di bene amministrare il patrimonio dei figli e addivenire agli atti più importanti della loro educazione, o se non si stabiliscono altre appaganti garantie, essi, come ne fecero riserva, non potrebbero a meno di rivocare la loro adesione a che si attribuisca alla madre l'esercizio della patria podestà, invece della tutela, la quale la sottoponeva alla vigilanza e al sussidio del consiglio di famiglia.

Concorre pure in questo avviso l'onorevole Presidente, il quale si preoccupa anche molto della minore capacità della madre, e teme poi

(1) Art. 256. « Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non fosse nell'esercizio della patria podestà o della tutela ».

(2) Art. 251. « La tutela dei figli minori non emancipati appartiene di diritto alla madre.

« Potrà nondimeno il padre nominare per testamento o per atto di notaio alla madre tutrice un consulente senza il cui avviso ella non possa fare gli atti della tutela in tutto od in parte ».

che, non adottandosi questo correttivo del consulente o tale altro che presenti uguale garantia, la deliberazione di massima presa nella precedente tornata ecceda per avventura i limiti del mandato della Commissione a fronte dell' articolo 2 della legge 2 aprile.

Altri (NIUTTA) appoggia il primo preopinante.

Altri osserva (BONACCI) che per sciogliere tutte le difficoltà e adottare un sistema conforme ad un tempo al principio di uguaglianza tra i due genitori e alle garantie desiderate pei figli minori, il miglior partito è quello di adottare il sistema del Codice civile francese.

Altri infine (PISANELLI) esamina i diversi sistemi che sono in presenza. Dice che, sciolto il matrimonio per la morte di uno dei genitori, il solo genitore superstite non offre più intiera quella garantia che presentavano entrambi pel buon governo e per la buona direzione della famiglia ; ammette che l' autorità del padre presenti una garantia maggiore che quella della madre, ma dice che tuttavia anche pel padre può essere necessario di prendere qualche cautela,e che pertanto converrebbe cercare la qualità e la misura di questa cautela rispetto all' uno e all' altro, come si è fatto nel Codice civile francese sebbene in modo poco perfetto e non abbastanza definito.

In seguito a queste osservazioni, alle quali la Commissione aderisce in massima, i commissari PISANELLI, BONACCI e VACCARONE sono incaricati di formolare un progetto in conformità delle medesime, e la seduta è rimandata a domani.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 16.

Seduta del 2 maggio.

SOMMARIO.

1° I commissari stati incaricati nella seduta precedente di redigere un progetto sull' argomento di cui al numero 4 del processo verbale di quella seduta, presentano gli articoli da loro preparati in esecuzione dell' avuto mandato. - La Commissione ne rinvia lo esame ad altra tornata.

2° Nullità del matrimonio contratto senza la presenza del prescritto numero di testimoni.

3° Questione - se debba limitarsi il tempo entro cui possa proporsi tale nullità. - Se debba anche limitarsi il tempo entro il quale possa proporsi la nullità del matrimonio derivante da incompetenza dell' uffiziale dello stato civile.

4° Risoluzione delle quistioni relative all' autorizzazione maritale rimaste in sospeso.

5° Questione - se pel matrimonio dell' adottato minore di anni 25 se maschio, di anni 21 se femmina si richieda il consenso tanto dei genitori quanto dell' adottante (*art. 63 del Cod.*).

6° Il commissario MANCINI legge la formola dell'art. 19 (*art. 2 del Cod.*), proposta dalla Sotto-commissione all'uopo nominata.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CADORNA; CHIESI; G. DE FORESTA; PISANELLI; NIUTTA; PRECERUTTI; PALLIERI; SICHELE; A. DE FORESTA, Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta l'adunanza, e approvato il processo verbale della tornata di ieri, del quale uno dei Segretari (A. DE FORESTA) ha dato lettura, la Commissione determina che a partire da domani terrà due sedute al giorno, le quali comincieranno l'una al mattino alle ore 8, e l'altra nel pomeriggio alle 2.

I. L'onorevole PISANELLI dà lettura degli articoli che egli unitamente agli altri commissari BONACCI e VACCARONE, in seguito all'incarico avuto dalla Commissione nella precedente adunanza, propongono per essere aggiunti in fine del Titolo VIII *della patria podestà*, ed espone brevemente i motivi delle singole proposte contenute in detti articoli.

La Commissione, attesa la gravità della questione, delibera di rinviare la relativa discussione a domani, affinchè tutti i membri della Commissione medesima abbiano tempo a riflettervi.

Intanto il Presidente, notando come sarebbe poco opportuno di procedere oltre nell'esame del Titolo IX *della minore età e della tutela* se prima non siansi definitivamente regolate tutte le disposizioni concernenti la patria podestà, propone, e la Commissione assente, di risolvere le varie questioni rimaste in sospeso nei Titoli già esaminati.

II. Si ritorna perciò anzitutto all'articolo 113 (1) (*art. 104 del Cod.*) nella parte concernente la nullità del matrimonio contratto senza la presenza dei testimoni.

La Commissione, coerentemente alla deliberazione presa il 22 passato aprile, e di cui nell'8° verbale, secondo la quale il matrimonio contratto davanti l'Ufficiale dello stato civile incompetente si ritiene radicalmente nullo, e può la nullità opporsi tanto dagli sposi, quanto dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e dalle altre persone indicate nel detto articolo, decide che debba ugualmente aversi per radicalmente nullo il matrimonio contratto senza la presenza dei testimoni, e che possa pure questa nullità opporsi da tutte le persone summenzionate. A questa deliberazione la Commissione è indotta dalla considerazione che la presenza dei due testimoni all'atto del matrimonio è una delle forme essenziali stabilite dalla legge per guarentire la verità dell'atto, e l'adempimento di tutte le altre formalità dalla legge prescritte.

III. Si solleva poi la questione se, come si è deliberato per la nullità

(1) Art. 113. « Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 64, 65, 67, 68, 69 e 71, potrà essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

« Dai soli sposi potrà essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un uffiziale non competente dello stato civile, o senza la presenza dei testimoni prescritti ».

derivante dalla incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile, non si abbia da limitare il termine entro il quale debba essere proposta quest' altra nullità.

L'affermativa è sostenuta da uno dei commissari (G. De Foresta), parendogli che nei due casi vi sia parità di ragione, e anzi che in quello della mancanza dei testimoni sieno anche maggiori i motivi per limitare il termine entro il quale la nullità debba essere proposta, e che in ambi i casi poi lo spazio di un anno, quando vi sia stata coabitazione, sia a tale effetto più che sufficiente.

Concorrono nello stesso avviso altri due commissari (Bartalini e Niutta).

Ma altri (Precerutti, Cadorna, Bonacci e il Presidente) ravvisando elemento così essenziale dell'atto del matrimonio la presenza dei testimoni, che la mancanza di esso elemento importi la nullità insanabile dell'atto, non credono che il silenzio degli sposi e delle altre persone cui la legge accorda la facoltà di proporre la nullità del matrimonio, possa mai, qualunque ne sia la durata, avere per effetto di convalidare il matrimonio medesimo.

In vista di queste considerazioni si propone eziandio di ritornare sulla deliberazione presa nella predetta tornata del 22 aprile intorno al termine stabilito per poter proporre utilmente la nullità derivante dall'incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile.

Ma si osserva che questa nullità è meno insanabile in quanto che la presenza dell' Ufficiale civile, benchè incompetente, vi fu mentre i testimoni nel caso in discorso mancherebbero affatto.

Il Presidente mette quindi separatamente a partito le due questioni, cioè : 1° se debba rivocarsi la detta deliberazione circa il termine di un anno entro il quale deve proporsi la nullità del matrimonio per incompetenza dell'Ufficiale dello stato civile; 2° se la nullità dell'atto per la mancanza di uno o di ambi i testimoni sia insanabile, e perciò possa proporsi in qualunque tempo tanto dagli sposi, quanto dalle altre persone indicate nel predetto articolo 113.

Sulla prima questione si hanno voti 7 contro 7, e perciò non è ammessa la proposta rivocazione della deliberazione precedente.

Sulla seconda si hanno voti 9 in favore contro 5 contrari, e conseguentemente rimane stabilito che la mancanza dei prescritti testimoni è insanabile, e può essere opposta in qualunque tempo tanto dagli sposi, quanto dalle altre persone summenzionate.

I Senatori Niutta e De Foresta chiedono che si faccia risultare nel processo verbale aver essi votato contro questa risoluzione, loro opinione essendo che anche per la nullità derivante dalla mancanza dei testimoni dovesse stare la limitazione del termine di un anno per proporla.

A questo punto interviene all'adunanza un altro commissario (Mancini).

IV. Si passa quindi alle questioni rimaste pure in sospeso circa l' autorizzazione della donna maritata, e dopo molte osservazioni fattesi in proposito, la Commissione delibera in 1° luogo che il marito, quando l' autorizzazione è richiesta, non sia inabile ad autorizzare la moglie per gli atti concernenti i suoi beni parafernali, fuorchè nel solo caso in cui egli abbia nell' atto stesso un interesse attuale in opposizione a quello della moglie, e non già quando vi abbia un interesse uguale ; e ciò sul-

l'osservazione fatta da taluno (Mancini) che l'autorizzazione maritale non è altrimenti richiesta per integrare la capacità della donna, (tant' è che gli stessi atti ella può farli senza autorizzazione di sorta essendo nubile o vedova), ma solo per rispetto all' autorità del marito come capo della società coniugale, e pel buon ordine della famiglia; che quindi non è nè utile, nè ragionevole di richiedere un' altra autorizzazione quando l' atto possa essere utile ad entrambi gli sposi, e interessarli ugualmente (1) (*art. 136 del Cod.*).

Delibera in 2° luogo che nei casi nei quali sia necessaria l' autorizzazione giudiziaria a termini dell' articolo 144 (*art. 136 del Cod.*) modificato come sovra, e in conformità delle deliberazioni prese nella tornata del 26 aprile, tale autorizzazione sia sempre concessa dal Tribunale del Circondario (civile) senza altra formalità che la presentazione di un ricorso della moglie notificato al marito, il quale possa farvi, se lo stima, le sue osservazioni nel modo e termine che saranno stabiliti dal Codice di procedura civile, con facoltà anche al Tribunale nei casi di somma urgenza di procedere oltre senza tale notificazione. — Delibera in pari tempo la Commissione che un estratto del processo verbale contenente questa deliberazione verrà trasmesso pel detto fine alla Commissione speciale pel Codice di procedura civile.

Delibera in 3° luogo sull' articolo 148, (2) (*art. 137 del Cod.*), e respinge alla maggioranza di 10 voti contro 5 la proposta (Bonacci), di limitare maggiormente il diritto di opporre la nullità di cui si tratta, col restringerlo al solo marito e suoi eredi.

In 4° luogo finalmente la Commissione incarica il Segretario (Vaccarone) già delegato per la redazione di testo, di modificare e definitivamente formolare tutti gli articoli concernenti la detta autorizzazione in conformità di questa deliberazione, e della sopra citata del 26 passato aprile.

V. Sulla proposta di un commissario (Vaccarone) si richiama a nuovo esame la questione, se pel matrimonio dell' adottato minore degli anni 25 se maschio, e degli anni 21 se femmina, sia necessario tanto il consenso de' suoi genitori, quanto dell' adottante. Dopo varie osservazioni la Commissione ritiene che l' adottato, tuttochè continui a rimanere nella famiglia dei suoi genitori, acquistando però ad un tempo dei diritti irrevocabili verso l' adottante e sovra i suoi beni, egli è giusto e razionale che, volendo contrarre matrimonio, ottenga il consenso sì degli uni che dell' altro, poichè sì quelli che questi possono avere interesse a vietargli un matrimonio sconveniente e indecoroso, e per conseguenza persiste nella deliberazione già presa in questo senso (*art. 63 del Cod.*).

VI. Da ultimo un commissario (Mancini) dà lettura della formola del-

(1) Art. 144. « Se il marito ricusi l' autorizzazione, o non possa darla perchè minore, o interdetto, o assente, o condannato anche in contumacia a più d'un anno di carcere, ovvero se trattisi di atto nel quale il marito abbia interesse, o la fine sia la moglie legalmente separata, sarà in tutti questi casi necessaria l'autorizzazione del tribunale del domicilio dei coniugi ».

(2) Art. 148. « La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie, o dai loro eredi, od aventi causa ».

l' articolo 19 (1) (*art. 2 del Cod.*), della quale era stata incaricata una Sotto-Commissione a tal uopo nominata in una delle prime tornate; espone i motivi che hanno suggerito le modificazioni che verrebbero introdotte in esso articolo 19 colla nuova formola proposta, e accenna come in alcuni punti sia stato dissenziente un altro commissario (Precerutti), ciò che è da questo confermato con riserva di esporre le ragioni del suo dissenso quando verrà il momento della discussione.

La Commissione si riserva di aprire questa discussione in un'altra tornata, e la seduta è sciolta.

Il Presidente G. B. Cassinis.

I Segretari Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 17.

Seduta antimeridiana del 3 maggio.

SOMMARIO.

1° Cinque articoli, proposti da tre commissari all' uopo delegati, e tendenti a regolare lo esercizio della patria podestà pel caso di scioglimento del matrimonio.
2° *A.* Art. 1 e 2. Limiti di questo esercizio in entrambi i genitori. - Limiti apposti dal padre alla madre superstite (*art. 235 del Cod.*).
3° *B.* Art. 3 che provvede al caso in cui alla morte del marito la moglie si trovi incinta (*art. 236 del Cod.*).
4° *C.* Art. 4 che provvede al caso in cui la madre voglia passare a nuovo matrimonio (*art. 237 del Cod.*).
5° *D.* Art. 5. Condizione del secondo marito (*art. 239 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Pallieri; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta, s' imprende lo esame dei cinque articoli formolati da tre membri della Commissione (Pisanelli, Bonacci e Vaccarone), allo scopo di regolare lo esercizio della patria podestà pel caso di scioglimento del matrimonio.

II. *A.* Il Presidente dà lettura del primo e del secondo di essi articoli, i quali sono così concepiti:

« Art. 1. Sciolto il matrimonio per la morte di uno dei genitori, è co-

(1) Art. 19. « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici, sì ecclesiastici che civili, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico dello Stato ».

« stituito un consiglio di famiglia permanente, il quale deve vigilare il
« genitore superstite nello esercizio della patria podestà, e promuovere,
« occorrendo, i provvedimenti accennati nell'articolo 247 (1) ».

« Questo consiglio si compone del Giudice di mandamento e di quattro
« consulenti ».

« Art. 2. Il padre potrà per testamento o per atto autentico stabilire
« condizioni alla madre superstite nello esercizio della patria podestà, ma
« tali condizioni non avranno effetto, se non quando siano approvate dal
« consiglio di famiglia ».

« Ove la madre non voglia accettare le condizioni approvate dal consi-
« glio di famiglia, questo nominerà un tutore o curatore per l'ammini-
« strazione dei beni del minore, salvi nel resto alla madre i diritti della
« patria podestà ».

Dopo tale lettura il Presidente fa osservare, che nella prima delle riferite disposizioni si costituisce un consiglio di famiglia permanente per vegliare alla *patria podestà;* essere questa una misura assai più grave di quanto era stabilito nel Progetto ministeriale, in cui si costituiva un consiglio di famiglia permanente per vegliare *ad una semplice tutela.*

Insomma si verrebbe a creare un controllo, il quale non potrebbe a meno di debilitare la dignità del padre di famiglia.

Forsechè con ciò non si viola l'art. 2 della legge 2 aprile 1865, la quale vieta sostanzialmente di immutare il *sistema ed i principii direttivi adottati ?*

La differenza non sarebbe tanto notevole quando la Commissione discutesse sul Progetto ministeriale; ma è notevolissima se la proposta disposizione si raffronti col sistema del Progetto senatorio.

Uno dei commissari (Pisanelli) premette che veramente non può cader dubbio, dovere la Commissione nei suoi lavori avere per base il Progetto senatorio concordato tra il ministero e il Senato ; che tuttavia la notata differenza non potrebbe fare un serio ostacolo per le seguenti considerazioni relative al merito della proposta disposizione.

Il concetto di un *padre*, a lato del quale sta un consiglio di famiglia, non è nuovo in Italia, ma fu applicato dove ebbe vigore il Codice francese.

Non deve spaventare la *permanenza* di questo consiglio di famiglia, perchè l'autorità di tale consiglio, secondo la fatta proposta, sarebbe molto diversa da quella attribuita al consiglio medesimo dal Codice francese.

Nella fatta proposta l'autorità paterna è indefinita; il consiglio di famiglia non l'affievolisce per nulla, ma esercita soltanto una *vigilanza* sul genitore superstite nello esercizio della patria podestà.

E la opportunità di questa vigilanza, anche rispetto al padre, dopo lo scioglimento del matrimonio, apparisce tanto più evidente quando si badi, che, morto uno dei coniugi, morta la moglie, cessa nella famiglia quell'armonica concorrenza delle varie sue parti, per la quale non resta temibile in costanza di matrimonio la libertà di azione nell'esercitare la patria podestà.

---

(1) V. nota 1 a pag. 86.

Quando poi questo consiglio non fosse *permanente*, ma dovesse raccogliersi ad istanza dei parenti, potrebbe avvenire che i congiunti della defunta madre, a pretesto forse d' immaginarii abusi del genitore, arrecassero a costui molestie continue.

Altri (Bartalini) dice parergli cosa grave che, appena morta la madre, si costituisca *a priori* un'autorità domestica all'appoggio di una semplice supposizione di abusi per parte del padre. Ciò non può a meno di nuocere all'autorità paterna. Si comprende la ragione dell'art. 247 del Progetto; allora trattasi di andare al riparo *ex post facto* di abusi già verificatisi.

Il Presidente si associa a tali idee; i componenti di questo consiglio di famiglia stabilito *a priori* sono quasi autorizzati *de iure* a recare molestia al padro.

Ma da taluno (Pisanelli) si osserva in contrario senso che l'autorità paterna sarebbe molto più profondamente scossa quando la costituzione e la riunione del consiglio di famiglia avesse luogo per eccezione *ex post facto*, che non quando la esistenza del consiglio è stabilita come norma comune e costante.

Altri (Cadorna) invece trova preferibile che il consiglio di famiglia si costituisca, e convochi per ciascun caso, anche ad instanza di un solo parente.

Nella proposta della Commissione (egli soggiunge) si attribuirebbe al consiglio di famiglia permanente l'uffizio di *vigilare;* ma per vigilare bisogna *continuamente* vedere, *continuamente* ingerirsi; or vorrassi egli andare fino a questo punto, che il padre si trovi sempre a fronte di un consiglio di famiglia, pronto a chiedergli quando che sia i conti della sua gestione? No evidentemente; dunque conviene limitare i poteri di questo consiglio.

Altri (Bonacci) osserva, che secondo la giurisprudenza francese, anche durante il pieno esercizio della patria podestà, interviene in certi casi il consiglio di famiglia; non essere quindi tanto straordinaria la fatta proposta.

Altri (G. De Foresta) combatte la proposta di stabilire un consiglio di famiglia a lato del genitore superstite, sia questi il padre, sia la madre; tale consiglio si fonderebbe sovra un sospetto da non accogliersi, che il genitore abusi della podestà patria.

Contro gli abusi possibili è sufficiente tutela il disposto dell' articolo 247 del Progetto di Codice, applicabile ad entrambi i genitori. Siccome però, secondo il disposto di molti Codici, il padre ha diritto di dare un contutore alla madre, così per provvedere ai casi in cui il padre reputi savia cosa limitare o moderare l' esercizio della podestà patria nella madre superstite, l' oratore proporrebbe il seguente articolo:

« Il padre però potrà ordinare o per atto tra vivi o per testamento, che « la madre superstite non possa fare quegli atti concernenti l' esercizio « della patria podestà, i quali saranno da lui specificamente indicati, sen- « za il consenso del consiglio di famiglia, composto a norma di quanto « sarà disposto nel titolo della Tutela ».

Questo articolo verrebbe a prendere il posto dell' art. 1 della proposta sopra riferita il quale si sopprimerebbe.

E facendosi da taluno (Bartalini) osservare, che con tale sistema si darebbe al padre il mezzo di privare totalmente la madre della patria po-

destà, bastando all' uopo, ch' egli le interdicesse ogni e qualunque atto da questa podestà dipendente, l' autore della proposta risponde, ciò non essere possibile, sia perchè il divieto deve riflettere atti *specificati*, sia perchè niuno potrebbe ammettere che il padre abbia facoltà di privare la moglie superstite di un diritto a lei attribuito dalla natura, e consacrato dalla legge, cioè, della patria podestà.

La proposta testè riferita è appoggiata da altri membri della Commissione (Chiesi, Bonacci), uno dei quali (Bonacci), osserva essere tale proposta più larga e liberale di quella contenuta nell'art. 1 della Sotto-Commissione. Anch' egli è convinto che l'art. 247 del Progetto di Codice provvede a tutto. Soltanto gli parrebbe eccessiva la facoltà che si concederebbe al padre di assoggettare per certi atti la madre a consiglio di famiglia.

Un altro commissario (Niutta) trova che l' articolo 247 del Progetto di Codice ha tutta la ragione d' essere nel sistema del Progetto senatorio, il quale accorda al solo padre la podestà patria; ma crede inutile questo articolo, *durante il matrimonio*, nel sistema che attribuisce la patria podestà ad entrambi i genitori.

Riconosce invece l' utilità e l' importanza che può avere quella disposizione *dopo lo scioglimento del matrimonio;* vorrebbe però che il Tribunale non agisse *senza aver prima udito un consiglio di famiglia*, il quale poi non dovrebbe essere permanente, ma dovrebbe convocarsi in vista di un caso speciale, ad instanza di un estraneo o del Pubblico Ministero.

In questo sistema l' art. 1 proposto dai suddetti Commissari svanirebbe; starebbe l' art. 247 del Codice colle limitazioni e aggiunte ora indicate; e quanto all' art. 2 della Sotto-Commissione si proporrebbe di modificarlo nel modo che segue :

« Il padre potrà per testamento o per atto autentico stabilire condizio-
« ni alla madre superstite nell' esercizio della patria podestà relativamen-
« te all' educazione dei figli ed all' amministrazione dei beni.

« Ove la madre non voglia accettare le condizioni stabilite od imposte
« dal padre, dovrà convocare il consiglio di famiglia per dare parere sulla
« convenienza di tali condizioni. Il parere dovrà essere omologato dal
« Tribunale ».

Altri (Precerutti) crede che si debba mantenere l' art. 247 del Progetgetto di Codice, il quale, se avrà poche applicazioni, è tuttavia di una necessità incontrastabile. Propone si metta ai voti la conservazione di detto articolo. Si procede a questa votazione, e la conservazione dell'art. 247 ottiene tutti i voti, uno solo eccettuato.

Uno dei commissari redattori (Pisanelli) dichiara di accostarsi alla proposta De Foresta ; unicamente vorrebbe che il Tribunale, prima di provvedere a senso dell' art. 247, ascoltasse il consiglio di famiglia, ciò che si esprimerebbe in un capoverso da aggiungersi allo stesso articolo. Ma vi ha chi (Bonacci) sorge a combattere la proposta di siffatta aggiunta, siccome quella la quale porterebbe alla conseguenza di vedere ritardato un provvedimento, il quale importa che sia pronto il più che possibile quando il matrimonio è già sciolto.

Si passa poscia da un commissario (Precerutti) ad esaminare specialmente la questione relativa ai limiti che il padre potrebbe imporre allo

esercizio della podestà patria nella madre superstite. Egli concederebbe al padre la facoltà di prescrivere limitazioni ; ma pensa che la difficoltà si fa seria quando si voglia fissarne la misura. Sta bene, egli dice, che la limitazione si estenda al governo dei beni ; ma conviene andare adagio per ciò che tocca alla educazione. E se il padre si ingannasse ? L'oratore ricorda quanto è prescritto nell'articolo 291 (1) del Progetto di Codice.

Si risponde (G. De Foresta) che non si può niegare al padre la facoltà di regolare la educazione dei figli, anche perchè la madre forse potrebbe male provvedervi, cedendo alle influenze di un nuovo marito o di un amante.

Contro la proposta che il padre possa per testamento o per atto autentico stabilire limitazioni allo esercizio della patria podestà da parte della vedova, altri (Bartalini) fa riflettere che l'esservi o non queste limitazioni dipenderebbe molte volte dal caso, dall'avere cioè il marito, prima di morire, pensato a dettarle o potuto dettarle.

Altri (Mancini) esamina partitamente il caso in cui il marito defunto *non abbia parlato*, e quello in cui *abbia parlato*.

Crede che al primo caso resterebbe provveduto abbastanza quando in fine dell'art. 247 si aggiungesse - *e potrà eziandio provvedere, perchè la madre non possa senza il consiglio di famiglia fare certi atti che verrebbero determinati dal Tribunale.*

Pel caso poi che *il padre abbia parlato*, egli crede che siano vani i timori di eccessi da parte di lui. Invero i diritti *di correzione, di usufrutto, di prestare consenso al matrimonio dei figli*, sono diritti di patria podestà inalienabili, che certamente dal padre non si potrebbero togliere. Restano unicamente l'*educazione* e l'*amministrazione dei beni*, e intorno a ciò non puossi certo negare al padre la facoltà di porre delle limitazioni alla moglie superstite ; ma si potrebbero restringere i termini in cui è concepito l'art. 2 sopra riferito i quali sono troppo ampii. L'oratore proporrebbe di aggiungere che *le limitazioni non si possano imporre fuorchè negli atti tutorii* e (se vogliasi) *nel modo della educazione.*

Egli non potrebbe poi approvare che le condizioni imposte dal padre alla madre superstite debbano essere *preliminarmente approvate* dal consiglio di famiglia. Bisogna presumere che quelle condizioni siano giuste finchè la madre non chieda di essere dispensata da alcuna di esse.

Taluno (Bartalini) propone di formolare il suddetto art. 2 nel modo che segue :

---

(1) Art. 291. « Il consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dalla madre o dall'avolo paterno o materno, potrà deliberare intorno al luogo ove il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

« La madre, ancorchè non sia tutrice, potrà ottenere dal consiglio di famiglia la cura della persona e dell'educazione del figlio minore.

« Potrà nondimeno il consiglio di famiglia nei casi di trascuranza della madre, o dell'avolo paterno o materno provvedere alla cura della persona ed alla educazione del minore nel modo che reputerà più conveniente. Tale deliberazione sarà omologata dal Tribunale ».

« Il padre potrà per testamento o per atto autentico imporre alla ma-
« dre superstite condizioni intese a regolare la madre stessa nella dire-
« zione morale ed economica della famiglia.

« Nel caso che la madre non accetti tali condizioni, sarà chiamato a
« decidere il consiglio di famiglia, la cui deliberazione dovrà sottoporsi
« all' omologazione del tribunale ».

Tale proposta viene combattuta da un altro commissario (Mancini), perchè trova che le parole *direzione morale ed economica* hanno un significato troppo ampio.

Altri (Bonacci) domanda che cosa avverrebbe nel caso in cui la madre persistesse nell' opporsi alle condizioni impostele dal marito, e mantenute dal consiglio di famiglia.

Gli si risponde (Cadorna) che allora cadiamo nel caso di abusi, al quale provvede l' art. 247.

Intanto uno dei commissari (Pisanelli), tenuto conto delle proposte e delle osservazioni state fatte nel corso della discussione, propone di sostituire all' art. 2 il seguente :

« Il padre potrà stabilire per testamento o per atto autentico delle
« condizioni alla madre superstite per la educazione dei figli e l' ammini-
« strazione dei beni.

« Ove la madre non voglia accettare le dette condizioni, potrà richie-
« dere di esserne dispensata dal consiglio di famiglia, la cui deliberazio-
« ne dovrà essere omologata dal Tribunale ».

Si vota tale proposta ; essa è approvata all' unanimità, due soli voti eccettuati. Tra i dissenzienti havvi il Presidente della Commissione, il quale dichiara di volersi attenere al Progetto senatorio, non parendogli limitato sufficientemente colla fatta proposta l' esercizio della patria podestà nella madre superstite.

Dopo ciò, un commissario (Mancini) insiste perchè si aggiungano all' art. 247 del Progetto senatorio le parole già riferite sopra, cioè : - *potrà eziandio provvedere perchè la madre non possa senza il consiglio di famiglia fare certi atti che verrebbero determinati dal Tribunale.*

Taluno (G. De Foresta) dice non parergli necessaria la proposta aggiunta, perchè il Tribunale, il quale può fare il più, vale a dire, provvedere per la nomina di un tutore o di un curatore, e privare eziandio dell' usufrutto in tutto o in parte il genitore che abusi della patria podestà, potrà anche fare il meno, cioè, prescrivere che la madre superstite non possa fare certi atti senza il consiglio di famiglia ; bastare del resto che si faccia risultare nel processo verbale intendersi in siffatto senso l' articolo 247.

A maggiore cautela tuttavia viene accolta dalla maggioranza la seguente aggiunta proposta da uno dei commissari (Cadorna) - *e potrà anche dare gli altri provvedimenti*, *che crederà necessari nell' interesse dei figli.*

III. *B.* Si procede in seguito all' esame dell' art. 3 proposto dalla Sotto-Commissione, il quale è così concepito :

« Art. 3. Se, alla morte del marito, la moglie si trova incinta, il con-
« siglio di famiglia nominerà ai beni da devolversi al nascituro un cura-
« tore che potrà anch' essere la stessa madre ».

Taluno (Cassinis), osserva che se nel sistema della tutela accordata

alla madre superstite si comprende che le si dia un curatore quando ella, alla morte del marito, sia incinta, mal si comprende poi con qual fondamento, ora che si attribuisce ad essa la patria podestà, le si voglia dare un curatore ai beni, quasi che si sospetti che essa non li amministri convenientemente.

Ma in contrario senso altri (Cadorna) osserva, che la ragione di dare un curatore al ventre dipende da fatti diversi da quelli che serviranno poi di titolo alla patria podestà quando la madre avrà partorito. Altri (Bartalini) dice che l'autorità del curatore al ventre (nè qui si tratta d'altro) interviene per la possibilità che la madre si trovi in opposizione col feto che porta. Egli però, invece di *curatore ai beni* direbbe semplicemente *curatore*.

Un altro Commissario (Mancini) proporrebbe di sostituire al proposto art. 3 l'art. 209 (1) del Progetto ministeriale al quale basterebbe di aggiungere:

« Salvo il caso in cui il consiglio di famiglia abbia nominato un cura-
« tore al ventre ».

Ma altri (Bartalini) trova inutile il conservare l'art. 209 del Progetto ministeriale, mentre la madre già può amministrare i beni del nascituro in forza della patria podestà a lei attribuita.

Altri (Precerutti) osserva, che all'amministrazione dei beni dei nascituri già provvede l'art. 238 (2) del Progetto senatorio; - ivi si parla del solo padre, ma lo stesso tornerà applicabile alla madre ora che si è attribuito anche ad essa la patria podestà.

Uno dei commissari (Pisanelli) propone di sostituire all'articolo 3 il seguente:

« Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il Tribunale po-
« trà, sulla instanza delle persone interessate, destinare un curatore al
« ventre ».

Messa ai voti tale proposta, ha due soli voti contrarii; quindi resta approvata. Fra i dissenzienti vi è l'onorevole senatore De Foresta, il quale dichiara di preferire il Progetto senatorio, perchè crede che la instituzione del curatore al ventre più non sia consona all' indole dei tempi nostri.

IV. *C.* Si passa in seguito all' esame dell' art. 4 proposto dalla Sotto-Commissione. Esso è così concepito:

« Art. 4. La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima
« far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà, se l' ammini-
« strazione dei beni debba esserle conservata.

« In mancanza di questa convocazione essa perderà di diritto l'ammi-
« nistrazione, ed il suo marito sarà solidalmente risponsabile di quella
« esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata.

« Potrà la madre essere riammessa all' amministrazione dal consiglio
« di famiglia ».

Uno dei commissari (De Foresta) propone invece l'art. seguente:

---

(1) Art. 209. « I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio ».

(2) Art. 238. Vedi la nota a pag. 84.

« La madre, volendo passare a seconde nozze, dovrà convocare il con-
« siglio di famiglia, il quale deciderà se debba lasciarsele l'esercizio del-
« la patria podestà nonostante il di lei passaggio a seconde nozze, ovve-
« ro nominarsi ai figli un tutore, che potrà essere la madre stessa, e po-
« trà anche designare soltanto alcuni atti, pei quali debba essa procede-
« re col consenso del consiglio di famiglia.

« In mancanza di questa convocazione, s'intenderà aperta la tutela, ed
« il consiglio di famiglia, convocato all'uopo anche dal Ministero Pubbli-
« co, procederà alla nomina di un tutore, che potrà anche essere la madre.

« Quando la madre passata a seconde nozze sarà stata mantenuta nel-
« l'esercizio della patria podestà, ovvero sarà stata nominata tutrice dei
« di lei figli, il secondo marito s'intenderà sempre associato alla stessa
« nell'amministrazione dei beni dei medesimi, e ne diverrà solidariamen-
« te risponsabile anche pel tempo anteriore al matrimonio ».

Altri (Cadorna) propone che la prima parte dell' articolo ora riferito, anche per rispettare maggiormente il principio della patria podestà, sia redatto nel seguente modo :

« La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far con-
« vocare il consiglio di famiglia, il quale potrà stabilire le condizioni ri-
« guardanti l'educazione dei figli, delibererà se l'amministrazione dei be-
« ni debba esserle conservata ed a quali condizioni. - La deliberazione
« del consiglio di famiglia dovrà essere omologata ».

Siffatta proposta, messa a partito, è approvata quasi all'unanimità.

Si passa in seguito a discutere sul resto dell'articolo proposto dal Senatore De Foresta. S'impegna in proposito una grave discussione; si muovono molti dubbi; si fanno varie proposte; infine si delibera che uno dei Segretari (Vaccarone) redigerà l'articolo sulle basi discusse ed approvate.

V. D. All'ultimo si esamina l'art. 5 proposto dai ridetti tre Commissari, e concepito nei seguenti termini :

« Art. 5. Quando la madre sarà stata mantenuta nell' amministrazione
« dei beni, o vi sarà stata riammessa, il consiglio di famiglia le darà ne-
« cessariamente per curatore il secondo marito, il quale diverrà solida-
« riamente risponsabile, unitamente alla moglie, dell'amministrazione po-
« steriore al matrimonio ».

Taluno (Mancini) dichiara che preferisce l'ultimo capoverso della proposta De Foresta (1).

La Commissione ammette senza discussione il principio che il secondo marito debba essere risponsabile dell'amministrazione posteriore al matrimonio; ma si discute sul modo con cui debba esplicarsi tale risponsabilità. Finalmente si delibera che egli debba dichiararsi *associato* in tale amministrazione, e s'incarica il suddetto Segretario di formolare la redazione definitiva dell' accennato capoverso, e di coordinare fra loro le varie disposizioni deliberate nella presente seduta.

Dopo ciò si scioglie l'adunanza.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

---

(1) Vedasi questa proposta nel numero precedente.

VERBALE N.° 18.

Seduta pomeridiana del 3 maggio.

SOMMARIO.

1° Modificazioni nell'art. 263 (*art. 250 del Cod.*).
2° Proposta del commendatore Miraglia che si spieghi nel n° 1° dell'articolo 265 (*art. 252 del Cod.*) la madre essere consulente di diritto ancorchè sia passata ad altre nozze.
3° Modificazione nell'art. 278 (*art. 265 del Cod.*).
4° Proposte in ordine all' art. 281 (*art. 268 del Cod.*), e all' art. 283 (*art. 270 del Cod.*).
5° Inefficacia della dispensa dall'inventario a cui il tutore è obbligato (*art. 281 e 288 del Cod.*). - Proposta del commissario Bartalini.
6° Si estende all' avo materno la dispensa dalla cauzione limitata all' avo paterno nell'art. 306 (*art. 292 del Cod.*).
7° Proposta Sighele, e modificazione dell'articolo 317 (*art. 303 del Cod.*).
8° Proposta Precerutti di sopprimere l'art. 335. - È accettata. - È respinta la proposta fatta dallo stesso Commissario di sopprimere l' art. 336 (*art. 321 del Cod.*).
9° Deliberazione in ordine all'art. 18 (*art. 1 del Cod.*).

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale della tornata di ieri; esso è approvato.

Si apre quindi la discussione degli articoli del titolo IX (Della minore età, della tutela e della emancipazione) intorno ai quali vi sono proposte.

I. Si delibera anzi tutto, sulla proposta del Commendatore Sighele, di aggiungere nell'art. 263 (1) (*art. 250 del Cod.*) la parola *prontamente* laddove si parla dell' obbligo dell' Ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, di notificarla al Giudice di mandamento.

La Commissione decide pure di surrogare alle parole *notificarla al Giudice* le seguenti altre: *informarne il Giudice.*

(1) Art. 263. « L'uffiziale dello stato civile, che riceve una dichiarazione di morte di una persona, che abbia lasciato figli in minore età, deve notificarla al giudice di mandamento.

« Il tutore nominato dai genitori, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al giudice il fatto che dà luogo alla tutela.

« Il giudice, prese all'uopo le opportune informazioni, convocherà, nel più breve termine possibile, il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori ».

In conseguenza di queste deliberazioni la prima parte dell'articolo terminerà in questo modo: *deve informarne prontamente il Giudice di mandamento*.

II. Si passa quindi alla proposta del Commendatore Miraglia (uno dei membri della Commissione generale), tendente a che nel n° 1 dell'articolo 265 si spieghi che la madre del minore è consulente di diritto, ancorchè fosse passata a seconde nozze e avesse per tal motivo perduta la tutela. La Commissione crede che i termini di questo articolo siano abbastanza chiari per rimuovere ogni dubbio sulla affermativa; e perciò non ammette la proposta, avendo però deliberato di farne cenno nel processo verbale della seduta, affinchè risulti esplicitamente del motivo per cui la Commissione non ha creduto di accettarla.

III. Si delibera poi di modificare l'articolo 278 (1) (*art. 265 del Cod.*) aggiungendo alle parole *il tutore non può assumere l' esercizio della tutela* queste altre *nè continuarlo*, e surrogando alla frase e *non essendovi* la seguente: *quando non vi sia, o venga a mancare*.

IV. Successivamente la Commissione respinge alla maggioranza di 9 voti contro 3 la proposta di un commissario (Precerutti) di sopprimere il n° 1 dell'articolo 281 (2) (*art. 268 del Cod.*) che dichiara non poter le donne essere tutrici, salvo le eccezioni di cui in esso.

Accetta unanime la proposta di altro commissario (Bartolini) di aggiungere al n° 4 dello stesso articolo 281 (*n° 3, art. 268 del Cod.*) le parole *i discendenti* dopo le parole *il padre* e *la madre*.

Si accetta poscia senza discussione la prima parte della proposta del senatore De Foresta di modificare l' art. 283 (3) (*art. 270 del Cod.*) nei seguenti termini:

« Nel caso di condanna a pena correzionale pei reati non previsti dal « n° 2 dell' articolo precedente, il condannato non può essere tutore fin« chè non abbia scontata la pena ».

(1) Art. 278. « Il tutore non può assumere l' esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

« Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso, e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno ».

(2) Art. 281. « Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti

« 1° Le donne, eccettuate la madre, le altre ascendenti e le sorelle germane non maritate;

« 2° I minori, eccettuata la madre, la quale nell'esercizio della tutela dipenderà dallo stesso curatore da cui dipende per gli interessi propri;

« 3° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

« 4° Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il padre, la madre od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del minore od una parte notabile delle sue sostanze ».

(3) Art. 283. « Il condannato alla pena del carcere per tempo maggiore di un anno, finchè non abbia scontata la pena, non può essere tutore, e perde la tutela già assunta, nè può esservi riammesso senza deliberazione del consiglio di famiglia.

« Nel caso di condanna a pena non maggiore di un anno di carcere, potrà il consiglio di famiglia rimuovere dalla tutela il condannato ».

La seconda parte della stessa proposta, a suggerimento del Commendatore Pisanelli e coll' assentimento del proponente, viene formolata nei termini seguenti, che formeranno il capoverso della prima:

« Qualora avesse già assunta la tutela, se la pena è maggiore di un an-« no di carcere, egli la perde, nè può esservi riammesso finchè dura la « pena; se questa è minore di un anno il consiglio di famiglia lo può ri-« muovere ».

V. Uno dei commissari (Bartalini) osserva che il principio della inefficacia della dispensa dall'inventario, principio che importa sia stabilito in modo preciso e fuori di dubbio, non gli sembra nè abbastanza chiaramente proclamato nell'art. 301 (1) (*art. 288 del Cod.*), nè collocato nella sua vera sede, e propone di sancirlo con espressa disposizione nell'articolo 294 (2) (*art. 281 del Cod.*).

Si associa a questa opinione l' onorevole Presidente. Credono altri (Pisanelli e Bonacci) che torni inutile quella speciale sanzione nell'art. 294, perchè l' art. 301 accenni tanto alla inefficacia della dispensa assoluta di fare inventario, quanto alla inefficacia della dispensa di compirlo nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Altri (Pisanelli) osserva, che se per maggior chiarezza e per mettere in perfetta armonia le disposizioni, di cui si tratta, si crede di dover aggiungere nell' art. 294 una espressa dichiarazione, che l' inventario dovrà sempre farsi, non ostante qualunque dispensa in contrario, sarà pur d' uopo mantenere nella sua integrità l' art. 301, che ha tratto anche ai modi e termini di farlo, e alle conseguenze della omissione del medesimo.

Questa ultima osservazione non incontra contraddittori, e l' art. 301 è mantenuto.

Messa poi a partito la proposta Bartalini di aggiungere anche un inciso nel detto articolo 294 per stabilire in massima l' inefficacia di qualunque dispensa dall' inventario, essa proposta è accettata con 8 voti favorevoli contro 4.

VI. La Commissione assente quindi unanime alla proposta (Niutta) di rendere comune all' avo materno la dispensa dalla cauzione accordata all' avo paterno nell' art. 306 (3) (*art. 292 del Cod.*).

---

(1) Art. 301. « Il tutore che ommetterà di fare l' inventario nel termine e nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo farà infedele, sarà tenuto al risarcimento dei danni, e potrà essere rimosso dalla tutela ».

(2) Art. 294. « Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli, nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all' inventario dei beni del minore.

« Dovrà l' inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al giudice del mandamento di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano ».

(3) Art. 306. « Il tutore, che non sia la madre o l' avo paterno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che dovrà essere omologata dal tribunale.

« Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

« Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà inscriversi dal protutore l'i-

VII. La proposta di sopprimere nell' art. 317 (1) (*art. 303 del Cod.*) le parole *in carta non bollata*, è respinta all'unanimità, sulla considerazione che la protezione dei minori e interdetti essendo uno dei più sacri doveri della società, la quale impone non solo ai parenti, ma ben anche ai cittadini estranei l'onere di assumerne, ove ne occorra il bisogno, gratuitamente la cura, non deve essere, in generale, una sorgente di reddito per lo Stato, massime perchè l'immensa maggioranza dei minori è composta di persone povere, e, per altra parte, il nuovo Codice cercando di fare in modo che nessun minore rimanga privo di tutela, e tendendo ad accrescere le loro garantie, non si potrebbero aumentare le spese a carico di esse senza intralciare e impedire anzi con ciò quell'utilissimo scopo della legge.

Intorno allo stesso articolo 317 propone taluno (Sighele), che dopo le parole *li farà esaminare da uno dei suoi membri* si aggiungano le seguenti : e *qualora lo creda conveniente anche da un perito ragioniere*.

Ma la Commissione non accetta questa proposta per evitare che la legge suggerisca essa medesima un procedimento, il quale, se potrà, occorrendo, essere praticato anche nel silenzio della medesima, quando gravi circostanze persuadano il Consiglio di famiglia di adottarlo, ove venisse stabilito quasi per regola, sarebbe adoperato troppo frequentemente e in tutti i casi, con notevole aggravio dei minori.

Coerentemente poi a quanto si è deliberato in ordine all' articolo 306 la Commissione estende anche all' avo materno la dispensa della presentazione dei conti tutelari in ogni anno, aggiungendo perciò dopo le parole *e dell' avolo paterno* le altre e *materno*.

VIII. Si passa quindi alla proposta (Precerutti) di sopprimere l'artic. 335 (2).

L' onorevole proponente osserva che o gli atti, di cui ivi si tratta, eccedono la semplice amministrazione, e sono perciò tra quelli che il minore non può fare da solo, a termini degli articoli 332 e 333 (3), e allora essi atti devono essere nulli, e cadere sotto la sanzione dell' articolo 337 (4) ; ovvero sono atti che concernono la semplice amministrazio-

poteca legale sotto pena dei danni, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti, si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

« Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza ».

(1) Art. 317. « Il tutore, ad eccezione della madre, o dell' avolo paterno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri.

« Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso il giudice ».

(2) Art. 335. « Le obbligazioni, che il minore emancipato avesse contratto da solo, saranno soggette a riduzione nel caso che siano eccessive, avuto riguardo alla qualità dell'affare ed alle rendite del minore, e consti della malafede dell'altro contraente ».

(3) Art. 332. « Il minore emancipato può con l' assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ».

(4) Art. 337. « Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di

ne, e per questi il minore emancipato essendo equiparato ai maggiori di età, non vi può essere ragione di permetterne la riduzione o l'annullamento. Aggiunge doversi tanto più accettare la sua proposta, in quanto che il suddetto articolo non può che essere fonte di arbitrio, e semenzaio di liti.

La Commissione assente alla proposta, anche pel riflesso fatto da altro commissario (G. De Foresta) che, a tenore dell'art. 336 (1) (*art. 321 del Cod.*), nel caso in cui il minore faccia cattivo uso della sua emancipazione, può la medesima essere rivocata, unico rimedio questo che possa applicarsi alle sue prodigalità senza danno dei terzi, e senza ledere la giustizia.

Respinge poi alla maggioranza di 8 voti contro 4 l'altra proposta (Precerutti) di sopprimere anche l'accennato art. 336.

IX. Finalmente, dando seguito alla riserva fatta nella seduta del 15 aprile scorso, e deliberando perciò definitivamente sull'art. 18 (*art. 1 del Cod.*), che concerne la perdita dei dritti civili per condanna penale, la Commissione ritiene che se per ora non è possibile di veder sancite nel Codice penale le diverse applicazioni del principio in quell'articolo proclamato, sembra però il caso che si faccia intanto a tal uopo una legge speciale che regoli questa importante materia in via anche transitoria, e decide di conservare il suddetto articolo nel Codice civile, come dichiarazione di principio, salvo quelle modificazioni di dettato che occorrano, e di trasmettere un estratto del presente verbale alla Commissione speciale per le leggi penali onde esamini se sia il caso di provvedere nella suddetta conformità.

Quindi la seduta si scioglie, essendosi la Commissione aggiornata a domani, ore 8 di mattina.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

---

questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi od aventi causa ».

(1) Art. 336. « Il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per deliberazione del consiglio di famiglia, quando i suoi atti lo dimostrino incapace di amministrare.

« La deliberazione del consiglio non avrà luogo che sopra la domanda del padre, ove egli abbia concessa la emancipazione e sia vivente.

« Dal giorno della rivocazione dell'emancipazione, il minore rientrerà sotto la patria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita ».

VERBALE N.° 19.

Seduta pomeridiana del 4 maggio.

SOMMARIO.

1° Questione: se debba conservarsi la interdizione del prodigo. È risolta in senso negativo. Modificazione dell'art. 354 (*art. 339 del Cod.*).
2° Modificazioni proposte dal commissario PRECERUTTI in ordine agli articoli 345 e 346 (*articoli 330 e 331 del Cod.*). accettate dalla Commissione.
3° La Commissione non accetta la proposta di sopprimere l'art. 347 (*artic. 332 del Cod.*)
4° Proposta di modificare l'art. 351 (*art. 336 del Cod.*); non è accettata. - Forme speciali per la pubblicazione della sentenza d'interdizione.
5° Aggiunta all'art. 353 (*art. 338 del Cod.*) proposta dalla Commissione senatoria. Non è accettata; perchè.
6° Questione: se debbansi conservare le parole - *od aventi causa* - che leggonsi negli articoli 148, 241, 337, 350 e 356 (*articoli 137, 227, 322, 335, 341 del Cod.*).
7° Si cancellano le parole - *e prozii* - nell'art. 265 (*art. 252 del Cod.*).
8° Nuovo capoverso proposto in sostituzione di quello dell'art. 364 (*art. 349 del Cod.*). La proposta non è accettata.
9° Comunicazione della Commissione pel Codice di procedura civile.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI: CHIESI; G. DE FORESTA; PISANELLI; PRECERUTTI; NIUTTA; SIGHELE; SPANNA, Segretario; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (SPANNA) legge il processo verbale della tornata antimeridiana del 3 maggio, il quale viene approvato.

I. Si procede quindi a discutere il quesito proposto dal Professore PRECERUTTI sull'art. 339 (1) del progetto in esame, *se*, cioè, *debba ammettersi l'interdizione del prodigo*.

Il proponente crede che debba eliminarsi la interdizione del prodigo, e cancellarsi per ciò il capoverso dell'art. 339, per non essere più severi del Codice francese, il quale ammette la sola *inabilitazione*, e non la *interdizione* del prodigo.

L'oratore dichiara, che egli non vuole esaminare la questione, se la società abbia il diritto di intervenire per moderare la libertà di azione nel prodigo; ma perchè non basterà inabilitarlo? perchè si vorrà interdirlo, quando la interdizione è un mezzo odioso, e in pratica per lo più inefficace, dappoichè si pronuncia quasi sempre quando il prodigo ha già sciupato tutto il suo patrimonio?

E avendo taluno (CASSINIS) osservato che l'interdizione ha per effetto

(1) Art. 339. « Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri bisogni, deve essere interdetto.
« Il prodigo può essere interdetto ».

di colpire anche atti seguiti prima che venisse ordinata, - l'autore della proposta risponde, che ciò palesa un altro vizio gravissimo della interdizione, in quanto che si vengono per essa ad annullare atti compiuti, a pregiudicio anche di chi avrà contratto col prodigo in piena buona fede.

Altri (Cadorna) manifesta il dubbio che togliere la interdizione del prodigo sia un soverchiare, e immutare sostanzialmente il sistema del Codice, oltre quanto è permesso dall'art. 2 della legge 2 aprile 1865.

Nello stesso senso altri (G. De Foresta) osserva che fu dopo una seria discussione che s'introdusse nel progetto senatorio la interdizione del prodigo, la quale non era stabilita nel progetto Pisanelli. E le ragioni d'introdurla furono di un doppio ordine; *scientifiche* le une, *pratiche* le altre.

Sotto il rapporto della scienza si notava talvolta lo stato del prodigo avvicinarsi a quello del demente; la prodigalità in alcuni casi essere una modalità della demenza, quindi i motivi stessi per cui si ammette la interdizione dell'infermo di mente appoggiare eziandio la interdizione del prodigo.

Dal lato poi della pratica si diceva essere conveniente che il legislatore, commiserando lo stato di una famiglia, le cui sostanze siano sciupate da un prodigo, vada al riparo di tanta jattura coll'interdire il prodigo stesso.

Del resto, si comprese, e si volle mantenere la differenza che passa talora tra demente e prodigo; epperò si prescrisse, che colui il quale si trova in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, *deve* essere interdetto; - il prodigo invece *può* essere interdetto.

Conchiude impertanto proponendo di mantenere il capoverso dell'artic. 339.

Alcuni della Commissione si fanno a difendere la tesi contraria.

Uno di essi (Pisanelli) osserva che, ammettendosi già nel progetto e la inabilitazione e la interdizione del prodigo, non si può dire che colla soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 339 si alteri sostanzialmente il sistema del Codice.

Nel merito poi della quistione osserva non parergli sufficienti le ragioni scientifiche e le pratiche testè riferite.

Non le *scientifiche*, - perchè se la giurisprudenza antica era inchinevole ad interdire il prodigo, i principii per contro c'insegnano che bisogna camminare ben cauti quando si tratta di togliere ad una persona l'esercizio della sua libertà. Ripugna alla coscienza di molti veder trattati colla stessa misura e il prodigo e colui che si trova in condizione di abituale infermità di mente. — Avviene, è vero, qualche volta che la prodigalità sia causa o effetto di una vera alienazione mentale; ma allora il prodigo potrà essere interdetto non perchè prodigo, ma perchè demente.

Non le ragioni *pratiche*. — Se un prodigo può sciupare il suo patrimonio, anche un non prodigo può fare cattivi affari: e niuno certo vorrà sostenere che la società debba in questo secondo caso eziandio intervenire commiserando la famiglia di tale disgraziato. Arroge; il rimedio dell'interdizione del prodigo può facilmente diventare pericoloso ed ec-

cessivo. Quando si interdice un alienato di mente, noi siamo di fronte ad un fatto certo e positivo - la demenza. — Ma questo concetto non si applica al prodigo; la base per giudicare se debbasi o no interdire l' accusato di prodigalità non è più in un fatto certo e positivo, ma in una serie di fatti, difficili ad apprezzarsi, e i quali perciò potranno subire un diverso apprezzamento secondo l'animo del Magistrato, e potranno anche talora dar luogo all' arbitrio.

Inabilitare il prodigo è tutto quanto la società può fare; essa non può spogliare un cittadino, sol perchè prodigo, dei diritti più importanti, di ogni considerazione morale, ridurlo allo stato di mentecatto.

Altri (Niutta) crede che l' art. 2 della legge 2 aprile 1865, non solo non sia d' ostacolo a sopprimere la interdizione del prodigo, ma imponga anzi alla Commissione il dovere di farlo. Questo articolo dà facoltà al Governo del Re d' introdurre nei Codici le modificazioni necessarie per *coordinarne* in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati. Ora forsechè non si fa un lavoro di coordinazione quando si toglie lo sconcio di veder il prodigo pareggiato al demente, mentre poi il Codice non si è neppure curato di definire in modo preciso, e tale da togliere ogni pericolo di arbitrio, che cosa s' intenda per prodigalità?

La questione pregiudiciale osterebbe se si volesse eliminare dal progetto ogni disposizione riguardo al modo con cui abbiasi da provvedere al prodigo; non osta, quando si discute soltanto sui modi, coi quali gli si debba provvedere.

Altri (Bonacci) propone che la discussione del tema si rimandi ad altra tornata, alla quale s' inviterebbe l' onorevole signor Ministro Guardasigilli ad intervenire. — Ma tale proposta viene poscia ritirata sulla considerazione fatta da taluno (Precerutti) che tornerebbe meno acconcio far assistere il Ministro alla discussione di una materia già ampiamente svolta e trattata dalla Commissione.

Si ripiglia quindi la discussione sulla proposta di sopprimere la interdizione del prodigo.

Taluno (Cadorna) fa osservare, essersi detto in favore della soppressione, che quando la prodigalità si confonda colla demenza, allora il prodigo potrà venire interdetto come alienato di mente. Ma forsechè il disposto dell' articolo 354 (1) del progetto non impedirà che si applichi l' interdizione al prodigo quale demente?

Secondo la fatta proposta il prodigo non potrebbe più essere interdetto; ma l' art. 354, parlando insieme del prodigo e dell' infermo di mente, mentre prima già si sarebbe detto che il solo infermo di mente può

---

(1) Art. 354. « Il prodigo, o l' infermo di mente, dei quali la prodigalità o la infermità non siano talmente gravi da far luogo all' interdizione, potrà dal Tribunale essere dichiarato inabile a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

« L' inabilitazione può essere promossa da coloro che hanno diritto di promuovere l' interdizione ».

assoggettarsi all' interdizione, escluderebbe che per il prodigo si possa adottare altra misura fuor quella della inabilitazione. Almeno bisognerebbe pensare ad una coordinazione degli articoli.

In seguito a tali riflessi taluno (Cassinis) propone di sostituire al capoverso dell' art. 339 il seguente :

« La prodigalità *può essere causa* d' interdizione ».

Il proponente dice potersi così ben comprendere, senza bisogno di dichiararlo, che se la prodigalità derivi da alienazione mentale, il prodigo potrà essere interdetto. *A priori*, ossia se non vi fosse il capoverso dell'art. 339, egli non avrebbe fatta simile proposta; ma allo stato delle cose e a fronte della questione pregiudiziale, che si è sollevata, l'oratore crede che la sua proposta potrebb' essere accettata siccome un temperamento di conciliazione - in questo senso, cioè, che mentre con essa dall' un canto si escluderebbe l' interdizione pel solo fatto della prodigalità, la quale, per l' indole sua, per le sue circostanze si appalesi indipendente da alienazione mentale, d'altro canto verrebbe ad indicarsi implicitamente poter essere causa d' interdizione quella prodigalità che pel suo eccesso possa uguagliarsi a demenza.

Altri (De Foresta) dice che se si ammette potersi interdire il prodigo quale alienato di mente, allora la proposta di sopprimere il capoverso dell' art. 339 resta priva di scopo : non si interdirà più il prodigo come prodigo ; s' interdirà quale demente ; ma s' interdirà del pari.

Altri (Pisanelli) osserva in ordine alla proposta modificazione del detto capoverso non sembrargli tale modificazione necessaria : in nessuna legge è detto quali fatti possano dar luogo ad interdizione per infermità di mente. Quando la legge dichiara che l' alienato di mente si può interdire, essa ha detto tutto. Spetta a colui che domanda l' interdizione di provare che vi è alienazione ; questa prova la si ricava dai fatti che si allegano : quindi se taluno vorrà provocare la interdizione di un prodigo perchè la prodigalità sia tale da essere degenerata in demenza, basterà ch' egli indichi quegli atti straordinari di prodigalità, dai quali, a suo credere, rimane stabilita la infermità mentale.

Nè si obbietti, che la proposta di sopprimere il capoverso dell'art. 339 resta senza utile risultamento. Nel sistema che si propugna l'oggetto delle ricerche sarà sempre questo - se vi sia o non vi sia demenza, - e si eviterà il pericolo degli arbitrii, che potrebbero commettersi nello apprezzare le circostanze per le quali una persona abbia da interdirsi come prodiga, anzi che inabilitarsi soltanto.

Altri (Bonacci) aggiunge nello stesso senso esservi due specie di prodigalità : l' una che nasce dalla *volontà*, e potrebbesi chiamare *prodigalità morale* : - l' altra che deriva da *difetto di mente*. Erano perdonabili i Romani se confondevano queste due specie di prodigalità, perchè appo loro le scienze fisiologiche e patologiche erano sotto certi aspetti ancora bambine ; ma noi non meriteremmo più venia quando persistessimo in quella confusione. Niuno, del resto, potrà mai dubitare che se la prodigalità degeneri in pazzia, possa farsi luogo alla interdizione di colui, la demenza del quale si esplica con atti che lo appalesano *furioso-prodigo*.

Si mette allora a partito la soppressione del capoverso dell' art. 339. Essa è vinta con 8 suffragi favorevoli contro 5 contrari.

Si passa quindi ad esaminare come debba modificarsi l'articolo 354 del progetto senatorio nello intendimento di evitare ogni dobbio.

Taluno (Cassinis) propone che si dica : « il prodigo, o lo infermo di « mente, del quale la infermità non sia *talmente grave*, ecc. ».

Altri invece (Precerutti) propone la redazione che segue:

« L'infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo « alla interdizione, ed il prodigo potrà dal Tribunale, ecc. »

Si vota su questa proposta. È approvata all' unanimità, eccettuato un sol voto. - Il Presidente si associa alla proposta.

Si pone poscia ai voti l'intiero sistema che resterebbe adottato quanto al prodigo, secondo le cose fin qui esposte; e ottiene l'approvazione con 8 voti favorevoli contro 5 contrari.

II. Taluno (Precerutti) propone di aggiungere in fine del primo capoverso dell'art. 345 (1) (*art. 330 del Cod.*) - *ed in mancanza del padre, la madre di lui;* - ciò è una conseguenza dell'essersi accordata la patria podestà anche alla madre.

Siffatta proposta è accettata senza opposizione.

È del pari accolta senza opposizione la proposta dello stesso commiss. (Precerutti) che nell'art. 346 (2) (*art. 331 del Cod.*) alle parole-*sia conferita*-si sostituisca-*spetti*.-La tutela non è conferita,ma spetta di diritto.

III. Il commissario medesimo (Precerutti) osserva parergli superfluo l'art. 347 (3) (*art. 332 del Cod.*) a fronte di quanto è prescritto nell' ultimo capoverso dell'art. 303 (4) (*art. 290 del Cod.*).

Così non sembra ad altro dei commissari (G. De Foresta), il quale osserva come il concetto a cui s' inspira l' art. 347 questo sia che il tutore dell'interdetto possa astenersi dal vendere i mobili, i quali servono all'abitazione, anche quando il consiglio di famiglia abbia autorizzato a venderli, e ciò si vuole perchè potrebbe cessare la causa dell' interdizione, il demente potrebbe ricuperare la sanità, e importa che i mobili si trovino in casa.

Il proponente (Precerutti) soggiunge che qualche volta può tornar utile la vendita anche di quei mobili, ed è bene che il consiglio di famiglia possa valutare se vi sia la convenienza di fare questa vendita.

---

(1) Art. 345. « Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

« È parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre dell'interdetto.

« Mancando la tutela del coniuge e del padre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia, salvochè il padre, prevedendo il caso della interdizione del figlio, glielo abbia designato per testamento o per atto di notaio ».

(2) Art. 346. « Nel caso che la tutela sia conferita al padre od al coniuge, il consiglio di famiglia potrà dispensare il tutore dall'obbligo di presentare gli stati annuali prescritti nell'articolo 317 ».

(3) Art. 347. « Il tutore dell' interdetto non sarà tenuto a far vendere i mobili che servono all'abitazione della famiglia ».

(4) Art. 303. « Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell' Inventario, il tutore farà vendere a pubblici incanti i mobili del minore.

« La vendita si farà coll'assistenza del protutore.

« Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte, ed anche a venderli ad offerte private ».

Suggerisce che almeno si dica nell'art. 347 - *il coniuge tutore dell'interdetto*, ecc. - limitandone così l'applicazione a questo caso.

Si mette ai voti simile proposta. Ottiene 8 voti contrari, 5 favorevoli; non resta quindi accettata.

IV. In ordine all'art. 351 (1) (*art. 336 del Cod.*) taluno (Bartalini) propone che l'annullamento quanto ai terzi degli atti fatti dall'interdetto, sia limitato a quegli atti *che si facciano dall'interdetto dopo che la sentenza d' interdizione fu pubblicata nelle forme speciali stabilite per tale pubblicazione*. Chi contrattò coll' *interdicendo* prima della prolazione della sentenza che lo interdisse, e conosceva lo stato di colui col quale contrattava non puossi equiparare a colui che contrattò coll'*interdetto* in buona fede, ignorando cioè la sentenza d'interdizione. La giustizia richiedo che si provveda a rendere notoria la sentenza d'interdizione.

Altri (Precerutti) osserva che già dispone qualche cosa in simile intendimento l'art 358 (2).

Altri (Pisanelli) nota non potersi dubitare che la sentenza d'interdizione voglia essere pubblicata. Ma dato pure che venga accolta la riferita proposta, da ciò non deriverà quanto forse è nel proposito dell'autore di quella, che, cioè, conservino la loro efficacia rimpetto ai terzi gli atti seguiti nell'intervallo che passerà tra la prolazione della sentenza e la pubblicazione di essa nelle volute forme speciali, perchè tali atti non reggeranno per un vizio insito, la mancanza, vale a dire, di consenso e di volontà in chi contrattò col terzo. L' atto a cui intervenne un alienato di mente è radicalmente nullo. Tutto al più il difetto di pubblicazione della sentenza potrà costituire in buona fede il terzo, e dar luogo agli effetti derivanti dalla buona fede; ma non potrà mai dar vita ad un atto per sè insussistente.

L' autore della proposta (Bartalini) ammette che ne resta sminuita la importanza ora che il prodigo non si potrà più interdire; - ma se sminuita, non è però tolta affatto perchè essa avrà almeno utile applicazione quando il contratto siasi fatto dall'interdetto in tempo di lucido intervallo, e possa così essere valido. Persiste quindi nella fatta proposta, la quale, messa ai voti, non è accettata.

Unanimemente tuttavia si riconosce doversi la sentenza d' interdizione pubblicare *con forme speciali*, e le Commissione delibera di comunicare questa deliberazione alla Commissione del Codice di Procedura Civile, perchè provveda in conformità della deliberazione stessa.

V. Nel supplemento della relazione della Commissione speciale pel Codice Civile creata nel seno del Senato si è proposto di aggiungere in fine del capoverso dell'articolo 353 (3) (*art. 338 del Cod.*) le parole seguen-

(1) Art. 351. « Gli atti dell'interdetto anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e sempreché o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo ».

(2) Art. 358. « In ciascuna giudicatura di mandamento vi sarà un registro delle tutele dei minori o degli interdetti, ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati ».

(3) Art. 353. « L'interdizione sarà rivocata ad istanza dei parenti, del coniuge

ti: - e *quando la riconosca cessata dovrà dichiararlo con apposita deliberazione, la quale sarà dal Giudice trasmessa al Procuratore del Re.*

Taluno (PRECERUTTI) pensa che il capoverso dell'art. 353 basti a far ottenere lo scopo a cui si mira con simile proposta.

Ma gli altri membri della Commissione riconoscono essere giusta la proposta: - se non l'accettano è perchè il Codice di Procedura Civile già ha provveduto al caso.

Si delibera di trasmettere pure alla Commissione del Codice di Procedura Civile un estratto del presente verbale in questa parte, e di comunicarle eziandio l'altra deliberazione, che tra le persone, le quali potranno far istanza per la rivocazione della interdizione non si è creduto di annoverare lo interdetto stesso.

VI. Uno dei commissari (PRECERUTTI) propone la questione se debbano conservarsi le parole - od *aventi causa* - le quali si leggono negli articoli 148, 241, 337, 350 e 356. Egli opina che si debbano conservare. Si stia, ad esempio, egli osserva, nel caso dell'art. 148; come avranno veste per opporre la nullità mentovata in esso articolo coloro che non siano *il marito, la moglie* o *loro eredi?* E pure altri vi sono, i *successori singolari*, che avrebbero incontrastabile diritto di opporre quella nullità; or, perchè li priveremo di tale diritto?

Altri (BONACCI) sorge ad obiettare, che se nel giure romano era principio che i diritti personali non passassero di regola nel successore a titolo singolare, l'odierna giurisprudenza si è pronunziata autorevolmente e uniformemente in contrario senso. Gli interessati ad opporre la nullità avranno in questa giurisprudenza pacifica il dovuto sussidio, e intanto si evita il pericolo che le parole - *aventi causa* - si estendano anche a coloro i quali non hanno un vero e legittimo interesse ad opporre la nullità di cui è caso. - Propone quindi che si sopprimano le cennate parole.

Ma l' autore della proposta (PRECERUTTI) persiste in essa, aggiungendo che la giurisprudenza non potrà più aiutare quando il raffronto della legge antica, la quale parlava degli *aventi causa*, colla legge nuova, che ne tace, somministrerà un forte argomento per supporre, che il legislatore abbia voluto restringere alle persone specificamente indicate il beneficio di opporre la nullità dell'atto. L'oratore non disconosce che la giurisprudenza avrà il suo cómpito, ma quello sarà unicamente di definire chi sia veramente l'*avente causa*.

Parlano nell' uno e nell' altro senso altri membri della Commissione (BARTALINI, CADORNA). Finalmente si va d' accordo nell'idea di conservare le parole - od *aventi causa* - con che però dal processo verbale dell' adunanza risulti che s'intese conservare il principio della nullità relativa, e si volle conservare alle parole *avente causa* il significato loro attribuito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

VII. Sulla proposta di uno dei commissari (BARTALINI) si delibera in se-

---

o del pubblico ministero, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

« Il consiglio di famiglia dovrà vegliare per riconoscere, se continui la causa dell' interdizione ».

guito di cancellare le parole - *e prozii* - che leggonsi nel numero 3° della prima parte dell' articolo 265 (1) (*art. 332 del Cod.*), e ciò perchè, come già ebbe la Commissione ad osservare quando esaminava l'articolo 68, sotto il nome di *zio* viene anche il *prozio*.

VIII. Per i riflessi consegnati nel verbale della seduta pomeridiana di ieri in ordine alla proposta di sopprimere nell'art. 317 le parole *in carta non bollata*, viene respinta la proposta di sostituire al capoverso dell'art. 364 (2) (*art. 349 del Cod.*) del progetto il seguente:

« Le annotazioni sui registri si eseguiranno gratuitamente ».

IX. Finalmente il Presidente della Commissione comunica una lettera del 3 maggio 1865 colla quale il Presidente della Commissione pel Codice di procedura civile gli notificò alcune deliberazioni prese da quella Commissione riguardo agli articoli 8, 9 e 17 del progetto di esso Codice di procedura, rassegnandogli i verbali nella parte a ciò relativa, con preghiera che la Commissione del Codice civile gli faccia poi a suo tempo conoscere le risoluzioni che verranno dalla medesima date in proposito.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 20.

Seduta del 5 maggio.

SOMMARIO.

1° Se debbasi conservare la disposizione dell'art. 310 (*art. 296 del Cod.*), in cui si accorda al tutore la facoltà di far compromessi. - Decisione in senso affermativo. - Conseguente aggiunta all'art. 315 (*art. 301 del Cod.*).

2° Titolo XII, lib. I; *Degli atti dello stato civile* - Non è accettata la proposta di cancellare nell'art. 366 (*art.351 del Cod.*) le parole - *i quali siano di sesso maschile*. - È accettata invece una proposta del Professore Precerutti in ordine all'art. 368 (*art. 353 del Cod.*).

3° Modificazione del capoverso dell'art. 398 (*art. 384 del Cod.*).

4° Articolo nuovo proposto dal commissario Bartalini. - Riserva fatta dalla Commissione.

---

(1) Art. 265. « Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1° gli ascendenti maschi e la madre del minore; 2° i fratelli germani; 3° gli zii e prozii.

« In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani ».

(2) Art. 364. « Il giudice veglierà la tenuta dei registri, e alla fine d'ogni anno farà rapporto al procuratore del Re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge.

« I registri saranno tenuti in carta libera e le registrazioni si eseguiranno gratuitamente ».

5° Osservazioni e proposte fatte dalla Commissione incaricata di preparare un regolamento sullo stato civile.
6° Osservazioni e proposte generali di essa Commissione. - Deliberazioni in proposito.
7° Osservazioni e proposte speciali della Commissione stessa, relative agli art. 80 (*art. 71 del Cod.*), 82 (*art. 73 del Cod.*), 91, 92 (*art. 82 e 83 del Cod.*) e 99 (*art. 90 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Sighele; Spanna, Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) e altro dei medesimi (Spanna) danno rispettivamente lettura dei processi verbali della tornata pomeridiana del 3 maggio e della seduta di ieri, i quali vengono approvati.

I. Si esamina poscia la questione proposta dalla Commissione per la revisione del Progetto del Codice di procedura civile, se, cioè, debba mantenersi il disposto dell'articolo 310 (1) (*art. 296 del Cod.*) del Progetto senatorio, in cui si attribuisce al tutore la facoltà di far compromessi.

Si legge l'estratto di processo verbale trasmesso dall'onorevole signor Presidente di quella Commissione, e relativo a tale questione.

La Commissione delibera all'unanimità che debbasi conservare al tutore la facoltà anzidetta, perchè la tutela è stabilita nello scopo di rendere abile l'amministrato a compiere colle cautele dalla legge stabilite tutti gli atti della vita civile, nè si saprebbe veder motivo per impedire al tutore di usare nello interesse della persona da lui amministrata di un mezzo così utile per finire le controversie.

Coerentemente a ciò si accoglie la proposta di uno dei Commissari (Precerutti) di aggiungere nel capoverso dell'articolo 315 (2) (*art. 301*

(1) Art. 310. « Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente.

« Egli non potrà parimente senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, promuovere azioni in giudizio se non quando si tratti di azioni possessorie, o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi di urgenza ».

(2) Art. 315. « Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca de' beni del minore, dovranno essere sottoposte all'omologazione del tribunale di circondario.

« Saranno parimente soggette all'omologazione del tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere danari a prestito, e quelle relative alle transazioni e alle divisioni in cui sia interessato il minore ».

del Cod.), dopo le parole - *quelle relative alle transazioni*, - queste altre - *ed ai compromessi*.

II. Si passa in seguito allo esame del titolo XII del libro I del Progetto senatorio in cui si parla *degli atti dello stato civile*.

Un commissario (PRECERUTTI) svolge la proposta da esso fatta perchè nell'articolo 366 (1) (*art. 351 del Cod.*) si cancellino le parole - *i quali siano di sesso maschile*.

Egli è mosso a fare tale proposta dal riflesso, che nell'articolo 368 è supposto il caso di testimoni, i quali siano nella impossibilità di sottoscrivere l'atto relativo allo stato civile. Ora, un testimonio che non sottoscriva è un mezzo testimonio, od un testimonio nullo, quando entrambi i testimoni non abbiano sottoscritto, e siano entrambi morti, la prova che sia autentico un atto (per sè importantissimo) resta abbandonata interamente alla fede del pubblico ufficiale.

Importa adunque che possano essere testimoni, anche le donne, perchè si renderà così meno difficile il caso che non si trovino due testimoni capaci di apporre all'atto la loro sottoscrizione. — Trattandosi poi di atti matrimoniali gli par bello, e insieme conforme ai nostri costumi, che la parente, la quale assiste la sposa, possa servire come testimonio dell'atto nuziale.

Uno dei commissari (NIUTTA) combatte la proposta. Secondo lui non è di una grande importanza lo intervento dei testimoni nell'atto matrimoniale: per questo atto l'importanza sta nelle altre solennità che lo precedono e lo accompagnano. Là dove torna arduo trovare due testimoni che sappiano scrivere,tornerà più arduo ancora trovare delle donne letterate.

Ci sembra inoltre un passo troppo ardito quello di far intervenire le donne ad un atto pubblico.

Messa a partito la proposta PRECERUTTI, è respinta con 10 voti contrari e 3 favorevoli.

Allora si vota sull'altra proposta dello stesso Commissario perchè all'articolo 368 (2) (*art. 353 del Cod.*) si dica che i testimoni dovranno sottoscrivere l'atto. Essa è approvata con 7 suffragi favorevoli contro 6 contrari.

III. La Commissione accetta poscia senza opposizione la proposta (G. DE FORESTA) che il capoverso dell'art. 398 (3) (*art. 384 del Cod.*) sia concepito nei termini seguenti:

---

(1) Art. 366. « Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli uffiziali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune ».

(2) Art. 368. « Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'uffiziale: se i dichiaranti od i testimoni sono nell'impossibilità di sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento ».

(3) Art. 398. « La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del segretario del tribunale o della corte che l'ha pronunciata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'uffizio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

« In margine dell'atto di matrimonio sarà fatta annotazione della sentenza di annullamento ».

« Di questa sentenza sarà fatta annotazione in margine dell' atto di ma-
« trimonio ».

IV. Qui uno dei commissari (Bartalini) propone il quesito - se non sia da aggiungersi un articolo nuovo dopo l' art. 397 del Progetto, onde provvedere perchè nel caso che il matrimonio sia celebrato fuori del luogo della residenza o del domicilio degli sposi, ne sia data notizia in questo luogo del domicilio o della residenza.

Non si disconosce che importa grandemente di provvedere a simil caso. Quando nel luogo della residenza o del domicilio di una persona non si potesse sapere se ella sia o non legata in matrimonio, dove dovrebbero rivolgersi i terzi, i figli stessi per accertarsi di tal fatto?

Attesa però la gravità dell' argomento si accetta la proposta fatta da un commissario (Precerutti) che alcuno della Commissione formoli un articolo al riguardo, sul quale si abbia poi da deliberare.

V. Dopo ciò s' imprende lo esame delle osservazioni e proposte state fatte dalla Commissione incaricata di preparare un regolamento sullo stato civile.

A questo riguardo, mentre si trova conveniente di affidare a due dei Commissari (Bartalini e Precerutti) l' incarico di fare le proposte che crederanno del caso in base alle osservazioni e proposte suddette, si trova tuttavia non inopportuno che la intiera Commissione pigli una previa e sommaria notizia delle medesime, e manifesti, anche a norma di essi due Commissari, il suo modo di vedere almeno in certe parti..

Le osservazioni e proposte della Commissione incaricata di preparare il regolamento sullo stato civile sono di due specie; le une generali sul titolo XII del libro I del Progetto senatorio, le altre riflettenti articoli speciali di esso libro I.

Si comincia dallo esame delle osservazioni generali.

VI. Le tre prime sono le seguenti:

1° Il Progetto di Codice civile accenna sempre all' ufficiale dello stato civile senza designare chi esso sia. È soltanto nella legge comunale e provinciale che ci è dato conoscere essere ufficiale dello stato civile il sindaco, e rivestire in siffatto ufficio la qualità di ufficiale del Governo. - Ma questo cenno non sembra bastevole per ben definirne le attribuzioni; e il definirle è di competenza legislativa, salvo che non si attribuisse con un articolo di legge al Governo l' autorità di provvedere al riguardo in un regolamento.

Si crederebbe più opportuno di aggiungere nel Codice un capo preambolo sulle attribuzioni anzidette.

2° O per difetto delle cognizioni speciali sulla materia se trattisi di comuni di campagna, e dell' alta montagna, o per la quasi impossibilità che il Sindaco si trovi sempre in ufficio, o per la moltiplicità delle sue cure nei grandi comuni, è difficile che il Sindaco possa adempiere le funzioni di ufficiale dello stato civile. - Per le stesse cause non basterebbe sempre alle esigenze del servizio il supplire legale dell' assessore in caso di assenza del Sindaco.

Vi ha quindi il bisogno di accordare al Sindaco la facoltà di delegare permanentemente l' ufficio dello stato civile ad una persona, la quale possa essere sempre pronta ad ogni richiesta dei cittadini. La legge francese ammette la delegazione, e la parmense l'ammette con approvazione superiore.

3° La maggioranza della Commissione, dai cui lavori si ricavano le presenti proposte, fu d'avviso che la delegazione mentovata nel capo precedente non si debba estendere oltre le persone di un determinato assessore o di un consigliere municipale; e ciò sul principale riflesso che la delegazione debba limitarsi a coloro i quali hanno la rappresentanza comunale, e che la personalità dell'ufficio resterebbe pregiudicata, trasferendosi in una persona stipendiata dal comune, come sarebbero il segretario o altro ufficiale comunale.

Crede la Commissione che il provvedere in ordine a quanto forma oggetto di queste tre osservazioni non sia còmpito del Codice civile.

4° La maggioranza della Commissione incaricata di preparare il regolamento sullo stato civile avrebbe opinato doversi stabilire che il Sindaco o i suoi supplenti legali o delegati siano assistiti dal segretario comunale nella redazione degli atti dello stato civile, e che dal medesimo segretario siano questi atti sottoscritti.

A tale proposito si delibera non essere conveniente di stabilire per regola generale l'intervento di un altro funzionario oltre l'ufficiale dello stato civile.

5° La Commissione medesima avrebbe proposto di riprodurre nel proposto capo preambolo la disposizione dell'articolo 8 della legge 25 ventoso, anno XI, relativa ai notai e agli atti notarili, così concepito:

« I notai (gli uffiziali dello stato civile) non potranno ricevere gli atti, « nei quali i loro parenti od affini in linea retta in qualunque grado e in « linea collaterale sino al grado di zio e nipote inclusivamente, saranno « parti ».

Taluno (Pisanelli) crede pericolosa questa disposizione. Che avverrà nei piccoli paesi dove quasi tutte le famiglie sono congiunte con vincoli di parentela? Non si farà altro che creare ostacoli innumerevoli alla redazione degli atti dello stato civile.

Altri (Niutta) opinerebbe non doversi provvedere al proposto caso. Sarebbe ardua impresa se si volesse provvedere a tutti i casi immaginabili.

Altri (Cadorna) è di contrario avviso. - Se, in ipotesi, un Sindaco volesse prender moglie come farebbe? Una disposizione legislativa toglierebbe almeno molti dubbi, molte incertezze.

Siccome però, mentre la maggioranza riconosce in massima la opportunità che vi sia qualche norma al riguardo, non si è poi pienamente di accordo intorno ai gradi di parentela, entro ai quali abbia da contenersi la proibizione di ricevere atti dello stato civile, si affida ai due Commissari surricordati l'ufficio di proporre in altra tornata una formola specifica sull'argomento in disputa.

6° Manca nella legge una disposizione in ordine alla prova della morte delle persone che debbono prestare il consenso al matrimonio pel caso in cui non sia possibile trovarne l'atto.

In Francia si ammetteva la dichiarazione degli avi a far fede della morte del padre dello sposo; se non vi erano gli avi, quattro testimoni dovevano giurare dinanzi all'ufficiale dello stato civile che ignoravano in quale luogo il padre fosse morto.

Pare che si potrebbe adottare presso di noi lo stesso sistema all'effetto di non frapporre ostacoli e spese al matrimonio.

7° Manca una disposizione relativa al caso di assenza non dichiarata di una delle persone indicate nel numero precedente.

In Francia si ammetteva un atto di notorietà dinanzi al Giudice di pace, e la legge parmense disponeva che il Pretore rilasciasse un'ordinanza dichiarativa dell'assenza, pronunziata sotto informazioni estragiudiciali, ad instanza di chi poteva avervi interesse.

Questo provvedimento si crederebbe acconcio al caso.

Ma la Commissione è unanime nel ritenere, che a siffatti casi debba provvedere il regolamento, e non il Codice civile.

8° Manca una disposizione relativa al caso in cui sia impossibile trovare l'atto di morte di un coniuge, quando il superstite voglia passare a seconde nozze.

Questa lacuna presenta molta gravità pei pericoli che vi sono ad ammettere la prova che supplisca all'atto di morte, il quale non si può produrre. - In Francia intervennero due avvisi del Consiglio di Stato (14 ventoso, anno XI, e 17 germinale, anno XIII) secondo i quali il vedovo che voleva passare a seconde nozze, doveva rivolgersi al Tribunale civile, e provocare un giudizio sulla prova della morte. Il Tribunale, riconosciuta sufficientemente provata la morte, ordinava che la propria sentenza tenesse luogo dell'atto di morte.

Pare che si dovrebbe adottare questo provvedimento. Ottenuta simile dichiarazione, avrebbe luogo ciò che dispongono gli articoli 54 e 55 del progetto.

Unanimemente però la Commissione delibera, non essere necessario alcun provvedimento in proposito, dappoichè non si possa dubitare, che, a senso del secondo capoverso dell'articolo 88 (*art. 79 del Cod. civ.*), quando manca l'atto di morte, non vi si può supplire altrimenti che con una sentenza.

Delibera ancora che venga trasmesso alla Commissione pel regolamento sullo stato civile un estratto del processo verbale della seduta 21 aprile 1865, nella parte di cui è parola di ciò.

9° Sebbene dal testo del progetto si possa argomentare abbastanza che la legge suppone un registro di cittadinanza per poterlo ordinare nel regolamento, tuttavia, onde togliere ogni dubbio sulla prevalenza della competenza legislativa, sarebbe opportuno che la Commissione di coordinazione del Codice civile all'epigrafe del titolo XII - *Degli atti dello stato civile* - sostituisse quest'altra, che parrebbe più propria, - *Dei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio* e *di morte*. - Con ciò si renderebbero comuni anche ai registri di cittadinanza le cautele, le forme e le prescrizioni ordinate per gli altri registri.

In ordine a questa proposta, mentre da un lato si ritiene essere incontestabile che le norme contenute nel detto titolo siano applicabili a tutti i registri dello stato civile, e così anche a quelli di cittadinanza, d'altra parte non si reputò conveniente di modificare la rubrica del titolo nel proposto senso, perchè, data simile modificazione, forse si dubiterebbe poi sull'applicabilità (del resto inoppugnabile) delle medesime norme ad altri registri non mentovati nella proposta nuova epigrafe, come, ad esempio ai registri del domicilio.

VII. Si passa in seguito alle osservazioni della Commissione pel regolamento sullo stato civile relative a speciali articoli del Codice.

1° L'articolo 80 (*art. 71 del Cod.*) vuole che le pubblicazioni siano fatte nel comune della residenza attuale degli sposi, e se questa duri da meno di un anno, anche nel comune della residenza precedente.

Può darsi il caso, che un italiano abbia avuto per molti anni la sua residenza negli Stati-Uniti d'America, e, ritornato in patria, dopo alcuni mesi voglia contrarre matrimonio con un'italiana nel Regno. Evidentemente, a fronte dell'articolo 80 dovrebbero farsi le pubblicazioni tanto nel comune della residenza attuale, quanto in quello dell'ultima. Ma in quel paese al matrimonio non si premettono pubblicazioni di sorta, come non gli si premettono in Algeria, in Egitto, nel Marocco, in Grecia, in Turchia. Dovrassi adunque dichiarare con apposito articolo che in tali casi potrà celebrarsi il matrimonio senza le pubblicazioni nell'ultima residenza?

Ciò sembrerebbe assai pericoloso, e la legge non tutelerebbe abbastanza gli interessi della donna. Potrebbe però ordinarsi che in siffatti casi lo sposo dovesse far inserire nel giornale del luogo di residenza, o di quello più vicino ad esso, l'avviso che egli intende contrarre matrimonio in Italia, indicando con chi, e diffidando che è lecito a colui che vi abbia interesse di farvi opposizione. E allora converrebbe fissare il termine per l'opposizione, il quale non potrebbe essere così breve, com'è dal Codice designato. Converrebbe ancora disporre in ordine al modo di provare la durata e il luogo della residenza. - Si è detto il luogo, perchè chi viene dall'estero potrebbe dichiarare di avere dimorato in un luogo lontanissimo da quello indicato, nello scopo di fare le pubblicazioni in luogo, dove non sarebbe possibile opposizione di sorta.

Crede la Commissione che non sia da provvedersi a ciò, perchè il Codice civile non può occuparsi di tutte le ipotesi concepibili, e perchè inoltre le disposizioni dell'articolo 80 e le dispense dalle pubblicazioni sono già sufficiente cautela contro i temuti pericoli.

2° La Commissione pel regolamento sullo stato civile, domanda se non debba sopprimersi il capoverso dell'articolo 82 (1) (*art. 73 del Cod.*), poichè potrebbe avvenire che la promessa, sebbene risultante da un atto, fosse stata revocata con atto posteriore o fatti positivi, che uno degli sposi, pentito poi, tentasse colla richiesta delle pubblicazioni, in certo modo di costringere l'altro al matrimonio. D'altra parte, in tutti i casi in cui la legge richiede la presentazione di un documento all'ufficiale dello stato civile, prescrive che il documento sia un atto pubblico e autentico, perchè l'ufficiale abbia un sicuro argomento della veracità dell'atto; ma l'articolo 63 (*art. 54 del Cod.*) permette per la promessa di matrimonio la scrittura privata, e la produzione di essa potrebbe essere pericolosa, e mettere in imbarazzo l'ufficiale dello stato civile.

Uno dei Commissari (PRECERUTTI) propone di stabilire che quando la promessa di matrimonio sia fatta per scrittura privata, non possa la pro-

(1) Art. 82. « La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

« La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'art. 63 autorizza la richiesta delle pubblicazioni ».

messa autorizzare la richiesta delle pubblicazioni se le firme non saranno autenticate da un notaio.

Ma dopo alcuni riflessi in diverso senso fatti da altri Commissari (Niutta, Pisanelli, G. De Foresta), la Commissione delibera, non essere il caso di sopprimere il capoverso dell' art. 82, sia perchè la domanda di pubblicazione non è poi cosa tanto importante da doversi autorizzare a farla soltanto colui che presenti un atto pubblico od autentico, sia ancora perchè, in vista della stessa poca importanza della richiesta di pubblicazione, non paiono temibili seri inconvenienti.

3° La Commissione pel regolamento sullo stato civile propone eziandio che per evitare le questioni si dichiari esplicitamente negli articoli 91 e 92 (1) (*art. 82 e 83 del Cod.*), se i maschi escludano le femmine, come avviene della madre se esiste il padre, e se la linea paterna escluda la materna.

Uno dei Commissari (Precerutti) propone di togliere le parole - *in sua mancanza* - che trovansi nell' articolo 91 tra le altre - *il padre . . . . . . la madre.*

Tale proposta è approvata, sulla considerazione anche di un altro commissario (Niutta), che, cioè, si deve permettere che la opposizione venga fatta da chi sia più zelante, salvo al Tribunale il portar giudizio sulla legittimità della opposizione stessa.

4° La Commissione pel regolamento sullo stato civile propone di aggiungere all' articolo 99 (2) (*art. 90 del Cod.*).

« L' uffiziale dello stato civile, ricevuta l' intimazione dell' atto di op-
« posizione, non potrà celebrare il matrimonio se non dopo significata a
« lui la sentenza irretrattabile che tolga la opposizione ».

Altrimenti si potrebbe dubitare se egli possa farsi giudice della qualità dell' opponente e della causa della opposizione.

La Commissione riconosce la gravità dell'argomento, importando sommamente che non si possa con capricciose opposizioni ritardare i matrimoni forse con notevolissimo detrimento degli sposi, e talvolta anche dei figli, i quali si vorrebbero legittimare colle nozze ; e, d' altro canto, essendo cosa ardua molto ammettere l' ufficiale dello stato civile a giudicare della causa della opposizione. - In vista di ciò approva quasi alla unanimità la proposta fatta da uno dei commissari (Pisanelli), di togliere dall' articolo 99 le parole - *per causa ammessa dalla legge.*

---

(1) Art. 91. « Il padre, in sua mancanza la madre, e in mancanza d' ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo, quantunque i figli o discendenti maschi avessero già compiuti gli anni venticinque, e le femmine gli anni ventuno ».

Art. 92. « Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età :

« 1.° Quando non siasi ottenuto il consenso prescritto dall' articolo 74 ;

« 2.° Quando l' opposizione sia fondata sull' infermità di mente di uno degli sposi ».

(2) Art. 99. « L' opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza definitiva passata in giudicato, che dichiari potersi procedere al matrimonio ».

Dopo questo la seduta è sciolta, riuviandosi ad altra adunanza la continuazione dell'esame delle osservazioni e proposte fatte dalla Commissione pel regolamento sullo stato civile.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 21.

Seduta antimeridiana del 6 maggio.

SOMMARIO.

1° Questione - se debba stabilirsi che l' uffiziale dello stato civile non possa ricevere gli atti nei quali i suoi parenti siano parti, e come debba limitarsi quest'ostacolo della parentela. Questione - se debba stabilirsi che, venendo a risultare di un matrimonio celebrato fuori del luogo in cui gli sposi hanno il domicilio o la residenza, debba questo matrimonio registrarsi nell' ufficio dello stato civile del luogo stesso (*capoverso dell' articolo 366 del Cod.*).
2° Seguito dell'esame delle osservazioni e proposte della Commissione incaricata di preparare il regolamento per lo stato civile. Osservazioni e proposte relative ai matrimoni per procura, e agli articoli 112 (*art. 103 del Cod.*), 385 (*art. 371 del Cod.*), 386 (*art. 372 del Cod.*), 388 (*art. 374 del Cod.*), 399 (*art. 385 del Cod.*), 403 (*art. 389 del Cod.*); - ultima proposta relativa al caso in cui non si possano rinvenire o riconoscere i cadaveri (*artic. 391 del Cod.*).
3° Discussione intorno all'art. 19 (*art. 2 del Cod.*).
4° Dichiarazione del commissario Precerutti riguardo alle proposte state adottate sull'art. 201 (*art. 189 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Sighele; Spanna, Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale dell'ultima tornata; esso è approvato.

I. Il Presidente propone che si deliberi sui due punti di questione lasciati indecisi nell'ultima adunanza.

Il primo punto di controversia questo è - se debba stabilirsi che l' Ufficiale dello stato civile non possa ricevere gli atti, nei quali siano parti i suoi parenti, e come debba limitarsi quest'ostacolo della parentela.

Taluno (Cadorna) reputa miglior consiglio non provvedere al proposto caso, onde non succeda che con una disposizione legislativa forse incompleta si suscitino maggiori dubbi, incertezze più gravi.

Altri (Niutta) si associa a tale opinione; non bisogna (egli osserva) andar studiando ipotesi per fare degli articoli di legge. La giurisprudenza supplirà al difetto legislativo meglio di quello che nel Codice si farebbe.

Altri (Precerutti) vorrebbe che almeno si parlasse della linea retta. Ma il primo oratore risponde che bisogna o parlar di tutti i casi, o tacere di tutti, per evitare il pericolo che s'invochi la massima d'interpretazione, *inclusio unius est exclusio alterius*. Insiste perchè si metta al voti la proposta di tacere assolutamente.

Questa proposta è appoggiata dal Presidente sul riflesso che, quanto al caso in cui l'Ufficiale dello stato civile voglia ricevere un atto, nel quale sia egli stesso interessato, niuno vorrà mai dubitare che non lo possa; e quanto agli altri casi potrà provvedervi, e più acconciamente, il Ministero col regolamento, o con apposite istruzioni e circolari.

Pone quindi ai voti la proposta che non si faccia parola dell'oggetto in discussione, e la proposta è accettata con 8 voti favorevoli contro 4 contrari.

La seconda questione è se debba stabilirsi che, venendo a risultare di un matrimonio celebrato fuori del luogo in cui gli sposi hanno domicilio o residenza, debba questo matrimonio registrarsi nell'ufficio dello stato civile del luogo medesimo.

Uno dei commissari (Bartalini) propone di aggiungere nel Codice la seguente disposizione :

« Quando l'Ufficiale dello stato civile scuopra che un matrimonio, che « avrebbe dovuto celebrarsi innanzi a lui, fu celebrato innanzi ad un Uf« ficiale incompetente, dovrà tosto richiedere, e avrà diritto di ottenere « da questo la copia autentica dell'atto relativo, per essere trascritta nei « suoi registri.

« L'Ufficiale dello stato civile che, provato consapevole dell'avvenuta « contravvenzione, ometta di adempiere a quanto sopra gli è prescritto, « incorrerà nella multa di cui nell'art. 135 ».

Altri (Precerutti) propone nello stesso intendimento, che dopo l'articolo 380 se ne aggiunga un altro così concepito :

« Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un « Ufficiale incompetente, e sia perenta l'azione per impugnarlo, a dili« genza del Procuratore del Re, dopo di aver ottenuta l'autorizzazione del « Tribunale, sarà trasmessa copia autentica dell'atto all'Ufficiale, dinanzi « al quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio ».

Messa a partito questa seconda proposta, è accettata all'unanimità, meno un voto (*capoverso dell'art. 366 del Cod.*).

II. Si passa in seguito ad esaminare le altre proposte e osservazioni fatte dalla Commissione incaricata di preparare un regolamento per lo stato civile, e relative ad articoli del progetto di codice civile.

5° (1) Osservava quella Commissione che i termini dell'art. 103 (2)

---

(1) Si vegga il principio di questa numerazione nel precedente processo verbale.

(2) Art. 103. « Nel giorno indicato dalle parti, l'uffiziale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli art. 139, 140 e 141 di questo titolo ; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

« L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

combinati coll'art. 106 (1) fanno ritenere come positivo che gli sposi abbiano a presentarsi personalmente all' Ufficiale dello stato civile. La lettura che questi deve far loro delle disposizioni, le quali regolano i diritti e le obbligazioni inerenti al matrimonio, è un avvertimento che la legge vuol fatto a chi sta per legarsi con un vincolo indissolubile, perchè possa ancora riflettere sulla sua determinazione. - Quella lettura fatta ad un procuratore sarebbe una vana forma. Tuttavia non essendovi in quell'articolo una espressa allusione al divieto di contrarre matrimonio per procura, essa Commissione bramerebbe di sapere, se fu veramente nel legislatore il proposito di escludere la procura.

D'altra parte, se questa si volesse ammettere, importerebbe che almeno fossero indicate le circostanze in cui fosse permessa.

A tale proposito si delibera di comunicare alla Commissione del regolamento per lo stato civile la decisione presa allorchè si esaminò la questione dei matrimoni per procura, suscitatasi all'articolo 103 dai deputati Mancini e Ninchi e dal Commendatore Miraglia, la decisione, cioè, che non debbasi permettere il matrimonio per procura, ciò che apparirebbe anche raffrontando gli articoli 103 e 108 (*94* e *99 del Cod.*).

6° La Commissione predetta, incaricata di preparare il regolamento per lo stato civile domanda : - se mai per avventura la prima parte dell' art. 112 (2) (*art. 103 del Cod.*) importerebbe che lo straniero, il quale volesse contrarre matrimonio nel regno italiano, debba presentare un certificato dell' autorità competente del proprio paese, dal quale certificato consti che, giusta le leggi dello stesso paese, nulla osta al matrimonio ; e se tale disposizione importerebbe che lo straniero, il quale volesse contrarre matrimonio in Italia, non sia obbligato a produrre il certificato delle fatte pubblicazioni ; essa Commissione osservava parere che no ; - questo articolo non poter riflettere che lo statuto personale e il diritto pubblico di quel paese ; e in vero il matrimonio dei Bavaresi, dei Vurtemberghesi e degli Svizzeri contratto all' estero, è nullo se non vi è l' assenso del Governo ; - nè potrebbe poi concepirsi che il Governo estero volesse o potesse assumersi la risponsabilità di escludere la sussistenza di qualunque impedimento.

Soggiungeva tuttavia che il capoverso dell' art. 112, prescrivendo le pubblicazioni secondo le disposizioni del Codice, include l' obbligo di eseguire le pubblicazioni all' estero, e di produrre un certificato che ne faccia fede. Però pei paesi in cui non si fanno le pubblicazioni tornare

---

(1) Art. 106. « Se uno degli sposi per infermità, o per altro impedimento giustificato all'uffizio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l' uffiziale si trasferisce insieme col segretario ed accompagnato da quattro testimoni nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi seguirà la celebrazione del matrimonio, giusta la disposizione dell'articolo 103 ».

(2) Art. 112. « Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, dovrà presentare all' uffiziale dello stato civile un certificato dell' autorità competente del paese a cui appartiene, dal quale consti che giusta le leggi da cui dipende nulla osta che egli contragga il divisato matrimonio.

« Se lo straniero è residente nel regno, dovrà inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice ».

acconcie le avvertenze fatte all' art. 80 (1) pel cittadino proveniente da estero Stato, in cui abbia avuto lunga dimora.

La Commissione ricorda essersi già deciso che l' art. 112 debba stare quale si trova nel Progetto, e delibera di comunicare tale decisione alla Commissione pel regolamento sullo stato civile.

7° Si esamina poscia il quesito proposto dalla Commissione medesima sull' articolo 385 (2) (*art. 371 del Cod.*), se, vale a dire, per le dichiarazioni di nascita debba conservarsi indistintamente il termine di cinque giorni fissato dal Progetto, o invece debba questo termine ridursi a tre giorni soltanto (come in Francia, nel Belgio, nell' ex-regno di Napoli e in altri paesi), per diminuire i casi di presentazione di bambini morti prima della dichiarazione di loro nascita, o infine se, per ovviare a questo pericolo, e per tener conto insieme delle difficoltà di comunicazione le quali si incontrano in certi paesi, non sia conveniente, distinguendo, prescrivere il termine di tre giorni pei comuni di pianura, e mantenere quello di cinque giorni, stabilito dal Progetto, pei comuni di montagna,

Unanimemente si delibera che non sia da immutarsi il Progetto a questo riguardo, dappoichè il termine di cinque giorni fu appunto stabilito per seguire una via di mezzo fra le varie legislazioni.

La Commissione per lo stato civile propone eziandio che nello stesso art. 385 alle parole - *nei . . . . giorni successivi al parto* - si sostituiscano queste altre - *nei . . . . giorni successivi a quello del parto*.

Tale proposta non è accettata perchè quella frase è adoperata molte volte nel Codice, e se si variasse in questo articolo dovrebbe mutarsi in tutti gli altri, ciò che sarebbe forse pericoloso; d'altra parte la giurisprudenza scioglierà facilmente i dubbi che potrebbero sorgere in proposito.

8° La Commissione medesima notava eziandio, che la redazione dell' art. 386 (3) (*art. 372 del Cod.*) non pare troppo precisa. La rettificazione è un fatto, il quale non ha alcun rapporto col ritardo a dichiarare la nascita. La prima suppone la sussistenza dell' atto, e così il bisogno di correggere gli errori, e provvedere alle ommissioni incorse ; l' altro rende necessario ottenere un' autorizzazione a fare quell' atto che non si fece. - Avrebbe quindi proposto che il detto art. 386 fosse redatto così :

« Scorso il termine fissato nell'articolo precedente,la dichiarazione non « potrà essere ricevuta dall' Ufficiale dello stato civile, se non dietro sen« tenza del Tribunale che autorizzi a ciò fare ».

Ma si è creduto che non occorresse modificare nel proposto modo la redazione di questo art. 386, perchè se in esso si assimila un caso all'altro, nel fatto però i due casi non s' identificano ; laonde la supposta inesattezza non sussisterebbe.

(1) Vedasi il numero VII del processo verbale precedente.

(2) Art. 385. « Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all' uffiziale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

« L' uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita ».

(3) Art. 386. « Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile ».

9° Viene dopo esaminato un altro quesito della Commissione per lo stato civile, ed è - se non sia da inscrirsi nel Codice la disposizione ricavata dal decreto 11 germinale, anno XI, colla quale fu prescritto che i nomi da imporsi ai neonati si avessero a desumere dal calendario ovvero dalla storia antica; o se non si abbiano almeno da escludere i nomi desunti dal regno vegetale e animale, oppure ridicoli (1) (*art. 374 del Cod.*).

La maggioranza della detta Commissione avrebbe proposto di prescrivere soltanto che non si possano prendere cognomi e imporli come nomi, in quanto che ciò potrebbe offendere in qualche modo il diritto delle famiglie, le quali avessero quel cognome.

Ma si è all' unanimità deciso che l' occuparsi di simile argomento eccedesse il còmpito assegnato alla Commissione pel Codice civile.

10° Un' altra osservazione della Commissione pel regolamento sullo stato civile suscita una seria discussione: dicevasi da essa Commissione: l'ultimo capoverso dell' art. 388 (*art. 374 del Cod.*) è un'aggiunta all'artic. 340 del Progetto Pisanelli. - Ora, a parte il riflesso che nel caso della presentazione di un bambino morto, di cui non si fosse precedentemente dichiarata la nascita, l' atto relativo era ricevuto nei registri di morte, e non di nascita secondo le leggi francesi e parmensi, è notabile che un decreto del 4 luglio 1806 in Francia, e l' art. 336 del Codice civile parmense, in tale caso vietavano assolutamente all' Ufficiale dello stato civile di registrare qualsiasi dichiarazione che gli venisse fatta intorno all' essere il bambino stato partorito morto o vivo, e nel decreto francese imponevasi soltanto di constatare che era stato presentato non vivo, nel citato articolo del Codice parmense, di far processo dello stato in cui l'Ufficiale lo trovava.

Nell' ultimo capoverso dell' art. 388 si è forse inteso, sebbene con espressione più laconica, di uniformarsi alle mentovate disposizioni francesi o parmensi? oppure si è voluto ammettere le indicazioni da quelle vietate?

Importerebbe di ciò chiarire, si soggiungeva dalla Commissione sullo stato civile, tanto più perchè l'articolo 378 del Progetto dice che - *le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria* - ed eziandio perchè, sebbene l'art. 370 preseriva che gli Ufficiali dello stato civile non potranno enunciare se non quelle dichiarazioni ed indicazioni che sono per ciascun atto stabilite e permesse, tuttavia vedendosi l' art. 388 collocato fra le disposizioni per gli atti di nascita, potrebbe dubitarsi che qualche dichiarazione relativa alla nascita stessa si facesse, e si ritenesse attinente all'atto per modo che l'Ufficiale civile non la credesse interdetta dall'art. 370.

---

(1) Art. 388. « L' atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l' ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

« Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l' uffiziale dello stato civile.

« Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

« Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l' uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza ».

Si proponeva quindi alla Commissione pel Codice civile di sciogliere il dubbio, perchè secondo la decisione da essa pronunciata si possano dare norme nel regolamento a guida dell'Ufficiale dello stato civile.

Si chiedeva inoltre se non si abbia a prescrivere che nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 388 si debbano ricevere due dichiarazioni, e così l'una sui registri di nascita, l'altra su quelli di morte.

Intorno a questo ultimo quesito si è deciso che debbasi lasciare al regolamento di dar norme in proposito. Ma la Commissione vide tutta la importanza delle altre osservazioni testè riferite della Commissione per lo stato civile.

Sarebbe certo cosa assai grave, si diceva da taluno (PRECERUTTI) che l'Ufficiale dello stato civile nel caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 388, invece di limitarsi a dichiarare il fatto cui egli constata coi proprii occhi, che cioè *il bambino non è vivo*, coll'aggiungere a questa dichiarazione l'altra, la quale potrebbe venirgli fatta da chi vi ha interesse, che, vale a dire, il bambino *sia nato vivo* o *sia nato morto*, creasse a costui una prova che reggerebbe finchè non fosse riuscito a colui che abbia un interesse opposto di distruggere quella prova con una prova contraria, la quale il più delle volte sarebbe molto difficile, e forse impossibile a somministrarsi. - In vista di ciò, e per escludere che l'Ufficiale dello stato civile faccia una dichiarazione più ampia di quella che gli autori del Progetto di Codice vollero certamente che si facesse soltanto quando dettarono l'ultimo capoverso dell'art. 388, l'oratore propone di modificare questo capoverso nel modo seguente:

« Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non « fosse vivo, l'Ufficiale dello stato civile *si limiterà* ad esprimere questa « circostanza ».

Credono per contro altri commissari (CADORNA e NIUTTA) che non sia necessario variare il detto capoverso.

Altri (CASSINIS) osserva doversi distinguere la dichiarazione dell'Ufficiale dello stato civile intorno a cose che vede egli stesso, e il dar atto che egli faccia delle dichiarazioni, le quali gli vengano aggiunte sopra cose che egli non abbia potuto accertare coi proprii occhi; la dichiarazione dell'Ufficiale civile fornirà una *prova provata* delle prime cose, ma niuno potrà sostenere che sia lo stesso delle cose della seconda specie.

Vi ha chi (G. DE FORESTA) soggiunge che non si dissimula la gravità delle osservazioni fatte dall'autore della proposta modificazione dell'art. 388; - che tuttavia non saprebbe ammettere che l'Ufficiale dello stato civile debba astenersi dallo inserire nell'atto la dichiarazione che gli si faccia di essere nato vivo il bambino a lui presentato morto. Per lo più la discussione intorno al punto se uno sia nato vivo o morto ha luogo molto tempo dopo l'epoca della nascita. Non è egli opportuno che, salvo sempre il diritto di provare il contrario, si abbia almeno nello stesso atto dello stato civile un lume che rischiari la via per procedere all'arduo accertamento?

Altri (BONACCI) si associa a queste considerazioni.

Altri invece (PISANELLI e VACCARONE) appoggiano la proposta di modificare nel senso sovra espresso l'ultimo capoverso dell'art. 388. - A ciò lo persuade la facilità che avrebbe l'interessato di crearsi colla propria dichiarazione una prova, la quale ponga altrui nella dura necessità di pro-

vare il contrario di quanto l'Ufficiale dello stato civile ha attestato sul solo fondamento di quella dichiarazione.

Si vota allora sulla proposta anzidetta, la quale è approvata con 8 suffragi favorevoli contro 6 contrari, incaricando uno dei segretari (Vaccarone) della redazione definitiva. Rimane però inteso che quando si dice - *l'Ufficiale dello stato civile si limiterà ad esprimere la circostanza che il bambino non è vivo*, - non si vuole con ciò dire che egli debba ommettere nell'atto le altre enunciazioni prescritte nelle precedenti disposizioni dell'articolo 388.

11° Si passa poscia ad esaminare l'altra proposta della Commissione del regolamento sullo stato civile, quella, cioè, di aggiungere all'art. 399 (1) (*art. 385 del Cod.*) la seguente disposizione desunta quasi per intiero dall'art. 343 del Codice parmense:

« Quando fosse stato sepolto un cadavere senza la previa licenza del « pubblico Ufficiale, non potrà essere ricevuto l'atto di morte sui pubbli« ci registri se non dopo sentenza del Pretore del luogo pronunciata ad « istanza delle parti interessate o del Pubblico Ministero.

« La sentenza dovrà essere inserita nei registri ».

Si osservava dalla detta Commissione essere manifesta la convenienza di tale disposizione, poichè nel caso sopra indicato l'Ufficiale non avrebbe modo di assicurarsi della morte, nè avrebbe qualità per fare un'inchiesta o per procedere al dissotterramento del cadavere. Soggiungeva che, trattandosi del caso in cui i parenti non si curassero di ottenere detta sentenza, è troppo evidente essere la società interessata a constatare la morte di un individuo, e quindi la necessità di dar facoltà al Pubblico Ministero di agire a tale scopo.

Uno dei commissari (Precerutti) propone che a ciò si provveda aggiungendo dopo l'art. 407 quest'altro:

« Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione « del pubblico Ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte se non dopo « sentenza del Tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o « del Pubblico Ministero.

« La sentenza verrà inserta nei registri ».

Si mette ai voti la proposta di aggiungere questo articolo. Essa ottiene 11 voti favorevoli e 3 contrari. - Resta quindi approvata.

12° La Commissione pel regolamento sullo stato civile ha pure proposto, che dopo le parole dell'art. 403 (2) (*art. 389 del Cod.*) - *sospet-*

(1) Art. 399. « Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata, e senza spesa.

« L'uffiziale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente, o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali ».

(2) Art. 403. « Risultando segni o indizi di morte violenta od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto ».

tarla per altre circostanze - si aggiunga « ovvero, avvenendo il caso di « morte di una o più persone simultaneamente a cagione di un disastro « nelle ferrovie, d'inondazione, terremoto, incendio, franamento, in se- « guito di scavi o di altri avvenimenti straordinari ».

Ma non si reputa necessaria una simile aggiunta, poichè quando si dice - *morte violenta* - si comprendono anche i casi di morte avvenuta per tutti i disastri testè mentovati.

13° Finalmente la Commissione pel regolamento sullo stato civile crede che sia opportuno prevedere il caso in cui i cadaveri non si potessero rinvenire o riconoscere. Suggerisce di consultare in proposito il decreto imperiale 3 gennaio 1813.

A tale riguardo taluno (Niutta) dice che quanto è materia di un decreto o di un regolamento mal si potrebbe trapiantare in un Codice civile.

Altri (Cadorna) opina che non sia da provvedersi al proposto caso, perchè gli articoli 404 e 408 (*articoli 390 e 396 del Cod.*) somministrano norme sufficienti.

Altri invece (Pisanelli) pensa che debbasi aderire al desiderio espresso dalla Commissione pel regolamento sullo stato civile ; quel desiderio, a suo avviso, è fondata sopra serie ragioni, come apparisce dal tenore stesso del mentovato decreto imperiale 3 gennaio 1013, di cui si è data lettura.

È quindi messa ai voti, e accettata con 12 suffragi favorevoli contro 2, la proposta stata fatta in tale intendimento da uno dei commissari (Precerutti), quella cioè di aggiungere dopo l'art. 404 il seguente:

« Nel caso di morte senza che siansi potuti rinvenire i cadaveri, il sin- « daco od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale e lo tras- « metterà al Procuratore del Re,a cui diligenza, dopo ottenuta l' autoriz- « zazione del Tribunale, quell'atto sarà annesso al registro dello stato ci- « vile (*art. 391 del Cod.*) ».

III. Compiuto con ciò lo esame delle osservazioni e proposte state fatte dalla Commissione incaricata di preparare un regolamento sullo stato civile, il Presidente invita a ritornare sopra una questione rimasta indecisa, e riflettente l'art. 19 (*art. 2 del Cod.*).

Il Presidente legge l' articolo proposto dalla Sotto-Commissione stata incaricata di presentare una nuova formola per esso art. 19.

L'articolo formolato dalla Sotto-Commissione è del tenore seguente:

« I comuni, le provincie, le opere pie, gli istituti pubblici sì ecclesia- « stici come civili, e generalmente tutti i corpi morali legalmente ricono- « sciuti, sono considerati quali persone, e godono i diritti civili colle li- « mitazioni determinate dalle leggi e dagli atti di loro approvazione.

« Le società lecite, costituite nelle forme volute dalla legge, sono an- « che persone giuridiche per l'esercizio dei diritti relativi all'oggetto del- « l'associazione, ma non possono acquistare a titolo gratuito per atti fra « vivi per causa di morte, se non ne siano in ciascun caso autorizzate da « decreto reale ».

Uno dei Sotto-Commissari (Cadorna) espone le considerazioni, che determinarono la Sotto-Commissione a redigere con questa formola l' articolo 19. Tali considerazioni si riassumono in ciò: - quanto agli *enti universali* la Sotto-Commissione ha creduto che il progetto senatorio non fosse da immutarsi, perchè essa si è associata pienamente alle ragioni,

su cui si fonda quella disposizione legislativa. Ma volle inoltre provvedere a quegli enti, che hanno una *esistenza a scopo determinato*, cioè, alle *società*. - Potrebbe dubitarsi in qualche caso se esse abbiano diritto di fare ciò tutto che è necessario a questo loro scopo. È vero che la giurisprudenza non avrebbe mancato di risolvere dubbi siffatti in ogni ipotesi possibile ; tuttavia si stimò conveniente di porre nel Codice la base fondamentale per troncare le controversie di simil natura, e mettere le società in condizione di spiegare nel miglior modo la loro attività. In tale intendimento si è formolato il capoverso del proposto articolo 19, il quale s'inspira a questo triplice concetto: 1° limitare la efficacia della natura di persona giuridica riconosciuta nelle società a quanto rifletta lo esercizio dei diritti relativi all' oggetto dell' associazione; 2° impedire che le società acquistino a titolo gratuito, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, senza autorizzazione governativa, onde non succeda che accumulino troppe sostanze con pregiudizio forse della società, e anche con modi non sempre lodevoli, e per ovviare insieme alle frodi che si potrebbero commettere dalle manimorte soppresse, quando spogliate della veste di corpo morale, vestissero quella di una società anche commerciale per giungere al fine, cui la legge volle appunto che più non raggiungessero, allorchè tolse loro la personalità giuridica; 3° fare in maniera che le società possano acquistare senza aver d' uopo di assoggettarsi a tutte le formalità, che sarebbero necessarie per diventare un vero corpo morale.

Un altro dei Sotto-Commissari (Bonacci) soggiunge che l' importanza delle riferite considerazioni apparirà tanto meglio se si badi alla genesi del proposto articolo; l' articolo 2 del progetto Pisanelli faceva espressa menzione delle *società commerciali;* il corrispondente articolo 19 del progetto senatorio tace assolutamente delle società; quindi è che mentre sembrava essere nel progetto ministeriale escluse tutte le società che non fossero commerciali; invece nel progetto senatorio si trovava una lacuna, quasi che non si volesse riconoscere diritto di sorta nelle società quali pur fossero, e nè anco quei diritti che sono relativi all'oggetto dell'associazione. La Sotto-Commissione si propose di escludere la limitazione che pareva contenuta nel progetto del Ministero, e di riempiere la lacuna del progetto senatorio, temperando però, e mantenendo entro giusti limiti le conseguenze della dichiarazione, che anche le società sono persone giuridiche.

Un commissario (Pisanelli) dice che lo scopo a cui mirava la Sotto-Commissione, di migliorare, cioè, la condizione delle società perchè spieghino meglio la loro attività, simile scopo non è impedito dal disposto dell'art. 19 del progetto senatorio; anzi vi si è in esso provveduto meglio forse che non si faccia coll'articolo proposto dalla Sotto-Commissione. - Invero : trattasi egli del diritto di stare in giudizio ? Il Codice di procedura civile dichiara come le società possano stare in giudizio quali attrici e quali convenute. Trattasi egli del diritto di acquistare ? Bisogna distinguere: se è questione di acquisto a titolo oneroso, niuno ha mai dubitato, nè si dubiterà mai che a tal titolo le società possano acquistare; - che se è questione di acquisto a titolo gratuito, vi si porrebbero in molti casi indebitamente incagli coll'articolo proposto dalla Sotto-Commissione. Per qual ragione se domani taluno vorrà fare un legato ad una società legal-

mento costituita, si costringerà questa a munirsi dell' autorizzazione governativa per poter accettare il lascito? Una volta entrati per questa via, l'oratore non sa fin dove si andrebbe. Se il Codice ha da parlare espressamente di qualche società, esso non può dire tranne delle *società commerciali*, che hanno un'esistenza certa e definita nella legge. Quanto alle società private, stiano sotto la sola tutela del diritto comune.

La questione è ampiamente trattata. Prendono parte alla discussione vari commissari.

Taluno di essi (NIUTTA) osserva che bisognerebbe togliere dall'articolo proposto dalla Sotto-Commissione la parola - *lecite*, - bastando che si dica - *società costituite nelle forme volute dalla legge;* - che inoltre converrebbe modificare l'ultima parte dell'articolo stesso, affinchè non succeda che una società commerciale resti impedita di fare acquisti.

Altri (BARTALINI) opina che la parola *società* debba togliersi. Per lui non vi sono che *enti morali* e *persone fisiche*. Ora, le associazioni di persone, siano esse società commerciali, siano civili, non saranno mai *enti morali* nel senso vero e rigoroso del vocabolo, perchè l'ente morale non può esistere se l'autorizzazione governativa non gli dà vita.

Il Presidente osserva che senza contestare teoricamente il principio professato da molti eminenti scrittori, fra i quali PUFFENDORF e TROPLONG, ogni società costituire un corpo morale, siccome risultato di un' operazione intenzionale, di un' astrazione intellettuale, da cui non si potrebbe per la natura stessa delle cose sfuggire, tuttavia, praticamente, e in via di legge costituita, egli non sarebbe disposto ad accordare il carattere di corpo morale fuorchè alle sole società commerciali. - Altro essere lo accettare un' astrazione, che si produce in certa guisa da sè, altro il darvi una giuridica personalità, con tutti i diritti, con tutte le conseguenze che ne dipendono. - Ciò potersi ammettere nelle società commerciali, perchè esse dall' un canto, siccome necessariamente fondate sopra relazioni coi terzi, non potrebbero nè concepirsi, nè efficacemente esistere, tranne a condizione di essere un corpo morale, e, d' altro canto, hanno un oggetto pubblico, certo, determinato e facilmente apprezzabile in tutti i loro rapporti, cioè il commercio; ma non potersi ciò ugualmente ammettere rispetto alle molte specie di società civili possibili, che potrebbero essere ignorate o non abbastanza comprese, perchè potessero dirsi presuntivamente almeno riconosciute.

A fronte di tutte queste considerazioni, prosegue il signor Presidente, non domandare esso già, che sia ripetuta nell'art. 19 del progetto la menzione delle *società commerciali*, la quale si leggeva nel progetto PISANELLI; ben consentire invece che rimanga libero, come per lo passato, alla giurisprudenza, secondo lo apprezzamento dei casi e delle circostanze, e secondo la ragione dei tempi, il giudizio sulla questione teorica in esame; desiderare però che di questa sua osservazione risulti esplicitamente nel processo verbale.

Intanto l' onorevole G. DE FORESTA, il quale aveva proposto di ristabilire il testo dell' art. 2 del progetto ministeriale, per contemplare espressamente le grandi società commerciali, e il quale con questa proposta ha suscitato la grave discussione, dichiara di ritirare quella sua proposta, in vista delle difficoltà politiche, cui potrebbe aprire il varco la modificazione dell' art. 19 del progetto senatorio.

Il Presidente allora mette ai voti se debba conservarsi esso articolo 19 come sta. E unanimemente si delibera in senso affermativo.

Così resta finito l'esame delle questioni relative al libro I del progetto di Codice, e si rimanda ad un'altra seduta l'esame del libro II.

IV. Prima però che l'adunanza si sciolga, un commissario (Pisanelli), il quale in una delle tornate precedenti aveva dichiarato che, se fosse stato presente quando se ne discusse, avrebbe votato contro le proposte (Precerutti) intorno all'art. 201 (*art. 189 del Cod.*), mentre rilevava dalla lettura del processo verbale aver esso ottenuto il suffragio della Commissione, presenta, perchè sia inserto in questo verbale, uno scritto in cui, premesso che stima di compiere un atto di ossequio verso la Commissione medesima esponendo brevemente le ragioni, che lo spingevano a quella dichiarazione, così prosegue :

« Sento ed apprezzo pur troppo i delicati motivi che hanno suggerito le proposte dell'onorevole Professore Precerutti e determinata la Commissione ad accettarle. Ogni anima generosa si accende di sdegno al pensiero di un padre, che ricusi di riconoscere i propri figli : molto più quando una serie di fatti ed esplicite dichiarazioni abbiano avvalorata la speranza che egli non sarebbe venuto meno ai suoi doveri.

« Sento ugualmente ed apprezzo la circonspezione colla quale si è indotta la Commissione ad ammettere le indagini sulla paternità. Certo le disposizioni aggiunte all'art. 201 non apriranno il varco a tutti quei danni, che potrebbero derivare dalle indagini della paternità, qualora fossero irrefrenate ; ma non sono ancora abbastanza temibili quelli che esse possono recare ?

« Accadrà sempre che la detta disposizione gitti un sospetto nell'animo dei cittadini, i quali possono temere che sia ad essi attribuito una figliuolanza, che loro non appartiene. - Il timore di ciò in parecchi casi potrebbe privare una prole sventurata delle cure benefiche di uomini generosi.

« Importa ancora di considerare l'effetto che può esercitare rispetto a' pubblici costumi l'ammettere le indagini sulla paternità. - Quante donne astute si proveranno a trarre nelle loro reti giovani incauti con la speranza di ottenere quelle prove, che potranno assicurare la loro fortuna ? Quanti immorali pensieri, quanti rei propositi non sono impediti e repressi dal divieto assoluto delle indagini sulla paternità.

« Ma il divieto delle dette indagini, oltre a costituire una garentia sociale, esprime pure un concetto razionale.

« La legge deve esser larga ad ammettere le prove, che tendono a stabilire quei fatti, che sono causa di dritti e di obbligazioni; ma qui siamo innanzi ad un fatto che non si può provare. Le indagini più avventurose potranno raccogliere insieme molte presunzioni, ma non giungeranno mai a stabilire la certezza della paternità. Sono state siffattamente comprese da tale pensiero tutte le legislazioni che, per far sicura la famiglia, hanno creata una presunzione irrepugnabile : *pater is est quem nuptiae demonstrant.*

« Ebbene, se da un lato dite al marito - voi siete il padre de' figli di vostra moglie - e gli chiudete la via ad ogni prova contraria, non potete non ammettere la proposizione opposta, cioè che fuori matrimonio non si possa provare la paternità.

« Si è allegato che qualche scrittore abbia censurata questa disposizione; ma tali censure si dileguano a fronte del plauso costante, che quel divieto ha ottenuto da' più illustri giureconsulti, da' più provetti magistrati. Tutti hanno ricordato con raccapriccio lo scandalo ed i pericoli, che traggono seco i giudizi che si aprono per la ricerca della paternità. Non gioverebbe il dire che, vietando le indagini sulla paternità, si negherebbero al figlio naturale gli alimenti, laddove il nuovo Codice li concede pure ai figliuoli adulterini ed incestuosi. L' art. 205 si applica ancora al figliuolo naturale, come risulta da identità di ragione e dalle parole stesse del detto articolo.

« Ben per contrario si può avvertire che le aggiunte fatte all' art. 201 sovvertono le provvide disposizioni dell' art. 193 ».

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 22.

Seduta pomeridiana del 6 maggio 1865.

SOMMARIO.

1° È riservata all' occasione della discussione della legge transitoria la deliberazione sul quesito ministeriale relativo alla proprietà delle piazze di speziale e di farmacista. - È pure riservata ad altra occasione la discussione della proposta Mancini circa la legge cui debbono essere soggetti i beni mobili.

2° Spiegazione di un dubbio intorno al senso delle parole - *finchè non vengano atterrati* - che si leggono nell' articolo 423 del Progetto Senatorio (*410 del Codice*).

3° Si accetta la proposta Niutta di scambiare la sede degli articoli 422 e 423 del Progetto (*411 e 410 del Codice*).

4° Proposta Precerutti di semplificare gli articoli 425 e 426 (*413 e 414 del Codice*).

5° Proposta Bonacci di sostituire la parola *rivendicare* a quella di *ricuperare* nell' articolo 427 (*415 del Codice*).

6° Non si ammette la soppressione degli articoli 433 e 436 (*421 e 422 del Codice*) proposta dal Senatore Niutta.

7° Si sostituisce la parola *mobiliare* a quella di *mobiliatura* che si leggeva nell' articolo 435 (*423 del Codice*).

8° Motivi degli articoli 445 e 446 (*433 e 434 del Codice*).

9° Si accetta la proposta Precerutti di sopprimere gli articoli 448 e 489 del Progetto.

10° Si sospende di deliberare sugli articoli 457 e 497 (*444 del Codice*) sino a che siasi deciso se si conserveranno o no le enfiteusi.

11° Si adotta una modificazione di forma nell' articolo 491 del Progetto (*447 del Codice*).

Presenti i signori: CASSINIS, Presidente; PISANELLI, Vice Presidente; BARTALINI; BONACCI; G. DE FORESTA; PALLIERI; Enrico PRECERUTTI; SIGHELE; Vincenzo NIUTTA; A. DE FORESTA, Membro Segretario; VACCARONE, id.

Aperta la seduta s' imprende la disamina delle proposte fattesi intorno al libro II del Codice civile.

I. Prime fra queste sarebbero il quesito del signor Ministro Guardasigilli, se debba aggiungersi nel Codice o nella legge transitoria una disposizione con cui si dichiarino fermi, sino a che non ne sia operata la liquidazione, i diritti dipendenti dalla proprietà delle piazze di speziale e di farmacista secondo le leggi anteriori, ed una osservazione generale del Deputato MANCINI, il quale, credendo che il Progetto del nuovo Codice non abbia attribuito alla proprietà mobiliare quella importanza che meritavasi nelle trasformate condizioni economiche della società moderna, vorrebbe che i beni mobili sieno dichiarati soggetti alle leggi della nazione cui appartiene il suo possessore e non a quelle del suo domicilio.

Ma la Commissione non è d' avviso di occuparsi attualmente di queste proposte, riservandosi di trattare della prima nella discussione della legge transitoria, e di esaminare la seconda quando delibererà definitivamente sulle disposizioni che formavano il titolo preliminare del Progetto senatorio.

II. Si passa perciò alla proposta BARTALINI circa l' articolo 423 (*artic. 410 del Cod.*) il quale stabilisce che gli alberi sono immobili *finchè non vengono atterrati*. Vorrebbe l' onorevole proponente sostituire a queste ultime parole le seguenti - *finchè sono aderenti al suolo* - e ciò allo scopo, dice egli, di rimuovere il dubbio se le piante cedue, le pianticelle e i semenzai siano compresi nella medesima disposizione.

Ma essendosi osservato da taluno (PALLIERI) che il dubbio non esiste, e che sarebbe del resto senza conseguenza a fronte della disposizione del precedente articolo 422 (1) (*art. 411 del Cod.*), poichè in ogni caso le pianticelle e i semenzai si riterranno sempre come immobili finchè sono aderenti al suolo, sia che vengano sotto la denominazione di frutti della terra, o sotto quella di alberi, egli non insiste nella proposta.

III. Viene in seguito quella del Senatore NIUTTA, di scambiare la sede degli accennati articoli 422 e 423 (2), sembrandogli più logico che la disposizione contenuta nel primo di essi si trovi dopo quella dell' altro, e la proposta non incontrando opposizione è accettata.

IV. Il Professore PRECERUTTI vorrebbe semplificare gli articoli 425 e 426 (3) (*articoli 413, 414 del Cod.*) cancellandone le spiegazioni e gli esempi, e lasciandovi soltanto le norme generali.

(1) Art. 422. « Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti, o separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti, o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti ».

(2) Art. 423. « Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati ».

(3) Art. 425. « Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono:

« Gli animali addetti alla coltura;

« Gli stromenti rurali;

Non reputa l' onorevole proponente conforme ai principî della scienza che il Codice s' addentri in siffatti particolari, bastando che contenga prescrizioni generali e direttive; e crede poi che delle spiegazioni e degli esempi addotti negli accennati articoli alcuni sieno superflui, gli altri inesatti.

Appoggia queste osservazioni un altro componente della Commissione (Pallieri), aggiungendo che questi articoli sono quasi i soli che contengano tanti esempi, e crede che semplificandoli si armonizzerebbe maggiormente questa parte del Codice colle altre, nelle quali si è generalmente seguitato un diverso sistema.

Altri però (A. De Foresta) non disconoscendo la ragionevolezza delle osservazioni dei preopinanti dal punto di vista dottrinale, nota che l'enumerazione degli esempi contenuta in questi articoli trovasi in tutti i Codici, ed ha una utilità pratica incontestabile, perchè limita, almeno in tutti i casi previsti, l'arbitrio dei giudici, che, in difetto, sarebbe troppo sconfinato e potrebbe condnrre ad una giurisprudenza oltremodo disparata su questa importante materia, secondo gli usi e le abitudini delle varie parti del Regno; e la varietà di giurisprudenza pregiudicherebbe l'unità legislativa, senza che la Corte regolatrice potesse porvi riparo.

Un altro commissario (Pisanelli) appoggia il preopinante, e dice che non vi sarebbe ragione sufficiente per scostarsi da ciò che si è fatto in tutti gli altri Codici.

V. Non avendo il signor proponente, in vista di queste considerazioni, insistito nella sua proposta, si passa a quella del Comm. Bonacci, di so-

---

« Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli;
« La paglia, lo strame ed il concime;
« I piccioni delle colombaie;
« I conigli delle conigliere;
« Gli alveari;
« I pesci delle peschiere;
« I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti;
« Gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche.

« Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all' affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo.

« Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in vigore della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni mobili ».

Art. 426. « Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente.

« Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo od edifizio a cui sono attaccati.

« Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edifizio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

« Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio nel modo sopra indicato ».

stituire nell'ultimo capoverso dell'articolo 427 (1) (*art. 415 del Cod.*) al verbo *ricuperare* il verbo *rivendicare*, che gli sembra meno tassativo e comprensivo di tutti i casi che si vogliono contemplare in quell'articolo, come sarebbe tra gli altri quello di chi, avendo comperato un fondo, ne chiedesse la tradizione.

Essendosi però osservato da altri (Pallieri, De Foresta e Precerutti) che la parola *rivendicare*, la quale nell'usuale suo significato non allude fuorchè alla proprietà, non esprimerebbe forse sufficientemente il concetto complessivo della proprietà e del possesso, mentre che il verbo *ricuperare* si attaglia indubbiamente e all'uno e all'altro, l'onorevole preopinante non insiste nella sua proposta.

VI. Il Senatore Niutta propone la soppressione degli articoli 433 e 434 (2) (*art. 421 e 422 del Cod.*), non sembrandogli conveniente che la legge determini il significato dei vocaboli che possono incontrarsi nelle disposizioni dell'uomo, il quale significato può dipendere da una moltiplicità di circostanze d'ogni specie impossibili a prevedere anticipatamente.

Ma la Commissione, coerentemente alla deliberazione già presa sulla proposta Precerutti per la soppressione degli articoli 425 e 426, cioè, per non favorire di troppo l'arbitrio dei Tribunali, e per non scostarsi senza una grave necessità dal sistema tenuto in tutti i Codici moderni, non ammette neppure questa proposta.

VII. Si nota da taluno (Sighele) che la parola *mobiliatura*, che si legge nell'articolo 435 (*423 del Cod.*), oltre a non essere usata in verun altro Codice italiano, non è nemmeno ricevuta nè conosciuta nella lingua italiana, ed essendosi proposto da altri (Bartalini) che vi sia sostituita la parola *mobiliare* come parola, se non rigorosamente italiana, ricevuta però nell'uso comune e spessissimo adoperata, anche in Toscana, negli atti contrattuali e testamentari, viene questa proposta accettata senza discussione.

---

(1) Art. 427. « La legge considera immobili per l'oggetto a cui si riferiscono:
« I diritti del padrone diretto e quelli dell'enfiteuta sui fondi che ancora si trovino soggetti ad enfiteusi;
« Il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione;
« Le servitù prediali;
« Le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi ».

(2) Art. 433. « Le espressioni *beni mobili*, *effetti mobili*, *sostanza mobile* usate sole nella disposizione della legge o dell' uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite ».

Art. 434. « La parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agl'immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno le cose che formino oggetto di un commercio ».

VIII. Venendosi quindi all'esame del quesito del sig. Ministro Guardasigilli, se sia necessario di regolare nel Codice, in modo uniforme per tutto il Regno, la capacità degli istituti ecclesiastici di possedere ed acquistare beni, la Commissione, riferendosi alle considerazioni già fatte a questo proposito nella precedente tornata intorno all'articolo 19 (*art. 12 del Cod.*), è d'avviso che nel Codice basti che sieno stabiliti i principii generali, e che il rimanente debba poi essere sancito con legge, uniforme bensì in tutto il Regno, ma speciale per questo oggetto, come si è accennato nell'articolo 445 (1) (*art. 433 del Cod.*).

V'ha chi teme (Bartalini) che dalla disposizione dell'articolo 446 (2) (*art. 434 del Cod.*), il quale stabilisce il principio che i beni degli istituti ecclesiastici non si possano alienare senza l'autorizzazione del Governo, possa dedursene, per l'argomento di esclusione, la libera alienabilità dei beni degli istituti laicali contrariamente alle leggi ancora vigenti in alcune Provincie del Regno, e segnatamente nella Toscana.

Ma la Commissione unanime osserva non potersi quivi applicare la massima - *inclusio unius est exclusio alterius*, - dappoichè è evidente che si fu unicamente per ragioni speciali e d'ordine politico che si inserì una espressa disposizione riguardo ai beni ecclesiastici, per significare, non tanto che tali beni non possano alienarsi senza autorizzazione, quanto che questa autorizzazione deve emanare dal Governo e non da altri.

E l'onorevole preopinante si dichiara soddisfatto.

IX. La Commissione poi accetta con 8 voti favorevoli contro 3 la proposta del professore Precerutti, di sopprimere gli articoli 448 e 489 del Progetto (3), che sembrano superflui, perchè puramente dottrinali.

X. Si sospende ogni deliberazione sulle parole - *i proventi delle enfiteusi ancora esistenti* - che si leggono nell'articolo 457 (4) (*art. 444 del Cod.*), come pure sul complesso dell'articolo 497 (5), sino a che la Commissione abbia esaminata e risolta la questione, se il Codice debba o no

---

(1) Art. 445. « I beni dei corpi morali e degli istituti civili od ecclesiastici appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere ».

(2) Art. 446. « I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo ».

(3) Art. 448. « Si può avere sopra i beni il diritto di proprietà, od altri diritti che la modificano ».

Art. 489. « I diritti che costituiscono le principali modificazioni delle proprietà, sono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali ».

(4) Art. 457. « I frutti naturali ed i frutti civili appartengono per diritto d'accessione al proprietario della cosa che li produce.

« Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra, o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

« Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi *ancora esistenti*, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.

« I fitti e le pigioni dei fondi locati appartengono alla classe dei frutti civili ».

(5) Art. 497. « I laudemii delle enfiteusi e d'altre simili prestazioni appartengono all'usufruttuario ».

conservare il contratto d'enfiteusi, o permettere qualche altra stipulazione consimile.

XI. Sulla proposta del Professore PRECERUTTI la Commissione delibera da ultimo di sopprimere, in fine dell' articolo 491 (1), (*art. 477 del Codice*) le parole - *salve le eccezioni stabilite dalla legge* o *dal titolo* - per la sola ragione che si credono inutili, trovandosi il concetto delle medesime già espresso nella disposizione generale del precedente art. 490 (2), (*art. 476 del Cod.*).

Essendosi rinviata alla prossima seduta di lunedì 8 corrente, alla quale interverrà il signor Ministro Guardasigilli, la questione sulle alluvioni, l'adunanza si scioglie.

Il Presidente — G. B. CASSINIS.

I Segretari — Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA — G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 23.

Seduta antimeridiana dell'8 maggio.

SOMMARIO.

Numero unico. - Discussione sul quesito proposto dal Ministro Guardasigilli; - se il sistema dell' alluvione adottato dal progetto della Commissione del Senato non recbi troppo gravi inconvenienti nella sua pratica applicazione; - se esso progetto sia capace di miglioramenti; - se non sarebbe da adottarsi il sistema opposto che si trova delineato negli articoli 391, 418 e 419 del progetto PISANELLI.

Sono presenti il sig. Ministro Guardasigilli e i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CADORNA; CHIESI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PISANELLI; PRECERUTTI; RESTELLI; SIGHELE; A. DE FORESTA, Segretario; SPANNA. id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (SPANNA) legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 6 di questo mese, e altro dei segretari (A. DE FORESTA) legge quello della seduta pomeridiana dello stesso giorno. Questi processi verbali sono entrambi approvati.

S' imprende poscia la discussione del seguente quesito proposto dal Ministro Guardasigilli:

---

(1) Art. 491. « L' usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia, quanto nella forma, salve le eccezioni stabilite dalla legge o dal titolo ».

(2) Art. 490. « I diritti di *usufrutto*, *uso* ed *abitazione* sono regolati dal titolo da cui derivano; la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti ».

Se il sistema dell' alluvione adottato dal progetto della Commissione del Senato non rechi troppo gravi inconvenienti nella sua pratica applicazione. Se esso progetto sia capace di miglioramenti; se non sarebbe da adottarsi il sistema opposto che si trova delineato negli articoli 391, 418 e 419 del Progetto Pisanelli (1).

Il Presidente della Commissione ricorda che nel Progetto di revisione del Codice civile Albertino, proposto dalla Commissione nominata con decreti ministeriali del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, e comunicato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno 1860, e al Senato nella tornata del 21 stesso mese, all'art. 556 si stabiliva: « gli alvei dei fiumi e torrenti esistenti al giorno in cui andrà in osservanza il presente Codice apparterranno ai proprietari dei fondi confinanti cogli alvei medesimi. La linea mediana dell'alveo all'epoca predetta segnerà il confine della proprietà dei frontisti delle due sponde, e le porzioni di alveo spettanti ai singoli frontisti saranno determinate dalle perpendicolari abbassate sulla linea mediana dalle estremità delle rispettive fronti ».

Soggiunge che egli allora aveva abbracciato tale sistema indottovi dalle considerazioni ampiamente svolte da Chardon nel *Traité du droit d'alluvion*, e dall' onorevole Senatore Scialoja in una dotta sua consultazione.

Dell' opera di Chardon legge gli squarci seguenti :

« Art. 210. De tout ce qui précède je crois pouvoir conclure :

1° Que le système actuel, à l'égard des alluvions, repose sur un principe faux, puisqu' il n' est raisonnablement pas possible au riverain de preserver sa berge des atteintes des eaux courantes.

2° Qu'il est injuste dans ses effets, enrichissant les uns des dépouilles des autres, par cela seul que la direction aveugle et fortuite des eaux le veut ainsi.

3° Que dans son application, et pour le partage des alluvions, il présente des difficultés tellement graves, que les plus habiles jurisconsultes n'ont écrit, à ce sujet, que des volumes de contradictions, sans quo, dans aucun pays, ont ait entrepris de faire cesser cette controverse par une loi.

4° Qu' il en est de même à l' égard du droit aux îles et au lit abandonné.

---

(1) Art. 391. « Le acque dei fiumi e torrenti fanno parte del demanio pubblico.
« L'uso delle medesime è regolato da leggi speciali.
« Gli alvei dei fiumi e torrenti sono di uso pubblico ».

Art. 418. « Gli alvei dei fiumi e torrenti esistenti al giorno in cui andrà in osservanza questo codice apparterranno ai proprietari dei fondi confinanti cogli alvei medesimi.

« La linea mediana dell'alveo al detto giorno segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde, e la porzione di alveo spettante ai singoli proprietari sarà determinata dalle perpendicolari che, partendo dalla stessa linea mediana, cadono sui punti estremi delle antiche sponde ».

Art. 419. « Se l'acqua di un fiume o torrente, abbandonando l'antico letto o ritirandosi, varia il suo corso, il terreno abbandonato o scoperto rimarrà libero in favore del proprietario, ed il terreno occupato dal nuovo corso diventerà di uso pubblico a termini dell'art. 391 ».

« Art. 211. Mais je vais plus loin, et je pense que ces imperfections dans la législation ne proviennent que d'un vice radical dans ses principes sur la propriété du lit des cours d' eau. Ce vice à été mis au grand jour dans la brillante et solennelle discussion qui a eu lieu à la Chambre des Pairs, en 1828, incidemment à l'examen du projet de loi sur la pêche fluviale, et dont j'ai déjà parlé n° 45. Des orateurs, riches de lumières et d'instruction, soutinrent que le lit des rivières non navigables inflottables appartenait aux riverains. Le Ministre des Finances, et un seul Pair avec lui, prétendirent que ce lit appartenait à l'État. Le mérite du Code civil en souffrit, car de part et d'autre, on l'invoqua; signe infaillible de l'incohérence de ses dispositions. Les articles 556, 557 et 561 donnent aux riverains les relais, les îles et les atterrissemens de ces rivières; donc, disait-on, leur lit appartient aux riverains. L'art. 563 donne le lit abandonné à ceux qui fournissent le nouveau; donc, disaient les contradicteurs, le lit de ces rivières n'est pas la propriété des riverains: chacun raisonnant très-bien, personne ne pouvait avoir ni tort ni raison; et la discussion a été terminée par un ajournement.

« Art. 212. N'est-il pas temps enfin de fonder toute la théorie des cours d'eau sur leur état naturel? Les lois de l'homme ne sont bonnes que lorsqu'il les met en harmonie avec celles de la nature. Or, dans l'ordre de la nature, les fleuves et les rivières n'ont pour lit que la plaine où ils circulent, et pour rives que les montagnes qui les contiennent dans leurs plus grandes crûes. Ce qu'on appelle communément leur lit et leurs rives, ne sont que les traces de leur passage ordinaire et actuel sur la partie qu'ils affectent un instant, mais dont ils s'éloignent sans cesse.

. . . .

« Art. 218. L'Assemblée constituante, par ses decrets de mars et novembre 1790, ayant aboli le régime féodal, et n'ayant compris, dans le domaine national, que les fleuves et les rivières navigables, son silence sur leurs atterrissemens et leurs îles, fit renaître pour les riverains tous les droits que leur assurent les lois romaines, et qui sont fondés sur l'ordre naturel.

« Art. 219. Mais quatorze ans après cet ordre a été de nouveau renversé par les auteurs du Code civil, qui, l'on ne peut-pas trop s'en étonner, ont fait un composé bizarre des règles prises dans le droit romain, dans le régime féodal et dans la jurisprudence du Parlement de Toulouse. Ils ont pris dans les lois romaines le droit d'alluvion sur tous les cours d'eau en faveur des riverains; dans le droit féodal la propriété pour l'État des îles, des fleuves et des rivières navigables et flottables; et dans les arrêts du Parlement de Toulouse le droit de ceux qui fournissent le nouveau lit, à s'indemniser en se partageant l'ancien.

« Art. 220. Combien ne serait-il pas et plus juste et plus conforme aux intérêts de tous de revenir franchement et complétement à l'ordre naturel?

« Pour atteindre ce but, il suffirait que la loi declarât, comme le demandait la Commission de 1808, que le lit des cours d'eau appartient, par moitié, aux riverains opposés à la charge de supporter toutes les servitudes nécessaires pour conserver au public l'entier usage des eaux. La Commission ne le demandait que pour les cours d' eaux non navigables ni flottables; je le demande pour tous, sans exception.

« Il n'y a pas de motif de différence à cet égard.

« Art. 221. Qu'on ne s'effraye pas, à l'exemple de quelquesunes des Cours consultées en 1808, de la difficulté qu'on pourrait éprouver dans l'application du principe: la géométrie pratique est parvenue à un tel degré de perfection, et ses connaissances sont si répandues, qu'il n'est plus aujourd'hui de canton qui ne possède plusieurs personnes très-capables de poser sur les abords des rivières des bornes, et d' y signaler des moyens de reconnaissance, à la faveur desquels on pourrait, dans tous les temps, retrouver, avec précision, la ligne où les riverains des deux bords doivent aboutir. Déjà plus de moitié du territoire de la France est cadastrée; et partout où cette grande et salutaire conception a été réalisée, il serait facile de se rendre compte des variations effectuées depuis dans les parcours des eaux, et, sans autre mesure, de faire justice de leurs empiétemens.

« Art. 222. Mais depuis long temps ce que je propose a été en partie mis en usage sur un des plus grands fleuves de l'Europe, sur le Rhin, et même sur la partie de son cours qui sépare la France de l' Allemagne. J'ai, à ce sujet, une autorité bien rassurante, celle de M. Epailly, lieutenant colonel au Corp Royal des Ingénieurs-géographes. Voici l'intéressante notice qu'il a eu l'extrême complaisance de m'envoyer, avec la figure qui en complète la démonstration:

« Le Rhin parsemé d' Iles dans un lit dont la largeur moyenne est d'u-
« ne demi-lieue, n' a pas une position fixe; ses eaux se jettent tantôt à
« droite, tantôt à gauche, et font varier, par cette divagation, le bras
« principal, dans le milieu duquel se trouve la limite de souveraineté
« qu'on appelle thalweg.

« Les Iles du Rhin, toutes brisées, appartiennent généralment aux
« communes riveraines, *et la surface du fleuve est partagée entre elles,*
« *comme s' il n'y avait pas d'eau*. La limite naturelle adoptée en 1648
« par le traité de Westphalie, lors de la réunion de l'Alsace à la France,
« a coupé le territoire de chacune de ces communes, pour en placer une
« partie sous la domination d'un souverain étranger. Il s'en suit, qu'il y
« a deux limites dans le Rhin: l'une, qui est variable, est pour la souve-
« raineté; l'autre, qui est fixe, marque l'ancienne limite des bans ou ter-
« ritoires des communes riveraines, et ne sert plus qu'à fixer la position
« de leurs propriétés respectives.

« Jusqu'à présent les communes et les particuliers ont joui, dans tout
« le lit du Rhin, non seulement du droit aux alluvions, que leur recon-
« nait l' article 556 du Code civil, mais encore des Iles, Ilots et atterris-
« sements quelconques, dont parle l' article 560. Le Gouvernement n' a
« jamais exercé dans le Rhin les droits que lui donnerait cet article. C'est
« une question de savoir si les communes ne pourraient pas lui opposer
« la prescription; car, de temps immémorial, elles ont joui de toutes les
« Iles qui se sont formées dans l'enceinte de leur territoire; enceinte qui
« a été marquée par une ligne continue dans l'eau comme dans les Iles,
« par les commissaires des souverains de chaque rive, vingt ans avant
« la révolution.

« Le thalweg du Rhin, quoique variable de position, n'a pas cessé de
« faire la limite de souveraineté entre la France et l' Allemagne; mais la
« propriété est fixe, et ne dépend nullement des caprices du fleuve, qui

« n' ont d'autre effet que de la faire passer sous une autre souveraineté.

« Certs, si depuis un si long temps on a pu braver ainsi les fureurs de ce fleuve immense, si malgré tous les bouleversemens éprouvés par son lit durant cette longue période, il est aussi facile de retrouver les limites des diverses propriétés du sol occupé par ses eaux, on n'hésitera probablement pas à regarder ce procédé comme parfaitement applicable à tous les cours d'eau ».

Il Presidente della Commissione soggiunge che egli era stato vinto dall'idea che con quel sistema si consecrava il principio della immutabilità dei dominii, in qualunque sito fosse passato il fiume. Con quel sistema inoltre si evitava l'ingiusta conseguenza del sistema consacrato dal Codice Albertino in materia di alluvione, e secondo il quale il proprietario di un fondo anche ristrettissimo, situato sulla sponda di un fiume, può estendere in modo straordinario i limiti del suo podere, solo che l'acqua si getti sulla riva opposta.

Anche allora egli si era preoccupato della difficoltà di stabilire la linea mediana, e aveva interpellati in proposito uomini tecnici; ma avergli questi risposto, essere quelle difficoltà assai minori di quanto potesse a primo aspetto sembrare; servire all'uopo eminentemente i cosìdetti *capisaldi*, di cui in nessun sito nei paesi nostri si avrebbe avuto difetto. Le stesse persone tecniche lodavano il proposto sistema; le une ravvisando in esso il miglior mezzo per avere un cadastro stabile e fisso nel Regno, le altre trovando in quello il metodo più acconcio per porre un termine alla lotta continua delle sponde opposte dei fiumi e torrenti, bene essendo noto come i proprietari delle rive tentino sempre ogni via di allargare per alluvione il proprio fondo, spingendo sulla riva opposta la corrente coi ripari fatti apparentemente nell'unico scopo di salvare i loro poderi dalle onde minacciose.

Il Presidente prosegue accennando alle frequenti, gravissime e dispendiose liti suscitate in questi paesi dal sistema fino ad ora vigente: le difficoltà che s' incontrano a fissare le spettanze delle alluvioni, son ben maggiori di quelle che s' incontreranno nello stabilire la linea mediana di un torrente, di un fiume.

Il progetto Pisanelli, nell'articolo 418, riproduceva quasi testualmente l' articolo 556 del primo Progetto. Se ne scostava invece il Progetto senatorio nell' articolo 466. Le principali ragioni che determinarono la Commissione del Senato a modificare il Progetto ministeriale sono due:

L' una sta in ciò che si riputava impossibile applicare il sistema del Progetto del Ministero ai fiumi che servono di confine allo Stato;

L'altra riflette le difficoltà di stabilire la linea mediana.

Quanto alla prima ragione, l'oratore invoca l'autorità stessa del Chardon rispetto al Reno, che in certi punti divide la Francia dalla Prussia.

Quanto alla seconda, egli si riferisce alle osservazioni esposte alla Camera dei Deputati dall'onorevole Ingegnere Valerio.

Conchiude che la Commissione deve occuparsi di due questioni:

1° È da vedersi se si possa modificare il Progetto senatorio in questo argomento, senza oltrepassare i limiti segnati al Governo dalla legge 2 aprile 1865;

2° È da vedersi se il sistema dei progetti Cassinis e Pisanelli sia o non preferibile a quello del Progetto senatorio.

Uno dei commissari (Cadorna) crede che non si potrebbe sostituire l'un sistema all' altro senza oltrepassare i limiti fissati dalla legge 2 aprile. A parte ogni altra considerazione, già sarebbe sostanziale differenza tra i due progetti questa per cui, secondo la disposizione del Progetto Pisanelli svanirebbe affatto il sistema delle alluvioni, e niuno vi ha che non vegga come da ciò resterebbero gravemente scossi gl' interessi di molti nei paesi dove vigeva quel sistema.

Coll' articolo 418 del Progetto Pisanelli, i rivieraschi che all' epoca in cui andrebbe in vigore il Codice, fossero in fatto spogliati di una parte dei loro poderi, forse importantissima, vedrebbero distrutta ogni speranza di riacquistare il perduto, se l'acqua, mutato capriccio, tornasse a gittarsi sulla sponda opposta; coloro invece i quali a quell'epoca fossero padroni di vaste alluvioni, avrebbero acquistato per sempre ciò che la fortuna loro avesse accordato, a scapito e pregiudizio notevolissimo di altri frontisti.

Altro commissario (G. De Foresta), che fu relatore del libro II del Codice e della legge per l' unificazione legislativa del Regno al Senato, domanda la parola per dare alcune spiegazioni. Dice che il Progetto della Commissione senatoria incontrò, sulla materia in esame, gravi opposizioni nei due rami del Parlamento, e che se esse cessarono, fu per la dichiarazione del Ministro Guardasigilli, che egli avrebbe fatta riesaminare la questione colla maggiore accuratezza. Correre adunque obbligo strettissimo alla Commissione di studiare con somma diligenza il quesito ministeriale, consultando anche altri periti idraulici o chiamandoli nel seno della Commissione per dare il loro avviso. Crede poi che, entrandosi nel merito della controversia, rimarrà scemata in gran parte la importanza della questione pregiudiziale.

Un altro commissario (Pisanelli), che fu relatore alla Camera elettiva della legge per l' unificazione legislativa del Regno, si associa alle spiegazioni date dal preopinante intorno alla causa, la quale fece desistere nella Camera dei Deputati dalle molte opposizioni che v'incontrava il Progetto senatorio, appunto per le disposizioni contenute nell' articolo 466. Stima anch'egli che, entrando nel merito della questione, la Commissione si persuaderà che, anche sostituendo al sistema del Progetto senatorio quello del progetto da lui presentato, altro in sostanza non si farebbe che *coordinare*. Egli chiama l'attenzione dei colleghi sull'art. 474 (1) del Progetto senatorio. Il principio a cui s'inspira questo articolo in definitiva è il principio stesso, il quale informa l'articolo 418 del suo Progetto. Si trovano adunque nel Progetto senatorio i due sistemi opposti, applicati alla stessa materia, l'uno nell'articolo 466, l'altro nell'art. 474. Bisogna trovar modo di coordinare le disposizioni di questi articoli. A ciò si mira. Conchiude che per questo motivo egli non accetta la questione pregiudiziale.

Il presidente svolge l'argomento che l'onorevole preopinante ha desun-

(1) Art. 474. « Se un fiume o torrente, abbandonando tutto il proprio letto se ne forma un nuovo, il letto abbandonato spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Questi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l' estensione della fronte del fondo di ciascheduno ».

to dal raffronto degli articoli 466 e 474 del Progetto senatorio. Nota che l'argomento si fa tanto più grave se si bada come l'articolo 474 non parli del caso soltanto in cui i fiumi abbandonino *improvvisamente* il proprio letto, ma parli in genere dell' abbandono che il torrente o il fiume facciano del loro alveo. Or qual mai differenza passa tra il caso contemplato nell' art. 474, cui niuno ha mai chiesto si variasse, e il caso contemplato nell'art. 466, perchè si debba applicare un principio diverso affatto?

Altri (Mancini) osserva che, oltre l' articolo 474, somministra pure un argomento nello stesso senso l'articolo 471 (1) del Progetto senatorio.

Il principio su cui poggia questo articolo è lo stesso che serve di base all'art. 474, e che si è veduto essere in tutto diverso da quello proclamato nell'art. 466.

Altri (Cadorna) pensa non reggere il confronto tra l'articolo 466 e l'articolo 474; non è che sia diverso il principio che informa i due articoli, sono diversi i fatti a cui si applica un principio identico. Nei casi contemplati in entrambi gli articoli è sempre la contiguità del terreno sodo col fiume o torrente, la quale dà diritto ai rivieraschi di acquistare: nel caso dell' articolo 474 la contiguità è da entrambe le parti, e perciò acquistano i proprietari dell' una e dell' altra sponda; invece nel caso dell'articolo 466 la contiguità si verifica da una parte sola, e quindi l'acquisto ha luogo soltanto a favore di uno dei frontisti.

Dichiara però di non opporsi a che si entri nel merito della questione, riservandosi soltanto di riproporre poi la questione pregiudiziale, se vedrà che si voglia introdurre un sistema radicalmente contrario a quello stabilito nel Progetto senatorio.

L'onorevole sig. Ministro crede anch' egli che l'art. 2 della legge 5 aprile 1865 non sia d' ostacolo a che si adotti il sistema del Progetto ministeriale. Il Governo ha veramente assunto in Parlamento un positivo impegno di sottoporre a nuovi studi il tema in discussione. Ciò allarga d'assai le facoltà della Commissione.

Riservata allora la questione pregiudiziale, il Presidente dichiara aperta la discussione sul merito.

Uno dei commissari (Restelli) approva il principio proclamato nell'articolo 418 del Progetto Pisanelli, ma teme che possa dar luogo a diffi-

(1) Art. 471. « Le isole ed unioni di terra che si fanno nei fiumi e torrenti non navigabili e non atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano un sol lato, ovvero amendue i lati del fiume o torrente, secondo che esse isole ed unioni di terra sono situate da un sol lato, ovvero si estendono ad amendue i lati della linea fluviale, che è quella che divide per lungo e per metà il fiume o torrente.

« La divisione di un' isola od unione di terra che fronteggiano uno stesso lato del fiume o torrente, ha luogo in proporzione delle fronti dei loro fondi.

« Questa proporzione si determina mediante una linea retta tirata da due punti, l'uno preso verso l'estremità superiore dell'isola nel sito della separazione dell'acqua, l'altra preso verso l'estremità inferiore dell'isola nel sito ove quelle si riuniscono, dalla quale linea retta si fanno partire linee perpendicolari alla medesima dirette ai confini delle fronti dei fondi. Queste perpendicolari, terminate ai detti confini ed alla linea fluviale, saranno le linee divisorie dell'isola tra ciascheduno di essi fondi ».

coltà insormontabili nella sua pratica applicazione. Come si farà a stabilire quale fosse la linea mediana al giorno in cui andrà in attuazione il Codice? Se lascieremo che gl' interessati facciano fissar essi questa linea quando loro ciò convenga, ognuno vede che, ove essi aspettino qualche anno prima di procedere a tale determinazione, dovranno poi affrontare liti gravissime e dispendiose per stabilire dove passasse la linea mediana allorchè il Codice andò in vigore; che se viene fissato un termine entro cui debba determinarsi questa linea, forse nascerebbero gravi conseguenze da tale operazione, la quale per avventura si dovrebbe fare a pubbliche spese, mentre, d' altro canto, si può prevedere che, tornando materialmente impossibile che essa operazione abbia luogo tutta in una volta, ogni ritardo creerà le difficoltà testè accennate per istabilire con sicurezza il sito in cui passava la linea mediana quando il Codice sarà andato in attuazione.

Conchiude proponendo che la Commissione chiami nel suo seno degli Ingegneri i quali la illuminino sopra l'argomento.

Altri (Mancini) ricorda che contro il Progetto Pisanelli si è anche fatta valere una ragione desunta dallo interesse dell' agricoltura. Col sistema di quel Progetto potrà avvenire che, portandosi il fiume o il torrente tutto al di là della linea mediana, si formino delle piccole striscie di terreno appartenenti ai proprietari della sponda opposta, le quali finiranno per rimanere incolte e abbandonate.

Un altro dei commissari (Pisanelli) risponde essere vero che col sistema del progetto senatorio questo inconveniente non si verificherebbe, ma si andrebbe incontro ad inconvenienti assai più gravi: con quel sistema in sostanza si riuscirebbe a questo, di spogliare uno dei rivieraschi della cosa sua.

Soggiunge, che applicandosi a compilare il Progetto, non esitò ad abbracciare come più razionale e più semplice il sistema escluso dalla Commissione senatoria, e che è pienamente giustificato da una dotta dissertazione di Scialoja: che si preoccupò della difficoltà di stabilire la linea mediana; ma che gli Ingegneri a cui si rivolse per avere schiarimenti, avevano dileguato i suoi timori. Legge in proposito alcuni brani dei discorsi pronunciati in Parlamento dagli onorevoli Scialoja e Valerio. Dice inoltre che, se i proprietari frontisti si porranno d' accordo, potranno senza ritardo stabilire in modo sicuro la linea mediana. Se non lo faranno subito, e il ritardo produrrà delle difficoltà, essi soli ne avranno la colpa. Il Codice deve dichiarare il diritto; gl' interessati pensino essi ad assicurarsene lo esercizio in ogni più acconcia maniera.

Altri (De Foresta) dice che le difficoltà di stabilire la linea mediana al giorno dell' attuazione del nuovo Codice da produrre i suoi effetti nello stesso giorno, quantunque non potesse essere realmente stabilita che dopo mesi ed anni, furono la ragione più grave, la quale dissuase la Commissione del Senato dall' adottare il sistema del Progetto ministeriale. Molti uomini tecnici, da essa Commissione interrogati, hanno risposto che, se il fissare quella linea era tecnicamente possibile e anche facile trattandosi di fiumi, tornava non che ardua, presso che impossibile cosa nei torrenti, i quali per lo più hanno un corso irregolarissimo e che cambia ad ogni tratto. Studio principale pertanto di questa Commissione dovrà essere quello di risolvere siffatte difficoltà.

Fa poi notare che, accolto il sistema del Progetto Pisanelli, le isole apparterrebbero ai proprietari frontisti: ora le isole, già formate al dì di oggi, sono in alcuni casi del Demanio nazionale; perchè ne li priveremo a vantaggio esclusivo dei rivieraschi?

A quest' ultimo argomento però taluno (Mancini) risponde che nulla resterebbe immutato quanto ai diritti già acquistati sopra le isole sotto lo impero della legge prima vigente.

Il preopinante (De Foresta), riepilogando il suo discorso, insiste sulla convenienza di chiamare nel seno della Commissione delle persone tecniche per illuminarla. E frattanto propone un sistema, che, a suo avviso, toglierebbe molte delle difficoltà, alle quali darebbe luogo il Progetto Pisanelli se venisse adottato quale sta.

Egli lascierebbe sussistere le disposizioni del Progetto senatorio, poi vi aggiungerebbe i seguenti nuovi articoli:

Art. . . .

« Sarà in facoltà dei proprietari dei fondi confinanti coi fiumi e torrenti di far determinare e segnare in modo stabile e visibile la linea mediana di essi fiumi e torrenti, purchè la domanda sia fatta dai due terzi almeno dei proprietari confinanti per tutto il corso nel territorio di un comune.

« Una legge speciale regolerà tutto ciò che può concernere l'esecuzione di questa disposizione ».

Art. . . .

« Dal giorno in cui sarà stabilita e dichiarata esecutoria la suddetta linea mediana, cesseranno dall'essere applicabili, per quei tratti dei fiumi e torrenti, le disposizioni degli articoli 439, 466, 467, 468, 470, 471, 472, e saranno invece applicate le seguenti:

« *a*) Gli alvei dei detti tratti di fiumi e torrenti saranno di uso pubblico e la proprietà apparterrà ai proprietari dei fondi confinanti.

« La linea mediana dell'alveo al detto giorno . . . . . (seguita il capoverso dell'art. 418 del progetto Pisanelli).

« *b*) Le isole . . . . (seguita l'art. 421) ».

Uno dei commissari (Bartalini) loda la proposta De Foresta; essa concilierebbe ogni cosa, e lascierebbe facoltà ai paesi in cui non hanno luogo alluvioni (come succede in Toscana) di attenersi alle disposizioni dell'art. 466, senza essere obbligati a fare delle spese inutili per determinare la linea mediana, ciò che non tornerebbe loro mai di alcun profitto.

Altri (Restelli) osserva che, se a primo aspetto sembra accettabile il Progetto del Senatore De Foresta, in esso però si vede l'applicazione di due sistemi diversi. Ora il legislatore non deve attenersi che ad un sistema solo, a quello che gli pare più giusto.

Si adotti adunque il principio consacrato dall'art. 418 del Progetto Pisanelli: e poi per ovviare alle difficoltà gravissime, cui potrebbe suscitare la determinazione della linea mediana, massime se si aspettasse a fissarla quando fosse già da qualche tempo in vigore il nuovo Codice, si aggiunga l'articolo seguente:

« Ove all'epoca in cui sia chiesta dagli interessati la constatazione della linea mediana di fiumi e torrenti, i periti dichiarino che non è più riconoscibile quella ch' era tale all' epoca della pubblicazione del Codice, sarà ritenuta linea mediana per gli effetti dell'art. 418 (Progetto Pisanelli) quella che sarà tale all'epoca della chiesta constatazione ».

Altri (De Foresta) propone che i due progetti di modificazione siano comunicati ai singoli membri della Commissione perchè li studino, e veggano se non vi sarebbe per avventura anche altra via per riuscire allo scopo che dai due proponenti si ebbe in mira, quello cioè di conciliare il principio coll'attuazione pratica del medesimo.

Altri (Mancini), mentre dichiara di accettare la proposta sospensiva, vuole però sottoporre allo apprezzamento della Commissione alcuni dubbi che egli ha intorno ai due progetti di modificazione. Forse che con essi non si farebbe dipendere dalla volontà dei privati l'applicazione di un principio, il quale è incontestabilmente di diritto pubblico, il principio, vale a dire, sanzionato nell'art. 418 del Progetto Pisanelli, secondo cui lo Stato non sarebbe più proprietario dell'alveo dei fiumi e torrenti, ma questo apparterrebbe ai frontisti?

L'oratore inoltre teme che la proposta De Foresta porti ad un rimedio illusorio, perchè la maggioranza dei rivieraschi farà istanza perchè la linea mediana sia fissata in modo stabile, quando vi avrà il suo conto, con pregiudizio della minoranza. Non trova poi che con quella proposta sia tolta la contraddizione che si è notata tra gli articoli 471 e 474, e l'art. 466 del Progetto senatorio, il quale verrebbe conservato.

Pensa infine che in nessun caso mai dovrebbe imporsi la determinazione della linea mediana, e che essa determinazione dovrebbe aver luogo in via amministrativa, e nel modo il più economico.

Si osserva in senso contrario (De Foresta) che, ad evitare le frodi, che egli non crede così facili come si suppone in contrario, potrà provvedere la legge speciale; che se egli ha proposto che per fissare la linea mediana la domanda debbe essere fatta da due terzi almeno dei proprietari confinanti col fiume o torrente per tutto il suo corso nel territorio di un comune, si fu per semplificare l'operazione e renderne meno gravosa la spesa, ma che nulla osterebbe a che si facesse facoltà, anche a due soli o più proprietari frontisti di accordarsi fra loro per far fissare la linea mediana, con la quale facoltà, soggiunge, si eviterebbe la temuta pressione della maggioranza sopra la minoranza; allo stesso fine potrebbe forse anche dichiararsi che la misura dei voti si avesse a determinare dall'ampiezza dei poderi, anzi che dal numero dei proprietari.

La proposta sospensiva è appoggiata da altri commissari (Pisanelli, Restelli), e la Commissione l'approva.

L'onorevole deputato Restelli dichiara di ritirare la sua proposta di modificazione, e di aderire a quella del Senatore De Foresta, con che però si pensi a mantenere salvo il principio consacrato dall'art. 418 del Progetto Pisanelli.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di chiamare nel seno della Commissione alcuni Ingegneri. Tale proposta è accettata alla unanimità, meno un voto, e si delibera di pregare i signori ingegneri Valerio, Richelmy e Pezzia ad intervenire all' adunanza, che sarà all' uopo fissata.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 24.

Seduta pomeridiana delli 8 maggio.

SOMMARIO.

1° Spiegazioni promosse dal presidente Bartalini intorno all'intelligenza dell' articolo 506 (*art. 491 del Cod.*).
2° Discussione e deliberazione sul quesito ministeriale, se fosse opportuno di estendere la durata delle locazioni fatte dall' usufruttuario ad un tempo maggiore dell'anno o del biennio in corso.
3° Proposte Restelli ed emendamenti De Foresta e Mancini intorno all' obbligo della cauzione imposto all'usufruttuario dall'articolo 512 (*art. 497 del Cod.*).
4° Si adottano talune modificazioni di dettato agli articoli 514 e 587 (*articoli 499 e 572 del Cod.*), proposte dal senatore De Foresta. - Sue dichiarazioni in proposito, di cui è deliberata l'inserzione nel processo verbale.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Restelli; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta, un Commissario (Bartalini) propone di esprimere letteralmente, nel caso contemplato nell'articolo 506 (1) (*art. 491 del cod.*), l' obbligo del surrogamento, come nell' articolo 505 (2) (*art. 490 del cod.*), osservando che quando si tratta di usufrutto cadente sopra boschi o foreste di piante di alto fusto, che non si riproducono naturalmente dal loro ceppo verrebbe a distruggersi, mediante ripetuti tagli periodici, la sostanza del fondo se non s'imponesse all'usufruttuario l'obbligazione di sostituire alla quantità di piante tagliate altrettante piante novelle: soggiunge che alla mancanza di esplicita dichiarazione in proposito non sembra supplire la clausola, *osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari*, che si legge nell'articolo 501 (3) (*art. 486 del cod.*), per essere una tal clausola, a senso del proponente, relativa soltanto alla pratica osservata quanto all'ordine e quantità dei tagli, secondo ciò che è espresso nell'articolo precedente.

Altri membri della Commissione (Bonacci, Restelli e Pisanelli) non credono conveniente di fare alcuna aggiunta all'articolo 506 per risolve-

(1) Art. 506. « I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti ».

(2) Art. 505. « Gli alberi fruttiferi che periscono, ed anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all' usufruttuario, coll' obbligo di surrogarne altri ».

(3) Art. 501. « L'usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta ancora delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno, o sopra una determinata quantità di alberi presi indistintamente in tutta la superficie del fondo ».

re il dubbio sollevato dal proponente, reputando che gli articoli 500 (1) (*art. 485 del cod.*) e 501 esprimano sufficientemente il concetto della legge in proposito, concetto che non può essere altro fuorchè quello di riferirsi per questo, come per gli altri casi indicati nei cennati articoli, alla pratica costante dei proprietari, per modo che debba l'usufruttuario surrogare o no le piante recise e svelte, secondo che la pratica sia di farlo o di non farlo.

In vista di queste osservazioni il preopinante non insiste nella sua proposta.

II. Si passa quindi a discutere intorno al quesito del signor Ministro Guardasigilli, se sia opportuno di estendere la durata delle locazioni fatte dall' usufruttuario ad un tempo maggiore dell' anno o del biennio che si trova in corso.

Il Professore Precerutti, che ha fatta una proposta nel senso della affermativa del quesito ministeriale, la svolge, e mentre riconosce che quando si tratta d' usufrutto che abbia a cessare ad epoca certa e determinata, debbano anche aver termine le locazioni in corso fatte dall' usufruttuario giusta le disposizioni dell'articolo 508 del Progetto senatorio (2) (*art. 493 del cod.*), si fa a dimostrare che debba essere altrimenti quando l' usufrutto è a tempo indeterminato, nel qual caso egli dice, l' interesse della agricoltura, come quello dell' usufruttuario e del proprietario stesso esigono che le locazioni fatte durante l' usufrutto non cessino col medesimo, o nell' anno o biennio in corso, ma continuino a sussistere per un tempo più lungo, che egli propone di stabilire di anni sei.

Altro commissario (G. De Foresta) osserva che la dichiarazione del preopinante, nella quale gli pare che consentano tutti gli altri membri della Commissione, di riconoscere la giustizia e l' opportunità delle disposizioni dell' articolo 508 per quanto concerne l' usufrutto a tempo certo e determinato, semplifica d' assai la questione, poichè con essa si ammette il principio di far cessare le locazioni nell' anno corrente al cessare dell' usufrutto per la maggior parte e forse pei nove decimi dei casi, come sono gli usufrutti che competono ai genitori in forza della patria podestà. Crede però l' oratore che dovrebbero anche essere fuori di controversia le locazioni dei fondi urbani, ossia delle case, non potendo invocarsi per questo l' argomento del favore dell' agricoltura che si adduce per unico motivo riguardo agli affittamenti delle campagne. Ridotta poi la questione a queste locazioni nel solo caso che trattisi di usufrutto

(1) Art. 500. « Se l'usufruttuario comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto ad alcun compenso pei tagli non eseguiti, nè per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto ».

(2) Art. 508. « Cessando l' usufrutto, le locazioni fatte dall' usufruttuario non dureranno che per l' anno in corso, se l' usufrutto doveva finire ad epoca certa e determinata ; in caso contrario, potranno durare ancora per un altr' anno.

« In tutti i casi se si tratta di fondi, dei quali il principale raccolto sia biennale, tanto il conduttore, quanto il proprietario potranno volere che si compia il biennio, prendendo per base di questo l' anno in cui la locazione ha avuto principio ».

ad epoca indeterminata, egli incomincia per ricordare i motivi che indussero la Commissione senatoria a modificare in questa parte il Progetto ministeriale, e che sono espressi nella di lui relazione sul secondo libro del Codice, dicendo, fra le altre cose, essere ingiusto che l'usufruttuario possa vincolare ancora per molti anni il fondo dopo cessato l'usufrutto; potersi con ciò aprire la via alla frode, ove l'usufruttuario facesse un affittamento ad un prezzo minore del vero e ricevesse in contraccambio e di nascosto una somma dal conduttore; non essere esatto che il sistema in contrario propugnato favorisca l'agricoltnra, poichè impedisce al proprietario di fare al fondo per tutta la restante durata della locazione le migliorie che sarebbero necessarie per renderlo più produttivo; infine non essersi nel Codice francese introdotto quel sistema salvo per transazione tra il diritto scritto vigente in varie Provincie, ossia il diritto romano, il quale come è ben noto e come lo provano diversi testi precisi, faceva cessare le locazioni fatte dall'usufruttuario nel momento stesso che cessava l'usufrutto, per la ragione che *resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis*, ed il diritto consuetudinario in vigore in molte altre Provincie, nelle quali era invalso l'uso di lasciar continuare le locazioni per un tempo più o meno lungo secondo lo stato dei luoghi e la qualità delle coltivazioni.

Non disconosce però l'onorevole preopinante la gravità degli argomenti che stanno per l'opinione contraria, nè sarebbe perciò alieno dallo adottare un sistema conciliativo, purchè si restringa la durata della locazione ad un tempo minore di quello stato proposto.

Altri (Restelli), nel mentre crede che non sieno temibili le frodi a cui alludeva il preopinante, frodi alle quali i Tribunali potrebbero sempre riparare, e opina non doversi distinguere tra i fondi rustici ed urbani, perchè l'interesse dell'usufruttuario e spesso anche del proprietario vuole che le locazioni tanto degli uni quanto degli altri durino al di là della cessazione dell'usufrutto, propone che mantenendo l'articolo 508, per quanto si riferisce ad usufrutto a tempo certo e determinato, si stabilisca poi che in caso contrario le locazioni dureranno per tutto il tempo per cui furono stipulate, purchè questo non sia maggiore del termine ordinario ricevuto dalla consuetudine dei luoghi secondo la varia natura dei fondi locati.

Dissentono da questa ultima proposta altri Commissari (Bartalini, Mancini e Pisanelli), osservandosi specialmente dall'ultimo di essi, che ove in questa materia non si stabilissero norme certe ed universali per tutto il Regno, si aprirebbe il campo a molte liti e ad una grande disparità di apprezzamenti che pregiudicherebbero alla unità legislativa. E riconoscendo la gravità delle osservazioni fatte dal Senatore De Foresta, propone che si stabilisca il termine di quattro o cinque anni, che gli pare più atto a meglio conciliare gli opposti sistemi e tale da poter comprendere anche gli avvicendamenti delle varie specie di coltura.

Fattesi ancora altre osservazioni in vario senso, si mette prima di tutto a partito la proposta Precerutti, come quella che è la più larga, e la medesima è respinta da 8 voti contro 5; posta quindi in votazione la proposta Pisanelli, è accettata con 11 suffragi favorevoli sopra 13. La Commissione incarica il Segretario (Vaccarone) già delegato per le redazioni di testo, a proporre una nuova redazione dell'articolo 508 in conformità

delle deliberazioni della Commissione, e che meglio risponda al concetto che si vuole attuare.

III. Un Commissario (Restelli) propone due modificazioni all'articolo 512 (1) (*art. 497 del cod.*), tendenti l'una a stabilire che non sia l'usufruttuario tenuto a dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, salvo quando vi è obbligato dal titolo, mentre, secondo il medesimo articolo, la dovrebbe dare quante volte non ne sia dallo stesso titolo dispensato ; l'altra a sopprimere nella seconda parte di esso articolo la parola *legale*, onde nemmeno quando trattasi di altri usufrutti i genitori debbano dar cauzione ai loro figli.

Crede l'onorevole proponente che la cauzione di godere da buon padre di famiglia non sia per la maggior parte dei casi che un inutile incaglio, non sufficientemente giustificata dalla necessità, massime per l'usufrutto di beni immobili, nè serva sovente ad altro che a dar luogo a litigi e ad irritanti e inconvenienti discussioni sul maggior o minor grado di responsabilità del fideiussore.

Non vede poi perchè debba farsi differenza in quanto all'usufrutto dei genitori tra quello che abbiano in forza della patria podestà e quello che loro spetti ad altro titolo, non sembrandogli, qualunque sia la qualità dell'usufrutto, mai conveniente nè necessario di sottomettere il padre e la madre all'obbligo della cauzione, quando si ha generalmente nella naturale loro affezione pei figli la miglior arra, che non solo non vorranno ledere i loro interessi, ma li vantaggieranno ; ed essere al postutto provvisto nella legge, e potersi all'uopo maggiormente provvedere, per guarentire i figli contro l'improbabile abuso dell'usufrutto dei genitori a loro danno.

Si associa a queste osservazioni un altro componente della Commissione (A. De Foresta), emendando però la prima delle suddette proposte per restringerla al solo usufrutto dei beni immobili, circa i quali vi è minor pericolo di danno pei figli, anche nel supposto di abuso dell'usufrutto per parte dei loro genitori.

Ma altri (Precerutti e Bartalini) reputano necessaria la cauzione, tanto per l'usufrutto d'immobili, quanto per quello di mobili, massime che lo stesso usufrutto può comprendere gli uni e gli altri, non vedendo essi che possano verificarsi nell'obbligo della cauzione i gravi inconvenienti temuti dai preopinanti, sovrattutto che, a loro avviso, non si deve procedere con troppo rigore nel ricevere tali cauzioni.

Altro Commissario (Mancini) riconosce anch'egli opportuno che la legge stabilisca per regola l'obbligo della cauzione, e per eccezione la dispensa portata dal titolo, aggiungendo che siccome tante volte il solo titolo da cui deriva l'usufrutto è la legge, dovrebbe perciò darsi ai Magistrati la facoltà di accordare questa dispensa secondo la natura dell'usufrutto e la qualità delle persone, od in altri termini, quando essi non scorgessero pericolo di abuso, col quale temperamento, dice egli, si po-

(1) Art. 512. « L'usufruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non è dispensato dal titolo.

« Il padre e la madre che hanno l'usufrutto legale dei loro figli, il venditore e il donatore con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dar cauzione ».

trebbero evitare gli inconvenienti segnalati dal primo proponente, e si mitigherebbe il troppo rigore del principio assoluto della cauzione.

Aggiunge poi l'oratore che il sistema da esso indicato trovi riscontro nell'articolo 540 (*art. 525 del codice*), ove per l'uso e l'abitazione si è stabilito che l'autorità giudiziaria possa dispensare dall'obbligo della cauzione secondo le circostanze.

Altri però (Precerutti, Pisanelli e De Foresta) notano come quel sistema farebbe troppo larga parte all'arbitrio dei Tribunali, i quali mancherebbero del resto di un criterio certo e sicuro per accordare o denegare la dispensa, e potrebbero scendere persino a scrutinare la moralità delle persone e fare disdicevoli confronti, la qual cosa sarebbe pericolosa ed intollerabile; nè credono poi che possa valere l'argomento desunto dall'articolo 540, perchè per l'uso e l'abitazione concorrono motivi speciali che non si avrebbero per l'usufrutto.

In ordine alla seconda delle proposte Restelli si fa ancora presente da taluno (Pisanelli) non potersi confondere il caso dell'usufrutto legale dei genitori con quello che abbiano ad altro titolo: se pel primo la dispensa è naturale e senza pericoli, perchè, ove siavi abuso, provvede l'articolo 247, non si potrebbe sperare ugual rimedio per l'altro, il quale rientra nella classe di tutti gli usufrutti ordinari, nè vi sarebbe chi avesse qualità per promuovere l'interesse dei figli quando questi siano minori, onde impedire gli abusi che i genitori facessero nel godimento dei beni dei medesimi.

Appoggia queste osservazioni un altro membro (Precerutti), aggiungendo doversi la questione esaminare non solo nei rapporti tra i figli ed i genitori, ma più specialmente in ordine a chi costituisce l'usufrutto, il quale, come avviene non di rado, può appunto aver lasciato la nuda proprietà ai figli e l'usufrutto al padre che sapeva o temeva che fosse uno scialacquatore, onde serbare il patrimonio ai figli.

Scambiatesi ancora alcune osservazioni sulle dette proposte Restelli, vengono le medesime messe separatamente a partito.

La prima, di stabilire per regola non esservi obbligo di cauzione per l'usufrutto, salvo sia prescritta dal titolo, è respinta con 8 voti contro 4.

Messo quindi a partito l'emendamento del Senatore De Foresta, viene pure respinto con voti 8 contro 4.

La proposta Mancini è egualmente respinta con 8 voti contro 4.

Sull'altra proposta Restelli per la soppressione della parola *legale* nel capoverso dell'articolo 512, la Commissione si divide in ugual numero di voti, trovandosene 6 per la proposta e 6 contro di essa, onde neppure essa viene accettata.

IV. La Commissione adotta senza discussione le due modificazioni di dettato proposte dal Senatore De Foresta intorno agli art. 514 e 587 (1)

---

(1) Art. 514. « Non dandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario ha diritto che i mobili, i quali deteriorano coll'uso, sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; nel qual caso l'usufruttuario ha pure diritto agli interessi.

« L'usufruttuario potrà nondimeno domandare, e l'autorità giudiziaria potrà

(*articoli 499 e 572 del cod.*) tendenti ad aggiungere dopo le parole - *ha diritto* - di cui nell'articolo 514 quelle - *di chiedere*; - e dopo la cifra 571, di cui nell'articolo 587 l'avverbio *nè*, affinchè l'ultimo inciso non si applichi anche agli edifizi indicati nel capoverso dell'articolo 571 (1) (*art. 556 del cod.*). A proposito di queste e delle altre modificazioni di dettato da lui suggerite, il signor proponente dice di sentire il dovere non tanto per sè, quanto per gli onorevoli suoi colleghi della Commissione senatoria, di spiegare il motivo per cui egli viene ancora facendo proposte per migliorare la locuzione di alcuni articoli del Codice, e dichiara che la detta Commissione senatoria fin da principio, per non ritardare i suoi lavori, si astenne dal portare la sua attenzione sulle semplici modificazioni di dettato, nominando una speciale Sotto-Commissione composta di tre membri per rivedere tutto il Codice, coordinarne le varie disposizioni e fare le occorrenti modificazioni di locuzione, quando la Commissione generale avrebbe ultimato il suo còmpito circa la sostanza; ma che frattanto essendosi avvicinato il termine delle tornate del Senato, al quale si voleva presentare la relazione prima che la sessione fosse prorogata, ed essendo la Commissione generale stata pertanto molto sollecitata dall'onorevole Ministro PISANELLI, la relazione dovette essere fatta e stampata prima che la predetta Commissione speciale avesse potuto adempire al suo incarico; della quale sua dichiarazione l'onorevole oratore ha chiesto che si faccia risultare nel processo verbale, e la Commissione vi ha aderito di buon grado.

Dopo di ciò la Commissione si aggiorna a domani mattina, e la seduta è terminata.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

---

ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto ».

Art. 587. « Le disposizioni dei precedenti due articoli non sono applicabili agli edifizi indicati nel capoverso dell'articolo 571, ai muri confinanti colle piazze e colle vie o strade pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano ».

(1) Art. 571. « Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, od eseguendo altresì le opere che occorressero per non danneggiare il vicino.

« Questa disposizione non si applica agli edifizi destinati all'uso pubblico ».

VERBALE N.° 25.

Seduta antimeridiana del 9 maggio 1865.

SOMMARIO.

1° Proposta di aggiunta nell' art. 530 (*art. 515 del Cod.*).
2° Questione - se non sia da preferirsi il sistema delle distanze legali a quello sanzionato nell' articolo 593 (*art. 578 del Cod.*).
3° Se debba sopprimersi o almeno modificarsi l' ultimo capoverso dell' artic. 608 (*art. 593 del Cod.*). Rigetto della proposta E. Castelli e Precerutti.
4° Proposta De Foresta di aggiungere un capoverso all' art. 611 (*artic. 596 del Cod.*). Esame della proposta. Rinvio della decisione.
5° Si adotta la proposta Precerutti di esimere i cortili, i giardini e le aie attinenti alle case dall' onere del passaggio delle acque - art. 613 (*artic. 598 del Cod.*).
6° Quesito del Professore Mancini riguardo al diritto di far passare l' acqua sul fondo altrui, quando si ha diritto all' acqua solo per breve tempo.
7° Aggiunta proposta per l' articolo 630 (*art. 615 del Cod.*).
8° Discussione intorno agli articoli 632 e 633 del progetto relativi a talune specie di servitù in favore di determinate persone e di Corpi morali.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri che è approvato.

I. Uno dei commissari (Bartalini) propone di aggiungere nel terzo capoverso dell' articolo 530 le parole (1) (*art. 515 del Cod.*) - *e coll' avverarsi della condizione resolutiva espressa nel titolo.*

Ma avendo taluno (A. De Foresta) osservato essere questo concetto compreso nelle parole - *collo spirare del tempo per cui fu stabilito*, e che d' altra parte non si è inteso d' indicare tassativamente tutti i casi di scioglimento dell' usufrutto, il proponente ritira la sua proposta.

II. Si passa in seguito all' esame del quesito proposto dal commissario Precerutti se non sia da preferirsi il sistema delle distanze legali a quello sanzionato nell' articolo 593 (2) (*art. 578 del Cod.*).

---

(1) Art. 530. « L' usufrutto si estingue
Colla morte dell' usufruttuario;
Collo spirare del tempo per cui fu stabilito;
Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;
Col non usarne durante lo spazio di trent' anni;
Col totale perimento della cosa, sulla quale fu stabilito l' usufrutto ».

(2) Art. 593. « Quegli che vorrà aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne la forma, dovrà, oltre le distanze so-

Taluno (Cassinis) crede preferibile il sistema del Progetto Senatorio, il quale sistema fu introdotto per la ragione che, essendo molto variabile la natura dei terreni, una distanza determinata *a priori* talvolta sarebbe stata eccessiva, talvolta insufficiente, ben di rado perfettamente acconcia.

Altri invece (Precerutti) reputa migliore il sistema delle distanze legali stabilito dall'articolo 541 (1) del Progetto Pisanelli. Tale sistema è adottato nei paesi più irrigui, e vi funziona ottimamente ; esso fu propugnato da Romagnosi, e l'avv. Giovanetti che fu autore dell'articolo 602 del Codice Albertino, mutò poscia opinione e lodò il sistema delle distanze legali. Uomini peritissimi nella materia dichiararono essere matematicamente impossibile fissare con precisione nei singoli casi quale debba essere la distanza. La protezione che il sistema accolto nel Progetto del Senato vuole accordare al proprietario, torna quasi sempre illusoria, perchè lo interessato rarissimamente, o non mai, riesce a provare ciò che la legge gli dà facoltà di provare.

Un altro commissario (G. De Foresta) dice che la questione fu molto dibattuta nella Commissione Senatoria, e che se si recedette dal sistema del Progetto Ministeriale ciò fu per gravissime considerazioni. Evidentemente lo scopo di tale sistema quello sarebbe di far salvo il diritto del proprietario a trarre il miglior partito possibile dalla cosa sua. Ma in contrario senso si osservò, che in tema di servitù si modifica, si limita continuamente la proprietà per ragioni di pubblico interesse. E se è giusto senza dubbio che il proprietario abbia un compenso per le limitazioni che s'impongono allo esercizio del suo diritto, le indennità stabilite dalla legge mirano a dargli simile compenso.

S'interrogarono distinti Ingegneri idraulici, fra i quali il Professore Richelmy, ed essi unanimi risposero che non era possibile fissare *a priori* una distanza, la quale servisse per tutti i casi e assicurasse costantemente lo scopo della legge, quello, cioè, di impedire che lo scopritore di una nuova acqua arrechi danno a coloro i quali già si servano di una sorgente, di un canale, di un acquedotto preesistente e destinato alla irrigazione dei beni o al giro di edifici.

Si notò infine come il sistema del Codice Albertino, adottato dal Pro-

---

vra stabilite, osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifizi.

« Sorgendo contestazioni fra i due proprietari, dovrà l'autorità giudiziaria conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata, o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno, od all'altro dei proprietari quelle indennità, che loro potessero essere dovute ».

(1) Art. 541. « Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne la forma, in prossimità di un corso d'acqua pubblico o privato, di una sorgente o di un fondo permanentemente o periodicamente irrigato, qualora l'acqua nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell'acqua vicina, dovrà, oltre alla distanza fissata dai precedenti articoli, osservarne una maggiore, eguale al triplo della differenza fra i due livelli ».

getto Senatorio, fosse anche stato accolto nel Codice Estense, il quale nella materia d' acque è certo uno dei migliori che si abbiano in Italia.

Altri (Restelli) dichiara di aderire pienamente al sistema consacrato nell' articolo 593 del Progetto Senatorio. Certo, se la scienza idraulica ci sapesse dettare dei canoni assoluti e di facile applicazione per tutti i casi possibili, per ogni specie di terreno, il sistema fondato su questi canoni sarebbe l' ottimo.

Ma finchè la scienza delle acque pende incerta, il sistema del Progetto Senatorio è da preferirsi.

Romagnosi medesimo la cui autorità fu sopra citata era costretto ad ammettere, che se, non ostante le misure e le distanze stabilite, si fossero verificati dei danni, l' Autorità giudiziaria avrebbe dovuto intervenire per ovviare ad essi in quei modi che le circostanze speciali dei casi fossero per consigliare.

Si propono allora (da Precerutti) che a titolo di conciliaziono si adotti almeno il sistema stabilito nell' articolo 686 (1) del Progetto Cassinis.

Il Presidente della Commissione osserva che sostanzialmente il detto articolo 686 non era dissimile da quello del Progetto Senatorio, ma che il concetto n'era affatto identico.

Diffatti, s' egli è vero che in quel primo progetto, qualora l' acqua nel nuovo cavo si trovasse ad un livello più depresso dell' acqua vicina, era prescritta una distanza eguale al triplo della differenza fra i due livelli, egli è pur vero ad un tempo cho a questa distanza era attribuito soltanto il valore d' una presunzione, talchè era pur sempre ammessa la prova contraria, e la distanza medesima era aumentata o diminuita secondo i risultamenti di questa prova.

Laonde egli sarebbe d' avviso che si mantenga il Progetto qual è, in quanto che mentre nella sostanza torna allo stesso, ha il pregio d' una maggiore semplicità.

Messa ai voti la conservazione dell'articolo 593 del Progetto Senatorio, essa è adottata con 8 voti favorevoli contro 3 contrari.

III. L' onorevole Senatore E. Castelli nella discussione sulla legge di unificazione legislativa fatta in Senato, aveva consigliato di sopprimere l' ultimo capoverso dell'articolo 608 (2) (*art. 593 del Cod.*). Tale dispo-

---

(1) Art. 686. « Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali, od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne la forma, in prossimità di un corso d' acqua pubblico o privato, di una sorgente o di un fondo permanentemente o periodicamente irrigato, qualora l' acqua nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell' acqua vicina, dovrà, oltre alla distanza fissata dai precedenti articoli, osservarne una maggiore, eguale al triplo della differenza fra i due livelli.

« Si presume che questa maggiore distanza basti all' incolumità dei vicini.

« Sarà tuttavia ammessa la prova contraria, e secondo i risultamenti di questa prova sarà diminuita od aumentata la medesima distanza ».

(2) Art. 608. « Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica, nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

« Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo

sizione, egli diceva, è ignota nelle legislazioni vigenti sia in Italia che in Francia, nè deve ammettersi, perchè in forza del principio accolto nelle due precedenti parti di quell'articolo, il proprietario, il quale ha una libera uscita sulla strada, potrà estendere la sua domanda di passaggio nel modo richiesto dalle esigenze reali della coltura del suo fondo.

Un commissario (Precerutti) opina pure che l'ultimo capoverso dell'articolo 608 debba sopprimersi o almeno modificarsi. Egli teme che questa disposizione possa dar luogo a gravi abusi. Come si determinerà il bisogno di ampliare il passaggio? Chi fu contento per lo addietro del passaggio concessogli perchè non avrà più da contentarsene in seguito? Ed è a notarsi che l'articolo 608 non parla del bisogno di ampliare il passaggio *in ordine allo scopo per cui si vorrebbe ampliazione*, ma del bisogno di ampliarlo *pel transito di carri* e *vetture*; così che se taluno per puro capriccio, per semplice suo piacere volesse far passare vetture e carri, già avrebbe ragione a chiedere che il passaggio venisse ampliato. La giurisprudenza governerebbe assai meglio questa materia.

Altri (G. De Foresta) appoggia la conservazione dell'ultimo capoverso dell'art. 608.

Messa ai voti la proposta soppressione, è respinta.

IV. Lo stesso commissario (De Foresta) propone di aggiungere all'artic. 611 (1) (*art.596 del Cod.*) il seguente capoverso:

« La soppressione nei casi sovraespressi potrà essere pronunciata an-« che quando il passaggio sia stato acquistato colla prescrizione od in al-« tro modo legittimo, purchè non ne torni danno al fondo dominante, e « salve sempre le convenzioni contrarie. Per tale soppressione la inden-« nità sarà determinata a giudizio di periti ».

Il proponente svolge le ragioni per cui stimerebbe utile l'aggiunta di questo capoverso. Se (egli dice) la servitù di passaggio si fa cessare per non essere più necessaria, allora che fu costituita mediante una indennità, perchè nel caso stesso che non sia più necessaria, non si farà ugualmente cessare lorquando sia stata altrimenti concessa od acquistata? Tanto in un caso come negli altri vi è sempre lo stesso motivo, quello cioè di favorire, per quanto sia possibile, l'agricoltura e la libertà dei fondi. In tutt' i casi, com' è da credersi che la sola necessità abbia dato origine alla servitù, così è da concedersi, che, cessata la necessità, si possa chiedere dagli interessati la soppressione della servitù, la quale rimarrebbe priva di causa. Una sola eccezione deve farsi a questo principio, ed è quella in cui, nel costituirsi la servitù, i contraenti avessero

circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca in minor danno al fondo su cui viene concesso.

« La stessa disposizione può applicarsi a chi avendo un passaggio nei fondi altrui, abbisogni di ampliarlo pel transito di carri e vetture ».

(1) Art. 611. « Il passaggio concesso ad un fondo circondato, se cessa di essere necessario per la riunione di esso ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, potrà essere soppresso ad istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso o la cessazione dell'annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha luogo se venne aperta una nuova strada che riesca al fondo già circondato. In questi due casi non può essere invocata la prescrizione per mantenere il passaggio ».

esplicitamente convenuto che la servitù sarebbe mantenuta anche quando cessasse di essere necessaria ; a questa eccezione, dichiara l'oratore, di aver voluto provvedere colle parole - *salve sempre le convenzioni contrarie* - inscrite nell'articolo da lui proposto.

In contrario senso altri (MANCINI) osserva che l'art. 611 trovasi nella sezione in cui si parla delle servitù *stabilite dalla legge*; che perciò non puossi aggiungere all'articolo stesso una disposizione la quale rifletterebbe le servitù acquistate colla prescrizione o con altro modo legittimo diverso dalla legge.

Il Presidente osserva, che in quanto la proposta in esame si riferisce alle servitù di passaggio acquistate anche mediante la prescrizione, essa proposta avrebbe una efficacia meramente transitoria ; dappoichè essendosi dal presente Codice tolta la prescrizione dai modi con cui si acquista la servitù di passaggio, rispetto alla servitù per tal modo acquistata, essa proposta non potrebbe riflettere che le servitù acquistate anteriormente all'attuazione del Codice.

Del resto, a parte la considerazione che il favore accordato coll'articolo 611 ripete la sua ragione di essere da che la servitù in esso contemplata è dalla legge concessa, e bene sta che, cessata la causa, la legge stessa tolga la servitù, certo, la proposta, in quanto ha per oggetto di liberare i fondi da una servitù divenuta inutile, è degna di esame e di considerazione.

Altri (PISANELLI) mentre trova importante il concetto che informa la proposta in esame, teme poi che essa possa dar luogo in pratica a serie difficoltà. E poi perchè la proposta si limita alla servitù di passaggio ? Non vi sarebbe forse eguale ragione per sopprimere anche le servitù di qualunque altra natura, quando ne fosse venuto meno il bisogno ?

Ma avendo poscia taluno (MANCINI) osservato che la discussione della proposta DE FORESTA potrebbe trovare sede più opportuna nello esame dei modi con cui le servitù si estinguono, la Commissione, apprezzando l'importanza della proposta medesima, ne rimanda lo studio all'adunanza nella quale si tratterà dei modi di estinzione della servitù.

V. Il commissario PRECERUTTI svolge in seguito la sua proposta che nel capoverso dell'art. 613 (1) (*art. 598 del Cod.*) si sopprimano le parole - *secondo le circostanze possono anche esserlo*. Con tale proposta egli mira a conciliare per quanto sia possibile gli interessi dell'agricoltura col diritto di proprietà. Se si fa eccezione per le case, perchè non si farà eccezione eziandio pei cortili, pei giardini, per le aie ad esse attinenti, e formanti con esse una sola cosa ?

Altri (MANCINI) aggiunge nello stesso senso che una delle ragioni per le quali si eccettuarono le case, fu che, stante la piccola estensione della loro area, il farle esenti dalla servitù di cui parla l'art. 613 non avreb-

---

(1) Art. 613. « Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia o permanente od anche solo temporariamente, il diritto di servirsene per le necessità della vita, o per usi agrari od industriali.

« Sono esenti da questa servitù le case, e secondo le circostanze possono anche esserlo i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ».

be portato gravi inconvenienti; ora, la stessa ragione si applica eziandio ai cortili, ai giardini, alle aie. E poi quanti arbitri non potrebbero verificarsi nello apprezzamento di quelle circostanze per le quali anche le aie, i giardini, i cortili dovrebbero godere della esenzione stabilita per le case?

Contro la proposta taluno (De Foresta) osserva, che, per suo avviso, coll'imporre troppi limiti all'esercizio della servitù di far passare l'acqua pei fondi altrui si finisce per nuocere al principio che domina l'argomento delle servitù legali.

Altri (Cassinis), mentre crede che forse sarebbe conveniente tener conto almeno del passaggio dei tubi per la fognatura, appoggia tuttavia la proposta del professore Precerutti.

Posta ai voti essa proposta, è approvata all'unanimità, ad eccezione di un sol voto.

VI. Il commissario Mancini sottopone alla Commissione il quesito se sia da concedersi a colui che può disporre di un'acqua per un tempo appena brevissimo, il diritto di farla passare sul fondo di un altro, arrecando a costui un danno forse molto notevole, senza che, per la breve durata del passaggio, possa questi avere un adeguato compenso.

Taluni (Pisanelli, Precerutti, Vaccarone) osservano che l'art. 619 (1) (*art. 604 del Cod.*), appunto nello scopo di provvedere affinchè chi è costretto a dare il passaggio pel fondo proprio alle acque altrui riceva in tutti i casi un equo compenso, ha stabilito, che, qualunque sia il tempo per cui si vogliono far passare le acque, se questo tempo non sia maggiore di anni nove gli sia sempre dovuta la metà dei valori e delle indennità accennate nell'art. 618 (2) (*art. 603 del Cod.*).

Essendosi però il commissario Mancini riservato di fare una proposta specifica a tale riguardo, la Commissione passa ad altro argomento.

VII. Viene in discussione la proposta (G. De Foresta) che in fine del-

(1) Art. 619. « Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei lavori e delle indennità di cui è cenno nell' articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll' obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

« Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l' altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea ».

(2) Art. 618. « Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l' altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

« I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti: ma ne' terreni medesimi sarà lecito al proprietario del fondo servente di piantare ed allevare alberi od altri vegetali, ed altresì di rinnovare e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua riparazione ».

l'art. 630 (1) (*art. 615 del Cod.*) si aggiungano le parole seguenti: *salvo però al concessionario il diritto verso lo Stato per la restituzione del prezzo della concessione.*

Ma a questo riguardo si osserva, ciò doversi riputare sottointeso in forza de' principii generali del diritto. Allora l'onorevole proponente non insiste nella sua proposta, e l'articolo 630 è conservato come si trova.

VIII. In ordine all' articolo 632 (2) un commissario (Precerutti) propone:

1° Che si aggiunga ad esso articolo un capoverso così concepito: *Ove un tale diritto venisse costituito in favore di un corpo morale la sua durata non potrà eccedere i 30 anni.*

2° Che si provveda alla risoluzione di questo diritto costituito a perpetuità prima dell' attuazione del nuovo Codice, o che dovesse ancora sussistere per un tempo eccedente i 30 anni nel modo risultante dall'articolo 578 del Progetto Cassinis, 496 del Progetto Miglietti (3).

Queste proposte porgono occasione ad altro dei commissari (Pisanelli) di proporre la soppressione del mentovato articolo 632 e del successivo 633 (4). A suo avviso le disposizioni di questi articoli urtano col concetto delle servitù prediali riconosciuto nell'articolo 546, in cui si dice che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente ad altro proprietario.

Nei casi contemplati dai detti articoli forse che abbiamo il *fondo* pel cui uso, per la cui utilità sia imposto il peso sopra il fondo altrui? No, certamente; il fondo serve non ad un fondo, ma ad una persona, ma ad un aggregato di persone, - un comune, un villaggio, una borgata.

L' oratore inoltre teme che, aprendosi la via alle concessioni di cui fa cenno l'articolo 632, si moltiplicheranno all'infinito i vincoli sui fondi, le proprietà resteranno man mano straordinariamente aggravate, si susciteranno litigi interminabili. Quando poi si credessero utili gli articoli 632 e 633, non dovrebbero mai allogarsi nel Capo delle servitù prediali.

---

(1) Art. 630. « Le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti anteriori d'uso dell' acqua stessa, che si fossero legittimamente acquistati ».

(2) Art. 632. « Si può tuttavia stipulare e disporre che una persona indipendentemente dai beni che essa possede, od anche non possedendone alcuno, abbia per la sua utilità o pel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari; nè stabilirsi in favore dei loro successori ».

(3) Art. 496. (Progetto Miglietti) « Se poi un diritto di tale natura a favore di un corpo morale, o della generalità degli abitanti in un luogo determinato, si trovasse costituito in perpetuità prima della osservanza di questo Codice, o dovesse ancora sussistere per un tempo eccedente i trenta anni, sarà in facoltà del proprietario o possessore del fondo che vi è soggetto di liberarsene, dopo che sieno trascorsi trent'anni dal giorno dell'osservanza del Codice, mediante però compensi in danaro, ed, ove occorra, anche con una parte del fondo stesso, come sarà determinato dall'autorità giudiziaria, tenuto il conveniente riguardo d'ogni cosa ».

(4) Art. 633. « Si può altresì stabilire il diritto di passaggio, non che quello di attingere o di far decorrere l' acqua in un fondo in favore di un comune, di un villaggio o di una borgata ».

Il Progetto Cassinis collocava tali disposizioni in un Capo apposito che aveva per titolo *delle servitù personali* (articoli 577 e 578 Progetto Cassinis); ma la sola epigrafe di questo capo mostrerebbe le disposizioni in esso contenute poco corrispondenti ai principii dal nuovo Codice sanzionati. Conchiude proponendo la soppressione di entrambi i mentovati articoli.

Questa proposta è appoggiata da altri dei commissari (Chiesi, Sighele e Precerutti).

Il Presidente sarebbe invece d' avviso che le disposizioni in discorso dovessero mantenersi.

Tutte le utilità lecite, egli dice, tutti gli usi che una data cosa può somministrare debbono permettersi, e quando ve ne sia il bisogno, debbono dalla legge essere riconosciute e regolate.

Perchè si vorrà negare la concessione di un diritto reale a favore di una persona? Come si vorrà impedire che uno acquisti il diritto di passeggiare in un giardino, di profittare di una fonte, anche per uso puramente personale?

Ben è vero che questo diritto non avrebbe propriamente il carattere d'una servitù reale: diffatti era detto nelle Romane Leggi: *ut pomum decerpere liceat et ut spatiari et ut coenare in alieno possimus imponi non potest.* Ma i Commentatori notano, che questo voleva intendersi della servitù reale, non già della personale, tant'è che il diritto Romano adduce e consacra esempi vari di simili usi sulla cosa a favore della persona.

Per tali considerazioni nel Progetto a cui accennava l'onorevole Precerutti erasi stabilito questo genere di servitù, e fu richiamato nel Progetto Senatorio; che se questa specie di servitù potrebbe per avventura aver sede più acconcia in altra parte del Codice, ciò non sarebbe ragione per cui avessero a cancellarsi le disposizioni in esame.

Altri (De Foresta) crede doversi distinguere tra l'articolo 632 e l'articolo 633. Quest'ultimo parla di una vera servitù prediale, e ben può restare dove si trova.

Quanto all'articolo 632, la sua disposizione essendo attinente più alla materia delle obbligazioni che a quella delle servitù prediali, può essere soppresso, salvo a riportarne il testo nel titolo delle obbligazioni. Quindi, mentre egli consente che con tale riserva sia soppresso l'articolo 632, chiede che sia conservato l'articolo 633.

Due altri Commissari (Precerutti e Vaccarone), ritenendo pur essi che l'articolo 633 riguarda vere servitù prediali, come è posto fuori di dubbio dalla teoria trasmessaci in proposito dal diritto romano, ne propongono la soppressione, perchè al concetto del detto articolo suppliscono pienamente i principii generali che regolano la materia delle servitù.

Messa a partito la soppressione dell' art. 632 colla riserva testè espressa, la soppressione è approvata con 6 voti favorevoli contro 4 contrari.

Si vota in seguito sulla soppressione dell'articolo 633, e anche essa viene approvata (col medesimo numero di voti favorevoli e contrari) sul riflesso che questo articolo accenna ad una vera servitù prediale, la quale si potrebbe perciò stabilire, senza che occorra un apposito articolo.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 26.

Seduta pomeridiana del 9 maggio.

SOMMARIO.

1° Si adotta la proposta PRECERUTTI di stabilire l'unità di misura dell' acqua corrente in litri cento (*art. 639 del Progetto, 622 del Codice*).

2° Non si ammette la proposta CHIAVES per stabilire una disposizione analoga a quella dell'articolo 649 del Codice Albertino, per cui la servitù di passaggio, quando non fosse abusivo, potesse acquistarsi anche colla prescrizione.

3° Perchè siasi cancellato dall'articolo 647 del Progetto (*art. 630 del Cod.*) l'inciso relativo alle servitù acquistate già col possesso all'epoca dell'attuazione del Codice.

4° Spiegazioni intorno al senso dell'articolo 611 del Progetto (*art. 596 del Cod.*).

5° Adozione di una proposta G. DE FORESTA intorno all' articolo 697 del Progetto (*art. 680 del Cod.*).

6° Osservazioni MANCINI sul recesso dalla comunione di pascolo di cui nell'articolo 699 del Progetto (*art. 682 del Cod.*).

7° Discussione sulla servitù degli scoli (*articoli 654 e 672 del Progetto, 637 e 655 del Codice*). - La deliberazione intorno a questa questione è rinviata ad altra seduta.

Presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; CHIESI; G. DE FORESTA; PALLIERI; PISANELLI; PRECERUTTI; NIUTTA; SIGHELE; A. DE FORESTA, Membro Segretario; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. DE FORESTA) legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri che viene approvato.

I. Un commissario (PRECERUTTI) propone che l'unità di misura dell'acqua corrente, stabilita nell' art. 639 (1) (*art. 622 del cod.*) in litri cinquanta, sia portata invece a litri cento, affinchè le divisioni di quantitativo del modulo d'acqua corrispondano meglio al sistema decimale.

Questa proposta non incontra opposizione, ed è accettata all' unanimità.

II. Quindi il Presidente dà lettura di una proposta del deputato CHIAVES, altro dei componenti della Commissione generale di legislazione, tendente a modificare l'art. 647 (2) (*art. 630 del cod.*) che stabilisce non

(1) Art. 639. « Nelle nuove concessioni in cui sarà convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessa dovrà in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

« Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.

« Esso è corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di litri cinquanta al minuto, e si divide in decimi, centesimi e millesimi ».

(2) Art. 647. « Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, siano o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

« Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle; ma le servitù di questa natura già acquistate col possesso non si possono impugnare ».

potersi le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, acquistare, che mediante un titolo.

Vorrebbe l'onorevole proponente che si adottasse la disposizione dell'art. 649 del Codice Albertino (1); per cui, fermo rimanendo il principio generale proclamato nel suddetto art. 647, vi si fanno però eccezioni per le servitù di passaggio pel servizio di certi determinati fondi, le quali possono anche acquistarsi col possesso di trent' anni, purchè non possa tale passaggio ravvisarsi abusivo, e tale si consideri sempre che esista altro passaggio sufficiente pel servizio degli stessi fondi.

Un altro commissario (G. De Foresta) presenta una memoria dell'Avvocato Torretti di Cornegliano d'Alba, rimessagli dal senatore Sismonda per essere sottomessa alla Commissione, colla quale si propugna lo stesso principio, ma dichiara per altro l'onorevole Commissario che egli persiste nell'opinione emessa dalla Commissione senatoria pei motivi da esso svolti nella relazione di questo libro II del progetto senatorio, aggiungendo che se si ammettesse la disposizione di cui nel citato articolo 649 del Codice Albertino, fallirebbe lo scopo che si è avuto sottoponendo col nuovo Codice i titoli costitutivi di servitù prediali alla formalità della trascrizione, giacchè continuerebbero ad esservi servitù occulte, sia non apparenti che discontinue, le quali non sarebbero rese pubbliche per mezzo della trascrizione.

Osserva poi che all'inconveniente, non senza qualche fondamento avvertito in detta memoria, cioè che col trascorso del tempo non si potranno più provare per mezzo di testimoni le servitù di passaggio già ora acquistate per mezzo della prescrizione, perchè mancheranno di vita i testimoni informati, si potrà provvedere nella legge transitoria, della quale avrà la Commissione ad occuparsi.

Un altro membro della Commissione (Bartalini) si dichiara anch' egli contrario al sistema propugnato dal deputato Chiaves, facendo notare come quel sistema abbia sempre portato molteplici liti in quei paesi, ove era in vigore, e cita specialmente l' esempio della Toscana, nella quale si ha gran desiderio di veder adottato il sistema opposto ricevuto nella maggior parte dei Codici e riprodotto con plauso universale nel Progetto della Commissione senatoria.

Tale sistema, soggiunge l'oratore, avrebbe ancora l' inconveniente di far venir meno i buoni rapporti di vicinato e la facilità stessa delle comunicazioni, perocchè i proprietari, pel timore di veder acquistato colla prescrizione un diritto di passaggio sui loro fondi da coloro cui potrebbero permetterlo a titolo di favore o di tolleranza, sarebbero loro malgrado rigorosi nel vietarlo.

---

(1) Art. 649. « Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

« Nulladimeno le servitù di passaggio per servizio di certi determinati fondi possono anche acquistarsi col possesso di trent'anni, purchè non possa tale passaggio ravvisarsi abusivo; e sarà considerato abusivo sempre che esista altro passaggio sufficiente per servizio degli stessi fondi.

« Quanto alle altre, il possesso benchè immemoriale non basta a stabilirle, senza che però si possano impugnare le servitù di questa natura, acquistate di già col possesso ».

Altro componente (Mancini) si associa alle opinioni dei preopinanti, e la Commissione respinge unanime la predetta proposta, deliberando di mantenere la prima parte dell'art. 647 come sla nel Progetto senatorio.

III. Il Presidente fa notare in ordine alla seconda parte del capoverso del detto articolo, che non può dubitarsi della convenienza di stabilire per legge il principio ivi proclamato, che cioè le servitù, delle quali si tratta, già acquistate col possesso non si possono impugnare, tuttavia siccome giusta l'assioma che *lex semper loquitur* potrebbe, se non dubitarsi, almeno sembrare strano in avvenire che si parli nel Codice di servitù acquistate in modo diverso da quello da esso stabilito, gli sembra conveniente di sopprimere tale inciso e dl farne poi oggetto di un articolo della legge transitoria, aggiungendo allora le parole - *in virtù delle leggi anteriori* - dopo quelle di - *servitù acquistate*.

Questa proposta del Presidente essendo accettata all'unanimità, il suddetto capoverso resta concepito nei seguenti termini: *Il possesso, benchè immemoriale, non basta a stabilirle.*

IV. Un commissario (Precerutti) crede che l'ultimo inciso dell'articolo 611 (1) (*art. 596 del cod.*) in cui è detto che nei due casi ivi menzionati, cioè quando il passaggio conceduto al fondo circondato dai fondi altrui cessa di essere necessario o per la riunione di quel fondo ad un altro fondo contiguo alla via pubblica, o perchè siasi aperta una nuova strada che riesce al fondo già circondato, non possa essere invocata la prescrizione per mantenere il passaggio, non armonizzi colla disposizione dell'art. 647 (2) (*art. 630 del cod.*) in quanto che sia superfluo di dichiarare che per questi due casi non potrà invocarsi la prescrizione, quando in detto articolo si stabilisce generalmente e senza limitazione di sorta, che le servitù discontinue, quale è quella di passaggio, non potranno mai stabilirsi senza titolo.

S'impegna su questo punto una lunga e grave discussione sia sull'interpretazione da darsi al suddetto inciso, sia sulla convenienza o no di sopprimerlo.

Sostengono gli uni (Mancini e Niutta) che la prescrizione, di cui ivi si fa cenno, concerne l'acquisto del diritto di passaggio nel senso che possa talvolta aggiungersi al titolo e all'azione per l'indennità.

Respingono altri (G. De Foresta e Pisanelli) questa interpretazione, e dicono che la prescrizione di cui trattasi è quella che fosse opposta al possessore del fondo serviente qualora avesse lasciato trascorrere più di trent' anni dal giorno in cui si fosse verificato uno dei due casi espressi nel medesimo articolo senza fare instanza per la soppressione della servitù, notando gli onorevoli preopinanti come questa interpretazione apparisca evidentemente da tutto il contesto dell'articolo e dal riflesso che la servitù di cui trattasi non può mai essere acquistata, nè con titolo, nè colla prescrizione, giacchè deriva dalla legge.

Posta in sodo e riconosciuta questa interpetrazione dalla Commissione, dichiarano i preopinanti, che sebbene a rigore la dichiarazione contenuta in detto inciso potesse ravvisarsi superflua, bastando a loro avviso la

(1) Vedi il testo di quell'articolo in nota a pagina 159.
(2) Vedi sopra a pagina 164.

massima, che nelle cose facoltative non ha luogo la prescrizione, tuttavia, a fronte dei dubbi elevatisi nel seno stesso della Commissione, riconoscono utile che tale dichiarazione sia mantenuta.

Si discute ancora sull' opportunità o no di questa soppressione, ed avendo da ultimo un altro commissario (Precerutti) proposto, che in ogni caso invece del detto inciso si aggiungano le parole *in qualunque tempo* - dopo il verbo *essere*, dicendo: - *potrà essere in qualunque tempo soppresso ad instanza* ecc., - i preopinanti (Pisanelli e De Foresta) dichiarano di aderire a questa proposta, perchè esprime sempre il medesimo concetto, sebbene in modo più compendioso, e nel tempo stesso esclude il timore del proponente, che potesse darsi al ridetto inciso una meno esatta interpretazione.

Si pone quindi ai voti la soppressione pura e semplice del medesimo inciso che si continua a proporre da un commissario (Chiesi), ma la medesima è respinta con voti 11 contro 1.

Successivamente si mette a partito la stessa soppressione coll'aggiunta nel corpo dell'articolo delle anzidette parole - *in qualunque tempo* - ed è accettata con voti 10 contro 2.

V. Quindi si adotta senza opposizione la proposta (G. De Foresta) di ristabilire il testo del progetto Pisanelli nell'art. 697 (1) (*art. 680 del cod.*), sopprimendo le parole - *senza il loro intervento* - ripetute nel secondo inciso del detto art. 697, le quali, inavvertentemente introdotte, alterano il vero concetto della disposizione.

VI. Un commissario (Mancini) osserva, che l'art. 699 (2) (*art. 682 del cod.*) concernente il recesso dalla comunione dei pascoli debba essere soppresso, ed in ogni caso collocato nel titolo delle servitù prediali.

Crede il proponente che le disposizioni contenute nel cennato articolo urtino con quella che riconosce in tutti i proprietari il diritto di chiudere i propri fondi, e sia contrario ai principî di libertà dei fondi e di svincolamento degli oneri imposti sulle proprietà fondiarie consacrati nel Co-

---

(1) Art. 697. « I creditori o concessionari di un partecipante possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono intervenirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione seguita *senza il loro intervento* o non ostante una formale opposizione, e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente ».

(2) « Art. 699. « Nei territorii ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che voglia recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, dovrà farne la denunzia un anno innanzi, ed al termine di detto anno perderà il diritto di pascolo nell' altrui fondo in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

« La denunzia sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata nel luogo degli affissi del comune.

« Sorgendo controversia, provvederà il tribunale di circondario; ma la facoltà del recesso non potrà in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni.

« Il tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune ».

dice, a cui sonosi anche informate varie leggi speciali, come quella sugli *ademprivi* nell'isola di Sardegna.

Ma si risponde dal Presidente, che quell'articolo consacra anzi la libertà dei fondi e regola il modo di far cessare la reciprocità del pascolo a volontà dei proprietari, facendo una eccezione sola a questo diritto pel caso che la continuazione della comunione del pascolo si riconosca necessaria per qualche grave ed evidente motivo d'utilità generale del Comune ove essa esiste,eccezione temperata poi col giudizio del Tribunale, e colle disposizioni stabilite nell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Appoggiano altri (G. De Foresta e Pisanelli) le stesse osservazioni, aggiungendosi dal primo che in realtà vi sono dei Comuni nei paesi montuosi e olivati, nei quali il recesso dalla reciprocità del pascolo sarebbe la rovina di tutto il territorio, perchè mancherebbero allora i mezzi per concimare il terreno e gli alberi, e dal secondo, che non esiste la contraddizione coll'art. 455 (1), (*art. 442 del cod.*) che permette a tutti i proprietari di chiudere i loro fondi, poichè lo stesso articolo riserva espressamente i diritti di servitù spettanti a terzi.

Quanto poi alla sede opportuna del predetto art. 699, il Presidente e i preopinanti osservano che, trattandosi della risoluzione di una comunione, la Commissione senatoria la collocò molto opportunamente nel titolo *Della comunione*, che del resto, essendosi fatta la suddetta riserva nel sovracitato 455, la cosa sia senza importanza.

Dopo queste spiegazioni, l'onorevole Mancini non dà ulteriore seguito alle sue osservazioni.

VII. Si solleva quindi una grave discussione sulla servitù degli scoli dietro ad osservazioni fatte dall'onorevole Mancini intorno gli articoli 654 e 672 (2) (*art. 637 e 655 del cod.*), la quale è rinviata alla prossima seduta dietro proposta del Presidente che invita i componenti della Commissione a riflettervi, proponendosi anche egli di esaminarla particolarmente e riferirne alla Commissione per la definitiva sua deliberazione.

La seduta è quindi sciolta e rimandata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

(1) Art. 455. « Ciascuno può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione espressa nell'art. 607, e salvi i diritti di servitù competenti a terzi, e le disposizioni dell'art. 699 ».

(2) Art. 654. « Gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve all'effetto d'impedire la loro diversione.

« Allorchè il modo d'acquisto di tale servitù sarà la prescrizione, questa non si riterrà incominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Art. 672. « La servitù degli scoli acquistata col solo possesso non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di cambiare la coltivazione del suo fondo, ed anche di abbandonarne in tutto od in parte la irrigazione ».

VERBALE N.° 27.

Seduta del 10 maggio.

SOMMARIO.

1° Osservazioni del Comm. Bonacci intorno all'articolo 707 del Progetto senatorio (*art. 690 del Cod.*).
2° Continuazione della discussione sulla servitù degli scoli, di cui nel verbale precedente. - Deliberazioni in proposito.
3° Si respinge una proposta del presidente Castelli relativa all'articolo 651 del suddetto Progetto (*art. 634 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Sighele; A. De Foresta, Segretario; Spanna. id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, e un altro Segretario (A. De Foresta) legge quello della seduta pomeridiana dello stesso giorno, che sono approvati.

I. Un commissario (Bonacci) chiede il permesso di fare alcune osservazioni intorno all'art. 707 (1) (*art. 690 del Cod.*), in cui si dichiara che non si può acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio, ed avendovi senza difficoltà aderito la Commissione, egli fa osservare, che il principio proclamato nel detto articolo non è esattamente vero, perchè anche talune delle cose che si ritengono fuori di commercio possono faro oggetto di possesso, almeno per la materiale detenzione delle medesime, e che il detentore deve poter far rispettare il suo possesso, e anche ricuperarlo da chi ne lo avesse violentemente spogliato. Aggiunge che la questione si è presentata, non ha molto, davanti i tribunali per qualche oggetto sacro, che si ritiene generalmente fuori di commercio, e che la Corte di Cassazione di Milano giudicò che non fosse incapace di possesso, che del resto è molto difficile di determinare le cose che sono e quelle che non sono in commercio, e crede conseguentemente che la disposizione del precitato articolo potrà dar luogo a gravi dubbi o ad ardue questioni. Egli propone pertanto, che si sopprima quell'articolo, o che quanto meno venga esso concepito in termini tali da escludere una dubbia interpretazione, e sovra tutto che sia eliminata la parola *Commercio*.

Si oppongono a questa soppressione altri membri della Commissione, e dopo molte osservazioni in vario senso si delibera di rinviare ad altra seduta la risoluzione della insorta questione, onde possa essere maggiormente ponderata, massime che venne presentata senza essere stata compresa nell'elenco stampato delle proposte a discutersi nè previamente annunziata.

(1) Art. 707. « Non si può acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio ».

II. Si passa quindi alla questione mossa nella seduta di ieri intorno alla servitù degli scoli.

Il Presidente annuncia come avendo, secondo le intelligenze prese, esaminata la proposta fatta dall' onorevole Mancini in ordine alla prima parte dell'art. 654 (1) (*art. 637 del Cod.*), egli sia perciò in grado di riferirne; e nel tempo stesso nota come rispetto al tema della servitù degli scoli, oggetto del detto articolo 654 e del successivo art. 672 (2) (*articolo 655 del Cod.*), egli senta il debito di rassegnare alla Commissione alcuni suoi dubbi ed alcune sue proposte.

Desiderava l'onorevole Mancini, che al fine del primo periodo di detto art. 654, si aggiungessero le seguenti parole - *a favore di terzi salvo al proprietario del fondo servente di valersene liberamente per ogni uso e comodità del fondo stesso.*

Il riferente, salvo ad esaminare se non sia il caso di determinare più ampiamente i diritti del proprietario del fondo servente all'articolo 672, crede non occorra di aggiungere le mentovate parole - *a favore di terzi* - e ciò per le due considerazioni seguenti:

1° Perchè fissati coll'articolo 672 i diritti rispettivi del proprietario del fondo dominante e del fondo servente nel modo ivi indicato, rimane abbastanza escluso, che il proprietario del fondo servente possa divertire le acque a favore di terzi e a pregiudizio della servitù.

2° Perchè, oltre a ciò, il diritto del proprietario del fondo dominante ha una garanzia ampiissima nelle disposizioni dell' articolo 560 (3) (*art. 543 del Cod.*).

Passando quindi ad altre considerazioni osserva, come esaminando il detto articolo 654, e ritenuto che pel disposto dell'articolo 647 (*art. 630 del Cod.*) le servitù discontinue siano o non siano apparenti non potrebbero stabilirsi, che mediante un titolo, egli siasi fatto carico di esaminare se per avventura non contrastasse a questo principio il disposto del detto articolo 654, secondo il quale fra i modi di acquistare la servitù degli scoli, è annoverata la prescrizione.

La ragione di dubitare, prosegue l' oratore, poteva nascere dacchè la servitù degli scoli avendo una causa interpolata, e l' esercizio della medesima richiedendo il fatto dell'uomo, si appalesasse per sua natura servitù discontinua, tale difatti la qualificarono il Pecchio ed il Romagnosi, tale la ritenne la giurisprudenza.

Ma, soggiungeva, credere egli che cessasse ogni cagione di timore per le successive disposizioni dello stesso articolo 654, cioè: *allorchè il modo d'acquisto di tale servitù sarà la prescrizione, questa non si riterrà incominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo do-*

(1) Vedi il testo di questo articolo in nota alla pagina 168.

(2) Vedi il testo di questo articolo in nota alla pagina suddetta.

(3) Art. 560. « Qualunque proprietario o possessore d' acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d' altri, ove non osti un titolo o la prescrizione ; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo, che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od alcun altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore ».

minante avrà fatto sul fondo serviente opere visibili e fermanti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio. Dal che derivasse, che la servitù degli scoli, comechè segnata da opere visibili e permanenti fatte sul fondo serviente, assume il carattere di servitù continua; e quindi rimanesse esclusa ogni incoerenza tra il principio consacrato nel citato art. 647 ed il disposto dell'art. 654.

Un altro esempio di simil guisa, diceva l'onorevole Presidente, aversi appunto nell'art. 656 (1) (*art. 641 del Cod.*) desunto dall' art. 640 del Codice Sardo.

La servitù della presa d' acqua, così a termini del diritto romano, come della giurisprudenza subalpina, poteva essere continua o discontinua, secondo i casi. Nel Codice Sardo si volle definitivamente stabilire, che la servitù di presa d'acqua cadesse nel novero delle servitù continue ed apparenti ; ma appunto per fissarvi cotesto carattere, vi si determinarono condizioni conformi; quindi si dichiarò continua ed apparente la servitù di presa d'acqua, in quanto la medesima venisse esercitata per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente.

Questa stessa disposizione e colle stesse qualificazioni si scorge appunto adottata nel citato articolo 656 del Progetto della Commissione senatoria.

Quindi l'onorevole Presidente invita la Commissione ad esaminare se, essendo identiche le condizioni, o si tratti della presa d'acqua, o si tratti della servitù degli scoli, non sia il caso di accennare espressamente, che la servitù degli scoli è una servitù continua ed apparente, e così di farne menzione in detto art. 637; nel qual caso egli crede che dovrebbe dirsi - *La servitù degli scoli* e *la servitù della presa d'acqua per mezzo di canale* o *di altra opera visibile e permanente . . . . cadono nel novero delle servitù continue ed apparenti*, ecc.

Il Presidente poi fa un' ultima osservazione intorno all' articolo 672.

La servitù degli scoli, egli dice, è servitù per sua natura condizionata. « È per sè evidente, citando a tal uopo le parole del ROMAGNOSI, che la « facoltà di godere degli scoli, e quindi la servitù *sia contrattuale, sia* « *posseduta*, riposerà intieramente sopra di una condizione dipendente « dalla volontà altrui, talchè dovrà sempre dirsi, che il padrone della « servitù godrà della ragione degli scoli solamente nel caso che si effet- « tui l' irrigazione del fondo superiore ».

---

(1) Art. 656. « Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

« Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

« Parimente il diritto di far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti.

« Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e comodo l' ingresso a chi esercita il diritto di servitù per l' oggetto sopra indicato ».

Art. 640. « La servitù della presa d' acqua, per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente, che venga derivata a servizio dell' agricoltura o dell'industria o ad altro uso, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti ».

È adunque condizionata, conchiude egli, sia ch'ella venga costituita per titolo, sia che si acquisti col solo possesso, ossia in via di prescrizione; perciò egli crede che debbansi togliere dall'articolo 672 le parole - *acquistata col solo possesso*.

In fine poi, soggiunge ancora l'oratore, siccome senza dubbio, quando siffatta servitù sia costituita per titolo, sarà pur sempre in facoltà dei contraenti il convenire, che il proprietario del fondo servente non possa mai per nessun caso privare il proprietario del fondo dominante degli scoli una volta promessi, vedrà per ultimo la Commissione, se nel determinare come si fa nell'art. 672 l'indole condizionata di questa servitù non siano da aggiungersi le seguenti parole - *salvo patto contrario, salve le condizioni speciali*, o simili.

Prende quindi la parola altro dei membri della Commissione (Cadorna), ed osserva varie essere le questioni che sorgono dalla proposta Mancini, e da quando è stato riferito dall'onorevole Presidente, e doversi, per procedere con ordine, esaminarle e risolverle separatamente.

Dice la prima di tali questioni essere quella che concerne l'art. 672, e consistere nel vedere se la servitù degli scoli sia d'ostacolo a che il proprietario del fondo servente utilizzi, come meglio stima, le acque che scorrono nel suo fondo, o cambiando la coltivazione del medesimo, o con abbandonare anche in tutto od in parte l'irrigazione, faccia sì che il fondo dominante non riceva più gli scoli, o li riceva in minor quantità; e se debba distinguersi tra il caso in cui cotale servitù sia stata acquistata con titolo, ovvero semplicemente colla prescrizione.

La seconda se debba aggiungersi qualche espressione, come propone l'onorevole Mancini, alla prima parte dell'art. 654 per meglio spiegarne il concetto di quanto lo spieghino le parole - *all'effetto d'impedire la loro diversione*.

La terza infine se si debba fare all'art. 656 (*art. 630 del Cod.*) l'aggiunta accennata dal Presidente per comprendere nominativamente la servitù degli scoli tra le servitù continue ed apparenti definite nel medesimo articolo.

Prende quindi a ragionare di queste tre questioni, svolgendole ampiamente l'una dopo l'altra, ed osservando sostanzialmente: quanto alla prima, che in qualunque modo venga costituita questa servitù, ossia tanto nel caso che sia stata acquistata con titolo, quanto in quello che sia stata acquistata per mezzo della prescrizione, consiste sempre in un diritto eventuale, ossia sottoposto all'interesse del proprietario del fondo servente, senza che possa mai impedirgli di coltivarlo come più gli aggrada, nè di fare dell'acqua quell'altro uso che più gli convenga, purchè non la disperda per emulazione, o non ne faccia distrazione in favore altrui, e appoggia per conseguenza la proposta Mancini e del Presidente per la soppressione delle parole - *acquistato col solo possesso*; - non credendo egli poi necessario di aggiungere alcuna riserva pel caso di stipulazione contraria, perchè non è oggetto di dubbio, anche senza che la legge lo dica, che le parti possono sempre con patti contrari derogare a queste regole. Quanto alla seconda, egli osserva che le parole colle quali è concepito l'articolo 654 esprimono abbastanza chiaramente il concetto che la servitù degli scoli consiste nel diritto che ha il proprietario del fondo dominante di ricevere le acque scorrenti dal fondo superiore dopo

aver servito all'irrigazione del medesimo, e impedire che tali scoli siano divertiti nei modi sopraccennati a di lui pregiudizio, cioè, in modo che non possa più profittarne. Quanto alla terza, dice essere giuste e opportune le cose dette dal Presidente, e concorrere anche in massima nelle medesime, non dubitando egli neppure, che la servitù degli scoli, quando si manifesta con opere visibili e permanenti, debba considerarsi come servitù continua e apparente, ed essere regolata colle medesime norme. Pensa tuttavia che si possa prescindere dal contemplarla nell'articolo 656, che anzi sia meglio di non farlo, per non introdurre disposizioni, della cui portata non si può essere ben sicuri, e perchè la medesima è sufficientemente regolata dagli articoli che la concernono, sia per il modo d'acquisto, sia per i suoi effetti.

Il proponente (Mancini) accetta queste osservazioni, le quali comprovano, dice egli, l'opportunità e la convenienza delle sue proposte. E mentre insiste pertanto in quella concernente l'articolo 672 onde siano soppresse le parole *acquistata col solo possesso*, fa osservare che questa stessa soppressione e le considerazioni svolte dal preopinante dimostrino come, se non altro, per antivenire ogni dubbio, ed evitare dannose controversie, vi si debbano aggiungere dopo le parole - *il diritto di cui in detto articolo 672* - le seguenti altre : - *di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del proprio fondo*.

Chiede taluno (Precerutti) se, riconosciuta la libera facoltà in colui che ha concessa anche per titolo e mediante corrispettivo la servitù degli scoli, potrà l'indomani stesso cambiare la coltivazione del suo fondo, o usare dell'acqua in modo che la servitù da lui concessa rimanga affatto illusoria, la qual cosa sarebbe ingiusta e immorale, nè potrebbe essere favorita dalla legge ; ma si risponde da altri (Cadorna) che l'interesse stesso del proprietario del fondo servente rende ben poco probabile, per non dire impossibile, siffatta ipotesi, e che in ogni caso basterebbero i principi generali sulla emulazione a guarentire la moralità e le ragioni di colui che ha acquistata la servitù.

Si avvicendano ancora varie altre osservazioni tra i preopinanti intorno ai premessi argomenti, e resta infine deliberato dalla Commissione :

1° Di modificare l'art. 672 col sopprimere le anzidette parole : *acquistata col solo possesso*, e coll'aggiungere dopo le altre parole *il diritto*, queste : *di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del proprio fondo*, incaricando il segretario (Vaccarone) di proporre in tale senso una nuova redazione dell'articolo.

2° Di non fare veruna aggiunta all'art. 656, ravvisando sufficientemente provvisto in proposito dai suddetti articoli 654 e 673.

A questo punto un commissario (G. De Foresta) fa osservare che nella seconda parte del suddetto art. 654, regolandosi il modo di acquistare la servitù in discorso per mezzo della prescrizione, si dice che questa non si riterrà cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Ora è evidente, egli dice, che con questa disposizione si riconosce

che la servitù degli scoli potrà legittimamente acquistarsi per mezzo della prescrizione, tanto nel caso che esistano opere visibili e permanenti, quanto in quello in cui non esista veruna opera visibile o permanente, la quale possa dare alla servitù il carattere di servitù continua ed apparente.

Conseguentemente quest'articolo conterrebbe per la servitù degli scoli una vera deroga al principio proclamato dall'art. 647, che le servitù discontinue o non apparenti non possono acquistarsi fuori che per mezzo di un titolo, e che neppure valga la prescrizione immemoriale per acquistarle; principio il quale, soggiunge l'oratore, la Commissione volle tener fermo nella seduta di ieri, respingendo la proposta Chiaves intorno alla servitù di passaggio.

Propone pertanto che sia soppresso l'ultimo inciso del capoverso del suddetto art. 654 a partire dalle parole *oppure dal giorno* ecc., se pur non si preferisce di sopprimere l'intiero capoverso, lasciando che il modo di acquisto di questa servitù sia regolato dai principî generali, e segnatamente da quelli sanciti nel suddetto art. 647.

Risponde altro Commissario (Cadorna) che, ben esaminato e ben considerato tutto il contesto del suddetto capoverso dell'art. 654, si raccolga che anche nel caso previsto dal secondo inciso, di cui il preopinante chiede la soppressione, debbano esistere opere visibili e permanenti per la condotta degli scoli fatte sia dal proprietario del fondo dominante, sia anche da quello del fondo servente, nel qual caso sembri opportuno che sia stabilito non dovere la prescrizione cominciare a decorrere salvo che dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a godere degli scoli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Il preopinante (G. De Foresta) accetta questa spiegazione; ma temendo che nella materialità delle parole che compongono il suddetto inciso, la medesima spiegazione possa essere gravemente oppugnata, o possa almeno questo inciso essere soggetto di dubbi o di controversie dinanzi ai Tribunali, che in una materia sì importante come quella delle servitù è bene di prevenire, egli preferirebbe sempre che venga soppresso il detto inciso, e anche tutto il capoverso, tanto più da che si riconosce che la servitù degli scoli debba essere retta, quanto all'acquisto, dalle stesse regole stabilite per le servitù di presa d'acqua.

Posta però ai voti tale proposta non è accettata.

III. Un Commissario (Precerutti) osserva essersi ommesso di interloquire sulla proposta del Senatore E. Castelli, altro dei membri della Commissione generale, intorno all'art. 651 (1) (*art. 634 del Cod.*).

Vorrebbe il proponente che questo articolo fosse formolato nei seguenti termini - *nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non può supplirsi alla mancanza di esso che col mezzo di una sentenza dichiarativa, o di un documento proveniente dal proprietario del fondo serviente, il quale ne contenga la ricognizione.*

---

(1) Art. 651. « Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di un documento, il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo servente ».

La Commissione, presa ad esame questa proposta, non crede di poterla approvare per la ragione che le sentenze non sono che dichiarative, come lo riconosce lo stesso proponente, dei diritti preesistenti, i quali devono essere acquistati nei modi stabiliti dalla legge; ed è poi evidente che non fa d' uopo sia dichiarato nella legge, che la presentazione d'una sentenza passata in cosa giudicata, colla quale siasi riconosciuta l' esistenza d' una servitù, dispenserà sempre colui che invoca la servitù medesima dall' obbligo di altrimenti giustificarla, giacchè la cosa viene da sè, nè di certo ha bisogno di essere enunciata.

Intanto essendosi posto fine all' esame del libro secondo del progetto, salva la definizione della quistione riguardante le alluvioni, la seduta è sciolta e rimandata a domani per riprendere l' esame del libro terzo.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 28.

Seduta dell' 11 maggio.

SOMMARIO.

1° Osservazioni del professore Precerutti intorno alla divisione del Codice.
2° Perchè nell' indicazione dei modi coi quali si acquista la proprietà di cui nell'art. 727 (*art. 710 del Cod.*) non siasi specificata l'*accessione*.
3° La Commissione si pronuncia unanime per la negativa del quesito ministeriale se si debba ammettere in qualche caso la facoltà di diseredare.
4° Si delibera di non mettere neppure in discussione la proposta Panattoni di escludere le femmine dalla successione mediante un congruo compenso.
5° Si passa oltre a varie proposte del comm. Miraglia, premesse per altro alcune spiegazioni intorno al senso da attribuirsi all'art. 743 (*art. 725 del Cod.*).
6° Si adottano due proposte di dettato del senatore De Foresta intorno a questo articolo ed al successivo (*art. 726 del Cod.*).
7° È soppresso l'art. 759 del Progetto Senatorio concernente la riversibilità legale dei beni donati dagli ascendenti ai discendenti.
8° Motivi per i quali la Commissione deliberò all' unanimità di mantenere senza modificazioni le disposizioni del Progetto Pisanelli e Senatorio risguardanti i diritti di successione legittima del coniuge superstite.
9° Si mantiene il limite del decimo grado di parentela per le successioni tra i congiunti.
10° Soppressione degli articoli 742 e 783 del Progetto Senatorio, concernenti la capacità degli stranieri di testare e succedere.
11° Della successione degli esposti che non lascino superstiti, nè coniuge, nè discendenti.
12° Non si adotta la proposta Precerutti di stabilire a soli anni 16 il limite di età per la capacità di testare.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale dell'adunanza di ieri, che è approvato.

Quindi il Presidente apre la discussione sulle varie proposte fattesi intorno al titolo delle successioni nel libro III.

I. Prima però di passare alla medesima, un Commissario (Precerutti) chiama l'attenzione della Commissione sulla divisione del Codice, e manifesta l'opinione che la materia contenuta nell'attuale libro III del Progetto dovrebbe formare due libri distinti, di cui l'uno, che sarebbe il terzo, tratterebbe unicamente delle successioni e delle donazioni, e tutte le altre disposizioni che concernono le obbligazioni, le ipoteche e la prescrizione sarebbero oggetto di un quarto ed ultimo libro.

Crede l' oratore che, se con ciò non si farebbe una divisione perfetta, si otterrebbe almeno un miglioramento sul sistema attuale, copiato dal Codice francese, sistema che è, dic'egli, un vero amalgama, e nuoce alla chiarezza e alla estetica del Codice.

Ma osserva altro commissario (Pisanelli) che se la divisione adottata nel Codice potrebbe essere più perfetta, essa presenta per altro minori inconvenienti di quella suggerita dal preopinante, in quanto che la distinzione radicale che egli vorrebbe indurre nel Codice allogando in due parti le successioni e le obbligazioni non avrebbe nè importanza scientifica, nè pratica: derivano sì le une che le altre dallo stesso concetto, che è quello dell'acquisto e della trasmissione della proprietà, ed a quel concetto s'innestano pure le ipoteche e l'arresto personale che rappresentano le garanzie de' diritti. Che anch' egli avea pensato ad una nuova distribuzione delle materie, parendogli segnatamente che potesse segregarsi da tutte le altre parti quella che concerne il sistema probatorio, ma non credette che gli studi giuridici su questo argomento fossero giunti a legittimare una grave innovazione.

Reputa egli pertanto cosa prematura e pericolosa lo internarsi ora in siffatte questioni, che accennerebbero ad un' opera più profonda e più radicale di quella più modesta e più ristretta che era consentita dalle circostanze, e che potranno risolversi più tardi con maggior opportunità ed utilità, quando gli studi filosofici su questo argomento sieno più progrediti, essendo per ora miglior consiglio di non scostarsi da quanto è ricevuto in questa materia nel Codice francese e nei vari altri che si modellarono sul medesimo.

Si scambiano ancora altre osservazioni su questo punto e sulla rubrica del predetto libro III, che alcuni vorrebbero concepita in altri termini; ma non essendosi in proposito fatta nè messa ai voti alcuna specifica proposta, la discussione non ha ulteriore seguito.

II. Neppure ha seguito l' osservazione la quale era stata fatta da un commissario (Mancini) che, cioè, nell' indicazione dei modi coi quali si acquista la proprietà, di cui nell'articolo 727 (1) (*art. 710 del cod.*), non si fosse più specificata l'*accessione;* essendosi risposto da altro commis-

(1) Art. 727. « La proprietà si acquista coll'occupazione.

« La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano o si trasmettono per successione, per donazione e per effetto di altre convenzioni.

« Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione ».

sario (Pisanelli) che ciò non era necessario, perchè nel concetto filosofico l'accessione non è che uno sviluppamento del diritto di proprietà stesso, e da altri (Niutta), che era appunto criticato il Codice francese per averla noverata tra i modi di acquistare la proprietà.

III. Quindi il Presidente mette in discussione il quesito del Ministro Guardasigilli, se si debba ammettere in qualche caso la facoltà di diseredare.

La Commissione si pronuncia unanime per la negativa, sulla considerazione che la diseredazione non è conforme nè alla civiltà dei tempi, nè ai dettami della ragione; che la legittima introdotta nella legge per alte ragioni d'interesse sociale, deve essere immune da qualunque fatto arbitrario dell'uomo; che, ammessa la diseredazione dei figli, bisognerebbe ammettere pure, a rigor di principii, quella degli ascendenti, il che sarebbe più che sconveniente e immorale; che infine, colle disposizioni che risguardano i casi d'indegnità di succedere, la legge provvede sufficientemente a quei fatti che desterebbero maggior ribrezzo e nei quali la pubblica moralità sarebbe maggiormente offesa, come sarebbe il caso di chi eredilasse le sostanze di colui del quale fosse stato l'uccisore o il calunniatore.

IV. Si dà lettura della proposta del deputato Panattoni, di escludere le femmine dalla successione mediante un congruo compenso, onde conservare i beni nelle famiglie, ma la Commissione, non solo perchè tale questione toccherebbe alle basi del Codice ed eccederebbe pertanto il suo mandato, ma principalmente perchè basta enunciare la proposta per iscorgere di primo tratto quanto sia contraria ai costumi ed ai dettami della moderna civiltà, e come disdica ai principii di uguaglianza e di economia sociale i quali formano l'attuale diritto pubblico dello Stato, delibera di non metterla neppure in discussione e passa alle altre questioni.

V. Si dà quindi lettura delle proposte del presidente Miraglia, altro dei Membri della Commissione generale, intorno agli articoli 740, 743, 746, 752, 758, 759, 763, 764, 765, 775, 784, 785, 786, 788 e 789.

E nessuna di esse essendo appoggiata, la Commissione, senza disconoscere il valore scientifico di taluna di esse, nè il lodevole desiderio che in generale le ha ispirate al suo autore, passa oltre alle medesime; avendo per altro la Commissione fatte due avvertenze in ordine alla proposta concernente l'articolo 743 (1) (*art. 725 del cod.*), cioè: la prima, che quando si parla al n° 1 di questo articolo di *chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della di cui successione si tratta*, non si allude soltanto a chi fosse stato condannato in giudizio criminale per tale reato, ma anche a colui che in giudizio civile

(1) Art. 743. « Sono incapaci, come indegni, di succedere:

« 1° Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere il defunto;

« 2° Chi lo avesse accusato di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio;

« 3° Chi lo avesse costretto a far testamento, od a cangiarlo;

« 4° Chi lo avesse impedito di fare testamento, o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore ».

si provi essere stato autore del medesimo, e ciò quand' anche l' azione penale fosse estinta per prescrizione, per morte dell' imputato, o per qualsiasi altra causa: la seconda, che alle parole - *chi la avesse accusata* ecc. - che si leggono nel nº 2º del predetto articolo, non si deve dare il senso strettamente legale, secondo il quale lo stato d'accusa non è altro che quello dell'imputato rinviato davanti alla Corte d' Assisie in esecuzione di una sentenza della sezione d'accusa, ma vi si debba invece attribuire il senso che ha quella parola nel linguaggio comune, di guisa che il suddetto nº 2º debba intendersi come se dicesse - *chi avesse* FATTA DENUNZIA O DATA QUERELA *contro la persona* ecc.

VI. Si accettano poi senza discussione le due proposte del senatore De Foresta, di sostituire nel nº 1º dell'articolo 743 (1) (*art.725 del cod.*) alle parole - *il defunto* - queste altre - *la persona della di cui successione si tratta* - e di dire nel successivo articolo 744 (2) (*art. 726 del cod.*) - *quando la persona della di cui successione si tratta ve lo abbia* ecc. - invece di - *quando il defunto ve lo abbia* ecc.

VII. Successivamente il Presidente invita la Commissione ad esaminare il quesito del Ministro Guardasigilli, se la riversibilità legale stabilita dalla Commissione senatoria coll'art. 759 (3) pei beni donati dagli ascendenti ai discendenti, sia o no da conservarsi.

E la Commissione delibera di sopprimere l'accennato articolo 759, sia perchè il suddetto diritto di riversione è estraneo alle successioni e appartiene a tutt'altro ordine di idee, sia perchè, ove lo vogliano, i donanti possono in tal modo provvedere con un patto espresso di riversibilità, sia infine perchè simile disposizione, mentre esisteva in alcuni Codici italiani, fu sempre un fomite di liti, delle quali la legge, per quanto è possibile, non deve mai essere causa nè pretesto.

VIII. Si passa quindi all' altro quesito del Ministro Guardasigilli, se cioè sia opportuno di restringere al semplice usufrutto la quota di successione che si attribuisce al coniuge superstite dagli articoli 773 e

(1) Vedi il testo di quell'articolo alla pagina precedente.

(2) Art. 744. « Chi fosse incorso nella indegnità, può essere ammesso a succedere, quando il defunto ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento ».

(3) Art. 759. « Gli ascendenti, ancorchè non siano in grado di succedere, od abbiano rinunciato alla successione, succedono, ad esclusione di ogni altro, nei beni che abbiano donato ai loro figli, anche adottivi, o discendenti, morti senza prole, allorchè i beni stessi si trovino in natura nella eredità, e purchè il donatario non ne abbia disposto per qualunque atto, sia a titolo oneroso, sia di liberalità tra vivi o di ultima volontà.

« Nel caso che i beni siano stati alienati, l'ascendente ha il diritto di riscuoterne il prezzo tuttora dovuto, e subentra inoltre nell' azione che competesse al donatario per ricuperarli.

« L'ascendente però è tenuto a concorrere al pagamento dei debiti dell' eredità in proporzione dei beni nei quali succede.

« Questo diritto dell'ascendente donatore non ha luogo, ove nella donazione esista un patto contrario, e non pregiudica la parte di successione che gli possa spettare sugli altri beni dell'eredità ».

774 (1) (*articoli 753 e 754 del cod.*), e alla questione più genericamente formolata nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati intorno al progetto di legge per l'unificazione legislativa del Regno, se non giovi cioè attenuare di alcun poco i diritti successorii del coniuge.

La Commissione, considerando che la successione tra coniugi è altrettanto naturale e razionale quanto la successione tra gli altri congiunti, sia che questa si faccia derivare dal vincolo di parentela o dalla presunta affezione; che i Romani avevano già introdotta questa successione colle note disposizioni della *quarta uxoria*, ampliate anche dalla giurisprudenza; che è ben vero che la *quarta uxoria* non era accordata fuori che alla moglie povera e indotata, ma che ai giorni nostri nessuno vorrebbe mantenuta questa limitazione la quale degrada la donna ed è causa di arbitrii e di liti rovinose; che alcuni Codici italiani hanno già stabilitito questo diritto di successione tra coniugi e ne sono stati lodati, ond'è che il sopprimerlo ora nel nuovo Codice, il quale è informato da principii liberali e di uguaglianza, sarebbe considerato come un vero regresso; che infine non può fare ostacolo la osservazione di taluni, che di questo diritto di successione possano talvolta godere coloro che sieno da poco tempo uniti in matrimonio o che non lo meritino, perciocchè a siffatto inconveniente, che è comune a tutte le successioni legittime, vi è sempre il rimedio del testamento, che appunto il nuovo Codice facilita più di quanto si facessero dagli altri Codici vigenti; opina perciò unanimamente che debbano mantenersi senza modificazioni le disposizioni risguardanti i diritti di successione legittima del coniuge superstite, come vennero proposte nei Progetti MIGLIETTI, PISANELLI e approvate senza variazione dalla Commissione senatoria.

IX. A questo punto uno dei Membri Segretari della Commissione (A. DE FORESTA), avendo richiamata l'attenzione della Commissione sulla riserva fatta all'occasione dell'esame dell'articolo 57 (2) (*art. 48 del cod.*) in ordine al grado di parentela, il quale, si disse, sarebbe poi definitivamente determinato quando si discuterebbe sulla successione legittima, la Commissione delibera di conservare l'articolo 761 (3) (*art. 742 del cod.*) che stabilisce il decimo grado di parentela come limite del diritto di suc-

(1) Art. 773. « Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti, o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta la proprietà al coniuge superstite la terza parte dell'eredità.

« Se però il coniuge concorrre a un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali, non avrà diritto che al quarto della eredità ».

Art. 774. « Quando il defunto lasciasse altri parenti successibili, l'eredità si devolverà al coniuge per due terzi.

« Gli si devolverà per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado ».

(2) Vedi il 5° verbale, n° X, pag. 34.

(3) Art. 761. « Morendo alcuno senza lasciare prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna.

« La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il decimo grado ».

cedere *ab intestato* ai congiunti, e di mantenere pure l'indicazione del medesimo limite nel preindicato articolo 57.

X. Si delibera poi di sopprimere gli articoli 742 e 783 (1) concernenti la capacità di succedere e di testare negli stranieri, per l' unico motivo che, avendo la Commissione deliberato di ristabilire il Progetto PISANELLI per l' ammessione degli stranieri a godere dei diritti civili alla pari dei cittadini, senza esigere alcun obbligo di reciprocità, i suddetti articoli, aggiunti dalla Commissione senatoria che aveva adottato un sistema opposto, non solo rimarrebbero ora superflui e senza scopo, ma contrasterebbero col sistema liberale da cui è stata suggerita una tale disposizione.

Per questa stessa considerazione si è creduto che non fosse neppure da conservare la disposizione del capoverso del suddetto articolo 742, in cui è detto che nel caso di divisione di una successione deferita a cittadini e stranieri, e composta di beni situati nel regno e all' estero, gli eredi cittadini avranno diritto di prelevare, sui beni esistenti nel regno, una porzione uguale in valore ai beni posti in paese straniero, dai quali i cittadini siano, per qualunque titolo, in tutto od in parte esclusi; essendo questa disposizione una vera rappresaglia contraria ai principî liberali dai quali è informato il nuovo Codice, e tanto più da evitarsi che, mentre farebbe perdere in tal parte il pregio del medesimo Codice, non avrebbe utilità pratica riguardando casi che accadono rarissimamente.

XI. Un commissario (CHIESI) presenta uno scritto direttogli dal cav. Vedriani di Reggio dell'Emilia, già Presidente del Tribunale di revisione di Modena, col quale si proporrebbe di adottare nel Codice una disposizione analoga a quella che era stata sancita colle Patenti di Re Carlo Alberto del 16 aprile 1839, e che era pure stata stabilita col Decreto del 15 frimaio, anno 13, in Francia, e colle leggi del 29 dicembre 1828 e 21 gennaio 1829 nell' ex reame delle Due Sicilie, per cui la successione degli esposti, i quali non lascino superstiti discendenti ne' coniugi, sia devoluta, in preferenza dello Stato, a quello stabilimento di pubblica beneficenza cui l' esposto appartenga od abbia appartenuto.

Reputando l' onorevole Commissario equa e conveniente una simile disposizione, dichiara di volere far sua la proposta del sig. VEDRIANI, e chiede che si aggiunga nel Codice un articolo che la contenga, e ciò dopo l' art. 776, e prima di quello in cui si dichiara che in mancanza delle persone chiamate a succedere, secondo le regole precedentemente stabilite, l' eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

Ma si osserva da un commissario (PISANELLI) che le ragioni di equità, sulle quali tale disposizione sarebbe fondata, accennano ad un ordine di

(1) Art. 742. « Gli stranieri sono ammessi a succedere nel regno al pari dei cittadini.

« Nel caso di divisione di una successione deferita a cittadini e stranieri, e composta di beni situati nel regno ed all' estero, gli eredi cittadini avranno diritto di prelevare sui beni esistenti nel regno una porzione uguale in valore ai beni posti in paese straniero, dai quali i cittadini siano per qualunque titolo in tutto od in parte esclusi ».

Art. 783. « Lo straniero che possiede beni nello Stato può disporne per testamento anche a favore di uno straniero ».

idee affatto diverso da quello su cui è basata la successione legittima, la quale deve dipendere unicamente dai fatti costanti della parentela e del vincolo coniugale; che il legislatore non può addentrarsi nella contemplazione di fatti accidentali e mutabili e di ragioni speciali, le quali valgono bensì a guidare la volontà espressa del testatore, che per riconoscenza, per benevolenza, per carità o per altro motivo qualunque lasci le sue sostanze a taluno, ma non possono servire di guida alla legge per supplire quella volontà; massime che, accettando il principio per un caso, bisognerebbe estenderlo ad altri, per i quali si avrebbero le stesse e forse maggiori ragioni di equità; ciò che sarebbe impossibile di fare, non solo senza inconvenienti e pericoli, ma anche senza travisare e sconvolgere tutto il sistema delle successioni intestate.

Si nota inoltre da altri (A. De Foresta) che non possono invocarsi ad esempio le anzidette R. Patenti e Decreti, poichè le disposizioni in esse contenute non erano che atti speciali di applicazione, ossia destinazione del prodotto di quelle successioni appartenenti allo Stato, ai pii istituti ivi contemplati, ciocchè il Sovrano nella plenitudine dei suoi poteri poteva fare, ma erano disposizioni di beneficenza talmente di loro natura rivocabili, che nessuno ha mai proposto di farne soggetto di deroga alle disposizioni dei Codici.

Messa pertanto ai voti questa proposta, è respinta con voti 9 sopra 10.

XII. Viene da ultimo in discussione la proposta (Precerutti) di modificare il n° 1 dell'art. 782 (*art. 763 del cod.*), che dichiara incapaci di testare coloro che non hanno compiuta l'età d'anni 18, limitando questa incapacità sino agli anni 16, ad esempio di quanto è stabilito nel Codice francese, nel Codice Albertino e in altri Codici.

Crede il proponente, che se è necessario che la legge determini essa medesima una età, raggiunta la quale l'uomo si presuma capace di testare con sufficiente discernimento e ponderata volontà, onde evitare l'arbitrio, nel quale in difetto si cadrebbe, non vede poi ragione perchè si elevi di tanto quel limite d'età, quando l'esperienza ha dimostrato che a 16 anni possono i giovani testare con ragionevolezza ed anzi talvolta con maggiore senno che nol facciano alcuni adulti, seguendosi allora più facilmente le nobili aspirazioni del cuore che le prave passioni.

Contraddicono a questa opinione altri della Commissione (Pisanelli e Cadorna), notando come l'età d'anni 18 determinata dal Codice per la capacità di testare sia quella stessa che si è stabilita pel matrimonio dei maschi e per l'emancipazione; che se non deve di regola restringersi la facoltà di testare, non è però conforme nè all'interesse sociale nè alle idee di progresso di lasciarla esercitare da chi non può ancora avere sufficiente maturità di consiglio, e che del resto le disposizioni della legge le quali attribuiscono le sostanze dell'adolescente, che muore prima che abbia affezioni fuori della famiglia, ai più prossimi suoi parenti, è da presumersi che concordino, nella pluralità dei casi, colla sua volontà.

Messa quindi a partito la detta proposta, la Commissione la respinge con 6 voti contro 4.

Quindi la seduta è sciolta.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

VERBALE N.° 29.

Seduta antimeridiana del 12 maggio 1865.

SOMMARIO.

1° Segue la discussione del tema delle alluvioni (*Vedasi il verbale n° 23*). Esame della questione sotto il rapporto tecnico.
2° Dell' autorizzazione maritale perchè la donna possa esercitare la mercatura. Comunicazione della Commissione speciale pel Codice di commercio.
3° Omaggi.
4° Proposta PRECERUTTI di sopprimere gli articoli 792 e 794. È accettata.

Presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BONACCI; CADORNA; G. DE FORESTA; CHIESI; PISANELLI; PRECERUTTI; SIGHELE; A. DE FORESTA, Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Sono eziandio presenti i signori Ingegneri: Cavaliere Professore RICHELMY; Deputato VALERIO; Professore PEZZIA.

I. Aperta la seduta, il Presidente annunzia ad essi sig. Ingegneri l' oggetto pel quale la Commissione gli avrebbe pregati di recarsi nel suo seno.

Già nel Progetto formato da una Commissione da lui instituita nel 1860, quando era Ministro di Grazia e Giustizia, per la revisione del Codice Albertino, erasi accolto il sistema di assegnare gli alvei dei fiumi e dei torrenti ai proprietari dei fondi confinanti con essi.

Tale sistema veniva riprodotto dal Ministro PISANELLI nell' articolo 418 del suo progetto di Codice civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 15 luglio 1863.

La Commissione Senatoria si scostò da quel sistema. Ora l' attuale Ministro Guardasigilli ci propone il quesito se non sia il caso di ristabilirlo.

La questione presenta due parti distinte, l' una riguarda il principio per sè, l' altra l' esecuzione.

Non intende l' oratore di entrare nella parte giuridica della questione, cioè, nell' esame del principio; questo è còmpito speciale della Commissione.

Ma egli è pur vero, che nella discussione già seguìta in proposito la Commissione dopo di avere esaminato il principio stesso, ebbe a preoccuparsi delle difficoltà pratiche che l' attuazione dell'indicato sistema poteva presentare.

Sotto tale aspetto eminentemente tecnico la questione non si sarebbe potuto adeguatamente trattare senza che la Commissione si circondasse di quei maggiori lumi, che uomini egregi e distinti nell' arte avrebbero potuto somministrarle. E per ciò essa si rivolse alla compiacenza dei signori Ingegneri presenti all' adunanza.

L' oratore prosegue dicendo, che, senza intendere di limitare la discussione tecnica a certi e determinati quesiti, e così lasciando ai signori Ingegneri di esporre tutte quelle considerazioni attinenti alla materia, per

le quali possa sotto i varî aspetti riescir meglio chiarito il soggetto presentato al loro esame, richiama la loro attenzione sopra i quesiti seguenti:

Come e da chi sarà segnata la linea mediana che deve servire di base alla determinazione delle private proprietà? dal Governo o dai privati stessi?

Si obbligheranno i privati a farla segnare? Si fisserà un termine perchè sia segnata? Quale sarà la spesa della operazione? Quali ne saranno le conseguenze?

Stabilita la linea, quale sarà il modo di conservarla?

Poichè fra gli Ingegneri chiamati vi è l'onorevole **Valerio**, del quale già è nota la opinione favorevole ai Progetti **Cassinis** e **Pisanelli**, lo invita ad esporre primo in proposito le sue considerazioni.

L'onorevole **Valerio** premette che si farà a rispondere nel modo più chiaro e più conciso che per lui si possa, stando specialmente ai rapporti tecnici di questa importante questione.

Prima però di scendere al mero *tecnicismo*, egli domanda licenza di notare che se la legge seguì la linea mediana del fiume per dividere l'alveo fra i *rivieraschi*, in ciò la legge ha per solo scopo di riconoscere o di attribuire il diritto ai *rivieraschi* di estendere fino a quella linea la loro proprietà, ma non può avere per oggetto lo stabilimento materiale di quella linea.

Donde la conseguenza pratica che se in diritto quella linea continua, unica, definisce il diritto, nel fatto poi lo scopo della legge è ottenuto quando i proprietarî hanno materialmente stabiliti i limiti delle loro proprietà.

Così nel sistema preesistente la legge dichiara che la linea mediana del fiume divide le isole fra i rivieraschi; e nel fatto stanno quelle divisioni consentite fra i rivieraschi interessati senza che alcuno pensi a riscontrare se la vera linea mediana abbia servito di base a quelle separazioni. Lo stesso accade nella divisione delle alluvioni.

Ciò premesso, egli non esita di affermare che nè al Governo spetta, o conviene di attribuire, fissare questa linea, nè occorre di imporre ai privati alcun obbligo nè di tempo nè di modo per fissarla. Come i privati or procedono nello esperimento dei diritti ad essi conceduti dalla legge, quando e come loro detta il proprio interesse, così faranno nel nuovo sistema.

E le difficoltà per stabilire questa linea, e per eseguire le rispettive divisioni non saranno certo maggiori, ma bensì considerevolmente minori di quelle che s'incontrano nell'operare la divisione degli alvei abbandonati e delle alluvioni secondo l'antico sistema, poichè le disposizioni dell'articolo 418, di cui si è dato lettura, sono semplici e perfettamente determinate, mentre molte e gravi indeterminazioni si hanno nella divisione delle alluvioni.

E quello che si pratica per mantenere gli altri confini dei fondi, si farà per mantenere questo confine, ciò che non presenta alcuna difficoltà alla scienza geodetica attuale, che ha tanti mezzi per mantenere tali linee, quand'anche non si possano materialmente collocare sul sito i termini delle linee stesse.

Nè quindi la spesa sarà maggiore, e inoltre occorrerà una volta sola; mentre le spese, i litigi e, quel che è peggio, le ingiustizie del sistema dell'alluvione si ripeteranno di continuo.

Ricorda una celebre questione che riflette gli acquisti fatti per alluvione dalla nobile Casa di Sambuy lungo il Tanaro nella Provincia di Alessandria; la questione ebbe origine nel 1797 e dura ancora; che anzi con recente sentenza fu ordinato che si dovesse commettere a periti di determinare fra i campi coltivati la situazione delle isole e delle alluvioni corrispondenti per restituirle agli aventi ragione.

Nè crede che inconveniente alcuno s' abbia a temere dall' adozione del sistema proposto, il quale restituisce alla proprietà dei piani corsi da fiumi la stabilità che ne forma il principale carattere.

Ricorda, in prova, che il sistema è da lungo tempo praticato in alcuni comuni di Francia e d' Italia, e che nelle stesse Provincie piemontesi fu praticato da Ingegneri per dar fine a lunghi litigi, mediante il consenso prestato per atto pubblico dalle parti di limitare il diritto loro accordato dalla legge di seguire il fiume per alluvione, non oltre una data linea, che fa per lo appunto le funzioni della linea mediana dell' articolo 418, e che determina quindi ne' rapporti loro i limiti dei fondi rispettivi.

Ma col nuovo sistema si avrebbe poi un grande vantaggio, e tale che basterebbe a far dimenticare anche qualche inconveniente, se ve ne fosse a temere; un vantaggio di ordine superiore, perchè tocca direttamente all' utile pubblico, alla pubblica moralità e all' incremento della ricchezza nazionale.

Il preteso diritto di alluvione, consacrando l' occupazione del fondo altrui per mezzo del fiume, ha dato origine ad una costante ostilità delle due sponde; offre mezzo talvolta facile, non onesto, ma non illegale, di favorire la deviazione del fiume; mette il proprietario di piccoli poderi in guerra coi grandi proprietari.

Tale preteso diritto è l' impedimento principale ad ogni ben inteso ordinamento dell' alveo e del corso delle acque; è causa costante di disordini.

Son queste le ragioni per cui da secoli gli Idraulici che praticamente studiarono i fiumi e le opere dirette a contenerne il corso, invocarono e invocano l' abolizione di quel diritto di alluvione dal quale tanto male si origina, e per cui tanto benefizio è reso impossibile all' arte per l' ordinamento e pel contegno delle acque dei fiumi.

Il Professore Richelmy, al quale viene di seguito data la parola, la cede all' Ingegnere Pezzia che insegna materie legali nella scuola di applicazione degli Ingegneri in Torino, riservandosi di esporre dopo le osservazioni che gli sembrino opportune.

L' Ingegnere Pezzia ammette coll' Ingegnere Valerio che il sistema inaugurato coi Progetti Cassinis e Pisanelli, se fosse attuabile, potrebbe soddisfare meglio alle esigenze catastali e sociali, e specialmente servirebbe a togliere molte cause d' indeterminazione di confini e di liti.

Ma è praticamente eseguibile quel sistema? Se i proprietari frontisti fossero tutti persuasi della utilità della operazione di delimitazione, e se tutti concorressero in essa volontariamente, allora ogni cosa andrebbe bene. Ma se uno si opponesse? L' operazione fatta senza suo contraddittorio non avrebbe valore; e per forzarlo ad intervenire, dovendosi ottenere una sentenza in prima o seconda istanza, intanto il tempo passa, varia la posizione della linea fluviale, e riescirà impossibile determinarla.

Altra difficoltà pratica sorge, a suo avviso, dalle possibili discordanze

delle varie operazioni successive fatte da periti per stabilire la linea mediana fluviale.

Se l'operazione eseguita dai periti nell' interesse di un gruppo di proprietari non concordi (e non concorderà di certo) coll' operazione eseguita dai periti pel gruppo anteriore o susseguente, come si risolverà la questione?

Non contesta che l' attuale sistema del diritto di accessione per alluvione non ha fondamento di giustizia, presenta molte difficoltà pratiche per tradurlo in atto ed è fonte di complicati litigi. Ma almeno questo sistema lo conosciamo, e persistendo in esso non ci gettiamo in braccio ad un incerto avvenire.

Non contesta neppure che col nuovo sistema si toglie la perniciosa ostilità delle due sponde, mezzo disonesto o non onesto abbastanza per appropriarsi la roba altrui, impedimento al buon ordinamento dei corsi di acque. Ma questo, a suo avviso, è l' unico vantaggio per cui si raccomanda il sistema nuovo; e in mancanza di catasto o generale o fatto per comuni, mediante il quale la linea fluviale sia bene stabilita, e possa essere mantenuta in modo da far anche fede in giudizio, egli non oserebbe raccomandare tale sistema.

L' Ingegnere Valerio replica che il preopinante ammette pure i notevoli benefizi del nuovo sistema. E questi benefizi sono di tale natura da non dovervisi rinunziare senza cause gravi.

Ma esso preopinante è sgomentato da ciò che il nuovo sistema ci getta in braccio *ad un incerto avvenire*.

All' oratore questa obbiezione sembra più immaginaria che reale. Fatta la divisione dell' alveo, non solo l' avvenire non sarà incerto, ma sarà tolta ogni incertezza alle proprietà dei pieni corsi dei fiumi.

L' altra obbiezione alla pratica esecuzione del nuovo sistema dedotta dal caso di opposizione di uno dei confrontanti è fondata sopra inesatte cognizioni delle procedure relative all'esperimento del diritto di terminazione e allo accertamento dei fatti materiali. Sa la Commissione, come nel vigente Codice di procedura civile sia opportunamente assicurato alle parti interessate il mezzo di ottenere in via di misura conservatoria l' accertamento di quei fatti, che, per essere passeggieri e fuggitivi, importa di prontamente determinare e stabilire; con ciò concorda pienamente la giurisprudenza come si fa manifesto per molti esempi, ed eziandio per una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione di Milano in data 24 marzo ultimo scorso.

Finalmente la obbiezione della possibile discordanza o discontinuità dei vari tratti di linea fluviale limitante i fondi dei vari gruppi di rivieraschi i quali commettano l' operazione a periti diversi, perde ogni valore se si ritenga quel che nel principio accennava l' oratore, che, cioè, non si tratta di segnare la linea fluviale, ma solo di limitare i fondi.

Il Presidente della Commissione nota che veramente le difficoltà messe avanti dall'Ingegnere Pezzia circa la discordanza o la discontinuità della linea fluviale potrebbero avere una importanza, se si trattasse di formare un piano idrografico del fiume nel suo complesso, deducendolo dalle singole operazioni. Ma nel caso pratico queste singole operazioni hanno solo da servire alla determinazione dei confini degli interessati, non ad assimilazioni grafiche fra i vari gruppi degli interessati; ciò egli crede

utile di rilevare onde non si perda di vista il preciso concetto del proposto sistema.

Il Professore RICHELMY nota che pur rimane una causa se non di lite, almeno di recriminazione, di sospetto verso l'operato dei periti, quando si vede che fra loro non concordano.

Uno dei commissari (PISANELLI) domanda se non vi sarebbe modo di stabilire, che mercè la riunione di comuni, di gruppi o consorzi di proprietari si facessero le operazioni di delimitazione, affinchè potessero eseguirsi con minore spesa e con effetto migliore.

RICHELMY osserva che la delimitazione si farà solo, come notavasi dall'Ingegnere VALERIO, secondo il bisogno. Tra una delimitazione e le successive potrà correre anche un tempo considerevole.

VALERIO, rispondendo più precisamente al Commissario interpellante, dice che sarebbe sempre pericoloso e complicato sostituire l'azione obbligatoria o governativa all'azione privata.

Avverrà che di queste determinazioni se ne facciano per comuni, per consorzi, per gruppi; ma ciò non può farsi bene, se non a cura degli stessi interessati.

Non bisogna dimenticare che il vecchio sistema offriva il mezzo di locrare indebitamente; non vuolsi quindi legare insieme forzatamente interessi disparati.

Un altro Commissario (CADORNA) nota che secondo le idee dell'Ingegnere VALERIO la terminazione vuol essere considerata come individua. Trattasi di limitare il fondo di Caio coi fondi dei suoi vicini dallo stesso lato del fiume, a valle e a monte, e dei frontisti opposti.

RICHELMY osserva che rimarrà pur sempre la difficoltà di accedere alla porzione del fondo divisa dal fiume.

VALERIO risponde che questa difficoltà si presenta in un solo caso, quando cioè una porzione del fondo emerge a sponda opposta pel fatto che il fiume ha stabilito il suo corso sul fondo stesso. E in tal caso, dapprima si andrà a quella porzione di fondo per acqua, come si accede alle isole; poi spiacerà questo modo di accesso, e forse si troverà cosa conveniente acquistare il passaggio necessario piuttosto che perdere il fondo.

Ciò del resto avverrà una volta sola, perchè quando i fondi siano provveduti di passaggio, quando le acque li sgombrano, essi ricompaiono coi diritti che avevano.

A questo punto della seduta i signori Ingegneri prendono congedo, ed il Presidente li ringrazia a nome anche dell'intiera Commissione per la cortesia usata assistendo all'adunanza, e somministrando i lumi necessari, perchè essa Commissione possa deliberare sopra l'arduo argomento.

Si delibera poi di non pronunciare al riguardo in questa seduta, ma di lasciare un intervallo di tempo perchè ciascuno possa maturare il suo giudizio, e formarsi una convinzione piena e sicura prima di dare il suo voto.

Uno dei Segretari (SPANNA) legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 9 maggio corrente; un altro Segretario (A. DE FORESTA) legge quello della seduta di ieri. Ambidue questi processi verbali sono approvati.

II. Dopo ciò il Presidente dà comunicazione di una lettera dei signori BRIZZO e OLIVA Segretari della Commissione speciale pel Codice di com-

mercio, colla quale gli fu trasmesso un estratto del processo verbale dell'adunanza tenutasi dalla detta Commissione il 29 aprile ultimo scorso. Tale estratto è del tenore seguente:

« Sull'articolo 6 uno dei Commissari muove il dubbio se convenga mantenere l'autorizzazione maritale per la donna che intende esercitare la mercatura, quando i casi in cui tale autorizzazione è richiesta fossero ristretti nel Codice civile dalla Commissione incaricata di rivedere il medesimo.

« Si decide doversi in ogni ipotesi mantenere qual è la disposizione del Codice di commercio. In vero la donna commerciante può, e deve potere di necessità compiere tali e tanti atti indipendentemente da ogni speciale autorizzazione del marito, com'è indicato negli articoli 7 e 9 del Codice stesso, che la convenienza di un'autorizzazione generale ad esercitare la mercatura si rende evidentissima. Ancorchè l'autorizzazione avesse a scomparire dal Codice civile, essa dovrebbe per quest'unico caso almeno sussistere, perchè non privati soltanto, ma generali interessi sono impegnati ne' commerciali rapporti, e trattasi perciò di non privare di una guarentigia la pubblica fede.

« È deliberato che questa parte del presente verbale sia portata a conoscenza della Commissione incaricata dell'esame del Codice civile ».

Uno dei commissari (A. De Foresta) conviene che debba mantenersi la necessità dell'autorizzazione maritale, perchè la donna maritata possa esercitare il commercio; pensa però che spetti al Codice di commercio dare le norme in proposito. Come, soggiunge un altro membro (Bonacci), lo stesso Codice le dà pei minori che abbraccino la mercatura.

Si delibera che sia trasmessa alla Commissione pel Codice di commercio copia degli articoli del Codice civile relativi all' autorizzazione maritale, quali vennero modificati dalla Commissione pel Codice civile.

III. Il Presidente comunica eziandio una lettera del signor Ruggero De Ruggieri membro della Commissione speciale pel Codice di procedura civile, colla quale gli trasmise varie copie di un opuscolo dell' Architetto Antonio Francillo, intitolato *Questioni legali*, state offerte in omaggio alla Commissione legislativa, dirette allo scrivente, e relative agli studi della Commissione speciale pel Codice civile.

IV. Si passa in seguito allo esame della proposta (Precerutti), che si sopprimano gli articoli 792 e 794 (1) del Progetto Senatorio.

---

(1) Art. 792. « I medici, chirurghi ed ufficiali di sanità che avranno curato una persona nel corso di una malattia della quale sia morta, e i ministri del culto che le avessero prestato assistenza in detta ultima malattia, non potranno trar profitto dalle disposizioni testamentarie fatte in loro favore durante il tempo della stessa malattia.

« Sono eccettuate

« 1° Le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigi prestati;

« 2° Le disposizioni, ancorchè universali, nel caso di parentela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel numero di questi eredi ».

Art. 794. « Saranno anche prive di effetto le disposizioni fatte da una persona

Questi articoli (dice il proponente) creano odiose incapacità fondate soltanto sul sospetto che le persone indicate in essi articoli possano avere indotto con arti non lodevoli il testatore a fare disposizioni in loro favore. Questi articoli costituiscono una vera ingiustizia contro intiere classi di cittadini onesti e benemeriti. E specialmente quanto all'articolo 792 l'oratore invoca le osservazioni svolte in proposito nella relazione sul terzo libro del Progetto Pisanelli.

Accenna alle gravissime e molteplici questioni suscitate dalla legge francese, la quale contiene una disposizione corrispondente a quella di esso articolo.

Nè le due eccezioni stabilite nell'articolo medesimo sono tali che bastino a persuadere la conservazione dell'articolo ; non la prima perchè essa potrebbe suscitare moltiplici controversie di mero apprezzamento, e di soluzione difficilissima sempre; non la seconda perchè essa non potrebbe neppure estendersi fino a comprendere il fidanzato, il coniuge, che, a rigore, non è congiunto con vincolo propriamente detto di parentela.

La proposta di sopprimere gli articoli 792 e 794 è appoggiata da un altro commissario (Cassinis); essi urtano coi principii di libertà a cui s'informa il nuovo Codice italiano.

Altri invece (Niutta) distingue tra l'articolo 792 e l'articolo 794. Consente che l'articolo 792 debba sopprimersi perchè la legge deve andar ben cauta nello stabilire delle incapacità; e se questo articolo mira ad evitare inconvenienti, tali inconvenienti però non possono essere così frequenti, così gravi da consigliare la conservazione dell'articolo medesimo. - Ma quanto all'articolo 794 pensa che dovrebbe conservarsi. Questa disposizione la quale (come si osserva dal commissario Pisanelli) veniva introdotta nel Progetto ministeriale (articolo 735) dietro le osservazioni fatte da una Commissione di giureconsulti napolitani, questa disposizione è giustificata dal riflesso che il pericolo possibile di violenza o di seduzione fa nascere dei seri dubbi sulla volontà del testatore che dispone delle sue sostanze, durante la prigionia, a favore dei delegati della pubblica autorità per le prigioni o dei custodi di esse ; nè, d'altro canto, l'applicazione dell'articolo 794 potrebbe dar luogo a quelle questioni cui potrebbe facilmente suscitare l'articolo 792.

Taluno (De Foresta) mentre trova commendevole dal lato scientifico la proposta di sopprimere l'articolo 792, dice che se la Commissione Senatoria si decise a riprodurre la disposizione di esso articolo, ciò fu perchè credette che nei tempi in cui viviamo essa possa tornare molto opportuna. .

Quando la educazione del popolo sia maggiormente estesa, allora non saranno più da temersi quei pericoli ai quali si volle ovviare col disposto di detto articolo.

Messa a partito la soppressione dell'articolo 792, essa viene approva-

---

durante la prigionia a favore dei delegati della pubblica autorità per le prigioni e dei custodi di esse, eccettuate quelle rimuneratorie a titolo particolare, avuto riguardo al patrimonio del testatore ed ai servizi o assistenze prestate al medesimo ».

la all'unanimità, avendo però uno dei Commissari dichiarato di astenersi dal votare.

Ottiene uguale successo la proposta di sopprimere l'art. 794.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

I Segretari

Il Presidente Orazio Spanna - Adolfo De Foresta

G. B. Cassinis. G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 30.

Seduta pomeridiana del 12 maggio.

SOMMARIO.

1° Discussione e deliberazione intorno alla forma del testamento olografo.
2° Soppressione dell'articolo 804 del Progetto relativo al testamento del cieco.
3° Dei testimoni testamentari di cui nell'articolo 812 (*art. 788 del codice*).
4° Del deposito dei testamenti olografi fatti all'estero.
5° Si respinge la proposta del senatore Castelli di stabilire che la riserva a favore dei figli naturali debba essere prelevata sulla parte indisponibile della successione.
6° Spiegazione intorno all'articolo 882 (*art. 855 del codice*).
7° Discussione intorno al quesito del Ministro se dovesse conservarsi la rappresentazione ammessa dall'articolo 917 del Progetto (*art. 890 del codice*). - La Commissione la mantiene.
8° Reiezione di varie proposte Miraglia.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Chiesi; Bonacci; G. De Foresta; Sighele; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Niutta; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta, s'imprende l'esame delle diverse proposte fatte intorno alla forma del testamento olografo, quale è stabilito negli articoli 797 e 798 (1) (*art. 775 del codice*).

La prima è quella del Senatore E. Castelli, altro dei componenti della Commissione generale di legislazione, il quale vorrebbe che il testa-

(1) Art. 797. « Il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

« La data del testamento devo indicare il giorno, il mese e l'anno.

« La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni ».

Art. 798. « Il testamento olografo dovrà essere depositato dal testatore presso un notaio o presso un cancelliere di giudice di mandamento, di un tribunale di circondario o di una corte d'appello.

« Il notaio o cancelliere stenderà processo verbale del fatto deposito, indicando se il testamento gli fu consegnato aperto o chiuso e sigillato.

« Il processo verbale sarà sottoscritto dal testatore e dal notaio o cancelliere, il quale custodirà il testamento nei suoi atti unitamente al processo verbale ».

mento olografo non fosse permesso fuorchè al padre di famiglia che disponga del suo patrimonio in vantaggio dei suoi figli, ed è respinta sulla considerazione fatta da uno dei componenti la Commissione (Pisanelli), che non si deve apprezzare l' opportunità. e la convenienza della forma del testamento rispetto alle persone del testatore o degli eredi, ma per se stessa o pei vantaggi e gli inconvenienti che può presentare; esaminato il principio, deve la forma olografa permettersi o vietarsi per tutti, secondochè la si riconosce utile o dannosa.

Viene quindi la proposta (Precerutti) che all'articolo 797, che stabilisce dovere il testamento olografo essere scritto per intiero, datato o sottoscritto di mano del testatore, e prescrive che la data indichi il giorno, il mese e l'anno, e che la sottoscrizione sia posta alla fine delle disposizioni, si sostituisca il testo letterale dell'articolo 970 del Codice francese, il quale dice soltanto che il testamento olografo non vale se non è scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore, nè è assoggettato a verun'altra formalità.

Crede l'onorevole proponente che le aggiunte fatte, o per meglio dire, le spiegazioni date nel testo dell' articolo 797, sieno inutili e possano anzi creare delle difficoltà, e ne chiede la soppressione perchè la legge non deve, per quanto è possibile, addentrarsi nei particolari.

Ma si osserva da altro membro (Pisanelli) che in questa materia importantissima non possano dirsi soverchie le speciali spiegazioni somministrate dalla legge; che quindi, sebbene a rigore di termini, basti parlare di sottoscrizione per indicare che la firma del testatore debba apporsi in fine della disposizione, sia però conveniente di dichiararlo per escludere la validità della firma che fosse fatta in principio o nel corpo del testamento, la quale non varrebbe ad assicurare con certezza che la disposizione scritta dopo tale firma sia veramente l'ultimo pensiero del testatore, o se pure non avesse questo ancora l'intenzione di tornarvi sopra e variarla. Si aggiunge da altri (De Foresta) che l'enumerazione specificata degli elementi costitutivi della data è anche necessaria per spiegare che non si richiede la menzione del luogo in cui il testamento è scritto, perchè questa menzione sarebbe inutile e talvolta anzi incomoda o difficile a precisare per chi voglia testare mentre è in viaggio. In vista di queste osservazioni il preopinante (Precerutti) non insiste nella sua proposta.

Chiede taluno (Sighele) che dovrà dirsi del testamento olografo composto di più fogli, pel quale sarebbe forse utile di prescrivere la sottoscrizione in calce di ciaschedun foglio; ma si risponde che dal momento in cui è prescritto che il testamento sia scritto per intiero di mano del testatore, non occorre la necessità della sottoscrizione in ogni foglio, bastando che la si apponga in fine delle disposizioni quasi a loro suggello.

Si passa poi al quesito del Ministro Guardasigilli se debba mantenersi la formalità del deposito obbligatorio pel testamento olografo, come venne prescritta coll' articolo 798 del Progetto Pisanelli e con quello della Commissione Senatoria, quesito che risponde alla proposta fatta nel medesimo senso nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati intorno al progetto di legge per l' unificazione legislativa del Regno.

Un commissario (Pisanelli), relatore di quella Commissione, premette che da principio e quando egli imprese a compilare il nuovo Progetto del Codice civile, era suo pensiero di stabilire il testamento olografo nel modo medesimo com'era stabilito nel Codice di Francia e nel Codice di Napoli, ma che si era poi rassegnato ad accettare la preaccennata formalità del deposito, e perchè gli venne suggerita da una giunta di distinti giureconsulti di Napoli da lui stesso nominata per esaminare il Progetto Miglietti, la quale reputava quella formalità utile per evitare le alterazioni e le frodi cui temevasi che lasciasse troppo facile adito il testamento olografo, ed anche in vista delle molte apprensioni che vi erano in alcune Provincie dello Stato contro quella foggia di testare, pel timore della falsità, pel pericolo di sottrazione, e per la più facile seduzione del testatore; che però quando ebbe udite le gravi osservazioni fattesi da prima nella Commissione della Camera dei Deputati, della quale era relatore, e poscia nella pubblica discussione davanti la Camera stessa, tornò risoluto al suo primo proposito, ed avendo maggiormente riflettuto su questo importante argomento, e ponderate tutte le ragioni che si adducevano in un senso e nell'altro, e tenuto conto anche dell'esperienza nei paesi dove è in vigore quella forma di testare senza che si pensi ad abolirla, ebbe a convincersi che non vi sono che due partiti, o che la medesima si proscriva assolutamente, la qual cosa è impossibile, perchè non sarebbe approvata da nessuno, o che si ammetta colla semplicità e colla facilità che è di sua essenza.

Svolge quindi in brevi e chiare parole questo suo concetto, osservando sostanzialmente:

1° Che la necessità del deposito, prescritta pel testamento olografo, scemerebbe i grandi vantaggi di questa istituzione, consistenti specialmente nell'isolare il testatore da ogni estranea influenza, dandogli la maggiore facilità e la maggiore libertà possibile di provvedere alla sua successione senza che sia obbligato di palesare ad altri nè il fatto del testamento, nè le disposizioni in esso contenute. Prescrivendo il deposito, gli si toglierebbe il mezzo di trovare nel segreto e nella facilità di testare un rifugio contro le insistenze o repugnanze interessate, ed inoltre di prendere le sue cautele per conservare il testamento in modo talvolta più sicuro e meno soggetto alle insidie. Di più lo si renderebbe difficile, se non impossibile in caso di viaggio, di sventura o simili;

2° Che la formalità del deposito è una garanzia assai problematica contro la frode, giacchè la medesima non impedirà che si contenda sulla verità della scrittura o sottoscrizione del testatore, e forse in qualche caso potrà anche diventare un'egida della frode, e rendere più arditi e più efficaci i disegni del falsario.

Altri (De Foresta e Pallieri) che erano membri della Commissione Senatoria, osservano che anche codesta Commissione fu molto esitante nello ammettere la disposizione di cui si tratta, quella cioè concernente l'obbligo del deposito del testamento olografo, essendosi da taluni osservato fin d'allora che mentre questa formalità toglie il principale pregio e la maggiore utilità del testamento olografo per le ragioni che venivano accennandosi dal preopinante, non solamente non esclude in modo assoluto il pericolo di falsità, di sostituzione e di sottrazione del testamento, ma anzi priva il testatore della facoltà di provvedere egli stesso alla si-

cura conservazione ed alla *inalterazione* del suo testamento, o con deposito privatamente fatto nelle mani di una persona fida e sicura, nella quale abbia maggior confidenza che nel notaio o cancelliere designati dalla legge, od attenendosi a quegli altri mezzi che sieno in suo potere e che più gli piacciano; che se prevalse, non però a voti unanimi, l'accettazione della anzidetta formalità, si fu principalmente come un temperamento conciliativo alle ripugnanze che hanno non pochi rispettabili giurisperiti e magistrati contro il testamento olografo; ma che però anche prima che venisse la discussione alla Camera, varii dei detti membri della Commissione Senatoria avevano manifestato il desiderio che la questione fosse riesaminata, e pensano essi opinanti che se ciò fosse avvenuto, il sistema assoluto del Codice civile francese e del Codice di Napoli avrebbe prevalso; conchiudono infine entrambi dichiarando che, associandosi alle osservazioni del preopinante, voteranno per la soppressione della predetta disposizione.

Si fanno ancora alcune osservazioni da altri componenti la Commissione (Bonacci e Sighele) per dimostrare l' inefficacia e gli inconvenienti della ridetta formalità; ed il Presidente, dopo aver riassunta la discussione ed essersi dichiarato anch' egli favorevole alla soppressione della medesima formalità, la pone ai voti, e viene questa deliberata.

II. Esaurite così le proposte riguardanti il testamento olografo, si passa alla proposta (Precerutti) di sopprimere l'art. 804 (1), il quale stabilisce che quando il testatore fosse cieco, si aggiungerà un testimonio in più del numero dalla legge prescritto. Crede il proponente che non sia d'uopo di maggiori formalità di quelle stabilite per tutti gli altri testamenti, onde cautelare la verità ed impedire le frodi sul testamento del cieco, e reputa poi assolutamente illusorio ed inadeguato allo scopo il rimedio dell'aggiunta di un testimonio prescritta nel suddetto articolo.

La Commissione accoglie questa proposta e delibera la soppressione del suddetto articolo 804.

III. Si viene quindi alla proposta fatta dalla Commissione Senatoria nel supplemento della sua Relazione de' 12 scorso novembre di modificare l'articolo 812 (2) (*art. 788 del cod.*), in cui sono stabiliti i requisiti che devono avere i testimoni testamentari, e sono indicati coloro che la legge non considera come idonei a tale ufficio, nel senso di comprendere fra questi anche i sordi e muti, i ciechi e gli interdetti per infermità di mente, e di aggiungere poi ai detti requisiti quello che i testimoni, se stranieri, debbano conoscere la lingua del testatore.

Osserva un commissario (G. De Foresta), che questa proposta della Commissione Senatoria fu fatta in seguito ad un emendamente al predetto articolo 812, che era stato formulato dal Senatore Castelli, e dà let-

(1) Art. 804. « Quando il testatore fosse cieco, si aggiungerà un testimonio oltre il numero dalla legge prescritto ».

(2) Art. 812. « I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

« Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento ».

tura di un brano della Relazione suppletiva suddetta in cui sono esposti i motivi per cui si credette di dover annuire all' emendamento del detto Senatore con qualche modificazione, ed aggiunge che egli persiste sempre negli stessi motivi, e che voterà per la suddetta proposta, credendo in ispecie che sia bene di antivenire alle difficoltà che altrimenti potrebbero sorgere nell'applicazione del ridetto articolo 812.

Ma si risponde da altro membro (Pisanelli), che senza disconoscere l'opportunità in massima delle predette aggiunte, non crede conveniente che vengano fatte in questa sede, perchè risguardano soltanto la capacità generale dei testimoni per qualunque atto nel quale la legge richiede il loro intervento, il che debbe far oggetto delle leggi sul notariato; che alla difficoltà notata dalla Commissione Senatoria, che intanto non esista, nè sia sperabile di veder attuata, per l'epoca in cui il Codice andrà in vigore, una simil legge generale ed uniforme per tutto il Regno, si possa riparare coll'introdurre una disposizione nella legge transitoria all'effetto di prescrivere le condizioni generiche di capacità dei testimoni, sia pei testamenti che per gli altri atti, sino a che si abbia la desiderata legge sul notariato.

È posta ai voti la suddetta proposta, la medesima è respinta con voti 8 contro 3.

IV. Coerentemente poi alla deliberazione presa in ordine alla soppressione della formalità del deposito del testamento olografo, la Commissione delibera di modificare l' articolo 829 (1) nella parte in cui accenna a quella formalità pel testamento fatto all' estero, e siccome, stante tale modificazione, la redazione di quell' articolo, e quella del precedente articolo 828 (2), non armonizzerebbero più tra di loro, ed il concetto dell' uno e dell' altro sembrerebbe più esattamente spiegato dai corrispondenti articoli 797 e 798 del Progetto del Guardasigilli Miglietti, si decide di sostituire questi articoli ai sovraindicati articoli 828 e 829 del Progetto Senatorio, facendo però menzione nel processo verbale come la Commissione ritenga che colla parola *anche*, che si legge in principio dell' articolo 798 del Progetto Miglietti, si intenda che il testamento olografo all' estero possa essere utilmente fatto tanto dai cittadini che dagli stranieri.

---

(1) Art. 829. « I cittadini che si trovano in paese estero potranno anche fare testamento olografo nella forma stabilita dall' articolo 797, ma dovranno depositarlo presso un notaio od altro pubblico uffiziale, o presso i regii agenti diplomatici o consolari.

« Potranno parimente fare il testamento pubblico o segreto avanti i regi agenti diplomatici o consolari, conformandosi agli articoli 800 e seguenti sino all' 812 inclusivamente, salvo in ciò che riguarda la qualità richiesta nei testimoni di residenti nel regno ».

(2) Art. 828. « I testamenti degli stranieri fatti in paese estero avranno il loro effetto nel regno, se furono osservate le forme stabilite dalle leggi vigenti nel luogo in cui si saranno fatti.

« I testamenti dei cittadini fatti in paese estero produrranno il loro effetto nel regno, se saranno ricevuti da un pubblico ufficiale autorizzato a riceverli secondo le dette leggi ».

V. Passando alla proposta del Senatore E. Castelli di stabilire che la riserva a favore dei figli naturali, di cui all'articolo 845 (1) (*art. 820 del cod.*), sia prelevata sulla parte indisponibile, affinchè la porzione libera resti fissa nè possa mai variare per l'evenienza del caso del concorso di figli naturali alla successione, la Commissione la respinge sul riflesso che sarebbe contrario a tutti i principî di ragione e di giustizia di far sopportare ai figli legittimi la colpa dei loro genitori, scemando per effetto di questa la porzione di eredità che la legge loro vuole riservata, mentre che calcolando invece la legittima dei figli naturali sulla porzione disponibile, non si pregiudica ai diritti della famiglia, e si può sperare che ciò serva anche di maggior ritegno a mancare ai principî morali, notando inoltre che non possa fare ostacolo la osservazione che nel sistema del Progetto del Ministero e della Commissione Senatoria a misura che aumenta il numero dei figli legittimi, scemando la quota dei figli naturali, rimanga al padre una maggior quota libera sulla porzione disponibile, mentre questo risultato è un merito, anzichè un inconveniente del Progetto.

VI. Un commissario (G. De Foresta) aveva proposto di aggiungere in fine dell'articolo 882 (2) (*art. 855 del cod.*), nel quale si impone l'obbligo di dar cauzione all'erede od al legatario, istituiti sotto la condizione di *non fare* o *non dare*, un capoverso per indicare che il testatore potrà però dispensarli dall'obbligo di questa cauzione, ma essendosi osservato che l'affermativa non può essere oggetto di dubbio, e che l'aggiunta proposta sarebbe pertanto superflua, il proponente, ravvisando con questa spiegazione raggiunto lo scopo cui mirava la sua proposta, non insiste nella medesima e si limita a chiedere che si accenni nel processo verbale esser questo l'unico motivo per cui la Commissione non l'ammette.

VII. Si viene infine al quesito del Ministro Guardasigilli, se possa conservarsi la rappresentazione ammessa eccezionalmente dall'artic. 917 (3) (*art. 890 del cod.*) nella successione testamentaria a favore dei discendenti dell'erede e del legatario istituito nei casi in cui sarebbe ammessa

---

(1) Art. 845. « La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porterà diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e formerà così una detrazione della parte disponibile ».

(2) Art. 882. « Se il testatore avrà lasciata l'eredità od il legato sotto obbligo all'erede od al legatario di non fare o non dare, l'erede od il legatario sarà tenuto a dare cauzione od altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità od il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento ».

(3) Art. 917. « Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore o si trovi incapace.

« I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace subentrano nell'eredità o nel legato nei casi, in cui si sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione, se si trattasse di successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, oppure si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale ».

a loro favore la rappresentazione medesima se si trattasse di successione intestata.

Il Presidente crede che la disposizione introdotta nell' accennato articolo 917 sia ottima ed efficace, e risponda a un bisogno generalmente sentito.

Dissente da questa opinione un altro membro della Commissione (Niutta), osservando che quella disposizione sia affatto nuova, e che non se ne abbia esempio nella legge romana ; a suo avviso, tale disposizione sarebbe contraria ai principî razionali del diritto, perchè la teoria della volontà presunta della persona, della di cui eredità si tratta, sulla quale è fondata la successione intestata, non possa applicarsi alla successione testamentaria basata sulla sola volontà espressa, nè possa estendersi al di là della medesima.

Osserva altri (Bonacci) che sebbene le leggi romane non contengano alcun testo preciso nel senso della disposizione dell' articolo 917, tuttavia accreditati interpreti, quali il Voet ed altri, ammettano un simile principio sul fondamento della congetturata volontà del testatore.

Appoggia questa osservazione un altro degli intervenienti (Sighele) adducendo l' esempio della trasmissione teodosiana e citandone il relativo testo, il quale se non direttamente, almeno per stretta analogia, provi come anche la sapienza romana non fosse aliena dall' ammettere il predivisato principio.

Vi ha chi nota (Pallieri) che la questione non deve raggirarsi soltanto nelle sfere della teoria, ma scendere specialmente sul terreno della pratica, e dimostra come un alto interesse di moralità, di giustizia e di equità consigli di mantenere l' articolo di cui si tratta, citando anche all'appoggio taluni esempi di deplorabili conseguenze prodotte dalla mancanza di consimile disposizione nella legislazione anteriore.

Altri (Precerutti, Vaccarone) osservano che l' accennata disposizione non contraddice neppure alla teoria, imperocchè la medesima non vuol essere giudicata secondo i principî che regolano la rappresentazione, la quale appartiene più specialmente alla successione intestata, ma deve essere considerata in rapporto ai principî che riguardano la sostituzione tacita.

Si mette quindi a partito la proposta di mantenere il predetto articolo 917, e si hanno per l' affermativa 9 suffragi e 2 per la negativa.

In conseguenza l' articolo è conservato.

VIII. In questa adunanza, come nella tornata pomeridiana di ieri, furono esaminate anche diverse proposte del Presidente Miraglia, uno dei membri della Commissione generale, intorno agli articoli 798, 807, 811, 812, 831, 835, 837, 838, 839, 842, 843, 845, 888, 889, 891, 892, 895, 902, 906, 911 e 915, ma, tenuto anche conto del loro merito scientifico, la Commissione non ha creduto poterne accettare alcuna, sia per le ragioni già adotte nel processo verbale della detta tornata, sia perchè le ha riconosciute o superflue o non ammessibili.

Quindi l' adunanza è sciolta e la seduta è rinviata a domani alle 8 antimeridiane.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 31.

Seduta antimeridiana del 13 maggio.

SOMMARIO.

1° Quesito del Ministro Guardasigilli - se debba conservarsi la sostituzione pupillare. - Deliberazione negativa.
2° Soppressione del capoverso dell' articolo 930 (*art. 902 del Cod.*).
3° Osservazioni MIRAGLIA. - Se debbasi prescrivere che il Pretore rilasci ordinanza d' immissione in possesso all' erede istituito con testamento olografo.
4° Chi debba somministrare la prova nel caso che il testamento olografo sia impugnato ; proposta MANCINI al riguardo (*art. 914 del Cod.*).

Sono presenti i signori : CASSINIS, Presidente ; BONACCI ; CADORNA; CHIESI; G. DE FORESTA; MANCINI ; NIUTTA; PISANELLI ; PRECERUTTI ; SIGHELE ; A. DE FORESTA, Segretario ; SPANNA. id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (SPANNA) legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, il quale è approvato.

I. S' intraprende poscia l' esame del quesito proposto dal Ministro Guardasigilli, se, cioè, applicando assolutamente il principio che vieta le sostituzioni fidecommissarie, non sarebbe opportuno di sopprimere la sostituzione pupillare ammessa dal progetto senatorio, quantunque in modo assai limitato nell' articolo 928 (1).

Uno dei commissari (PRECERUTTI) propone che questo articolo 928 sia soppresso, perchè la sostituzione pupillare è incompatibile colla patria podestà, qual è riconosciuta dal nuovo Codice.

Questa proposta è appoggiata da altri commissari.

Uno di essi (CHIESI) osserva che tutte le disposizioni dell' articolo 928 appalesano lo sforzo fatto dal legislatore per avviarsi all' abolizione di una vecchia istituzione, e sono la condanna dell' articolo stesso.

Altri (NIUTTA) dice apparire tanto più inutile la sostituzione pupillare stabilita nell' articolo 928 se si badi ch' essa può farsi soltanto a favore di persone, le quali già succederebbero *ab intestato* al minore.

Altri (BONACCI) aggiunge che, una volta abolita la sostituzione esemplare la quale era più opportuna, la pupillare deve necessariamente cadere.

---

(1) Art. 928. « Qualunque ascendente, il quale istituisca erede o legatario un discendente minore degli anni diciotto, gli può dare uno o più sostituiti nei beni ad esso lasciati pel caso che egli muoia prima di aver compiuta l'età di anni diciotto.

« Questa sostituzione non può essere ordinata che a favore dei fratelli o delle sorelle nati o nasciturì dello stesso minore.

« Essa non ha effetto se non per la parte di beni della quale il testatore poteva disporre, e non pregiudica la porzione legittima che ai genitori od altri ascendenti fosse dovuta sulla eredità del discendente instituito.

« Se questi muore dopo aver compiuto gli anni diciotto, od anche prima, ma lasciando prole legittima, la sostituzione rimane priva di effetto ».

In favore dell' articolo 928 taluno (G. De Foresta) osserva che, a parte anche la sottigliezza, la quale presso i Romani serviva di base alla sostituzione pupillare, vi sarebbero tuttavia sempre due motivi assai gravi per conservarla; anzi tutto, è consolante per lo ascendente poter disporre dei beni che lascia al discendente, pel caso che questi muoia prima di aver compiuto gli anni 18; - secondariamente, ciò potrà essere di stimolo all' ascendente a fare dei lasciti più pingui ai suoi discendenti; onde appare che questa sostituzione torna a vantaggio dei discendenti medesimi.

Messa a partito la soppressione dell'articolo 928, essa viene approvata alla unanimità, avendo però due dei commissari (Cadorna e De Foresta) dichiarato che si astenevano dal votare.

II. Un commissario (Precerutti) propone di sopprimere il capoverso dell' articolo 930 (1) (*art. 902 del cod.*) perchè esso è inutile per le annualità perpetue, attesa la disposizione dell' articolo 1808 (2) (*art. 1788 del cod.*), e quanto alle rendite *a tempo* non si potrebbero applicare alle medesime le disposizioni degli articoli 1803 e 1804 (3) (*articoli 1783 e 1784 del cod.*) relative alle rendite perpetue. Sarebbe inoltre questa una novità non giustificata nella legge, la quale parla soltanto della redimibilità delle rendite perpetue, e darebbe origine a gravi difficoltà.

Altri (De Foresta) esprime il timore, che, sopprimendo il capoverso dell' articolo 930 si possa fare frode alla legge che vieta le sostituzioni fidecommissarie.

---

(1) Art. 930. « Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi all' indigenza, in premio alla virtù od al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità, o di determinate famiglie.

« A siffatta annualità saranno applicabili le disposizioni degli articoli 1803 e 1804 ».

(2) Art. 1808. « Gli articoli 1803, 1804, 1805 e 1806 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d' ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d' acqua demaniale ».

(3) Art. 1803. « La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

« Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguirà durante la vita del cedente, ovvero prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non potrà eccedere i trent' anni, e nelle altre i dieci.

« Potrà anche stipularsi, che il debitore non effettuerà il riscatto senza che n' abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

« Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti ».

Art. 1804. « Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all' annua rendita sulla base dell' interesse legale, od al valore della stessa rendita, se sia in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell' atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato ».

Il proponente risponde, che ad impedire simil frode provvede la legge con altre disposizioni.

Un altro dei commissari (Cadorna) nota che il detto capoverso ebbe lo scopo di facilitare la estinzione dei vincoli che gravitino sopra i patrimoni.

Altri (Cassinis) osserva essersi con quel capoverso voluto eliminare ogni dubbio che intorno alla redimibilità delle annualità in esso contemplate avesse potuto sorgere, attesa la natura speciale della disposizione a cui è destinata la rendita, forse anche supponendosi che, per tale motivo, non potesse applicarsi alla specie l' articolo 1808.

È molto probabile che quando si tratti di rendita a tempo, difficilmente si trovi chi abbia interesse a redimerla ; intanto il legislatore non voleva togliere la facoltà di ciò fare per favorire in tutti i modi la libertà dei fondi.

Taluno (Cadorna) domanda quale sarà la base per redimere la rendita ove sia stabilita a tempo. È evidente che non potrebbe essere la stessa base che è stabilita nell' articolo 1804 per le rendite perpetue. Bisognerebbe adunque che la legge ciò determinasse, mentre non lo ha fatto ; altrimenti si aprirebbe il campo a gravi e intricate questioni.

Dopo molte osservazioni la Commissione delibera di sopprimere il capoverso dell' articolo 930, non perchè s' intenda di vietare la redimibilità delle rendite perpetue contemplate in questo articolo, ma perchè quanto alla redimibilità di tali rendite già provvede l' articolo 1808, che parla delle annue prestazioni perpetue, costituite a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

III. Il Commendatore Miraglia chiedeva perchè nella sezione in cui trovansi compresi gli articoli 940, 941 e 942 si fosse ommesso di stabilire a chi spetti il possesso dei beni nel concorso degli eredi testamentari cogli eredi della riserva, non che di determinare che debbasi dal Giudice di Mandamento rilasciare la ordinanza d' immessione in possesso all'istituito in un testamento olografo. Egli ricordava che l' articolo 1008 del Codice Napoleone e l' articolo 934 del Codice Napolitano hanno provveduto opportunamente al modo per rivestire di forma esecutiva queste carte.

A questo riguardo taluno (Pisanelli) osserva che le considerazioni Miraglia suppongono la sussistenza di un sistema diverso da quello proclamato nel progetto di Codice in esame, secondo cui il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell' erede (sia esso legittimo sia testamentario, e qualunque anche sia la forma del testamento) senza bisogno di materiale apprensione.

Con questo sistema potrebb' egli il Giudice rifiutarsi di immettere in possesso il portatore di un testamento olografo ? No certo : dunque la sua ordinanza si ridurrebbe ad una semplice formalità, se pur non vogliasi dire che, col richiedere una simile ordinanza, si finirebbe per rinnegare il testamento olografo, il quale deve avere la stessa forza dei testamenti fatti con forma solenne. Potrà talora nascere dubbio sulla verità del testamento ulografo ; ma intanto, e finchè non abbia avuto luogo un regolare giudizio, si deve supporlo vero.

Un altro dei commissari (Niutta) sostiene doversi stabilire, che il testamento olografo non possa avere effetto senza l' ordinanza del Giudice

di Mandamento colla quale s' immette l'erede iscritto nel possesso *di fatto* della eredità. È soltanto il possesso *di diritto* che passa per legge dal defunto nell' erede.

La necessità di quella ordinanza è troppo evidente : così il Giudice potrà vedere se la carta qualificata testamento olografo abbia la forma legale, o invece vi siano in essa vizi patenti che già facciano dubitare della sua verità, e potrassi per tal guisa impedire che in forza di una scrittura privata, la quale non ha efficacia se non in quanto sia riconosciuta da coloro contro cui si produce, possa il preteso erede di autorità propria mettersi al possesso dei beni.

IV. Intanto la discussione porge occasione ad un commissario (Mancini) di chiamare l' attenzione della Commissione sopra un argomento assai grave, quello, cioè, di determinare a chi spetti l' onere della prova in caso che venga il testamento olografo impugnato. Per impedire le questioni, che potrebbero suscitarsi al riguardo, egli propone che, nella sezione la quale tratta *dell' apertura e pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti* si aggiunga un articolo così concepito :

« Nei testamenti segreti e negli olografi legalmente depositati presso « uffiziali pubblici competenti la prova della loro falsità è a carico di co- « loro che li impugnano.

« Nei testamenti olografi non depositati la prova della verità della scrit- « tura è a carico di coloro che li producono ».

Tale disposizione (aggiunge il proponente) avrebbe anche per effetto di rendere il testamento olografo una cosa seria, come dev' esserlo. Questo testamento non ha altro effetto fuor quello delle scritture private: ora nelle private scritture non è egli vero che quando vengano impugnate non rimane più nulla ? La proposta aggiunta impedirebbe che con troppa facilità s' impugnassero i testamenti olografi, e se ne diminuisse così la importanza.

Taluno (Pisanelli) osserva che la proposta disposizione sarebbe forse poco consentanea colla deliberata soppressione dell' articolo 798 del progetto, nel quale articolo si ordinava la formalità del deposito obbligatorio del testamento olografo. Essa difatti attribuirebbe molta importanza al fatto del deposito. Osserva che non possa il legislatore determinare *a priori* che il carico della prova ricada sopra colui che impugna il testamento, e che sarebbe strano far dipendere la soluzione di questo punto dal fatto del deposito. Che essendosi deciso di aggiungere nel Codice la disposizione contenuta nell' articolo 914 del Progetto Miglietti, secondo la quale il testamento olografo non potrà avere esecuzione se non sia prima depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, può ritenersi il concetto generale che, una volta operato questo deposito, il testamento olografo non abbia un valore minore o diverso da quello attribuito a qualunque altra specie di testamento, fino a tanto che quegli che lo impugna, non ne abbia dimostrata la falsità, senza preoccupare con una disposizione legislativa la varietà de' giudizî a cui possono dar luogo le varie circostanze de' singoli casi, e que' provvedimenti che tendono a cautelare gl' interessi di tutti.

S' impegna quindi una seria discussione, e trovandosi la maggioranza sostanzialmente d' accordo su ciò che convenga lasciare aperta la via perchè, alla occorrenza del caso, si possano prescrivere misure conservato-

rie, è accettato il concetto a cui s' inspira la seguente proposta di uno dei commissari (Mancini), che, cioè, si aggiunga nella mentovata Sezione un articolo così concepito :

« Eseguito il deposito dei testamenti olografi, i medesimi avranno ef-« fetto, salvi i provvedimenti conservatorii del Tribunale, in caso d'impu-« gnazione, e nel caso in cui nell'atto stesso del deposito il Giudice cre-« da urgente darli o promuoverli, mediante all' uopo rinvio d' ufficio al « Tribunale medesimo (*art. 914 del cod.*) ».

S' incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di redigere un articolo, che racchiuda il concetto espresso in questa proposta.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 32.

Seduta pomeridiana del 13 maggio.

SOMMARIO.

1° Della quota di usufrutto dovuta al coniuge superstite a titolo di legittima sull'eredità dell'altro coniuge - articoli 839, 840, 841 del Progetto (*articoli 812, 813, 814 del Cod.*).

2° Soppressione dell'articolo 960 del Progetto, secondo cui le donne maritate non potevano accettare una eredità senza l'autorizzazione maritale o giudiziale.

3° Si adottano due proposte di locuzione del senatore De Foresta intorno agli articoli 961 e 974 (*articoli 932 e 945 del Cod.*).

4° Si respinge una proposta del professore Precerutti in ordine all'art. 971 (*art. 942 del Cod.*).

5° Comunicazione della Commissione speciale del Codice di procedura civile tendente a porre in armonia l'art. 993 del Progetto Senatorio (*art. 964 del Cod.*) coll'art. 17 del Progetto del Codice di procedura (*art. 16 del Codice di procedura*).

6° Soppressione, sulla proposta del professore Precerutti, dell'art. 1028 che stabiliva il retratto successorio.

7° Perchè siensi cancellate le parole - *per surrogazione militare* - nell' articolo 1037 (*art. 1007 del Cod.*).

8° La Commissione passa oltre a una proposta del senatore Stara intorno all' articolo 1068 (*art. 1038 del Cod.*).

9° Quesito ministeriale intorno ai doni manuali.

10° Si passa oltre a varie proposte del Comm. Miraglia, riservandosi per altro la Commissione di deliberare in altra seduta intorno a due delle medesime.

11° Richiamata a discussione, giusta la riserva fatta nella tornata del 9 maggio, la proposta del senatore De Foresta per l'aggiunta di un capoverso all'articolo 611 (*art. 596 del Cod.*), in vista delle spiegazioni datesi su quell' argomento, egli non insiste nella medesima.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; G. De Foresta; Niutta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

La seduta ha principio colla approvazione del processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, del quale è data lettura da uno dei Segretari (A. De Foresta).

I. Quindi il Presidente chiama l'attenzione della Commissione sugli articoli 839, 840 e 841 (1) (*812, 813, 814 del cod.*) che stabiliscono i diritti del coniuge ad una quota d'usufrutto sulla credità dell'altro a titolo di legittima, e ricorda, come essendosi sollevati nella Camera dei Deputati e nel Senato dei dubbi tanto sulla convenienza di questo diritto nuovo nella maggior parte dei Codici, quanto intorno alla sua applicazione, gli pare opportuno che la Commissione lo prenda a serio e ponderato esame.

Crede però che l'art. 2 della legge del 2 aprile scorso osti a che si metta in discussione il principio assoluto se si debba o no accordare al coniuge qualche diritto sulla successione dell'altro coniuge a titolo di legittima, poichè cancellare affatto tale diritto sarebbe evidentemente alterare in tal parte uno dei principii direttivi che informano il Codice, la qual cosa non fu acconsentita al Governo coll'art. 2 della legge del 2 aprile; che unico cómpito pertanto della Commissione intorno a questa grave questione sia quello di vedere, se possa proporsi al Governo qualche modificazione che valga a far cessare le ripugnanze che si sono manifestate, e a prevenire gli inconvenienti da taluni segnalati.

D'accordo tutta la Commissione, su questo punto, col Presidente, ed entrando nella via segnata dal medesimo, uno dei Commissari (Pisanelli) dice che l'attenzione della Commissione non potrebbe fermarsi fuorchè sulla disposizione che limita la perdita dell'accennato diritto al solo caso in cui esista una sentenza di separazione contro il coniuge che lo reclama, già passata in cosa giudicata al momento della morte dell'altro, ed esaminare anche se non si debba almeno dichiarare che il coniuge sopravvivente, passando a seconde nozze, perderà ciò che ha acquistato a questo titolo di legittima, cioè l'anzidetto usufrutto.

V'hanno taluni, prosegue l'oratore, che pensano potersi allargare d'alquanto i casi della perdita di quel diritto, pronunciandola anche quando non esista che una prima sentenza di separazione tuttochè ancora rivocabile, o quando il coniuge superstite passi poi a seconde nozze. Pensano essi, in quanto alla prima di quelle modificazioni, che una sentenza quantunque ancora impugnabile debba bastare per privare il coniuge superstite della legittima, e ciò onde evitare lo sconcio che morendo il coniuge che promuove la separazione, quando questa venne già pronunciata contro dell'altro ma prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, il coniuge colpevole succeda all'altro contro la espressa volontà di questo e mal-

(1) Art. 839. « Il coniuge contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge ».

Art. 840. « Se il testatore non lascia discendenti, ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto ».

Art. 841. « La quota di usufrutto del coniuge è il terzo, quando il testatore non lasci nè discendenti, nè ascendenti aventi diritto a legittima ».

grado i suoi demeriti già riconosciuti da un giudicato. In quanto alla seconda credono che possa introdursi non in odio delle seconde nozze nè per impedirle, ma perchè cessa con esse il principale motivo su cui è fondato il diritto del quale si tratta.

Conchiude l'opinante pregando la Commissione a portare tutta la sua attenzione sul diritto successorio del coniuge di cui tutti sentono la giustizia e la convenienza, ma molti temono inconvenienti e pericoli nell'applicazione; il voto della Commissione farà cessare le dubbiezze, ed il principio stesso sarà accettato senza ripugnanza.

Non disconoscono gli altri membri della Commissione l'esistenza di queste apprensioni, ma le credono esagerate e infondate, parendo anzi loro che il detto diritto nuovo, basato sulla giustizia e sulle idee di vero progresso, abbia da accogliersi come un beneficio: uno di essi (G. De Foresta), già membro della Commissione Senatoria, osserva che questa Commissione fu molto esitante nell'accettare la disposizione di cui si tratta; che essa si preoccupò grandemente degli inconvenienti che in alcuni casi potrebbero derivarne; che la questione fu esaminata da tutti i lati, ma che alla fine fu la Commissione unanime per l'accettazione di quella disposizione; che diffatti il principio in se stesso non può essere seriamente contestato, essendo fondato sopra un evidente motivo di equità, di giustizia e perfino d'ordine pubblico e d'interesse sociale. Le leggi romane lo avevano ammesso, lo hanno pure ammesso vari Codici moderni vigenti in Italia, subordinandolo solo alla condizione di povertà, condizione però che non potrebbe ammettersi nel nuovo Codice, non tanto perchè si accorderebbe un diritto a prezzo di una umiliazione, quanto perchè darebbe sempre luogo a gravi controversie e a un pericoloso arbitrio. Conchiude l'oratore dicendo che egli non si oppone a che si cerchi se vi sia qualche temperamento conciliativo, ma che ne dubita molto, non avendo potuto trovarlo la Commissione Senatoria.

Osservano altri (Bonacci, Precerutti) non potersi in modo alcuno accettare il temperamento che il coniuge sia escluso dall'anzidetto diritto, anche nel caso che vi sia una sentenza di separazione non ancora passata in giudicato, perchè si derogherebbe al principio generale, per cui le sentenze non devono mai produrre effetto sintanto che non sieno passate in giudicato, principio che non solo conviene osservare nel caso di cui si tratta, ma applicarlo anche con maggior rigore, essendovi di mezzo l'onore del coniuge, ordinariamente della moglie, a cui non potrebbe imprimersi il marchio di adultera, privandola della legittima sulla fede di una prima sentenza, che può essere talvolta ingiusta od erronea, e della quale converrebbe sempre lasciarle il diritto di chiedere la riforma per tutelare il suo onore; ed è evidente che corretta la sentenza per questo motivo, non dovrebbe la moglie rimanere priva del diritto di successione. Aggiungevasi poi da uno di essi opinanti (Precerutti) che i casi nei quali il coniuge che promuove la separazione muoia tra la prima sentenza e il momento in cui sia divenuta definitiva saranno rarissimi, avuto riguardo massime alla celerità della procedura nei giudizi di questa fatta: ed infine che se ciò potesse avvenire talvolta, non ne deriverebbe poi uno sconcio così grave, da che nella maggior parte dei casi il coniuge offeso avrà forse perdonato al letto di morte a chi, tuttochè traviato, gli fu compagno nella vita.

In quanto alla seconda delle predette modificazioni convenivano quasi tutti i membri della Commissione che non si potrobbe ammetterla senza disdire il sistema del Codice, il quale, nella materia successoria, ha proscritto tutte le disposizioni degli altri Codici contro le seconde nozze, disposizioni non più ammesse nella scienza moderna della legislazione; che con questa limitazione si offenderebbe anche il diritto razionale, poichè se si accorda una ragione di legittima al coniuge, la medesima deve essere assoluta, nè può venir meno per le seconde nozze; che infine questa decadenza, ove venisse introdotta, non potrebbe che favorire le unioni illegittime a danno della morale.

In vista di tutte queste considerazioni, il primo preopinante (Pisanelli) dichiara esser soddisfatto di aver provocata una discussione che mostrerà come le modificazioni che si andavano in varia guisa proponendo sieno combattute da ragioni di cui tutti dovranno riconoscere l'importanza e la gravità.

La Commissione delibera unanime di mantenere le suddette disposizioni degli articoli 839 e seguenti che concernono il diritto dei coniugi come stanno nel Progetto e senza veruna altra limitazione. Se non che uno dei Commissari (Niutta) vorrebbe che fosse almeno limitata al caso di povertà, relativa se non assoluta, del coniuge superstite ad esempio del Codice estense e di alcune altre legislazioni.

Ma si osserva da altri (Pallieri, Vaccarone) che con ciò si immuterebbe la base stessa del diritto di cui si tratta, che è fondato sul vincolo matrimoniale, e sui doveri che nascono dal matrimonio, perchè, limitando questo diritto al solo caso della povertà, ciò che si darebbe al coniuge superstite gli verrebbe accordato non più a titolo di legittima, ma piuttosto *charitatis causa;* che del resto come già venne osservato da uno dei preopinanti (De Foresta) sarebbe sempre difficile il poter stabilire questa povertà relativa, e bisognerebbe poi lasciare nel vago e all'arbitrio dei Tribunali il determinare la quotità d'usufrutto, o la pensione da corrispondersi al coniuge povero; il che sarebbe lo stesso che creare un fomite di liti.

Posta pertanto a partito questa proposta, di limitare cioè il diritto di cui si tratta al caso di poverta del coniuge superstite, la Commissione la respinge con 7 voti contro 3.

II. Si delibera quindi senza discussione la soppressione dell'articolo 960 (1) in cui si dichiara che le donne maritate non possono accettare validamente un'eredità senza l'autorizzazione del marito o dell'autorità giudiziaria, perchè si è già provveduto per tutti gli atti che la donna maritata non può far senza la detta autorizzazione, colle modificazioni introdotte agli articoli 143 e 144.

III. Si accettano pure senza discussione due proposte di dettato (G. De Foresta), tendenti l'una a sostituire nell'art. 961 (2) (*932 del cod.*) la

(1) Art. 960. « Le donne maritate non possono accettare validamente un'eredità senza l'autorizzazione del marito o dell'autorità giudiziaria, in conformità degli articoli 143 e 144.

(2) Art. 961. « Le eredità devolute alle persone morali non potranno essere accettate che mediante l'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

parola *corpi morali* a quella di *persone morali*, che vi si legge, e l'altra a sopprimere il pronome *sua* nel capoverso dell'art. 974 (1) (*945 del cod.*).

IV. Un altro commissario (Precerutti) propone che dall'ultimo capoverso dell'art. 971 (2) (*942 del cod.*), il quale stabilisce che se venga a scoprirsi un testamento di cui non si aveva notizia al tempo dell'accettazione pura e semplice dell'eredità, l'erede non sarà tenuto a soddisfare ai legali scritti in esso oltre il valore della medesima, *salva la porzione legittima che gli fosse dovuta*, si cancellino queste ultime parole *salva la porzione* ecc.; reputando contrario a tutti i principii sulla materia che si stabilisca un altro mezzo di far salva la legittima, oltre quello dell'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario.

Ma si risponde da altri (Niutta) che in regola generale l'accettazione col beneficio d'inventario non è stabilita fuorchè rispetto ai creditori, ed aggiungono altri componenti (De Foresta e Pallieri) che nel suddetto articolo si è appunto voluto fare una eccezione al principio invocato dal preopinante per una ragione di evidente equità, poichè non sarebbe comportabile che il legittimario che ha accettata semplicemente l'eredità credendo di non aver da temere alcun creditore, si vedesse poi menomata e tal fiata assorbita tutta la sua legittima da semplici legatari scritti in un testamento del quale ignorava l'esistenza.

Messa ai voti la proposta soppressione, la Commissione la respinge con voti 8 contro 2.

V. Viene quindi in esame la comunicazione fatta dalla Commissione speciale pel Codice di procedura civile, la quale chiama l'attenzione di questa sulla convenienza di porre in armonia l'articolo 993 (3) (*964 del codice*) del Codice civile coll'art. 17 (4) (*16 dell'attuale codice di procedura*) di quello di procedura, che nella materia dei compromessi dispone che *in caso di morte di una delle parti, il termine per istruire*

« Esse non potranno essere accettate se non col benefizio dell'inventario secondo le forme prescritte dai rispettivi regolamenti ».

(1) Art. 974. Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

« La sua rinunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti ».

(2) Art. 971. « L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo nel caso in cui fosse stata la conseguenza della violenza o del dolo.

« Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

« Tuttavia se venga a scoprirsi un testamento, del quale non si avesse notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non sarà tenuto a soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, salva la porzione legittima che gli fosse dovuta ».

(3) Art. 993. « Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

« Egli è però considerato curatore di diritto dell'eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà all'eredità un curatore perchè la rappresenti in tale giudizio ».

(4) Art. 17. « In caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di trenta giorni.

e giudicare è prorogato di trenta giorni; parendole che ad esempio dell' art. 1089 del Codice napoletano debba questo termine rimaner sospeso finchè non sia decorso quello stabilito per fare inventario e deliberare.

Ma la Commissione, sul riflesso fatto dal Presidente che il Codice civile non abbia da modificarsi per metterlo in armonia con quello di procedura, ma sibbene questo debba modellarsi su di esso, delibera di non fare alcuna modificazione al preaccennato art. 993, il quale del resto non impedisce che il Codice di procedura civile, ritenendo il detto articolo como sta, stabilisca poi quelle norme che si credano più convenienti per provvedere al caso segnalato, tenendosi sempre in armonia col Codice civile.

VI. Un commissario (Precerutti) facendo propria una delle proposte del Cav. Assareto, Avvocato dei Poveri presso la Corte d' Appello di Genova che ebbe già a presentare alla Commissione, come risulta da uno degli antecedenti verbali, chiede la soppressione dell' articolo 1028 (1), cho stabilisce il retratto successorio.

Egli legge a questo riguardo un brano della memoria del Cav. Assareto, in cui vengono segnalati gli inconvenienti del detto retratto successorio, e i modi coi quali lo si può eludere, come in fatto avviene sovente.

Altro dei commissari (Niutta) si associa alla proposta, dicendo che non vi ha articolo di legge che abbia mai dato luogo a maggiori questioni, che quello di cui si tratta, il quale era ignoto allo antiche legislazioni, e fu una non felice importazione del Codice francese.

Dissente da queste opinioni un altro Commissario (Pisanelli) il quale, pur riconoscendo che la detta disposizione può presentare inconvenienti e dar luogo a contestazioni, crede per altro che abbia il grande vantaggio di facilitare le divisioni e impedire le liti; giacchè se si introduce, dice egli, un terzo nelle discussioni famigliari, esse si fanno sempre più amare ed irritanti, e si perde il sussidio dell' affezione, che ben spesso conduce a reciproche concessioni e a un definitivo amichevole assestamento d' ogni ragione d' interesse.

Ma replica il proponente che, anche nel sistema del Codice, questo beneficio che, a suo avviso, non è sempre certo, giacchè le questioni tra parenti sono spesso più irritanti di quelle che avvengono con gli estranei, verrebbe meno sempre quando uno dei dividenti faccia procura ad un terzo per regolare in suo nome la liquidazione dell' asse a dividersi, e del resto, aggiunge l' oratore, questo beneficio sarebbe controbilanciato, sia dall' inceppamento che colla indicata disposizione si arreca alla libertà dei cittadini di disporre a proprio talento dei loro beni, sia dal danno che talvolta patisce un suddividente pel divieto di non poter disporre in massa e per cessione generale della sua quota ereditaria.

(1) Art. 1028. « Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, che non sia fra i coeredi, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all' eredità, può essere esclusa dalla divisione mediante il rimborso del prezzo della cessione che le si faccia dai coeredi od anche da un solo di essi.

« Quando alcuno soltanto dei coeredi eserciti tale diritto, anche gli altri ne possono profittare, purchè ne facciano dichiarazione entro trenta giorni dalla notificazione loro intimata ».

Finalmente v' ha chi osserva (Pallieri) che potendo esservi inconvenienti nell' uno e nell' altro sistema, sia meglio che nel dubbio la legge si astenga dallo intralciare la libertà dei cittadini.

Il Presidente invita pertanto la Commissione a deliberare sulla proposta soppressione del predetto articolo 1028 e si hanno 6 suffragi per l'affermativa e 4 per la negativa; in conseguenza l' articolo è soppresso.

VII. Propone quindi lo stesso commissario (Precerutti) di cancellare le parole - *per surrogazione militare* - dall'art. 1037 (1) (*1007 del cod.*), nel quale sono indicate le somme soggette a collazione.

Dice il proponente che egli riconosce il lodevole scopo, dal quale venne suggerita l' introduzione di quelle parole nel predetto articolo, onde risolvere, cioè, la questione che ha lungamente divisa la giurisprudenza su questa materia. Ma siccome la medesima sembra ormai pacifica nel riconoscere che non si può avere su questo punto una norma precisa ed invariabile, e che si deve ordinare o non ordinare la collazione della spesa fatta per la surrogazione militare, secondo che risulti che la medesima ebbe per scopo l' interesse della famiglia o il solo esclusivo vantaggio personale del surrogato, ciò che nella varietà dei casi e delle peculiari circostanze di fatto deve lasciarsi ai Tribunali di decidere, gli pare che si debbano sopprimere le accennate parole, facendo però risultare dal processo verbale che la Commissione le cancella unicamente per il motivo ora indicato, giusta la giurisprudenza adottata nel senso riferito.

Messa ai voti questa proposta è approvata alla unanimità meno un voto.

VIII. Quindi il Presidente dà lettura di una proposta del Senatore Stara intorno all' art. 1068 (2) (*1038 del cod.*) tendente a stabilire che i creditori siano ammessi ad impugnare la divisione per causa di dolo, di frode e di collusione quantunque non abbiano fatta opposizione alla medesima. Data tale lettura, il Presidente osserva che è già provveduto al caso nell' articolo 697 (3) (*680 del cod.*) e che quindi non occorre di fare alcuna nuova dichiarazione in proposito, e deve perciò procedersi oltre alla proposta Stara.

---

(1) Art. 1037. « È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per surrogazione militare o per procurargli qualunque uffizio o collocamento, o pagarne i debiti.

« Se il dotante avrà pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata sarà soltanto obbligata a conferire l' azione verso il patrimonio del marito ».

(2) Art. 1068. « Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

« Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto della eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

(3) Art. 697. « I creditori o cessionari di un partecipante possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro intervento, e possono intervenirvi a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione seguita senza il loro intervento o non ostante una formale opposizione, salvo sempre ad essi l' esperimento delle ragioni del debitore o cedente.

La Commissione annuisce unanime a questa osservazione e passa allo esame del seguente quesito del Ministro Guardasigilli.

IX. Tale quesito è relativo all' articolo 1087 (1) (*1056 del cod.*), e consiste nel sapere, se eccettuandosi dalla formalità dell' atto pubblico i doni di cose mobili in ragione del modico valore, voglia questo determinarsi in modo assoluto dalla legge, o non piuttosto lasciarsene la determinazione ai singoli casi, avuto riguardo alla condizione del donante.

Un Commissario (PRECERUTTI) reputando più conveniente di adottare quest' ultimo sistema, propone in conseguenza di sopprimere il secondo inciso del predetto art. 1087 nel quale si parla dei doni di cose mobili non eccedenti il valore di L. 500.

Un altro membro (G. DE FORESTA) osserva che questa questione fece oggetto di lunga e grave discussione nella Commissione Senatoria, la quale, pure riconoscendo che i doni manuali non possono essere considerati come vere donazioni, a cui sia applicabile la richiesta formalità del pubblico atto, credette utile e conveniente partito di restringere l' eccezione in favore dei doni manuali alla somma di L. 500, onde prevenire gli abusi e le frodi che con tali eccezioni potrebbero farsi all'obbligo della detta formalità, la quale si ritiene come d' ordine pubblico. Soggiunge però l' oratore che, avendovi egli in seguito maggiormente riflettuto, e tenuto conto anche delle osservazioni che furono fatte in Parlamento, crederebbe miglior partito di sopprimere il suddetto inciso aderendo alla proposta PRECERUTTI, poichè la somma di L. 500 può in alcuni casi essere insufficiente allo scopo della legge, il quale è, nè può essere altro che quello di non impedire quei doni manuali che sono di semplice uso, quali dimostrazioni di affetto o di gratitudine, ed in altri casi può essere eccessivo e dar luogo a una vera frode alla legge, dipendendo ciò dalle circostanze e dallo stato di fortuna del donatore.

Il proponente (PRECERUTTI), accettando queste osservazioni del preopinante, crede che si potrebbe nel senso delle medesime lasciare alla giurisprudenza il determinare, secondo la qualità e il rispettivo stato di fortuna del donante e anche del donatario messi a confronto col valore dell' oggetto manualmente rimesso, se questa rimessione non costituisca che un semplice dono manuale, o voglia considerarsi invece per un atto di donazione palliata, e propone perciò di ristabilire il testo dell' artic. 1025 del Progetto PISANELLI, il quale dice *che tutti gli atti di donazione devono essere fatti per atto pubblico*, mantenendosi la parola *atti*, sebbene non sembri troppo eufonica in rapporto colle altre di « *atto pubblico* », che la seguono, per ben determinare l' esclusione dei doni manuali dalla disposizione medesima.

Appoggia queste osservazioni un altro componente (PISANELLI), ma richiede che dal processo verbale si faccia risultare che la Commissione sopprimendo il suddetto inciso non ha voluto lasciare la libertà sfrenata di fare qualunque dono manuale senza le formalità prescritte dalla legge, ma permettere unicamente quei doni che la giurisprudenza ha finora

(1) Art. 1087. « Tutte le donazioni debbono essere fatte per atto pubblico, altrimenti sono nulle. Sono eccettuati i doni di cose mobili non eccedenti il valore di lire cinquecento ».

considerati per semplici doni manuali e li ha ammessi, avuto riguardo al valore degli oggetti rispetto alla condizione delle parti e sovrattutto del donante.

Questa spiegazione è adottata dalla Commissione, la quale delibera in conseguenza di sostituire al suddetto articolo 1087 del Progetto Senatorio quello dell' art. 1025 del Progetto Pisanelli.

X. Datasi lettura infine di varie proposte del Comm. Miraglia intorno agli articoli 951, 952, 955, 962, 1001, 1031, 1084, 1085, 1090, 1094, 1100, 1105, 1112, 1120, 1121, la Commissione, avendole esaminate una dopo l'altra, non le ravvisa ammessibili e delibera di passar oltre alle medesime, salvo per quelle concernenti gli art. 1084 e 1121 (1).

Riguardo alla prima, la Commissione si riserva di deliberare in altra seduta se convenga ammettere ancora l' istituzione contrattuale in occasione di matrimonio - e se adottata la negativa non sia opportuno di modificare la locuzione del predetto articolo per meglio specificarne il concetto, od anche di sopprimerlo.

Rispetto alla seconda, si riserva pure la Commissione di esaminare nella prossima tornata se, come opina il proponente, la rivocazione della donazione per sopravvenienza di figli, operandosi di diritto, debba produrre gli stessi effetti della condizione risolutiva e della riversione di cui è parola negli articoli 1104 e 1111 - anche riguardo ai terzi.

XI. Intanto prima di mettere termine alla seduta, giusta la riserva stata fatta nell' adunanza antimeridiana del 9 maggio, il Senatore De Foresta ritorna sulla proposta da lui fatta intorno all' articolo 611 (*596 del codice*) di aggiungere cioè al medesimo il seguente capoverso :

« La soppressione (*della servitù di passaggio*) nei casi sovra espressi « potrà essere pronunciata anche quando il passaggio sia stato acquista« to colla prescrizione od in altro modo legittimo, purchè essa non rechi « danno al fondo dominante, e salvo sempre le convenzioni contrarie. Per « tale soppressione l' indennità sarà determinata a giudizio di periti ».

Egli svolge la sua proposta osservando sostanzialmente che le servitù essendo cosa odiosa non hanno mai potuto avere altra causa che quella della necessità ; che quindi le stesse ragioni le quali hanno determinato l' articolo 611 consiglierebbero l' aggiunta di questo capoverso. In qualunque modo siasi acquistata la servitù di passaggio è pur sempre evidente, dice l' oratore, che cessandone la necessità, l' interesse della libertà dei fondi e dell' agricoltura domanda che la servitù si estingua. L' indennità poi, cui darebbe diritto la soppressione della servitù è sufficiente per allontanare da questa disposizione qualunque taccia d' ingiustizia.

Nè si dica, prosegue egli, che forse tornerebbe arduo il fissare questa indennità ; poichè occorre anche in altri casi di dover fissare una indennità per la privazione della proprietà o di un diritto qualunque (per esem-

---

(1) Art. 1084. « Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l' uno dei due all' altro, di tutto ciò di cui è loro permesso di disporre per testamento ».

Art. 1121. « La rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda ».

plo in materia di espropriazione forzata per causa di utilità pubblica) e vi si riesce senza gravi difficoltà, le quali del resto non devono mai trattenere il legislatore dal sancire un principio giusto e di utilità generale.

Un altro Commissario (Niutta) dice che non bisogna confondere il caso contemplato nell' articolo 611 con quello contemplato nel proposto nuovo capoverso. Nel primo caso la legge distrugge quanto essa medesima ha creato; nel secondo distruggerebbe quanto avrebbe vita in forza della convenzione dei privati.

Altri (Bonacci) aggiunge nello stesso senso che nel primo caso si applica il principio secondo cui *unumquodque dissolvitur eo modo quo colligatum est*; - la legge ha creato, la legge distrugge.

Un altro commissario (Pisanelli) osserva ancora che se il concetto della fatta proposta non può non riconoscersi degno di considerazione, scientificamente parlando, in pratica potrebbe dar luogo a molte difficoltà; sembrando che fuori del caso, cui provvede l' articolo 611, di una servitù introdotta dalla legge per vera e precisa necessità non si può far cessare la servitù. Oltre il vantaggio della libertà dei fondi vi sono altri interessi che forse verrebbero lesi quando si adottasse la proposta aggiunta. Conchiude quindi che, a suo avviso, deve mantenersi l'art. 611 quale sta.

Replica, il preopinante, che tutte le questioni e considerazioni si ridurranno sempre a quelle della necessità od utilità, o non della servitù e della maggiore o minore indennità. Tuttavia, tenendo conto anch' egli delle osservazioni fattesi contro la sua proposta, dichiara di non insistere nella medesima.

Dopo di ciò la seduta è sciolta e l' adunanza rinviata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 33.

Seduta antimeridiana del 15 maggio.

SOMMARIO.

1° Soppressione dell' articolo 1084 del Progetto.
2° Osservazioni relative al titolo *della rivocazione delle donazioni*; specialmente intorno all' articolo 1121 (*art. 1088 del Cod.*).
3° Proposta Mancini quanto ai contratti di assicurazioni terrestri. Deliberazione della Commissione al riguardo.
4° Proposta Precerutti riguardo all' articolo 1131 (*art. 1098 del Cod.*).
5° Altra proposta dello stesso Commissario relativa all' articolo 1137 (*art. 1104 del Cod.*).
6° Altra proposta dello stesso relativa all' articolo 1143 (*art. 1110 del Cod.*)
7° Quarta proposta Precerutti relativa alla soppressione degli articoli 1164 e dei successivi (*articoli 1131 e seguenti del Cod.*).

8° Altra proposta dello stesso Commissario riguardo agli articoli 1178 (*art. 1145 del Cod.*), 1181 (*art. 1148 del Cod.*), 1224 (*art. 1191 del Cod.*) e 1280 (*art. 1247 del Cod.*).
9° Altra proposta ancora dello stesso Commissario relativa all' articolo 1228 (*art. 1195 del Cod.*).
10° Se debba o non conservarsi la cessione dei beni.
11° Proposta De Foresta sull' articolo 1269 (*art. 1236 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente ; Bonacci ; Cadorna ; Chiesi ; G. De Foresta ; Mancini ; Niutta ; Pisanelli ; Precerutti ; Sighele ; A. De Foresta, Segretario ; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 13 corrente mese che è approvato.

I. Si riprende la discussione suscitata dalle osservazioni del Commendatore Miraglia sull' articolo 1084 (1) del progetto.

Uno dei commissari (Cassinis) osserva che il disposto di questo articolo si può considerare sotto un doppio punto di vista : o in quanto miri a permettere la istituzione contrattuale fra i coniugi, o in quanto si proponga di permettere la donazione tra loro di beni futuri. Sotto entrambi gli aspetti conterrebbe una eccezione ai principî del progetto, il quale non ammette nè quella istituzione, nè la donazione dei beni futuri.

Altri (Pisanelli) dichiara essere stato suo proposito di abolire la istituzione contrattuale, ed aggiunge che non avrebbe difficoltà a votare la soppressione dell' articolo 1084 quando però la Commissione credesse che il disposto del successivo articolo 1085 (2) (*art. 1054 del cod.*) spieghi a sufficienza, che gli sposi possano farsi reciprocamente delle donazioni in occasione del matrimonio.

Taluno (Cadorna) risponde che l' articolo 1085, vietando le donazioni *durante il matrimonio*, non esclude le donazioni che si facciano *prima di esso*.

Altri (Vaccarone) osserva nello stesso senso che questo articolo 1085 parla di *coniugi*, e non di *sposi*.

Altri (Sighele) aggiunge che forse si potrebbe, anche per togliere ogni ombra di dubbio, sostituire alle parole - *durante il matrimonio* - le parole - *dopo la celebrazione del matrimonio*.

Altri (Precerutti) infine osserva che l' articolo 1420 (3) (*art. 1387 del cod.*) parla espressamente delle *donazioni fatte nel contratto di matrimonio*.

Un altro commissario (De Foresta) è pure di avviso che l' artic. 1085

(1) Art. 1084. « Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l' uno dei due all' altro, di tutto ciò di cui è loro permesso di disporre per testamento ».

(2) Art. 1085. « I coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l' uno all' altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

(3) Art. 1420. « Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale sia stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d' inabilitazione, è necessaria l' assistenza del curatore ».

basti a spiegare non essere vietato agli sposi di farsi reciprocamente donazioni in occasione del matrimonio; aggiunge che voterà per la soppressione dell'art. 1084, sia perchè esso contiene una eccezione al principio secondo cui non si possono fare donazioni di beni futuri, sia ancora perchè questa disposizione gli pare improvida, siccome quella che spesso toglierebbe al padre la facoltà di avere beni disponibili, con cui premiare i figli che si fossero resi degni di speciale considerazione.

Si mette ai voti la soppressione dell'articolo 1084; essa viene approvata all'unanimità, avendo però uno dei commissari (Cadorna) dichiarato di astenersi dal votare.

II. Ripigliasi in seguito la discussione cui diedero luogo le osservazioni fatte dal Commendatore Miraglia sull'articolo 1121 (1) (*art. 1088 del cod.*).

Il Presidente crede opportuno di esporre, riguardo al titolo *della rivocazione delle donazioni*, alcune osservazioni e alcuni suoi dubbi, in quanto che egli crede di ravvisare nelle varie disposizioni di quel titolo alcune dissonanze assai gravi e degne di essere esaminate e corrette.

Anzitutto, egli dice, non vi ha un'esatta correlazione, almeno se si bada ai termini in cui sta espresso, tra l'articolo 1110 e l'articolo 1115 (2); avvegnachè, mentre nell'articolo 1110 è detto che la donazione potrà rivocarsi per le varie cause ivi indicate, fra cui la sopravvegnenza di prole, è poi stabilito nell'articolo 1115 che le donazioni per la sopravvegnenza di prole sono rivocate di diritto.

L'articolo 1121 contiene una nuova e assai importante disposizione; quella, cioè, che la rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistato diritto sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

L'oratore ammette la bontà e la convenienza di questa disposizione; la ravvisa fondata sopra giusti motivi di ragion pubblica; ma trova poi tra essa e le disposizioni contenute negli articoli 1115 e 1119 (3) una incoerenza grandissima.

Diffatti mentre il Legislatore colle disposizioni contenute in questi articoli dimostra il più vivo interesse a che non regga la donazione, se al do-

---

(1) Art. 1121. « La rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda ».

(2) Art. 1110. « La donazione potrà rivocarsi per effetto della condizione risolutiva, per causa d'ingratitudine e per sopravvegnenza di figli ».

Art. 1115. « Le donazioni fatte da persone che non avevano figli discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, sono rivocate di diritto per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

« Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvegnenza di prole ad uno dei donanti opera anche la rivocazione della donazione fatta dall'altro ».

(3) Art. 1115. Vedi sopra.

Art. 1119. « Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza di figli, sarà nulla e non produrrà effetto alcuno ».

nante sia sopravvenuta prole (articolo 1115), sino a dichiararla in tal caso rivocata di diritto, sino a rendere nulla ed inefficace (articolo 1119) la clausola o convenzione con cui taluno rinunci al diritto di rivocarla, egli è poi ben evidente che queste così formali e così solenni intenzioni del Legislatore, a fronte del mentovato articolo 1121, resterebbero in tutto illusorie pel solo fatto, per la sola volontà del donatario ; imperocchè onde infermare la irrevocabilità della donazione egli non avrebbe da far altro che creare un interesse di terzi.

A ciò si potrebbe per avventura rispondere che altro sono i rapporti tra il donante e il donatario, altro i rapporti coi terzi ; non è men vero però che tra l' un concetto e l' altro vi ha una dissonanza che sarebbe opportuno di far scomparire.

Il Presidente conchiude avere creduto debito suo di sottoporre alla Commissione queste avvertenze affinchè si esamini se non sia il caso di coordinare fra loro le varie disposizioni sovraccennate perchè sia stabilita l' unità del concetto.

Un commissario (Bonacci) osserva parergli veramente il disposto dell' articolo 1121 in contraddizione coi precedenti articoli del Progetto. In questi articoli si attribuisce una importanza somma alla rivocazione delle donazioni per sopravvegnenza di figli, dichiarando che la rivocazione ha luogo *di diritto* (art. 1115), che qualunque clausola o convenzione con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per sopravvegnenza di figli sarà nulla, e non produrrà alcun effetto (art. 1119), considerandola insomma come una rivocazione fondata sopra motivi di ordine pubblico; - o poi nell' articolo 1121 se ne distrugge tutta la importanza, si dà il mezzo di renderla inefficace.

Basterà infatti che il donatario trasferisca in altri la cosa donata, perchè la rivocazione per sopravvegnenza di figli resti senza effetto.

L'oratore crede che non vi siano fuorchè due vie da scegliere per isfuggire alla notata contraddizione: — o si modificano gli articoli che parlano di simile rivocazione, e si leva quanto le può dare il carattere di rivocazione di ordine pubblico, cancellando le parole *di diritto* che leggonsi nell'articolo 1115, sopprimendo l'articolo 1119, e allora si può conservare l'articolo 1121 come sta; o si lasciano sussistere quali sono gli articoli precedenti, e per non cadere in contraddizione si dovrà sostituire all'articolo 1121 del Progetto la disposizione del Codice francese (art. 963) secondo la quale - *les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothéques du chef du donataire.*

Contro l'osservazione che sia in potere del donatario di rendere inefficace la rivocazione, alienando la cosa donata o sottoponendola a pesi che ne assorbiscano il valore, si risponde da altri (Precerutti, Vaccarone) che vuolsi qui distinguere il diritto dal fatto. Quantunque la rivocazione della donazione non produca effetto rispetto ai terzi, rimane però sempre salva al donante e ai suoi figli l'azione personale contro il donatario per conseguire il valore della donazione, per modo che se il donatario è solvente lo scopo della legge viene indirettamente raggiunto.

Altri (Chiesi) crede che l'articolo 1121 vada conservato ad ogni costo, perchè il sistema ipotecario e il credito ne scapiterebbero assai quando la rivocazione della donazione per sopravvegnenza di figli pregiudicasse

ai terzi, cho abbiano acquistati diritti sugl' immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. Sta bene ciò che prescrive l'articolo 1111 (1) pel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva apposta alla donazione, perchè allora la rivocazione succede per un fatto il cui germe è nella donazione stessa; ma la cosa corre diversa nella rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli, la quale rivocazione ha luogo per un fatto accidentale o posteriore, che nella donazione non aveva germe alcuno.

Se si vuole cho la ingratitudine e la sopravvegnenza di figli siano cause di rivocazione della donazione, si rovochi la donazione, ma i diritti dei terzi siano salvi.

Altri (De Foresta) ammette esservi contraddizione tra l'articolo 1121 e gli articoli precedenti che trattano della rivocazione per sopravvegnenza di figli. Mentre però vorrebbe che si trovasse un temperamento atto a conciliare le cose, soggiunge non essere, per suo avviso, forse possibile riuscire a ciò, perchè, dall' un lato, alla rivocazione per sopravvegnenza di prole, come fondata sopra considerazioni di ordine pubblico, vuolsi conservare la maggiore importanza, e, d'altro canto, l'articolo 1121 serve ad impedire che i beni donati restino fuori di commercio durante la vita del donante, ciò che avverrebbe se il sopravvenire di figli a costui pregiudicasse i diritti acquistati dai terzi sui beni medesimi.

Taluno (Niutta) dice che vuolsi distinguere il caso di rivocazione per ingratitudine, e quello di rivocazione per sopravvegnenza di figli. — Nel primo caso havvi una forte ragione perchè la rivocazione non pregiudichi ai terzi, e questa ragione sta in ciò cho la rivocazione per ingratitudine suppone un delitto abbastanza grave, che dai terzi non potevasi ragionevolmente supporre. — Ma la cosa corre diversa nel secondo caso. La legge che ammette la rivocazione per sopravvegnenza di figli dove avere il suo effetto; questa rivocazione è ordinata a vantaggio d'innocenti, meritevoli d' ogni riguardo. Nè i terzi possono lagnarsi se tale rivocazione gli pregiudichi, dappoichè la trascrizione della donazione loro aveva fatto conoscere che acquistavano immobili donati, ed essi potevano, e dovevano prevedere la possibilità che la donazione venisse rivocata per sopravvegnenza di figli al donante.

Altri (Pisanelli) osserva che la Commissione trovasi in presenza di tre opinioni.

Secondo l'una si dovrebbe modificare l'articolo 1121, limitandolo alla rivocazione per ingratitudine, e permettendosi il ritorno dei beni al donante, anche a pregiudizio dei terzi, quando trattisi di sopravvegnenza di figli. — L'oratore non accetta tale opinione, perchè non gli pare che sarebbe consentanea ai principii che informano il Progetto, e che non voglionsi in nessun modo infermare: la sicurezza degli acquisti, la libertà delle proprietà, lo scioglimento di tutti i vincoli.

La seconda opinione, pur ammettendo che vi è contraddizione tra l'articolo 1121 e i precedenti, consiglierebbe però di lasciare le cose quali

(1) Art. 1111. « Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritorneranno in potere del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il donatario medesimo ».

sono. Ma se si è chiarito che le disposizioni del Progetto racchiudono una contraddizione, come mai ci ristaremo dal modificarle?

La terza opinione, quella che l'oratore approva richiede che si conservasse l'art. 1121 quale sta, e si modificassero le disposizioni precedenti così da conformare a tale articolo il concetto della rivocazione per sopravvegnenza di figli. L'art. 1121, egli dice, è una necessaria applicazione de' principii ritenuti dal nuovo codice, e d'altra parte le disposizioni che concernono la rivocazione per sopravvegnenza di prole hanno mantenuta a questa istituzione tutta quella rigidezza che la giurisprudenza le attribuiva e che può riconoscersi, in parte almeno, artificiale.

Altri (Cadorna) crede che non vi sia contraddizione tra l'articolo 1121 e quelli che precedono. La rivocazione per sopravvegnenza di prole è fondata sopra una causa di ordine pubblico, ond'è che ha luogo di diritto. Ora, le disposizioni dell'articolo 1115 e le seguenti fino all'articolo 1121 sono tutte consone a tale principio. Viene l'articolo 1121; questo nulla cambia per ciò che spetta i rapporti sussistenti tra il donante e il donatario; ma provvedendo ad altri rapporti, - quelli che siano sorti tra il donatario e i terzi, - a fronte del nuovo diritto che è nato, lo regola con precetti diversi. - Conchiude quindi proponendo che non si muti il Progetto.

Altri (De Foresta) dichiara che non sarebbe alieno dall'idea di tentare una modificazione degli articoli i quali trattano della rivocazione per sopravvegnenza di figli, nello scopo di porli in armonia coll'articolo 1121. Aggiunge però che non saprebbe acconsentire alla proposta soppressione dell'articolo 1119, che vieta la rinunzia al diritto di rivocare la donazione per sopravvegnenza di prole, sia perchè tale rinunzia gli sembrerebbe quasi immorale, sia ancora perchè finirebbe per restare illusoria la rivocazione per sopravvegnenza di figli, ben potendo prevedersi, che in tutte le donazioni si apporrebbe quella rinunzia.

Altri (Bonacci) osserva che tutti gli interpreti del diritto romano e la giurisprudenza costante della Romana Rota ammettono che si possa rinunciare alla rivocazione per sopravvegnenza di figli; unicamente si vuole che la rinunzia sia espressa e non generica.

In contrario senso però si nota da un altro commissario (Niutta) che la stessa ragione su cui si fonda la rivocazione per sopravvegnenza di figli basterebbe a condannare la rinunzia alla facoltà d'invocare siffatta rivocazione.

Allora la Commissione si fa ad esaminare specialmente se la rivocazione per sopravvegnenza di figli sia o non sia di ordine pubblico. Taluni dei commissari sostengono la negativa.

Uno di essi (Chiesi) fa valere in questo senso la considerazione che simile rivocazione si fondi sopra una semplice presunzione, la presunzione, cioè, che il donante non avrebbe donato se già avesse avuto figli quando fece la donazione.

Altri (Precerutti) osserva che non saprebbe comprendere come possa essere di ordine pubblico tale rivocazione, mentre il padre può liberamente sciupare in molti altri modi il suo patrimonio, e la rivocazione stessa non ha luogo a favore dei figli, ma a vantaggio del padre stesso, il quale potrà poi disperdere a suo agio le cose a lui ritornate per effetto dell'avvenuta rivocazione.

Il primo oratore (Chiesi) aggiunge che piuttosto vuolsi dire fondata sopra motivi di ordine pubblico la disposizione dell'articolo 1121, siccome quella che mira a tutelare la libera trasmissione della proprietà stabile e i grandi interessi del credito fondiario.

Si finisce la discussione con dare incarico a tre dei commissari (Bonacci, Pisanelli e Vaccarone) di presentare un progetto complessivo sull'argomento della rivocazione per sopravvegnenza di prole e degli effetti della medesima.

III. Si passa in seguito all'esame del titolo IV del Progetto, nel quale titolo si tratta *delle obbligazioni e dei contratti in genere*.

Uno dei commissari (Mancini) osserva che da lunghi anni non vi è scrittore di diritto, il quale non censuri nel Codice francese la lacuna che vi si trova intorno alla materia *delle assicurazioni sulla vita, dagl'incendi, dalla grandine*, e in generale *delle assicurazioni terrestri*, alle quali mal convengono le norme concernenti le assicurazioni marittime. Conchiude proponendo che nel nuovo Codice civile venga riempiuta simile lacuna.

Ma la Commissione ritiene che il tema delle assicurazioni debba formare soggetto del Codice di commercio, come ne trattano i Codici commerciali Spagnuolo, Olandese, Portoghese, Prussiano e del Wurtemberg; e delibera che questa proposta e questa sua opinione siano comunicate al Presidente della Commissione pel Codice di commercio.

IV. Non crede nemmeno la Commissione che nell'articolo 1131 (1) (*art. 1098 del cod.*) siano da sostituirsi alle parole - *vincolo giuridico* - queste altre - *rapporto giuridico* - giusta la proposta di un commissario (Precerutti), e ciò pel motivo che, se il vocabolo *rapporto* racchiuderebbe un concetto scientifico, non sarebbe però facilmente compreso da tutti.

V. Lo stesso commissario (Precerutti) propone che nel secondo capoverso dell'articolo 1137 (2) (*art. 1104 del cod.*) si dica *il consenso valido dei contraenti*. Altro è *consenso*, altro è *consenso valido*. L'articolo 1137 non riepiloga forse quanto si dice nei quattro numeri successivi? Or se l'articolo 1141 parla di *consenso valido*, perchè non si dirà nell'articolo 1137 che il consenso del quale si parla non è il semplice consenso, ma il consenso che sia *valido?* Con ciò ci accostiamo anche alla idea dei moderni scrittori, i quali distinguono tra gli *elementi costitutivi* indispensabili per la sussistenza del contratto, e *le condizioni essenziali richieste per la validità del medesimo*, ponendo appunto fra questi secondi il consenso valido.

Pensa taluno (Niutta) che non faccia mestieri aggiungere nel secondo capoverso dell'articolo 1137 la parola *valido*. In questo articolo si accen-

(1) Art. 1131. « Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico ».

(2) Art. 1137. « I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:
« La capacità di contrattare;
« Il consenso dei contraenti;
« Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;
« Una causa lecita per obbligarsi ».

na in genere ai requisiti essenziali per la validità del contratto: si spiegano appresso le condizioni di tali requisiti.

Altri (BONACCI) propone in via conciliativa di sostituire alla rubrica del § II la seguente: - *Dei requisiti essenziali del contratto*. Non insiste però nella sua proposta.

Si mette ai voti l'aggiunta della parola *valido* nel secondo capoverso dell' articolo 1137: essa è approvata con 7 suffragi favorevoli contro 3 contrari.

VI. È del pari approvata all'unanimità, meno un voto, la proposta del commissario medesimo (PRECERUTTI) di modificare il capoverso dell' articolo 1143 (1) (*art. 1110 del cod.*) nel modo seguente:

« Non produce la nullità quando cade soltanto sulla persona colla qua« le si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla « quale s'intende di contrattare sia la causa principale della convenzione ».

VII. Il commissario stesso (PRECERUTTI) propone eziandio di sopprimere il § IV che tratta *della interpretazione dei contratti*, perchè - 1° se nel Codice francese havvi una sezione che tratta delle interpretazioni delle convenzioni, questo avvenne pel motivo che gli autori di quel Codice seguirono nel tema delle obbligazioni il POTHIER: ora, ciò che questi ha potuto dire in un trattato non sta bene in un Codice; - 2° la enumerazione dei canoni interpretativi delle convenzioni fatte in detta sezione è ben lungi dall' essere completa; - 3° la dottrina provvede in proposito assai meglio di quello che far si possa dal Legislatore.

Altri (NIUTTA) si associa alle esposte idee. La materia delle interpretazioni, egli dice, non appartiene al diritto, ma alla ermeneutica legale; - pochi articoli sono ben lungi dal dire il molto che vi sarebbe a dire sul vastissimo argomento; - tutti poi convengono che questi articoli altro non contengono fuorchè *consigli;* ora consigliare non è uffizio del Legislatore. Soggiunge che vi sarebbe anche da discutere lungamente sui singoli articoli. Quanto, ad esempio, non si è scritto intorno al principio consacrato nell'articolo 1164 del Progetto (2) (*art. 1131 del cod.*)? non è egli vero che con questo articolo si dà al Giudice il mezzo per disconoscere qualsisia contratto?

L'autore della proposta soppressione (PRECERUTTI) osserva ancora sul medesimo articolo 1164, che esso inoltre sarebbe in aperta contraddizione coll' articolo (se verrà conservato) che dà le norme per la interpretazione della legge; nel quale si dichiara che nell'applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso se non quello che si desume dalla *significazione propria delle parole, dal loro contesto*. - Del resto, le regole contenute nel detto § IV in gran parte convengono eziandio alla interpretazione delle leggi, e dei testamenti.

---

(1) Art. 1143. « L'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

« Non produce la nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione ».

(2) Art. 1164. « Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole ».

Perchè adunque non fare a dirittura un capo apposito in cui si tratti in genere della interpretazione?

Taluno (Bonacci) dice che scientificamente consente alle idee dei preopinanti, ma che tuttavia non saprebbe accogliere la fatta proposta; gli articoli contenuti in quel § IV sono dei fari che servono ad illuminare i Giudici, a frenarne gli arbitrii.

Altri (Pisanelli) pensa che sia conforme al concetto scientifico la conservazione di quei canoni interpretativi.

La scienza al riguardo non è compiuta, nè sufficiente; ma questo non è motivo perchè non si registrino in un Codice quei principii che essa ha già fermati, e sui quali niuno havvi più chi dubiti.

Messa ai voti la proposta soppressione, ottiene 5 voti contrari, 4 favorevoli. Non è quindi approvata.

VIII. È poi approvata invece all' unanimità la proposta di un commissario (Precerutti) che si ometta l'ultimo inciso dell'articolo 1178 (1) (*art. 1145 del cod.*) - *salva la disposizione del capoverso dell' articolo 1270.* Anche senza questo richiamo l' articolo 1270 (2) (*art. 1237 del cod.*) avrà sempre il suo effetto. I richiami troppo frequenti in un Codice non convengono.

È anche accolta alla unanimità per le stesse ragioni la proposta dello stesso commissario (Precerutti) di sopprimere le parole - *salvo il caso previsto nel primo capoverso dell' articolo 1331* (3) (*articolo 1298 del codice*), le quali si leggono nell' articolo 1181 (4) (*articolo 1148 del codice*), e le altre quasi identiche contenute negli articoli 1224 (5)

(1) Art. 1178. « Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto, salva la disposizione del capoverso dell'articolo 1270 ».

(2) Art. 1270. « Ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

« La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte ».

(3) Art. 1331. « Quando una determinata cosa che formava l'oggetto dell'obbligazione perisce, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa sia perita o posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora.

« Ancorchè il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

« Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

« In qualunque modo sia perita o sia smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta dal restituirne il valore ».

(4) Art. 1181. « Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata pel solo caso fortuito, salvo il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 1331; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che sia stato rivolto in suo profitto ».

(5) Art. 1224. « Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pa-

(*articolo 1191 del codice*), e 1280 (1) (*articolo 1247 del codice*).

IX. È parimente approvata dall'intiera Commissione la proposta dello stesso commissario (Precerutti) che si sopprimano le ultime parole dell'articolo 1228 (2) (*art. 1195 del cod.*) - *dedotta però la porzione del debitore che abbia liberato dall' obbligazione solidale.* Il creditore che libera uno dei debitori dall'obbligazione solidale ha forse con ciò rinunziato alla solidarietà quanto agli altri debitori? Anche il Codice francese all'articolo 1210 dice - *mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a dechargé de la solidarité* - Marcadé censura aspramente gli autori di quel Codice perchè siansi in ciò scostati dalla dottrina del Pothier. Infine le riferite parole dell' articolo 1228 urtano anche col disposto dell'articolo 1229 (3) (*art. 1197 del cod.*), perchè è in questo articolo che si parla del creditore il quale riceve separatamente la porzione di uno dei debitori.

X. Passa quindi la Commissione ad esaminare se debba o non ammettersi nel nuovo Codice la cessione dei beni.

Taluno (Cassinis) osserva che essa è un mezzo per ottener pace dai creditori.

Ma per la considerazione che lo scopo principale della cessione dei beni è quello di sottrarre il debitore dall' arresto personale, la Commissione si riserva di ritornare sull' argomento quando si occuperà dell'arresto.

XI. Si approva in seguito la proposta di uno dei commissari (De Foresta) di cancellarsi le ultime parole dell'articolo 1269 (4) (*articolo 1236*

---

garne il prezzo, salva la disposizione dell'articolo 1331, ma sono tenuti al risarcimento dei danni.

« Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora ».

(1) Art. 1280. « Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da suo fatto o da sua colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti, salva la disposizione dell'articolo 1331 ».

(2) Art. 1228. « Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidale contro gli altri per l'intero credito, dedotta però la porzione del debitore che abbia liberato dall'obbligazione solidale ».

(3) Art. 1229. « Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quitanza l' obbligazione solidale o i suoi diritti in generale, non rinunzia all' obbligazione solidale se non riguardo a questo debitore.

« Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione solidale, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non dichiari che la riceve per la sua parte.

« Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna ».

(4) Art. 1269. « Le obbligazioni si estinguono

« Col pagamento,

« Colla novazione,

« Colla rimessione del debito,

del codice) - la quale formerà il soggetto di un titolo particolare.
Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 34.

Seduta pomeridiana del 15 maggio.

SOMMARIO.

1° Modificazioni fatte alle disposizioni che risguardano la rivocazione delle donazioni per sopravvegnenza di prole.
2° Discussioni intorno al sistema da preferirsi per la prova delle obbligazioni. - Si delibera di mantenere il sistema della Commissione Senatoria.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Pisanelli; Precerutti; Sighele; Niutta; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

La seduta ha principio coll' approvazione del processo verbale della tornata pomeridiana di sabbato 13 corrente, del quale uno dei Segretari (A. De Foresta) ha dato lettura.

I. Quindi il commendatore Pisanelli espone alla Commissione le modificazioni che egli e gli onorevoli Bonacci e Vaccarone, raccoltisi in seduta particolare per adempiere all'incarico avuto dalla Commissione nella tornata di questa mane, crederebbero potersi fare intorno agli articoli concernenti la rivocazione delle donazioni per sopravvegnenza di prole, onde le disposizioni concernenti questa causa di rivocazione riescano meno dissonanti col principio affatto nuovo stabilito nell' articolo 1121, della non opponibilità, cioè, di questa rivocazione ai terzi che hanno acquistato dei diritti sull' immobile donato prima della trascrizione della domanda di rivocazione, principio che fu già deliberato di mantenere, perchè dettato dal sistema che informa il nuovo Codice in ordine alla materia della trascrizione e delle ipoteche, sistema che ha grandemente migliorato questo soggetto e che assicura la maggior facilità e la più grande sicurezza possibile nelle contrattazioni.

Queste modificazioni sono le seguenti:

« Colla compensazione,
« Colla confusione,
« Colla perdita della cosa dovuta,
« Coll'annullamento e colla rescissione,
« Per effetto della condizione risolutiva,
« E colla prescrizione, la quale formerà il soggetto di un titolo particolare ».

1° Sostituzione delle parole - *potranno essere rivocate* - alle altre - *sono rivocate di diritto* - che si leggono nella prima parte dell' articolo 1115 (1) (*art. 1083 del cod.*).

2° Trasferimento dell'articolo 1119 (*art. 1081 del cod.*) subito dopo l'articolo 1115, soppresse per altro nel medesimo le parole - e *non produrrà alcun effetto* - che sono superflue, trovandosi lo stesso concetto espresso dalle altre che precedono - *sarà nulla*.

3° Aggiunta al capoverso dell'articolo 1115, delle parole - *la rivocazione per* - dopo il primo inciso - *ove si tratti di donazioni reciproche* - e prima del secondo - *la sopravvegnenza di prole* - per modo che si legga - *ove si tratti di donazioni reciproche la rivocazione per la sopravvegnenza di prole* ecc. -

4° Surrogazione delle parole - *potrà essere domandata* - alle altre - *avrà luogo* - che stanno in principio dell'articolo 1116 (*art. 1085 del cod.*).

5° Sostituzione delle parole - *potrà essere* - al verbo - *sarà* - che si legge in principio dell'articolo 1117 (*art. 1086 del cod.*).

---

(1) Art. 1115. « Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, sono rivocate di diritto per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.

« Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvegnenza di prole ad uno dei donanti opera anche la rivocazione della donazione fatta dall'altro.

Art. 1116. « Questa rivocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donatore fosse già concepito al tempo della donazione.

Art. 1117. « La donazione sarà rivocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo avesse lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvegnenza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale per rientrare nel possesso dei beni donati.

Art. 1118. « Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima, quanto dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con un nuovo atto.

Art. 1119. « Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza di figli, sarà nulla e non produrrà effetto alcuno.

Art. 1120. « Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto per sopravvegnenza di figli, le donazioni puramente rimuneratorie, e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo però ai figli del donaute il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedano la porzione disponibile.

Art. 1121. « La rivocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Art. 1122. « Rivocata la donazione, il donatario dovrà restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, insieme ai frutti da computarsi dal giorno della medesima.

Art. 1123. « La prescrizione dell' azione di rivocazione per sopravvegnenza di figli decorrerà dal giorno della nascita del primo figlio del donante ».

6° Soppressione dell'articolo 1118 in cui è detto che le donazioni rivocate per sopravvegnenza di figli non potranno avere di nuovo il loro effetto nè per la morte di questi, nè per un atto di conferma, e che se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima quanto dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con un nuovo atto.

7° Stabilimento nell'articolo 1123 (*art. 1090 del cod.*) di un termine speciale per la prescrizione dell'azione di rivocazione di cui si tratta, sembrando troppo lungo il termine ordinario.

Le modificazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono accettate senza difficoltà, riconoscendosi da tutti opportune e confacienti all'anzidetto scopo.

Ma si solleva una grave discussione intorno alle due ultime concernenti gli articoli 1118 e 1123.

Credono gli uni (Pallieri e Niutta) che la prescrizione debba decorrere dalla nascita dell'ultimo figlio anzichè dal primo come è stabilito nell'articolo 1123; sia perchè quando si tratta di una serie di fatti successivi, la prescrizione debba di regola cominciare dall'ultimo di quei fatti; sia perchè essendo la rivocazione di cui si tratta stabilita in realtà a vantaggio dei figli, non deve chiudersi la via alla domanda della medesima finchè possano sopravvenire figli al donante, essendo anche possibile che ve ne siano dei postumi; sia perchè il donante a cui sopravvenga un primo figlio può ciò nondimeno lasciar sussistere la donazione, che avrà invece interesse e desiderio di rivocare in seguito se glie ne sopravvengano altri; sia infine perchè il Codice civile francese e vari altri Codici fanno partire la prescrizione di cui si tratta dalla nascita dell'ultimo figlio.

Aggiungono gli onorevoli preopinanti che ritenendo poi questo punto di partenza si può facilmente consentire ad una prescrizione più breve, ed uno di essi (Niutta) propone di ridurla ad anni cinque.

Osserva un altro (Pisanelli) che la questione se la prescrizione di cui si ragiona debba cominciare dalla nascita del primo o dell'ultimo figlio è molto grave. Che se il principio che questa prescrizione debba cominciare a decorrere dalla nascita del primo figlio era disputato nel primo sistema del Codice, cioè quando la rivocazione aveva luogo di diritto per la sopravvegnenza di prole, sebbene però anche in quel caso il Codice stesso, conforme all'avviso delle varie Commissioni che vi hanno lavorato lo faccia partire dalla nascita del primo figlio, non potrebbe più esserlo nel nuovo sistema, a tenore del quale la legge dà soltanto al donante il diritto di chiedere la rivocazione, quando posteriormente alla donazione egli abbia prole, mentre è fuor di dubbio che è nel primo momento in cui si verifica questo fatto che si apre in suo favore l'azione, e la ripetizione del fatto medesimo non gli dà una nuova azione, ma può porgergli soltanto un motivo maggiore per esperimentarla. Del resto, prosegue l'oratore, egli è evidente che si è all'evenienza del primo figlio che il donante, e per l'affezione alla propria prole, e pel bisogno di pensare e provvedere alla sua educazione e al suo stato, deve sentire la necessità di rivocare la donazione fatta prima di quella evenienza, e se non pensa a rivocarla convien credere che non voglia realmente farlo, o perchè non gli convenga o per altri motivi, ed è pertanto razionale che fin da quel giorno cominci a decorrere la prescrizione. Non potersi poi invocare, conti-

nua egli, ad esempio gli altri Codici che la fanno partire dalla nascita dell'ultimo figlio, forse meno razionalmente, imperciocchè in tutti questi Codici la rivocazione ha luogo di diritto per la sopravvegnenza della prole senza che la legge distingua tra il primo e l'ultimo figlio. Ad ogni modo, conchiude l'oratore, la questione perde d' importanza secondo il termine che si voglia stabilire, poichè se la prescrizione si fa cominciare dalla nascita del primo figlio, tale termine potrà essere più lungo e andare forse fino ai 30 anni come nel Progetto del Codice, se invece non si fa partire che da quella dell' ultimo figlio in tal caso potrebbe essere ristretta ad un tempo minore.

Altro commissario (G. De Foresta) dichiara che non si oppone alla soppressione dell'articolo 1118, perchè le disposizioni contenute in questo articolo nel loro complesso non hanno più ragione di essere quando nel caso in disputa la rivocazione della donazione non abbia luogo di diritto, ma possa soltanto, malgrado qualunque anticipata rinuncia, essere domandata dal donante. Crede tuttavia che non si debba lasciare indeciso il caso previsto in detto articolo della morte del figlio sopravvenuto al donante. - E a questo riguardo dichiara l'onorevole preopinante che nella Commissione Senatoria egli ebbe già a sostenere che la nascita di un figlio il quale sia morto senza discendenza prima della domanda di rivocazione non debba dar luogo alla medesima, non parendogli in tal caso nè giusta nè razionale la rivocazione; aggiunge l'oratore che egli persiste tanto più in questa opinione in oggi che colle modificazioni proposte si dà minore importanza ancora a quella causa di rivocazione e se ne fa solo il fondamento di un'azione da sperimentarsi a volontà del donante.

Propone perciò che, o in un articolo speciale o nell' art. 1123, si dichiari che l'azione non sarà più ammessibile quando il figlio o i figli nati dal donante stesso sieno deceduti senza prole prima che essa sia stata proposta in giudizio.

Quanto poi alla prescrizione egli è d'avviso che a similitudine di quanto è disposto per le azioni in rescissione, colle quali quella di cui si tratta ha molta affinità, lo spazio di tempo per la medesima dovrebbe essere di 5 anni come lo fissa ora il nuovo Codice, e crede che sia più giusto e più ragionevole che la prescrizione cominci a decorrere dalla nascita del primo figlio.

Si fanno in seguito ancora alcune altre osservazioni in ordine specialmente alla questione se nel caso della sopravvegnenza di vari figli la prescrizione debba cominciare a decorrere dalla nascita del primo ovvero dell'ultimo dei figli.

E la Commissione incarica uno dei membri segretari (Vaccarone) di presentare ad una delle prossime sedute una formola dell' anzidetto articolo 1123, la quale contenga la disposizione proposta dal senatore De Foresta pel caso di premorienza della prole avuta dal donante senza discendenza, col termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione, partendo però dalla nascita dell'ultimo dei figli, e di coordinare le disposizioni riguardanti la rivocazione delle donazioni per la sopravvegnenza di figli giusta le deliberazioni prese dalla Commissione.

II. Si ritorna all'esame del titolo delle obbligazioni già intraprese nella prima seduta di quest' oggi e si comincia dalle osservazioni generali e dalle proposte concernenti la prova delle medesime.

Tre sistemi sono in presenza.

Il primo è quello di non fare verun'altra distinzione, quanto alle prove delle obbligazioni convenzionali, oltre quella generalmente stabilita nel Codice sul valore dell' oggetto delle medesime, che il Progetto Pisanelli e quello della Commissione Senatoria stabiliscono in L. 500, al disopra delle quali sia vietata la prova testimoniale, salva la solennità dell' atto pubblico per le donazioni e pei contratti di matrimonio, attesa la speciale loro natura e la massima loro importanza.

Il secondo si è di prescrivere la necessità del pubblico instromento non solo per le donazioni e pei contratti di matrimonio, ma anche per tutti i contratti relativi a beni stabili.

Il terzo finalmente è quello della Commissione Senatoria, la quale, ritenuta la necessità del pubblico istromento pei contratti di donazione e di matrimonio, richiede la prova scritta per le vendite d'immobili, le permute, il vitalizio e la transazione accennati agli articoli 1480, 1573, 1784, e 1810.

In ordine al primo sistema uno dei membri della Commissione (Pisanelli) osserva che in materia di prove non deve esservi che una regola generale, quella cioè del valore dell' oggetto del contratto per escludere la prova testimoniale come pericolosa quando il valore dell'obbligazione eccede le L. 500, e non si possa pretendere la prova scritta per le obbligazioni che abbiano un valore maggiore e minore, solo perchè si tratti più di un genere d'obbligazione che di un altro, senza introdurre nella legge una difformità che non sarebbe giustificata ; non potendosi poi invocare ad esempio in contrario l'eccezione che si fa specialmente pel contratto di matrimonio e per le donazioni, perchè avendo questi atti e massime il primo un'importanza tutta particolare che si eleva ad un vero interesse sociale è necessario di accertare rispetto ad essi il consenso delle parti in un modo speciale, il quale offra la maggior garanzia che deriva dalla presenza del notaio e dalle forme dell'atto pubblico, le quali ragioni non concorrono nelle altre convenzioni sia che risguardino beni mobili o beni immobili, o costituiscano una transazione.

Altri (Chiesi) osserva essere impossibile di prescindere dalla necessità della prova scritta sia per atto pubblico sia per scrittura privata quando trattasi di beni immobili, senza sconvolgere il sistema della trascrizione e delle ipoteche che sono però il perno principale di tutte le contrattazioni e costituiscono la sicurezza dei contraenti, e dichiara perciò che egli voterà contro il sistema della libertà delle prove quando trattasi di tali convenzioni.

Risponde un altro commissario (Precerutti) doversi distinguere l'effetto dei contratti concernenti gli immobili tra le parti contraenti, o dirimpetto ai terzi ; che certamente onde il contratto abbia effetto in faccia a questi sarà sempre necessario o l' atto pubblico o la scrittura, tuttavolta che trattisi di beni immobili, giacchè il Codice dichiara che simili atti non sono opponibili ai terzi fuori che dal giorno in cui l' atto pubblico o la scrittura privata sono trascritti nelle forme stabilite ; ma che da ciò non ne segue che l'atto non sia valido tra le parti contraenti anche in difetto della scrittura e che la prova testimoniale non debba ammettersi per tale effetto se il valore della convenzione non eccede le L. 500, e quando ecceda non debba ammettersi quella per confessione o giuramento, ed

anche la prova testimoniale nel caso vi sia un principio di prova per iscritto.

Un altro commissario (G. De Foresta) riferisce che la Commissione Senatoria fu unanime nel riconoscere che quando si tratta di contratti concernenti le proprietà stabili debba richiedersi almeno la formalità della scrittura privata, ed aggiunge che, a suo avviso, sarebbe molto pericoloso di prescindere anche da questa formalità, perciocchè nelle vendite, permute o altri atti risguardanti gl' immobili, non basta che le parti sieno d' accordo sulla cosa e sul prezzo, come accade nelle cose mobili, ma, onde il contratto sia perfetto, è indispensabile che convengano anche sulle precise indicazioni dello stabile, sulle servitù attive e passive, sulla libertà o no dei beni, sull'evizione e su tanti altri oggetti, che è impossibile che vengano ben precisati oralmente e riferiti con esattezza dai testimoni se accadano poi contestazioni, d' onde ne avverrebbe che ammettendo la prova testimoniale, sorgerebbero liti inestricabili, le quali tornerebbero sempre a danno dei contraenti inesperti, che formano la maggior parte, massime nei piccoli paesi e nelle campagne. Aggiunge che applicando a questi atti il sistema generale delle prove testimoniali, si andrebbe incontro ad un altro grave inconveniente, cioè, a quello di far ammettere questa prova pericolosa in ciò appunto, che è il più importante e il più delicato, cioè se vi sia stato contratto perfetto anche quando questo abbia per oggetto un valore di più centinaia di mille lire, avvegnachè sia facile che le trattative abbiano cominciato per qualche lettera od altro scritto che si invocherebbe sempre come principio di prova scritta per farsi poi ammettere alla prova testimoniale, qualunque sia il valore del contratto, contro il voto della legge e ad onta dei pericoli ai quali si è voluto antivenire limitandola a L. 500.

L' onorevole preopinante soggiunge ancora varie altre osservazioni e, fra esse, quelle che, a suo credere, la questione è così grave da incontrare anche l' ostacolo dell' articolo 2 della legge del 2 aprile, e dichiara che egli voterà perchè sia mantenuto in questa parte il Progetto Senatorio.

Quanto poi alla necessità dell' istromento pubblico dichiara l' oratore che la Commissione senatoria è stata persuasa che la maggior parte se non la totalità degli atti di cui si tratta saranno fatti per pubblico istromento, massime che facendoli per scrittura privata le parti dovrebbero sempre andare davanti al notaio per far autenticare le loro firme onde poter eseguire la trascrizione, dalla quale per certo nessun acquisitore di stabili vorrà mai prescindere, ma che ha riconosciuto che non si potrebbe prescrivere una tale formalità, cioè l' istromento pubblico, in modo assoluto senza vincolare la libertà dei contraenti e imporre un obbligo che non sarebbe abbastanza giustificato. Del resto, anche a ciò, e forse maggiormente, osterebbe il suddetto articolo 2 della preaccennata legge.

Un membro (Pallieri) osserva che il timore di frode alle Finanze da taluni messo in campo, è più illusorio che reale, poichè ad allontanare questo pericolo basta appunto la formalità della trascrizione la quale assicura la riscossione dei diritti di registro dovuti all' Erario, accennando a questo proposito che in Francia il prodotto di questa imposta si è più che raddoppiato dopo la legge del 1855 che ha prescritta quella formalità come obbligatoria in faccia ai terzi conforme la prescrive il nuovo Codice.

Il Presidente dichiara, che quanto a lui ravvisando essere di sommo interesse pubblico, lo assicurare la maggior esattezza e stabilità delle proprietà immobiliari, e il circondarle perciò di quelle guarentigie che somministra l' atto pubblico, egli vorrebbe, che la proprietà e i diritti reali sopra beni immobili non potessero trasferirsi che con un atto pubblico. - Che però ben sapendo come queste esigenze dell' atto pubblico riescano generalmente meno accette, e arrida invece generalmente l' idea di lasciar libera ad ognuno entro certi discreti confini la tutela dei propri interessi, egli accetta il Progetto della Commissione Senatoria.

Dichiara inoltre che non potrebbe poi mai consentire alla proposta di emancipare la traslazione delle proprietà immobiliari da ogni qualsiasi scritto.

Posta quindi anzitutto ai voti la questione se si debba mantenere intorno all' argomento in disamina il Progetto della Commissione Senatoria il medesimo è approvato con voti 8 contro 2 essendosi astenuto l'onorevole Pisanelli.

Dopo di ciò uno dei membri segretari (Vaccarone) propone che per uniformità di sistema sia formolato un articolo nel capo *Della prova per iscritto*, in cui vengano determinate le convenzioni che debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata in relazione agli atti che vanno soggetti alla formalità della trascrizione, aggiungendovi quelle altre convenzioni per le quali la necessità della prova scritta fu specialmente introdotta dal progetto in esame.

La Commissione approva questa proposta e incarica lo stesso Segretario di redigere l' articolo nel senso avanti indicato (*art. 1314 del cod.*).

La seduta è quindi sciolta.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 35.

Seduta antimeridiana del 16 maggio.

SOMMARIO.

1° Comunicazione.
2° Osservazioni del senatore Arnulfo sull' articolo 1356 (*art. 1323 del Cod.*).
3° Si tolgono le parole - o *liberazione* - che leggevansi nell' articolo 1374 (*art. 1341 del Cod.*).
4° Si cancellano alcune parole sull' articolo 1387 (*art. 1354 del Cod.*).
5° Continuazione della discussione sull' argomento delle alluvioni.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Cadorna; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; Spanna, Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri che è approvato.

I. Il Presidente legge una lettera in data 13 maggio volgente, colla quale il Presidente della Commissione pel Codice di procedura civile gli trasmise, con preghiera di comunicarlo alla Commissione pel Codice civile, un estratto del processo verbale dell' adunanza 8 maggio stesso della detta Commissione pel Codice di procedura civile.

È incaricato uno dei Segretari (Vaccarone) di esaminare se le deliberazioni consegnate in questo processo verbale siano conformi a quelle già prese dalla Commissione pel Codice civile, e, in ogni caso, di vedere che cosa fare si debba in proposito.

II. Il senatore Arnulfo nelle sue osservazioni fatte in Senato sul progetto di Codice, diceva, che, per suo avviso, l'art. 1356 (1) (*art. 1323 del cod.*) mancava di sufficienti indicazioni intorno al modo di eseguirlo, e domandava : i due testimoni in esso indicati dovranno essere i due testimoni della scrittura, oppure due altri testimoni, che il notaio debba assumere ? - tali testimoni dovranno avere i requisiti dei testimoni da impiegarsi per gli atti pubblici ? dovranno saper scrivere ? sottoscrivere coi notaio ? dovrà questi far constare per scritto della loro presenza ? indicare chi sono ?

Un commissario (Precerutti) osserva relativamente alla prima di tali domande, come, non richiedendosi per le scritture private altre sottoscrizioni fuor quelle delle parti, non possa nascere il dubbio, cui accennerebbe la domanda medesima.

La Commissione poi è d' avviso, che l' oggetto delle successive domande del senatore Arnulfo debba formar tema delle disposizioni riguardanti in genere gli atti notarili, nè possa essere materia del Codice.

III. È poi approvata alla unanimità la proposta di uno dei commissari (Precerutti) che si tolgano dall' articolo 1374 (2) (*art. 1341 del cod.*) le parole - o *liberazione* - Quando si dice *convenzione*, si abbraccia ogni cosa, anche la *liberazione*. Tanto più ciò apparisce evidente se si bada alla definizione del contratto data nell' articolo 1131 (3) del Progetto (*art. 1098 del cod.*).

Un altro commissario (Cassinis) aggiunge essere tale proposta conforme eziandio alla giurisprudenza consacrata al riguardo dalle autorità giudiziarie del regno e della Francia.

IV. L' autore della precedente proposta (Precerutti) propone ancora

---

(1) Art. 1356. « Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio.

« Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni, che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l' accertamento dell' identità delle persone dei contraenti ».

(2) Art. 1374. « Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione o liberazione sopra un oggetto, il di cui valore ecceda le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro, od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

« Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio ».

(3) Art. 1131. « Il contratto è l' accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico ».

che si tolgano dall'artic. 1387 (1) (*art. 1354 del cod.*) le parole - *quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode* o *di dolo*.

A quale scopo si conserverebbero queste parole, che leggonsi nel Codice francese (art. 1353), che eransi ripetute nel Codice Albertino (art. 1467), e che suscitarono tante dispute, tante questioni? Se con esso vuolsi dire che per accertare la frode e il dolo si possono ammettere sempre le presunzioni, tale concetto risulta già abbastanza dalle altre parole dell'articolo 1387, imperocchè niuno può dubitare che il dolo e la frode si possano provare con testimoni, essendo sovente questa la sola prova di cui possa valersi l'interessato ad impugnare l'atto per causa di dolo o di frode.

Taluno (Cadorna) osserva che le parole, di cui si proporrebbe la cancellazione, servono a spiegare, che, anche quando trattisi di un contratto, il quale non potrebbesi provare per mezzo di testimoni, se tuttavia venga impugnato per frode o per dolo, le presunzioni possono ammettersi. Per ciò crede che non siano da sopprimersi le riferite parole.

Altri (Pisanelli) dice, che i limiti apposti all'ammissione della prova testimoniale hanno una doppia causa: o la importanza del valore dell'oggetto su cui cade il contratto, o la possibilità, in cui trovavansi le parti, di procurarsi una prova scritta. Ora, siccome quando trattasi di fatti delittuosi, quando trattasi di frode o di dolo, torna pressochè impossibile procurarsene una prova scritta, così bisogna convenire - e niuno ne ha mai dubitato - che la prova per testimoni sia sempre in siffatti casi ammissibile. E se questa prova è ammissibile, vuolsi già per questo conchiudere che siano ammissibili anche le presunzioni; quindi le ultime parole dell'art. 1387 sono veramente superflue.

Altri (Niutta) si associa a queste idee. Quelle parole contengono un pleonasmo, e rendono oscuro il concetto della legge, il quale, senza di esse, sarebbe chiarissimo.

Preso alla lettera l'articolo del Progetto come sta, forse ci porterebbe ad una conseguenza ben diversa da quella voluta dal legislatore: infatti se ne potrebbe quasi argomentare, che, trattandosi di frode e di dolo, siano ammissibili presunzioni anche non gravi, non precise, non concordanti.

Messa a partito la proposta soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 1387, è approvata con 9 suffragi favorevoli e 1 contrario, essendosi un commissario (G. De Foresta), astenuto dal votare.

V. Si ripiglia poscia la discussione relativa al tema delle alluvioni.

La Commissione trovasi in presenza di quattro distinte proposte.

Due di esse erano state fatte già in altra seduta: l'una dal senatore De Foresta, la seconda dal deputato Restelli.

Il Senatore De Foresta proponeva i due seguenti articoli:

Art.

« Sarà in facoltà dei proprietari dei fondi confinanti coi fiumi e torren-

(1) Art. 1387. « Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo ».

« ti di far determinare e segnare in modo stabile e visibile la linea me-
« diana di essi fiumi e torrenti, purchè la domanda sia fatta dai due terzi
« almeno dei proprietari confinanti per tutto il corso nel territorio di un
« Comune.

« Una legge speciale regolerà tutto ciò che può concernere l'esecuzio-
« ne di questa disposizione ».

Art.

« Dal giorno in cui sarà stabilita e dichiarata esecutoria la suddetta li-
« nea mediana, cesseranno dall'essere applicabili, per quei tratti dei fiu-
« mi e torrenti, le disposizioni degli articoli 439, 466, 467, 468, 470,
« 471, 472, e saranno invece applicate le seguenti:

« *A*. Gli alvei dei detti tratti di fiumi e torrenti saranno di uso pub-
« blico, e la proprietà apparterrà ai proprietari dei fondi confinanti;

« La linea mediana. . . . . (segue il capoverso del-
« l'articolo 418 del Progetto Pisanelli).

« *B*. L'isola . . . . (segue l'articolo 421) ».

Il deputato Restelli proponeva un articolo concepito nei termini che seguono:

« Ove per parte degli interessati non sia provocata la constatazione
« della linea mediana dei fiumi e torrenti dopo due anni dalla pubblica-
« zione della legge, sarà ritenuta linea mediana quella che risulterà all'e-
« poca in cui ne sarà provocata la constatazione.

« Ove all'epoca in cui sia chiesta dagli interessati la constatazione del-
« la linea mediana dei fiumi e torrenti, i periti dichiarino che non sia più
« riconoscibile quella che era tale all'epoca della pubblicazione del Co-
« dice, sarà ritenuta linea mediana per gli effetti dell'articolo 418 (Pro-
« getto Pisanelli) quella che sarà tale all'epoca della chiesta constata-
« zione ».

Viene appresso una proposta del Presidente della Commissione.

Egli all'articolo 466 del Progetto Senatorio ne sostituirebbe un altro così concepito:

« Gli alvei dei fiumi e torrenti appartengono ai proprietari dei fondi
« confinanti cogli alvei medesimi.

« La linea mediana dell'alveo segnerà il confine della proprietà dei ri-
« vieraschi delle due sponde, e la porzione di alveo spettante ai singoli
« proprietari sarà determinata dalle perpendicolari che partendo dalla
« stessa linea mediana cadono sui punti estremi delle antiche sponde ».

Poi proporrebbe di aggiungere nella legge transitoria queste disposizioni:

Art. 1.

« La linea mediana di cui nell'art. . . . del Codice civile sarà accer-
« tata fra i rivieraschi delle due sponde a cura della parte più diligente ».

Art. 2.

« Ove l'accertamento della linea mediana non sia provocato entro il
« termine di due anni successivi all'osservanza di detto Codice, si riter-
« rà per linea mediana quella esistente all'epoca delle operazioni di ac-
« certamento, salva però alla parte, che vi abbia interesse la prova del-
« la linea mediana esistente all'epoca in cui cominciò l'osservanza del
« Codice stesso ».

Da ultimo viene una proposta dell'onorevole Pisanelli.

Egli all'art. 466 del Progetto Senatorio proporrebbe di sostituire quest' altro:

« Gli alvei dei fiumi e torrenti apparterranno ai proprietari dei fondi « confinanti cogli alvei medesimi.

« La linea mediana dell'alveo segnerà ecc. »

Quindi nella legge transitoria si scriverebbero i due articoli seguenti:

Art. 1.

« Le disposizioni dell' art. . . . avranno vigore dal giorno in cui sarà « stabilita la linea mediana.

« Una legge speciale determinerà le norme con le quali sarà stabilita « la detta linea, e tutto ciò che concerne la esecuzione ».

Art. 2.

« Fino a tanto che la detta linea mediana non sarà stabilita si osserveranno le seguenti disposizioni, ecc. »

Tali disposizioni conserverebbero il diritto attuale dell' alluvione, importando che intanto non si resti nell' incertezza.

Il presidente svolge la sua proposta.

Egli premette che la medesima è piuttosto una conciliazione delle varie proposte che si sono presentate, anzichè una proposta nuova.

Il suo sistema pertanto sarebbe il seguente:

La disposizione sarebbe divisa in due parti, l'una delle quali verrebbe collocata nel Codice, e l' altra formerebbe il soggetto di una legge speciale;

La prima parte conterrebbe il principio, e non sarebbe che la riproduzione dell'art. 418 del Progetto Pisanelli;

La redazione ne sarebbe solo modificata in quanto che se ne sopprimerebbero le parole - *al giorno in cui andrà in osservanza questo Codice;* - e ciò perchè, proclamato nella legge il principio, esso ottiene di diritto la sua esistenza, la sua virtuale efficacia col fatto della pubblicazione della legge stessa.

Il principio sarebbe pertanto, come si è veduto, stabilito così:

« Gli alvei dei fiumi e dei torrenti appartengono ai proprietari dei fon« di confinanti cogli alvei medesimi ».

Ond'è che, entrando in attuazione il Codice al 1° gennaio 1866, di diritto perciò entrerebbe in osservanza il principio racchiuso nella mentovata disposizione: da quel giorno cesserebbe il sistema delle alluvioni, vi sottentrerebbe il sistema della proprietà dell' alveo a favore dei proprietari rivieraschi.

Il suo progetto quindi in ciò si differenzierebbe dalle proposte De Foresta e Pisanelli, che, a tenore di queste, il sistema delle alluvioni continuerebbe ancora finchè nuove leggi e nuove disposizioni intervenissero a regolare l' applicazione del nuovo principio; laddove, secondo la sua proposta, questo otterrebbe immediatamente, coll'attuazione del Codice, la sua legale esistenza.

Passa quindi il proponente a rendere ragione delle disposizioni che dovrebbero formare il soggetto di una legge speciale, e che egli vorrebbe a tal uopo inserite nella legge transitoria.

La linea mediana, egli dice, pel fatto solo dell' attuazione del Codice esiste di diritto, ed è quella che dividerà il fiume, il torrente, nel corso ch'essi avranno al 1° gennaio 1866.

Nel modo stesso in cui ciascuna metà dell'alveo occupato dal fiume appartiene, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 418 del Progetto Pisanelli, ai rivieraschi delle due sponde, così naturalmente la linea mediana del fiume, del torrente è il confine legittimo delle rispettive proprietà.

Ma altro è la linea stessa considerata in astratto e legalmente per sè sussistente, altro è la ricognizione che ne facciano i rivieraschi medesimi.

Rimane pertanto un' operazione a farsi, ed è l' accertamento di questa linea, col che verrà praticamente stabilito qual sia la località in cui scorrono il fiume, il torrente, quale sia perciò la linea mediana, la linea di confine tra le rispettive proprietà.

Ora è per certo desiderabile, che alla pubblicazione del Codice, e appena esso sarà in osservanza, i proprietari rivieraschi si accingessero a stabilire la linea mediana. Ma può avvenire che i medesimi non si curassero di far ciò, vuoi per evitare la spesa, vuoi per poca diligenza, o per altra ragione qualsiasi.

La legge non obbliga; essa, secondo la fatta proposta, lascierebbe che ciascuno agisse liberamente, conforme gli consigli il proprio interesse: si domanderà pertanto l'accertamento della linea mediana dalla parte che vi abbia interesse.

Ora, o questa domanda è fatta entro il termine di due anni dall' attuazione del Codice, e in tal caso dovrà *ritenersi* per linea mediana quella che divideva il fiume o torrente al 1° gennaio 1866: in tal caso insomma la linea di confine non dovrà, non potrà mai essere fuorchè la linea naturale, o, se piaccia, geografica; - ovvero questa domanda è fatta dopo due anni, e in tal caso si *presumerà* che la linea mediana la linea geografica del 1° gennaio 1866 sia quella che sarà linea mediana all' epoca in cui sarà fatta la domanda, in cui seguiranno le operazioni di accertamento.

Vero è che potrebbe il fiume nell' intervallo tra il 1° gennaio 1866 e quest'epoca avere variato il suo corso, e potrebbe quindi avvenire che la linea mediana di tale epoca non fosse più quella che realmente, geograficamente sussisteva al 1° gennaio: ma chi si preoccupasse di questo fatto mostrerebbe di non aver ben inteso il concetto del proposto sistema.

Questo non è di fissare una linea geografica, una linea storica, ma di determinare fra i rivieraschi un confine; ora, è cosa affatto indifferente che questo sia quello che divideva in due parti eguali l'alveo del torrente o del fiume al 1° gennaio 1866, o sia quello che sussisterà all'epoca in cui ne seguirà lo accertamento; se così piace alle parti, seguano pure la linea, il confine sussistente a quest'epoca.

Se non che la presunzione (giacchè questa non sarebbe intanto che una linea puramente presunta) debbe cedere alla verità sempre che taluno abbia interesse a dimostrarla.

In allora chi intenda dimostrare che la vera linea al 1° gennaio 1866 era altra da quella in oggi sussistente, perchè ha variato da quell' epoca il corso del fiume, ne avrà facoltà.

Ma a lui incomberà naturalmente il carico della prova, ed egli dovrà sopportare le spese a tal fine occorrenti.

Con ciò viene conciliata ogni cosa, - il principio, la esecuzione, lo interesse delle parti.

Il *principio*, imperocchè esso sarebbe proclamato e naturalmente applicato all'attuazione del Codice.

La *esecuzione* e lo *interesse delle parti*, imperocchè, escluso soltanto il sistema delle alluvioni, sarebbe in loro facoltà di procedere all' accertamento della linea mediana quando loro piacesse.

È vero che il convenuto non potrebbe rifiutarsi a tale accertamento, come nessuno può liberarsi dall'azione *finium regundorum* quando essa è proposta; ma le norme e le distinzioni di tempo, come sopra stabilite, ne agevolerebbero la esecuzione, e vi provvederebbero con quelle condizioni di giustizia che sarebbero a seconda dei casi richieste.

Svolge anche la sua proposta (Pisanelli), notando in che differisca dalle altre: egli vuole consacrato nel Codice il principio che a lui sembra giusto e ragionevole; ma per agevolarne l'attuazione, per calmare le apprensioni, per allontanare ogni pericolo, non esita ad introdurre nella legge transitoria quelle disposizioni che meglio valgano a raggiungere il detto scopo.

Un commissario (Cadorna) dice che col procedere della discussione egli più si persuase delle difficoltà del sistema, che vorrebbesi sostituire a quello del Progetto Senatorio.

Egli riassume i sistemi a cui s' informano le varie proposte. Osserva che il sistema secondo cui coll' attuazione del nuovo Codice, l' alveo dei fiumi e torrenti cesserebbe di essere cosa pubblica per diventare proprietà privata, non provvede al passaggio dalla legislazione antica ad una legislazione in tutto diversa, - questo sistema tronca di un tratto la speranza che i rivieraschi, perdenti a quell' epoca, avevano di riacquistare col tempo il perduto. Siccome poi è impossibile di stabilire la linea mediana in tutti i fiumi e torrenti dello Stato al momento medesimo in cui andrà in attuazione il Codice nuovo, si aprirà il campo a liti innumerevoli e intricate per determinare appresso dove passasse questa linea a quel momento.

L'unico mezzo attuabile sarebbe forse quello di partire dalla base che l'alveo continuerà ad essere pubblico finchè non abbia avuto luogo la divisione; di lasciare ai privati la facoltà di stabilire la linea mediana nell' alveo anche anticipatamente, in previsione del caso che l' alveo sia abbandonato; di dichiarare infine che la divisione avrà soltanto effetto quando il fiume abbia lasciato il suo alveo.

Intanto però la questione non fu esaminata sotto tutti i punti di vista; - così non fu considerata sotto l' aspetto dei tributi, - non si pensò alla relazione che le nuove disposizioni potrebbero avere colle leggi che riguardano le sponde dei fiumi e torrenti, i lavori e le opere in essi, la concessione e la derivazione di acqua dai medesimi,e con molte altre leggi

L'oratore conchiude proponendo la seguente deliberazione:

« La Commissione senza recare un definitivo giudizio sulla utilità ed applicabilità delle variazioni proposte al Codice civile che è ora in esame;

« Considerata la gravità della variazione che si tratterebbe di introdurre nel Codice;

« Considerata la difficoltà di dare disposizioni transitorie che tutelino i diritti creati dalle legislazioni ora esistenti, e dai fatti compiuti;

« Considerati gli inconvenienti e gli ostacoli che presenta l' attuazione pratica del nuovo principio;

« Considerata la necessità di esaminare e di determinare contemporaneamente le variazioni che la detta innovazione renderebbe necessarie nella materia dei tributi prediali, nelle leggi che reggono i lavori e le opere nei fiumi e torrenti, la concessione e la derivazione di acque dai medesimi, non meno che in altre parti della legislazione ;

« Considerati i limiti imposti alla Commissione della legge di unificazione legislativa del 2 aprile 1865 e la brevità del tempo concesso alla Commissione stessa per compire i suoi lavori ;

« Delibera di astenersi dal portare variazioni in questa materia al Codice civile sottoposto al suo esame ».

Un altro dei commissari (De Foresta) riconosce anch' egli che la questione è molto grave ; poichè oltre di non essersi forse avvertito abbastanza alle difficoltà alle quali potrebbe dar luogo un sistema, in cui i privati avessero la proprietà di una cosa, l' uso della quale sia dichiarato pubblico, non si sono finora suggeriti mezzi abbastanza rassicuranti per vincere le altre difficoltà che si temono, quali sono quella di stabilire la linea mediana, quella di conservarla, una volta stabilita ; le servitù di passaggio e di presa d' acqua da stabilirsi o da cessare, le isole nei fiumi navigabili, e tante altre più o meno gravi. Tutte queste difficoltà non potendo prevedersi nè superarsi d' un tratto, la miglior cosa è quella, dice l' oratore, di consecrare intanto, se si vuole, il principio nel Codice, lasciando poi che una legge speciale pensi a regolarne l'applicazione, ed a tradurlo in pratica, al che tendono la proposta sua e quella del Comm. Pisanelli.

Altri (Niutta) dice che la questione pregiudiciale già ricordata più volte in precedenti verbali, e desunta dall'artic. 2 della legge 2 aprile 1865, gli è sempre sembrata molto seria nell' argomento in disputa. Ma, anche a parte ciò, mentre dall' un lato la conferenza tenuta dai tre Ingegneri davanti alla Commissione, lo ha pienamente convinto delle difficoltà gravissime che incontrerebbe nella sua esecuzione il sistema del Progetto Pisanelli, egli, d' altro canto, non potrebbe a meno di condannare tale sistema nel suo principio. Esso non su altro si fonda che sopra una presunzione o una fizione ; si presume, si finge che l'alveo del fiume o del torrente appartenga ai rivieraschi. Ora, ciò contrasta colla ragione, perchè se l'acqua è cosa pubblica, lo deve essere necessariamente anche l'alveo, il quale non ne è che l'accessorio; contrasta col fatto, perchè da secoli noi vediamo considerati i fiumi e i torrenti quali cose di pubblica ragione, e tanto manca essersi mai potuto concepire che la proprietà dei rivieraschi si estenda fino alla metà del torrente o del fiume, che se ne son sempre date le sponde come confine alle proprietà limitrofe. Confessa che il sistema delle alluvioni ha i suoi inconvenienti; ma la legge non può provvedere a tutto ; nel tema in esame havvi una forza maggiore di essa. Intanto noi per correggere i difetti del vecchio sistema facciamo un dono ai privati rivieraschi dell'alveo del fiume, privandone lo Stato, e facendogli rinunziare per fino ai diritti che avrebbe poi potuto acquistare sulle future isole. Forse col tempo il nuovo sistema potrà farsi strada. Adesso non sarebbe nè giusto, nè utile, nè prudente lo accoglierlo.

Un altro commissario (Precerutti) crede che siansi immaginate maggiori difficoltà che in fatto non ne offra il sistema del Progetto Pisanelli. Che cosa avrassi mai a mutare per ciò che riflette i tributi, le sponde dei

fiumi e torrenti, i lavori e le opere che si facciano in essi? Finchè l'alveo sarà occupato dall'acqua, certo non si pagherà tributo per esso che non reca utilità di sorta al proprietario; - le servitù imposte per motivi di pubblico interesse sui fiumi e sui torrenti continueranno quali si trovano stabilite al dì d'oggi. Nè varrebbe il dire che col nuovo sistema si troncherebbero d'un tratto le speranze dei rivieraschi perdenti. Chi in fatti assicura costoro, che invece di riacquistare non avrebbero continuato a perdere? E, d'altro canto, chi ignora che non vi è vittoria nell'umano progresso la quale non porti con sè il sacrificio di qualche utilità privata? Quanto alle supposte difficoltà per la pratica attuazione del sistema, l'oratore riassume la discussione degli Ingegneri che assistettero alla seduta del 12 volgente maggio, e dimostra che niuno di essi sostanzialmente disse che la linea mediana non si possa stabilire o conservare. Tutte le grandi innovazioni si fecero strada attraverso alle esitazioni e ai timori, ma non esageriamo le difficoltà; se si crede savio consiglio quello di adottare qualche temperamento per mire di prudenza e di precauzione, si adotti, ma almeno si consacri nel nuovo Codice un principio semplice che toglie le incertezze delle proprietà, e pone un termine all'ingiustissimo sistema delle alluvioni.

Giunti a questo punto, il Presidente mette ai voti la proposta (Cadorna). Ha 7 voti contrari, 3 favorevoli; non è quindi accettata.

Si vota in seguito sulla proposta del Presidente; essa ottiene voti 4 favorevoli, ne ha 6 contrari, e perciò neppure è accolta.

Si pone infine a partito la proposta (Pisanelli), e questa viene approvata con 7 voti favorevoli contro 2 contrari.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 36.

Seduta pomeridiana del 16 maggio.

SOMMARIO.

1° Si approva una proposta del Senatore Niutta coi temperamenti suggeriti dal Senatore De Foresta intorno al falso giuramento in materia civile (*art. 1370 del cod.*).

2° Non è accettata la proposta Precerutti di sopprimere l'art. 1405 (*art. 1372 del cod.*); invece si delibera che sarà trasferito e compenetrato nel medesimo l'art. 221 del progetto del Codice di procedura.

3° Nuova formola adottata per l'articolo 1411 (*art. 1378 del cod.*) sulla proposta Niutta.

4° Si approva una modificazione di locuzione proposta dal Senatore De Foresta intorno all'art. 1414 (*1381 del cod.*).

5° Altra modificazione di ugual natura e sulla stessa proposta intorno all'art. 1420 (*1387 del cod.*).

6° Risoluzione affermativa del quesito ministeriale se si debba riconoscere agli sposi la facoltà di stipulare nel contratto di matrimonio l' alienabilità della dote.
7° Discussioni e deliberazioni sull' argomento dell' alienazione della dote di cui nell'art. 1439 del Progetto (*1407 del cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pisanelli; Precerutti; Niutta; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana di ieri il quale è approvato.

I. Quindi un componente della Commissione (Niutta) osserva che nell'art. 1403 (1) (*1370 del cod.*), il quale stabilisce che quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità in giudizio civile, dovrebbero cancellarsi queste ultime parole - *in giudizio civile*, - perchè colle medesime si distrugge in qualche modo il concetto stesso dell'articolo, venendosi nella sostanza a dire che ciò che non si potrà fare direttamente in giudizio civile, sarà possibile di ottenerlo indirettamente con una querela di spergiuro in giudizio criminale; locchè egli crede contrario ai veri principii della scienza in questa materia e non conforme nè alla legge romana, nè al Codice civile francese, in cui non v'è una tale limitazione.

Il Senatore De Foresta espone il motivo pel quale la Commissione senatoria ha creduto di dover aggiungere le accennate espressioni, motivo che consiste nella diversità di legislazione esistente ancora in Italia su questo punto. Nelle Provincie Napoletane, in forza delle modificazioni fatte al Codice penale del 1859 col Decreto del Luogotenente Generale del Re per quelle Provincie del 17 febbraio 1861, state poi tali modificazioni estese alla Sicilia colla legge del 30 giugno successivo, non si dà azione pel reato di falso giuramento in materia civile per essersi colle dette modificazioni soppresso l' art. 374 del medesimo Codice che è in attività in tutte le altre parti d'Italia, esclusa la Toscana, in cui per altro quel reato è anche punito a termini dell'art. 270 del Codice penale del 1853, ivi ancora vigente. In presenza di questa differenza di legislazione penale, differenza che non era troppo sperabile o era quanto meno dubbio che scomparisse prima della pubblicazione del Codice civile, la Commissione Senatoria, continua l' oratore, reputò opportuno di aggiungere le preindicate espressioni nell' art. 1403, onde evitare il pericolo che si potesse credere che il Codice civile avesse voluto definire la questione, la quale dovrà essere risolta soltanto nel nuovo Codice penale del Regno. Non crede però il preopinante che quelle espressioni possano mai avere il significato che sembra temere il proponente, di far ravvisare ammessibile la querela di spergiuro in materia criminale nelle Provincie nelle quali sono in vigore le suaccennate modificazioni al Codice penale. Del resto, riferendo lo stato in cui trovasi il Progetto di unificazione delle

(1) Art. 1403. « Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità in giudizio civile ».

leggi penali, dichiara che egli non avrebbe difficoltà a che intanto, ritenuta nel processo verbale la dichiarazione che colla soppressione delle ridette parole non si è voluto pregiudicare la questione in via penale, rimanendo le cose su tal punto quali risultano dalle varie disposizioni penali ancora in vigore, o quali verranno ulteriormente ordinate quando venga portata a compimento l'unificazione delle leggi penali nel Regno, si faccia luogo alla soppressione delle parole medesime.

Assente a questi temperamenti un altro degli onorevoli commissari (Pisanelli).

Ma il Presidente osserva che comunque gli parrebbe inopportuno di eliminare le ricordate espressioni, le quali stando nel Codice, serviranno sempre se non altro come un monito a coloro che prestino il giuramento, i quali possono ignorare o non badare alla legge penale. Per tranquillare chi potesse temere che si è voluto derogare alle modificazioni introdotte in tal parte alle leggi penali nelle Provincie meridionali del Regno, crede che basterebbe, lasciando l'art. 1403 come è concepito, di inserire una dichiarazione nel processo verbale per chiarire come la Commissione non abbia con ciò inteso di pregiudicare la predetta questione.

Altri (Sighele) si associa all'opinione di mantenere l'art. 1403 del Progetto Senatorio nella sua integrità, perchè crede anch' egli, che sarà un freno salutare per coloro che s' attentassero a spergiurare, il sapere che potranno essere poscia soggetti per questo ad un procedimento penale.

Messa ai voti la proposta Niutta col temperamento suggerito dal senatore De Foresta, la medesima è approvata con 8 voti favorevoli contro 2.

II. V'ha quindi chi propone (Precerutti) di cancellare l'art. 1405 (1) (*1372 del cod.*), il cui concetto trovasi riprodotto nell' art. 221 (2) del Progetto (Pisanelli) del Codice di procedura civile, ove pare che debba avere la sua sede, non essendo conveniente che due disposizioni, le quali contengono sostanzialmente lo stesso concetto, siano ripetute nei due Codici civile e di procedura civile.

Ma essendosi osservato dal Presidente e da altro dei componenti della Commissione (A. De Foresta) che se è vero che i predetti articoli contengono sostanzialmente lo stesso concetto e se è ugualmente vero che non conviene mantenerli ad un tempo nei due Codici, sembri però più opportuno di trasferire l'art. 221 del Codice di procedura nel Codice civile al luogo dell'art 1405 nel quale verrebbe in tal modo compenetrato, perchè le disposizioni di cui si tratta concernono il diritto e non la forma, la Commissione, con 6 voti contro 4, si pronuncia in questo senso, e accoglie la proposta di mantenere l' art. 1405 compenetrandovi la so-

(1) Art. 1405. « La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare ».

(2) Art. 221. « La parte che ha deferito un giuramento decisorio, può rivocarlo sino a che l'altra parte non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o fino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile su l'ammessione del medesimo.

« Può rivocarlo anche dopo la sentenza, e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza sia stata variata la formola proposta, salvochè il deferente abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatto acquiescenza alla formola variata ».

stanza dell' art. 221 del Codice di procedura civile, incaricando uno dei Segretari (Vaccarone) di formolare la nuova redazione del detto articolo.

III. Il senatore Nitta propone che si modifichi l' art. 1411 (1) (*1378 del cod.*), il quale stabilisce che la legge non regola la società coniugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni tra gli sposi, perchè non gli sembra esatto il principio in esso consacrato, mentre anche quando interviene convenzione tra gli sposi, la legge prescriva certe regole intorno alla società coniugale e alle sue conseguenze.

V'ha chi crede (Sighele) che quest'articolo sia inutile, non contenendo che una materia puramente dottrinale e possa sopprimersi senza inconveniente.

Ma si osserva da altri (Pisanelli) che è bene di premetterlo alle altre disposizioni che regolano la materia dei contratti matrimoniali per assodare fin da principio la massima che riguardo ai beni la legge non impone alcun sistema alla società coniugale, lasciando che le parti le dieno quella forma e quelle norme che meglio stimano, nei limiti ben inteso comuni a tutte le altre convenzioni e in quelli specialmente sanciti nel Codice, e che qualora non vi siano patti nuziali ciascheduno degli sposi conserva, in quanto ai suoi beni, quelle facoltà che la legge concede a tutti, e sia per tal modo chiaramente escluso, nel silenzio delle parti, ogni concetto di comunione legale o altro sistema qualunque.

Gli altri membri della Commissione concordano in questa opinione, ma nel tempo stesso riconoscono la verità delle osservazioni del proponente che trova la locuzione del suddetto articolo inesatta e non conforme a ciò che dovrebbe esprimere.

E dopo varie osservazioni intorno alla formola da sostituirsi, la Commissione delibera di mantenere il predetto articolo formulandolo nei termini seguenti: « La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge ».

IV. Quindi un commissario (G. De Foresta) propone che per antivenire alle gravi contestazioni a cui può dar luogo l'articolo 1414 (2) (*1381 del cod.*), nei termini nei quali è formulato e segnatamente per cansare il pericolo che sposi cittadini del Regno facciano regolare le loro convenzioni, in quanto ai beni, da una legge estera, sia opportuno di modificare il predetto articolo, il quale dice che *non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi o consuetudini locali, che per lo addietro fossero in vigore nel Regno*, col sostituire a queste ultime parole - *da alcuna delle leggi* ecc. - queste altre - *da consuetudini locali* o *da leggi alle quali non sieno essi legalmente sottoposti.*

Questa proposta non incontra opposizione e la Commissione unanime l'approva.

V. Si accetta pure e ugualmente senza discussione, altra proposta

(1) Art. 1411. « La legge non regola la società coniugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni tra gli sposi ».

(2) Art. 1414. « Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi o consuetudini locali, che per lo addietro fossero in vigore nel regno ».

(G. De Foresta), di aggiungere in fine dell'articolo 1420 (1) (*1387 del cod.*), il quale stabilisce, che per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio di colui, contro del quale sia stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore, le parole *che sarà all'uopo per tal fine nominato*.

VI. Si viene quindi all'esame del quesito del Ministro Guardasigilli, se si debba nell'art. 1437 (2) (*1404 del cod.*), riconoscere agli sposi la facoltà di stipulare nel contratto di matrimonio l'alienabilità della dote.

Su questo argomento esiste pure una proposta (Precerutti) nel senso affermativo del predetto quesito tendente a ristabilire prima dell'art. 1437 del Progetto senatorio, l'articolo 1374 (3) del Progetto Pisanelli, e incominciare poi il detto art. 1437 colle parole - *Fuori del caso indicato nell'articolo precedente non si possono* ecc.

Svolgendo la sua proposta l'onorevole Commissario viene notando come il Codice civile francese ed il Codice dell'ex Reame delle Due Sicilie contengano una disposizione analoga a quella dell'articolo del Progetto Pisanelli che egli propone di ripristinare e come due sieno i principali motivi che consigliano questa misura; il primo desunto dalla libertà che deve sempre lasciarsi ai contraenti di stipulare le loro convenzioni nel modo che meglio loro talenta, senza apporvi altre restrizioni che quelle che sono d'ordine pubblico, o che riflettono i buoni costumi; il secondo derivante da che se può la sposa non costituirsi alcuna dote e conservare come parafernali tutti i suoi beni, e perciò a libera sua disposizione, non si veda ragione perchè costituendo la dote non possa stipularne l'alienabilità col consenso del marito, essendo evidente che chi può fare il più, possa anche fare il meno.

Un altro Commissario (G. De Foresta) non consente in questa opinione e dice che la maggioranza della Commissione Senatoria credette non potersi concedere agli sposi di derogare, nell'atto di matrimonio al principio della inalienabilità della dote, perchè in tal modo lo si renderebbe illusorio, essendovi pochi contratti in cui non venisse stipulata questa facoltà; non potersi invocare l'esempio del Codice francese, perchè a termini del medesimo spetta alla moglie una ipoteca generale, esente da iscrizione, che la cautela sufficientemente pel caso di alienazione della dote; soccorrere in ogni modo ai bisogni che possono aver gli sposi di alienare la dote, la facoltà che la legge attribuisce ai tribunali di autorizzarne la distrazione; essere infine poco prudente lo abbandonare siffatta

(1) Art. 1420. « Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale sia stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore ».

(2) Art. 1437. « Non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale di circondario, il quale potrà darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

(3) Art. 1374. « La dote può essere alienata od ipotecata, allorchè col contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca ».

convenzione di alienabilità alla inesperienza degli sposi quando contrattano il matrimonio e possono più facilmente cedere a lusinghe, od abbandonarsi ad illusioni.

Replica altro componente (Pisanelli), che se gli sposi possono o no costituire una dote, sia logico e razionale che possano riservarsi il diritto di alienarla; che vietando questo patto si possono talvolta impedire matrimonii, e che non è poi esatto il dire che all'epoca in cui si costituiscono i patti matrimoniali la confidenza degli sposi possa essere eccessiva, giacchè ben si sa come i patti nuziali vengano generalmente stabiliti dai parenti stessi, i quali con grande cautela ed accorgimento riguardano segnatamente all'interesse economico della famiglia nascente.

Altri (Niutta) appoggia queste osservazioni, e il proponente (Precerutti) aggiunge che se si ammette l'alienazione della dote con autorizzazione giudiziaria non vi sia motivo per denegarla quando gli sposi l'abbiano stipulata, giacchè è noto, dice l'oratore, come ai Magistrati si presentino sempre le cose in modo da far spiccare la necessità dell'alienazione, e sia raro il caso in cui le parti non riescano a dimostrarla ed ottenere così il loro intento.

Il Presidente dice non sapersi disporre ad ammettere la facoltà negli sposi di stipulare l'alienabilità della dote, la quale è talvolta l'ultima àncora di salvezza della povera moglie e dei figli e teme ancor egli che al momento del matrimonio non si badi abbastanza alle gravi conseguenze di questo patto d'alienabilità e lo si inserisca troppo leggermente ed incautamente nel contratto; conchiude quindi dichiarando che propende per mantenere il Progetto Senatorio.

Messa quindi a partito la proposta Precerutti, la Commissione l'accetta con 8 suffragi favorevoli contro 2.

VII. Intorno all'art. 1439 (1) (*1407 del cod.*) si producono tre proposte:

L'una (Precerutti), concernente la parte di quell'articolo che dichiara nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi se non si adempiano le condizioni stabilite nei precedenti articoli, e che tende a mettere questa disposizione in armonia col principio ora votato, cioè col predetto art. 1374 del Progetto ministeriale, di cui si è deliberato il ripristinamento, sostituendo cioè alle parole - *quantunque vi acconsentono* ecc. - queste altre: *se non si adempiono le condizioni stabilite dall' art. 1437.*

Questa proposta non incontra difficoltà in massima: si discute però alquanto sulla formola da adottarsi finchè si approva la proposta di un

(1) Art. 1439. « È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi, se non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

« Il marito può egli stesso durante il matrimonio far rivocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto compete alla moglie. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

« Sciolto il matrimonio, non si potrà agire sulla dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio ».

membro (A. De Foresta) di aggiungere in detta prima parte dell' articolo 1439 le parole *se non fu permessa nell' atto di matrimonio*.

La seconda proposta è quella (G. De Foresta) di aggiungere nella seconda parte del medesimo articolo, nel quale si contemplano i casi ed i modi in cui il marito e la moglie possano far rivocare l' alienazione e l' obbligazione della dote, le parole - *anche dopo sciolto il matrimonio* - in seguito al vocabolo *moglie* - che trovasi alla fine del primo inciso, e ciò per rimuovere qualsiasi dubbio, e ben spiegare come quel diritto di rivocazione competa alla moglie sia durante il matrimonio che dopo lo scioglimento del medesimo.

E la Commissione accetta questa proposta.

La terza proposta infine (Precerutti) è di far adottare un principio opposto a quello proclamato nel capoverso del ridetto art. 1439, il quale stabilisce che sciolto il matrimonio non si potrà agire sulla dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio, e sopprimere per conseguenza da questo capoverso l' avverbio *non*, giusta il corrispondente articolo 1377 del progetto Pisanelli.

Crede il proponente che sciolto il matrimonio non esistendo più la dote non vi sia ragione per impedire ai creditori di procedere sui beni che la costituivano; che sarebbe incongruo il proibirlo ai creditori anteriori, mentre potrebbero poi farlo liberamente i posteriori; che la legge non deve tutelare la dote salvo per quanto dura il matrimonio; che la moglie, avendo profittato dei debiti che ha contratto, la giustizia e l' equità esigono che li paghi quando riacquista la libera disponibilità dei suoi beni; che infine non si debba nè si possa, avvenuto lo scioglimento del matrimonio, più distinguere tra i beni parafernali ed i dotali, massime che la moglie potendo vendere i beni già dotali, e impiegare il denaro che ne riscuota in nuovi acquisti, mutui o altrimenti non si potrebbero impedire le azioni dei creditori su questi ultimi beni senza ricercare l' origine dei medesimi contro tutti i principî, e senza sollevare liti e contestazioni, e andare incontro a moltissime difficoltà.

Altro membro (G. De Foresta) mentre riconosce il valore scientifico e giuridico delle osservazioni del preopinante, fa però notare che se si vuole mantenere l' istituzione della dote non convenga spogliarla affatto di quelle cautele che sono necessarie acciocchè non divenga illusoria, nè toglierle quella tutela a cui le popolazioni sono avvezze; che se non si dichiara che, sciolto il matrimonio, non potranno i creditori agire sulla dote, sarà facile il far frode al principio della inalienabilità di essa.

Altro membro (Niutta) si associa alle considerazioni svolte dal primo preopinante.

V' ha chi crede (Pisanelli) che si deve accettare il principio propugnato dal Professore Precerutti, aggiungendo tutto al più nel detto capoverso le parole - *salvo che non si dimostrino fatte in frode*.

Ma altri (Niutta e Bonacci) non reputano conveniente di far neppure questa aggiunta che darebbe ansa alle liti e all' arbitrio dei Tribunali.

Si scambiano ancora su questo grave argomento non poche osservazioni nell' uno e nell' altro senso, tra le quali quella, nella quale concorrono concordi tutti i Commissari che ammesso anche il sistema propugnato dal Professore Precerutti, dovrebbe sempre ritenersi per nulla l' alienazione della dote fatta a condizione che non abbia effetto fuori che sciol-

to il matrimonio, perchè non si può permettere che ciò che si proibisce si faccia e si stipuli indirettamente senza che questo caso abbia poi analogia, secondo l' opinione della maggioranza della Commissione con quello di cui si tratta nel capoverso in disamina.

Taluno (VACCARONE) osserva che colla proposta PRECERUTTI si viene a ripristinare il sistema già adottato nell'art. 1377 del Progetto PISANELLI. Ora la relazione che precede l' accennato progetto spiega sufficientemente quale sia stato l'intendimento della disposizione compresa nell'ultimo capoverso di quell'articolo. Si è voluto risolvere la quistione se il creditore della moglie, divenuto tale durante il matrimonio, possa dopo lo scioglimento di questo agire sui beni dotali per essere soddisfatto, senza però pretendere ad alcun diritto di prelazione acquistato durante il matrimonio medesimo.

Riassunta quindi la discussione dal Presidente, il quale si dimostra anch' egli favorevole alla proposta, dicendo che alla obbligazione contratta dalla moglie pendente il matrimonio non manchi nè la causa nè la capacità, ma onde questa possa tradursi in atto sui beni dotali, vi sia solo lo impedimento del vincolo della dote, cessando il quale, nulla debba più ostare che si proceda su quelli come su qualunque altro avere della moglie, si mette ai voti la preindicata proposta, e la medesima è approvata con 8 voti contro 2 ; essendosi inoltre deliberato sulla proposta di un membro (SIGHELE) di sostituire nel ridetto capoverso alla parola *agire*, quella di *procedere*.

Quindi la seduta è sciolta essendosi la Commissione aggiornata a domani.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 37.

Seduta antimeridiana del 17 maggio.

SOMMARIO.

1° Si delibera affermativamente sul quesito ministeriale, se sia utile introdurre nel nuovo Codice il patto di riscatto.
2° Perchè non si accetti la proposta del Senatore E. CASTELLI di proibire la vendita tra i coniugi.
3° Si adotta la proposta PISANELLI di sopprimere l'art. 1490, e di modificare la rubrica del capo III, titolo VI, libro III del Codice.
4° Si adotta pure la proposta PRECERUTTI di sostituire alla definizione della tradizione data dall'articolo 1496 del Progetto Senatorio, quella di cui all'articolo 1435 del Progetto PISANELLI.
5° Si accetta un' altra proposta PRECERUTTI di sopprimere le parole - o *il libero possesso* - dall'art. 1497 (*art. 1464 del cod.*).
6° Si approva pure una terza proposta del Professore PRECERUTTI di sopprimere come inutile l'art. 1502 del Progetto.

7° Non si accetta una modificazione proposta dal Senatore De Foresta intorno all'art. 1530 (*art. 1496 del cod.*).
8° Spiegazioni provocate dal medesimo Commissario intorno all'articolo 1544 (*articolo 1510 del cod.*).
9° Si respinge la proposta Precerutti diretta a sopprimere le disposizioni del Codice, che stabiliscono e regolano la rescissione della vendita per causa di lesione.
10° Comunicazione del Presidente.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta il Presidente mette in discussione il quesito del Ministro Guardasigilli se sia utile di riprodurre nel nuovo Codice il patto di riscatto.

Uno dei membri della Commissione (Chiesi) si dichiara contrario a questo patto, perchè, sia che si ritenga come una clausola resolutoria come pretendono alcuni autori, sia che si consideri altrimenti, è sempre certo, e la legge lo dichiara espressamente, che operandosi il riscatto il venditore ripiglia il fondo esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato, d'onde ne avviene che durante il termine del riscatto medesimo i beni restano fuori del commercio, e privi pertanto dei vantaggi derivanti dal regime ipotecario e dalle istituzioni di credito.

Un altro commissario (G. De Foresta) ricorda le discussioni che si fecero in seno della Commissione Senatoria su questo grave argomento. Fin da principio egli dice si ritenne che il patto di riscatto fosse contrario alla libera commerciabilità dei beni e potesse impedire od almeno imbarazzare le istituzioni di credito, nonchè nuocere alla coltura e al miglioramento dei beni. Si cercò quindi e fu da taluni proposto di ridurre il termine a soli anni 3, ma prevalse infine l'opinione di proscrivere assolutamente questo patto ravvisandolo non più necessario, perchè oggigiorno colla perfezione recata al regime ipotecario e colla semplicità e celerità dei giudizi, colui che non aspira ad acquistare irrevocabilmente il dominio del fondo, come deve essere necessariamente in quello che compra col patto di riscatto, e che vuole soltanto fare un impiego di capitale ha mezzo più facile ed altrettanto sicuro in un mutuo con ipoteca sul fondo stesso; e reputandolo poi dannoso non solo per gli anzidetti motivi, quanto perchè può essere un mezzo di celare il pagamento di esorbitanti interessi senza che ciò risulti dall'atto, e perchè l'esperienza abbia sempre dimostrato che simili vendite sono un fomite di liti rovinose, dichiara perciò che a suo avviso deve mantenersi il Progetto Senatorio, senza arrestarsi al timore di vincolare la libertà dei contraenti, perciocchè questo timore non debba esagerarsi nè impedire quelle disposizioni che sono dettate dalla moralità e dall'interesse generale come è appunto quello che vieta il patto di riscatto.

Altri però (Precerutti) crede che questo patto non debba essere proibito perchè il medesimo nulla ha di contrario all'ordine pubblico, e viene confutando le ragioni svolte in contrario dai preopinanti, osservando egli, in quanto a quella della libera commerciabilità dei beni, che dal

momento in cui il Progetto nello stesso articolo 1481 (1), nel quale vieta il patto di riscatto in ispecie, ammette per altro le condizioni risolutive nella vendita, provi come non debba spingersi tant'oltre i favori dei terzi e della libertà dei fondi fino a vietare il patto di riscatto permesso in tutte le legislazioni, non escluse quelle dove già sono in vigore e prosperano gli istituti di credito ; e in quanto ai danni all'agricoltura temuti dai preopinanti dice, che se talvolta possono verificarsi, non si debbono però neppur essi esagerare, e che appunto per essere i patti di riscatto diventati più rari sieno meno temibili; che del resto questi danni vengono controbilanciati dai vantaggi che il patto di riscatto può procacciare talvolta ad un povero proprietario costretto a vendere il fondo nel quale ha forse concentrate le sue industrie e tutte le sue affezioni, ed a cui non par giusto di togliere il refrigerio della speranza di poterselo riscattare.

Appoggia queste osservazioni un altro membro (Niutta), dicendo che gli fa senso di dover offendere la libertà dei cittadini vietando loro un patto che nulla sa d' illecito, che d'altronde la libertà dei beni non s' inceppa che per poco tempo.

Replica il primo preopinante (Chiesi) che non si debba neppure esagerare questo principio della libertà delle contrattazioni, perchè per essere logici e conseguenti bisognerebbe allora fare un regresso nelle vie economiche e permettere di nuovo i fedecommessi ed altri vincoli perpetui; che se è vero che l'articolo 1481 non vieta tutte le condizioni risolutive nella vendita si è appunto per non inceppare di soverchio la libertà dei contraenti; ma ciò non toglie ed anzi consiglia maggiormente a non fare altre concessioni, e sovrattutto quella del riscatto che egli crederebbe la più perniciosa.

Altro commissario (Pisanelli) premette che egli dovette difendere in tal parte il Progetto Senatorio davanti alla Camera perchè era attaccato con ragioni esagerate ; osserva quindi che ridotti al loro vero valore gli argomenti che si adducono in pro e contro della vendita col patto di riscatto le une e le altre perdono molta importanza, e che ben ponderata la questione non si trovano motivi sufficienti per proscrivere in modo assoluto il detto patto.

Le considerazioni fatte, dice egli, dai due primi opinanti, provano che ben rari saranno cotesti patti; ciò essendo può dirsi che si combatta contro un'ombra.

Infatti colla libertà dell'interesse e col nuovo sistema ipotecario le vendite con riscatto come contratti pignoratizi non hanno più ragione d' essere o per lo meno saranno rarissime, nè tali vendite si faranno più che in qualche caso eccezionale in cui interessi al proprietario per un particolare prezzo d'affezione di riavere il fondo che qualche momentanea cir-

(1) Art. 1481. « La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

« Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

« In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principii generali dei contratti.

« Il patto di riscatto è vietato ».

costanza lo obblighi a vendere, nel qual caso la giustizia e la pietà mal consentirebbero gli si troncasse quella speranza.

Conchiude perciò col chiedere che si ristabilisca nel Codice la facoltà di fare la vendita col patto di riscatto, lasciando che nel corso naturale dei tempi sia combattuta dal progresso stesso delle cose.

Il Presidente riconosce la gravità delle considerazioni fatte dai due primi preopinanti, ma dice non sapersi liberare dal pensiero che non convenga inceppare di troppo la libertà dei cittadini, e che del resto appunto perchè generalmente si ammette che le vendite con patto di ricuperamento si sono fatte più rare, sia con ciò ridotto a minime proporzioni il danno economico che si teme, e possa conservarsi il ridetto patto, come si ammettono ancora le altre condizioni risolutive, che pure in caso diverso bisognerebbe tutte proscrivere per la logica dei principii.

Invita pertanto la Commissione a deliberare se intenda di sopprimere il capoverso dell'articolo 1481 che vieta il patto di riscatto; e questa soppressione è adottata con 6 voti favorevoli contro 4.

In coerenza di questa deliberazione si decide pure di ristabilire nel Codice gli articoli 1486 a 1500 del Progetto Pisanelli che contengono le norme per la vendita col patto di riscatto, modificando conseguentemente la rubrica del Capo VI in questo modo: - *Della risoluzione e della rescissione della vendita* - e modificando coerentemente l'articolo 1548 (1) del Progetto Senatorio (*art. 1514 del cod.*), e sopprimendo nell'articolo 1489 del Progetto Pisanelli (*art. 1517 del cod.*), il quale dichiara che il termine fissato pel riscatto è perentorio, e non può essere prorogato *dall'autorità giudiziaria*, queste tre ultime parole, onde sia chiaramente stabilito che il termine per riscatto, che è ristretto a cinque anni per ragioni d'ordine pubblico, non possa mai essere prorogato sotto verun aspetto nè dalle parti, nè dall'autorità giudiziaria. La Commissione incarica quindi uno dei Segretari (Vaccarone) di coordinare le disposizioni del capo VI.

II. Si passa quindi alla proposta del Senatore E. Castelli, altro dei membri della Commissione generale di legislazione, tendente a far proibire la vendita fra coniugi fuori di alcuni determinati casi, ma la Commissione non accetta tale proposta sulla considerazione che nel caso di vendita da un coniuge all'altro dovendo sempre intervenire la autorizzazione giudiziaria, stantechè il marito vi ha sempre interesse, cessano i soli motivi che possano farla vietare, cioè il timore della frode, e che siccome potrebbero sempre i coniugi vendere ad un terzo e ricomprare poi dal medesimo arriverebbero essi in tal modo allo stesso intento, scansando anche la cautela dell'autorizzazione giudiziaria.

III. Quindi un membro (Pisanelli) propone di sopprimere l'articolo 1491 (2), il quale stabilisce che si possono vendere tutte le cose che sono in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alie-

(1) Art. 1548. « Indipendentemente dalle cause di nullità e di scioglimento già espresse in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere rescisso per lesione ».

(2) Art. 1491. « Si possono vendere tutte le cose che sono in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione ».

nazione, perchè tale dichiarazione sembra inutile a fronte del principio generale proclamato dall'art. 1149, il quale dice che le sole cose che sono in commercio possano fare oggetto di contratto; propone pure nel tempo stesso, e come conseguenza della detta soppressione, che nella rubrica del capo terzo intitolata - *delle cose che si possano vendere* - si aggiunga l'avverbio - *non* - dicendosi - *delle* cose *che non si possano vendere*.

Entrambe questo proposte sono accettate senza opposizione.

IV. È pure accettata senza opposizione la proposta di altro membro (Precerutti) di sostituire all'articolo 1496 (1) (*1463 del cod.*) che definisce la tradizione, dicendo che è la consegna della cosa venduta al compratore, l'articolo 1435 (2) del Progetto Pisanelli, che sembra contenere un concetto più esatto quando indica che la tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore, la quale definizione è quella data generalmente da tutti i Codici.

V. Propone poi lo stesso commissario (Precerutti) di sopprimere pure le parole - o *il libero possesso* - che si leggono nel successivo articolo 1497 (3) (*1464 del cod.*), laddove si stabilisce che il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili quando ha rimesso i documenti, o il libero possesso della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edifizio.

Altri però (De Foresta) e il Presidente credono che quelle parole debbono mantenersi perchè può darsi il caso che il venditore non abbia documenti da consegnare, e basti perciò per la tradiziono che lasci libero il possesso della cosa venduta.

Ma si risponde dal proponente che in tal caso non potrà il venditore essere obbligato a dare i documenti che non abbia, e che intanto non sia necessario e possa anzi essere pericoloso il parlare del libero possesso, perchè il medesimo spetta di diritto al compratore dal momento stesso della vendita.

Messa a partito questa proposta è approvata con 7 voti contro 3.

VI. La Commissine approva poi unanime e senza discussiono la proposta dello stesso (Precerutti) di sopprimere l'art. 1502 (4), il quale prevede e regola le conseguenze del rifiuto del venditore ad operare la tradizione della cosa venduta, e ciò sul riflesso che questo articolo non contenga che un caso di applicazione del principio generale stabilito nell'articolo 1256 (*1223 del cod.*) relativamente alle obbligazioni di fare o di dare.

---

(1) Art. 1496. « La tradizione è la consegna della cosa venduta al compratore ».

(2) Art. 1435. « La tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore ».

(3) Art. 1497. « Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso i documenti o il libero possesso della proprietà venduta, e le chiavi se trattisi di un edifizio ».

(4) Art. 1502. « Se il venditore ommette di fare la tradizione nel termine fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore ».

VII. Propone un altro Commissario (G. De Foresta) che alla fine dell' art. 1530 (1) (*1496 del cod.*) il quale stabilisce, che quando il compratore, mediante il pagamento di una somma di danaro, abbia scansato l'evizione del fondo, il venditore potrà liberarsi da tutte le conseguenze della garantia, rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese, si aggiungano le parole : - *l'istanza del venditore dovrà essere fatta nella contestazione della lite e prima d' ogni altra eccezione.*

Non crede il proponente che sarebbe giusto che quando il venditore, invece di adempiere immediatamente la sua obbligazione, contesti l'evizione e faccia sostenere una lite al compratore, possa poi in fine di essa, e dopo avergli cagionati disturbi e spese, liberarsi da ogni obbligo suo mediante il semplice rimborso della somma pagata anzichè soddisfarlo di tutto l' ammontare della evizione, come poteva competere al creditore che fu disinteressato dal compratore, e nei diritti del quale questo è subentrato.

Osserva però il Presidente che il compratore dovrà sempre imputare a sè stesso di non avere chiamato fin da principio il venditore in causa, e che del resto in fatto di danni, qualunque sia la colpa di chi li deve, non possano mai pretendersi al di là di quelli che si sieno realmente sofferti.

Messa ai voti la suddetta proposta è respinta con 7 suffragi contro 3.

VIII. Aveva pure chiesto lo stesso commissario (G. De Foresta) che all' articolo 1544 (2) (*1510 del cod.*) in cui si stabilisce che, se il compratore teme a ragione di essere molestato con un' azione ipotecaria o rivendicatoria possa sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, si aggiungesse un capoverso per dire che questa disposizione è pure applicabile al caso previsto dall' articolo 1528 (*1494 del cod.*), quando cioè il fondo è gravato di una servitù non apparente di entità tale da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato.

Essendosi però osservato che in tal caso il compratore potendo domandar lo scioglimento della vendita, ove si appigli a tal partito, non potrà di certo essere molestato intanto per il pagamento del prezzo, e che perciò sembri inutile la proposta aggiunta ; il proponente ravvisando sufficiente questa spiegazione, a cui assente la Commissione, dichiara di non insistere nella sua proposta.

IX. Si viene poscia a discutere la proposta (Precerutti) diretta a sopprimere le disposizioni del Codice che stabiliscono e regolano la rescissione della vendita per causa di lesione.

---

(1) Art. 1530. « Quando il compratore, mediante il pagamento di una somma di danaro, abbia evitato l' evizione del fondo, il venditore potrà liberarsi da tutte le conseguenze della garantia, rimborsandolo della somma pagata degli interessi e di tutte le spese ».

(2) Art. 1544. « Il compratore, se è o teme a ragione di essere molestato con un' azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia ».

Premesse alcune considerazioni storiche sul modo col quale l'azione di lesione, non ammessa nell'antico diritto romano, venne poi introdotta nel medesimo dagli Imperadori, e sulle gravi discussioni che sollevò all'epoca della compilazione del Codice civile francese, l'oratore si fa a dimostrare come la rescissione della vendita per causa di lesione non risponda più a suo avviso alla esigenza economica dei tempi perchè, astrattamente parlando, non esiste un prezzo fisso e certo delle cose, e debba soltanto chiamarsi tale quello che ha *potuto ricavare* il venditore, quando offerta la cosa sua in vendita non ne ha trovato un prezzo maggiore.

Se si è proclamata la libertà degli interessi, non vede egli perchè non debba poter vendere anche al disotto del valore.

Non crede poi che sia il caso di parlare della violenza morale a cui può sottostare il venditore, perchè questo può essere anche esercitato in senso opposto sul compratore, e può verificarsi pure nelle vendite ai pubblici incanti, in quelle di mobili ed in tutti gli altri contratti a titolo oneroso, casi tutti per altro nei quali non si ammette la lesione.

Aggiungasi inoltre, egli dice, il favore che merita la libertà dei contraenti, e notando poi che dal momento in cui si riconosce che la rescissione della vendita per causa di lesione non pregiudica ai diritti che i terzi hanno intanto potuto acquistare sull'immobile, sia facile il renderla illusoria. Infine conchiude che per determinare la lesione bisogna stabilire una base fissa, la quale in molti casi diventa ingiusta, perchè può avvenire che per una differenza di poche centinaia di lire si obblighi il compratore a sborsarne varie migliaia, e conviene poi sempre cadere nell'arbitrio dei periti ed aprire la via a lunghe e spendiose liti.

Risponde un altro dei commissari (Pisanelli), che se si esamina la questione in astratto, guardandola solo dal punto di vista della teoria, potrà nella rescissione per causa di lesione scorgersi per avventura un inceppamento alla libertà e trovarsi qualche dissonanza tra le varie disposizioni che la regolano; ma che il diritto non essendo una semplice astrazione, ma espressione reale della vita concreta, ne avvenga che, secondo lo sviluppo della società, si mutino alcune sue determinazioni; e non è quindi a maravigliarsi, se svegliati nelle odierne società alcuni delicati sentimenti che non erano nemmeno presentiti nelle antiche, talune cose permesse o non proibite dalle leggi romane ripugnino oggi al nostro animo, nè possano tollerarsi. La lesione del resto ben sovente è grave indizio se non prova manifesta di non libero consenso. Al principio che: *licitum est se mutuo aere convenire*, può ben opporsi quest'altro: *nemini licet locupletari cum alterius iactura.*

Se per ragioni di giustizia e di equità la legge ammette in principio l'azione in rescissione per lesione, è poi certo che volendo discostarsi il meno possibile da quei principi di libertà e di sociale economia a cui accennava il preopinante, ha dovuto escluderla in tutti quei casi in cui o non esiste il pericolo, come nella vendita per pubblici incanti, od è minore, come in altri contratti, o non v'ha la ragione della necessità che ha potuto costringere il contraente, come quando si tratta del compratore, o di vendite di mobili facilmente tragittabili, e pe' quali è agevole ottenere un concorso di richieste che valga ad impedire ogni lesione.

Conchiude pertanto proponendo che sia mantenuto in questa parte il

Progetto, confidando che, mutate le condizioni economiche e progredita la civiltà, possano abbandonarsi questo ed altri freni ancora indispensabili nello stato attuale delle cose.

Si mette quindi a partito la proposta PRECERUTTI, dopo essersi ancora scambiate da vari membri alcune considerazioni sull'argomento, e si hanno 6 voti contrari alla medesima e 4 favorevoli, per cui le predette disposizioni intorno alla rescissione della vendita per causa di lesione sono mantenute.

X. Prima di chiudere la seduta il Presidente annuncia alla Commissione che il Senatore CADORNA gli ha partecipato, che attese le gravi occupazioni della nuova sua carica di Prefetto di Torino, o lo stato di sua salute, non potendo più intervenire alle sedute della Commissione, ha pregato il Ministro Guardasigilli di dispensarnelo, alla qual cosa questi ha aderito.

Quindi la seduta è sciolta e rinviata alle 2 ½ pomeridiana di quest' oggi.

Il Presidente G. B. CASSINIS.

I Segretari Orazio SPANNA - Adolfo DE FORESTA G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 38.

Seduta pomeridiana del 17 maggio.

SOMMARIO.

1° Si respinge la proposta PRECERUTTI per la soppressione dell' ultimo capoverso dell' articolo 1539 (*art. 1505 del Cod.*).

2° Discussione e deliberazione in senso affermativo intorno al quesito ministeriale se, tenuto conto delle condizioni economiche di alcune Provincie del Regno, non fosse necessario di mantenere il contratto d' enfiteusi coi temperamenti richiesti dall' odierno stato dell' agricoltura e del commercio.

Presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BONACCI; CHIESI; G. DE FORESTA; PALLIERI; PISANELLI; PRECERUTTI; NIUTTA; SIGHELE; A. DE FORESTA, Membro segretario; VACCARONE, id.

I. Aperta la seduta, prima che si passi alla discussione delle proposte relative al contratto di locazione, un Commissario (PRECERUTTI) chiama l' attenzione della Commissione sull' ultimo capoverso dell' art. 1539 (1)

(1) Art. 1539. « L' azione redibitoria che provenga dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta d' immobili, entro un anno dalla consegna.

« Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d' altri effetti mobili, fra il termine di tre mesi, altresì dalla consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.

« L' azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali ».

(*1505 del cod.*), il quale stabilisce che l'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

L'onorevole Commissario propone la soppressione di questo capoverso, perchè non gli pare che si debbano limitare i criteri dai quali possa riconoscersi se il vizio della cosa venduta abbia quei caratteri che lo rendono sostanziale e che sono definiti genericamente dal precedente articolo 1532 (1) (*1499 del cod.*).

Ma risponde altri (A. De Foresta), che la disposizione di cui si tratta è anzi opportuna, non tanto perchè tende a frenare gli arbitrii, almeno in tal parte, quanto perchè coll'indicazione dei casi più frequenti si dà una norma più sicura e meno vaga per la decisione degli altri casi; ed invoca inoltre l'esempio degli altri Codici, che contengono simile disposizione.

Il Presidente si associa a queste osservazioni, ed aggiunge che se v'ha cosa per la quale si debba stare agli usi locali è per certo questa, che deve essere retta da norme diverse, secondo appunto le varie consuetudini dei luoghi.

Messa quindi a partito la proposta soppressione del detto capoverso, la Commissione la respinge con 8 voti contro 3.

II. Esaurita così la disamina del titolo VII del contratto di vendita, e passandosi al successivo titolo del contratto di locazione, il Presidente mette prima di tutto in discussione il quesito del Ministro Guardasigilli, se, tenuto conto delle condizioni economiche in cui si trovano alcune Provincie del Regno, non sia necessario di mantenere il contratto d'enfiteusi con quei temperamenti che sono richiesti dall'odierno stato dell'agricoltura e del commercio.

Prendendo la parola su questo importantissimo argomento, uno dei commissari (Pisanelli), comincia dal dichiarare che quando egli imprese a compilare il nuovo progetto del Codice civile ebbe necessariamente a trovarsi perplesso tra la personale sua opinione, che era favorevole al contratto d'enfiteusi, e quella della generalità dei magistrati e giurisperiti delle antiche Provincie che l'avversava, già sanzionata dalla legge del 1857 votata dal Parlamento, di guisa che dovette in qualche maniera cedere all'ambiente in cui si trovava, nè credette poter riprodurre l'enfiteusi nel nuovo Codice. Ma quando vide che tanto nella Camera dei deputati come nel Senato da molti oratori ne fu chiesto il ristabilimento, ripigliò vigore la sua personale opinione, ed essa prevalse nella Commissione della Camera dei Deputati incaricata a riferire sulla unificazione legislativa.

Entrando dopo queste dichiarazioni nel merito dell'argomento, osserva l'oratore che due sono i principali appunti che si fanno dagli avversari all'enfiteusi, uno cioè che essa ripugni ai principii razionali pel dualismo di dominio che induce, e l'altro che contrasti colla libertà dei fondi e sia economicamente perniciosa.

---

(1) Art. 1532. « Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata o le avrebbe offerto un prezzo minore ».

Non crede egli che sostanzialmente esista quella decisa ripugnanza ai principii razionali del diritto che taluni trovano nella costituzione di due dominii che caratterizzano l'enfiteusi, l' uno diretto e l' altro utile, e cita a questo riguardo l' esempio di altri casi in cui secondo le leggi romane si ammetta una quasi consimile divisione di dominio; aggiunge che l'enfiteusi è del resto ancora ricevuta nella più parte dei Codici, nè si pensa che sia vietata nemmeno in Francia, quantunque il Codice Napoleone non ne faccia espressa menzione, da parecchi scrittori di diritto ed economisti, tra' quali Pellegrino Rossi, che altamente la commenda. Ma ad ogni modo, prosegue l' oratore, non deve poi spingersi il culto de' principii astratti fino a sconoscere e troncare le esigenze reali della società; essendo il diritto mutabile nelle sue pratiche applicazioni, non può nè precorrere nè ritardare lo sviluppo della vita sociale, ma deve accompagnarlo e corrispondere a' veri bisogni e agl'interessi reali di un paese, mostrandosi ad un tempo consapevole de' postulati della scienza e delle esigenze dell'avvenire. Venendo perciò sul terreno della pratica e considerando i vantaggi o danni di quel contratto, l'onorevole preopinante si fa a dimostrare come, per la maggior parte delle Provincie d'Italia, l'enfiteusi corrisponda ad un bisogno altamente sentito, e che perciò della proibizione dell'enfiteusi si commuoverebbe l'opinione pubblica di quelle Provincie, e sovrattutto delle meridionali, come di danno gravissimo che loro si arrecasse. Narra in che modo si sogliono stabilire le enfiteusi per i molti terreni incolti che si trovano ancora in Sicilia ed in non poche parti delle Provincie napolitane, e dice come questa sia vantaggiosa al proprietario, che ricava con essa una rendita da quei terreni di cui altrimenti non potrebbe trar partito nè per vendita, nè per locazione anche a lungo termine, e sia poi utilissima per la classe meno agiata e laboriosa, la quale disponendo un piccolo capitale può contrarre un'enfiteusi, ed impiegando il suo lavoro assiduo attorno ai terreni che dissoda, riesce a ridurli in breve a coltura, averne quindi un buon prodotto e mettersi col tempo facilmente in grado di riscattare il canone, consolidando in sè il dominio diretto, e così recando nella libera commerciabilità con gran vantaggio della società nuovi beni coltivati e produttivi.

Adduce l'oratore a questo riguardo l'esempio dell'ottima prova fatta in Sicilia dalla legge sulle enfiteusi dei beni ecclesiastici del 1862, per cui si sono, dice egli, più che triplicati i redditi di quei beni che sono già stati concessi ad enfiteusi, e si sollevarono col lavoro e colla speranza della proprietà tanti cittadini, che privi di fortuna potevano diventar pericolosi per la società. Conchiude poi che per ispogliare l' enfiteusi di quei caratteri che non sembrano più corrispondenti alle odierne condizioni, e per evitare la ragionevole censura che si fa a questa istituzione, per ciò che concerne la perpetuità del vincolo e la incertezza del dominio in faccia dei terzi,egli non avrebbe difficoltà che venisse temperata collo stabilirsi che l'enfiteusi sia sempre redimibile a volontà dell' utilitario, e coll'abolire nella maggior parte dei casi la devoluzione; modificazioni queste,che mentre potranno rendere il contratto d'enfiteusi accetto anche a chi molto si preoccupi della libertà dei fondi, non ne scemeranno i vantaggi per le popolazioni,le quali ne desiderano la conservazione, ed inviteranno anzi meglio i coltivatori a prendere ad enfiteusi i beni dei quali potranno poi farsi più tardi proprietarii a loro scelta appena ne abbiano i mezzi.

Altri (Niutta) appoggia queste osservazioni, notando che victare le enfiteusi farebbe cattivo senso in tutte le Provincie del Regno, escluse unicamente le antiche, che non ne risentiranno poi alcun danno, non trattandosi che di un contratto facoltativo di cui fa uso chi vuole, mentre nelle altre Provincie, e sovrattutto nelle meridionali, quel contratto è ancora radicato nei costumi e desiderato come utile all' incremento dell' agricoltura.

Invoca poi l' oratore il principio della libertà delle contrattazioni, e dice che quando si tratta di convenzioni la legge non deve mai impedirle che quando sieno contrarie ai buoni costumi od alla economia pubblica; ciò che non possa dirsi per certo delle enfiteusi, le quali nessuno disse mai contrarie ai buoni costumi, e che non solo non sono contro l'economia politica, ma si reputano anzi utilissime dai più distinti economisti, come Rossi o Sismondi, e tra i viventi Scialoja e Boccardo.

Notando infine l'oratore, come questi ultimi economisti sostengono che nelle speciali condizioni massime in cui si trova l'agricoltura in una gran parte del Regno l'enfiteusi sia uno dei migliori mezzi e forse il solo per promuoverla ed estenderne i benefizi alla massa di terreni che sono ancora senza coltura.

Altro membro (Bonacci) dichiara non esser affatto contrario all'enfiteusi, che crede anzi di pratica utilità per molte Provincie del Regno, e cita l'esempio di alcuni paesi, come la Badia di Chiaravalle nelle Marche che, una volta terreno incolto ed inabitato, forma ora una popolata ed ubertosissima valle mercè le enfiteusi che i monaci di quella Badia a cui spettavano le terre vennero anticamente concedendo.

Crede poi che le ripugnanze manifestatesi contro quel genere di convenzioni possano svanire coi temperamenti proposti dal primo preopinante, che tendono appunto a spogliarle dei due caratteri che più sapevano di feudalità e soli potevano farle ravvisar dannose.

Altri (Sighele) concorre pure in queste opinioni e dice che in Lombardia, sebbene il bisogno della conservazione del contratto d' enfiteusi non sia generalmente sentito, per altro non lo si avversa, perchè il Codice ivi ancora vigente lo riconosce, nè vi ha mai prodotti cattivi risultati.

Altro componente (Precerutti) mentre non disconosce la gravità delle ragioni addotte dai preopinanti, e non nega che l' enfiteusi abbia potuto nel medio evo recar dei vantaggi, come ne recarono anche il feudalismo ed altre vecchie istituzioni, ora cadute, crede però che quella come queste abbiano fatto il loro tempo, e che grandemente si esagerino i vantaggi futuri delle enfiteusi, parendo all' oratore che se le medesime fossero così utili avrebbero già dovuto migliorare le condizioni di quei paesi ove esistono da tanto tempo e pei quali se ne invoca la conservazione come panacea pel miglioramento della proprietà. Dice che nel Piemonte v'erano e vi sono pure ancora molti terreni incolti, specialmente in sul Bielleso, e non sa che nessuno siasi mai lagnato dell'abolizione dell' enfiteusi, nè abbia attribuito alla impossibilità di stipularne lo stato in cui si trovano ancora quei terreni. Il contratto d'enfiteusi, soggiunge egli, è un rimasuglio del medio evo, suppone sempre una certa signoria da una parte ed una soggezione dei coloni dall'altra, nè è più istituzione dei tempi, nè crede poi che la si possa ammodernare coi proposti temperamenti, i quali non sa fino a che punto potranno conciliarsi colla essenza della

enfiteusi. Dice infine l' oratore che gli pare, che ai bisogni della coltura dei beni di alcune Provincie del Regno, di cui si è parlato da altri componenti, potrebbe rispondere sufficientemente o la locazione a lungo termine, di cui all'articolo 1585, o la vendita con costituzione di rendita perpetua, i quali contratti non presenterebbero poi gli inconvenienti dell'enfiteusi riguardo al dualismo del dominio ed alla incertezza del medesimo. Dichiara tuttavia di riservare il suo voto dopo che avrà intesi gli ulteriori sviluppi della discussione.

Replica altro membro (Niutta), che se malgrado l' esistenza dell' enfiteusi l'agricoltura non ha potuto progredire nelle Provincie meridionali, ove esistono ancora i terreni incolti, ciò si debba attribuire al mal governo delle medesime e al difetto di strade, le quali cause essendo ora cessate, non mancherà l'istituzione dell'enfiteusi di esplicare il benefico suo influsso sulle condizioni economiche di quelle regioni, e che nè la locazione a lungo termine, nè la vendita con costituzione di rendita fondiaria possono suffragare allo scopo della enfiteusi, il quale è di rassicurare da una parte il direttario sul pagamento del canone, e di interessare l' utilitario alle migliorie ed alla buona coltura dei terreni che sta in lui di conservar sempre in famiglia.

Quindi l'onorevole Commissario ricorda come nella discussione ch'ebbe luogo in una delle Commissioni legislative di cui egli fece parte, per determinare se convenisse riconoscere nel nuovo Codice il contratto di enfiteusi, essendosi opposto principalmente il dualismo del dominio, il *diretto* e l' *utile*, siccome un inconveniente gravissimo, bastevole a doverla respingere, egli dimostrò: che siffatto dualismo era un vantaggio in quanto raddoppiava il numero dei proprietari, e che l'enfiteusi faceva sino a un certo punto cessare il monopolio della proprietà fondiaria, rendendola accessibile a tutti, ed aumentandone il valore; che il dualismo altronde era inevitabile e sorgeva *rebus ipsis dictantibus hac humanis necessitatibus ;* avvegnachè appartenendo di pieno dritto le migliorie a chi le produce col suo lavoro e con i suoi capitali, nasce così accanto al dominio del concedente il dominio dell' enfiteuta; che siffatto dualismo cesserebbe poi sia per effetto della prelazione, accordata in caso di alienazione così al padrone diretto come al padrone utile, sia per la redimibilità del canone che la legge dovrebbe permettere all' enfiteuta dopo qualche tempo.

Dice inoltre il preopinante che un Codice deve essere l'espressione dei bisogni di tutta la nazione: che l' enfiteusi è al presente ammessa e riconosciuta in tutte le Provincie d' Italia; tranne nel solo Piemonte, e che questa ultima circostanza non gli sembra una buona ragione per proscriverla là dove è autorizzata e garentita dalle leggi che attualmente imperano, come dal Codice delle Due Sicilie, da quello di Parma, dal Codice estense, dal Codice generale austriaco e dal Dritto romano.

Trattandosi altronde non di una istituzione obbligatoria, egli soggiunge, ma di un contratto, del quale può non farsene uso, le antiche Provincie del Piemonte non verrebbero a risentirne alcun nocumento pel nuovo Codice che ammettesse l'enfiteusi.

Avverte poi la libertà delle convenzioni essere un principio sacro ed inconcusso, che la legge deve rispettare sempre che non ne risulti offesa all'ordine pubblico, ai buoni costumi e all'interesse sociale. Nulla di ciò,

dice l'oratore, è a temersi dall'enfiteusi. Lungi che essa faccia contrasto all'interesse della pubblica economia, gli economisti reclamano siffatta instituzione, contemperata colle esigenze del tempo e col progresso della civiltà. E qui invoca l'autorità del Rossi, del Sismondi, del Buret, del Troplong, dello Scialoja e del Boccardo, e dà anche lettura di un brano del Duvergier.

Replicando poi all'onorevole professore Precerutti, dice che mal si considerava l'enfiteusi siccome una istituzione sorta nel medio evo: che il principio direttivo e generatore di siffatto contratto si avea nell'*ager publicus* e nelle *possessiones* dell'antica Roma: che l'enfiteusi era nata *rebus ipsis dictantibus* anche prima che l'imperatore Zenone le avesse dato nome e si fosse formolata dal Dritto romano la legislazione che la riguarda; che il feudalismo aveva bensì guasto e corrotto il vero carattere dell'enfiteusi; essere ora il tempo di emendarla e renderla consentanea alle condizioni attuali della società.

Aggiunge ancora non aver inteso di esagerare i vantaggi dell'enfiteusi sino al punto da far credere che da siffatta contrattazione derivasse la prosperità agricola di un paese; ed osserva pure che il rimprovero di esservi nelle Provincie napoletane delle terre incolte troverebbe una adeguata risposta nel cattivo governo cui quelle Provincie soggiacquero, nella mancanza di strade, ed in altre cause che non accadeva enumerare.

Un altro commissario (G. De Foresta) dice non potersi contestare che l'enfiteusi ha resi grandi ed incontestabili servizi, non solo all'agricoltura ma ben anche all'incivilimento, avendo potentemente contribuito a creare la proprietà e con essa la classe media, che è divenuta il nerbo principale della società moderna, ma che essa ha fatto il suo tempo, che deve cessare come sono cessati tutti gli usi del medio evo, di cui è l'enfiteusi un vestigio; aggiunge l'oratore che in massima egli sarebbe contrario ad introdurre questo contratto ibrido nel Codice civile italiano, che deve essere informato ai principii della moderna civiltà anzichè agli usi del medio evo, e che come Ministro ebbe già a manifestare ben chiaramente le sue opinioni contrarie alle enfiteusi, essendo stato autore della legge fatta nel 1857 dal Parlamento Subalpino per l'affrancamento assoluto delle medesime.

Osserva però che non si può non tener conto del fatto accennato dall'onorevole Pisanelli. Non è da negarsi, dice l'oratore, che in una gran parte del Regno, massime nelle Provincie meridionali, si crede utile che le enfiteusi sieno mantenute, e si lamenta come un gran danno all'agricoltura la proscrizione assoluta di questo genere di contratti, e le proposte ed osservazioni fattesi da uomini eminenti di tutti i partiti, tanto nella Camera quanto nel Senato, sono anche un fatto meritevole di particolare riguardo; quindi qualunque opinione si abbia come giurisperiti, partendo da certi punti di vista, e ritenendo anche le anzidette lagnanze come erronee o per lo meno esagerate, tuttavia non sarebbe nè giusto nè politico di proscrivere il contratto di enfiteusi a cui sono ancora avvezze una gran parte delle Provincie del Regno, che lo ritengono non solo utile, ma necessario al loro stato economico ed allo sviluppo ed incremento dell'agricoltura nelle medesime. Perchè questo genere di contratto non è più nè desiderato nè utile nelle Provincie settentrionali non è ragione

sufficiente, dice egli, per vietarlo nelle altre Provincie, dove la proprietà e l'agricoltura non sono ancora giunte allo stesso sviluppo.

Dichiara pertanto che per questo solo motivo, cioè più per considerazioni politiche e di conciliazione che per qualunque altra ragione, egli non si opporrà a che il contratto d'enfiteusi sia ammesso dal nuovo Codice, a condizione però che sia spogliato di tutto quanto lo ravvicina al feudalismo ed ai fidecommessi, ed inceppa la trasmissibilità dei beni e la sicurezza delle contrattazioni, al quale scopo crede che possano pienamente conferire le idee già espresse dall'onorevole Pisanelli, ed in genere anche le disposizioni contenute a questo riguardo nel Codice Estense che si potrebbe prendere per tema degli articoli da formularsi.

Si associa pienamente al preopinante altri (Pallieri) dicendo, che sebbene consideri l'enfiteusi come contraria al progresso economico ed alle moderne legislazioni, tuttavia neppur egli crede giusto nè prudente di denegarla alla maggior parte delle Provincie italiane, che o con ragione o per effetto di pregiudizio la reputano tuttora indispensabile per la loro prosperità.

Il Presidente divide anch'egli le stesse opinioni, ma desidererebbe che si potesse trovare un temperamento pel quale, tenuto conto della doppia modificazione proposta, cioè della redimibilità e della non devoluzione, si potesse ancora far sparire quel dualismo di dominio a cui non potrebbe associarsi, dichiarando però che quando ciò non si riconosca possibile, egli non si opporrà a che si stabilisca nel Codice un contratto sulle indicate basi dal momento che vede desiderato e reclamato questo genere di contratti dalla maggior parte delle Provincie d'Italia.

Ed avendo egli con questa dichiarazione posta ai voti la questione, se debba introdursi in questo Codice il contratto di enfiteusi con le modificazioni e temperamenti preaccennati, la Commissione si pronuncia unanime per l'affermativa, ed incarica i signori Pisanelli, Bonacci, Sighele e Vaccarone di preparare un progetto di articoli in questa conformità da essere ulteriormente discussi.

La seduta viene quindi sciolta e rinviata a domani.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 39.

Seduta antimeridiana del 18 maggio.

SOMMARIO.

1° Se debbasi accordare allo interdetto la facoltà di domandare la rivocazione della interdizione.
2° Proposta Niutta riguardo agli articoli 1583, 1584 e 1585 (*art. 1571 del Cod.*).
3° Soppressione degli articoli 1586 e 1587.
4° Modificazione dell'articolo 1590 (*art. 1574 del Cod.*).
5° Modificazione dell'articolo 1591 (*art. 1575 del Cod.*).
6° Modificazione dell'articolo 1599 (*art. 1582 del Cod.*).

7° Soppressione degli articoli 1619, 1620, 1621, 1622.
8° Si ripristina l'articolo 1566 del Progetto Pisanelli (*art. 1602 del Cod.*).
9° Modificazioni dell'articolo 1624 (*art. 1604 del Cod.*).
10° Proposta De Foresta relativa all'articolo 1631 (*art. 1611 del Cod.*).
11° Proposta Chiesi di sopprimere il primo capoverso dell'articolo 1642 (*art. 1622 del Cod.*). È accettata.
12° Proposta di modificare l'articolo 1684 (*art. 1664 del Cod.*).
13° Modificazione nell'articolo 1706 (*art. 1686 del Cod.*).
14° Proposta Precerutti riguardo all'articolo 1784 (*art. 1764 del Cod.*).
15° Modificazione nell'articolo 1797 (*art. 1777 del Cod.*).
16° Proposte Mancini quanto al contratto vitalizio.
17° Soppressione dell'articolo 1816, e dell'articolo 1823.
18° Discussione sui giuochi di borsa; articolo 1824 (*art. 1802 del Cod.*).
19° Soppressione dell'articolo 1852.

Presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; Vaccarone, Segretario; Spanna, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 16 maggio volgente. Esso verbale viene approvato.

I. Un altro segretario (Vaccarone) riferisce sull' estratto del processo verbale in data 8 maggio della Commissione pel Codice di procedura civile stato trasmesso con lettera del 13 stesso mese dal Presidente di quella Commissione al Presidente della Commissione pel Codice civile, come risulta dal ricordato verbale del 16 corrente.

Fra le altre cose, in quell' estratto si legge, che la Commissione pel Codice di procedura civile, riconoscendo che il determinare a quali persone spetti la facoltà di chiedere la rivocazione della interdizione, appartiene al Codice civile, coerentemente alla deliberazione presa dalla Commissione per la revisione di questo Codice, cancellerà dall' art. 843 del Progetto del Codice di procedura civile (1) le parole che accennerebbero alla facoltà concessa allo interdetto di promuovere anch' esso domanda per la rivocazione della interdizione; - che tuttavia alla Commissione pel Codice di procedura civile sembrerebbe doversi accordare all' interdetto simile facoltà, purchè si richieda il ministero di un procuratore nella domanda.

A questo riguardo taluno (De Foresta) osserva, che la questione se si dovesse permettere eziandio allo interdetto di chiedere la rivocazione

(1) Art. 843. « Per la rivocazione dell' interdizione o dell' inabilitazione si osserveranno le norme sopra stabilite.

« La domanda potrà essere proposta dall'interdetto o dall' inabilitato anche senza l' assistenza del tutore o curatore, ma il tutore o il curatore dovranno sempre essere sentiti.

« L' appello della sentenza che revoca l' interdizione o l' inabilitazione potrà essere proposto da chi promosse l' una o l'altra, dal ministero pubblico, ed anche da quelli fra i membri del consiglio di famiglia che avessero emesso un avviso contrario alla chiesta rivocazione ».

della interdizione fu ampiamente trattata dalla Commissione Senatoria, la quale si decise per la negativa per due gravissime considerazioni, - la prima è che, accordata allo interdetto la facoltà di domandare la rivocazione della interdizione, siffatte domande sarebbero tanto frequenti, che i Magistrati mal potrebbero a tutte provvedere; - la seconda è, che, dichiarandosi essere la interdizione rivocabile ad istanza dei parenti, del coniuge, e, di più ancora, del pubblico Ministero, resta ampiamente provveduto alla tutela dello interdetto, nè è da temersi che si mantenga la interdizione quando già sia cessata la causa, che vi abbia dato luogo.

Si delibera che siano le riferite osservazioni trasmesse al signor Presidente della Commissione pel Codice di procedura civile.

Ma uno dei commissari (Precerutti) domanda se questa deliberazione riguardo allo interdetto non sia per avventura in contraddizione con quanto è prescritto nell' art. 112 del testo votato dalla Commissione, secondo il quale - il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente potrà essere impugnato anche dall' *interdetto medesimo*. - Ma la Commissione riconosce che non vi è alcuna contraddizione, perchè quando si parla nell' articolo 112 dell' *interdetto*, s' intende dell' interdetto che abbia cessato di essere tale per l' avvenuta rivocazione della interdizione. Finchè dura la interdizione egli non è persona capace di impugnare il matrimonio, o di fare altro atto giuridico qualsiasi.

II. Taluno (Niutta) propone che gli articoli 1583, 1584 e 1585 (1) (*artic. 1571 del cod.*) siano collocati fra le *disposizioni comuni alle locazioni delle case* e *dei beni rustici*, perchè, essendo essi applicabili soltanto a queste specie di locazioni, non hanno sede opportuna là dove si contengono le *disposizioni generali* intorno al contratto di locazione.

Questa proposta è accettata, salvo a vedere poi se occorra di coordinare i detti articoli colle disposizioni che si adotteranno sulla materia delle enfiteusi.

III. In ordine agli articoli 1586 e 1587 (2) il sig. Ministro Guardasi-

(1) Art. 1583. « È riputata locazione qualunque concessione temporaria di immobili, mediante un' annua prestazione a qualunque titolo sia fatta.

« Tale concessione non trasferisce verun dominio nel concessionario, non ostante qualsiasi patto contrario, che sarà di nessun effetto ».

Art. 1584. « Le locazioni d' immobili non potranno stipularsi per un tempo eccedente i trent' anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo si intenderanno ristrette ai trent' anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario sarà di nessun effetto.

« Quando però si tratterà di locazione di una casa per abitazione, potrà pattuirsi che la medesima sussista durante tutta la vita dell' inquilino ed anche sino a due anni dopo ».

Art. 1585. « Sono eccettuate dalla disposizione dell' articolo precedente le locazioni de' gerbai o terreni affatto incolti, che si faranno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura; queste locazioni potranno farsi per un tempo maggiore di trent' anni, ma che non potrà eccedere i cent' anni ».

(2) Art. 1586. « Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, ed una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimoni, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra.

gilli proponeva il quesito - se si possa ammettere la deroga ai principî generali in essi stabilita sulla prova delle locazioni e del prezzo in esse convenuto.

Uno dei commissari (Precerutti) propone che quegli articoli siano soppressi. Tale proposta è accolta alla unanimità per le seguenti considerazioni : - che non vi sarebbe ragione di scostarsi in questa parte dai principî generali in materia di prova ; - che le disposizioni di essi articoli finirebbero per aumentare le difficoltà e le questioni ; - che nelle parole dell' art. 1587 - *si presta fede al proprietario sul suo giuramento* - si avrebbe qualche cosa che ripugnerebbe ai principî di uguaglianza, a cui deve informarsi la legge scrupolosamente ; - che, infine, si pone così meglio in correlazione con sè medesimo il progetto, il quale, e giustamente, non ha più creduto di accogliere la disposizione contenuta nell' artic. 1781 del Codice francese, in cui si dice che *le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages*, ecc.

IV. È del pari approvata all' unanimità l' altra proposta dello stesso commissario (Precerutti), che, cioè, si cancellino nell' articolo 1590 (1) (*art. 1574 del cod.*) le parole - *ed anche in virtù di una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione nel caso che si tratti dei fondi rustici*.- Queste parole annullerebbero tutta la importanza di esso articolo.

V. Sulla proposta poi di un altro commissario (De Foresta) si delibera senza discussione di formolare il numero 3° dell' articolo 1591 (2) (*art. 1575 del cod.*) nei termini seguenti : - *a garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione*.

VI. Il commissario medesimo (De Foresta) propone eziandio di cancellare nell' art. 1599 (3) (*art. 1582 del cod.*) le parole - *indicando il*

« Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione ».

Art. 1587. « Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la di cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presterà fede al proprietario sul suo giuramento, eccettochè il conduttore non prescelga di domandare la stima per mezzo di periti, nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo scarico, se la stima eccede il prezzo che egli ha dichiarato ».

(1) Art. 1590. « Il subconduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell' intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

« Non sono però riputati fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subconduttore in conformità della consuetudine dei luoghi, ed anche in virtù di una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione nel caso che si tratti di fondi urbani ».

(2) Art. 1591. « Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione

« 1° A consegnare al conduttore la cosa locata ;

« 2° A mantenerla in istato di poter servire all' uso per cui venne locata ;

« 3° A fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione ».

(3) Art. 1599. « Se quelli che hanno cagionate molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l' esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio

locatore nel cui nome possiede, - parendogli di ravvisare in esse una contraddizione con ciò che si dice prima; queste parole supporrebbero che il locatore non sia in causa, mentre già si è detto che egli debbe esservi chiamato.

Altri (Pisanelli) osserva che l'art. 1599 nell' ultima sua parte vuole attribuire al conduttore una doppia facoltà, - quella di stare in giudizio limitandosi ad instare perchè il locatore lo rilevi dalle molestie, - quella di chiedere senz' altro di essere posto fuori causa. Ora, colle mentovate parole il legislatore vuole determinare la condizione sotto la quale il conduttore può chiedere di essere posto fuori causa. Esse per ciò non gli sembrano inutili.

Tuttavia a render più chiaro tale concetto, e per eliminare ogni dubbio, la Commissione accetta la proposta fatta da un altro commissario (Precerutti) di modificare l' ultima parte dell'articolo 1599 come segue: - *e se lo chiede, deve essere posto fuori causa, anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede*. Così resta spiegato che il conduttore può domandare di essere posto fuori causa, quantunque il locatore non vi sia ancora chiamato.

VII. Il Ministro Guardasigilli proponeva eziandio alla Commissione il quesito - se siano opportune e giuste le norme adottate dal progetto negli articoli 1619, 1620, 1621 e 1622 (1) riguardo alla indennità da corrispondersi al conduttore nel caso in cui questi venga licenziato per la vendita della cosa locata.

Uno dei commissari (Precerutti) propone di sopprimere questi articoli, bastando, a parer suo, l' applicazione delle regole generali relative al risarcimento dei danni.

Il Presidente osserva che le norme sancite in detti articoli servirebbero a diminuire le gravi e intricate questioni che in pratica sorgono sempre allorchè si tratta di accertamento di danni. Non è men vero però che queste misure artifiziali dei danni stabilite dalla legge hanno qualche cosa che ripugna.

Chi propose la soppressione dei mentovati articoli premette che non vi è motivo per essere tanto favorevoli ad un conduttore, il quale non pensò

---

per essere rilevato dalle molestie, e se lo chiede, deve esser posto fuori di causa, indicando il locatore nel cui nome possiede ».

(1) Art. 1619. « Il conduttore che secondo le precedenti disposizioni abbia diritto ad un' indennità, non può essere espulso, se non gli viene prima pagata la indennità dal locatore o dal nuovo acquirente ».

Art. 1620. « Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l' inquilino o l' affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni, il locatore è tenuto ad indennizzare l' affittuario o l' inquilino nel modo seguente ».

Art. 1621. « Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni al conduttore che debbe essere espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordata tra la denunzia di licenza e l' uscita ».

Art. 1622. « Trattandosi di fondi rustici, l' indennità che il locatore dee pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione ».

a garantirsi colla data certa della convenzione. In merito poi domanda perchè nel concreto il legislatore darà norme speciali per accertare i danni, mentre in tanti altri casi lascia che il giudice gli apprezzi nella sua saviezza? È vero che altri Codici (il francese, il napolitano) hanno delle disposizioni a un dipresso identiche a quelle dei mentovati articoli; ma è vero altresì che, non ammettendole, s' introdurrà nel nuovo Codice un positivo miglioramento, perchè se le norme fissate nella legge avranno qualche volta una giusta applicazione, nella maggior parte dei casi esse non provvederanno rettamente, non saranno acconcie.

Che i legislatori stessi non disconoscessero le difficoltà di fissare regole al riguardo si argomenta da quanto prescrivono l'articolo 1754 del Codice Albertino e l' art. 1747 del Codice francese, nei quali è detto che, trattandosi di manifatture, fabbriche o altri stabilimenti che esigono considerevoli anticipazioni, l'*indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti*.

Messa ai voti la soppressione degli art. 1619, 1620, 1621 e 1622, essa viene approvata all'unanimità.

VIII. Si accoglie anche alla unanimità la proposta fatta da un commissario (Precerutti) di ripristinare nel nuovo Codice la disposizione contenuta nell'articolo 1566 del Progetto Pisanelli (1) (*art. 1602 del cod.*), la quale è resa necessaria dall'essersi ammesso il patto di riscatto.

IX. Sono anche approvate le due proposte di un altro commissario (G. De Foresta) riguardo all'art. 1624 (2) (*art. 1604 del cod.*).

L'una è che nel primo periodo, alle parole - *sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine* - si sostituiscano le seguenti - *sono determinate dalla consuetudine.*

La seconda è che nell' ultimo periodo si cancellino le parole - *inoltre le riparazioni da farsi.*

Sullo stesso articolo 1624 un altro commissario (Chiesi) aveva anche proposto che si togliesse tutto quanto viene dopo le parole - *indicate dalla consuetudine dei luoghi* - perchè la enumerazione fatta in esso arti-

(1) Art. 1566. « Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di licenziare il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario ».

(2) Art. 1624. « Le riparazioni di piccola manutenzione, che rimangono a carico dell' inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi

« Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini;

« All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

« Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

« Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non possa essere risponsabile;

« Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature ».

colo non può essere esatta. - Ma egli non insiste nella sua proposta in seguito alla osservazione di taluno (NIUTTA), che le parole, di cui si proponeva la cancellazione, servono di guida ai giudici, ed evitano molte questioni le quali nel silenzio del legislatore potrebbero facilmente sorgere per cose che non sono poi di grave momento.

X. Uno dei commissari (G. DE FORESTA) propone che nell'art. 1631 (1) (*art. 1611 del cod.*) dopo la parola - *necessario* - si aggiungano le parole - *secondo la consuetudine locale.*

Ma la Commissione pensa che non debba farsi tale aggiunta perchè potrebbe darsi che il tempo necessario secondo la consuetudine ad una nuova locazione fosse brevissimo, e mancasse così lo scopo della legge, quello, cioè, di mantenere indenne il locatore da ogni danno, e di far sopportare all'inquilino tutte le conseguenze della propria colpa.

XI. Un commissario (CHIESI) propone la soppressione del 1° capoverso dell' articolo 1642 (2) (*art. 1622 del cod.*), perchè lo ravvisa superfluo, e perchè gli esempi dati nella legge possono dar luogo al pericolo che siano intesi tassativamente. - La Commissione approva tale proposta.

XII. Un altro commissario (DE FORESTA) propone che per coordinare l' articolo 1684 (3) cogli articoli 508 e 1642 (4) si formoli la prima parte di esso art. 1684 (*art. 1664 del cod.*) nei seguenti termini :

« La colonìa senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno, eccetto che si tratti di fondi, il principale raccolto dei quali sia bien-

(1) Art. 1631. « Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell' inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati dall' abuso della cosa locata ».

(2) Art. 1642. « L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

« Quindi l'affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel decorso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

« L'affitto di terreni colti, quando questi sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni ».

(3) Art. 1684. « La colonìa senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre.

« Passato il mese di marzo senza che siasi data o presa licenza, s' intende la colonìa rinnovata per un altro anno ».

(4) Art. 508. « Cessando l' usufrutto, le locazioni fatte dall' usufruttuario non dureranno che per l' anno in corso, se l' usufrutto doveva finire ad epoca certa e determinata; in caso contrario, potranno durare ancora per un'altr'anno.

« In tutti i casi se si tratta di fondi, dei quali il principale raccolto sia biennale, tanto il conduttore, quanto il proprietario, potranno volere che si compia il biennio, prendendo per base di questo l' anno in cui la locazione ha avuto principio ».

Art. 1642. « L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l' affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

« Quindi l'affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel decorso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

« L' affitto di terreni colti, quando questi sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni ».

nale, nel qual caso si reputa fatta per due anni. L'anno comincia ecc. »

Egli tuttavia non insiste nella sua proposta in seguito all'osservazione di taluno (Precerutti), che, pel disposto del capoverso dell'art. 1667 (1) (*art. 1647 del cod.*) intendendosi richiamato il disposto dell'art. 1642, si ottiene così senz' altra aggiunta lo scopo che l'autore della proposta si era prefisso, quello, cioè, di assicurare al colono almeno un raccolto.

XIII. È poscia accettata alla unanimità la proposta fatta dalla Commissione senatoria pel Codice civile nel suo supplemento di relazione, che l'articolo 1706 (2) (*art. 1686 del cod.*) incominci colle parole - *nel rimanente.*

XIV. Un commissario (Precerutti) propone di restringere quanto è prescritto nel capoverso dell' art. 1784 (3) (*art. 1764 del cod.*) alle transazioni sopra diritti riflettenti beni stabili. Perchè non si permetteranno le transazioni verbali? Vorremo noi essere più severi del Codice Albertino il quale nel numero 4° dell' art. 1412 prescrivendo che la transazione si faccia per atto pubblico solo in certi casi, permette che negli altri casi la transazione si faccia come si vuole? Tra due individui, ad esempio, si transige mediante il pagamento di una somma di danaro fatto dall'uno all'altro *brevi manu:* diremo forse che questa transazione sia nulla perchè manca una scrittura?

Altri (De Foresta) osserva che la Commissione Senatoria fu indotta ad aggiungere all' art. 1728 del Progetto Pisanelli il capoverso in esame, specialmente a fronte di ciò che prescrivono gli articoli 1788 e 1789 (4) *articoli 1768 e 1769 del cod.*).

Altri (Niutta) aggiunge importare assai che risulti da uno scritto della transazione avvenuta; così avrassi una maggior certezza ch' essa ebbe luogo, e si eviteranno nuove liti, che potrebbero sorgere quando della transazione non constasse in modo positivo e innegabile.

Il Presidente pone ai voti la conservazione della disposizione del capoverso dell'art. 1784. Essa ottiene 6 suffragi favorevoli, e 3 contrari.

---

(1) Art. 1667. « Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta, si chiama mezzadrìa, masseria, o colonia.

« Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici colle modificazioni seguenti ».

(2) Art. 1706. « Tutte le regole della soccida semplice s'applicano alla soccida a metà ».

(3) Art. 1784. « La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere.

« Ogni transazione debba essere fatta con atto pubblico o con privata scrittura ».

(4) Art. 1788. « La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto; la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione ».

Art. 1789. « Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso ».

XV. Si accetta senza discussione la proposta di uno dei commissari (De Foresta) di ripetere nel capoverso dell'art. 1797 (1) (*art. 1777 del cod.*) l'avverbio *posteriormente* usato nel primo periodo, in luogo dell' avverbio *nuovamente*.

XVI. Nella discussione fatta alla Camera elettiva sulla legge di unificazione legislativa il deputato Mancini aveva osservato mancare nel progetto la disposizione del Codice civile Albertino, la quale annulla il vitalizio quando la persona, sulla cui vita fu convenuto, sia morta fra i quaranta giorni dalla stipulazione del contratto. Soggiungeva essere a desiderarsi che sì giusta disposizione venisse ammessa insieme con quella del Codice francese, secondo la quale se il vitalizio fosse stipulato con un individuo già affetto da malattia, di cui poi morisse entro i 20 giorni, il contratto deve considerarsi come nullo e mancante di causa.

Ma la Commissione non crede sia da stabilirsi cosa alcuna in proposito per non snaturarne il carattere di contratto aleatorio, e perchè, se vi intervenne dolo o frode, provvedono abbastanza le regole generali.

XVII. La Commissione delibera poi di sopprimere l' art. 1816 (2) del Progetto Senatorio, perchè se da un lato non si potrebbe proibire alle parti di costituire la rendita vitalizia in quella misura d'interesse che loro meglio piaccia, d'altro canto, se questa misura sia così tenue da fare della rendita vitalizia una donazione mascherata, essa per ciò solo si potrà sempre impugnare con effetto.

Viene anche approvata con 7 suffragi favorevoli contro 3 contrari la soppressione dell'articolo 1823 (3) proposta da uno dei commissari (Precerutti). È troppo evidente che non si può chiedere un pagamento senza provare che sussista il titolo in forza del quale il pagamento vien chiesto; perciò l'art. 1823 è veramente superfluo.

XVIII. Fra le proposte prese in modo speciale ad esame dalla Commissione vi sono le due seguenti degli onorevoli senatore Sclopis e deputato Mancini:

1° Se la legislazione italiana non avrebbe potuto spingersi fino a reprimere in qualche parte i colpevoli contratti di borsa;

2° Se a fronte delle agitate controversie sui giuochi di borsa non si potrebbe con un' applicazione espressa del principio che nega l' azione per le obbligazioni nascenti da giuoco o scommessa assolutamente impedirli.

---

(1) Art. 1797. « Allorchè le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che fossero loro ignoti in quel tempo e che posteriormente siano stati scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

« Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti privato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto ».

(2) Art. 1816. « La rendita vitalizia si può costituire in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di fissare, purchè l'interesse medesimo superi il frutto di cui è capace la cosa data per prezzo della rendita ».

(3) Art. 1823. « Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l' esistenza sua, o della persona sopra la cui vita essa rendita è costituita ».

Il Presidente facendo omaggio al generoso intendimento da cui sono inspirate queste due proposte, crede che non si possa altrimenti e più efficacemente provvedere in un Codice civile di quello che si fa coll'articolo 1824 (1) del Progetto (*art. 1802 del cod.*).

Ognuno sa come il giuoco di borsa per lo più si veli sotto la forma del contratto a termine.

Ora, non vi sarebbero per impedire questi giuochi di borsa altri mezzi fuor questi:

O circondare il contratto a termine di speciali forme e garantie;

O proibire assolutamente i contratti a termine;

O, lasciando libero affatto il contratto a termine, fissare certi criteri pei quali si possa distinguere il contratto a termine dal giuoco di borsa.

Il primo di questi mezzi si era adottato in Francia, e sono innumerevoli le disposizioni ivi date a tal fine sin dal principio dello scorso secolo; basti citare gli editti del dicembre 1705, dell'agosto 1708, del maggio 1713, e così successivamente sino al 1726, coi quali, assoggettandosi tali contratti ad infinite cautele, si credette di togliere ogni possibilità di frode e di abuso.

Ma neppure quelle cautele riuscirono a buon fine: ossia, mentre esse assai sovente recavano incagli dannosi al commercio, non erano il più spesso d'ostacolo al male che si voleva impedire.

Nè sarebbe il secondo dei mezzi sovraccennati accettabile.

Proibire assolutamente i contratti a termine perchè essi possono nascondere sotto la loro veste il giuoco, la frode, l'abuso, sarebbe privare i cittadini di un potente mezzo di lecite utilità.

Non rimane adunque fuor l'ultimo mezzo - quello cioè di fissare certi criteri coi quali si possa distinguere il contratto a termine dal giuoco di borsa.

Ma questo lo potrà fare la legge?

Ben potrà la legge civile colpire il giuoco di borsa negando ogni azione in proposito, come appunto provvede l'art. 1824 del Progetto.

Ben lo potrà colpire la legge penale, tuttavolta che il legislatore vi ravvisi quel grado di frode, di colpa, di danno morale da formarne il soggetto di una sanzione penale.

Ma non però potrà mai la legge civile formolare nna disposizione, la quale riesca in tutti i casi allo scopo proposto, senza incorrere nel pericolo d'impedire una lecita e onesta contrattazione.

Questo fu pertanto e in Francia e presso di noi ufficio della giurisprudenza. (Cassazione francese 26 agosto 1791, 27 novembre 1811, 2 maggio 1827, 25 gennaio 1837. Cassazione di Torino 11 aprile 1855).

Essa ritenne qual vero contratto a termine quello in cui, dal canto del venditore, si dimostrasse in suo potere e possesso la cosa dedotta in contratto; dal canto del compratore, si riconoscessero in potere di lui i mezzi, la possibilità di far fronte all'acquisto.

In tal caso il contratto si mantenne, perchè serio, vero, reale; fuori di

(1) Art. 1824. « La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco, o di scommessa ».

queste condizioni lo ravvisò quale un giuoco, quale una scommessa sulle differenze, e gli negò ogni legale effetto.

Crede pertanto il Presidente che non si possa far altro che mantenere l'articolo 1824 del Progetto pari all'articolo 1999 del Codice sardo, all'articolo 1995 del Codice francese, rimettendosene del resto alla giurisprudenza, alla legge penale, e più ancora a quel miglioramento sociale, che è conseguenza della civiltà e della moralità dei costumi.

Un altro commissario (Pisanelli) aggiunge nello stesso senso che se sono gravi i danni derivanti dai contratti di borsa, più gravi sarebbero gli inconvenienti, ai quali darebbe luogo una legge speciale che si proponesse di reprimerli.

Nelle Provincie meridionali con decreti del 18 maggio e 14 dicembre 1824, 3 dicembre 1842, 22 luglio 1852 e 30 luglio 1853 si volle porre un argine agli abusi delle contrattazioni di borsa, ed erano prevalse una legislazione che credevasi protettrice, e una giurisprudenza molto severa su tale materia. Ma gli abusi a vece di diminuire andarono crescendo. Onde con decreto del 31 dicembre 1860, fatto in tempo dei pieni poteri, si abolì la legge fino allora mantenuta in vigore, e si dichiararono leciti i contratti a termine, apponendovi la sola condizione che il termine non dovesse essere più lungo di un mese pei contratti negoziati alla borsa per mezzo di agenti di cambio. Da quel tempo in poi gli inconvenienti che prima si deploravano, sono di gran lunga scemati, come attestano autorevoli personaggi di quelle provincie.

La Commissione si associa unanime alle idee espresse dai preopinanti.

XIX. Uno dei commissari (Precerutti) fa in seguito notare che l'articolo 1852 (1) non sarebbe in armonia coll'articolo 1256 (2) del Progetto (*art. 1223 del cod.*).

Nell'art. 1256, con una modificazione radicale dell'antico sistema, si prescrive che se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora *per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione;* nell'art. 1852 invece si dichiara che se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrisponderne l'interesse *dal giorno della domanda giudiziale*. Bisogna togliere questa dissonanza.

Altri (Vaccarone) osserva che l'articolo 1852 urterebbe eziandio col concetto che informa le disposizioni dell'articolo 1264 (3) (*art. 1231 del codice*).

---

(1) Art. 1852. « Se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrisponderne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale ».

(2) Art. 1256. « Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

« Se il termine venga a scadere dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dall'intimazione.

« Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non sarà costituito in mora che mediante un'intimazione od altr'atto equivalente ».

(3) Art. 1264. « In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle con-

Il Presidente dice che, ritenute queste due osservazioni, e ritenuto eziandio il riflesso fatto da un commissario (De Foresta) che il principio sancito dall'articolo 1256 è giusto, equo, e anche conforme allo interesse economico, in quanto che mira ad evitare la necessità di una lite per costituire in mora il debitore, non vi sono che due vie a seguire, o quella di sopprimere il capoverso dell'art. 1264, o quella di sopprimere l'articolo 1852; - di queste due vie egli preferirebbe la seconda.

Messa ai voti la soppressione del capoverso dell'articolo 1264, non è accolta.

Si pone poscia ai voti la soppressione dell'art. 1852, e questa soppressione è approvata a gran maggioranza.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

VERBALE N.° 40.

Seduta antimeridiana del 19 maggio.

SOMMARIO.

1° Comunicazioni.
2° Si passa allo esame del titolo *dei privilegi* e *delle ipoteche*. - Questione proposta dal senatore Stara.
3° Questione - se debbasi accordare privilegio al creditore per miglioramenti delle terre, e agli architetti e intraprenditori di costruzioni.
4° Proposta Chiesi di porre fra le cause legittime di prelazione anche il *beneficio della separazione dei patrimoni (art. 1950 del cod.)*.
5° Discussione intorno all'art. 1977 (*art. 1951 del cod.*).
6° Proposta Precerutti di sopprimere la prima parte dell'articolo 1979 (*art. 1953 del cod.*).
7° Discussione intorno alla preferenza o al privilegio del creditore pignorante.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Niutta; Pisanelli; Precerutti; Sighele; Spanna, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Si legge da uno dei segretari (Spanna), ed è approvato, il processo verbale della seduta antimeridiana del 18 maggio corrente.

I. Un commissario (Chiesi) consegna al signor Presidente alcune osservazioni di Giureconsulti Napolitani stategli rimesse dal signor Ministro

---

sistono sempre nel pagamento degli interessi legali, eccettuate le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

« Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita ».

Guardasigilli, ed è incaricato uno dei segretari (Vaccarone) di esaminare quelle osservazioni, e di riferirne alla Commissione in altra seduta.

II. S' imprende poscia lo esame del titolo XXII del libro III del Progetto in cui si tratta dei privilegi e delle ipoteche.

Il Presidente chiama anzi tutto l' attenzione della Commissione sopra un' osservazione e una proposta state fatte dal Senatore Stara.

Esse sono del tenore seguente:

Tizio vende a Caio un immobile pel convenuto prezzo di lire 100,000, e inscrive il suo privilegio.

Quindi cede a tre distinte persone, e in tempi diversi, una parte del detto prezzo colla promessa della sola garantia di diritto, ritenendo il rimanente. Scaduta la mora, Caio non paga; Tizio lo fa condannare, e procede alla spropriazione forzata del detto fondo.

Eseguita la subastazione, il fondo è venduto per sole lire 60,000.

Intervengono nel giudizio di graduazione per esservi collocati il cedente e i cessionari, e contendono tra di loro intorno al grado che spetti a ciascuno di essi.

Nei rapporti tra il cedente da una parte e i tre cessionari dall' altra, questi pretendono di essere anteposti a quello; laddove il cedente sostiene di dover concorrere egualmente cogli altri *pro rata* e per contributo.

Nei rapporti poi dei cessionari fra loro, i primi vogliono essere collocati prima di quelli che sono posteriori in data di cessione; laddove gli ultimi sostengono che tutti debbono essere collocati al medesimo grado *pro rata* e per contributo, senza riguardo alla data di loro cessione.

Circa la prima questione Troplong dà vinta la causa ai cessionari, anteponendoli tutti al cedente; ma a torto, come sembra, giacchè il cedente, il quale non è tenuto verso i cessionari che della sola garantia di diritto, ossia della esistenza del credito, soddisfa a questo suo obbligo quando il debito di Caio compratore è sussistente; nel resto poi ha uguali diritti di loro per conseguire il rimanente del prezzo non ceduto; e però a ragione pretende di concorrere e di essere collocato al medesimo grado *pro rata* e per contributo.

Circa la seconda questione poi, Troplong e con lui tutta la dottrina e la giurisprudenza più comunemente ricevuta concordano nel ritenere che tutti i cessionari, senza distinzione alcuna e senza riguardo alla data della loro cessione, debbono essere ugualmente collocati al medesimo grado *pro rata* e per contributo; giacchè tutti sono ugualmente cessionari e creditori del medesimo credito privilegiato, che, non potendo esser tutto e per intiero soddisfatto, vuol essere ripartito tra tutti coloro che vi hanno uguale diritto.

Ma la Corte di Cassazione di Milano adottò una diversa sentenza, preferendo il primo al secondo, il secondo al terzo cessionario, e così di seguito, collocandoli secondo la data della rispettiva cessione.

Pare però che la Cassazione abbia confuso la presente specie di varie cessioni di diverse parti del medesimo prezzo, ossia credito, coll'altra relativa alla cessione della stessa e medesima parte del prezzo, ossia credito, fatta a più persone e in tempi diversi. In quest' ultimo caso in cui la stessa e medesima cosa viene ceduta a più, quegli è preferito che fece prima intimare ossia notificare la seguita cessione; poichè la stessa cosa non potendo esser ceduta nè appartenere a più e diverse persone, quella

di esse, che fece prima notificare, è preferita alle altre. Ma nella suddetta specie ciascuno dei cessionari ha una parte del prezzo ossia del credito, e diversa affatto da quella degli altri; sicchè le cose cedute essendo diverse, ciascuno ha diritto di conseguire la sua. E siccome ciò non può aver luogo ed effetto per cagione del minor prezzo ricavato dalla subastazione, così tutti debbono sopportarne egualmente la perdita *pro rata* e per contribnto.

Il Senatore Stara propone di troncare la questione con una disposizione legislativa.

Ma la Commissione è d'avviso che sia cosa molto pericolosa fare in un Codice l'applicazione di principî generali a casi speciali, e che meglio convenga abbandonare queste applicazioni alla giurisprudenza.

III. Nella Camera dei Deputati l'onorevole (Mancini) osservava che i capitali, i quali s'impiegano nei miglioramenti delle terre, meriterebbero, se non altro, lo stesso privilegio che dal nuovo Codice è accordato a chi migliori col suo capitale l'altrui cosa mobile. E il deputato Panattoni proponeva di conservare il privilegio a favore degli intraprenditori e dei costruttori. - Si tolgano (egli diceva) le formalità che rendono il detto privilegio causa di difficoltà e d'imbarazzi; ma non si condanni un privilegio necessario ad incoraggiare la speculazione e l'industria.

Questa osservazione e questa proposta formano oggetto di speciale esame per parte della Commissione.

Uno dei commissari (Pisanelli) dichiara che quando egli imprese a compilare un nuovo progetto del codice italiano sul Progetto Miglietti, che non ammetteva l'accennato privilegio, sentì il debito di studiar la questione se si dovesse introdurre in esso qualche disposizione consimile a quelle delle leggi inglesi, che accordano un diritto di prima ipoteca al creditore per miglioramenti fatti nelle altrui terre, e ciò allo scopo di favorire i progressi agricoli; che tuttavia si era deciso a non fare innovazione alcuna su questo punto al menzionato Progetto, per le gravi difficoltà e le infinite liti, cui poteva dar luogo nella sua pratica attuazione il privilegio pei miglioramenti delle terre, essendo assai malagevole di accertare con sicurezza il valore del fondo prima che fosse migliorato, e poscia quello de' miglioramenti eseguiti. - Che a non mantenere il privilegio degl'intraprenditori e costruttori fu egli spinto dalla concorde opinione di tutti coloro ch'ei credette dover interrogare su questo punto, i quali affermavano esser quel privilegio fomite di frodi e di litigi.

Un altro commissario (Chiesi) è d'avviso che non si debba accordare alcun privilegio nè pei miglioramenti delle terre, nè agli architetti e intraprenditori di costruzioni.

È noto come sia stata censurata, appunto per le difficoltà che creava in pratica, la disposizione dell'artic. 2103, n° 4, del Codice Napoleone, il quale accorda un privilegio agli architetti e intraprenditori di costruzioni. Tali difficoltà non sarebbero minori nel privilegio dei miglioramenti arrecati alle terre. Il Codice estense, che è certamente pregevole sull'argomento in discussione, non contiene questo privilegio degli architetti e intraprenditori.

I due privilegi dianzi cennati sarebbero anche contrari al sistema del Progetto, il quale non ammette altri privilegi sugl'immobili fuori quello del fisco, sostituendo ad essi un'ipoteca legale.

Altri (De Foresta) dice che nella Commissione Senatoria egli aveva espresso il desiderio che fosse pure conservato nel nuovo Codice il privilegio degli architetti e intraprenditori, ma che il privilegio venisse inoltre esteso ai miglioramenti apportati ai fondi rustici, quando si trattasse di miglioramenti evidenti.

Due considerazioni (egli soggiunge) si facevano valere nella Commissione Senatoria in favore dell' opinione contraria che prevalse.

La prima era questa, che siffatti privilegi (come ne offriva prova quello degl' intraprenditori e degli architetti là dov' era in vigore) non potessero a meno di essere causa continua di liti e di questioni, per le difficoltà che s' incontravano quando si trattava di stabilire il valore causato dai miglioramenti.

A tale proposito l' oratore dice, non aver mai saputo persuadersi che sia fondato il timore di tutte queste difficoltà, di tutti gli allegati inconvenienti : ai quali, del resto, si potrebbe forse rimediare ; essere invece persuaso della utilità grandissima che deriverebbe alla industria e all' agricoltura da quei privilegi.

La seconda considerazione, che facevasi valere nella Commissione Senatoria, era questa, che quei privilegi mancassero di scopo; poichè, semplificato il sistema ipotecario, il creditore per miglioramenti si garantirà abbastanza, iscrivendo un' ipoteca sull' immobile migliorato.

L' oratore dice che nemmanco simil ragione lo persuade, perchè l'ipoteca non basta a far prendere il passo sugli altri creditori al creditore per miglioramenti ; ond' è che quando uno stabile sia già gravato d'ipoteche, niuno vi sarà più che voglia impiegare i suoi capitali per migliorarlo. Nè si potrebbe, d' altra parte, considerare come ingiusta la preferenza del creditore per miglioramenti sopra gli altri creditori, mentre egli, migliorando la cosa ipotecata, ha giovato a tutti i creditori iscritti sopra di essa.

Altri (Cassinis) dichiara ch' egli è contrario ai privilegi anzidetti per i seguenti motivi :

Anzitutto, perchè col progredire della società aggiungendosi ai soli sforzi individuali le risorse delle associazioni, meglio di quello che far potessero i privati capitalisti, si provvederà ai miglioramenti delle proprietà immobiliari colle istituzioni di credito fondiario, agrario e simili.

In secondo luogo : quei privilegi, sotto qualsiasi aspetto si considerino, sia riguardo al creditore, sia riguardo al debitore, appariranno sempre dannosi.

Dannosi considerati, quanto al debitore : perchè la facilità, con cui egli potrà ottenere capitali da colui il quale sa di prendere il passo col suo privilegio sopra tutti gli altri creditori del proprietario, sarà spesso causa di speculazioni inconsiderate, che rovineranno esso proprietario, mentre nei debiti tra i privati non si altera il sistema di ammortimento successivo e graduale, che costituisce uno dei caratteri essenziali delle dette instituzioni del credito.

Dannosi considerati riguardo ai creditori : imperocchè se vogliamo evitare l' ingiustizia che il creditore privilegiato sia soddisfatto a scapito e pregiudizio degli altri creditori iscritti sulla cosa migliorata, converrà chiamarli tutti, instituire in loro contraddittorio un giudizio di stima per determinare il valore arrecato dai miglioramenti, il che darà luogo a liti, questioni, spese senza misura.

Altri (Niutta) parla nello stesso senso. Egli premette che è contrario in massima ai privilegi immobiliari, siccome quelli che urtano col principio di pubblicità, il quale deve stare a base del sistema ipotecario se il credito fondiario ha da progredire.

Parlando poi in ispecie dei privilegi per miglioramenti, ricorda gli sforzi fatti in Francia per togliere il privilegio dell' architetto e dell' intraprenditore ; - dice che l' ipoteca accordata a chi dia il capitale per migliorare è più che sufficiente perchè miglioramenti si facciano ; che il privilegio per miglioramenti è ingiusto, perchè va a pregiudizio dei creditori ipotecari già iscritti. Loda il Progetto che cambiò in semplice ipoteca il privilegio del venditore.

Intanto non essendosi fatta nella Commissione proposta di sorta, il Presidente chiama l' attenzione sopra altri argomenti, ripulando che bastino le cose surriferite a chiarire le ragioni per cui non si è reputato conveniente introdurre i mentovati privilegi.

IV. Uno dei commissari (Chiesi) propone di modificare l' art. 1976 (1) (*art. 1950 del cod.*) nei seguenti termini :

« Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche e il be-« nefizio della separazione dei patrimoni ».

La separazione dei patrimoni è annoverata fra le cause legittime di prelazione dalle leggi ipotecarie toscane ; e il Codice Napoleone, se nell' articolo 2094 dichiara che *les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques*, fa poi della separazione dei patrimoni un vero privilegio, come apparisce dall' articolo 2111 del Codice stesso. E rettamente : in fatti non è egli vero che, in forza della separazione del patrimonio del defunto da quello dell' erede, i creditori del primo sono soddisfatti sul patrimonio di lui a preferenza dei creditori dell' erede ?

Il proponente tuttavia non insiste nella sua proposta sulla considerazione fatta da taluno (Pisanelli) che la separazione dei patrimoni non ha altro scopo fuori quello di determinare, e limitare i beni sui quali vadano esercitati privilegi e ipoteche preesistenti ; e che, sia o non sia essa separazione annoverata fra le cause di prelazione, produrrà pur sempre l'effetto che le è proprio ; cosicchè la fatta proposta non toccherebbe il concetto, ma accennerebbe soltanto ad una questione di forma.

V. Un commissario (Precerutti) chiama l' attenzione della Commissione sull' articolo 1977 (2) del Progetto (*art. 1951 del cod.*). Egli dubita molto della opportunità di tale disposizione. Anzitutto, si può forse dire

---

(1) Art. 1976. « Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche ».

(2) Art. 1977. « Se le cose soggette a privilegio od ipoteca fossero perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento saranno vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

« Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione.

« Saranno altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge ».

rigorosamente conforme a giustizia che i creditori privilegiati od ipotecari dell' assicurato, i quali sono affatto estranei all' assicurazione, e avevano fatto nulla per premunirsi contro il pericolo, in vista del quale essa aveva avuto luogo, siano preferiti sulle somme dovute dagli assicuratori?

Il contratto coll'assicuratore è forse conseguenza del privilegio o della ipoteca?

E nella pratica, che conseguenza produrrà l'articolo 1977? Come si farà constare che le somme pagate dagli assicuratori siano o non siano state impiegate a riparare la perdita o il deterioramento? Come si potrà stabilire che quanto rimarrà della cosa vincolata dopo il disastro, sia o non sia sufficiente per garantire i creditori? Inoltre, chi non vede come, dichiarandosi che gli assicuratori però sono liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione, aspetteranno sempre oltre i trenta giorni a pagare le somme da loro dovute all' assicurato, cui potrà tornare fatale il ritardo a ridurre in pristino stato la cosa sua?

Si associa a tali idee un altro commissario (Chiesi).

Distrutta la cosa ipotecata o soggetta al privilegio, il privilegio e la ipoteca svaniscono.

Il credito verso l' assicuratore non era vincolato a vantaggio di creditori.

Parla altri (Niutta) in senso opposto. Invoca il favore che la disposizione, di cui si ragiona, trovò presso le Corti francesi.

Nel merito osserva: che il prezzo pagato dall' assicuratore tien luogo, in definitiva, della cosa stessa vincolata a sicurezza dei creditori. Sarebbe egli giusto che costoro i quali hanno acquistato su quella cosa un diritto certo e positivo, sol perchè essa è distrutta, siano privati di ogni mezzo per venir soddisfatti, mentre il debitore si prende tutta la somma pagata dall'assicuratore?

In che altro si traduce la ragione d'ipoteca competente al creditore, se non nel diritto di far vendere la cosa ipotecata per pagarsi? Ora, qual havvi mai differenza tra il caso in cui il danaro si ottiene per mezzo della espropriazione, e quello in cui si ottiene per altra via? Nè gli assicuratori sono posti in imbarazzo dal momento che la legge li dichiara liberati se paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione.

Ciò toglie anzi ogni difficoltà che potesse verificarsi in pratica.

Conchiude proponendo che l'articolo 1977 sia conservato.

Messa ai voti la soppressione dell' articolo 1977, ottiene voti 3 favorevoli e 7 contrari. Non resta quindi accettata.

VI. Un commissario (Precerutti) propone di sopprimere la prima parte dell' articolo 1979 (1) (*art. 1953 del cod.*), perchè non conforme ai principii del nuovo Codice civile.

Infatti (egli osserva) non è vero che il credito privilegiato sia sempre

---

(1) Art. 1979. « Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

« Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio ».

preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari. È prova del contrario quanto prescrive l'articolo 1989 (1) (*art. 1963 del cod.*), in cui si dà la preferenza a crediti privilegiati soltanto sopra crediti chirografari, non sopra crediti ipotecari.

Ma la proposta non è accettata per le considerazioni esposte da altro dei commissari (Chiesi) che, cioè, il credito privilegiato del fisco sopra gli immobili è indubbiamente preferito ai crediti anche ipotecari; che l'articolo 1989 non stabilisce propriamente un privilegio, ma introduce qualche cosa di simile all'azione privilegiata romana, per la quale si aveva diritto di esser preferiti sul prezzo ai creditori chirografari.

VII. L'ultima parte dell'estratto del processo verbale 8 maggio 1865 della Commissione per la revisione del Codice di procedura civile (già mentovato in precedente verbale) dà luogo ad una grave discussione.

Risulta da quell'estratto, essersi deliberato dalla maggioranza della Commissione predetta pel Codice di procedura civile che non sia da ammettersi la preferenza o il privilegio, di cui nell'articolo 651 del Progetto di quel Codice, a favore del creditore pignorante pel conseguimento del credito, per cui abbia fatto procedere validamente alla esecuzione mobiliare. Risulta eziandio, avere tale deliberazione reso inutile di votare sopra un altro punto di questione pure toccato dalla Commissione medesima pel Codice di procedura civile, se, cioè, ammesso questo privilegio del creditore pignorante, si dovesse il medesimo scrivere nel Codice di procedura civile o nel Codice civile.

Il Presidente osserva che tre sono le questioni da esaminare:

1° Se la preferenza che si volesse per avventura accordare al creditore pignorante sia o non sia un privilegio;

2° Se, dato che non sia un vero privilegio, debbasi però accordare un diritto di preferenza ad esso creditore pignorante;

3° Infine, se, nella ipotesi che si risponda affermativamente all'una e all'altra di queste due questioni, tale privilegio o preferenza debba formare oggetto del Codice civile, oppure del Codice di procedura civile.

Intorno alla prima questione, la Commissione ritiene che la preferenza, la quale si volesse accordare al creditore pignorante, non sarebbe mai un *privilegio*, imperocchè il privilegio è un diritto di prelazione dalla legge accordato *in riguardo alla causa del credito*, nè il creditore pignorante potrebbe invocare la causa del suo credito. Contro tale argomento osserva però taluno (Vaccarone) essere bensì vero che la legge dichiara che il privilegio è un diritto di prelazione accordato in riguardo *alla causa del credito*, ma a tale principio la stessa legge fa un'eccezione allorchè ammette fra i privilegi il diritto di prelazione che nasce dal pegno, al quale è affatto estranea *la causa del credito*. Non urta pertanto col sistema della legge che il pignoramento, già chiamato dai romani *pignus praetorium* o *iudiciale*, venga assimilato al pegno convenzionale, salva però sempre la preferenza agli altri privilegi ammessi dalla legge medesima sui beni mobili pignorati.

---

(1) Art. 1989. « I crediti indicati nell'articolo 1982 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari ».

Riguardo alla seconda questione pensa taluno (NIUTTA) che non si debba accordare preferenza di sorta al creditore pignorante. Questa preferenza non si vede accordata nè dal Codice Napoleone, nè dal Codice Napolitano. E su che la si fonderebbe? Come mai si può ammettere che sia preferito un creditore solo perchè è arrivato prima degli altri creditori a far pignorare? Ammessa poi questa preferenza quanto ai mobili, bisognerebbe, per essere conseguenti, ammetterla eziandio riguardo agl' immobili, e ciò ripugnerebbe al sistema adottato da tutte le legislazioni, ripugnerebbe al sistema accolto dallo stesso Progetto Senatorio nell' articolo 2117 (1) (*art. 2092 del cod.*).

Altri (PISANELLI) osserva nello stesso senso che, accordandosi al creditore pignorante l'anzidetta preferenza, potrebbero nascere gravi questioni nel caso in cui i creditori pignoranti fossero diversi. Come si potrebbe precisar sempre quale di essi sia stato il primo? - Vi ha di più: egli teme che, data quella preferenza, i creditori avrebbero un eccitamento a molestare il loro debitore, e a rovinarlo; mentre s' egli avesse avuto un po' di tregua, forse avrebbe potuto dar sesto alle cose sue.

E ciò tornerebbe ancora a danno di quei creditori che meglio fidenti nel debitore, si fossero astenuti dal farne pignorare i beni per un onesto riguardo verso di lui, e qualche volta eziandio verso gli altri creditori del medesimo.

Il Presidente per contro è d'avviso che si debba accordare preferenza al creditore pignorante; *vigilantibus non dormientibus jura succurrunt*. Il titolo della preferenza starebbe nel fatto dell' apprensione legittima, eseguita, *auctorante judice*, di cose le quali sono la garantia comune dei creditori del pignorato. Non è egli vero che quando il creditore pignorante si fosse presentato al debitore, e questi lo avesse anche intieramente soddisfatto, gli altri creditori non avrebbero diritto di lagnarsi? E se è così, perchè negheremo a quel creditore la facoltà di provvedere al proprio interesse?

Si osserva da altri (VACCARONE) che se il Codice francese e quello delle Due Sicilie non ammettono il diritto di prelazione a favore del creditore pignorante, tale diritto è però ammesso dalla legislazione austriaca, e sulle sue orme fu pure introdotto dal Codice di procedura civile sardo del 1859. Nè può essere d'ostacolo la considerazione che con tale diritto si venga a preferire un creditore soltanto perchè è arrivato prima degli altri a pignorare, essendo noto che il principio - *prior in tempore potior in jure* - trova una larga applicazione nel campo legale e specialmente nella materia dei privilegi e delle ipoteche. Un' applicazione analoga viene fatta dal Progetto in esame coll' ommettere l' ipoteca giudiziale; il creditore che ottiene la condanna del debitore e fa iscrivere in forza della medesima l' ipoteca, prevale agli altri creditori chirografari che

(1) Art. 2117. « Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanzerà una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita nell'articolo 1989 fra gli altri creditori comparsi, e in difetto, si pagherà al debitore.

« Ove però si tratti di un terzo possessore spropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, egli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore ».

dopo di lui ottengono la condanna del debitore e l'iscrizione dell'ipoteca sui beni di questo. Non è quindi dissonante col sistema della legge che quanto si ottiene coll'ipoteca giudiziale sopra gli immobili, si ottenga pure col pignoramento sopra i mobili del debitore. Ed è poi facile precisare il grado spettante ai diversi creditori pignoranti, poichè dovendosi per ciascun pignoramento stendere processo verbale, la data di questo, che fa piena fede come atto pubblico sino a querela di falso, determina la precedenza fra i creditori pignoranti. Nè il diritto di prelazione in parola trae seco gravi inconvenienti, chè anzi ne esclude uno gravissimo che si verifica nel sistema contrario. Se il creditore acquista un diritto di prelazione col pignoramento, deve limitare questo a tanti mobili, quanti siano necessari al pagamento di ciò che gli è dovuto: così dispone il Codice sardo di procedura attualmente in vigore, e così dispone il Progetto del nuovo Codice di procedura presentato al Senato. Ma quando non si attribuisce l'accennato effetto al pignoramento, si deve lasciare al creditore la facoltà di pignorare mobili anche per un valore eccedente la somma dovutagli, giacchè è da temersi e potrà anzi essere probabile che intervengano altri creditori nel giudizio di distribuzione, i quali concorreranno per contributo sul prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti pignorati. Onde ne segue che per un credito di lire cento il creditore potrà pignorare mobili per un valore di lire mille, e verrà così a privare pendente giudizio il debitore, con gravissimo danno di questo, della disponibilità di tutti o della maggior parte dei suoi beni mobili, mentre ciò non sarebbe richiesto dal titolo in forza del quale procede agli atti esecutivi.

Dopo varie osservazioni fatte nell'un senso e nell'altro, messo ai voti il quesito se debbasi accordare una ragione di preferenza al creditore pignorante, votano per l'affermativa 4 dei Commissari, 5 sono per la negativa.

Ciò rende inutile l'esame della terza questione, se, cioè, debba occuparsi di tale preferenza il Codice di procedura civile o debbasene occupare il Codice civile.

Dopo questo la seduta è sciolta.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

VERBALE N.° 41.

Seduta pomeridiana del 19 maggio.

SOMMARIO.

1° Si risolve negativamente il quesito ministeriale se non debba limitarsi ai soli frutti il privilegio accordato ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
2° Spiegazioni intorno all' art. 1990 (*art. 1964 del Cod.*).
3° Reiezione della proposta Chiesi per la soppressione del n° 2 dell' art. 1993 (*art. 1967 del Cod.*).
4° Riserva di deliberare sopra altra proposta Chiesi intorno al medesimo art. 1993.

5° Non si ammette la proposta dello stesso CHIESI di annoverare anche l'ipoteca *testamentaria* tra le diverse specie d'ipoteca delle quali si parla nell'artic. 1994 (*art. 1968 del Cod.*).
6° Si risolve affermativamente il quesito ministeriale se non sia opportuno di limitare l'ipoteca legale della moglie ai beni presenti del marito.
7° Si accetta una modificazione, proposta CHIESI, all'art. 1996 (*art. 1970 del Cod.*).
8° La Commissione non adotta la proposta PRECERUTTI di restringere l'effetto dell'ipoteca giudiziale ai beni posseduti dal debitore all'epoca della prolazione della sentenza.
9° Non si accetta la proposta CHIESI di modificare l'art. 2001 (*art. 1976 del Cod.*).
10° Sono mantenuti gli articoli 2008, 2009 e 2010 (*art. 1982, 1983 e 1984 del Cod.*), coordinandoli e modificandoli in conformità della deliberazione di cui sopra al n° 6.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BONACCI; CHIESI; G. DE FORESTA; PISANELLI; PRECERUTTI; NIUTTA; SIGNELE; A. DE FORESTA, Membro segretario; VACCARONE, id.

Aperta la seduta uno dei Segretari (A. DE FORESTA) legge i processi verbali della tornata pomeridiana del 16 e delle due tornate del 17 di questo mese, i quali sono approvati.

I. Quindi il Presidente mette in discussione il quesito del Ministro Guardasigilli intorno all'articolo 1988 (1) (*1962 del cod.*), se non sia logico di limitare ai soli frutti il privilegio con quell'articolo accordato ai crediti dello Stato pei tributi diretti.

Uno degli intervenienti (PALLIERI) osserva che sebbene sia vero che il tributo verso lo Stato è un peso imposto ai soli frutti, tuttavia sembra indispensabile di estendere il detto privilegio anche sugli immobili stessi, onde la pubblica finanza non ne abbia nocumento; cita l'esempio di talune Provincie in cui sono ancora dovute ingenti somme pei tributi arretrati, che forse l'Erario dovrà perdere, ed aggiunge che se si abbandonasse il privilegio sugli immobili per non mantenerlo che sui frutti, queste perdite sarebbero ancora maggiori, e si potrebbero estendere anche ad altre Provincie con gravissimo danno delle Finanze.

Altri (il Presidente e DE FORESTA) osservano che se malgrado la razio-

(1) Art. 1988. « Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno corrente e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

« Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

« Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che abbiano iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che abbiano esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ».

nalità del principio cui accenna il quesito ministeriale per le gravi ragioni addotte dal preopinante, si ritiene una necessità indeclinabile che il privilegio di cui si tratta abbia luogo anche sugli immobili, onde l'Erario pubblico non sia esposto a troppo gravi e frequenti perdite che ricadono poi a carico degli altri contribuenti, si dovrebbe almeno limitare tale privilegio sovra ciascuno stabile per il tributo da esso dovuto.

Ma risponde il preopinante che ciò sarebbe ben difficile nell' applicazione e di grave danno al contribuente stesso, massime a fronte della irregolarità ed imperfezione in cui è il pubblico Cadastro nella maggior parte delle Provincie del Regno.

Quindi la Commissione delibera di mantenere nella sua integrità il predetto articolo 1988.

II. Propone (Chiesi) che nell' art. 1990 (1) (*1964 del cod.*), il quale definisce l' ipoteca un diritto reale costituito sopra *beni* del debitore o di un terzo ecc. si aggiunga alla parola *beni* quest' altra *immobili*, e ciò per escludere il concetto che l' ipoteca possa costituirsi sovra beni *mobili*, come potrebbe farlo credere la espressione generica di *beni* usata nel detto articolo del Progetto Senatorio, quando nel corrispondente articolo del Progetto Pisanelli si è parlato invece specificamente di *beni immobili*.

Ma si osserva da altri (G. De Foresta) che se la Commissione Senatoria ha soppresso l' aggettivo *immobili* nel ridetto articolo non fu per altro motivo, salvo perchè specificandosi poi nel successivo art. 1993 (2) (*1967 del cod.*) quali sieno i beni capaci di ipoteca, e tra questi noverandosi le rendite dello Stato che non possono qualificarsi beni immobili, era necessario che nel predetto art. 1990, il quale comprende sì le une che gli altri, si usasse soltanto la parola generica *beni*, senza che vi sia pericolo che potesse mai sollevarsi la questione temuta dal proponente, sia perchè è principio troppo noto che non si dà ipoteca sui mobili, sia perchè il predetto articolo 1993 lo esclude perentoriamente.

In vista di queste spiegazioni l' onorevole preopinante non insiste nella sua proposta.

III. Propone poi lo stesso (Chiesi) la soppressione del numero 2 dell' ora accennato articolo 1993, che dichiara capace d' ipoteca l' usufrutto dei beni immobili coi loro accessori, osservando a tal riguardo che l'ipo-

---

(1) Art. 1990. « L' ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un' obbligazione.

« Essa è indivisibile, e sussiste intieramente sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi, e sopra ogni loro parte.

« Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore ».

(2) Art. 1993. « Sono capaci d' ipoteca

1° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili;

2° L' usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3° Il dominio diretto e l' utile dei beni vincolati ad enfiteusi, dove questa è tuttora mantenuta;

4° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico ».

teca essendo un diritto reale non è razionale di gravarne un diritto incorporale come è l' usufrutto, il quale del resto, cessando, farebbe cessare anche l' ipoteca.

Ma risponde (PISANELLI) che non ripugna in diritto di costituire l'ipoteca sopra l' usufrutto di beni immobili, e che nel fatto poi dal momento che non produce, nè può produrre alcun inconveniente non vi sia ragione di vietarlo, massime che il creditore prendendo ipoteca sull'usufrutto conosce la durata e la possibilità della cessazione del medesimo, o per la morte dell' usufruttuario o per qualunque altro motivo d' estinzione, e corre perciò volontariamente la sorte di questo genere di cautela, ben sapendo che la sua ipoteca non può sussistere cessato che sia l' usufrutto.

Messa quindi a partito la suddetta proposta CHIESI è respinta con 9 voti sopra 10 votanti.

IV. Aveva pure lo stesso (CHIESI) fatta un' altra proposta in ordine al numero 3° di detto articolo 1993, in cui si dichiarano anche capaci d' ipoteca tanto il dominio utile quanto il dominio diretto dei beni vincolati ad enfiteusi, tendente tale proposta a stabilire che non si possa gravare d' ipoteca che tutto al più il primo di quei domini, cioè il dominio utile.

Ma la Commissione si riserva di deliberare su questo numero dell' articolo 1993, e pertanto anche sulla proposta CHIESI, quando verranno in discussione gli articoli destinati a definire e regolare il contratto d' enfiteusi.

V. All' art. 1994 (1) (*1968 del cod.*) il quale dichiara che l' ipoteca è legale, giudiziale e convenzionale vorrebbe lo stesso (CHIESI) che, ad esempio di quanto si è fatto nell' ultima legge sulle ipoteche pubblicata nel Belgio, si aggiungesse la parola *testamentaria*, poichè, dice egli, l'ipoteca può costituirsi anche con un testamento, e questa non cadrebbe in veruna delle categorie sovra indicate, non potendosi dire che l'ipoteca così costituita sia nè legale, nè giudiziale, nè convenzionale.

Ma la Commissione, pur riconoscendo il merito scientifico di questa proposta e che la medesima potrebbe essere soggetto di studi, non crede tuttavia che si possa fin d' ora accettare, perchè l' ipoteca testamentaria in pratica ed anche in diritto è compresa nella ipoteca convenzionale e potrebbe essere pericoloso ed originare non poche questioni il farne una classe a parte, massime che in tal caso converrebbe regolarla con diversi e distinti articoli, di cui si accrescerebbe il Codice senza pratica utilità, poichè, almeno nella pluralità dei casi, supplisce sufficientemente all' effetto di questa ipoteca il diritto di separazione dei patrimoni, massime come è regolato ora dal Codice stesso.

VI. Si passa quindi a discutere sull' altro quesito del Ministro Guardasigilli relativamente all' articolo 1995 (2) (*1969 del cod.*), se cioè per

(1) Art. 1994. « L' ipoteca è legale, giudiziale e convenzionale.

(2) Art. 1995. « Hanno ipoteca legale

« 1° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall' atto di alienazione ;

« 2° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell' eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

« 3° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a termini degli art. 306 e 307;

agevolare lo stabilimento del credito fondiario non sia opportuno di limitare l'ipoteca legale della moglie per la dote e i lucri dotali ai beni che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, salvo l'eccezione stabilita nel Progetto ministeriale riguardo alle somme dotali provenienti da successione o da donazione.

Un Commissario (De Foresta) già membro ed uno dei Relatori della Commissione senatoria osserva che v' hanno due modi di considerare le doti, ciascuno dei quali muove da un ordine di idee distinto ed ha le sue conseguenze particolari.

Il primo è quello di considerare le doti quasi come un patrimonio creato dalla legge, da essa regolato e protetto come cosa necessaria al buon ordine ed alla prosperità delle famiglie, e che interessa perciò anche l'ordine sociale, donde il notissimo aforisma dei giureconsulti romani *interest reipublicae dotes salvas fieri;* l' altro ordine di idee consiste nel non considerare le doti che come una delle modalità della società coniugale riguardo ai beni, quali sono la comunione dei beni, il regime dotale, quello dei beni parafernali e simili.

Il Progetto Pisanelli, soggiunge l' oratore, seguendo i moderni Codici era entrato in quest' ultimo sistema ed aveva in coerenza al medesimo modellate tutte le disposizioni concernenti la costituzione, le cautele e l'alienazione della dote. La Commissione Senatoria invece, entrando di preferenza nel primo di quei due ordini di idee, aveva riformato la maggior parte delle disposizioni relative alla dote per farle convergere al medesimo.

Ma siccome ora questa Commissione, tenendo conto anche delle opinioni manifestatesi con una certa uniformità in ambidue i rami del Parlamento e nella stampa, è ritornata all' ordine di idee da cui era partito il Governo, ed ha già riprodotte alcune delle disposizioni del Progetto Pisanelli, è evidente che per ineluttabile conseguenza ed affinchè vi sia la necessaria uniformità in tutto il sistema fa d'uopo ripristinare anche le altre.

Dichiara pertanto che non si opporrà a che venga secondato il desiderio espresso dall' onorevole Ministro Guardasigilli e che ha chiesto il primo la parola, credendo che codesta sua dichiarazione possa abbreviare alquanto la discussione.

« 4° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

« Quest' ipoteca, ove non sia stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, o che acquisterà in seguito, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

« Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l' ipoteca non ha luogo che dal giorno dell' apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto ;

« 5° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari.

« Quest' ipoteca potrà essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e gioverà anche alle parti civili pel risarcimento dei danni ed interessi aggiudicati nella sentenza di condanna.

« Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni saranno preferite quelle della difesa ».

Si associa pienamente a queste osservazioni (PALLIERI) che era pur membro della Commissione senatoria.

E la Commissione delibera unanime e senza ulteriore discussione di ristabilire nel detto articolo 1993 il testo dell' articolo 1938 del Progetto PISANELLI.

VII. Propone poi (CHIESI) di modificare l' articolo 1996 (1) (*1970 del cod.*) che stabilisce quali sieno le sentenze che producono ipoteca sopprimendo le parole - *sì definitiva che provvisoria* - perchè non essendovi nel Codice di procedura la definizione della sentenza provvisoria possa questo vocabolo ingenerar dubbi, e basti del resto allo intento della legge il parlare semplicemente di sentenze portanti condanna, perchè si debba comprendere nell' articolo tanto la sentenza definitiva quanto quella che accorda una provvisionale.

V' ha chi propone (PALLIERI) di sopprimere anche le parole *ancorchè contumaciale*, le quali paiono superflue, perchè dicendosi *ogni sentenza* senza altra distinzione si comprendono evidentemente nel detto articolo tanto le sentenze pronunciate in contraddittorio quanto le contumaciali.

La Commissione adotta la prima di queste proposte, deliberando però di inscrire nel processo verbale la dichiarazione che con ciò non intende d'immutare il concetto dell' articolo 1996, che è quello che anche una sentenza pronunciata in via provvisionale, come in materia d' alimenti o simili, produca ipoteca, purchè porti condanna al pagamento di una somma od abbia alcuno degli altri requisiti indicati nel medesimo articolo 1996.

Essa accetta poi anche la seconda, perchè nel sistema dei moderni Codici la sentenza contumaciale è equiparata in tutto alle sentenze proferite in contraddittorio quanto agli effetti, e se vi è differenza, questa riguarda soltanto il mezzo concesso dalla legge per impugnarlo, andando le sentenze contumaciali soggetto talvolta al rimedio speciale dell'opposizione, mentre le altre sentenze non sono mai soggette a tale rimedio.

VIII. Intorno allo stesso articolo 1996 propone (PRECERUTTI) di dichiarare che l' ipoteca giudiziale non ha luogo che sui beni che il debitore possiede all' ipoteca della prolazione della sentenza, sopprimendo perciò il secondo inciso dell' art. 2011 (2) (*1985 del cod.*).

Crede l' onorevole proponente che non sia nè conforme ai principî nè utile di colpire coll' ipoteca giudiziale non solo i beni che il debitore possiede quando la sentenza viene proferita, ma eziandio quelli che acquista

---

(1) Art. 1996. « Ogni sentenza, ancorchè contumaciale, sì definitiva che provvisoria, portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose immobili, o all' adempimento di un' altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l' ha ottenuta.

« Le sentenze di condanna non producono l' ipoteca giudiziale sui beni di un' eredità giacente, od accettata con beneficio d' inventario ».

(2) Art. 2011. « L' ipoteca giudiziale si potrà iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non potrà prendersi sopra i medesimi se non a misura che essi pervengono al debitore ».

in seguito, perchè questa sia un'ipoteca generale sovra i beni futuri, e contrasti perciò coi due grandi principî che informano il regime ipotecario e massime quello assai più perfetto degli altri che viene ora stabilito col nuovo Codice, e che sia poi ingiusto che per qualunque più piccolo debito tutti i beni che un debitore venga ad acquistare posteriormente alla condanna rimangano sempre affetti dall' ipoteca giudiziale fino a che il debito sia estinto, ed infine che questo sistema contrasti persino con quello dell' ipoteca legale che la legge accorda alla moglie, la quale non colpisce fuorchè i beni posseduti dal marito all' epoca del matrimonio.

Risponde altro dei Commissari (De Foresta) che è anzi nella natura dell' ipoteca giudiziale che colpisca tutti i beni del debitore sino al momento dell' estinzione del debito ; perciocchè la cosa giudicata deve sempre essere operativa sino a tanto che abbia avuta la sua intiera esecuzione ; chè limitandola ai soli beni posseduti dal debitore al momento della condanna potrebbe per lo più rimanere illusoria ed inefficace, sia che il debitore nulla possegga a quell' epoca, sia che possedendo dei beni si affretti ad alienarli quando vede imminente la condanna ; che non è esatto il dire che estendendola ai beni futuri si contrasti coi due grandi principî della pubblicità e della specialità, posciachè la pubblicità si ha mediante la formalità dell' iscrizione alla quale l' ipoteca giudiziale è sottoposta, e si ha pure la specialità mediante l' obbligo che la legge impone al creditore di prendere una speciale iscrizione sui beni che il debitore già possegga o acquisti dopo la condanna e che egli voglia colpire dalla sua ipoteca, con indicarne la situazione e la natura come per tutte le altre ; che non è ingiusto quel sistema mentre il debitore ha mezzi di liberarsi dall' ipoteca, soddisfacendo al suo debito ed in ogni caso se vi è eccesso nell' iscrizione può chiederne la riduzione ; che non si può infine trarre argomento da quanto è prescritto per l' ipoteca legale, giacchè quanto a questa dipende dalle parti di stipulare tutte le maggiori cautele che credano convenienti in occasione del matrimonio, la qual cosa non può farsi per l' ipoteca giudiziale dal creditore in faccia al debitore, il quale per il più delle volte cerca di defraudarlo dei suoi diritti anzichè concorrere a dargli le debite cautele.

Appoggia il primo preopinante altro commissario (Niutta), dichiarando però che egli combatterebbe l' ipoteca giudiziaria siccome contraria al diritto filosofico e razionale ed ai principî della pubblica economia, se non incontrasse ostacolo nella facoltà ben limitata conceduta al Governo dall' art. 2 della legge per l' unificazione legislativa.

Ma se l' ipoteca giudiziale deve aver luogo nel nuovo Codice Italiano, abbenchè unanimemente condannata dalla dottrina ed anche dall'esempio di recenti legislazioni, non v' ha ragione, che valga a poterla estendere ai beni futuri anzichè circoscriverla a quelli che il debitore possedeva all' epoca della condanna.

Siffatta estensione della ipoteca giudiziaria ai beni futuri sarebbe una vera esorbitanza e un favore anormale accordato ad un principio introdotto *contra rationem iuris*. Il nuovo Codice sarebbe inconseguente e contraddittorio, se limitando come limita l' ipoteca legale ai soli beni presenti del debitore, estendesse poi l' ipoteca giudiziaria anche agli acquisti futuri. L' ipoteca deriva direttamente ed immediatamente dalla legge, e per ragioni di pubblico interesse va concessa ai minori, alle donne ma-

ritale, agli interdetti, ecc. L'ipoteca giudiziaria deriva anche essa dalla legge, non però direttamente, ma pel semplice e nudo fatto dell'esistenza di una condanna pronunciata in materia civile. L'ipoteca legale propriamente detta è però meritevole di maggior favore, che la giudiziaria. La scienza del diritto combatte questa, ma rispetta quella; nè v'ha per quel che egli conosca alcuno scrittore insigne che abbia proposta l'abolizione della ipoteca legale. Ben si diceva adunque che vi sarebbe nel Codice una specie d'inconseguenza e di contraddizione, se si accordasse maggior favore all'ipoteca giudiziaria estendendola ai beni futuri, mentre l'ipoteca legale è per esso limitata ai soli beni presenti.

Si è detto che la moglie o coloro che costituiscono la dote possono stipulare una cautela speciale per la medesima, ove il marito non possegga a quell'epoca beni sufficienti per guarentirla coll'ipoteca legale. Ma a parte che non si è indicato quale potesse essere questa cautela speciale che è più facile asserire che effettuarla, anche i creditori, a cui si concede l'ipoteca giudiziaria, avrebbero potuto premunirsi di un'ipoteca convenzionale o di altra garanzia.

Si è parlato del creditore che tale addivenga involontariamente come sarebbe il caso della gestione di affari da altri intrapresa a sua insaputa, o del risarcimento dei danni provenienti da delitto o quasi delitto. Ma nel dar fuori una legge non bisogna preoccuparsi solamente dei casi straordinari e che rarissime volte avvengono, e trascurare poi i casi ordinari e frequentissimi. Comunemente si avvantaggiano dell'ipoteca giudiziaria coloro che ben avrebbero potuto stipulare un'ipoteca convenzionale od altra efficace cautela, e si avvantaggiano solo per essere stati i primi a correre in giudizio per molestare il debitore. Or si vorrebbe che questa celere corsa fosse dei creditori chirografari meritoria sino al punto che il nuovo Codice, dimenticando lo spirito che l'informa per la libertà dei beni e per la rimozione dei vincoli che incagliano il commercio della proprietà, dovesse sottoporre ad ipoteca i beni anche prima che il debitore li avesse acquistati, e ciò nel fine di stabilire una prelazione condannata del pari dalla logica e dall'equità.

Altro dei commissari (Bonacci) combatte le ragioni svolte dal preopinante, sostenendo la giustizia e la convenienza della disposizione di cui si tratta, senza della quale l'ipoteca giudiziale, che è pure ammessa da tutti i Codici ed è utilissima, potrebbe divenire tal fiata illusoria, e sopprimendo poi la disposizione medesima la legge si spoglierebbe di un mezzo giusto ed efficace per guarentire i diritti dei creditori in faccia ai debitori di mala fede o restii ad adempiere le loro obbligazioni.

Il Presidente riassume quindi la discussione, e pone ai voti la proposta dell'onorevole Precerutti la quale viene respinta con voti 6 contro 4.

IX. Propone poi un Commissario (Chiesi) che si modifichi l'articolo 2001 (1) (*1976 del cod.*) in cui è detto che coloro che hanno sull'im-

(1) Art. 2001. « Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione e la rescissione non sia operativa a danno dei terzi ».

mobile un diritto sospeso da una condizione possano costituire sul medesimo un'ipoteca soggetta alla stessa eventualità, la quale disposizione, secondo il proponente, contrasta coi principii della scienza, secondo i quali chi non ha che un diritto sospeso non ha ancora il dominio, e senza dominio non può concepirsi l'ipoteca.

Ma gli rispondono altri (De Foresta e Pisanelli) che lasciando a parte il rigore dei principii, concorrono in questo caso le stesse ragioni per le quali non si è ammessa la di lui proposta relativa all'ipoteca sull'usufrutto, cioè che non vi sia alcun inconveniente, ed anzi possa talvolta essere utile il permettere l'ipoteca, anche nel caso di un semplice diritto sospeso, dal momento che è chiaramente stabilito nel predetto articolo dovere l' ipoteca essere soggetta alle stesse eventualità; essendo poi evidente che se può essere sospeso il dominio non ripugni che sia anche sospesa la ipoteca.

La Commissione pertanto non accetta la proposta modificazione, e l'articolo 2001 è mantenuto nella sua integrità.

X. Passando quindi la Commissione all' esame dei quesiti del Ministro Guardasigilli e delle proposte fattesi intorno agli articoli 2008, 2009 e 2010 (1) (*1982*, *1983* e *1984 del cod.*), concernenti l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie o dei minori ed interdetti, comincia a discutere la proposta più radicale che è quella del Professore Precerutti, il quale domanda la soppressione dei predetti articoli, dicendo che per l' ipoteca della moglie basti lasciare la cura d' iscriverla a lei medesima, al marito

(1) Art. 2008. « L' ipoteca legale competente alla moglie dovrà per cura del marito essere iscritta, riguardo ai beni presenti, nel termine di venti giorni dalla data dell'atto di costituzione della dote, e riguardo ai beni che egli acquisterà in seguito, nei venti giorni successivi a ciascun acquisto.

« L'obbligo di far iscrivere nei venti giorni la detta ipoteca sui beni presenti incombe pure al notaio che ha ricevuto l' atto di costituzione della dote. Quando l'ipoteca non sia stata ristretta a certi determinati beni, il notaio dovrà far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, colle indicazioni richieste dall'articolo 2005.

« L' iscrizione dell' ipoteca legale competente alla moglie potrà in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione ».

Art. 2009. « L'ipoteca legale competente ai minori ed agli interdetti dovrà essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del Consiglio di famiglia accennata nell'articolo 306, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che avrà assistito alla deliberazione medesima.

« L'iscrizione potrà anche essere richiesta dal minore o dall' interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti ».

Art. 2010. « Le persone obbligate a prendere l' iscrizione delle ipoteche legali a norma dei due articoli precedenti, ove non adempiano a tale obbligo nel termine stabilito, saranno tenute al risarcimento dei danni. Inoltre il notaio ed il cancelliere incorreranno nella multa di lire mille, il marito decadrà dai lucri dotali e da tutti i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi, ed il tutore e protutore potranno essere rimossi dalla tutela o protutela.

« Il procuratore del Re veglierà all'esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e potrà anche all'uopo richiedere l'iscrizione delle menzionate ipoteche ».

od ai di lei parenti, nè si possa obbligarvi il notaio, che non può conoscere tutte le particolarità dei beni posseduti dal marito che devono essere specificati, non essendovi più ipoteche generali, e che in quanto all'ipoteca dei minori provveda già l' articolo 306 (1) (*art. 266 del cod.*) il quale impone l'obbligo della iscrizione al protutore.

Osserva un altro componente (Niutta) che quando si vuole una cosa bisogna volerla efficacemente; che se si sopprimesse l'obbligo imposto ai notai e cancellieri di far iscrivere le ipoteche legali di cui in detti articoli, sovente nessuno lo farebbe specialmente per l' ipoteca della moglie; che ammessa la necessità dell'iscrizione anche per queste ipoteche, convenga procedere con maggior cautela onde non si trascuri, perchè in difetto tanto varrebbe negare ogni diritto d' ipoteca alla moglie; che non sussista poi la difficoltà notata dal proponente che i notai e cancellieri non conoscano i beni da soggettarsi ad ipoteca, poichè starà evidentemente ad essi, quando riceveranno l'atto, di farsi somministrare tutte le opportune indicazioni come è prescritto del resto dallo stesso articolo 2008.

In quanto poi all'ipoteca dei minori, osserva il Presidente che se è vero che l' articolo 306 prescrive al protutore di prendere l' iscrizione, ciò non implica che sia anche opportuno che vi si astringa il cancelliere che avrà assistito alla deliberazione del consiglio di famiglia come stabilisce l'articolo 2009; che però per non ripetere una stessa prescrizione in due articoli del Codice, sembrerebbe conveniente di sopprimere dal predetto articolo 306 la menzione che il protutore è obbligato a iscrivere l'ipoteca di cui si tratta, conservando invece questa disposizione nel predetto articolo 2009, il che avrà anche il vantaggio di raccogliere sotto lo stesso titolo e nella medesima sede tutto ciò che concerne la materia ipotecaria.

Messa ai voti la soppressione dei preaccennati articoli, la Commissione la respinge con 7 suffragi contro 3.

Si accetta per altro in pari tempo la proposta del Presidente di non lasciare sussistere la menzione dell'obbligo del protutore d'iscrivere l' ipoteca legale dei minori che nel predetto art. 2009, cancellandola dall'articolo 306.

Venendo poi ai quesiti del signor Ministro: se non sia conveniente di lasciare o al solo marito o al solo notaio l'obbligo della iscrizione dell' ipoteca della moglie, e se non sia poi esorbitante la pena comminata al marito della perdita dei lucri dotali e dei diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi nel caso che non faccia iscrivere l'ipoteca legale

(1) Art. 306. « Il tutore, che non sia la madre o l' avo paterno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che dovrà essere omologata dal tribunale.

« Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

« Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà inscriversi dal protutore l' ipoteca legale sotto pena dei danni, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

« Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza ».

della moglie, la Commissione, in conformità della deliberazione già presa in ordine all'articolo 1995 e del sistema adottato, riconosce unanime non esservi più ragione per comminare queste pene al marito che non prenda l'iscrizione, pene del resto che secondo lo spirito del Progetto Senatorio miravano quasi esclusivamente al caso dell'ipoteca da prendersi sui beni acquistati in seguito al matrimonio, per cui conveniva stabilire qualche efficace sanzione, onde la disposizione concernente l'obbligo d'iscrivere l'ipoteca su quei beni non diventasse illusoria. Cessato ora tale motivo, crede la Commissione inutili le dette pene, lasciando solo la comminatoria del risarcimento dei danni e delle multe quanto al marito, al tutore ed al protutore, al notaio ed al cancelliere che non eseguano l'obbligazione dell'iscrizione delle ipoteche legali loro rispettivamente imposta dalla legge.

Stabilite in tal modo le cose e per le ragioni già addotte dal Commissario che combatteva la soppressione degli articoli di cui si tratta, proposta dal Professore Precerutti, la maggioranza della Commissione reputa poi necessario di conservare le disposizioni di questi articoli anche in quanto impongono cumulativamente l'obbligo di far procedere all'iscrizione tanto ai mariti, tutori e protutori quanto ai notai e cancellieri, perchè in tal modo si avrà una sicurezza maggiore che le donne, i minori e gli interdetti avranno quelle garanzie che la legge ha stabilite in loro favore e che deve volere efficaci; sembrando poi che il timore manifestato nel quesito ministeriale, che essendovi più persone a cui incomba lo stesso obbligo possa avvenire che l'una riposi sulla fiducia che l'altra vi adempia, e così rimanga ineseguita l'iscrizione ipotecaria, debba svanire in presenza appunto della mantenuta sanzione del risarcimento dei danni e della multa per le dette persone, le quali saranno stimolo ben sufficiente perchè ognuna di esse si affretti a fare il suo compito o ad informarsi se non l'abbia già eseguito l'altra.

In coerenza quindi di queste osservazioni e sulla proposta (Pisanelli) i predetti articoli 2008, 2009 e 2010 sono mantenuti colle seguenti modificazioni pel primo e per l'ultimo di essi; cioè nel primo si sopprimerà l'ultimo inciso del primo paragrafo del medesimo, vale a dire le parole *e riguardo ai beni che egli acquisterà in seguito* ecc.; soppresse ugualmente in detto paragrafo le altre parole che sono nel primo inciso - *riguardo ai beni presenti*, e quelle *sui beni presenti* che si trovano nel primo capoverso; per il terzo poi dei predetti articoli, cioè pel 2010, nel secondo inciso alle parole *nella multa di lire mille*, si sostituiranno queste altre - *nella multa estensibile a lire mille*, e si cancelleranno le seguenti: *il marito decadrà dai lucri dotali e da tutti i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi*. Viene poi incaricato il Segretario (Vaccarone), già delegato per le redazioni di testo, di redigere e coordinare fra loro i detti articoli colle accennate variazioni (*art. 1982, 1983 e 1984 del cod.*).

Dopo di ciò la seduta è sciolta, e la Commissione è aggiornata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 42.

Seduta antimeridiana del 20 maggio.

SOMMARIO.

1° Due proposte del Ministro delle Finanze relative all'art. 2014 (*art. 1989, 1946 e 1991 del Cod.*).
2° Proposta Mancini di aggiongere un articolo per autorizzare l'iscrizione ipotecaria sulla presentazione di un certificato in luogo del titolo (*art. 1991 del Cod.*).
3° Modificazione nell'art. 2016 (*art. 1946 del Cod.*).
4° Proposte Bartalini riguardo all'art. 2024 (*art. 1999 del Cod.*).
5° Proposte Precerutti riguardo agli articoli 2017 (*art. 1992 del Cod.*) e 1996 (*art. 1970 del Cod.*).
6° Proposta Crispi relativa all'art. 2026 (*art. 2019 del Cod.*).
7° Quesito del sig. Ministro Guardasigilli riguardo alla rinnovazione della ipoteca legale della moglie (*art. 2004 del Cod.*),
8° Soppressione del primo e secondo capoverso dell' art. 2032 (*art. 2007 del Cod.*), che favorivano la ipoteca legale stabilita in favore dell' alienante e del condividente, e la ipoteca legale stabilita in favore della moglie.
9° Conseguente modificazione nell'art. 2033 (*art. 2008 del Cod.*).
10° Questione intorno all'anteriorità fra le varie iscrizioni prese nello stesso giorno.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bonacci; Bartalini; G. De Foresta; Mancini; Pisanelli; Precerutti; Sighele; Spanna, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, il quale è approvato.

1. Si esaminano in seguito due proposte del Ministro delle Finanze, relative all'articolo 2014 (1) (*art. 1989 del cod.*).

La prima è, che si aggiungano nella prima parte di questo articolo le parole - e *se l'atto non sia stato previamente registrato*.

La seconda è, che nel successivo capoverso, dopo le parole - *in un pubblico archivio* - si aggiunga - o *in uffizio di registro*.

Riguardo a questa seconda proposta, la Commissione crede, che non occorra fare la detta aggiunta, dappoichè anche l' uffizio di registro è un *pubblico archivio*, così che il concetto del signor Ministro delle Finanze già si trova rappresentato nell'articolo del Progetto quale sta.

---

(1) Art. 2014. « Quando l'ipoteca derivi da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione se la sottoscrizione di chi l'ha acconsentita non sia autenticata da notaio, od accertata giudizialmente.

« Il richiedente dovrà presentare l'originale della privata scrittura col documenti accessori, ove occorra, o copia autentica della scrittura, il cui originale sia stato depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio.

« Quando sia presentato l'originale della scrittura privata, dovrà il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell' ufficio del conservatore ».

Riguardo alla prima proposta il professore Precerutti ritiene che non possa essere accettata - sia perchè il Codice civile non può occuparsi tranne delle forme atte a garantire la verità dell'atto, quali sono l'autenticazione della firma fatta da un notaio, o l'accertamento giudiziale della firma stessa; nè potrebbe subordinare gli interessi privati ad un interesse fiscale; - sia perchè la proposta in esame urterebbe col sistema adottato dal nuovo Codice, mentre farebbe dipendere il beneficio di una ipoteca utile dalla circostanza di aver potuto o no registrare prima; - sia perchè sarebbe esorbitante, e senza esempio che una iscrizione fosse nulla solo perchè non siasi pagata prima la tassa di registro, - sia finalmente perchè si può provvedere nella legge di registro allo interesse delle finanze, comminando multe, o con altri mezzi.

Un altro membro (Vaccarone) che riferì sulla proposta del Ministro delle Finanze, osserva che la medesima va posta in relazione con altra proposta fatta dallo stesso Ministro sull'articolo 1972 del Progetto riguardo alla trascrizione degli atti. In questa proposta si accenna ad una distinzione tra gli atti pubblici ricevuti nel regno, le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del regno, e le scritture private fatte in qualunque luogo, gli atti pubblici ricevuti e le sentenze pronunziate in paese estero. Quanto agli atti pubblici ricevuti e le sentenze proferite nel regno, il Ministro delle Finanze ammette che la trascrizione possa farsi, ancorchè l'atto o la sentenza non sia ancora stata sottoposta alla registrazione, e così possa anche prendersi l'iscrizione ipotecaria in forza dei medesimi, poichè la Finanza ha nell'Uffiziale pubblico, che ha ricevuto l'atto, o nel Cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha proferita la sentenza, in determinati casi, e generalmente nei procuratori che rappresentarono le parti nel giudizio in cui fu proferita, altrettante garantie per il pagamento della tassa di registro. Ma quando si parla di scrittura privata, ovvero di atto pubblico ricevuto o di sentenza pronunziata in paese estero, tutte le accennate garantie vengono meno; trattandosi di scrittura privata, riesce sovente difficile di trovare le parti per costringerle al pagamento della tassa di registro; trattandosi di atto pubblico o di sentenza estera, si aggiunge che le parti medesime sono per lo più straniere. In ambidue i casi si richiede un giudizio per la condanna al pagamento della tassa, un procedimento di esecuzione per ottenerlo, i quali ritardano la percezione della tassa medesima con danno e spese dell'erario. Quindi il Ministro delle Finanze domanda nell'interesse di queste che l'eccezione, per cui si può trascrivere il titolo od iscrivere l'ipoteca, ancorchè non sia pagata la tassa di registro, sia limitata ai casi dell'atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunziata dalle autorità giudiziarie del regno. Nè si tratta qui di stabilire la nullità della trascrizione o dell'iscrizione, quando siano state eseguite senza essersi pagato prima la tassa di registro secondo le norme ordinarie, poichè essendo questa una formalità puramente fiscale, sembra che la mancanza della medesima non debba produrre l'accennata nullità d'indole affatto civile, ma soltanto una contabilità penale a carico del conservatore che contravvenne alla legge d'imposta. Qualunque poi sia la soluzione che voglia darsi a tale quistione, è però certo che l'interesse delle Finanze deve essere rispettato dalla legge civile; onde l'oratore propone che venga accolta la proposta in esame, altro con ciò non facendosi che cedere alle giuste esigenze dell'erario dello Stato.

Dopo alcune altre osservazioni, la Commissione accoglie la proposta del Ministro delle Finanze nel senso avanti riferito, e incarica lo stesso membro segretario (Vaccarone) di fare le opportune modificazioni agli articoli corrispondenti del Progetto.

II. Un commissario (Mancini) propone di aggiungere dopo l'art. 2012 una disposizione concepita a un dipresso nei termini seguenti:

« Il creditore potrà anche far iscrivere una ipoteca risultante da un « pubblico atto ricevuto nel Regno, o da sentenza, non ancora registrata, « accompagnando la nota di un certificato che sarà rilasciato,sotto la pro- « pria responsabilità, dall' Uffiziale pubblico, che abbia ricevuto l' atto, « o dal segretario del Magistrato o Tribunale, da cui sarà emanata la sen- « tenza, osservate però le disposizioni degli art. 1972 e 2016 (1) ».

Perchè mai, domanda il proponente, per operare la iscrizione si dovrà presentar sempre il *titolo costitutivo della ipoteca?* Perchè si farà dipendere dalla circostanza in tutto eventuale, che siasi o non potuto avere per tempo la copia dell' atto pubblico, della sentenza (copia che può essere lunghissima, e richiedere uno, due giorni e forse più per prepararla), l'avere o non un'utile collocazione? Tanto meglio apparirà conveniente la fatta proposta ove si badi agli inconvenienti e alle frodi, che potrebbero avvenire col sistema adottato dal nuovo Codice, secondo cui tutte le ipoteche non producono effetto, e non prendono grado che dal momento della loro iscrizione.

Oggi, ad esempio, si stipula un contratto di matrimonio; prima di due giorni non si può avere una copia di questo contratto. Intanto domani uno iscrive contro il marito una ipoteca, la quale ne colpisce tutto il patrimonio. Qual mai rimedio avrà la moglie, costretta da una fatale necessità ad iscrivere soltanto il giorno appresso la sua ipoteca?

Gli articoli 2254 e 2255 del Codice Albertino contengono disposizioni sostanzialmente simili a quella che si propone, e non risulta ch'esse abbiano dato luogo in pratica al menomo inconveniente.

Taluno (De Foresta) oppone, essere la iscrizione cosa tanto grave, da parere meno opportuno, che si possa operarla sulla semplice presentazione di un certificato della sussistenza del titolo costitutivo della ipoteca. L'oratore teme che, accolta la proposta, essa possa in certi casi produrre inconvenienti assai gravi.

Avendo poi un altro commissario (Bartalini) manifestato la idea che debbasi distinguere tra le sentenze e gli altri atti pubblici, e ammettere soltanto che si possa operare la iscrizione sulla presentazione di un semplice certificato quando si tratti di sentenze, perchè il loro dispositivo chiaro e tassativo non può suscitare quei dubbi, ai quali forse potrebbe

---

(1) Art. 1972. « La trascrizione potrà essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro, a cui sia soggetto l'atto che si vuol trascrivere.

« In tal caso però il richiedente dovrà presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta ».

Art. 2016. « Quando si presenti per l' inscrizione un atto, pel quale non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui va soggetto, si osserveranno le disposizioni dell'art. 1972 ».

dar luogo il certificato di un altro atto pubblico, - si mette prima ai voti, se debbasi permettere la iscrizione sulla presentazione di un certificato allorchè la ipoteca derivi da un *atto pubblico*, rimanendo inteso che, quando la Commissione si decida per l'affermativa su questo punto, per argomento *a fortiori* già si dovrà ritenere che lo stesso, e molto più debba permettersi pel caso d'ipoteca risultante da sentenza. - La proposta riguardo alla ipoteca derivante da atto pubblico è approvata con 6 voti favorevoli contro 4 contrari.

III. Si approva poi alla unanimità l'altra proposta di un Commissario (Mancini) di sostituire nell'articolo 2016 (1) la parola *titolo* alla parola - *atto*, - perchè resti posto fuori dubbio, che in tale articolo si parla non solo di un *atto pubblico* propriamente detto, ma anche delle *sentenze*; e così pure negli altri articoli in cui la parola *atto* è usata come equipollente a titolo, sia questa una sentenza, un atto notarile o una scrittura privata.

IV. Un commissario (Bartalini) osserva potersi dubitare, pei termini coi quali è concepito l'articolo 2024 (2) (*art. 1999 del cod.*), che le questioni relative alle iscrizioni ipotecarie sieno rilasciate alle regole ordinarie sulla competenza in materia personale, con obbligo soltanto nel debitore di citare l'inscrivente o in persona o al domicilio eletto nella iscrizione; propone perciò che - o l'articolo predetto si sopprima, trattandosi di cosa da regolarsi più congruamente nel Codice di procedura civile, - o si dichiari recisamente, che le azioni, alle quali possono dar luogo le iscrizioni, debbansi promuovere avanti il tribunale, nel cui circondario trovasi il luogo del domicilio eletto nella iscrizione. Ma in seguito alla osservazione di altri membri della Commissione, ai quali non sembra che il testo dell'articolo 2024 pregiudichi in alcuna guisa la questione sulla competenza, il proponente dichiara di non insistere, pago che la sua proposta risulti dal processo verbale.

V. Un commissario (Precerutti) propone di sopprimere il capoverso dell'art. 2017 (3) (*art. 1992 del cod.*), che non si trova nel corrispon-

(1) Art. 2016. « Quando si presenti per l'inscrizione un atto, pel quale non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui va soggetto, si osserveranno le disposizioni dell'art. 1972 ».

(2) Art. 2024. « Le azioni alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, saranno promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto.

« Lo stesso avrà luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

« Quando non si fosse fatta l'elezione di domicilio o sia morta la persona o cessato l'uffizio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette potranno farsi all'uffizio del conservatore presso cui l'iscrizione fu presa.

« Però, quando si tratti di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore dovrà essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile ».

(3) Art. 2017. « L'iscrizione dell'ipoteca non potrà farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata nell'atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore.

dente articolo 1957 del Progetto Pisanelli, e che, invece dell'art. 1996 (*art. 1970 del cod.*), si adotti l'articolo, che vi corrisponde, 1939 del medesimo Progetto.

Questo articolo 1939, diceva:

« Ogni sentenza, ancorchè contumaciale, sì definitiva che provvisoria, « portante condanna al pagamento, produce ipoteca sui beni del debito- « re a favore di chi l'ha ottenuta ».

Poi soggiunge « *Se la condanna è per quantità indeterminata, la de-* « *terminazione della somma per l'effetto della ipoteca potrà essere* « *fatta sulla domanda del creditore, colla stessa sentenza di condan-* « *na o con altra posteriore* ».

L'articolo 1996 del Progetto senatorio dice invece così:

« Ogni sentenza, ancorchè contumaciale, sì definitiva che provvisoria, « portante condanna al pagamento *di una somma alla consegna di co-* « *se mobili* o *all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa* « *risolversi nel risarcimento dei danni*, produce ipoteca sui beni del « debitore a favore di chi l'ha ottenuta ».

Confrontando questi due articoli, ben si vede, che l'articolo 1996 del Progetto senatorio ha una lacuna, la quale non vi era nell'articolo 1939 del Progetto Pisanelli. Per riempirla, la Commissione del Senato aggiunse all'articolo 2017 il seguente capoverso, che non si trova nel corrispondente art. 1957 del Progetto anzidetto:

« La determinazione della somma, ove non sia fatta nel titolo costitu- « tivo o dichiarativo del credito, nè con atto posteriore, *potrà farsi dal* « *creditore medesimo nella nota per l'iscrizione* ».

È egli provvido simil sistema, in cui si lascia interamente all'arbitrio del creditore di determinare la somma, per la quale chiede la iscrizione ipotecaria? Non è forse più prudente consiglio, che la determinazione della somma per l'effetto della ipoteca sia fatta *con una sentenza*, come prescriveva l'art. 1939 del Progetto ministeriale?

Taluno (De Foresta) crede che, una volta accettata, quale si trova, la disposizione dell'art. 1996 del Progetto Senatorio, non si possa più muovere questione sull'aggiunta fatta nell'art. 2017 di esso Progetto all'articolo 1957 del Progetto Pisanelli.

Nel merito poi l'oratore, pure ammettendo che entrambi i sistemi, quello del Progetto Senatorio e quello del Progetto ministeriale, possano avere in pratica i loro inconvenienti, dice però che gli inconvenienti possibili nel sistema accolto dal Progetto del Senato sono incontrastabilmente minori. Per lo più le liti si fanno quando il debitore impugna la sua obbligazione. Si stabilisca che il creditore debba far fissare dall'autorità giudicante la somma che gli sia dovuta a titolo di risarcimento di danni, e lo si costringerà nella maggior parte dei casi a sostenere una nuova lite, per ottenere simile determinazione; giacchè il debitore, che si oppone allo adempimento del suo obbligo, non si lascerà sfuggire la occasione di accrescere le difficoltà, contestando la domanda del creditore per avere quella determinazione.

« La determinazione della somma, ove non sia fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito, nè con atto posteriore, potrà farsi dal creditore medesimo nella nota per l'iscrizione ».

È certo, d'altro canto, che il sistema del Progetto Senatorio contiene un vero progresso a fronte di tutti i Codici vigenti, i quali permettono, che la iscrizione della ipoteca giudiziale si faccia senza veruna determinazione di somma. Vero è: il creditore potrà forse eccedere nella determinazione della somma, per cui chiede la iscrizione; ma contro questo pericolo è valida cautela quanto prescrive l'art. 2053 (*art. 2028 del cod.*), che, cioè, quando la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese necessarie per la riduzione stessa cadranno a suo carico; e in forza dei principii generali, egli potrà eziandio essere condannato alle spese se tale eccesso apparisca fatto con dolo.

Messa ai voti la proposta di ristabilire gli articoli 1939 e 1957 del Progetto ministeriale, essa ottiene 3 voti favorevoli, 7 contrari. Non resta quindi accettata.

VI. La Commissione non accetta neanche la proposta fatta alla Camera elettiva dal deputato Crispi, che, cioè, invece del principio sancito nell'art. 2026 (1) (*art. 2001 del cod.*), secondo cui - *l'iscrizione conserva la ipoteca per trent' anni dalla sua data*, - si stabilisse l'altro, che la iscrizione non conserva l'ipoteca oltre la vita del diritto, a garantia del quale essa ipoteca è concessa.

Contro tale proposta si fanno valere le seguenti considerazioni: - che, se il proponente mirava a favorire la liberazione del fondo dalla ipoteca, siffatto scopo già più non si può raggiungere, data la facoltà di rinnovare la iscrizione; - che inoltre, anche quando ciò non fosse stabilito espressamente nell'art. 2054 del Progetto (2) (*art. 2029 del cod.*), non si potrebbe dubitar mai, che la ipoteca cessi coll'estinguersi della obbligazione.

VII. Il Ministro Guardasigilli proponeva alla Commissione il quesito se, per mantenere la economia del sistema, non si debba, a differenza di quanto prescrive l'art. 2029 (3) del Progetto Senatorio (*art. 2004 del codice*), stabilire il termine fisso di trent' anni anche per la rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca legale della moglie.

Uno dei commissari (Restelli) diceva al proposito nella Camera dei Deputati; perchè non si è mantenuto il termine fisso di anni trenta an-

(1) Art. 2026. « L'iscrizione conserva l'ipoteca per trent'anni dalla sua data.
« L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine ».

(2) Art. 2054. « Le ipoteche si estinguono
« 1° Coll'estinguersi dell'obbligazione;
« 2° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'articolo 1977;
« 3° Colla rinunzia del creditore;
« 4° Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione;
« 5° Collo spirare del termine a cui sia stata limitata;
« 6° Col verificarsi della condizione risolutiva che vi sia apposta ».

(3) Art. 2029. « L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo ».

che per la rinnovazione delle iscrizioni dell'ipoteca legale delle doti? Un matrimonio può durare molto più di 30 anni, e in tal caso, per riconoscere lo stato ipotecario dello stabile, si dovrà risalire ai registri anteriori.

Questa disposizione non può che turbare gravemente l'economia del sistema applicato alla tenuta dei registri ipotecari.

A queste idee fa plauso un altro commissario (Precerutti).

Ma in contrario senso si osserva, che, imponendo l'obbligo della rinnovazione dopo i trent'anni anche per l'iscrizione della ipoteca legale della moglie, si pone costei nella dura alternativa, o di fare un atto apparentemente ostile contro il marito, o di perdere le cautele della sua dote.

Si pone ai voti la soppressione dell'articolo 2029 del Progetto Senatorio. Essa ha 3 voti favorevoli, 7 contrari; e perciò non resta accolta.

VIII. In ordine all'art. 2032 (1) (*art. 2007 del cod.*) il Ministro Guardasigilli faceva il quesito, se disponendosi che l'ipoteca legale della moglie prende grado dal giorno della sua origine, ove essa ipoteca sia stata iscritta nei venti giorni successivi, non si rechi una troppo grave ferita al principio della pubblicità, e quindi una grave scossa al credito fondiario?

Lo stesso quesito era già stato proposto dalla Commissione della Camera dei Deputati, incaricata di riferire intorno al Progetto di legge per la unificazione legislativa del Regno.

E nella Camera elettiva, quando si discuteva questa legge, il deputato Crispi osservava, che se l'ipoteca legale della moglie, ove sia iscritta nei venti giorni, acquista la sua forza dal giorno del contratto, restando così per 20 giorni occulta, e il fondo intanto apparendo libero, s'insidia al credito. - Proponeva per ciò di sopprimere il secondo capoverso del detto articolo 2032.

Uno dei commissari (Precerutti) propone che si sopprima non pure questo capoverso secondo, ma eziandio il capoverso precedente (2).

Si vota sulla soppressione del capoverso secondo. Essa è accettata alla unanimità.

Quanto al capoverso primo, taluno (Bartalini) ne propugna la conservazione. Se è all'interesse dei terzi, che vuolsi provvedere sopprimendo questo capoverso, qual mai havvi bisogno per ciò di privare l'alienante e il condividente del beneficio loro accordato in esso capoverso?

---

(1) Art. 2032. « L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un contratto di prestito, in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente.

« Però l'ipoteca legale stabilita in favore dell'alienante e del condividente nei numeri 1 e 2 dell'art. 1995, quando sia iscritta entro i venti giorni dalla data dell'atto di alienazione o di divisione, ne conserverà i diritti con prelazione ai creditori e aventi causa dal compratore o dall'altro condividente.

« L'ipoteca legale stabilita in favore della moglie nel numero 4 dell'art. 1995, quando sia stata iscritta nel termine stabilito dall'art. 2008, prende grado dal giorno della sua origine, anche con prelazione ai creditori o aventi causa dal marito che avessero iscritto o trascritto nello stesso giorno, salva la disposizione del precedente capoverso ».

(2) Il commissario Chiesi aveva fatto la stessa proposta in Senato.

Ognuno, prima di aprire un credito ad altri, si cura di esaminare la provenienza dei beni, sui quali gli si concederebbe ipoteca ; e se vedrà che questi beni provengano da acquisto o da divisione recenti, aspetterà a consentire il credito quando siano trascorsi venti giorni dalla data dell'atto di alienazione o di divisione. Imputi egli a sè medesimo, se per essere stato improvido, si troverà posposto nella ipoteca all' alienante o al condividente, i quali, d'altro canto, non debbono essere posti nella dura condizione di dovere incontanente pensare a prendere iscrizione (ciò che forse qualche volta loro tornerebbe impossibile), se non vogliono vedersi prendere il passo da terzi.

Altri invece (Mancini), pensa, che il capoverso primo dell' art. 2032 vada pur cancellato. - Esso contiene una deroga non giustificabile al principio della pubblicità in materia ipotecaria, al quale s'informa il Progetto; - fa rinascere, sotto altra forma, il privilegio del venditore e del condividente, che nel nuovo Codice è saviamente abolito. — Si è detto *non giustificabile* perchè, essendosi stabilito che basti la presentazione di un semplice certificato della sussistenza del titolo per operare la iscrizione, il venditore e il condividente potranno sempre, se vogliano, provvedere con tutta sollecitudine ad iscrivere la loro ipoteca. E, d'altra parte, colla disposizione in esame, chi assicurerà i terzi, che colui, col quale contrattano, non abbia venduto ieri il fondo, su cui oggi offre ipoteca?

Un altro commissario (Bonacci) aggiunge nello stesso senso, che ogni pericolo per lo alienante e pel condividente svanisce col sistema della trascrizione ; massime poi se si accolgano nel nuovo Codice, come egli propone, disposizioni simili a quelle che incontransi nel regolamento legislativo per gli Stati Pontificii, nel quale, dopo di essersi detto che - la trascrizione fatta dall' acquirente nella forma prescritta dalla legge conserva il privilegio da essa stabilito (articolo 96), si soggiunge, che - il Conservatore delle ipoteche, *nel trascrivere l'atto di alienazione, dovrà iscrivere per ufficio la ipoteca in favore dell'alienante* pel totale o pel residuo del prezzo, e per gli obblighi e pesi assunti dall' acquirente, ed in favore di chiunque abbia sborsato danaro in pagamento del prezzo convenuto, se non venga presentato ad esso Conservatore un altro atto pubblico, da cui risulti che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi furono adempiuti (articolo 188), - e si aggiunge ancora, che - *l'alienazione non produce effetto, quanto ai terzi, fintantochè l' atto pubblico o privato non è trascritto nei registri ipotecari* (articolo 189).

Si vota su quest' ultima proposta (di Bonacci) ; essa viene accettata, e resta così soppresso anche il primo capoverso dell'articolo 2032, e venne incaricato uno dei Segretari (Vaccarone) di coordinare le relative disposizioni in base al nuovo sistema adottato dalla Commissione.

IX. A fronte poi della votata soppressione del primo e del secondo capoverso di questo articolo, si cancellano nell'art. 2033 (1) (*art. 2008 del*

(1) Art. 2033. « Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado, salve le eccezioni dell'articolo precedente. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, fattane menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti ».

cod.) le parole - *salve le eccezioni dell' articolo precedente,* - le quali parole più non avrebbero ragione di essere.

X. Si passa in seguito allo esame di un'altra questione, cui dà luogo lo stesso art. 2033.

Il deputato Panattoni nella Camera elettiva riprovava la innovazione dei vigenti sistemi ipotecari, in esso articolo introdotta, coll'ammettere, che tra le iscrizioni ipotecarie registrate nello stesso giorno abbia precedenza quella, che ha l'anteriorità del numero di registro. Egli osservava, che il numero di anteriorità delle ipoteche registrate nello stesso giorno può essere di semplice favore. Il villanello, il quale pur giunse il primo nell'anticamera, sarà preceduto dal signore nell'ingresso, e rischierà di diventargli posteriore nella ipoteca.

Uno dei commissari (Bartalini) sorge ad impugnare anch'egli il sistema adottato nello articolo 2033. - Trova preferibile il sistema, secondo cui le ipoteche iscritte in uno stesso giorno concorrono egualmente tra esse, senza distinzione dell'ora nella quale saranno seguite le iscrizioni. Col sistema del Progetto l'essere o non iscritto in grado utile può dipendere dallo arbitrio del Conservatore, può dipendere da mere eventualità, come dall'essere il creditore più vicino all'ufficio delle ipoteche, o dal trovarsene più lontano, dall'avere esso più facili o meno facili i mezzi di comunicazione. Vero è che l'art. 2033 stabilisce che, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero; ma che s'intende quando si dice *contemporaneamente ?* Vuolsi qui accennare al caso, che più persone si trovino al tempo stesso nello ufficio del Conservatore, o al caso in cui più persone gli sporgano nel momento medesimo la nota per ottenere la iscrizione? E se il conservatore non iscriverà sotto lo stesso numero tutte le persone, che gli abbiano presentato contemporaneamente la nota per la iscrizione, come potrà la persona proposta provare che ha presentato la sua nota contemporaneamente a colui che le fu anteposto?

Il sistema del progetto è propugnato da uno dei commissari (Precerutti). Egli osserva, che i temuti inconvenienti non possono aver luogo senza gravi abusi da parte del Conservatore, e questi abusi certo non saranno frequenti, sia perchè vi è impegnata la responsabilità di lui, sia inoltre perchè quegli che si presenta per far iscrivere un'ipoteca, vede coi propri occhi quando il Conservatore ne nota la iscrizione sul registro di ordine progressivo.

Il caso poi che più persone si presentino contemporaneamente, succederà ben di rado: e la legge vi provvede in modo conveniente disponendo, che esse vengano iscritte sotto lo stesso numero. - Il sistema preferito dal preopinante, oltre al poter produrre anch'esso seri inconvenienti, è pure ingiusto. - Ha degli inconvenienti, perchè chi iscrisse un giorno non può mai essere tranquillo, finchè l'ufficio delle ipoteche sta aperto, che altri non sia collocato allo stesso suo grado: - è ingiusto, dappoichè quegli che fu più diligente ha diritto di avere il premio della sua diligenza.

Un altro commissario (Mancini) propone, a titolo di conciliazione, di stabilire che si terrà conto dell'ora, quando ne risulti da un atto autentico. Il creditore si presenterà all'ufficio del Conservatore con un notaio e

due testimoni. Il notaio farà constare se quel giorno già si erano, o non si erano ancora presentate altre domande d'iscrizione; poi dichiarerà a che ora siasi presentata la nota di colui, dal quale fu richiesto. Potranno invocare il beneficio dell'ora coloro che avranno fatto constare di essa con questa misura più solenne di precauzione; gli altri creditori iscritti nello stesso giorno avranno tutti il medesimo numero. Con tale sistema ci ripariamo contro l'arbitrio dei Conservatori, evitiamo le frodi, e insieme rispettiamo il diritto alla priorità del creditore più diligente.

Altri (Pisanelli) trova ingegnoso il concetto di questa proposta, ma non la crede attuabile in pratica. Accolto simile sistema, tutti i creditori si presenteranno col notaio; e non pare conveniente porre il conservatore accanto sempre ad un altro pubblico Uffiziale, e collocarlo talvolta in mezzo al conflitto delle parti e dei notai.

Si adotti, egli soggiunge, o l'un sistema o l'altro, ma netto e reciso.

L'oratore dà poi la preferenza al sistema del Progetto in esame perchè lo reputa più giusto. La frode e l'arbitrio nel Conservatore, Uffiziale pubblico, non si possono presumere; e, del resto, il regolamento deve provvedere ad impedirli.

Si mette ai voti la conservazione dell'art. 2033 del Progetto quale sta. Essa è approvata con 7 suffragi favorevoli contro 3 contrari. Ciò rende inutile la votazione sulla proposta conciliativa dei due sistemi.

Dopo questo la seduta è sciolta.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 43.

Seduta pomeridiana del 20 maggio.

SOMMARIO.

1° Il Presidente partecipa alla Commissione che il deputato Pisanelli, dovendo assentarsi, non potrà più prendere parte ai suoi lavori. La Commissione ne manifesta il suo rammarico.

2° Proposta De Foresta e spiegazioni intorno all'articolo 2049 (*art. 2024 del codice*).

3° Si accetta altra proposta De Foresta in ordine all'articolo successivo.

4° Non è adottata la modificazione della Commissione Senatoria che la rinunzia del creditore all'ipoteca debba sempre essere *espressa*.

5° Non si ammette neppure la proposta Chiesi di annoverare la *confusione* tra i casi d'estinzione delle ipoteche.

6° Si adotta la proposta Precerutti di accordare anche al Conservatore delle ipoteche il diritto di richiamo di cui nell'art. 2064 (*2039 del cod.*).

7° Inerentemente alle modificazioni introdotte nell'art. 2032 (*2007 del cod.*), si modificano anche gli art. 2065 e 2068 (*2040 e 2043 del cod.*).

8° La Commissione non accetta la proposta del Ministro delle Finanze per un'aggiunta all'art. 2094 (*2069 del cod.*).

9° Si adotta una proposta di locuzione del senatore De Foresta intorno all'articolo 2103 (*2078 del cod.*).

10° Proposta MANCINI intorno agli articoli 2110 e 2035.
11° Modificazione introdotta intorno al medesimo art. 2110.
12° Si adotta la proposta PRECERUTTI di sopprimere il capoverso dell'art. 2113.
13° Si delibera la soppressione del Titolo - *Dell'arresto personale.*

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; G. DE FORESTA; MANCINI; PRECERUTTI; SIGHELE; A. DE FORESTA, Membro Segretario; SPANNA, id. VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. DE FORESTA) legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che viene approvato.

I. Quindi il Presidente dà lettura di una lettera scrittagli dall'onorevole PISANELLI, colla quale, nel mentre gli partecipa che impreteribili affari domestici obbligandolo a recarsi nel suo paese, non potrà intervenire alle ultime sedute che la Commissione deve ancora tenere per dar compimento ai suoi lavori, gli manifesta con gentili e sentite espressioni il suo rammarico di doversi separare fin d'oggi dai suoi colleghi, ai quali rivolge affettuose parole; aggiungendo con isquisita cortesia non aver preso commiato personalmente da essi nella seduta di questa mattina, perchè la sua emozione non gli avrebbe permesso di acconciamente esprimere il suo vivo dispiacere e i sentimenti del suo affetto.

Terminata la lettura di questa lettera, il Presidente manifesta il suo rincrescimento che prima del compimento dei suoi lavori la Commissione rimanga priva del concorso di un collega così distinto e meritamente apprezzato, non dubitando che questo dispiacere sarà diviso da tutta la Commissione, e aggiunge avergli il comm. PISANELLI fatto sperare che, se non personalmente, almeno per iscritto, prenderà parte allo studio della gravissima legge sulle disposizioni transitorie.

La Commissione fa plauso alle parole del Presidente e tutti i membri presenti si dichiarano individualmente sensibili alle cortesi ed affettuose espressioni loro rivolte dall'onorevole collega, la di cui parola in tutte le più grandi questioni ebbe sempre una particolare autorità, non tanto come autore del progetto di Codice in disamina, quanto per la vasta sua dottrina nelle materie legali e legislative, e per la singolare chiarezza dei giusti suoi concetti. È poi lieta la Commissione di sapere che, se non di presenza, almeno per iscritto, continuerà ad avere il sussidio dei lumi di questo distinto giurisperito e statista nello studio e nella discussione della legge sulle disposizioni transitorie, nella quale, per le svariate legislazioni che il Codice civile sta per surrogare e le non poche novità che questo introduce, non possono a meno di presentarsi e di doversi risolvere molte gravi questioni. Delibera infine che la manifestazione di codesti vicendevoli sentimenti venga consegnata nel processo verbale dell'odierna seduta.

II. Continuando poscia l'esame del titolo delle ipoteche viene in discussione la proposta (G. DE FORESTA) di modificare l'art. 2049 (1), (*2024*

(1) Art. 2049. La riduzione delle ipoteche si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa ».

del cod.) il quale stabilisce che la riduzione delle ipoteche si opera colla restrizione *ad una parte soltanto* dei beni indicati nell' iscrizione, e di dire invece *ad alcuni soltanto* dei beni ecc., e ciò onde evitare il dubbio che potrebbe per avventura sorgere dalla parola *parte*, quasichè la legge permettesse di restringere l'ipoteca ad una *porzione* di un solo stabile; ciò che non è al certo nel concetto del suddetto articolo, e sarebbe contrario a tutti i principii sulla materia.

La Commissione riconosce giusta l' osservazione del proponente, e ritiene per certo e fuori di dubbio che l'ipoteca non possa essere ristretta ad una parte di uno stabile, ma soltanto ad uno o più degli stabili ipotecati, che sieno riconosciuti sufficienti per l'effetto dell'ipoteca medesima. Opina però che questo cenno nel processo verbale sia bastante per lo scopo cui mirava la detta proposta ; nella quale opinione concorre pure il proponente.

III. Si accetta poi senza discussione ed alla unanimità altra proposta dello stesso commissario (De Foresta) di sostituire nel successivo artic. 2050 (1) (*2025 del cod.*) alle parole - *non è ammessa la riduzione delle ipoteche ecc.* queste altre - *non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche* ecc.

IV. Successivamente si prende ad esaminare la modificazione fatta dalla Commissione Senatoria, nel supplemento della sua relazione del 12 scorso novembre, al n° 3 dell' art. 2054 (2) (*2029 del cod.*), il quale, determinando i modi con cui le ipoteche si estinguono, novera tra questi al detto n° 3 *la rinunzia del creditore*, la quale modificazione consisterebbe nell' aggiungere la parola - *espressa* - dopo la parola - *rinunzia*.

Dice un commissario (De Foresta) che questa aggiunta fu fatta dalla Commissione Senatoria in seguito ad un emendamento proposto da un Senatore per troncare in senso negativo la grave questione sorta in Francia, se potesse bastare per estinguere l' ipoteca anche una rinunzia tacita, purchè positiva e legalmente provata, avendo considerato la Commissione Senatoria che le rinunzie non si devono presumere e devono risultare in modo esplicito ; che d' altronde, ammettendo l' efficacia delle rinuncie tacite, si dà luogo a molte liti ed a pericolosi arbitri.

Ma la presente Commissione, senza contestare il merito delle considerazioni che hanno indotta la Commissione Senatoria ad accettare la detta proposta, non crede di poterla anch' essa ammettere, perchè possono esservi rinunzie che, sebbene non sieno fatte in modo diretto e con parole

(1) Art. 2050. « Non è ammessa la riduzione delle ipoteche nè riguardo alla quantità dei beni, nè riguardo alla somma, se l' una o l' altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza ».

(2) Art. 2054. « Le ipoteche si estinguono

« 1° Coll' estinguersi dell' obbligazione ;

« 2° Colla distruzione dell' immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall' articolo 1977 ;

« 3° Colla rinunzia del creditore ;

« 4° Col pagamento dell' intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione ;

« 5° Collo spirare del termine a cui sia stata limitata ;

« 6° Col verificarsi della condizione risolutiva che vi sia apposta ».

esplicite, risultino bensì solo indirettamente da altri atti o convenzioni, ma in modo talmente certo ed evidente, che sarebbe ingiusto e perfino immorale di non ammetterle e di lasciarle prive di effetto, spettando all' ufficio ed alla prudenza dei giudici di non ammettere che quelle rinunzie, le quali non possono lasciare il menomo dubbio.

V. Non crede poi la Commissione di poter ammettere la proposta del senatore Chiesi, di aggiungere al suddetto art. 2054, il quale enumera i casi di estinzione delle ipoteche, un 7° n° così concepito : 7° *colla confusione, allora che il creditore diviene proprietario del fondo a sua garanzia ipotecato*, e ciò sulla considerazione fatta dal Presidente, a cui la Commissione si associa ; che sebbene sia vero che in generale il concorso della qualità di proprietario del fondo ipotecato e di creditore ipotecario nella stessa persona estingua l' ipoteca, tuttavia vi sono alcuni casi speciali, come quello della ipoteca mantenuta sul fondo dal proprietario stesso per premunirsi contro l' evizione, in cui tale estinzione non si opera definitivamente, sicchè non convenga definire tali casi nella legge, e debba lasciarsi alla giurisprudenza di risolvere, ove d' uopo, la controversia a norma dei principî generali applicati alla singolarità dei casi.

VI. Si accetta quindi una proposta (Precerutti) di sopprimere le parole - *della sola parte richiedente* - nel primo capoverso dell' art. 2064 (1) (*2039 del cod.*), laddove si dice che contro il provvedimento del Tribunale (nei casi in cui il Conservatore delle ipoteche abbia ricusato di procedere alla cancellazione di una iscrizione) sarà ammesso il richiamo in appello e in cassazione della sola parte richiedente ; la Commissione fu indotta a questa deliberazione sovrattutto da due considerazioni : la prima addotta dal proponente, che cioè il Conservatore, mentre è interessato a difendere il suo onore, giovi anche col suo intervento all' interesse dei creditori, nè vi sia pertanto plausibile ragione per vietargli di richiamarsi dal provvedimento del Tribunale ; la seconda, notata da altro componente (Niutta), che possa il Conservatore essere anche interessato per il danno materiale delle spese nelle quali fosse stato condannato.

VII. Inerentemente poi alla deliberazione stata presa in ordine all' articolo 2032 (*2007 del cod.*), nel quale si sono cancellate le disposizioni che accordavano un termine di giorni venti per far iscrivere le ipoteche legali di cui ivi, si delibera di modificare pure in tale conformità gli articoli 2065 e 2068 (2) (*2040, 2043 del cod.*), e s' incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di coordinarne il dettato in quel senso.

---

(1) Art. 2064. « Ricusando il conservatore di procedere alla cancellazione di un' iscrizione, la parte richiedente potrà richiamarsene al tribunale del circondario, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d' uffizio il conservatore nelle sue osservazioni scritte.

« Contro il provvedimento del tribunale sarà ammesso il richiamo della sola parte richiedente in appello ed in cassazione, a termini delle leggi generali, osservate le anzidette forme di procedimento.

« Il tribunale potrà ordinare che siano chiamate le persone che si presumano interessate ; in questo caso, o quando la domanda di cancellazione sia proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osserveranno le norme dei procedimenti sommari, sentito il pubblico ministero ».

(2) Art. 2065. « Ogni acquirente che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta

VIII. Si passa poscia alla proposta fatta a nome del Ministero delle Finanze per l' aggiunta all' art. 2094 (1) (*2069 del cod.*) di un capoverso così concepito : *potranno* (*i Conservatori delle ipoteche*) *altresì ricusare l' eseguimento delle formalità richieste, quando non sieno state pagate le tasse ipotecarie e di bollo stabilite da leggi speciali.*

Ma la Commissione non la crede ammessibile, imperocchè non è necessario d' inserire veruna disposizione nel Codice per autorizzare il Conservatore a rifiutarsi di ricevere i titoli e addivenire all' atto se non gli sono pagati i relativi diritti, o se i titoli presentati sono irregolari rimpetto alle leggi fiscali, in modo da non poterne far uso in giudizio o presso i pubblici uffizi secondo le leggi medesime. La Commissione ha stabilito un' eccezione quanto alla tassa di registro per gli atti pubblici ricevuti e le sentenze proferte nel regno ; ma l' eccezione conferma la regola quanto al pagamento delle altre tasse.

IX. Si accetta poi un' altra proposta dello stesso senatore De Foresta di sopprimere nell' art. 2103 (2) (*2078 del cod.*) le parole - *nè gli altri beni* - onde la locuzione del medesimo articolo armonizzi colla partizione dei beni adottata da quasi tutti i codici moderni e dal codice cadente in disamina, in due sole grandi categorie, l' una degli immobili e l' altra dei mobili.

---

anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto, o nel termine utile indicato nei due capoversi dell' articolo 2032 ».

Art. 2068. « L' acquirente farà notificare per mezzo d' usciere ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario

« 1° La data e natura del suo titolo ;

« 2° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto od altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo ;

« 3° Il prezzo stipulato, od il valore che dichiarerà, se si tratti di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non sia determinato ;

« 4° La data della trascrizione ;

« 5° La data e il numero d' ordine dell' iscrizione menzionata nell' articolo precedente ;

« 6° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione, non che di quelle che fossero state prese utilmente a termini dell' articolo 2032, dopo la trascrizione, nell' interesse dell' alienante, del condividente o della moglie.

« Nella prima colonna verrà indicata la data delle iscrizioni ;

« Nella seconda il nome e cognome dei creditori ;

« Nella terza l' importo dei crediti iscritti ».

(1) Art. 2094. « I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, e neppure di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto potranno le parti fare stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

« Essi potranno però ricusare di ricevere le note ed i titoli quando non siano in carattere intelligibile, e non potranno riceverli quando non abbiano i requisiti voluti dagli articoli 1960, 2003, 2014 e 2015 ».

(2) Art. 2103. « Il creditore per procedere all' esecuzione sopra gli immobili non è tenuto ad escutere previamente i mobili, nè gli altri beni del suo debitore ».

X. Intorno all'art. 2110 (1) (*2083 del cod.*), il quale stabilisce che dalla data della trascrizione del precetto di pagare i frutti dei beni indicati nel medesimo saranno distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni, uno degli intervenienti (Mancini) solleva una questione, che concerne anche l'art. 2035 (2) (*2010 del cod.*), in cui è detto, che l'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso rango del capitale gli interessi dovuti per le due annate anteriori e la corrente al giorno della detta trascrizione.

Suppone l'onorevole interveniente il caso in cui il giudizio per la spropriazione forzata e per la successiva graduazione duri a motivo di incidenti sollevati, di appelli od altre cause per un tempo assai lungo. In questo caso, potendo avvenire che il prezzo del fondo subastato produca interessi minori di quelli dei capitali ipotecati, che sieno, a mo' di esempio, al saggio del 7 o dell'8 per cento, e ritenendo che gli interessi decorsi pendente il giudizio, seguono la sorte del capitale, ne succederebbe, prosegue l'onorevole Commissario, che in tal caso il primo creditore iscritto, se il giudizio dura alcuni anni, assorbisca coi suoi interessi una parte del capitale che avrebbe dovuto spettare ai creditori successivi in rango, giacchè quelli del prezzo essendo minori non basteranno anno per anno a soddisfarlo.

Crede che si potrebbe riparare a questo inconveniente col separare dal giorno della trascrizione il capitale dagli interessi e stabilire due conti, per modo che gli interessi dei crediti ipotecari, che si maturino pendente il giudizio, non abbiano ad essere pagati che su quelli che il prezzo dell'immobile può produrre durante lo stesso tempo.

Si fanno su questo argomento varie osservazioni. Il Presidente nota che non può essere messo in contestazione il principio che gli interessi che decorrono durante il giudizio debbano sempre seguire la sorte del capitale, perchè è una conseguenza dell'altro principio che la sentenza

(1) Art. 2110. « Il precetto sarà trascritto nell'uffizio delle ipoteche di ciascun circondario in cui sono situati i beni da subastarsi.

« Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto saranno distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non potrà alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimarrà in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza di uno o più creditori il tribunale riputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

« Se l'instanza di spropriazione sarà stata abbandonata per lo spazio di un anno, cesseranno gli effetti di questa disposizione ».

(2) Art. 2035. « L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione.

« L'iscrizione di un capitale che produca interessi, ove la misura di questi vi sia enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e la corrente al giorno della trascrizione del precetto di cui è cenno nell'articolo 2110, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

« Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione ».

graduatoria si retrotrae al momento della espropriazione, onde non possa non riconoscersi giusta la disposizione dell' art. 2110; quanto poi al caso speciale supposto dall' onorevole preopinante, osserva che la celerità dei giudizi di subastazione e di graduazione, che le nuove leggi di procedura favoriscono, e la poca probabilità che tra l' interesse legale che decorre sul prezzo dell' immobile stato subastato e quello che sia dovuto sui capitali ipotecati passi tanta differenza da poter mai recare un sensibile pregiudizio ai creditori che non sieno fra i primi iscritti, rendono quel caso più ipotetico che reale; non pare poi che potrebbe adottarsi il sistema dei due conti da stabilirsi nelle graduatorie l' uno per il capitale, l' altro per gli interessi, come quello che sconvolgerebbe tutto l' ordine attuale e sarebbe causa di non pochi inconvenienti, spese e ritardi nella pratica.

Il proponente, ancorchè persista a credere che il mezzo da esso suggerito sarebbe opportuno per riparare ad un inconveniente, che se sarà raro, potrà però verificarsi, non insiste nella sua proposta in presenza delle pratiche difficoltà state segnalate.

XI. Si accetta quindi senza opposizione la modificazione stata fatta dalla Commissione Senatoria nella preaccennata sua relazione suppletiva del 12 scorso novembre intorno al suddetto articolo 2110 nella parte in cui è detto, che dalla data della trascrizione del precetto di pagare, non potrà il debitore alienare i beni da subastarsi nè i frutti dei medesimi, e ne rimarrà in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sulla istanza di uno o più creditori il Tribunale riputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Consiste quella modificazione nell' aggiungere dopo il primo capoverso del ridetto articolo un altro capoverso per dichiarare che, tanto in un caso, come nell' altro, il sequestratario potrà, quando sia d' uopo, affittare i beni per quel tempo ed a quelle condizioni che il Tribunale stabilirà, sentiti nel secondo caso il debitore e in entrambi i casi i creditori istanti. E sebbene da taluni (Sighele e Mancini) si osservi, che il sequestratario, essendo un vero amministratore temporario, non possa dubitarsi che abbia qualità per addivenire nel caso supposto agli opportuni affittamenti, tuttavia la Commissione riconosce che la proposta aggiunta potrà giovare non tanto per antivenire ogni dubbio, quanto per impedire che gli affittamenti si facciano in modo dannoso ai creditori, o per la durata o per il prezzo.

XII. Propone poi (Precerutti), la soppressione del capoverso dell'art. 2113 (1), in cui si dice, che se il debitore prova con iscritture autentiche

---

(1) Art. 2113. « Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore sia evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull' istanza del debitore potrà limitare la subastazione a quelli che riconoscerà sufficienti.

« Se il debitore prova con iscritture autentiche di locazione, che il reddito netto e libero di un' annata proveniente dai suoi beni immobili basta al pagamento del capitale dovuto, degli interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi, se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento ».

di locazione che il reddito netto e liquido di un' annata proveniente dai suoi beni immobili basta al pagamento del capitale dovuto, degli interessi e delle spese e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

Crede egli che la disposizione di questo capoverso sia pregiudizievole al diritto del creditore, obbligandolo ad aspettare un anno per il soddisfacimento del suo credito, e forse, decorso quel termine, ove il fittaiuolo sia insolvibile o ricusi di pagare, dover ricominciare la procedura della subastazione ; ed aggiunge poi che ad ogni modo dovrebbe sempre proscriversi questa disposizione che lascia troppo all' arbitrio dei Tribunali, nè concorda più coi principî del nuovo Codice.

Concorrono altri (Niutta e A. De Foresta) in questa opinione, osservando, che sebbene la disposizione di cui si tratta, dettata evidentemente da un motivo di equità, si trovi in tutti gli altri Codici, tuttavia può essere soppressa non solamente pei motivi legali addotti dall' onorevole preopinante, ma anche perchè potrebbe essere d' ostacolo allo stabilimento degli istituti di credito fondiario cotanto desiderati nell' interesse dell' agricoltura, ed in vista dei quali si sono fatte tante altre riforme col nuovo Codice.

La Commissione, riconoscendo giuste queste osservazioni, accetta la proposta soppressione all' unanimità, meno un voto.

XIII. Si passa quindi al Titolo - *Dell' arresto personale.*

Un membro (Precerutti), al quale si associano altri commissari (Niutta e Mancini), propone la soppressione totale di questo Titolo.

Questi onorevoli componenti della Commissione svolgono ampiamente i motivi della comune loro opinione, che si riassumono nei seguenti :

L'arresto personale per debiti, dicono essi, corrisponde all'antica schiavitù dei debitori. Ora si comprende che pegno delle contratte obbligazioni, oltre i beni, fosse la persona del debitore secondo le antiche e barbare legislazioni che riconoscevano alienabile e suscettiva di proprietà la persona umana. Ma la civiltà moderna, che più non ravvisa nella persona umana un oggetto suscettivo di proprietà, e che subordina il principio della libertà individuale soltanto alle esigenze dell' ordine e della sicurezza sociale, per non contraddirsi, deve sancire la massima che il pegno delle assunte obbligazioni sta nel patrimonio e non nella persona del debitore : massima per altro già proclamata da Solone e sul principio del quinto secolo di Roma dalla legge Petilia Papiria.

Le antiche leggi, se inumane, essi aggiungono, erano per lo meno logiche, ponendo il creditore in grado di giovarsi dell' opera e del lavoro del suo debitore sino all' estinzione del debito ; le moderne, per contro, autorizzano il creditore a rendere improduttivo il debitore, purchè alla perdita del suo credito sia egli disposto aggiungerne un' altra, ossia la spesa degli alimenti.

Nè credono che giovi il dire con Portalis che l' arresto personale è un mezzo di coazione per costringere i debitori a soddisfare alle proprie obbligazioni, come risulta dall'espressiva locuzione francese - *la contrainte par corps*.

È strano, notano gli oratori, che la tortura, a cui più non si osa di sottoporre nemmeno i più atroci malfattori, si voglia solo conservata pei

debitori. Si aggiugne che per tal modo si esercita una tortura morale sulle persone del coniuge, dei genitori, dei figli e dei fratelli del debitore, sicchè la legge stessa, che per provvedere alla conservazione della dote, la dichiara inalienabile, autorizza poi la moglie ad alienarla per liberare il marito dal carcere.

Ed è appunto sull' accennata tortura morale che fanno calcolo coloro i quali abusano dell' altrui bisogno o scioperatezza per addivenire a contratti, da cui sperano ricavare lucri straordinari ed illeciti. Onde la legge medesima colla minaccia dell' arresto personale fomenta ed incoraggia contratti che contrastano coll' interesse delle famiglie e colla morale.

Del resto, dicono gli onorevoli opinanti, se l' arresto personale è giusto ed utile qual mezzo di coazione, non vi sarebbe motivo di proibire ai privati di sottomettervisi volontariamente per convenzione, giacchè ciò che è in sè lecito pel legislatore, non può divenire illecito pei privati.

Rammentano poi come le statistiche di tutti i paesi dimostrino l'inefficacia dell' arresto personale qual mezzo di vincere il mal volere di colui che cerca di nascondere i suoi averi ; l' uno di essi (Precerutti) cita il seguente fatto, di cui parla il consigliere di Stato Bayle-Mouillard nella relazione, che precede il progetto di legge testè presentato al Corpo legislativo di Francia per l' abolizione dell' arresto personale in materia civile e commerciale.

Nello spazio di 10 anni, ossia dal 1855 al 1864 inclusivamente, su 5924 detenuti nella casa di Clichy, circa la metà, ossia 2778 doveano meno di L. 1,000, e 1224 dovevano più di L. 1,000 e meno di L. 2,000.

Ora non si può supporre che uno il quale può pagare per sottrarsi al pagamento di una somma minore di L. 1,000, si rassegni alla prigionia e alle spese che in breve raddoppiano il capitale di quel piccolo debito.

Un fatto degno pure di essere avvertito, soggiungesi dal detto Commissario, è quello indicato nella tavola 2ª del *generale rendimento di conto dell' amministrazione della giustizia civile e commerciale* negli Stati Sardi di terraferma per l'anno 1842. I Senati d'allora non ebbero a pronunziare nè direttamente, nè come giudici d' appello sopra domande di arresto personale in materia civile. I Tribunali di Prefettura, ossia civili, non conobbero che di sole sette dimande ; ed è assai probabile che le sette sentenze che furono proferite, se ordinarono l' arresto, non siano poi state eseguite; giacchè i condannati, ove ne avessero pur temuta l' esecuzione, non avrebbero mancato di appellare dalle medesime, ed inoltre non vi si scorge annotato alcun provvedimento di rilascio. Si faccia pure una larga parte alla mitezza dei costumi, il fatto ora indicato basta da sè a dimostrare l'inefficacia dell' arresto personale almeno in materia civile.

Nè colla fatta proposta, si aggiunge, si vuole in tutti i casi impunito il dolo nei contratti, ma si abbandona tale cómpito, come è ragionevole, al Codice penale. Per tal modo si eviterà eziandio lo sconcio notato da Pellegrino Rossi, che secondo le leggi attuali, la condizione dei debitori è spesse volte più grave e peggiore di quella dei ladri. E notisi, che secondo l'articolo 2120 va soggetto all'arresto personale anche il debitore non doloso, come si rileva dalla semplice lettura del medesimo.

Adducono inoltre l'esempio del Cantone di Ginevra, il quale, con legge

del 26 aprile 1849, abolì in modo assoluto l'arresto personale per debiti; quello delle varie proposte fatte in altri paesi per abolirlo e gli sforzi continui per ridurlo nelle più anguste proporzioni e quasi ad un vano simulacro, come nel progetto medesimo che si discute; e finalmente anche l'esempio del progetto di legge testè presentato dal Governo Francese al Corpo legislativo, di cui il primo articolo è così concepito:

« *La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale,* « *civile et contre les étrangers* ».

Conchiudono poi invocando l'autorità di Montesquieu (per non parlare di innumerevoli altri scrittori, dicono essi, che condannano l'arresto personale), il quale, pur ammettendolo nelle materie commerciali per motivi d'interesse generale, lo riprova nelle materie civili, nelle quali, egli dice, è da far più conto della libertà di un cittadino che dell'interesse di un altro (*Esprit des lois, liv.* XX, *chap. 15*).

La proposta soppressione del detto titolo è anche appoggiata da altro membro (De Foresta), il quale aggiunge, che in quanto alle materie civili l'arresto personale è poi talmente ristretto, secondo il Progetto stesso del Codice, che non ha quasi più nessuna pratica utilità e che anzi ne falserebbe il principio, giacchè sembra piuttosto una pena pel dolo che un mezzo di esecuzione delle obbligazioni. Senonchè due commissari (Bartalini e Bonacci), mentre concorrono anch' essi nell'idea che l' arresto personale debba essere abolito nelle materie puramente civili, dubitano che non si estenda a tanto il potere del Governo, giusta l'art. 2 della legge del 2 aprile, perchè può considerarsi come uno dei principii direttivi.

Ma si risponde che la soppressione di questo mezzo d'esecuzione può veramente considerarsi come un'opera di coordinamento con le altre disposizioni del Codice che lo rendono inutile almeno nella pluralità dei casi, e specialmente colla soppressione dei giudizi di cessione di beni, la quale non sarebbe più giustificata, ed avrebbe anzi sempre la sua ragione di essere, se si continuasse a permettere, non sia che in alcuni casi speciali, l' arresto personale: cosicchè la Commissione avrebbe sempre facoltà ed anzi dovere di pronunciarsi tra il ristabilimento della detta cessione o la soppressione dell'arresto personale.

L'onorevole Presidente, mentre concorre anch'egli nell'avviso dei preopinanti per l'abolizione dell' arresto personale in materia civile, osserva che il riflesso fattosi intorno alla necessità di pronunciarsi tra il ristabilimento della cessione dei beni o la detta abolizione dell'arresto personale, dimostrando che si tratta veramente di un'opera di coordinazione, dovrebbe dileguare il dubbio notatosi, se, cioè, per avventura questa abolizione ecceda i limiti segnati dal suddetto articolo 2.

Ad ogni modo, messa ai voti la questione pregiudiciale, è respinta con 8 suffragi contro 2.

Si mette poi a partito la questione di merito e la soppressione del preaccennato titolo - *dell'arresto personale* - Essa viene approvata all'unanimità, deliberando nel tempo stesso la Commissione che un estratto del processo verbale di questa seduta sia trasmesso alle Commissioni speciali del Codice di commercio e del Codice di precedura civile, acciocchè, essendo avvertite che il Codice civile non si occupa più dell'arresto personale, possano introdurre in quei Codici, le modificazioni che ravvisino

necessarie, sia che l'arresto personale venga, sia che non venga mantenuto nelle materie commerciali.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 44.

Seduta antimeridiana del 22 maggio.

SOMMARIO.

1° Osservazione Restelli riguardo all'articolo 1995 (*art. 1969 del Cod.*).
2° Osservazioni dello stesso Commissario riguardo alla dispensa di rinnovazione stabilita per la ipoteca legale della moglie (*art. 2004 del Cod.*).
3° Proposta Bartalini di sopprimere gli articoli 2134 e 2136 (*art. 2109 e 2111 del Cod.*). Non è accettata.
4° Osservazione Restelli relativa all'art. 2145 (*art. 2120 del Cod.*).
5° Della chiamata e della presentazione volontaria per la conciliazione, considerate quali mezzi interruttivi della prescrizione (*art. 2125 del Cod.*).
6° La prescrizione non è interrotta se la citazione fu fatta da un uffiziale incompetente (*art. 2128 del Cod.*).
7° Se non sia da ridursi il termine della prescrizione di trent'anni (*art. 2135 del Cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Restelli; Sighele; Vaccarone, Membro, Segretario; Spanna; id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna), legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 maggio corrente, che è approvato.

I. Un commissario (Restelli) osserva che colla deliberazione presa nella detta seduta del 20 maggio riguardo all'articolo 2032 (1) si è tolta la ragione di essere della ipoteca legale concessa nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 1995 (2) del Progetto (*art. 1969 del cod.*), e consistente es-

---

(1) Vedi il n° VIII del processo verbale n° 42.

(2) Art. 1995. « Hanno ipoteca legale

« 1° Il venditore od altro alienante, sopra gl'immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

« 2° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gl'immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

« 3° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a termini degli articoli 306 e 307;

« 4° La moglie sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

« Quest'ipoteca, ove non sia stata limitata a beni determinati nel contratto di

sa ragione in che possa l'ipoteca legale qualche volta venire preferita ad altre ipoteche, quantunque iscritte prima.

Quindi questi numeri dell'articolo 1995 dovrebbero scomparire.

Egli però non insiste nella sua osservazione, dichiarandosi appagato dalla risposta fatta da taluno (Bonacci), che la efficacia dell'articolo 1995 starà sempre in ciò che alcune persone avranno un'ipoteca tacita, quantunque non l'abbiano stipulata.

II. Lo stesso commissario (Restelli) prega la Commissione a considerare le conseguenze che nasceranno dall'essersi conservato l'articolo 2029 (1), che dispensa l'ipoteca legale della moglie dall'obbligo della rinnovazione durante il matrimonio. Con tale sistema, quando si vorrà conoscere i vincoli ipotecari che gravitino sul patrimonio di un individuo, non basterà esaminare i registri di soli 30 anni anteriori, ma si dovrà risalire a 40, 50, 60 e più anni addietro, per vedere se non vi siano delle ipoteche dotali. Ora, non occorre dire quanti inconvenienti ne deriveranno. Se la Commissione non vuol recedere dalla deliberazione presa intorno all'articolo 2029, adotti almeno qualche misura, che impedisca questi inconvenienti.

Un commissario (Bonacci) propone di adottare il sistema stabilito nel regolamento legislativo e giudiziario per gli Stati Pontificii, secondo il quale i Conservatori delle ipoteche sono obbligati a trasportare per ufficio le iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime iscrizioni, entro il termine di tre mesi successivi (art. 163). Ben è vero, che, secondo quel regolamento, la mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni, ma il trasporto è garantito dalle pene inflitte ai Conservatori che non lo facciano; e i Conservatori vi saranno anche spinti dai diritti che per questi trasporti potranno percepire dagli interessati. Con una rubrica delle ipoteche dotali iscritte in ciascun uffizio non tornerà arduo al Conservatore di provvedere regolarmente a tale trasporto.

Il primo commissario (Restelli) dice, che accetterebbe il sistema secondo cui s'impone al Conservatore l'obbligo di trasportare le iscrizioni delle ipoteche dotali, purchè però si stabilisse che la mancanza del tra-

---

matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, o che acquisterà in seguito, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

« Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto;

« 5° Lo Stato sopra i beni del condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari.

« Quest'ipoteca potrà essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e gioverà anche alle parti civili pel risarcimento dei danni ed interessi aggiudicati nella sentenza di condanna.

« Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni saranno preferite quelle della difesa ».

(1) Vedi il n° VII del processo verbale n° 42.

sporto fa perimere quelle iscrizioni. Altrimenti non si raggiungerebbe lo scopo al quale si mira.

Altri (De Foresta) ammette che l'iscrizione debba perimersi se non ne fu operato il trasporto; ma vuole tuttavia che la moglie non perda la sua dote, e che il Conservatore negligente sia tenuto a risarcire i danni. Ciò è giusto, perchè è conforme al principio che ognuno è obbligato al risarcimento dei danni che altri soffra per sua colpa, e perchè pel Conservatore non può essere nè molto difficile, nè molto incomodo operare il trasporto delle iscrizioni dotali. Le doti poi saranno bastantemente sicure, perchè i Conservatori, oltre all' avere un impiego ben retribuito, danno anche cauzioni non tenui.

Taluno (Niutta) crede che la esenzione dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni, stabilita per le ipoteche dotali, sarà fonte di molti inconvenienti. L'imporre poi al Conservatore l'obbligo di rinnovare le iscrizioni, ed esporlo, se vi manchi, ad una grave responsabilità, non gli sembra cosa giusta. Tale obbligo non può imporsi che a coloro i quali sono interessati in proprio alla rinnovazione; e il Conservatore non lo è.

Aggiunge che s' imporrebbe al Conservatore un obbligo, al quale non può essere astretto per la natura dell' ufficio suo; e che i Conservatori, ignorando se i matrimoni, per cui furono iscritte ipoteche al loro uffizio, siano sciolti o durino tuttora, trasporterebbero tutte le iscrizioni, anche quelle dei matrimoni sciolti, e ingombrerebbero con iscrizioni inutili i registri.

Altri (De Foresta) pensa che quest'ultimo inconveniente non sia da temersi, mentre, quando il matrimonio sia sciolto, si avrà un doppio interesse a prevenirne il Conservatore; anzitutto perchè importa sempre al proprietario, che i suoi beni appariscano svincolati da ipoteche; e poi perchè così non si avranno a pagare le spese del trasporto inutile di un'iscrizione.

Il Presidente si oppone a che si ponga a carico dei Conservatori delle ipoteche l'obbligo di rinnovare essi le iscrizioni delle ipoteche legali della moglie.

Si associa alle considerazioni già espresse dai preopinanti; aggiunge che, ammesso l'obbligo di rinnovare questa iscrizione, e così rese passibili le mogli della ommessione dei Conservatori, facilmente sarebbero esse assai più pregiudicate, che se non fossero dispensate dall' obbligo di rinnovare.

Confidando che i Conservatori rinnovino, non rinnoverebbero esse medesime; quindi dovrebbero subire le conseguenze del fatto ossia dell'ommessione di un terzo.

Nè vale il diritto che i Conservatori sarebbero tenuti verso di esse mogli ad indennità. Sta bene ciò in diritto, ma ben potrebbe avvenire che il Conservatore non avesse i mezzi di fornirla, massime rispetto ad una cospicua dote; e in tal caso noi avremmo recato colla proposta disposizione alla moglie un danno irreparabile.

Egli ravvisa opportuno che si provveda, per quanto possibile, all' interesse dei terzi, scopo questo essenzialissimo del sistema ipotecario, e quindi colla maggior pubblicità e colla maggior specialità possibili; ma osserva ad un tempo, che, data una volta l' iscrizione, il sistema della pubblicità è osservato.

Resta la dispensa dalla rinnovazione accordata alla moglie; talchè laddove ogni altra iscrizione vuol essere rinnovata ogni 30 anni, quella dell'ipoteca legale della sua dote avrebbe vita per tutto il tempo del suo matrimonio, e anzi per un anno ancora successivo allo scioglimento del medesimo.

Ma agli inconvenienti che da ciò possano derivare, si potrebbe ovviare prescrivendo l'obbligo ai Conservatori di tenere un registro particolare delle iscrizioni non rinnovabili; e ciò si potrebbe fare anche per via di regolamento.

Prende qui la parola altro dei commissari (Mancini), e nel mentre si associa al pensiero del Presidente, propone potersi il medesimo mandare ad effetto nel Codice stesso, ossia sostituendo al n° 2 dell'articolo 2097 (1) (*art. 2072 del cod.*) le disposizioni seguenti:

« 2° Per le iscrizioni rinnovabili;

« 2° *bis* Per le iscrizioni non rinnovabili ».

Il Presidente dichiara di accettare, siccome appieno conforme al suo divisamento, la proposta dell'onorevole Mancini.

Messa la medesima ai voti, è approvata con voti 9 contro 2.

La Commissione ha fiducia che il Governo fisserà poi con apposito regolamento quelle altre norme che crederà più acconcie nello scopo di facilitare maggiormente la ricerca delle iscrizioni, di cui nel detto n° 2° *bis*.

III. Un commissario (Bartalini) propone di sopprimere gli articoli 2134 e 2136 (2) (*art. 2109 e 2111 del cod.*); si lascino nel dominio della scienza i principii ivi sanzionati, e della cui verità non si potrà mai dubitare.

Tale proposta è combattuta da taluno (Niutta), il quale osserva, specialmente quanto all'articolo 2134, essere il medesimo molto utile, perchè se il Giudice non può supplire nelle cose di fatto, può tuttavia supplire alle ragioni di dritto. Laonde, ove la legge non parlasse, potrebbe sorgere il dubbio se il Giudice possa supplire d'uffizio alla prescrizione; massime perchè vi può supplire nelle materie penali.

Si mette ai voti la riferita proposta di sopprimere gli articoli 2134 e 2136. - Ha 1 solo suffragio favorevole; ne ha 10 contrari. Non è quindi accettata.

IV. Un altro commissario (Precerutti) esprime il dubbio, che il penultimo capoverso dell'articolo 2145 (3) (*art. 2120 del cod.*) non sia in coerenza

(1) Art. 2097. « Oltre al registro generale, dovranno tenersi dal conservatore registri particolari:

« 1° per le trascrizioni;

« 2° per le iscrizioni;

« 3° per le annotazioni;

« Gli altri registri che saranno ordinati dai regolamenti ».

(2) Art. 2134. « Il giudice non può supplire d'uffizio alla prescrizione non opposta ».

Art. 2136. « La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione ».

(3) Art. 2145. « Le prescrizioni non corrono

« Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè

con quanto prescrive l' articolo 2139 (1) (*art. 2114 del cod.*). Secondo questo articolo 2139 i beni demaniali, che pur sono inalienabili, sono soggetti alla prescrizione; invece, secondo il detto capoverso dell' articolo 2145 il fondo dotale, che è anch' esso inalienabile, non è poi prescrittibile.

Egli però non insiste sull' argomento, in seguito alla osservazione di taluno (Cassinis), che havvi una evidente ragione di differenza tra l'un caso e l' altro ; - i beni dello Stato sono prescrittibili perchè li possiede egli medesimo, e per mezzo dei suoi agenti può vegliare affinchè non siano prescritti ; per contro la condizione della moglie riguardo ai beni dotali è assai diversa, non essendo essa che gli possiede, ma il marito ; e non sarebbe equo che la negligenza di costui potesse recarle pregiudizio.

V. La Commissione pel Codice di procedura civile, mentre ha deliberato doversi togliere dal Progetto di Codice sottoposto al suo esame l'articolo 8, che parlava della chiamata e della presentazione volontaria per la conciliazione, quali mezzi interruttivi della prescrizione, nel comunicare tale deliberazione alla Commissione pel Codice civile dichiarava tuttavia essere essa d' opinione, che in questo Codice si abbia da aggiungere la disposizione del detto articolo 8, là dove si parla dei modi, coi quali la prescrizione si interrompe civilmente (art. 2150) (2) (*art. 2125 del cod.*).

Un commissario (Mancini) appoggia tale opinione. Colla chiamata e colla presentazione volontaria per la conciliazione si manifesta l' *animus* di conservare il diritto, e d' interrompere la prescrizione.

Nello stesso senso altri (De Foresta) osserva che così si evita il pericolo che taluno di mala fede, tenendo a bada con parole di conciliazione l' interessato ad interrompere la prescrizione, impedisca intanto, che questi provveda con una domanda giudiziale a questa interruzione.

Vi ha chi (Niutta) è di contrario avviso. Con un Codice il quale non fa un precetto ai cittadini di tentar prima la conciliazione, non puossi ritenere che la chiamata o la presentazione per la conciliazione bastino ad interrompere la prescrizione. I modi interruttivi della prescrizione, contemplati nell'articolo 2050 sono di tanta importanza da non potersi assolutamente equiparar loro la chiamata e la presentazione per la conciliazione.

---

contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno;

« Riguardo ai dritti connazionali sino a che la condizione non siasi verificata;

« Riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;

« Riguardo al fondo dotale proprio della moglie, ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio;

« Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio sia sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto ».

(1) Art. 2139. « Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutte le altre persone morali sono soggette alla prescrizione e possono opporla come i privati ».

(2) Art. 2150. « È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene sia fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d' adempiere l'obbligazione ».

Si mette ai voti la proposta d' inserire nel Codice civile l'articolo 8 del Progetto di Codice di procedura civile. - Essa viene accettata con 9 voti favorevoli contro 2 soli contrari.

Unicamente alle parole - *un mese* - che ivi si leggono, si sostituirà - *due mesi* - giusta l' altra proposta fatta da taluno (Mancini), per lasciare un termine più lungo alle trattative di conciliazione.

VI. Quando si discusse in Senato la legge per la unificazione legislativa del Regno, il Senatore E. Castelli domandava, in ordine all' articolo 2153 (1) (*art. 2128 del cod.*), come potesse ragionevolmente pretendersi che la citazione avanti un Giudice incompetente valga ad interrompere la prescrizione, e che il contrario avvenga solo perchè la citazione viene eseguita coll' opera di un usciere il quale, sebbene sia relativamente incompetente, ha tuttavia dalla legge il mandato di procedere agli atti capaci di interrompere la prescrizione.

Un commissario (De Foresta) crede che tra l' un caso e l' altro corra un sostanziale divario. Quando si tratta solo d' incompetenza del Giudice, davanti al quale fu fatta la domanda giudiziale, noi abbiamo sempre una citazione vera, e l' effetto della interruzione è alla citazione che si attribuisce ; ma quando la citazione od intimazione fu fatta da un ufficiale incompetente, noi siamo in presenza di un atto nullo, e ciò che è nullo non può produrre alcun effetto giuridico.

Altri (Cassinis) pure ammettendo la differenza sussistente tra l'un caso e l' altro, osserva che vi sarebbe almeno la stessa ragion *morale* per parificare i due casi. In sostanza, la volontà di interrompere la prescrizione fu manifestata in entrambi i casi ; quindi la questione sotto tale aspetto è degna per certo di considerazione.

Parrebbe ad esso pertanto che sarebbe abbastanza provveduto quando si dicesse solamente che la prescrizione non è interrotta se la citazione è *nulla per mancanza di forma*, senza entrare nel merito della forma stessa, e così ommettendo le parole *fatta da un ufficiale incompetente.*

Altri (Bonacci) consente che fra l' un caso e l' altro passa una gran differenza. Tutto al più si lasci alla giurisprudenza il decidere nelle varie fattispecie se si possa o non dire interrotta la prescrizione. Intanto però sarebbe pericoloso dichiarare nella legge che anche la citazione e la intimazione eseguite da un ufficiale incompetente bastino ad interrompere la prescrizione. È certo che, fuori della sua periferia, un usciere non è più un ufficiale pubblico, è un privato qualunque.

Altri ancora (Mancini) ammette che la citazione o la intimazione fatte da un ufficiale incompetente non possano bastare ad interrompere la prescrizione ; *Nulla major nullitas quam defectus potestatis* ; e un atto nullo non può produrre effetto di sorta.

Ma l' oratore - considerando poi che l'articolo 2153 parla eziandio della

(1) Art. 2153. « Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell' ufficiale che l' ha eseguita, o per difetto di forma ;

Se l' attore recede dalla domanda ;

Se la domanda è perenta ;

Se la domanda è rigettata ».

nullità della citazione od intimazione *per difetto di forma*, e che ciò sarebbe in contraddizione coll' ultima parte dell' articolo 2150, in cui si dice che la prescrizione è interrotta civilmente in forza di *qualunque atto che costituisca in mora* la persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, *di adempiere l' obbligazione*, - propone di aggiungere nell' art. 2153 dopo le parole - o *per difetto di forma* - le seguenti - *sempre che non possa valere come semplice atto di costituzione in mora*. - Un atto di citazione può essere nullo perchè manchi delle forme prescritte a garantia del giudizio, senza che intanto la mancanza di formalità possa avere alcuna importanza quanto alla espressione della volontà fatta nell' atto di citazione, come avverrebbe, ad esempio, se si fosse citato colui, contro il quale si vuole impedire il corso della prescrizione, in un termine diverso da quello che è prescritto; senza l' aggiunta proposta, si torrà coll' articolo 2153 ciò che si sarà accordato coll' articolo 2150.

Taluno (De Foresta) trova ragionevole in sè la riferita proposta. Ma teme che, accettandola, si apra l' adito a molte e serie questioni. Le controversie sulla interruzione delle prescrizioni sono per loro natura sempre ardue assai. Si complicherebbero maggiormente quando, data una citazione nulla per difetto di forma, si potesse ancora discutere se quell' atto valga almeno a costituire in mora.

Altri (Cassinis) non sa vedere contraddizione tra l' articolo 2153 e l'ultima parte dell' articolo 2150. Nel primo si parla tassativamente del caso in cui si volle interrompere la prescrizione col mezzo di una citazione. Ma checchè ivi si dichiari pel caso in cui la citazione sia nulla, non si diminuisce menomamente la efficacia dell' articolo 2150; spetterà poi alla giurisprudenza il decidere nelle varie fattispecie, se la citazione, nulla per difetto di forma, e inetta quindi per se stessa a radicare il giudizio, possa almeno valere come uno dei modi interruttivi, di cui è cenno nell' articolo 2150.

Ritenute tali dichiarazioni, si pone ai voti la conservazione dell' articolo 2153 quale sta. Essa viene approvata alla unanimità.

VII. Il Deputato G. Romano osservava alla Camera elettiva che le mutate condizioni sociali avendo reso il tempo più significativo, e abbreviato i termini, anche l' antica prescrizione di anni trenta avrebbe dovuto essere ridotta a soli anni quindici, come si è praticato per l' azione nelle cause di nullità e di rescissione, la quale azione da dieci anni si ridusse a cinque.

Un commissario (Mancini) si associa a questa idea, che la prescrizione trentennaria vada ridotta a termine più breve, invocando in suo favore l' autorità di Pellegrino Rossi. Egli propone di ridurla a 20 anni. Non è egli immorale, che siasi ridotta a soli cinque anni la prescrizione dell' azione in nullità per violenza, dolo (art. 1333) (1), (*art. 1300 del cod.*) e poi si conservi l' antica prescrizione di trent' anni?

---

(1) Art. 1333. « Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

« Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui essa è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui essi

Altri (Niutta) appoggia tale proposta. Oltre l'autorità di Rossi, egli invoca eziandio quella di Berriat de St-Prix. Il termine di 20 anni non è poi tanto breve da non lasciare largo il campo al proprietario di premunirsi contro una prescrizione che si va compiendo a suo danno.. L'interesse sociale richiede che la incertezza dei dominî non si protragga lungamente, e la legge soccorrer deve ai vigilanti, non a chi è negligente. Non si è coerenti se si diminuisce il termine della prescrizione pei casi odiosi di violenza e di dolo, e si mantiene poi la prescrizione di trent'anni.

Taluno (De Foresta) si manifesta contrario in genere alla prescrizione, la quale, se un tempo aver poteva ragion di essere perchè la maggior parte dei contratti e delle mutazioni di proprietà si faceva verbalmente o per private scritture senza essere registrate, così che dopo un certo lasso di tempo non vi era più mezzo, od almeno era assai difficile di provarli, più non l'ha ai giorni nostri, che i contratti più importanti denno farsi in scritto, e che di tutti e massimamente di quelli concernenti la proprietà, è prescritta la registrazione nei pubblici archivi, dove si possono trovare in ogni tempo. Ma, dato che si voglia conservare la prescrizione, crede l'oratore che non si debba restringere il termine per acquistarla quando si tratta di prescrizione che non ha bisogno della buona fede; poichè con ciò si favorirebbe troppo la malafede e l'usurpazione. Soggiunge poi che restringendo la prescrizione più lunga in materia civile a soli 20 anni, converrebbe pure ridurre il termine della prescrizione in materia penale, poichè tutti i Codici moderni hanno per questa ultima stabilito un termine minore; la qual cosa pensa egli che non si possa deliberare da questa sola Commissione, ed in ogni caso debba essere maturatamente ponderata e studiata.

Dopo varie osservazioni, la Commissione, attesa la gravità dell'argomento, stima prudente rimandare ad altra seduta il seguito della discussione sul medesimo, perchè si proceda alla votazione colla massima maturità di consiglio.

A questo punto la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio ».

VERBALE N.° 45.

Seduta pomeridiana del 22 maggio.

SOMMARIO.

1° Si adotta la proposta Bartalini di sostituire la parola *acquista* alla parola *possiede* nell' articolo 2162 (*2137 del cod.*).
2° Si ammette la proposta Precerutti di modificare i termini dell' articolo 2164 (*2139 del cod.*) all' oggetto di includere nella disposizione anche coloro che prestano servigi per un salario indeterminato.
3° Si accetta pure altra proposta Precerutti per modificare i termini di talune fra le prescrizioni di cui negli articoli 2164, 2165 e 2166 del Progetto (*2139 e 2140 del cod.*), soppresso l' ultimo dei medesimi articoli, non che il primo capoverso dell' articolo 2164.
4° Si respinge la proposta Precerutti di sopprimere la necessità dell' autorizzazione maritale per l' accettazione del mandato per parte della moglie.
5° Perchè la disposizione di cui al numero precedente non siasi trasferita nella sede delle altre disposizioni riguardanti l' autorizzazione maritale.
6° Si accetta la proposta Mancini di sopprimere una dichiarazione superflua nell' articolo 1796 (*1776 del cod.*).
7° Spiegazioni intorno ad altra proposta Mancini in ordine all' articolo 1824 (*1802 del cod.*).
8° Si adotta la proposta Bartalini di sopprimere come superfluo l' articolo 1829.
9° Discussione sulla proposta Precerutti di sopprimere gli articoli 1856 e 1857 (*1832 e 1833 del cod.*) relativi alla facoltà concessa al debitore di una somma tolta a mutuo con interesse maggiore del saggio legale, di liberarsi colla restituzione della somma dopo cinque anni dal contratto. La deliberazione su questo argomento è rinviata ad altra seduta.
10° Si modifica la locuzione dell' articolo 1863 (*1839 del cod.*).
11° Si rigettano due proposte Mancini intorno agli articoli 1890 e 1892 (*1866 e 1868 del cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Restelli; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Si apre la seduta e si approva il processo verbale della tornata pomeridiana di sabbato 20 corrente, del quale dà lettura uno dei segretari (A. De Foresta).

I. Quindi si adotta senza opposizione la proposta Bartalini di sostituire la parola *acquista* a quella di *possiede* che si legge nell' art. 2162 (1) (*2137 del cod.*), la quale parola - *acquista* - pare più propria ad esprimere, secondo che è stabilito nei migliori Codici e conforme esige il bisogno di assicurare nell' interesse dei terzi la stabilità e certezza della

(1) Art. 2162. « Chi possiede in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo che sia stato debitamente trascritto, e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni, i quali si computeranno dalla data della trascrizione ».

proprietà, che il requisito della buona fede debba concorrere nel terzo possessore al momento dell'acquisto per quanto in progresso di tempo venga a mancare.

II. Successivamente si approva pure la proposta (PRECERUTTI) che egli dice aver desunto dallo scritto del cavaliere ASSERETO già ricordato in altre tornate, di sopprimere dall'ultimo comma dell'art. 2164 (1) (*2139 del cod.*), ove è stabilito il termine delle prescrizioni pei salari dei domestici, le parole, - *salariati ad anno* o *a tempo minore*, e ciò per includere anche nella disposizione il caso di coloro che prestino i loro servizi mediante un salario indeterminato; e quindi per mettere in armonia le altre parole che si leggono nell' ultimo inciso, il Presidente propone e la Commissione delibera di invertirne l' ordine trasferendo la parola - *salari* - prima di queste altre parole - *delle giornate di lavoro*.

III. Sulla proposta poi dello stesso (PRECERUTTI) si delibera di portare ad anni tre la prescrizione delle azioni dei professori, medici, avvocati, ecc. di cui all'articolo 2165 (2) (*2140 del cod.*), riducendo a simil termine quella dei notai, ingegneri, architetti, misuratori e ragionieri, che nel successivo articolo 2166 (3) era stabilita in anni cinque, e ciò per la ragione che non sembri esservi, nè doversi introdurre alcuna differenza tra le azioni di tutti questi vari professionisti.

In conseguenza il detto artic. 2166 è soppresso, e i due paragrafi del medesimo sono riuniti al precedente articolo 2165, del quale formeranno due distinti e nuovi comma.

---

(1) Art. 2164. « Si prescrivono col decorso di un anno le azioni

« Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti per le lezioni che danno a giorni o a mesi;

« Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono;

« De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

« Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d' istruzione d' ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti;

« Dei domestici salariati ad anno o a tempo minore, e degli operai e giornalieri, per il pagamento delle loro giornate di lavoro, somministrazioni e salari ».

(2) Art. 2165. « Si prescrivono col decorso di due anni le azioni

« Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

« Dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali;

« Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese ed onorari. I due anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni ».

(3) Art. 2166. « L' azione de' notai pel pagamento delle spese e degli onorari si prescrive col decorso di cinque anni dalla data dei loro atti.

« Si prescrive nel medesimo tempo dal giorno del compimento dei lavori l'azione pel pagamento degli onorari degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri ».

Si delibera pure la soppressione del primo capoverso dell' artic. 2164 concernente i professori, maestri e ripetitori che danno lezioni a giorni o a mesi, non credendo la Commissione che debbansi essi accomunare colle altre persone di cui nei successivi comma del medesimo articolo, e volendoli anzi compresi nel primo capoverso dell' art. 2165 da cui si sopprimeranno perciò le parole *stipendiati a tempo più lungo di un mese*. Viene poi incaricato uno dei Segretari (Vaccarone) per la nuova redazione degli accennati articoli.

Esaurito così l' esame dell' ultimo titolo del Codice, cioè della prescrizione, si riprende la discussione delle proposte concernenti i titoli che precedono quello dei privilegi e delle ipoteche, i quali erano stati lasciati in disparte per anticipare la disamina di questo importantissimo argomento.

IV. Viene anzitutto in discussione la proposta del prof. Precerutti di sopprimere il capoverso dell' articolo 1763 (1) (*1743 del cod.*), che prescrive non poter la moglie accettare mandato senza l' autorizzazione del marito.

Crede l'onorevole proponente che questa disposizione non sia consona con quella dell'articolo 143 (*134 del cod.*), nel quale si sono definiti tutti i casi in cui è necessaria l' autorizzazione maritale, tra quali non si è punto noverato il mandato, che non sembra del resto un contratto di tanta importanza da richiedere cotale autorizzazione, la quale si è voluta restringere ai soli casi che possono avere conseguenze più gravi.

V'ha chi (Restelli) appoggia queste osservazioni, aggiungendo che il più delle volte il mandato si dà alla moglie da un figlio, da una sorella o da un altro prossimo parente, e che non induce generalmente obbligazioni tali da mettere a repentaglio la fortuna della moglie.

Ma altri (Bartalini) osserva che se v' ha caso in cui è indispensabile l'autorizzazione maritale sia quello del mandato, perchè ciò esigano non solo ragioni economiche e d' interesse, cioè che la moglie non possa indirettamente compromettere il suo patrimonio, ma anche e specialmente gravi motivi di moralità, non potendosi ammettere che senza il consenso del marito riceva essa ed eseguisca un mandato altrui.

Concorre nella medesima opinione un altro membro (A. De Foresta) ed aggiunge che quand' anche la necessità dell' autorizzazione maritale non fosse stata stabilita in massima pei contratti più importanti, si dovrebbe sempre richiedere per l'accettazione del mandato, non tanto perchè con questo potrebbe la donna maritata facilmente compromettere il di lei patrimonio e pel motivo di alta moralità opportunamente rilevato dal precedente oratore, quanto perchè la moglie dovendo obbedienza ed assistenza al marito come capo della società coniugale, non si può ammettere che gerisca gli affari altrui a di lui insaputa o senza il suo consenso, tanto più che il marito potrebbe sempre renderle impossibile in qualunque tempo l'esecuzione del mandato e comprometterla in faccia al

(1) Art. 1763. « Il minore emancipato può essere scelto per mandatario ; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

« La moglie non può accettare mandato senza l' autorizzazione del marito ».

mandante, abbandonando repentinamente il luogo in cui il mandato deve essere eseguito, obbligandola a seguitarlo nella nuova sua dimora, o costringendola anche soltanto con violenze morali a non eseguire l'avuto incarico.

Messa quindi a partito la proposta Precerutti la medesima è respinta con 7 voti contro 4.

V. Si solleva quindi il dubbio se la sede più appropriata alla disposizione di cui si tratta non sarebbe il preaccennato art. 143, nel quale sono contemplati i casi in cui si richiede l'autorizzazione maritale: ma sull'osservazione di un membro (Vaccarone) che se la detta disposizione venisse trasferita in quell' articolo ne deriverebbe la conseguenza, che in questo come in tutti gli altri casi ivi previsti, ricusando il marito di dare l'autorizzazione, potrebbe la moglie chiedere quella del tribunale, ciò che non è ammessibile pel mandato, e che nessuno al certo vorrebbe stabilire, la Commissione, annuendo a queste osservazioni, delibera di mantenere il predetto capoverso nella sede che occupa.

VI. Viene poscia accettata senza opposizione la proposta (Mancini) di sopprimere il capoverso dell'art. 1796 (1) (*1776 del cod.*); il quale, dopo che si è detto nella sua prima parte che è nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia, aggiunge che quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida; poichè questa dichiarazione messa a confronto colla detta disposizione del primo paragrafo non può che ravvisarsi o superflua o in contraddizione col medesimo.

VII. In ordine all'articolo 1824 (2) (*1802 del cod.*), in cui è detto che la legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, aveva lo stesso (Mancini) proposto che si dichiarasse che questa disposizione si applica ai contratti di borsa, allorchè lo scopo dei contraenti, comunque celato sotto l' apparenza di altro contratto, sia stato la scommessa sopra il corso dei valori negoziabili.

Il Presidente osserva all'onorevole proponente che la Commissione si è già occupata di questa sua proposta in altra seduta, alla quale non intervenne, e riconoscendone giusto il concetto non ha però creduto di dover fare alcuna modificazione al suddetto articolo, perchè il caso di cui si tratta vi si dovesse ritenere contemplato.

Il proponente si dichiara soddisfatto di questa dichiarazione, chiedendo però che nel processo verbale della presente tornata si ricordino i termini della di lui proposta, e si faccia menzione della dichiarazione della Commissione che essa crede compreso il predivisato caso nel medesimo articolo 1824.

(1) Art. 1796. « È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia.

« Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida ».

(2) Art. 1824. « La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco, o di scommessa ».

La Commissione aderisce a questo desiderio.

VIII. Quindi un membro (Bartalini) osserva che l'art. 1829 (1) il quale dichiara che il comodante ritiene la proprietà della cosa prestata, non esprime un concetto esatto, perchè anche il semplice usufruttuario di una cosa può darla a comodato.

Il Presidente nota che la parola - *proprietà* - è quivi usata in modo soggettivo nei soli rapporti tra il comodante ed il comodatario.

Ma il predetto Commissario, a cui si associa anche un altro (Precerutti), propone la soppressione del citato articolo, perchè in ogni caso è superfluo, contenendosi il concetto del medesimo nel precedente articolo 1827 (2) (*1805 del cod.*) che definisce il comodato.

E la Commissione accetta la proposta senza opposizione.

IX. Si passa ad altra proposta dello stesso (Precerutti) di sopprimere gli articoli 1856 e 1857 (3) (*1832 e 1833 del cod.*) relativi alla facoltà conceduta al debitore di una somma tolta a mutuo con interesse maggiore della misura legale di liberarsi colla restituzione della somma dovuta dopo cinque anni dal contratto, non ostante qualunque patto contrario.

Dice il proponente che questa disposizione venne riprodotta dalla legge del 1857, nella quale non la si introdusse, a suo dire, che per un motivo di opportunità politica e di strategia parlamentare, onde far adottare la grande riforma della libertà degli interessi che incontrava non pochi oppositori, soggiungendo poi, che ora che questa riforma è entrata nei costumi ed ha fatto ottima prova, cotale concessione non sia più necessaria, ma convenga conformarsi in tutto ai principii sui quali è fondata ed a cui contraddirebbe la disposizione in discorso, la quale non potrebbe non considerarsi come un regresso; e cita infine l'esempio della legge sulla libertà degli interessi approvata dal Parlamento Belga nello scorso mese di aprile, in cui non si è imposta alcuna restrizione al principio della libertà degli interessi.

Concorrono nella stessa opinione altri componenti della Commissione (Restelli e Mancini) osservandosi da quest'ultimo che la detta disposizione anzi che giovare pregiudicherebbe al debitore, perchè il mutuante libero di elevare l'interesse del suo denaro, lo raddoppierà di tanto che

---

(1) Art. 1829. « Il comodante ritiene la proprietà della cosa prestata ».

(2) Art. 1827. « Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta ».

(3) Art. 1856. « Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta ».

Art. 1857. « Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che contengono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

« Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi ».

valga a compensarlo della sorte che può correre di vederselo restituito prima del termine convenuto.

Osserva per contro altri (G. De Foresta) che la predetta disposizione fu veramente inserita nella legge dell' otto giugno 1857, che egli stesso presentò e sostenne davanti al Parlamento come Ministro Guardasigilli, per conciliazione cogli oppositori alla medesima legge ed anche per prevenire, per quanto possibile, i rovinosi ed intollerabili effetti che questi vaticinavano alla libertà degli interessi, massime nelle contrattazioni puramente civili, i quali timori potrebbero pur troppo verificarsi, se si adottasse la proposta soppressione della ridetta disposizione. Crede pertanto l' oratore che questa disposizione debba conservarsi nel nuovo Codice, tanto più che egli non reputa fondato il timore manifestato dall' ultimo dei preopinanti, che il mutuante elevi l'interesse di tanto quanto valga a compensarlo dell' eventualità di vedersi restituire il capitale prima del termine convenuto, essendo invece canone inconcusso di economia politica, che in questi contratti come in tutti gli altri di simil genere, il prezzo è determinato dal numero delle domande e delle offerte anzi che da calcoli e considerazioni estranei od accessorii.

Si avvicendano ancora molte osservazioni nell' uno e nell'altro senso, finchè si decide di rinviare la soluzione di questa gravissima questione alla tornata pomeridiana di domani.

X. Si delibera in seguito di surrogare la parola *spontaneo* a quella di *reciproco* che si legge nell'articolo 1863 (1) (*1839 del cod.*), laddove si definisce il deposito volontario che ha luogo per consenso reciproco di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito, perchè quel vocabolo serve a meglio chiarire la differenza tra questa maniera di deposito e quello che si dice deposito *necessario*, nel quale concorre anche il consenso delle parti, ma tale consenso è determinato dalla sopravvegnenza di fatti straordinari che ne tolgono la *spontaneità* specialmente nel deponente.

XI. Da ultimo (Mancini) fa due proposte, l' una in ordine all'art. 1890 in cui è detto (2) (*1866 del cod.*) che gli osti e gli albergatori sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o *dagli estranei che li frequentano*, dal quale articolo vorrebbe soppresso quest'ultimo inciso, massime per quanto concerne i vetturini per terra e per acqua, i quali a tenore dell'articolo 1649 (*1629 del cod.*) sono sottoposti agli stessi obblighi degli albergatori; e l'altra intorno all'articolo 1892 (3) (*1868 del cod.*), in cui si dichiara che l' obbligo suddetto degli albergatori non ha luogo pei furti commessi a mano armata od altrimenti con forza maggiore, proponendo l'onorevole Commissario di aggiungere dopo le parole - *a mano armata* - queste altre, - o *con rottura, scalata o chiavi false*.

(1) Art. 1863. « Il deposito volontario ha luogo per consenso reciproco di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito ».

(2) Art. 1890. « Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario ».

(3) Art. 1892. « Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario ».

Ma la Commissione non crede di poter accettare nè l'una nè l'altra di queste proposte perchè l'interesse della società, non che la logica dei principî esigono che siano mantenute senza le dette modificazioni le disposizioni di cui si tratta, le quali sono del resto conformi a quelle di tutti gli altri Codici su questa materia, essendosi però osservato riguardo all'ultima di esse proposte, che se la *rottura* o la *scalata che accompagnino* il furto sieno tali da costituire la forza maggiore, quando cioè non avessero l'albergatore o il vetturino potuto prevenirle nè impedirle, malgrado le necessarie precauzioni e secondo le regole della prudenza e di quelle vigilanti cautele che sono tenuti ad usare, dovrebbero le dette circostanze comprendersi nei casi di forza maggiore, il che spetterà poi ai Magistrati di definire in ciaschedun caso secondo le particolari emergenze dei fatti.

Quindi la Commissione si aggiorna a domani e l'adunanza è sciolta.

I Segretari
Il Presidente Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. B. Cassinis. G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 46.

Seduta antimeridiana del 23 maggio.

SOMMARIO.

1° Questione intorno alla necessità di un atto pubblico o di una scrittura privata con data certa perchè il pegno produca privilegio sulla cosa pignorata; articolo 1904 e 1905 (*art. 1880 e 1881 del cod.*). - Ciò porge occasione di esaminare la questione delle prove riguardo alla data certa; art. 1360 (*art. 1327 del cod.*).

2° Proposta di sopprimere il capoverso dell'art. 1908 (*art. 1884 del cod.*), che proibisce il patto commissorio. - Non è accettata.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Restelli; Sighele; Spanna, Membro segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (Spanna) legge il verbale della seduta antimeridiana di ieri, il quale è approvato.

1. Si passa in seguito all'esame del quesito proposto da uno dei commissari (Precerutti), se, cioè, debba conservarsi la necessità di un atto pubblico o di una scrittura privata avente data certa, affinchè il pegno produca privilegio sulla cosa pignorata, come è prescritto negli articoli 1904 e 1905 (1) del Progetto Senatorio (*art. 1880* e *1881 del* cod.).

---

(1) Art. 1904. « Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata di data certa che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e delle specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Crede il proponente che questa necessità dovrebbe togliersi.

Egli ricorda come la Camera di Commercio di Genova, in seduta del 10 maggio 1864, dicesse che, in tema di commercio, la rinunzia all'atto autentico o alla data certa recherebbe molti vantaggi, e rimedierebbe eziandio alle frodi e operazioni equivoche, le quali depravano o restringono le operazioni. I capitalisti privati sono molto restii alle anticipazioni su merci, fondi pubblici e azioni industriali, appunto perchè, se adempiono agli obblighi della legge, incorrono in spese e perdite notevoli di tempo, e, se li trascurano, rimangono in pericolo di vedersi sfuggire dalla mano il pegno di cui erano stati forniti.

Rammenta ancora come parecchie case bancarie di Torino abbiano domandato che, nella riordinazione delle disposizioni del Codice civile e di commercio, siano ammesse indistintamente tutte le ditte commerciali a valersi delle anticipazioni contro deposito di merci e titoli industriali o di debito pubblico, e come la Camera di Commercio e d' Arti di Torino, in adunanza del 17 maggio 1865, abbia deliberato di fare una domanda in proposito al Ministero di Grazia e Giustizia.

Ricorda inoltre un Progetto di legge, che, anni addietro, il Governo aveva presentato al Parlamento, nel quale progetto si provvedeva a liberare il pegno commerciale dai vincoli che ne inceppavano i benefizi.

Senza entrare a discutere (l'oratore prosegue) se il commercio debba proprio reggersi con norme eccezionali e diverse da quelle sancite nel diritto comune, perchè tuttavia nella materia in esame negheremo ai non commercianti quei favori che nella vita commerciale sono ritenuti di una necessità suprema?

Perchè obbligheremo i cittadini che abbisognano di danaro, e che potrebbero procurarselo semplicemente dando un pegno, perchè li obbligheremo a fare un atto pubblico od una scrittura privata di data certa, per avere quella somma che altri sarebbe disposto a mutar loro senza questa formalità? Quali saranno le conseguenze di ciò che è disposto negli articoli 1904 e 1905? Si fingerà una vendita fatta al creditore della cosa pignorata; si farà per indiretta via e con frode quello che si sarebbe eseguito lealmente, e senza sotterfugi. Non è egli inoltre grave incoerenza permettere che si faccia anche verbalmente la vendita di cose mobili, e voler poi che vi sia un atto pubblico od una scrittura privata di data certa perchè abbia luogo il privilegio del creditore sulla cosa pignorata? Per qual motivo mai temeremo che si possano ordir frodi a danno dei terzi colla costituzione di un pegno antidato o simulato, e non temeremo che si frodino con una vendita simulata?

Conchiude proponendo la soppressione degli art. 1904 e 1905.

Un altro commissario (De Foresta) loda le aspirazioni del preopinante verso una legislazione comune per le materie civili e per le commerciali: ma crede non essere ancora venuto il tempo che questo voto pos-

« Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire ».

Art. 1905. « Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, e ne sia fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno ».

sa essere soddisfatto, nè essere questo il còmpito della Commissione.

Potrà il sistema propugnato convenire nel commercio, in cui spesso si sacrificano cautele e garantie credute altrove opportunissime, in vista dei benefizi notevoli che derivano dalla semplicità delle forme e dalla speditezza delle contrattazioni. Ma lo abbandono di simili garantle e cautele potrebb' essere funesto nella vita comune, nella quale poi non è richiesto da uguali esigenze. Si badi che gli articoli 1904 e 1905 parlano del *privilegio* del creditore sulla cosa pignorata; val quanto dire che non provvedono ai rapporti sussistenti tra esso creditore e il debitore, ma a quelli che passano tra il creditore e i *terzi*; e le norme sanzionate in esse disposizioni di legge mirano a proteggere questi *terzi* contro le frodi che si potrebbero commettere a loro danno.

Conchiude quindi che gli articoli in esame devono essere conservati quali stanno.

Altri (Restelli) combatte eziandio i vincoli apposti al pegno negli articoli stessi. Le contrattazioni non debbono incagliarsi con eccessive formalità. Pensi il creditore a premunirsi nel miglior modo contro il pericolo di vedersi spogliato delle garantie del suo credito. - Del resto, o le cautele stabilite in quegli articoli sono riputate necessarie, e allora vanno estese anche al commercio; o non si credono necessarie, e allora non hanno ragion di essere nemmeno nelle materie civili. - Nè si dica che il Legislatore, mentre concede un *privilegio*, può sottoporlo a tutte quelle condizioni che stimi convenienti nello interesse generale. La parola *privilegio* è adoperata molto inesattamente negli articoli in esame, perchè non è a titolo di privilegio che il creditore abbia diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, ma questo diritto costituisce la stessa essenza del pegno.

Parla nel medesimo senso un altro commissario (Chiesi). In fatto d'immobili, egli dice, tutto dipende dalle forme, ma in fatto di mobili il diritto nasce dal possesso. Ora, siccome il creditore ha il possesso della cosa pignorata, bisogna supporlo nella pienezza del suo diritto, ed è ai terzi, i quali vi abbiano interesse, che deve incombere l'onere di provare essere l'atto seguito in frode delle loro ragioni. Tutta la questione deriva da ciò appunto che si è voluto riferire il pegno tra i privilegi, mentre non è un privilegio. Nel pegno la ragion di prelazione non nasce dalla causa del credito, ma dal solo possesso, e si risolve nel diritto di ritenzione per cui il creditore può respingere chicchessia dalla cosa pignorata.

Altri (Bartalini) insiste invece sulla necessità di stabilire nello interesse dei terzi un modo di prova autorevole e sicuro, che elimini i dubbi, e chiuda la via alle questioni. Perciò vediamo stabilito in tutti i Codici che la scrittura privata non ha forza rimpetto ai terzi se manca di data certa.

Ma la proposta in discussione è appoggiata da un altro commissario (Niutta), il quale alle considerazioni già fatte valere in favore di essa, aggiunge che a chi si concede il più vuolsi anche concedere il meno. Ora, egli non saprebbe vedere motivo per cui, mentre in forza della regola che in fatto di mobili il possesso val titolo, si presta fede sulla sua asserzione a chi asseveri che una cosa da lui posseduta è sua, non si presterà poi fede alla dichiarazione del creditore di possedere la cosa a ti-

tolo di pegno, solo perchè manchi un atto pubblico od una scrittura privata di data certa.

Questa discussione conduce ad esaminare se in ogni caso non importi di dare una maggior larghezza alle prove della data certa stabilite nell' articolo 1360 (1) del Progetto (*art. 1327 del cod.*).

Così pare a due dei commissari, (Mancini e Restelli).

Il primo (Mancini) proporrebbe di aggiungere nell' articolo 1360 dopo le parole - *dal giorno della morte di colui* o *di uno di coloro che le* (scritture private) *hanno sottoscritte*, queste altre - o *dal giorno in cui egli sia posto nella fisica impossibilità di scrivere*, - come avverrebbe, ad esempio, se fosse mutilato.

Il secondo (Restelli) propone di aggiungere in fine dello stesso articolo 1360 le seguenti parole: - o *quando la data certa risulti da altre prove incontrovertibili, ferma la disposizione dell' articolo 1374* (2) (*art. 1341 del cod.*).

È certo, egli dice, che l' articolo 1360 contiene una derogazione al principio secondo cui ognuno si presume leale fino a prova contraria. In esso articolo si presume invece che la data della scrittura privata sia mentita se la menzogna non sia esclusa da argomenti irrefragabili. Almeno non si limitino di troppo questi argomenti, e si permetta che la verità della data apposta ad una scrittura privata si possa provare con tutti i mezzi di prova evidentemente equipollenti a quelli già stabiliti nell' art. 1360 del Progetto senatorio.

Taluno (Bonacci) osserva che la seconda delle formole proposte potrebbe dar luogo ad una troppo larga interpretazione, e lasciare ai Magistrati uno sconfinato arbitrio di apprezzamento, ciò che farebbe forse perdere il beneficio dell' assicurazione della data certa per mezzo del registro, la cui istituzione vuolsi considerare come benefica e utile a garantire la buona fede, e la sicurezza delle contrattazioni. Consente tuttavia l' oratore che non si debbano angustiare così i mezzi suppletivi alla prova della registrazione da circoscriverli *tassativamente* a quelli indicati nell' articolo di cui si tratta. Propone quindi di sostituire alle parole - *altre prove incontroversibili* - le parole - *altre prove equipollenti* - con che si avrebbe il vantaggio di aprire l' adito al giudizio di cassazione, nel caso in cui i Tribunali inferiori allargassero di troppo la sfera dei mezzi di prova per supplire al difetto della registrazione, mezzo ordinario per stabilire la data certa.

(1) Art. 1360. « La data delle scritture private non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture risulti comprovata da atti stessi da uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario ».

(2) Art. 1374. « Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione o liberazione sopra un oggetto, il cui valore ecceda le lire cinquecento, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro, od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

« Resta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio ».

Dopo ciò il Presidente riassume la discussione, ed emette sulle varie proposte il suo avviso nella seguente conformità.

Noi ci troviamo in presenza, egli dice, di tre questioni distinte:

La prima, se si debba ammettere il privilegio del pegno, anche quando il pegno siasi costituito senz'atto autentico o scrittura privata.

La seconda, ove per lo effetto del privilegio si voglia, in mancanza di atto autentico, prescrivere almeno la privata scrittura, se questa debba essere munita di data certa.

La terza se si debbano aggiungere nuovi mezzi di stabilire la data certa a quelli indicati nell' articolo 1960.

Osserva, anzitutto, che ora non si tratta già di stabilire quali siano le forme, di cui debba essere rivestito il contratto di pegno nei rapporti del debitore e del creditore, ma bensì di determinare quali esser debbano queste forme allo effetto del privilegio, ossia allo effetto di una ragione prelativa sul pegno stesso dirimpetto ai terzi.

Bastare questa prima avvertenza per far comprendere come debba andarsi assai cauti nel diminuire le garantie necessarie allo scopo di impedire le frodi che facilmente potrebbero commettersi a danno dei terzi.

Nè potersi argomentare, egli dice, da che sia valida ed efficace la vendita de' mobili anche pur verbalmente intesa: chi vende la cosa sua non fa nè frode, nè ingiuria a nessuno; ma chi vanta o simula un privilegio che non ha, sottrae la sostanza del debitore ai diritti de' suoi creditori.

Riguardo pertanto alla prima delle mentovate questioni egli non crede assolutamente che debba ammettersi il privilegio in discorso, se il pegno sia solo verbalmente costituito.

Passando senza più alla seconda delle mentovate questioni non crede egli neppure che si debba far luogo a tal privilegio, se la privata scrittura, con cui siasi costituito, manchi di data certa.

Non lo muove la considerazione già esposta da taluno dei preopinanti, che se in faccia ai terzi il possesso dei mobili equivale al titolo, e così al dominio stesso, con tanto maggior ragione debbasi al possessore del pegno, pel fatto solo della ritenzione, attribuire il privilegio in esame.

Anzitutto, se il possesso di cosa mobile equivale al titolo in faccia dei terzi, non vi equivale nei rapporti di chi ha dato e ricevuto la cosa, se non secondo i patti fra loro seguiti.

Per lo che, potendo pur sempre il debitore, in diritto almeno di rimpetto al suo creditore, stabilire come questi ritenga la cosa non a titolo di proprietà ma di pegno, non se gli potrebbe accordare in faccia ai terzi un prevalente diritto pel solo fatto della ritenzione, quando è provato che non gli spetta a titolo di proprietà.

Del resto, ognun vede che se ragione di sociale necessità consigliò alle moderne legislazioni il principio, che di rimpetto ai terzi il possesso dei mobili equivale al titolo, non si debbe questo principio applicare a colui che non lo potrebbe altrimenti invocare, se non abusando colla più riprovevole mala fede della causa del suo possesso.

Non lo muovono maggiormente le considerazioni desunte dalle norme che si seguono in materia di commercio.

Prescindendo dalle gravi questioni a cui siffatta materia ha dato luogo e in Francia e presso di noi, egli è certo che, anche secondo gli usi e la giurisprudenza commerciale, non è che il privilegio abbia luogo, sebbe-

ne il pegno sia stato costituito con privata scrittura mancante di data certa, ma solo si ammettono a far prova della data certa tutti quei mezzi che siano atti a giustificarla, e che non sarebbero dal Codice civile consentiti.

Non crede egli pertanto che si debbano sopprimere gli art. 1904 e 1905.

Passando finalmente alle proposte (MANCINI e RESTELLI, e così alla terza questione, dichiara di non aver difficoltà ad approvarle.

La proposta MANCINI è giustissima; colla proposta RESTELLI, aumentandosi i mezzi di provare la verità della privata scrittura, e così la data scritta delle medesime, si concede tutta quella maggior larghezza, che sia possibile nella necessità di provvedere alla sincerità delle convenzioni e di ovviare alla frode.

Col che rimarrebbe inteso che il pegno non darebbe privilegio se non a condizione dell' atto autentico o della scrittura avente data certa, accresciuti per tal guisa i mezzi di giustificarla.

Altro dei commissari (DE FORESTA), osserva che, sopprimendosi gli articoli 1904 e 1905, e così dando luogo al privilegio del pegno anche solo verbalmente contratto, laddove la privata scrittura, secondo l'articolo 1360, non ha effetto di rimpetto ai terzi se mancante di data certa, nascerebbe lo sconcio, che si darebbe il privilegio al pegno verbale, laddove si negherebbe al pegno contratto con privata scrittura.

Altri (PRECERUTTI) osserva a tale riguardo che siffatto sconcio avviene egualmente lasciando sussistere l' articolo 1904, nel quale al capoverso è detto che la riduzione del patto in scrittura non è richiesta, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di lire cinquecento.

Il Presidente risponde che in tal caso la legge, accordando la prova testimoniale per eccezione speciale, attesa la tenuità della somma, provvede in modo equipollente; e l'eccezione, come ognun sa, non può, nè deve estendersi.

Altro dei commissari osserva (RESTELLI) che, dato sieno accolte la proposta MANCINI, a cui egli si associa, e la sua colla modificazione proposta da BONACCI, le discordi opinioni potrebbero, sino ad un certo punto, avvicinarsi; si avrebbe bensì la necessità della data certa, ma ne sarebbe colla sua proposta agevolata la prova.

Aggiunge, che le parole - *data certa* - contenute negli articoli 1904 e 1905 sarebbero affatto superflue, imperocchè riguardo al privilegio, e così al diritto dei terzi, vi provvederebbe l' articolo 1360.

Messe quindi ai voti le proposte surriferite, si ha il risultato seguente:

1° La soppressione degli articoli 1904 e 1905, è respinta con voti 9 contro 3.

2° La soppressione delle parole *senza data certa*, la proposta MANCINI e la proposta RESTELLI colla modificazione BONACCI sono accettate.

Così riesce deliberato:

1° Che il privilegio del pegno, salvo la eccezione contenuta nel capoverso dell' articolo 1904, abbia luogo soltanto quando vi sia atto autentico, o privata scrittura avente *data certa*.

2° Che queste parole negli articoli 1904 e 1905 siano soppresse unicamente perchè superflue, in quanto provveda a ciò l' articolo 1360.

3° Che all' articolo 1360 siano fatte le aggiunte proposte dai commissari MANCINI e RESTELLI.

II. Due commissari (MANCINI e PRECERUTTI) propongono di sopprimere il capoverso dell'articolo 1908 (1) (*art. 1884 del cod.*).

Il primo di essi (MANCINI) osserva che, ammesso il principio della libertà dell'interesse, non si può conservare il divieto del patto commissorio nel pegno. Per qual ragione mai, mentre posso vendere incondizionatamente una mia cosa mobile per quel prezzo che voglio, non mi sarà lecito di venderla sotto la condizione che la vendita non s'intenda avvenuta, tranne se non avrò soddisfatto il mio creditore nel termine convenuto? Ora, non è ad altro che si riduce il patto commissorio.

Il secondo dei proponenti (PRECERUTTI) aggiunge essere vana speranza quella di impedire colla disposizione in esame che chi ha bisogno di danaro sia vittima del capitalista. Vietate il patto commissorio, e il capitalista o pretenderà un interesse più elevato in vista del giudizio cui dovrà forse poi sostenere per pagarsi sul pegno, o si farà vendere la cosa offertagli in pegno a quelle condizioni che gli piacerà d'imporre.

In contrario senso taluno (CASSINIS) osserva non potersi equiparare la libertà di vendere a qualunque prezzo colla libertà di acconsentire al patto, che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno.

Chi vende, pensa a ciò che fa attualmente, e valuta l'importanza presente dell'atto al quale addiviene. Ma chi dà una cosa in pegno, non pensa alla futura possibilità di perderla, anzi dà il pegno colla fiducia di riavere poi la sua cosa; quindi potrebbe essere più facilmente vittima delle insinuazioni di colui che speculasse sul bisogno di chi ricorre al suo credito.

È vero che, per alte considerazioni economiche essendosi ammessa la libertà dell'interesse, si sarebbe forse coerenti al principio di tale libertà quando si permettesse il patto commissorio; ma come un resto di pudore trattiene sempre più o meno l'usurario di abusare eccessivamente di quella libertà, così il Legislatore, quasi facendo ossequio a questo pudore, ben può vietare un'azione che a rigore non sarebbe condannabile civilmente, ma lo sarebbe tuttavia moralmente.

Nel medesimo senso altri (BARTALINI) osserva ancora che il patto commissorio ha un vizio intrinseco; lascia, cioè, supporre che da parte del debitore non vi sia piena libertà di consenso. Gli parrebbe poi meno prudente partito quello di scostarsi da un principio concordemente lodato da tutta la scuola e dalle leggi di tutti i paesi civili.

Messa ai voti la soppressione del capoverso dell'articolo 1908, ha 2 soli voti favorevoli, 8 voti contrari (già essendosi ritirati due dei Commissari); quindi non resta approvata.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. CASSINIS.	Orazio SPANNA - Adolfo DE FORESTA G. Alessandro VACCARONE.

(1) Art. 1908. « Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

« È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite ».

VERBALE N.° 47.

Seduta pomeridiana del 23 maggio.

SOMMARIO.

1° Soppressione degli articoli 1856 e 1857 (*Vedi verbale n° 45*).
2° Non si accetta la modificazione dell' artic. 1951 (*1927 del cod.*) proposta dalla Commissione Senatoria nel supplemento della sua relazione.
3° Si sopprime l' articolo 1952 perchè è la ripetizione dell' articolo 1316 (*1297 del cod.*).
4° Si varia la locuzione dell' articolo 1953 (*1928 del cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta uno dei segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, il quale è approvato.

I. Ripigliandosi quindi la discussione sull'importante argomento degli articoli 1856 e 1857 (1), dei quali un commissario (Precerutti) ha proposta la soppressione, e che è già stato trattato in quella tornata, un altro commissario (G. De Foresta) richiama l' attenzione della Commissione sulle incoerenze e sui gravi inconvenienti che potrebbero derivare dalla detta soppressione. Il mutuo a interesse, dice egli, quando sia lecito alle parti di stipulare gli interessi a qualunque ragione che meglio stimano, e di stabilire un termine talmente lungo che si confonda colla perpetuità, come sarebbe quello di cento anni col patto che durante il termine stabilito non potrà mai il debitore liberarsi dall' obbligo del pagamento degli interessi per quanto siano esorbitanti, non è altro nella realtà e nella sostanza che un contratto di rendita semplice, colla circostanza aggravante ancora che, mentre nella rendita semplice nè egli nè i suoi eredi avranno mai a rimborsare il capitale, nel mutuo il debitore od i suoi eredi, dopo essersi rovinati pel pagamento di eccessivi interessi, rimarranno pur sempre debitori del capitale. Quindi il Codice non sarebbe logico e potrebbe censurarsi di flagrante contraddizione se permettesse al debitore della rendita di liberarsi in qualunque tempo dal pagamento della medesima rimborsando il capitale, e dichiarasse che il patto contrario non potrà valere che tutto al più pel termine di anni dieci, e non accordasse poi simile facoltà al debitore del mutuo che può essere in condizione peggiore, e meritevole perciò di maggior sollievo; essendo del resto evidente come permettendo che il mutuo possa stipularsi con gli interessi a qualunque rata, o lunghissimo termine, e col patto che il debitore non possa liberarsi durante il termine, si somministra un mezzo troppo facile per far frode alla redimibilità della rendita.

Aggiunge l' oratore che qualora venisse il caso di un mutuo a lungo termine con esorbitanti interessi, e col patto che il debitore non possa

(1) Vedi il n° IX del verbale 45.

liberarsi col rimborso del capitale durante il termine, fosse pure di cento anni, la coscienza pubblica si rivolterebbe nel vedere che non vi sia alcun mezzo legale per far cessare questo scandalo; e perciò dubita assai l'oratore che il Parlamento abbia voluto dare al Governo la facoltà di rivedere il Codice per introdurvi siffatti principî a pretesto di coordinazione, tanto più che il principio saggio ed onesto, che si cancellerebbe, fu introdotto da una legge votata dal Parlamento subalpino che merita almeno tanto riguardo quanto possa meritare il Parlamento belga, del quale si invocava l'esempio nella tornata in cui si è cominciata questa discussione, e venne riprodotto in tutti quattro i progetti di Codice che furono presentati ed all'unanimità mantenuto dalla Commissione Senatoria; e che infine nella discussione del Progetto di legge per l'unificazione legislativa in tutto il Parlamento non vi furono che due soli oratori (Mancini e Ninchi) che abbiano proposta la cancellazione degli articoli in questione, essendosi invece proposto nel Senato che si stabilisca qualche freno contro la libertà sconfinata negli interessi.

Un altro membro (Bartalini), nel mentre crede che non si possa argomentare dalle disposizioni che concernono la rendita a quelle che regolano il mutuo perchè sieno due contratti diversi, essendo essenza del primo l'irrepetibilità del capitale e la redimibilità, non disconosce però la gravità delle osservazioni fatte dal preopinante, e crede anch'egli che sarebbe utile di adottare qualche temperamento per evitare gli inconvenienti segnalati, non potendosi in questa materia lasciare illimitata libertà ai contraenti di pattuire troppo lunghe more, nel modo stesso che per il pegno non si è ammesso la libertà di stipulare il patto commissorio. Senonchè reputa ingiusto di provvedere unicamente all'interesse del debitore, e crede che si dovrebbe anche pensare a quello del creditore dichiarando che dopo un certo lasso di tempo il mutuo debba essere risolubile per ambe le parti, onde è che egli propone di sostituire al suddetto articolo 1856 un altro articolo che sarebbe così concepito: *il mutuo, nel quale sia pattuito un interesse eccedente la misura legale, non sarà obbligatorio che per cinque anni, non ostante qualunque convenzione in contrario.*

Rispondendo un altro Commissario (Mancini) al primo preopinante si fa a dimostrare che sopprimendo gli anzidetti articoli 1856 e 1857 non si creerà alcuna dissonanza coll'articolo 1803, perchè la rendita essendo di sua natura perpetua, se ne è dovuto stabilire la redimibilità in favore del debitore, e perciò si sono dovuti apporre dei limiti ai patti che contrariassero questa redimibilità, ciò che non avviene nel mutuo, il quale è invece di sua natura temporaneo e deve essere lasciato alle parti di regolarne la durata come meglio stimeranno.

Adduce l'esempio del Codice francese nel quale si tratta nello stesso titolo del mutuo e della rendita, ed in cui non v'ha disposizione consimile a quella dell'articolo 1856, sebbene ne esista poi altra uguale a quella dell'articolo 1803, il che provi come i redattori di quel Codice non trovarono quella dissonanza che lamenterebbe ora il primo preopinante quando venissero soppressi i detti articoli 1856 e 1857, e conchiude dicendo che la logica dei principî e la natura del mutuo vogliono che su questo punto, come sovra quello della misura degli interessi, sia lasciata la maggior libertà ai contraenti.

V'ha chi aggiunge (Restelli) che del resto nel sistema del Progetto l'articolo 1857 distrugga o per lo meno possa rendere illusoria la disposizione del precedente articolo 1856, perchè si potrebbe sempre stabilire impunemente una lunga mora stipulando la restituzione progressiva di una piccola quota del capitale per godere della eccezione di cui nell'articolo 1857, il quale dichiara non applicabili le disposizioni dell'articolo precedente ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità che contengono gl' interessi od una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Un altro commissario (Precerutti), senza voler ripetere le ragioni già addotte a sostegno della sua proposta nella prima adunanza in cui essa venne in discussione, aggiunge che i timori manifestati dal senatore De Foresta non si verificheranno e sieno più ombre che realtà, perchè l'interesse dei contraenti provvederà abbastanza ad impedire quei rovinosi contratti che egli veniva accennando; l'esperienza ha dimostrato che non si è finora abusato della libertà degli interessi, neppure si abuserà, crede egli, di questa nuova libertà che propone. Ove lo si volesse, e vi fosse taluno talmente privo d'intelletto da contrarre un mutuo con interessi esorbitanti e lunga mora, con patto di non restituzione prima dello scadero della medesima, si potrebbe giungere indirettamente allo stesso scopo, conservando anche l'art. 1856 col raddoppiare o triplicare la ragione dell'interesse.

Conchiude quindi dicendo che egli persiste sempre nella sua opinione che il ridetto art. 1856 non possa mantenersi senza derogare al principio della libertà degli interessi e distruggerlo.

Replica ai preopinanti l' onorevole De Foresta dicendo, che se la rendita semplice si confonde quasi col mutuo a interesse riguardo alla libertà di stabilirne a piacimento la misura, sicchè nel Codice civile francese si tratti nello stesso titolo dell'una e dell'altro, ciò sia una ragione di più per non stabilirne una regola tanto disparata quanto alla validità del patto che vieta al debitore il mezzo di liberarsene; che importa poco che la rendita sia perpetua ed il mutuo debba avere un termine, dappoichè questo può essere tanto lungo da confondersi colla perpetuità; che non si può fare una cattiva legge colla speranza che i cittadini più savi del legislatore non ne abuseranno; che non si può invocare l'esempio del Codice civile francese perchè venne poco dopo a correggerne lo sconcio e prevenirne i pericoli la legge del 1807 che limitava la misura dell'interesse convenzionale; che neppure giova il troppo recente esempio del Belgio, perchè non conosciamo abbastanza le leggi di quel popolo essenzialmente industriale, e d'altronde non si sa perchè si dovrebbe avere più credito nella saviezza del Parlamento belga che al Parlamento subalpino, che ha pure molti titoli alla pubblica estimazione.

Conchiude l'oratore continuando a manifestare il dubbio che la lettera e lo spirito dell'articolo 2 della legge del 2 aprile possa autorizzare il Governo a sopprimere i due articoli in questione, e dichiara che egli voterà contro questa soppressione.

Appoggia queste osservazioni altro membro (Bonacci), aggiungendo che egli troverebbe incoerente ed assurdo che si potesse redimere la rendita e non si potesse fare altrettanto del mutuo, senza che valga il parlare della disuguaglianza tra l'uno e l'altro di questi contratti: poichè

i ragionamenti coi quali la si dimostra dagli avversari sono desunti dal diritto costituito, ma quivi non bisogna perdere di vista che si tratta invece di diritto costituendo, e che è d'uopo per conseguenza attendere unicamente alla ragione filosofica delle cose ed alla pratica utilità, criteri questi i quali persuadono entrambi doversi pel mutuo essere lo stesso temperamento che nessuno contesta essere giusto ed opportuno per la rendita.

Un altro Commissario (Chiesi) propone che in via di conciliazione tra i due sistemi, e per non ferire il principio della libertà degli interessi, si mantenga l'articolo 1856, modificandolo però in questo modo - *Il debitore può sempre dopo dieci anni dal contratto restituire le somme mutuategli ad interesse, non ostante qualunque patto contrario.*

Dichiara però che qualora non venga questa proposta adottata, egli voterà in favore di quella Precerutti per la soppressione totale del ridetto articolo 1856.

L'onorevole Bartalini, persistendo nella predetta sua proposta, dichiara pure che ove sia respinta si unirà anch'egli a quella del professore Precerutti.

Il Presidente riassume quindi la questione e mette separatamente a partito le tre proposte suddette, cominciando da quella del senatore Chiesi che è respinta da 8 voti contro 3, venendo quindi a quella del Presidente Bartalini che è pure respinta con 10 voti contro 1, e ponendo infine quella del professore Precerutti per la soppressione dei predetti articoli 1856 e 1857.

Su questa proposta si hanno 6 suffragi favorevoli e 5 contrari. In conseguenza è accettata.

II. Dopo di ciò si passa all'esame delle proposte fatte intorno al titolo della fideiussione.

Circa l'articolo 1951 (1) (*1927 del cod.*) che stabilisce che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale e che sono inerenti al debito, la Commissione Senatoria, nel supplemento di relazione del 12 novembre scorso anno, aveva introdotto una modificazione tendente ad aggiungere dopo la parola - *fideiussore* - queste altre - *anche solidale.*

Un commissario (De Foresta), relatore di quella Commissione, osserva che tale modificazione fu fatta sulla proposta di un Senatore, il quale la suggeriva onde non restasse dubbio che la disposizione contenuta in quell'articolo ha luogo anche quando trattasi di fideiussore solidale, tale essendo veramente il concetto della disposizione medesima.

Ma osservando vari Commissari che non si è mai dubitato di ciò, e che quindi la detta aggiunta sarebbe superflua, la Commissione non crede per questo motivo doversi accettare la predetta modificazione.

III. Si delibera quindi di sopprimere l'articolo 1952 (2) che è la quasi

(1) Art. 1951. « Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore ».

(2) Art. 1952. « Se il creditore libera uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri, questa liberazione giova agli altri fideiussori per la parte di quello che fu liberato ».

letterale ripetizione dell'art. 1316 (1) (*1297 del cod.*), non essendo conveniente di ripetere una seconda volta la stessa disposizione.

IV. Infine sulla proposta del professore Precerutti si decide di sostituire la parola - *fatto* - a quella di - *colpa* - che si legge nell'art. 1953 (2) (*1928 del cod.*) laddove si dice che il debitore anche solidale è liberato allorchè per colpa del creditore non può avere effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, sembrando che sia più esatto il dire - *per fatto*, anzi che - *per colpa* del debitore, ciò che è più conforme del resto alla locuzione usata dal Codice francese e dai Codici italiani ancora in vigore.

Quindi l'adunanza è sciolta e rinviata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 48.

Seduta antimeridiana del 24 maggio.

SOMMARIO.

1° Questio del Ministro Guardasigilli - se fra gli atti da rendersi pubblici col mezzo della trascrizione si debbano porre i contratti di società, aventi per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società sia indeterminata, o ecceda i nove anni (*art. 1932 n° 6° del cod.*).
2° Osservazioni sulle parole - o *trasferiscono* - che leggonsi nel n° 2° dell'articolo 1957 (*n° 2°, art. 1932 del cod.*); aggiunta delle parole - *o modificano* - nello stesso n° 2°.
3° Proposta di sottoporre alla trascrizione la cessione dello esercizio del diritto di usufrutto.
4° Della trascrizione degli atti di ultima volontà.
5° Proposta di sopprimere il n° 2° dell' articolo 1958 (*art. 1933 del cod.*).
6° Proposta di modificare il n° 3° dell' articolo 1958.
7° Modificazione dell' articolo 1959 (*art. 1934 del cod.*) quanto alle persone che debbono curare l' annotazione, di cui è parola in tale articolo.
8° Non sono accettate due modificazioni proposte dal Ministro delle Finanze, riguardo all' articolo 1961 (*art. 1936 del cod.*).
9° Soppressione del capoverso dell' articolo 1968 (*art. 1942 del cod.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Sighele; Spanna, Membro Segretario; Vaccarone, id.

(1) Art. 1316. « La liberazione accordata dal creditore ad uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato ».

(2) Art. 1953. « Il fideiussore anche solidale è liberato allorchè per colpa del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore ».

Aperta la seduta, s' imprende l' esame del Titolo XXI del Libro III, in cui si tratta della trascrizione.

I. Il Ministro Guardasigilli propone il quesito se fra gli atti che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, non sia necessario di aggiungere i contratti di società, che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società sia indeterminata od ecceda i nove anni.

Un commissario (Chiesi) osserva che, sebbene egli creda dover essere la trascrizione limitata agli atti in cui siavi traslazione di dominio, siccome tuttavia nel Progetto si è stabilito già (n° 5° dell' articolo 1957), che debbano rendersi pubblici col mezzo della trascrizione i contratti di locazione d' immobili eccedenti i nove anni, così si potrebbe l' obbligo della trascrizione estendere anche ai contratti di società aventi per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società sia indeterminata, od ecceda lo stesso termine di anni nove.

La Commissione si associa alla proposta del Guardasigilli, e delibera di aggiungere nell' articolo 1957 dopo il numero 5° un numero nuovo, che comprenda questi contratti di società.

II. Il Presidente chiama l' attenzione della Commissione sulle parole - *o trasferiscono* - le quali si leggono nel n° 2° dello stesso articolo 1957 (*n° 2°, art. 1932 del* cod.). Dice che per un doppio motivo egli crede inesatte queste parole. Anzitutto perchè sembrerebbe che si riferiscono eziandio *all' uso* e *all' abitazione*, mentre l' abitazione e l' uso non sono trasferibili.

Poi perchè, ristrette anche quelle parole alle sole *servitù prediali*, egli non saprebbe come possa trasferirsi la servitù che è una qualità del fondo inerente ad esso, e che si trasferisce in altri col trasferirvisi del fondo medesimo.

Osserva taluno (Vaccarone) sembrargli che coll' accennata disposizione siasi voluto provvedere, ad esempio, al caso di chi, avendo il diritto di derivare una certa quantità di acqua da un canale altrui per irrigare i suoi beni, ceda ad un suo vicino questo diritto : in tale fattispecie sarebbevi la traslazione di una servitù attiva da un fondo ad un altro, per cui il primo subirebbe una modificazione tale nel suo valore da doversi rendere pubblica col mezzo della trascrizione.

Il Presidente invita la Commissione ad esaminare il riferito esempio, e a decidersi sul n° 2° dell' articolo 1957. Quanto a lui, pensa che simile esempio ci porti in un altro ordine di idee : nel proposto caso non si trascriverebbe più il vincolo imposto sul fondo, ma il vantaggio arrecato ad un fondo diverso da quello che ne godeva in origine. Il Presidente propone perciò di sopprimere le parole - *o trasferiscono.*

Taluno (De Foresta) osserva essere per lo meno dubbio se colui che ha diritto ad una presa di acqua per un determinato fondo possa trasferire in altri questo diritto senza il consenso del debitore dell' acqua ; e, se questo interviene, sembra esservi nel fatto accennato ad esempio una nuova costituzione di servitù, la quale dovrà come tale trascriversi.

Messa ai voti la soppressione delle parole - o *trasferiscono*, - la Commissione accetta questa proposta.

È del pari accolta la proposta, stata fatta nella seduta precedente di aggiungere nello stesso n° 2° dell' articolo 1957 le parole o *modificano*.

III. Un commissario (Bonacci) propone di annoverare fra gli atti da rendersi pubblici colla trascrizione eziandio la cessione dello esercizio del diritto di usufrutto, permessa all' usufruttuario dall' articolo 507 del Progetto senatorio (*art. 492 del cod.*). Può importare ai terzi di conoscere siffatta cessione, quando, ad esempio, loro si offra ipoteca dall' usufruttuario sul suo usufrutto (art. 1993, n° 2° del Progetto senatorio) (1) (*art. 1967 del cod.*). È evidente che la ipoteca diminuisce di pregio, e può anche restare inutile se l' usufruttuario già abbia ceduto ad altri lo esercizio del suo diritto. La stessa ragione, che consiglia la trascrizione delle locazioni d' immobili eccedenti i nove anni, deve pur consigliare la trascrizione della cessione anzidetta.

Quando si adottasse la fatta proposta si potrebbe formolare il n° 6° dell' articolo 1957 nel modo che segue :

« Gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni « o di fitti non ancora scaduti, o dello esercizio di un diritto di usufrut- « to per un termine maggiore di tre anni ».

Altri (Bartalini) pensa che non si possa argomentare dalla locazione alla cessione dell' esercizio del diritto di usufrutto, perchè, quanto alla locazione, se essa eccede i nove anni (ed è di tali locazioni che parla l' articolo 1957), si suppone generalmente che contenga quasi la traslazione di un *jus in rem ;* quando invece si cede lo esercizio del diritto di usufrutto non si trasferisce che un diritto personale. Ora, la trascrizione ha per iscopo di far noti i passaggi dei soli diritti reali.

Attesa la gravità della questione, la Commissione delibera di riprenderne l' esame in altra adunanza perchè si abbia il tempo di farne un accurato studio.

IV. Un commissario (Chiesi) propone di modificare l' artic. 1957 nel modo seguente :

« Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione :

« 1° Gli atti tra vivi, ecc.

« 2° Gli atti d' ultima volontà che trasferiscono a titolo particolare « proprietà di beni, di cui è fatta menzione nel n° 1° ;

« 3° Gli atti tra vivi e d' ultima volontà che costituiscano, trasferi- « scano servitù prediali di uso o di abitazione ».

Forsechè, trattandosi di atti di ultima volontà, i terzi son meno interessati a conoscerli ? Per gli atti *a titolo universale* vi possono forse essere delle ragioni, che ne dissuadano la trascrizione. Invero, o si tratta di successione legittima, e allora manca l' atto da trascrivere, o si tratta di successione testamentaria, e, in tal caso manca la descrizione degli

(1) Art. 1993. « Sono capaci d' ipoteca

« 1° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili ;

« 2° L' usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell' usufrutto legale degli ascendenti ;

« 3° Il dominio diretto e l' utile dei beni vincolati ad enfiteusi, dove questa è tuttora mantenuta ;

« 4° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico ».

stabili compresi nella eredità. Inoltre, a rigore, puossi dire che non vi sia una vera traslazione di dominio, perchè la persona e i diritti del *defunto continuano* nella persona dell'erede. Ma quando si tratta degli atti di ultima volontà contemplati nella fatta proposta, più non vi sono queste ragioni dissuadenti la trascrizione; havvi l'atto da trascrivere, e sarà il testamento o quella parte del testamento la quale contiene la disposizione a titolo particolare, la costituzione di una servitù prediale, della servitù di uso o di abitazione; il legatario non continua la persona del defunto, ma è un *vero terzo possessore*.

Però dietro la osservazione fatta dal Presidente, che il tempo limitatissimo accordato alla Commissione pei suoi lavori non le permetterebbe di addentrarsi in un argomento, che è forse il più arduo in materia di trascrizione, e che, d'altra parte, formò oggetto di accurata e profonda meditazione presso i compilatori dei vari Progetti di Codice civile successivamente formatisi, il proponente dichiara di non insistere nella sua proposta, pago che ne risulti dal processo verbale.

V. Allora un altro commissario (Precerutti) propone di cancellare il n° 3° dell'articolo 1958 (1) (*art. 1933 del cod.*), che parla della dichiarazione di accettazione della eredità con benefizio d'inventario. Esclusa la necessità della trascrizione per gli atti di ultima volontà, perchè mai la introdurremmo per tale dichiarazione, e mentre siffatta dichiarazione già si fa conoscere per mezzo dei registri delle cancellerie giudiziali e delle inserzioni dei giornali (articolo 984, Progetto senatorio)?

Un altro commissario (Chiesi) appoggia eziandio la soppressione del n° 2° dell'articolo 1958, pel riflesso che l'accettazione della eredità col benefizio dell'inventario non importa neppure il vantaggio della separazione del patrimonio, a meno che non siano adempiute tutte le altre formalità prescritte dal Progetto per lo esercizio del diritto di separazione dei patrimoni (art. 2083, Progetto senatorio) (2) (*art. 2058 del cod.*).

Messa a partito la conservazione del n° 2° dell'art. 1958, ottiene 7 suffragi favorevoli, 4 contrari; resta quindi esso numero conservato.

VI. Taluno (Mancini) propone di modificare il n° 3° dell'artic. 1958 così concepito:

« 3° Le domande *di rivindicazione* e *quelle di rescissione*, di rivo-
« cazione e di riduzione degli atti di ogni specie riguardanti beni o di-
« ritti capaci d'ipoteca ».

Il proponente osserva che può importare grandemente ai terzi di co-

---

(1) Art. 1958. « Si dovranno pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge

« 1° Il precetto nei giudizi di esecuzione, a termini dell'articolo 2110;

« 2° La dichiarazione di accettazione dell'eredità col benefizio d'inventario;

« 3° Le domande di rivocazione e di risoluzione indicate negli articoli 1112, 1121, 1268, 1341, 1545, 1577, 1807.

« La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione ».

(2) Art. 2083. « L'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo ».

noscere se la cosa, sulla quale loro si offre ipoteca, sia o non oggetto di una domanda in rivendicazione o di rescissione. Così saranno avvisati di essere guardinghi, per non esporsi al pericolo di rimaner privi della cautela, in vista della quale si sarebbero accostati al contratto.

In contrario senso si osserva da altri (Precerutti, Vaccarone), che non si può assimilare il caso di *rivendicazione* ai casi contemplati nel detto n° 3° dell' articolo 1958. In questi casi importava render note le domande di *rivocazione* e di *risoluzione*, perchè, mentre sono salvi i diritti acquistati da' terzi sulla cosa anteriormente alla trascrizione di esse domande, la rivocazione e la risoluzione colpiranno i diritti acquistati appresso, e il n° 3° mira a porre in guardia i terzi contro il pericolo cui andrebbero incontro se venissero accolte le domande di risoluzione e di rivocazione accennate negli articoli indicati in quel numero.

Ma nel caso di rivendicazione a che servirebbe la cautela della trascrizione, mentre, facendosi luogo alla rivendicazione, non pure cadrebbero i diritti acquistati dai terzi dopo che fu chiesta, ma cadono anche tutti i diritti, il cui acquisto risale ad epoca anteriore alla domanda?

E sia pure ciò, ripete l' autore della proposta (Mancini), ma almeno al danno inevitabile dei terzi, che acquistarono dei diritti anteriormente alla domanda di rivendicazione, non aggiungeremo il danno di altri terzi.

Un altro commissario (Niutta) si associa a tali idee; giova grandemente all' interesse generale conoscere che fu promossa domanda di rivendicazione riguardo ad una cosa, sopra la quale i terzi potrebbero acquistare inutilmente diritti reali.

Dopo una lunga discussione, alla quale prendono parte vari dei Commissari, si pone ai voti la proposta modificazione del n° 3° dell'art. 1958.

Ottiene 3 suffragi favorevoli, ne ha 8 contrari; non resta quindi accettata.

Ma la Commissione ammette la convenienza di far cenno nello stesso numero anche delle domande di *rescissione* per maggiore proprietà di locuzione.

VII. La Commissione accetta eziandio la proposta di un commissario (Precerutti), che, cioè, l' obbligo di curare l' annotazione di cui parla l' articolo 1959 (1) (*art. 1934 del cod.*), anzichè a carico del cancelliere dell' autorità che ha pronunziato la sentenza, sia posto a carico del *Procuratore della parte vincitrice; e nei giudizi, nei quali non siavi Procuratore, a carico della stessa parte.*

Ben aveva taluno (De Foresta) osservato contro tale proposta che col lasciare al cancelliere quell' obbligo si garantirebbe meglio lo adempimento della legge, e che il regolamento avrebbe potuto dare norme opportune per porre i cancellieri in grado di compiere il dover loro; ma prevalse il riflesso che difficilmente, o forse non mai il cancelliere po-

---

(1) Art. 1959. « Ogni sentenza colla quale siasi pronunciato l' annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, dovrà essere annotata in margine della trascrizione dell' atto al quale si riferisce.

« L' annotazione sarà fatta per cura del cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza entro un mese dacchè questa sarà passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200 ».

trebbe conoscere quando la sentenza sia passata in giudicato, e si troverebbe continuamente esposto al pericolo di pagare una multa, ancorchè non abbia alcuna colpa.

VIII. Il Ministro delle Finanze avea proposto che nell' artic. 1961 (1) (*art. 1936 del cod.*), dopo le parole *in un pubblico archivio*, si aggiungesse o *in un ufficio di registro*; e che dopo le parole *dall' archivista* si dicesse *o dal Ricevitore del registro*.

Ma la Commissione, coerentemente alla deliberazione già presa in altra seduta, stima inutili queste aggiunte, perchè anche l' ufficio di registro è un *pubblico archivio*, e resta quindi compreso sotto questa generica locuzione.

IX. Da ultimo, in conformità di quanto fu già deliberato in ordine all' articolo 2008, la Commissione delibera di sopprimere il capoverso dell' articolo 1968 (2) (*art. 1942 del cod.*).

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente G. B. Cassinis.

I Segretari Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 49.

Seduta pomeridiana del 24 maggio.

SOMMARIO.

1° Si mantiene il principio stabilito nell' articolo 2115 (*2090 del cod.*) che colla apertura del giudizio di graduazione i censi e le rendite perpetue diventano esigibili.

2° Si passa alla discussione del titolo delle enfiteusi, il progetto del quale è stato preparato da una Sotto-Commissione e se ne modifica e approva una parte fino all'art. 13, rimandandosi il seguito della discussione ad altra seduta.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Niutta; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro segretario; Spanna, id. Vaccarone, id.

---

(1) Art. 1961. « La parte che domanda la trascrizione dell' atto deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l' originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; in questo caso basterà la presentazione di una copia autenticata dall' archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura presenta i requisiti indicati dall' articolo precedente ».

(2) Art. 1968. « Seguita la trascrizione, non potrà avere effetto contro l' acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l' acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

« Sarà tuttavia salvo in favore dell' alienante, del condividente, e della moglie, il diritto di iscrivere nel termine utile l' ipoteca legale loro attribuite nei numeri 1, 2 e 4 dell' articolo 1995 ».

Aperta la seduta uno dei segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri che è approvato.

I. Quindi il Presidente annunzia essergli state comunicate varie proposte da un distinto Magistrato intorno alla trascrizione ed alla materia ipotecaria, le quali, dietro a sua preghiera, furono prese ad esame dal professore Precerutti, e che avevano di fatto formato oggetto di taluna delle proposte del detto Commissario; esservene però ancora una, di cui non si è parlato, e sulla quale, per la particolare sua importanza, reputa opportuno di chiamare l'attenzione della Commissione medesima.

Tale proposta concerne l'art. 2115 (1) (*2090 del cod.*), in cui è stabilito che coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue e i crediti con mora divengono esigibili, e avrebbe per oggetto la soppressione dell'articolo medesimo e la conseguente applicazione di un principio diverso.

Il Professore Precerutti dichiara che non sarebbe alieno dallo accettare questo sistema che gli pare più logico e più conforme ai principî della scienza, perchè, a suo avviso, non si deve variare la condizione del creditore per un fatto che gli è estraneo, e perchè l'applicazione del suddetto articolo 2115 non può che riuscire dannosa ai debitori, giacchè la esigibilità di tutti i crediti che gravano un immobile ne fa diminuire il prezzo, costringendo gli oblatori a pagare in contanti ciò che potrebbero avere la facilità di non pagare fuorchè a termine.

Ma tutti gli altri Membri della Commissione, e con essi l'onorevole Presidente, credono invece che il sistema seguito dal Codice sia il più conforme ai principî e il migliore, perchè colla vendita dell'immobile e col successivo giudizio di graduazione si opera una vera novazione tra il debitore e i creditori utilmente collocati sul prezzo dell'immobile subastato per cui cessano i loro rapporti. Nè sembra loro giusto il riflesso che facendo godere al compratore il benefizio della mora che aveva il debitore, possa sperarsi di vendere a migliore prezzo, perciocchè in regola generale chi compra vuole pagar subito per non sottostare agli interessi, cosicchè la disposizione in questione nella pluralità dei casi potrebbe produrre un effetto contrario.

Si aggiunge poi che un tale sistema è conforme a quello degli altri Codici, e concorre a favorire la libertà dei fondi e lo svincolo delle ipoteche ed è pertanto consigliato eziandio dalla economia dei giudizî.

In vista di questi riflessi si passa oltre alla detta proposta la quale non ha ulterior seguito.

II. Si viene quindi al titolo delle enfiteusi, che dalla Sotto-Commissio-

---

(1) Art. 2115. « Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione.

« Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma sarà riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio ».

ne nominata per redigerlo, come in uno dei precedenti verbali, è stato formolato nel modo seguente, cioè:

Art. 1.

L' enfiteusi è un contratto col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo incolto coll' obbligo di migliorarlo o di pagare un' annua determinata prestazione in danaro o in derrate.

L' enfiteusi a tempo non può avere una durata minore di dieci anni, nè maggiore di trenta.

Art. 2.

L' enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, salve le disposizioni degli articoli 7, 11 e 12.

In mancanza di convenzioni speciali si osserveranno le regole seguenti.

Art. 3.

Le imposte prediali sono a carico dell' enfiteuta.

Art. 4.

Non può l' enfiteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti.

Art. 5.

Se il fondo enfiteutico perisce intieramente, l' enfiteuta è liberato dal peso dell' annua prestazione.

Se il fondo non è distrutto che in parte, non può l' enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la parte che resta dia sufficiente rendita per pagarlo interamente. In questo caso però, e semprechè ne sia perita una parte notabile, l' enfiteuta può rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente.

Art. 6.

L' enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.

Egli ha gli stessi diritti del proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.

Art. 7.

L' enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto dello sue accessioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Per la trasmissione del fondo enfiteutico non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

Art. 8.

Volendo l' enfiteuta alienare per atto tra vivi il fondo enfiteutico, è tenuto di preferire il concedente ad egual prezzo.

Deve perciò interpellarlo ad attenderne per due mesi la deliberazione. Se il concedente non accetta la prelazione, o non delibera nel termine anzidetto, l' enfiteuta resta sciolto dall' obbligo di preferirlo.

Ove l' alienazione sia avvenuta senza premettere l' interpellazione, il concedente può far valere il suo diritto di prelazione contro l'acquirente entro un anno, dal giorno in cui ebbe notizia della vendita.

Art. 9.

Il diritto di prelazione spetta all' enfiteuta a norma dell' articolo precedente, quando il concedente voglia alienare le sue ragioni sul fondo enfiteutico.

Art. 10.

Non compete al concedente e all' enfiteuta verun diritto di prelazione nelle vendite forzate.

Art. 11.

Ogni ventinove anni il concedente di un'enfiteusi perpetua deve chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.

Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le spese di essa sono a carico del possessore del fondo.

Art. 12.

L'enfiteuta può sempre redimere il canone, pagando al concedente venti annualità, se l'enfiteusi è perpetua; e venticinque annualità, se l'enfiteusi è temporanea.

Art. 13.

Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, ove l'enfiteuta non preferisca di redimere il canone a norma dell'art. 12, se l'enfiteuta abusa del fondo, deteriorandolo, o non adempie all'obbligazione di migliorarlo.

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

Art. 14.

Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico.

Tale compenso è dovuto sino a concorrenza della minor somma che risulta tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione sia avvenuta per colpa dell'enfiteuta.

Ove la devoluzione avvenga per la scadenza del termine fissato all'enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.

Art. 15.

Nei casi accennati nel precedente articolo cessano le servitù imposte dall'enfiteuta al fondo enfiteutico; e le ipoteche acquistate contro lo stesso enfiteuta, hanno effetto sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

Datasi lettura del Progetto che precede e che era stato stampato e previamente distribuito a tutti i componenti della Commissione, si imprendono ad esaminare partitamente e successivamente l'uno dopo l'altro i vari articoli che lo compongono, i quali vengono approvati dalla Commissione colle modificazioni seguenti, cioè:

1° All'articolo 1° è cancellata la parola - *incolto* - credendo la Commissione che debbasi lasciare al riguardo maggior libertà ai contraenti che possono intendere a migliorare anche un fondo già coltivato ma in istato di deteriorazione, e sia il caso di prevenire così le gravi questioni sulla validità del contratto, alle quali potrebbe dar luogo l'indispensabile condizione che il fondo sia incolto.

2° Si è soppresso il capoverso del medesimo articolo, perchè si è creduto che non si debbano apporre limiti al principio della redimibilità delle enfiteusi, mentre stabilendo dei limiti alla durata dell'enfiteusi temporanea sembra che se ne dovrebbe dedurre per corollario che la medesima fosse dichiarata non redimibile. Ora l'accennato principio è stato la condizione essenziale per cui la Commissione si è decisa a ristabilire l'enfiteusi nel Codice, non potendo temersi verun danno od inconveniente dalla più larga applicazione del principio medesimo, perchè quando

anche l'indomani del giorno in cui si è stipulato un'enfiteusi, il concessionario volesse redimerla, il concedente ne sarebbe vantaggiato, perchè avrebbe così realizzato una vera vendita del suo fondo che non ha dato ad enfiteusi per altro motivo, salvo perchè non trovava chi lo volesse e potesse comprare.

3° All'articolo 2°, per sempre più rafforzare il concetto che le parti non potranno con private convenzioni derogare ai principii di interesse pubblico e di economia sociale, dalla stretta osservanza dei quali non ha voluto la Commissione che potesse mai scompagnarsi l'enfiteusi, si è deciso di sostituire alle parole, - *salve le disposizioni* ecc. queste altre, - *in quanto non sieno contrarie alle disposizioni* ecc.

4° Nell'articolo 3° si sono surrogate le parole: *le imposte prediali* - per queste altre - *tutti gli oneri reali che pesano sul fondo*, per abbracciare, con una formola più larga, non tanto le imposte prediali, quanto ogni altro peso o carico di qualunque natura che possa gravare direttamente il fondo o i frutti.

5° All' articolo 7° e alle parole, - *per la trasmissione* ecc. si sono sostituite queste altre, - *in qualunque caso di trasmissione* ecc. per rendere il concetto più chiaro e più esclusivo d'ogni possibilità di laudemio, sia che la trasmissione abbia luogo per atti tra vivi e di ultima volontà, sia per successione legittima; e si è inoltre deliberato, sulla proposta di uno dei membri stessi della Sotto-Commissione (Sighele), di aggiungere poi un capoverso per proibire le sub-enfiteusi concepito in questi termini. - *La sub-enfiteusi non è ammessa.*

6° Si sono soppressi gli articoli 8, 9 e 10, perchè si è considerato che il diritto di prelazione, che quelli articoli stabilivano e tendevano a regolare, non sia più conforme al sistema del Codice che non ne parla nè per la vendita nè per altri contratti, e sarebbe causa di liti e di molte difficoltà; invece di favorire il progressivo svincolo dei beni dati ad enfiteusi, lo incaglierebbe e tenderebbe a conservare in questa parte quelle antiche forme e quelli effetti delle enfiteusi, dalle quali si è voluta dipartire la Commissione per ammodernarle il più che fosse possibile, senza ledere la loro essenza in quanto possa essere vantaggiosa all'agricoltura, solo titolo per cui quel genere di contratto era reclamato in varie Provincie d'Italia.

7° Per conformare l' articolo 11 all' articolo 2161 (*2136 del cod.*), che provvede al rinnovamento del titolo dopo 28 anni dalla data del medesimo per il caso di vendita o di annua prestazione per un tempo eccedente gli anni 30, si è deliberato di formolare il primo dei detti articoli in termini analoghi a quelli del secondo, credendo poi utile la Commissione di mantenerlo come articolo separato, anzichè comprendere anche il caso delle enfiteusi nel detto articolo 2161, a motivo dell' espresso richiamo che si deve fare di quell'articolo 11 nel suddetto articolo 2, dove si stabilisce non potersi con patti contrari derogare alle regole di cui gli art. 7, 11 e 12.

8° In ordine poi all'art. 12, che concerne le regole per fissare il capitale del canone in caso di redenzione dell' enfiteusi, si è elevata una gravissima questione, la cui soluzione è stata rinviata alla prossima seduta e di cui sarà cenno nel verbale della medesima.

9° Si è deliberato di aggiungere in fine dell'art. 13 e dopo le parole

- *per conservare le loro ragioni* - queste altre - *valendosi anche all'uopo del diritto di affrancazione competente all'enfiteuta*, - e ciò per rimuovere qualunque dubbio sull' applicabilità anche a questo caso del principio generale che i creditori possono far valere tutte le ragioni dei loro debitori.

Quindi l'adunanza si sciolse.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 50.

Seduta antimeridiana del 26 maggio.

SOMMARIO.

1° Si continua e si esaurisce la discussione del titolo delle enfiteusi di cui nel precedente verbale.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

I. Aperta la seduta uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della tornata antimeridiana del 24 di questo mese, che è approvato, e quindi il Presidente invita la Commissione a deliberare sull' articolo 12 del Progetto del titolo della enfiteusi rimasto in sospeso nella precedente tornata.

Un commissario (Mancini) propone che si modifichi quell' articolo per quanto concerne l' enfiteusi temporanea, per la quale crede egli non potersi stabilire *a priori* una regola fissa e generale per misurare il capitale da rimborsarsi, dovendo ciò dipendere dalla maggiore o minor durata dell' enfiteusi, e crede che si potrebbe lasciarne la determinazione all' arbitrio del Giudice, il quale dovrebbe proporzionarla sulla base di quanto è stabilito per l' enfiteusi perpetua, cioè di 20 annualità di canone ed in ragione del tempo per cui dovrebbe ancora continuare l' enfiteusi.

Lo stesso proponente fa poi notare come nell' articolo in discorso non siasi previsto il caso in cui un canone consista in una prestazione di derrate, e propone che si adotti pel medesimo la stessa base stabilita nell'articolo 1804 (*1784 del cod.*) per la rendita fondiaria pattuita in derrate, il di cui prezzo debba in caso di redenzione essere calcolato sulla base del prezzo medio delle derrate negli ultimi dieci anni.

Questa seconda proposta non incontra difficoltà ed è accettata alla unanimità.

Ma in quanto alla prima si oppone alla medesima uno dei commissari (Bartalini) dicendola inopportuna e non giustificabile con alcuna ragione giuridica, dacchè nei livelli, che vanno ad essere costituiti sotto l'im-

pero del nuovo Codice, l' unico elemento del dominio diretto consiste nel diritto alla riscossione del canone, il quale, ove sia, come deve presumersi, convenuto sulle basi di adeguato corrispettività, trova il suo conveniente compenso nello sborso di un capitale che collocato ad impiego fruttifero assicuri al direttario un profitto corrispondente alla misura del canone affrancato. I calcoli, ai quali porterebbe il sistema proposto, soggiunge l' oratore, dovevano aver luogo in certi livelli di antica istituzione, come sono in Toscana quelli anteriori alle Riforme Leopoldine, nei quali oltre il canone dovevansi valutare a favore del direttario molti altri diritti certi o eventuali di laudemio ed altro, e quello in ispecial modo della libera reversione dei miglioramenti in ogni caso di caducità, e dell' aumento del canone primitivo qualora l' erede o il legatario dell' ultimo investito chiedesse la rinnovazione coattiva, ai quali diritti costituenti ciascuno altrettanti elementi del dominio diretto doveva assegnarsi un capitale corrispondente, fatta deduzione dello sconto abbuonabile all' affrancamento in ragione dell' anticipato pagamento, tenuto conto della maggiore o minore durata dell' enfiteusi secondo le norme fissate in proposito nelle leggi che regolavano la materia.

Altri componenti della commissione (Bonacci e De Foresta) appoggiano il preopinante, e credono anch' essi che col sistema attuale del Progetto non possa adottarsi altra misura per regolare l' importo del capitale da sborsarsi dall' enfiteuta in caso di affrancamento, fuori che una misura certa e fissata dalla legge medesima, per non stabilire il germe di un semenzaio di liti, e per essere conseguenti coi nuovi principî stati proclamati.

Altri membri (Precerutti e Chiesi) concorrono anch' essi nella stessa opinione, ma credono che non si debba poi stabilire alcuna differenza sul modo di valutare il capitale dovuto tra l' enfiteusi perpetua e la temporanea.

Si eleva su quest' altra proposta una grave controversia, alla quale prendono parte i vari Membri della Commissione.

Uno di essi (Bonacci) propone però che, anche in via di conciliazione tra i due opposti sistemi, si adotti il principio sancito dal Codice Estense di lasciar libero alle parti di convenire sulla somma da pagarsi per il caso della redenzione della enfiteusi, purchè il prezzo della medesima non possa mai eccedere il terzo di quello stabilito dalla legge. Per tal modo, dice l' onorevole Commissario, si potrebbe adottare il principio di non distinguere, in quanto alle enfiteusi, intorno alle quali le parti nulla avessero stipulato per il caso di redenzione, tra le perpetue e le temporanee, perchè per queste si lascierebbe alle parti medesime di prendere quegli accordi che meglio credessero per l' evenienza del detto caso.

La legge in questa materia, dice egli, ha due libertà da rispettare; la libertà dei fondi di cui deve favorire l' affrancazione, e la libertà dei contraenti che non deve inceppare di soverchio. Col sistema del Codice Estense si possono contemperare entrambe.

Altri componenti (A. De Foresta e Mancini), concorrono pure in questa opinione, osservando che se si proibisse assolutamente di stipulare anche un prezzo eccedente quello fissato dalla legge, ne verrebbe che si esigerebbero canoni più elevati per giungere indirettamente allo stesso scopo con danno assai grave della classe povera e laboriosa, a sussidio

della quale sono anche destinate le enfiteusi. Aggiunge il primo degli oratori (De Foresta), che per evitare poi con maggiore sicurezza il pericolo, che col permettere di convenire sulla somma da pagarsi pel caso di redenzione non si riesca a far frode al divieto dei patti contrari alla redimibilità dell' enfiteusi, basti di stabilire un limite, se si vuole anche più ristretto di quello del terzo in più del prezzo fissato dalla legge, come è disposto dal Codice Estense; e propone di ridurlo al quarto, col che si avrà, dice egli, per il caso di convenzione delle parti che non vogliano attenersi alla misura fissata dalla legge in modo uguale per le enfiteusi perpetue e le temporanee, quella sola differenza tra le une e le altre che già portava il Progetto sull' esempio di altri Codici.

Consente l' onorevole Bonacci a questa modificazione.

Quindi il Presidente riassumendo la discussione e precisando le questioni trattate nella medesima, le quali, egli nota, si riducono sostanzialmente a due, cioè se si debba permettere alle parti di stipulare *a priori* il prezzo dell' affrancazione dell' enfiteusi temporanea, con che non ecceda il limite di un quarto oltre venti annualità di canone capitalizzato; e la seconda, se per questa capitalizzazione debba farsi una differenza tra le enfiteusi perpetue e quelle a tempo; comincia a porre la prima di dette questioni a partito, osservando che quando questa venga accettata non sembra che possa più essere il caso di votare sulla seconda, mentre se in caso di enfiteusi temporanea le parti non hanno stipulato un maggior corrispettivo, deve credersi che hanno voluto attenersi sì per le une che per le altre alla stessa misura.

La Commissione assente a questa osservazione, e messa perciò ai voti la prima di dette questioni, la proposta Bonacci è approvata con otto voti contro tre.

Un altro membro (Bartalini), vorrebbe che fosse accordato un privilegio al direttario, non solo sui frutti e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico, come gli competerà indubitatamente per lo stesso motivo per cui simile privilegio si accorda al locatore, ma eziandio sovra l' immobile stesso, ossia sovra il dominio utile in caso di subastazione ed in confronto degli altri creditori che avessero ipoteca sul medesimo.

Si oppongono a questa proposta vari altri membri (Chiesi, Bonacci e Precerutti), osservando come ciò sarebbe contrario alle disposizioni concernenti i privilegi e le ipoteche sancite dal Codice.

Dopo una lunga discussione, pur riconoscendosi giusto di accordare una maggior cautela al direttario pel pagamento dei canoni, si delibera di accordare il diritto di devoluzione, di cui all' articolo 13, anche pel caso in cui dopo una legittima interpellazione l' enfiteuta non avrà pagato il canone per due anni consecutivi come era stato proposto in sulle prime dalla Sotto-Commissione, la quale non ne aveva desistito fuorchè sulla contraria osservazione di uno dei suoi Membri, senza che si fosse però fatta una formale discussione in proposito; tanto più che questo caso di devoluzione mentre guarentisce i diritti del direttario, servirà anche di stimolo maggiore all' enfiteuta per migliorare il fondo e renderlo fruttifero, ciò che è lo scopo principale dell' enfiteusi, restando inteso però che nell' articolo 1984 (*1958 del cod.*) si aggiunga alla menzione dei crediti privilegiati sovra determinati mobili, subito dopo i crediti dello Stato, il credito dipendente da canoni livellari.

Esaurita così la materia del titolo delle enfiteusi, la Commissione incarica il Segretario già delegato per la redazione di testo (VACCARONE) di redigere definitivamente le disposizioni sull'enfiteusi e coordinarle fra loro e colle altre disposizioni del Codice giusta le prese deliberazioni. Quindi la seduta è sciolta, e la Commissione è convocata alle ore 2 pomeridiane di questo giorno per imprendere la discussione del titolo preliminare che è la sola parte del Codice lasciata ancora in riserva.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Orazio SPANNA - Adolfo DE FORESTA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 51.

Seduta pomeridiana del 26 maggio.

SOMMARIO.

1° Si continua la discussione del progetto per le *Disposizioni preliminari dei Codici del Regno d'Italia* formolato dalla Sotto-Commissione composta dagli onorevoli BONACCI, MANCINI e NIUTTA.
2° Testo di quel progetto.
3° Proposta del senatore DE FORESTA intorno alla sede e alla denominazione del progetto. La Commissione si riserva di deliberare sulla medesima dopo che il progetto sarà discusso ed approvato.
4° Non è accettata la modificazione proposta dal senatore DE FORESTA all'articolo 1° (*1° delle Disp. sulla pubb. interpr. ed appl. della leg. in gen.*).
5° Discussione di due proposte dello stesso senatore DE FORESTA intorno all'articolo 2 (*2 delle Disp. sulla pubb.*) tendenti l'una a sopprimere dalla prima parte del medesimo le parole - *fuorchè quando così espressamente disponga* - e l'altra a sopprimere l'ultima parte dello stesso articolo concernente le leggi interpretative. La Commissione le adotta entrambe.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CHIESI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; SIGHELE; A. DE FORESTA, Membro Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

I. Aperta la seduta, il Presidente mette in discussione il Progetto delle Disposizioni preliminari dei Codici del Regno d'Italia, stato formolato dalla Sotto-Commissione nominata nella prima adunanza di questa Commissione speciale, come risulta dal verbale n° 1, nelle persone degli onorevoli BONACCI, MANCINI e NIUTTA; esso Progetto è stato stampato e da vari giorni distribuito ai membri della Commissione. Prima di entrare nell'esame di tale Progetto, uno dei componenti della Sotto-Commissione (MANCINI) fa notare essersi dalla medesima deliberato, dopo che il Progetto era già stampato, di mutare per maggior esattezza la sede degli articoli del medesimo per modo che dopo gli articoli 1 e 2 debbano venire quelli che hanno attualmente i numeri 10, 11 e 12, e successivamente seguire tutti gli altri secondo il loro ordine numerico, cosicchè si abbiano dapprima gli articoli concernenti la pubblicazione, l'interpretazione e l'ef-

fetto delle leggi, e vengano dopo quelli che contengono regole di diritto internazionale privato.

II. Premessa questa rettificazione, si passa alla discussione del ridetto Progetto, che è del tenore seguente.

Titolo preliminare dei Codici del Regno d'Italia.

Art. 1.

Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione delle medesime nella raccolta ufficiale delle leggi, nell'annunzio di tale inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 2.

La legge dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo fuorchè quando così espressamente disponga.

La legge interpretativa che non disponga altrimenti si applica ai casi anteriori non ancora transatti, o definitivamente decisi.

Art. 3.

Lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Art. 4.

I beni mobili sono soggetti alla legge nazionale del loro proprietario, salve, rispetto a determinate specie di mobili, le disposizioni di legge in contrario dei paesi nei quali essi si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Art. 5.

Le successioni legittime e testamentarie, quanto alla intrinseca validità delle disposizioni ed alla misura dei dritti successori, sono regolate dalla legge nazionale del defunto, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni da lui lasciati ed in qualunque paese si trovino situati; ma le disposizioni della legge stessa o dell'uomo non avranno effetto nei paesi della situazione dei beni ne' casi cui provvede l'art. 9.

Art. 6.

I contratti e gli atti tra vivi di ogni specie, e di ultima volontà, sono validi per le loro forme estrinseche, purchè sieno conformi alle leggi del luogo in cui vennero fatti; salvo nei disponenti o contraenti, appartenenti ad un medesimo paese straniero, la facoltà di osservare le forme stabilite dalla propria legge nazionale.

L'intrinseca sostanza degli atti e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti o contraenti, quando appartengono tutti ad un medesimo paese straniero: in caso diverso dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, salva la manifestazione di contraria volontà.

Art. 7.

I mezzi di pruova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

I giudicati stranieri nelle materie civili non saranno esecutori nel Re-

gno se non vengano dichiarati tali nelle forme determinate dal Codice di procedura civile e salve le convenzioni internazionali.

La competenza, le forme dei procedimenti giudiziali, od i modi di esecuzione delle obbligazioni degli atti e delle sentenze, sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede al giudizio o all' esecuzione.

Art. 8.

Le leggi penali e di sicurezza pubblica obbligano indistintamente tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

Art. 9.

In nessun caso le leggi, gli atti ed i giudicati di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni, potranno derogare alle leggi del Regno regolatrici delle persone, do' beni, e degli atti, in tutte le materie riguardanti l' ordine pubblico ed il buon costume.

Art. 10.

Nell' applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso se non quello che si desume dalla significazione propria delle parole. In caso di ambiguità si ricercherà l' intenzione del legislatore dalle disposizioni di legge sopra casi o materie analoghe e dall' applicazione de' principi generali del diritto.

Art. 11.

Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino o che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono al di là de' casi o de' tempi in esse espressi.

Art. 12.

Le leggi non possono essere abrogate che da altre leggi posteriori, sia per dichiarazione espressa del legislatore, sia per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

III. Prima di discutere sulle varie disposizioni che precedono, uno dei Commissari (G. De Foresta) solleva due questioni preliminari, se cioè convenga, e in ogni caso abbia il Governo l' autorità di fare una legge speciale per proclamare e sancire le disposizioni generali contenute nel riferito Progetto, o se vista la qualità e il ristretto numero di tali disposizioni non sia meglio di lasciarle in principio del Codice civile, come vi sono nei Codici italiani ora vigenti e in tutti i Codici stranieri.

Egli crede poi ad ogni modo che il titolo di quella legge sarebbe meno proprio, non potendo una legge speciale avere una intitolazione che accenni ad una parte qualunque di uno o più Codici ; epperciò opina che dovrebbe piuttosto intitolarsi - *Disposizioni generali concernenti i Codici italiani.*

Consentono in queste osservazioni vari altri membri (Bartalini, Bonacci e Sighele), vi aderisce pure in massima l' onorevole Presidente, ma sulla di lui proposta si delibera di passare anzitutto alla discussione degli articoli salvo a decidere in seguito dove saranno collocati e come dovranno intitolarsi.

IV. Venendo perciò la Commissione all' esame dell' articolo 1° (*1° delle Disposizioni sulla pubblica interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*) lo stesso commissario (G. De Foresta) vorrebbe che quest' articolo si limitasse a proclamare il principio che la legge non è

obbligatoria che quando è pubblicata, come aveva fatto la Commissione Senatoria, credendo egli che il rimanente debba stare nella legge speciale da cui fu desunto, perchè la forma della pubblicazione non solo concerne tutte indistintamente le leggi, ma è materia politica e regolamentaria, la quale non ha la stabilità che devono avere i Codici e può cambiare secondo le circostanze e secondo l' oggetto delle leggi.

Ma altri (Pallieri e Mancini) rispondono che l' articolo di cui si tratta è stato desunto dalla legge del 23 giugno 1854, la quale contiene le disposizioni riflettenti il modo, la forma ed i termini della promulgazione delle leggi; che la medesima non essendo stata pubblicata all' epoca delle annessioni delle varie Provincie italiane, nè posteriormente, in tutte le dette Provincie, si ha per conseguenza ancora una disparità tra le medesime sopra un punto così importante come quello del tempo in cui le leggi cominciano a diventare obbligatorie; d' onde la necessità di stabilirla ora, in modo uniforme e fisso, inserendo la disposizione di cui si tratta nel Codice o nella legge specialo che conterrà le regole intorno alla forza obbligatoria dello leggi.

Altro membro (Precerutti) dice di non approvare l'articolo in questione per un altro motivo, cioè perchè non siansi anche inserite nel titolo in discussione tutte le altre disposizioni che si leggono nella legge del 1854, e in quella sulla intitolazione delle leggi, formando tutte queste varie prescrizioni un sol tutto, che sarebbe bene di vedere riunito nella stessa sede e rese obbligatorie in ogni parte del regno.

Ma osservano altri (Mancini e Bonacci) che in quanto alla legge del 1854, le altre disposizioni, che essa contiene, appartengono all' ordine delle materie costituzionali o a quello della materia regolamentaria, sicchè non debbano far parte di questo titolo; e in quanto alla legge sulla intitolazione delle leggi e decreti, essendo essa promulgata e in osservanza in tutte le parti del Regno, non sia il caso di occuparsene qui, nè tanto meno di rifonderla nel Codice.

Messa a partito la questione se debba mantenersi l' articolo 1° del Progetto, si hanno 8 voti per l' affermativa e 3 contrari.

V. Si passa quindi all' articolo 2° (2° dello *Disposizioni* suddette).

Un componente della Commissione (G. De Foresta) propone primieramente che si sopprimano le ultime parole del primo periodo di questo articolo dicenti : *fuorchè quando così espressamente disponga* - perchè, dice egli, questa riserva non sta bene nel Codice italiano, dando luogo a credere che secondo il diritto pubblico del Regno le leggi possano talvolta prescrivere che avranno effetto retroattivo. La qual cosa non è, nè deve supporsi ; che del resto se anche in qualche caso singolarissimo ciò avvenisse, basterebbe che fosse espresso nella legge medesima.

Crede altresì l' onorevole proponente, che debba sopprimersi il capoverso del medesimo articolo, non tanto perchè egli pensa che non si farà mai una vera legge interpretativa, dovendo l' interpretazione delle leggi lasciarsi ai Magistrati pei casi già accaduti, e farsi una nuova legge più chiara pei casi futuri, quanto perchè ad ogni modo nessuna legge, neanco a pretesto d' interpretazione, deve mai avere effetto retroattivo, essendo ciò cosa troppo pericolosa, e perchè in ogni caso non sarebbe nemmeno conveniente di supporlo nel nuovo Codice.

Consente nelle opinioni dell' onorevole preopinante altro membro della

Commissione (Precerutti), il quale appoggia entrambe le dette proposte con molte ragioni scientifiche e di diritto pubblico, aggiungendo specialmente riguardo a quella che concerne le leggi interpretative, che non possa poi fare ostacolo alla medesima l'articolo 73 dello Statuto, in cui si dice che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo, perchè la genesi e lo spirito di questo articolo dimostrano evidentemente come esso non abbia che un concetto negativo, tendendo, cioè, unicamente ad escludere e proibire che i Magistrati possano mai arrogarsi il diritto d'interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti, come facevano gli antichi Parlamenti di Francia, motivo per cui le Costituzioni di quella Nazione, da cui fu desunto lo Statuto del Regno, avevano una analoga disposizione.

Uno dei membri della Sotto-Commissione (Mancini), risponde ai preopinanti e combatte le fatte proposte, dicendo, riguardo a quella che concerne l'eccezione al principio della non retroattività delle leggi, che essa mira ai casi di retroattività consacrati dal Codice penale, laddove prescrive che anche ai reati commessi prima della osservanza del medesimo si applicano le disposizioni di esso, e quando non annoverano più tra i reati un fatto che era considerato tale dalla legislazione anteriore, e quando lo puniscono con pene più miti, cosicchè abbia la detta eccezione un senso piuttosto liberale che altro ; ad ogni modo dichiara che dal canto suo non avrebbe difficoltà ad abbandonarla. Osservando poi riguardo alle leggi interpretative che dal momento in cui non si contesta che di tali leggi possano farsene, e l'articolo 73 dello Statuto ciò stabilisce espressamente, sia conveniente perciò di regolarne l'effetto in modo che feriscano il meno possibile il principio della non retroattività, come si è fatto appunto nel Progetto.

Altro membro (Chiesi), mentre concorda coi primi due preopinanti sulla questione delle leggi interpretative, crede che sull'altra controversia concernente le eccezioni al principio della non retroattività, debba mantenersi l'articolo come sta nel Progetto, aggiungendo per altro dopo la parola - *fuorchè quando così espressamente disponga* - queste altre - *per gravissimi motivi di pubblica utilità*, - perchè, dice l'onorevole Commissario, vi possono essere dei casi in cui l'interesse pubblico esiga talvolta di dare effetto retroattivo alle leggi, e cita all'appoggio, appo noi, le leggi svincolative dei fidecommessi, e, presso altri popoli ove esisteva la schiavitù, le leggi che la abolirono.

Ma essendosegli osservato da taluno (Vaccarone) che la proposta aggiunta non sarebbe necessaria nè opportuna : non necessaria perchè i casi da lui accennati non involgono una retroattività di legge ; non opportuna, perchè sembrerebbe diretta a dar regole al legislatore, e potrebbe far credere che si ammettesse per certi casi ed implicitamente la violazione del diritto: l'onorevole Commissario non insiste nella proposta.

Un membro della Sotto-Commissione (Bonacci), dopo aver dichiarato che nelle due questioni ora sollevatesi egli fu dissenziente dai suoi colleghi, dichiara di votare in favore della proposta De Foresta per la soppressione dell'ultimo inciso della prima parte dell'articolo 2° e del capoverso del medesimo. Osserva che se, scientificamente parlando e fino a un certo punto, sia sostenibile che la legge può talvolta avere effetto retroattivo, sarebbe inconveniente e quasi scandaloso il ricordare tale

eccezione nel nuovo Codice italiano, perchè si potrebbero così ridestare le tristissime memorie dei caduti Governi della penisola che violavano tante volte per mire politiche il sacrosanto principio della non retroattività delle leggi. Aggiunge, che tanto nelle leggi penali, quanto nelle altre citate dai preopinanti, non si tratta di vero effetto retroattivo, perchè nelle prime si contiene piuttosto una specie di amnistia od altro favore che voglia chiamarsi, e nelle seconde si sono anzi sempre rispettati i diritti quesiti in quanto erano legittimi.

Conchiude col dire, che se avverrà il caso in cui debba farsi una legge interpretativa, della quale si voglia estendere l' effetto anche ai casi anteriori, potrà il legislatore farlo e proclamarlo nella legge stessa ; ma intanto il Codice non debba mai sanzionarne preventivamente il principio.

Altro Commissario (Pallieri) si dichiara anch' egli contrario tanto alla menzione della eccezione al principio della non retroattività, quanto alle leggi interpretative per le ragioni addotte dai preopinanti che parlarono già nello stesso senso, e perchè crede pure che l' articolo 73 dello Statuto non abbia voluto stabilire in modo positivo che si faranno delle leggi interpretative, ma ripetere e sanzionare di nuovo la prescrizione che già stava nell' articolo 16 del Codice Albertino, per cui si aboliva quel potere che si erano anticamente arrogato i Magistrati allora Supremi, di rendere obbligatorie le massime d' interpretazione, derivanti dalle loro decisioni solenni e motivate.

Crede però l' oratore, e con lui consentono due altri membri (Precerutti e Vaccarone), che si dovrebbe anche sopprimere la prima parte dell' articolo 2°, in cui è detto che la legge dispone per l' avvenire e non ha effetto retroattivo ; reputandola inutile per trattarsi di un principio noto a tutti, da nessuno contestato e che non ha mestieri di essere tradotto in apposito articolo di legge.

Ma rispondono altri (Bartalini e A. De Foresta) che è indispensabile di sancire espressamente questo principio per servir di norma alla Corte di Cassazione, alla quale non si può ricorrere senza indicare un preciso articolo di legge che si pretenda violato o falsamente applicato.

Si continua ancora la discussione sulle prementovate altre due questioni dell' eccezione al principio della non retroattività e delle leggi interpretative.

Quindi il Presidente riassumendola, nel mentre sulla prima di dette questioni accetta la proposta soppressione delle parole - *fuorchè quando così espressamente disponga*, - non consente per altro egualmente alla soppressione del capoverso dell' articolo stesso.

Non si può, egli dice, disconoscere la legge interpretativa, ce lo vieta l' articolo 73 dello Statuto. Egli è vano cercarne l' origine ; questa disposizione esiste.

Quando il legislatore dichiara che fa una legge interpretativa, noi non possiamo riconoscere in essa l' indole, i caratteri d' una legge nuova.

Posta la legge interpretativa, è ufficio del diritto civile il dichiararne ai cittadini e gli effetti suoi propri, e quelli che il legislatore intenda assegnare.

È questa poi anzitutto una conseguenza inevitabile dei mentovati principî ch' essa debb' essere ammessa e regolata secondo la sua indole, secondo la sua natura.

Ora l' interpretare non è creare cosa nuova, e il dichiararc il vero significato della clausola, del verso, della disposizione legislativa interpretata, egli è il rivendicarne la vera intelligenza oscurata o fuorviata dall' errore.

Di qui pertanto naturalmente e giuridicamente consegue che, non meno i casi avvenuti dopo la legge interpretativa, quanto i casi avvenuti tra la legge interpretata e la legge interpretativa, debbano essere regolati e decisi a norma delle interpretazioni medesime; il dire che in tal modo si faccia retroagire la legge è lo sconoscere affatto il senso ed il carattere della legge interpretativa.

Il lasciar libera poi l' interpretazione della legge antica ne' casi avvenuti tra la legge interpretata e la legge interpretativa, oltre a che ripugnerebbe ai mentovati principî, trarrebbe seco inconvenienti gravissimi.

Laddove il legislatore ha colla legge interpretativa dichiarato il vero significato della legge antica, i Magistrati chiamati a giudicare dei casi avvenuti nell' intervallo avrebbero facoltà di attribuire alla medesima quel significato ch' essi credessero; potrebbero pertanto attribuirle un significato affatto diverso da quello che colla legge interpretativa il legislatore ha dichiarato essere stata la intenzione sua, ossia essere il vero significato di quella legge.

Di qui un contrasto, un dissenso da evitarsi così per l'autorità legislativa come per l' autorità giudiziaria; di qui uno scetticismo altrettanto deplorabile quanto funesto.

La legge interpretativa pertanto, a suo avviso, debbe regolare tutti i casi avvenuti dopo la legge interpretata, fatta eccezione soltanto in ordine ai casi anteriori transatti o definitivamente decisi; di questa eccezione non ha bisogno il dir le ragioni, esse son troppo note e dimostrate.

Nel mentre poi per le sovraespresse considerazioni il Presidente è di avviso che non debba sopprimersi il capoverso in questione, non ne accetterebbe però la formola come sta e proporrebbe invece quell' altra:

« La legge interpretativa non si applica ai casi anteriori transatti o de-
« finitivamente decisi ».

Per tal modo si toglie l'idea della retroattività; idea troppo dominante nella formola della Sotto-Commissione; la legge interpretativa, egli dice, non è legge retroattiva; essa è la legge antica rettamente intesa.

Una sola eccezione vi si debbe fare; questo egli è ciò che occorre di fare, e ciò si farebbe precisamente colle parole da lui proposte; in altri termini, dicendosi: la legge interpretativa non si applica ai casi anteriori transatti, o definitivamente decisi, si ha questo doppio vantaggio:

1° Si fa conoscere che la legge interpretata regge in conformità della legge interpretativa tutti i casi avvenuti dopo di essa;

2° Si dichiara la necessaria eccezione suddetta, cioè rispetto ai casi anteriori transatti o definitivamente decisi.

Ma osservano altri (Precerutti, Bonacci e G. De Foresta) che ad ogni modo anche per questi casi intermedi non si possa applicare la legge interpretativa senza violare il principio della non retroattività, non dovendo mai essa applicarsi che ai casi futuri, nei quali casi essa non è altro che una legge nuova qualunque.

Messa quindi ai voti la prima delle suddette proposte, di sopprimere cioè dalla prima parte dell' articolo 2° l' inciso - *fuorchè quando così*

espressamente disponga, - è la medesima adottata all'unanimità, essendosi però astenuto dal votare il senatore Pallieri.

Posta quindi a partito l'altra proposta di sopprimere il capoverso del ridetto articolo 2°, essa è pure adottata con 9 suffragi favorevoli sopra 11 votanti.

Quindi si decide di riformare il dettato della parte di quell'articolo, che rimane redatto in questi termini:

« La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retro-« attivo ».

Dopo di ciò l'adunanza è sciolta, e la Commissione aggiornata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 52.

Seduta antimeridiana del 27 maggio.

SOMMARIO.

1° Discussione sull'articolo 10 delle disposizioni preliminari. (*Art. 3 Disposizioni sulla pubb. ecc.*).
2° Discussione sull'art. 11. (*Art. 4 Disposiz. sulla pubb. ecc.*).
3° Discussione sull'art. 12. (*Art. 5 Disposiz. sulla pubb. ecc.*).
4° Discussione sull'art. 3. (*Art. 6 Disposiz. sulla pubb. ecc.*).
5° Inserzione nel processo verbale di una lettera e di una memoria del cavaliere Carbonazzi, Ispettore del Genio Civile, relativa alle alluvioni.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Precerutti; Sighele; Spanna, Membro Segretario; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (Spanna) legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 maggio 1865, il quale è approvato.

I. Si prosegue poscia lo esame delle *disposizioni preliminari*, secondo il progetto formolato dalla Sotto-Commissione, e viene in discussione l'art. 10 così concepito:

« Nell'applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso, se non « quello che si desume dalla significazione propria delle parole. In caso « di ambiguità si ricercherà l'intenzione del Legislatore dalle disposizio-« ni di legge sopra casi o materie analoghe, e dall'applicazione dei prin-« cipii generali del diritto ».

Uno dei Sotto-Commissari (Mancini) spiega le ragioni che determinarono la redazione dell'art. 10 nei termini ora riferiti.

Dice avere anzitutto la Sotto-Commissione considerato come nell'articolo 5 (1) del Progetto Senatorio si trovassero insieme accumulati vari elementi per servire di guida nell'applicazione della legge; onde sorgeva qualche volta il dubbio sulla preferenza da darsi all'uno sull'altro di tali elementi. Doversi dubbio siffatto eliminare.

Si notò in seguito che i casi possibili vanno distinti in due grandi categorie ; - l'una comprende quelli in cui la legge è chiara ; - riguardo a questi trova applicazione il noto assioma - *ubi nulla ambiguitas verborum, non est facienda voluntatis quaestio;* - epperò si stabilì in primo luogo che nello applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso se non quello che si desume dalla significazione delle parole; - l'altra categoria comprende i casi ambigui; e si volle provvedere a questi casi colla seconda parte dell'art. 10, proponendo le norme universalmente ammesse come le più rassicuranti, e le più giuste.

Nella Commissione si manifestano quattro diverse opinioni:

1° Vorrebbero gli uni che si adottasse l'articolo 10 della Sotto-Commissione;

2° Altri che si adottassero invece gli articoli 5 e 6 del Progetto Senatorio;

3° Altri che a quell'art. 10 si sostituissero le disposizioni contenute negli art. 14 e 15 del Codice civile Albertino;

4° Altri infine che non si desse assolutamente alcuna norma per la interpretazione della legge, lasciando che vi provvedano la dottrina e la giurisprudenza.

In appoggio dell'articolo 10 un altro dei sotto-commissari (Bonacci) aggiunge, che se è vero dall'un canto che, quando si tratta di applicare la legge, bisogna sempre risalire allo spirito che la informa, alla intenzione del Legislatore, è d'altro canto pure certissimo che il primo, il più ovvio, il più sicuro criterio per conoscere questo spirito, questa intenzione, ce lo somministrano le parole in cui è espressa la legge ; - non già le parole singolarmente prese, ma le parole *secondo la loro connessione, secondo il loro contesto,* ciò che potrebbe anche espressamente dichiararsi, come fanno l'articolo 14 del Codice Albertino, e l'articolo 5 del Progetto Senatorio. La norma secondo cui, allorchè la parola è chiara, non devesi ricorrere ad altro criterio per conoscere la intenzione del disponente, è quella stessa che si adopera anzi tutto per spiegare la mente dei testatori e dei contraenti, e nello argomento in esame è tanto più importante, in quanto che mira a frenare gli arbitrii, i quali a pretesto d'interpretare la legge si potrebbero commettere dai giudici, scostandosi dal significato che pur risulta dal tenore letterale della legge.

Ma può succedere che le parole adoperate dal Legislatore siano ambigue, può anche incontrarsi un caso ommesso ; e allora soltanto il Magistrato potrà e dovrà ricorrere ad elementi estranei al discorso per conoscere quale sia stata la intenzione del Legislatore non chiarita dalle parole, per decidere come abbiasi da provvedere al caso ommesso; e nello

(1) Art. 5. « Nello applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso, se non quello che si desume dalla significazione propria delle parole, dal loro contesto e dalla intenzione più probabile del legislatore.

intendimento di soccorrerlo in tale bisogna viene l' ultima parte dell'articolo 10 proposta dalla Sotto-Commissione.

Due commissari ancora (Chiesi e Cassinis) si associano a queste idee.

In favore della seconda opinione taluno (Bartalini) osserva essere il Progetto Senatorio preferibile a quello della Sotto-Commissione, perchè somministra norma eziandio pel caso in cui manchi assolutamente la legge, mentre il detto art. 10 tace affatto di simil caso; perchè inoltre lascia un campo più esteso al giudice, non costringendolo mai ad attenersi alla significazione propria delle parole, ma permettendogli insieme di ricavare il senso della legge dal contesto di esse parole e dalla intenzione probabile del Legislatore.

Altri (Precerutti e Vaccarone) dicono, che a loro avviso in un Codice non si dovrebbero mai dare regole d' interpretazione, perchè il Legislatore non può a meno di fare al riguardo un'opera incompleta.

Dato però che si creda conveniente di somministrare qualche guida allo interprete, soggiunge uno di essi (Precerutti), stima assai più acconci all'uopo gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino, che non l'articolo 10 della Sotto-Commissione. In nessun caso mai deve la interpretazione limitarsi a ricavare il senso della legge dalla significazione propria delle parole; - *scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem;* - sempre fa d' uopo risalire alla mente del Legislatore. La dottrina c'insegna che la interpretazione grammaticale deve procedere di conserva colla interpretazione logica. - Non si obbietti che la prima parte dell'art. 10 troverà la sua applicazione tutte le volte che la legge sia chiara; la chiarezza di una legge è cosa affatto relativa; dipende dalla intelligenza di chi ha fra mani la legge, trovarla chiara od ambigua; quindi è inutile dare una norma assoluta per un caso, il quale non sarà mai assoluto. - Inoltre l'articolo 10 della Sotto-Commissione esclude la interpretazione estensiva e la ristrettiva ammesse da tutti. - Almeno gli articoli 14 e 15 del Codice Albertino somministrano norme più complete: essi, sovra tutto, insegnano che il senso della legge va cercato nella intenzione del Legislatore, senza che basti fermarsi al significato delle parole.

Un altro commissario (Pallieri) è seguace esclusivo della quarta opinione, quella, cioè, secondo cui nei Codici non si debbono dare regole interpretative, lasciando che a ciò provvedano la dottrina e la giurisprudenza. Il Legislatore non può fare opera completa: e, limitandosi a dettare poche norme, apre l'adito a serie difficoltà nella pratica.

Così, ad esempio, sia a fronte dell'art 10 della Sotto-Commissione, sia a fronte del sistema sanzionato dal Codice Albertino e di quello sanzionato dal Progetto Senatorio, diremo noi che possa il giudice giovarsi delle discussioni che ebbero luogo in Parlamento? Eppure chi può negare che sia questo un ottimo fonte per chiarire la intenzione del Legislatore?

Si mette ai voti questa quarta proposta: ha 3 voti favorevoli, 8 contrari; non resta quindi approvata.

Prosegue la discussione sulle tre altre proposte. Gli argomenti sopra accennati sono svolti con molta ampiezza.

Si fanno varie proposte conciliative.

Taluno (De Foresta) accetterebbe l' art. 10 della Sotto-Commissione, purchè in fine della prima parte si aggiungano le parole che leggonsi nell'art. 5 del Progetto Senatorio - *dal loro contesto, e dall' intenzione*

più probabile del Legislatore, - e si esprimesse che la seconda parte è anche applicabile ai casi ommessi.

Altri (Bartalini) sarebbe disposto ad accettare la prima parte dell'articolo 10 quale è. Della seconda parte conserverebbe le parole - *in caso di ambiguità si ricercherà l'intenzione del Legislatore*. Con queste parole finirebbe il periodo, lasciando campo alla dottrina e alla giurisprudenza di suggerire tutti quei criteri interpretativi, che saranno del caso. Quindi propone l'intiero articolo 6 del Progetto Senatorio.

Uno dei Sotto-Commissari (Mancini), nello scopo di rendere applicabile anche ai casi ommessi la seconda parte dell'art. 10, propone di sostituire alle parole - *in caso di ambiguità* - le seguenti altre - *se con queste norme la controversia non potesse decidersi*.

Finalmente la Commissione, con una maggioranza di 6 suffragi favorevoli contro 3 contrari, delibera di sostituire ad esso articolo 10 della Sotto-Commissione gli articoli 14 e 15 del Codice civile Albertino, incaricando però uno dei segretari (Vaccarone) di proporre una nuova redazione delle relative disposizioni (*art. 3, Disposiz. sulla pubb. ecc.*).

I due sotto-commissari prementovati (Bonacci e Mancini) hanno dichiarato di astenersi dal votare.

II. L'articolo 11 della Sotto-Commissione (*art. 4, Disposizioni sulla pubb.* ecc.) è accettato con 8 voti favorevoli, 2 contrari, essendosi già ritirato uno dei Commissari.

Quest'articolo è così concepito:

« Le leggi, che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino,
« o che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si
« estendono al di là dei casi e dei tempi in esse espressi ».

III. Si passa all'art. 12 che è del tenore seguente:

« Le leggi non possono essere abrogate che da altre leggi posteriori,
« sia per dichiarazione espressa del Legislatore, sia per incompatibilità
« delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge re-
« gola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ».

Il Presidente propone di modificarne la prima parte in questa maniera - *le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori* . . . . .

L'art. così modificato è accettato con voti 9 favorevoli, contro 1 contrario (*art. 5, Disposiz. sulla pubb.* ecc.), rimanendo inteso che colla parola *abrogate* si accenna non solo all'*abrogazione propriamente detta*, ma eziandio all'abrogazione parziale o *deroga*.

IV. S'imprende appresso lo esame dell'articolo 3, il quale dichiara:

« Lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge della
« nazione a cui esse appartengono ».

Un commissario (De Foresta) dice che per un doppio motivo egli non saprebbe approvare tale articolo.

Anzi tutto, perchè la parola *nazione* implica un concetto che in molti casi potrebbe dar luogo a dubbi, come avverrebbe riguardo ai Germani e agli Svizzeri, i quali fanno parte di una nazione regolata da leggi diverse. Laonde già sarebbe assai più esatto sostituire alla *legge della nazione* la *legge del domicilio*.

In secondo luogo, perchè parrebbe che si dettasse una legge internazionale; e certamente non si può obbligare gli altri Stati ad accettare un principio che forse non reputeranno fondato.

Conchiude proponendo di adottare, invece dell'articolo 3 della Sotto-Commissione, la prima parte dell'art. 3 del Progetto Senatorio.

Altri (BARTALINI) pensa che, se vuolsi per le considerazioni testè espresse non usare la parola *nazione*, sarebbe però meglio dir *paese* che *domicilio*, ben potendo avvenire che taluno sia domiciliato fuori del suo paese, ed evidentemente in siffatto caso non sarebbe alla legge del domicilio, che dovrebbe guardarsi, ma alla legge del paese cui lo straniero appartiene.

Uno dei sotto-commissari (MANCINI) osserva, che se l'antica scuola insegnava essere lo stato e la capacità delle persone regolate dalla *lex domicilii*, ciò era perchè vigeva il diritto statutario, e le varie parti di uno stato medesimo erano rette da statuti propri; cosicchè veramente si poteva dire essere la legge di ciascuno la legge del suo domicilio. Abrogato il diritto statutario, il Codice Napoleone sanzionava il principio che le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone reggono i Francesi, ancorchè residenti in paese straniero (art. 3 del Codice Francese); questo principio veniva accolto dal Codice Albertino (art. 12). Sarebbe un vero regresso tornare alla vecchia teorica del domicilio; il domicilio essendo mutabile, verrebbe meno lo scopo pratico della stabilità dello statuto personale.

La Sotto-Commissione adottò a preferenza la parola *nazione* per favorire sempre più il principio della nazionalità, il quale ora va facendosi strada presso tutti i popoli civili. Certamente al dì d'oggi, dicendo *nazione*, dobbiamo intendere per nazione un aggregato di persone formate a *Stato*; ma intanto, col dire nazione, si evita il dubbio che nascerebbe quando si usasse la parola *paese*, se, cioè, sia al paese di origine o al paese del domicilio che abbiasi da aver riguardo.

Ben può darsi che una nazione comprenda ancora vari Stati, e che ciascuno di questi Stati abbia la sua legislazione particolare; ma l'articolo 3 della Sotto-Commissione rispetta questa condizione di cose, e intende che a ciascuno si applichi la legge speciale dello Stato a cui appartiene. Nè infine si opponga che si dettano leggi agli stranieri. Si mostra anzi di rispettare le leggi degli altri Stati, quando si dice ai nostri Magistrati che nel decidere sullo stato e capacità personale di uno straniero debbono badare alla legge dello Stato al quale questi appartiene, di cui egli è cittadino.

Insomma coll'articolo 3 proposto dalla Sotto-Commissione altro non si fa che sanzionare una massima già consacrata dalla scienza, e tradotta già in altri Codici (ad esempio nell'Austriaco), e assai migliore di quella contenuta nel Codice Napoleone e nel Codice Albertino.

L'ora essendo avanzata, e la questione gravissima meritando il più ampio sviluppo, la Commissione delibera di continuarne la trattazione in altra seduta.

V. Prima però che la seduta si sciolga, il Presidente comunica una lettera e una memoria del cavaliere Carbonazzi, Ispettore del genio civile, in data 27 maggio 1865, relativa alle alluvioni; la Commissione delibera che questa lettera e questa memoria siano inserite nel presente processo verbale.

« All'onorevole Commissione di legislazione pel Codice civile.

« Avendo rinvenuto fra le mie carte la minuta di una memoria sul di-

ritto di alluvione, stesa qualche anno fa, ho pensato essere opera di buon cittadino rassegnarne una copia a codesta onorevole Commissione di legislazione per quell' uso che stimerà farne nel prendere, a tale riguardo, le suo determinazioni ; non ommettendo di accennare come nel corso della mia lunga carriera e per ragion d' uffizio, ebbi occasione di osservare molti fatti che mi hanno indotto, e sempre vieppiù confermato nel convincimento che il diritto di alluvione tolto dai Codici Romani è di danno gravissimo alla cosa pubblica, ed in opposizione al diritto stesso di proprietà, la quale con tutta ragione si vuole ora libera ed assoluta. Conforme d' altronde al diritto comune è la soppressione del diritto d' alluvione, dal quale è stabilito che il proprietario di una cosa perduta ne ritorna al possesso tostochè può riconoscerla, qualunque ne sia il suo valore. E nel caso di corrosione e susseguente alluvione alla sponda opposta di un corso d' acqua, il proprietario dei beni corrosi andrà al possesso non di tutto ciò che è stato corroso, cioè di tutto il valore perduto, ma rientrerà al possesso della cosa perduta talvolta di valore assai minore, e talvolta anche maggiore, ma non perderà mai il tutto. Non sarà *legalmente* spropriato senza alcun compenso, come avverrà sempre conservando il diritto di alluvione.

« Non senza premettere le mie scuse mi rassegno con tutto ossequio.

« L' Ispettore del genio civile — firmato CARBONAZZI D.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 53.

Seduta pomeridiana del 27 maggio.

SOMMARIO.

1° Si continua la discussione sulle *Disposizioni preliminari* e si approva l' articolo 3 (*6 delle Dispos. sulla pubb. interpr. ed appl. delle leggi in gen.*).

2° Si approva pure l' articolo 4 (*7 delle Dispos. sulla pubb. ecc.*). Motivi del medesimo.

3° Discussione intorno al principio proposto nell' articolo 5 (*8 delle delle Dispos.*) di far reggere le successioni dalla legge nazionale del defunto. Dubbi di alcuni commissari se non trattisi di un principio direttivo, che non possa proclamarsi senza eccedere i termini segnati dall' articolo 2 della legge del 2 aprile. La Commissione non divide questa opinione e approva l'articolo con alcune modificazioni proposte dal professore PRECERUTTI.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CHIESI ; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; SIGHELE; A. DE FORESTA, Membro segretario ; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta uno dei segretari (A. DE FORESTA) dà lettura dei processi verbali della tornata pomeridiana del 24 di questo mese, e di quelli delle due tornate di ieri 26 che vengono successivamente approvati.

I. Quindi si mette ai voti l'articolo 3° delle *Disposizioni preliminari*, sul quale si è già discusso nella adunanza di questa mane, ed il medesimo viene approvato (*art. 6, Disposiz. sulla pubb. ecc.*).

II. Si passa di poi all'articolo 4° così concepito:

« I beni mobili sono soggetti alla legge nazionale del loro proprietario, salve, rispetto a determinate specie di mobili, le disposizioni di legge in contrario dei paesi nei quali essi si trovano.

« I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati ».

Uno dei membri della Sotto-Commissione (Mancini) svolge con lunghe e scientifiche osservazioni i motivi che la indussero a formolarlo in quei termini; notando però che in quanto al capoverso concernente i beni immobili, non gli sembri necessaria veruna spiegazione, perchè col medesimo non si fa che tradurre in disposizione di legge ciò che è ammesso da tutti gli scrittori e persino nella giurisprudenza, nè può fare oggetto di controversia, che, cioè, i beni immobili devono essere soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Per i mobili v'erano, dice l'oratore, tre sistemi da seguire; o dichiarare che i mobili sono retti dalle leggi del domicilio del loro proprietario, o stabilire, come si è fatto nel Progetto, che sono soggetti alla legge nazionale del medesimo, ovvero dichiarare che come gli immobili sono sottoposti alle leggi del luogo nel quale si trovano.

Ma il primo di questi sistemi, egli soggiunge, era già eliminato indirettamente dal precedente articolo 3° ora adottato dalla Commissione, che dichiara lo stato e la capacità delle persone dover essere regolati dalla legge nazionale delle medesime; ora siccome i mobili, giusta quell'antico aforismo che *mobilia sequuntur personam*, si considerano per finzione come se si trovassero sempre presso alla persona del proprietario, è evidente che volendo seguire questa finzione e farli reggere dalla legge della persona non devesi attendere a quella del domicilio, che non ha, nè può avere alcuna influenza sulla medesima persona, ma alla legge soltanto della nazione cui appartiene.

Rimanevano quindi soltanto, prosegue il preopinante, due sistemi in presenza, cioè: o quello adottato dal Progetto, ovvero l'ultimo dei preaccennati, vale a dire della legge della situazione dei mobili.

Ma quest'ultimo sistema, dice l'oratore, sebbene propugnato da taluni fra i moderni scrittori, i quali, eliminata la finzione sulla quale si fonda il primo, vorrebbero che, seguendo la realtà delle cose, si assoggettassero anche i mobili alle leggi del luogo ove si trovano, sembra pericoloso e di difficile applicazione, massime nei tempi attuali, in cui per la quantità ed agevolezza dei mezzi di comunicazione e per la moltitudine e l'importanza degli oggetti mobili, potrebbero ad un tratto e in poco spazio di tempo trovarsi sovente, anche accidentalmente per causa di viaggio o simili, dei mobili di una stessa persona in diversi luoghi soggetti a leggi diverse; oltre di che non sarebbe nemmeno sempre facile di poter costatare se in quel momento preciso, a cui dovesse risalire l'applicazione della legge, i mobili si trovassero più in un luogo che in un altro: il che tutto dimostra come questo sistema quasi impraticabile sarebbe fonte perenne di innumerevoli e gravi difficoltà ed incoerenze.

Non restava adunque, conchiude l'oratore, altro sistema fuor che quello proposto dalla Sotto-Commissione, al quale per altro era poi necessa-

rio di fare eccezione pei casi in cui o le speciali leggi del Regno o quelle degli altri paesi in cui si trovassero materialmente i mobili li colpissero con particolari disposizioni, come sarebbero appo di noi la legge sulla ricchezza mobile, e quelle sugli stipendi e pensioni pagati dallo Stato, o quelle che vietano o regolano il pignoramento di certi mobili, perchè in tali casi ed altri simili la finzione, su cui è basato il ridetto sistema, cesserebbe a fronte della realtà delle cose derivante da una speciale disposizione di legge in contrario.

I componenti della Commissione concordano generalmente nelle idee sviluppate dall'onorevole preopinante.

Il Presidente si associa anch'egli alle medesime, se non che in quanto alle eccezioni crede che il Progetto dovrebbe restringersi ad occuparsi unicamente di quelle leggi speciali del Regno che proclamino un principio diverso, come sono quelle della ricchezza mobile e le altre state accennate dal preopinante, ma non occuparsi poi delle leggi degli altri paesi, sui quali il Codice non può avere alcun imperio. Lasciando sibbene che, ove queste contrarie leggi esistono, formino ostacolo alle disposizioni generiche dal Codice proclamate, ma non prevedendolo nè indicandolo, quasichè avesse da regolare le cose anche per quanto risguarda le leggi delle altre nazioni.

Notano il preopinante ed un altro membro della Sotto-Commissione (Bonacci) che se l'osservazione dell'onorevole Presidente non è senza importanza, non possa però farsi a meno di indicare come eccezione alla regola che i mobili seguono la legge nazionale della persona del proprietario, tanto il caso in cui sia disposto il contrario dalle leggi d'imposta o da altre leggi dello Stato, quanto quello in cui le leggi del paese ove si trovano i mobili li assoggettino ad altre norme; mentre, appunto perchè il Codice non impera su quei paesi, e troverebbe perciò nelle leggi dei medesimi un insormontabile ostacolo di fatto alla applicazione della regola da esso proclamata, deve prevedere quel caso, e dichiarare *a priori* che in presenza del medesimo cesserà la detta regola, onde non stabilire norme illusorie ed impraticabili, senza che poi si possa temere che siasi voluto estendere con ciò l'impero del Codice ai paesi stranieri.

Il Presidente in vista di queste spiegazioni, che servono ad eliminare ogni erroneo concetto che, a suo avviso, avrebbe per avventura potuto ingenerare l'essersi parlato genericamente delle leggi dei paesi in cui si trovano i mobili come facienti eccezione alla ridetta regola, non insiste nelle sue osservazioni.

Messo quindi ai voti l'art. 4° è approvato dalla Commissione; essendosi in pari tempo deliberato di cancellarne le parole, *rispetto a determinate specie di mobili*, perchè può avvenire il caso che la eccezione, di cui ivi, si estenda a tutta la generalità dei mobili anzichè ad una sola specie dei medesimi (7 *delle Disposiz. sulla pubb.* ecc.).

III. Si passa quindi alla discussione dell'art. 5°, il quale è del tenore seguente:

« Le successioni legittime e testamentarie, quanto alla intrinseca validità delle disposizioni ed alla misura dei diritti successorii, sono regolate dalla legge nazionale del defunto, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni da lui lasciati, ed in qualunque paese si trovino situati; ma le disposizioni della legge stessa o dell'uomo non avranno ef-

fetto nei paesi della situazione dei beni nei casi cui provvede l'art. 9° ».

Un membro della Commissione (MANCINI), che ha formolato il progetto in disamina, imprendendo a svolgere i motivi di questo articolo comincia per dichiarare che il medesimo contiene una ardita innovazione ai principii finora ricevuti, per cui gli immobili anche per quanto riguarda la successione si vogliono sempre retti dalla legge della loro situazione.

Ma crede l'oratore e si fa a dimostrare, citando anche l'opinione di vari fra i più rinomati scrittori del diritto internazionale privato, che il principio proposto nel Progetto sia il più giusto, il più liberale e il più conforme alle massime del diritto filosofico, perchè la ragione successoria non essendo altro fuorchè la combinazione del principio della proprietà con quello della famiglia, debba essere regolata dalla legge della persona. È vero, prosegue l'oratore, che la novità, che si propone di introdurre nel Codice, non ha ancora alcun esempio, e contrasta colle tendenze finora seguite che *tot haereditates quot territoria*, ma tale principio è scientificamente erroneo e conduce a complicazioni, incoerenze, gravi spese e danni pei successibili; esso contraria la presunta volontà del defunto, il quale non disponendo per testamento del suo patrimonio e lasciando che per lui lo faccia la legge, non può non credersi che abbia voluto che i suoi beni, in qualunque paese situati, si trasmettessero secondo le regole della sua legge nazionale, anzichè della legge straniera.

La nuova legislazione italiana, conchiude l'oratore, adottando per la prima un principio così liberale e generoso senza curarsi della reciprocità, che è già stata abbandonata dal nuovo Codice civile nei casi in cui la si esigeva secondo le precedenti legislazioni anteriori, nel mentre si conformerà anche in questa parte allo stesso principio, darà un mirabile esempio al mondo civile e forse un incentivo a seguirlo alle altre nazioni, per modo che avverrà forse di questo principio ciò che ne fu del libero scambio che, proclamato arditamente dall'Inghilterra per la prima, venne coraggiosamente seguitato subito dal Parlamento Subalpino, ed a poco a poco andò generalizzandosi negli altri Stati ed ora trionfa pressochè in ogni dove.

Un altro commissario (G. DE FORESTA) dice che il principio che si vuole proclamare e sancire coll'articolo in disamina è un principio giusto in se stesso, razionale e sommamente liberale; aggiunge che questo principio tende a ravvicinare alla realtà il desiderio che il genere umano costituisca una sola famiglia, e potrebbe, quando fosse generalmente adottato, essere fecondo di buoni risultati, tra i quali il primo sarebbe quello di evitare una moltiplicità di difficoltà, di liti e di spese nelle divisioni; che insomma, questo principio fa onore al dotto Professore che lo propone.

Ma egli dubita grandemente che la gloria di proclamare questo gran principio, che non a torto il professore MANCINI stesso chiamava principio ardito e senza esempio sinora, spetti al Governo senza il concorso del Parlamento, sembrandogli il più importante dei principii direttivi che l'articolo 2° della legge del 2 aprile ha voluto che non fossero alterati.

Dichiara quindi che non voterà contro del medesimo, sebbene gli sembri contrario a quello dichiarato nel capoverso dell'art. 4° già approvato, ma che si asterrà di votare.

Si associa a queste osservazioni altro membro (Bartalini) il quale dichiara pure di astenersi.

Risponde però il primo oratore (Mancini) che secondo la sua opinione il dubbio espresso dai preopinanti non sussiste, perchè in sostanza col proposto articolo non si fa altro che riempiere una lacuna esistente a tal riguardo nel Progetto, nè si offende alcun principio direttivo del medesimo.

Si fanno ancora alcune discussioni tanto sul merito dell'articolo quanto sulla proposta fatta dal professore Precerutti di modificarne il dettato aggiungendo dopo la parola - *quanto* - queste altre - *all' ordine di succedere*, e trasferendo poi la frase - *all'intrinseca validità delle disposizioni* dopo quest'altra - *ed alla misura dei diritti successorii*.

Messo quindi ai voti l' articolo 5° colle accennate modificazioni esso è approvato con otto voti favorevoli contro uno, essendosi astenuti i predetti due commissari (*8 delle Disposiz. sulla pubb.* ecc.).

Un commissario (Vaccarone) osserva che la disposizione dell' articolo testè votato essendo fondata, come accennava l' onorevole Mancini, sui principii che regolano i rapporti di famiglia, i quali sono a loro volta quelli stabiliti dalla legge del paese a cui appartengono le persone componenti la famiglia, è necessario di esprimere generalmente questo concetto nell'art. 3 già stato adottato dalla Commissione, onde così regolare in modo uniforme i diritti di famiglia, come ad esempio il diritto di usufrutto attribuito ai genitori ecc. Quindi lo stesso Commissario propone, e la Commissione delibera, che dopo le parole - *Lo stato e la capacità delle persone* - si aggiungano le altre - *ed i rapporti di famiglia*.

Indi l'adunanza è sciolta, e rinviata a posdomani 29 del corrente mese.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 54.

Seduta antimeridiana del 29 maggio.

SOMMARIO.

1° Continua la discussione sulle disposizioni preliminari. - Spiegazioni date da uno dei compilatori (Mancini) sull' articolo 6 (*art. 9 delle Disposiz. sulla pubb.* ecc.). - Proposte Bonacci e De Foresta sullo stesso articolo. - Osservazioni dei Commissari Precerutti e Vaccarone sul capoverso dell'articolo medesimo.

2° Art. 7 delle dette disposizioni (*art. 10 delle Disposiz. sulla pubb.* ecc.). - Osservazioni dei Commissari Precerutti e Vaccarone per sopprimere il detto articolo. - La Commissione accetta la proposta Vaccarone di cambiarne la redazione.

3° Adozione dell'articolo 8 (*art. 11 delle Disposiz. sulla pubb.* ecc.).

4° Art. 9 *(art. 12 delle Disposiz. sulla pubb. ecc.)*. - Osservazioni **Mancini**. - Proposta del Senatore **De Foresta**. - Cambiamento di redazione.
5° Proposta del Presidente intorno all'intitolazione ed alla sede delle *Disposizioni preliminari*.

Sono presenti i signori: **Cassinis**, Presidente; **Bonacci**; **Chiesi**; G. **De Foresta**; **Mancini**; **Pallieri**; **Precerutti**; A. **De Foresta**, Membro Segretario; **Spanna**, id.; **Vaccarone**, id.

Aperta la seduta, uno dei segretari (**Spanna**) legge il processo verbale della tornata antimeridiana del 27 maggio corrente, il quale è approvato.

I. S'imprende poscia la discussione sull'articolo 6 proposto dalla Sotto-Commissione incaricata di presentare il Progetto delle *Disposizioni preliminari*.

Questo articolo 6 è così concepito:

« I contratti e gli atti tra vivi di ogni specie e di ultima volontà sono « validi per le loro forme estrinseche, purchè sieno conformi alle leggi « del luogo in cui vennero fatti; salvo nei disponenti o contraenti, ap« partenenti ad un medesimo paese straniero, la facoltà di osservare le « forme stabilite dalla loro propria legge nazionale.

« L'intrinseca sostanza degli atti e gli effetti delle obbligazioni si re« putano regolate dalla legge nazionale dei disponenti o contraenti, quan« do appartengano tutti ad un medesimo paese straniero; in caso diver« so, dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, salva la manifesta« zione di contraria volontà ».

Uno dei sotto-commissari (**Mancini**), in ordine alla prima parte di esso articolo, osserva che colle parole - *i contratti e gli atti tra vivi d'ogni specie e d'ultima volontà sono validi per le loro forme estrinseche purchè sieno conformi alle leggi del luogo in cui vennero fatti* - si volle stabilire la regola generale espressa nel noto apotegma *locus regit actum*.

Ma, posta questa massima, la Sotto-Commissione si propose il quesito - se la regola *locus regit actum* dovesse rendersi assolutamente obbligatoria in tutti i casi, oppure si dovesse talvolta permettere ai disponenti ed ai contraenti di scostarsene.

In massima si ritenne, che la regola anzidetta sia puramente facoltativa. Così insegnano la dottrina quasi universale e la giurisprudenza costante. Tuttavia si notò che se questo poteva stare quando i contraenti appartengano tutti allo stesso paese straniero, la cosa doveva correre altrimenti nel caso che essi appartengano a paese straniero diverso; in tale seconda ipotesi dovere la regola *locus regit actum* essere obbligatoria, mancando ogni titolo per cui i contraenti possano scegliere una forma diversa da quella sanzionata dalla legge del luogo nel quale segue il contratto; titolo questo che nella prima ipotesi stava appunto nell'essere comune a tutte le parti la legge cui si riferivano.

Per ciò essersi proseguito: - *salvo nei disponenti o contraenti, appartenenti ad un medesimo paese straniero, la facoltà di osservare le forme stabilite dalla loro propria legge nazionale*.

La Commissione accetta all'unanimità il principio ond'è informato l'articolo siccome applicazione della massima universalmente ricevuta

locus regit actum; ed è unanime eziandio nel ritenere che la facoltà nei contraenti di derogarvi, quando appartengano allo stesso paese, cioè siano retti da una medesima legge, debba loro accordarsi.

Ma hanvi dei dissenzienti intorno al punto - se debba affatto escludersi simile facoltà pel caso che i contraenti appartengano a paese straniero diverso. -

Crede taluno (Bonacci) che non si debba vietare in modo assoluto alle parti di riferirsi alla legge propria solamente di alcuna fra esse e non comune a tutte. Bisogna lasciar campo al Magistrato di decidersi secondo le possibili moltiformi circostanze dei casi. È sempre pericoloso risolvere con una misura generale i casi misti. Propone quindi che, senza distinguere tra il caso in cui i contraenti appartengano allo stesso paese straniero e quello in cui appartengano a paese diverso, si dica:

« Salva ai disponenti o contraenti la facoltà di osservare anche all' e-« stero le forme stabilite dalla propria legge nazionale ».

Il Presidente crede invece che allorquando i contraenti appartengano a paese diverso, e sono perciò retti da legge nazionale diversa, debbano uniformarsi alla legge del luogo in cui si fa l' atto; avvegnachè dall' un canto, quando venuti i contraenti a contesa in proposito, s' avesse preventivamente ad esaminare qual sia la legge o il tenor della legge del rispettivo paese, si aprirebbe il campo ad infinite dubbiezze, a gravissime difficoltà, e d' altro canto non s' impone loro un troppo grave incarico quando si vuole, che, ad evitarle, si uniformino per la forma esteriore dell' atto alla legge del luogo in cui esso si fa.

Messa a partito la proposta Bonacci, non è quindi accettata.

La Commissione invece è quasi unanime nell' accogliere il concetto, che la facoltà di derogare alla massima *locus regit actum* va espressamente limitata al caso, che tutte le parti appartengano allo stesso paese, ed accetta nella sostanza la formola seguente che un membro (De Foresta) propone di sostituire a quello della Sotto-Commissione:

« Salva ai disponenti o contraenti la facoltà di osservare anche all' e-« stero le forme stabilite dalla propria legge nazionale, purchè tutte le « parti vi siano soggette ».

Si passa in seguito al capoverso del mentovato articolo 6.

Uno dei Sotto-Commissari osserva al proposito essere la Sotto-Commissione partita dal riflesso, che trattandosi della sostanza degli atti e degli effetti delle obbligazioni la volontà dei contraenti dev'essere suprema (salvi i limiti stabiliti nell' articolo 9); potere però nascere dubbio allorchè i contraenti non abbiano manifestato la volontà loro; a tali casi essersi cercato di provvedere ricorrendo alle presunzioni più probabili ond' è che si disse:

L' intrinseca sostanza degli atti e degli effetti delle obbligazioni si reputano regolate dalla legge nazionale dei disponenti o contraenti quando appartengano tutti ad un medesimo paese straniero; in caso diverso, dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti; salva la manifestazione di contraria volontà.

Si osserva da taluni (Precerutti e Vaccarone) che i termini generali e troppo vaghi, nei quali è formolata la riferita disposizione, daranno luogo a quistioni e difficoltà nella pratica applicazione, e si crede quindi miglior partito quello di lasciare tale materia nel dominio della giurispru-

denza, tanto più che la scienza non ha potuto ancora formolare al riguardo canoni precisi di diritto. Soggiungesi poi da uno di essi (VACCARONE) non potersi accettare la regola che *gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge nazionale dei contraenti, quando appartengono tutti ad un medesimo paese*. Suppongasi che due Italiani siano residenti e commercianti in America, o facciasi il caso opposto di due Americani residenti e commercianti in Italia. Essi fanno un contratto attinente al loro commercio. Come può credersi che le parti nel contrattare avessero in mente la legge del loro paese, e non piuttosto quella del luogo in cui esercitano la professione di commercianti? Sorgendo contestazioni sul contratto, come si può pretendere ragionevolmente che i tribunali del luogo, in cui esso fu stipulato e deve essere eseguito, debbano applicare una legge straniera solo perchè i contraenti sono cittadini dello stesso paese estero?

La Commissione ritiene che nelle accennate ipotesi sorge la presunzione contraria di volontà della quale è detto nelle ultime parole del capoverso in esame. Accetta quindi il medesimo, incaricando però uno dei segretari (VACCARONE) di modificarne la redazione, ponendola in rapporto colla redazione che si farà della prima parte dell' articolo (*art. 9 delle disposiz. sulla pubb.* ecc.).

II. Viene in esame l' articolo 7 della Sotto-Commissione concepito in questi termini:

« I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del « luogo in cui l' atto fu fatto.

« I giudicati stranieri nelle materie civili non saranno esecutori nel « Regno, se non vengano dichiarati tali nelle forme determinate dal Co- « dice di procedura civile, e salve le convenzioni internazionali.

« La competenza, le forme dei procedimenti giudiziali ed i modi di « esecuzione delle obbligazioni degli atti e delle sentenze sono regolati « dalla legge del luogo in cui si procede al giudizio o all' esecuzione ».

Osservano taluni (PRECERUTTI, VACCARONE) che il riferito articolo è inutile. Nessuno mai ha dubitato che i mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui furono contratti. Come nessuno può dubitare che la competenza, le forme dei procedimenti ed i mezzi di esecuzione forzata sono regolate dalla legge del luogo in cui si procede al giudizio o all' esecuzione; sarebbe strano di voler sostenere il contrario. Quanto all' esecutorietà dei giudicati stranieri nel regno, la materia forma oggetto di un titolo speciale del Codice di procedura, onde non v' ha motivo di parlarne incidentemente in queste disposizioni preliminari. Aggiungasi da uno dei suddetti membri (VACCARONE), che quando voglia tuttavia la Commissione accettare il proposto articolo 7, sarà opportuno di cambiare l' ordine delle disposizioni contenute nel medesimo, portando come prima parte dell' articolo l' ultimo capoverso, ed aggiungere poi nel capoverso che dispone sull' esecuzione delle sentenze straniere gli *atti ricevuti in paese estero*, i quali non possono eseguirsi nel regno senza alcune formalità analoghe a quelle del giudizio di delibazione.

La Commissione delibera di accettare l' articolo 7 della Sotto-Commissione, colle modificazioni e aggiunte proposte dal detto membro segretario, incaricando lo stesso di formolare una nuova redazione dell' arti-

colo più nettamente e con ordine più logico (*art. 10 delle Disposiz. sulla pubb. ecc.*).

III. La Commissione accetta del pari senza discussione l'articolo 8 (*art. 11 delle Disposiz. sulla pubb. ecc.*), il quale dice:

« Le leggi penali e di sicurezza pubblica obbligano indistintamente « tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno ».

Rimane però inteso che sotto nome di *leggi penali* s'intende comprenderne eziandio quelle che infliggono semplicemente *pene di polizia*.

IV. Si passa all'articolo 9.

In esso è stabilito che

« In nessun caso le leggi, gli atti ed i giudicati di un paese straniero « e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi del « Regno regolatrici delle persone in tutte le materie riguardanti l'ordine « pubblico ed il buon costume ».

Uno dei sotto-commissari (Mancini) facendo osservare che con dire - *leggi regolatrici delle persone, dei beni* o *degli atti* - si comprendono tutte le leggi civili, e si darebbe forse un'estensione esagerata al precetto sancito nel detto articolo - propone di modificarne l'ultima parte così:

In nessun caso potranno derogare alle leggi del Regno, allorchè contengano disposizioni proibitive, ed in tutte le materie che interessano l'ordine pubblico ed il buon costume.

Un membro (De Foresta) propone di mantenere dopo le parole *disposizioni proibitive* queste altre *concernenti le persone, i beni* o *gli atti*.

La Commissione accetta l'articolo 9 coi proposti emendamenti, incaricando il suddetto membro Segretario di formolarne la nuova redazione (*art. 12 delle Disposiz. sulla pubb. ecc.*).

V. Dopo ciò il Presidente fa le due seguenti proposte;

La prima di adottare questa rubrica pel titolo preliminare - *Disposizioni generali intorno alle applicazioni ed agli effetti delle leggi*.

La parola *generali*, egli dice, come più ampia corrisponde meglio al soggetto, mentre la parola *preliminari* ne circoscriverebbe il concetto alla sola materia contenuta nel Codice civile.

La seconda si è di decidere, se le dette disposizioni generali debbano o non far parte del Codice civile.

Un Commissario (Pallieri) è d'avviso, riguardo alla seconda proposta, che le accennate disposizioni debbano far parte di una legge speciale distinta dai Codici.

Dopo alcune osservazioni sopra l'una e l'altra proposta, la seduta è sciolta, rinviando la discussione alle due pomeridiane.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 55.

Seduta pomeridiana del 29 maggio.

SOMMARIO.

1° Si risolve la questione stata riservata (*V. verbale n° 51*) intorno alla sede ed alla intitolazione delle disposizioni preliminari.
2° Si accetta la proposta MANCINI di sostituire l'articolo 89 del progetto PISANELLI all'articolo 111 del progetto senatorio (*102 del cod.*).
3° Deliberazione della Commissione intorno al lavoro di coordinamento di tutto il Codice in coerenza delle prese deliberazioni.
4° La Commissione vota ringraziamenti al Presidente e ai Segretari, e delibera che se ne faccia cenno nel processo verbale.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BONACCI; CHIESI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; A. DE FORESTA, Membro Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta uno dei segretari (A. DE FORESTA) dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana del 27 che è approvato.

I. Quindi il Presidente chiama l'attenzione della Commissione sulla questione rimasta ancora indecisa tanto sulla intitolazione quanto sulla sede che devono avere le disposizioni preliminari che la Commissione ha adottate nelle ultime tornate.

Dopo alcune osservazioni fattesi in proposito da vari Commissari, si delibera all'unanimità, sulla proposta del Senatore DE FORESTA, che le dette disposizioni sieno bensì collocate in principio del Codice civile, come quello che precede nell'ordine legislativo gli altri Codici, ma senza farne parte integrante, e che abbiano perciò una numerazione distinta da quella del detto Codice. Sono esse quindi intitolate : *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.*

La Commissione ha creduto che questo temperamento potesse conciliare i due sistemi che si trovano in presenza, ed ai quali accennava il primo quesito del Ministro Guardasigilli, giacchè nel mentre si rendeva omaggio alle teorie della scienza ed al rigore dei principi logici, i quali non comportano che disposizioni generali ed applicabili tanto al Codice civile quanto agli altri Codici, fossero immedesimate nel primo anche per la forma, si rispettava poi in massima il principio direttivo, cioè la materiale inserzione di disposizioni in fronte al Codice civile, e si cansavano le difficoltà e gli inconvenienti a cui si sarebbe andato incontro, se si fossero volute sancire quelle disposizioni con una legge speciale, che in nessuna maniera fosse attinente alla pubblicazione dei nuovi Codici.

II. Quindi si accetta pure alla unanimità la proposta MANCINI, sostenuta anche da altri (PRECERUTTI e VACCARONE) di ristabilire il testo dell'articolo 89 del Progetto PISANELLI in luogo dell' artic. 111 (1) (*102 del cod.*)

(1) Art. 111. « La capacità dello straniero a contrarre matrimonio nel regno è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.
« Però, se il matrimonio è contratto con un cittadino, lo straniero è anche soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione 2ª del capo I di questo titolo ».

del Progetto della Commissione Senatoria, sulla considerazione che quello esprime il vero concetto giuridico che governa la materia degli impedimenti.

L' articolo 89 del Progetto Pisanelli è del tenore seguente :

« La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene.

« Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

III. Essendo così compito l' esame di tutto il detto Codice e delle varie proposte fattesi intorno allo stesso, il Presidente osserva che non rimarrebbe più che il lavoro di coordinazione e la revisione delle varie modificazioni di dettato e di locuzione state deliberate ; che sarebbe quindi il caso che la Commissione deliberasse sul sistema che intende di tenere in proposito.

La Commissione delibera unanime di incaricare il Segretario (Vaccarone), già delegato per le redazioni di testo e per la coordinazione delle varie parti del Codice in cui il Progetto della Commissione Senatoria venne modificato, di procedere all'accennato lavoro col concorso dei suoi Colleghi, sotto la direzione del Presidente. Il detto Segretario (Vaccarone) osserva quanto al dettato e alla purezza della locuzione, che il Ministro Guardasigilli ha incaricato l' onorevole commendatore Sighele di fare le correzioni occorrenti in tale materia sulle prime prove di stampa che gli sono state e gli saranno successivamente trasmesse a misura che la compilazione del nuovo Codice civile andrà progredendo, e soggiunge che il detto commendatore già ebbe a ritornargli corrette, e prima di partire per Brescia, le prove di stampa sul primo libro del Codice medesimo. Riguardo poi al lavoro definitivo di coordinazione e all' esame delle accennate correzioni, lo stesso Segretario avvertendo che forse taluno dei suoi Colleghi dovrà allontanarsi da Torino per affari d' uffizio o di famiglia, chiede che gli venga aggiunto per compiere tal lavoro il professore Precerutti, il quale oltre all' essere stato assiduo alle sedute della Commissione ed avere preso una parte principale nelle discussioni e deliberazioni della medesima, fu membro della grande Commissione che compilò il primo Progetto Cassinis del nuovo Codice civile, e fu membro della seconda Commissione che lavorando sul medesimo colla scorta delle osservazioni fattevi dalla Magistratura compilò il Progetto Miglietti, sul quale venne modellato in parte il Progetto Pisanelli, che ha poi servito di base al Progetto della Commissione Senatoria riveduto dalla presente Commissione ; onde il professore Precerutti, per le cognizioni speciali acquistate nelle diverse fasi dei lavori e degli studi che prepararono il nuovo Codice, sarà ad esso Segretario di un valido aiuto nel condurre a termine l' opera più importante dell' unificazione legislativa, tenuto anche conto di quelle modificazioni o variazioni che il Ministro Guardasigilli stimasse d' introdurvi. La Commissione accogliendo la proposta dell' onorevole Membro Segretario, prega il professore Precerutti di accettare questo gravissimo cômpito, ed egli vi annuisce. Il Presidente si riserva però la facoltà di convocare, per le gravi questioni che potessero sorgere, i membri della Commissione presenti in questa città e chiedere anche per lettera l' avviso degli altri.

Riguardo alla legge transitoria di cui dovrà pure occuparsi la Commis-

sione, ritenendo che sarebbe prematuro di discuterla sino a che il Codice non sia stato pubblicato ed accuratamente esaminato, si riserva la Commissione di addivenire a tale opera nel prossimo mese di settembre, in quel giorno ed in quel luogo che il Presidente fisserà d' accordo col Ministro Guardasigilli.

IV. Intanto il senatore De Foresta propone e la Commissione unanime esprime i suoi ringraziamenti all' onorevole Presidente per la costante e non mai interrotta sollecitudine, colla quale egli ha diretti i lavori della Commissione per cui in poco più di un mese furono tenute 55 lunghe sedute, furono esaminate, discusse e risolute moltissime gravi ed importanti questioni, e pel modo sempre cortese e conciliativo col quale egli ha condotte le discussioni.

Alla quale manifestazione, l'onorevole Presidente ha risposto con gentili ed affettuose parole, ringraziando egli a vicenda tutti i Membri della Commissione dell'illuminato e coscienzioso concorso che hanno tutti prestato al disimpegno dell'importante cómpito della Commissione.

Il Senatore Chiesi a sua volta propone, e la Commissione vota unanimi ringraziamenti ai membri Segretari per l'indefesso e straordinario lavoro da essi sostenuto durante tutto il corso della discussione e per l'esattezza, il legale criterio e la chiarezza con cui hanno redatti i processi verbali d'ogni seduta e riferite le fattesi discussioni.

Di che tutto la Commissione ha deliberato che si facesse risultare nell'attuale processo verbale.

Quindi il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 56.

Seduta del 20 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Il Presidente invita a deliberare sull' ordine da seguirsi nella discussione del Progetto Ministeriale di legge transitoria. - Osservazioni e riserva (Mancini) di presentare un nuovo Progetto. - Riserva (De Foresta e Restelli) di presentare alcuni nuovi articoli.

2° Proposta (Bartalini, Restelli e Sighele) di procedere intanto all'esame di alcune delle disposizioni del menzionato Progetto. - Il Presidente chiama l'attenzione della Commissione sull'art. 5 (*art. 3 delle Disposiz. transit. sul cod. civ.*) riguardante le incapacità civili che possono derivare dalle condanne penali. - Osservazioni (Precerutti, De Foresta e Restelli) su tale argomento. - La Commissione sospende di deliberare.

3° Proposta (Bartalini) intorno agli articoli 16, 17 e 18 (*art. 10 e 11 delle Disposiz. transit.*) per conservare ai genitori l' usufrutto loro competente a norma delle leggi anteriori. - La Commissione rigetta la proposta.

4° Si rigetta la proposta (Bartalini) di non attribuire la patria potestà alle vedove

che sono tutrici dei loro figli al tempo dell' attuazione del nuovo Codice, per mantenerle sotto la vigilanza di un consiglio di famiglia - art. 15 e 20 del Progetto (*art. 9 delle Disposiz. trans.*). - Quistione proposta dal Senatore De Foresta pel caso in cui il padre avesse nominato alla madre un consulente secondo le leggi anteriori. - Osservazioni (Precerutti e Vaccarone). - La Commissione delibera di riprendere ad esame la quistione.

Radunati nelle sale del Ministero di Grazia e Giustizia in Torino, dietro avviso del Presidente e previo concerto col Ministro Guardasigilli, la Commissione speciale pel Codice civile, al fine di dar compimento ai lavori di cui era stata incaricata, per rivedere cioè ed esaminare il Progetto di legge transitoria preparato dal Ministro (Pisanelli) e che si dovrà pubblicare in esecuzione della legge del 2 aprile 1865, sono presenti alla seduta i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Precerutti; Restelli; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) dà lettura dei processi verbali delle due sedute antimeridiana e pomeridiana del 29 maggio scorso, che sono approvati.

I. Quindi il Presidente, ricordando la riserva fatta dalla Commissione di dar compimento ai suoi lavori coll'esame della legge transitoria, quando il nuovo Codice civile sarebbe stato pubblicato, espone il soggetto della riunione ed invita la Commissione a determinare l'ordine col quale essa intende di procedere nella discussione del Progetto della legge transitoria che è stato distribuito ai singoli componenti della medesima.

Un Membro (Mancini) osserva che a suo avviso quel Progetto s'addentra in troppe particolarità e potrebbe essere ristretto di molto, dovendo le leggi transitorie limitarsi a stabilire alcuni principii di massima sulle difficoltà che nascono dal passaggio dall'antica alla nuova legislazione e non entrare nel campo delle applicazioni speciali, il quale condurrebbe troppo oltre, massime in Italia dove esistevano sette diverse legislazioni civili, lasciando tale applicazione alla giurisprudenza; in conformità dei quali principii egli ha ideato un progetto restrittivo di quello in disamina, che si riserva di presentare anche all' uopo nella seduta di domani.

Il Presidente concorrerebbe in massima nell' opinione del preopinante, ma non crede che le varie disposizioni contenute nel Progetto in discussione possano essere lasciate alla sola giurisprudenza, riferendosi esse in generale a questioni importanti e che interessa sieno legislativamente risolte. Comunque sia, fa presente la convenienza che, prima di pronunciarsi su questa questione di massima, la Commissione abbia sott'occhio il Progetto preparato dall'onorevole proponente. Questa opinione essendo divisa da tutti i Commissari, il proponente promette di rimettere fra tutto domani il suo Progetto ad uno dei Membri Segretari (Vaccarone), per cura del quale sarà tosto stampato e distribuito a tutti i membri della Commissione, che sono dal Presidente invitati a volerlo subito esaminare per aprire quindi la discussione sul medesimo.

Altro componente (Restelli) presenta pure alcune sue proposte di disposizioni speciali sulla materia ipotecaria, le quali verranno anche stampate e distribuite come la precedente, per essere dalla Commissione discusse.

Allo stesso scopo si riserva pure altro dei Commissari (G. De Foresta) di trasmettere entro domani una proposta sull' applicazione della formalità della trascrizione anche alle servitù prediali costituite prima dell'attuazione del nuovo Codice, proposta, che sarà del pari stampata e distribuita.

II. Fintanto che si possano aver sott' occhio le accennate proposte, e che ogni membro della Commissione abbia avuto tempo per esaminare nelle singole sue parti il Progetto di legge transitoria (Pisanelli) stato loro comunicato, taluni membri della Commissione (Bartalini, Restelli e Sighele) esprimono il desiderio che per utilizzare il tempo e progredire il più possibile nei lavori da compiersi, si prendano ad esame alcune di quelle più essenziali questioni che in qualunque modo, e qualunque sia il sistema che si adotti per la redazione della legge transitoria, converrà sempre decidere, e si risolvano intanto in via di massima, salvo poi a concretarne ulteriormente il dettato.

Essendo questa proposta adottata, il Presidente chiama anzi tutto l'attenzione della Commissione sulla questione stata lasciata in riserva nella discussione dell' art. 1° del Codice civile, se cioè, ritenuto che non è ancora unificata in tutto il Regno la legislazione penale, e che, d' altra parte, il Codice Albertino, al quale il Codice penale del 1859 si riferisce in quanto agli effetti civili delle condanne penali, cesserà di essere in vigore con tutto il 1865, non convenga di provvedervi nella legge transitoria, al quale argomento si riferisce la disposizione dell'art. 5 del Progetto in esame (1).

Un Commissario (Precerutti) crede che sarebbe opportuno di regolare in modo uniforme per tutto il Regno gli effetti civili delle condanne penali, opinando egli che, come avrebbe potuto ciò fare il nuovo Codice civile, possa introdursi una tal disposizione nella legge transitoria secondo la riserva già fattane dalla Commissione; disposizione che avrebbe tra gli altri il vantaggio di far cessare, almeno in questa parte cotanto importante, il gravissimo sconcio esistente pur troppo ancora in Italia di tre diverse legislazioni penali; propone altrimenti che quanto meno si adottino intanto per tutto il Regno su questa materia le disposizioni contenute nelle modificazioni fatte al detto Codice penale per le Provincie Napoletane, col Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Ma osservano altri membri (De Foresta e Restelli) che se commendevolissimo è il desiderio del proponente, e sarebbe un progresso nell'unificazione legislativa l'attuarlo, non credono però che ciò possa aver luogo nella legge transitoria, essendochè da una parte il determinare gli effetti, anche civili, delle condanne penali, spetti alla sola legge penale e non alle civili, giacchè la perdita, la sospensione o la restrizione dei diritti civili costituiscono sempre una pena, e talvolta più grave e molesta della corporale, onde vuol essere valutata e regolata dalla sola legge penale; e dall'altra parte, sia per lo meno dubbio se il Governo abbia il potere, o quanto meno convenga che egli risolva nella legge transitoria

(1) Art. 5. « La condizione di coloro che per effetto di condanna penale fossero incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, continuerà ad essere regolata dalle leggi anteriori ».

una questione di tanta importanza, mentre che il Parlamento dovrà ben tosto occuparsi della formazione di un solo Codice penale per tutto il Regno e quindi anche degli effetti civili delle condanne.

Aggiunge poi uno dei detti preopinanti (Restelli) che non può esservi dubbio, che l'art. 44 del Codice Albertino, richiamato nel Codice penale del 1859, rimane ancora in vigore, quantunque il Codice Albertino sia abrogato, per ciò solo che il suo richiamo nel Codice penale deve farlo considerare come parte integrante di questo.

Non dissente la Commissione da questa opinione, ma sulla osservazione del Presidente e di alcuni altri membri che l' articolo 44 unicamente richiamato nel Codice penale del 1859 non è il solo articolo del Codice Albertino che provveda sulle conseguenze della perdita dei diritti civili per condanna penale, ma dispongono ancora intorno a questa materia molti altri articoli che lo seguono fino ed inchiuso l'articolo 59, onde può elevarsi il dubbio intorno alla abrogazione o no di questi ultimi; la Commissione, mentre crede che lo stabilire definitivamente in modo uniforme per tutto il Regno l' effetto civile delle condanne penali spetti al Codice penale, si riserva però di decidere se debba intanto stabilirsi nella legge transitoria che sino all' unificazione della legislazione penale, la perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili per effetto di condanna penale continuerà ad essere regolata dalle leggi anteriori, ovvero meglio convenga intanto di provvedervi nella stessa legge transitoria con una disposizione generale per tutto il regno.

III. Il Presidente mette quindi in discussione gli articoli 16, 17 e 18 del Progetto, relativi all'usufrutto legale competente in forza della patria potestà ai genitori sui beni dei loro figli (1).

Intorno a questo argomento uno dei Commissari (Bartalini) propone che si adotti il principio di conservare ai genitori sui beni dei loro figli l' usufrutto ad essi spettante in forza della patria potestà a norma delle leggi anteriori, come stabilivano le R. Lettere Patenti del 6 dicembre 1837 nelle antiche Provincie, e come sembra esigere l' equità e l'ordine delle famiglie, in cui nascerebbero non pochi sconcerti e spostamenti cessando quell'usufrutto che i genitori avevano ragione di sperare continuativo a tenore delle leggi che loro lo accordavano; o che per lo meno si riservi

(1) Art. 16. « L'usufrutto che in forza della patria potestà già compete ai genitori sui beni dei loro figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati, sarà conservato e spetterà ai medesimi a termini del nuovo Codice.

« Ove tale usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età dei figli, sarà loro conservato pel tempo che rimane a decorrere secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine di un anno dall'osservanza del detto Codice, l'usufrutto cesserà allo scadere dello stesso anno ».

Art. 17. « L'usufrutto legale spettante agli altri ascendenti secondo le leggi anteriori cesserà coll' osservanza del nuovo Codice e spetterà ai genitori a norma delle disposizioni in esso contenute ».

Art. 18. « Se a norma delle leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l'età di anni diciotto del figlio, senza che questo trovisi legalmente o volontariamente emancipato, i genitori lo riacquisteranno coll'osservanza del nuovo Codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo ».

ai genitori quella quota di usufrutto che è loro rimasta dopo l'emancipazione dei figli, come hanno fatto varie altre leggi transitorie.

Ma si osserva da altri commissari (MANCINI e RESTELLI) che l'usufrutto, di cui si tratta, non avendo altra causa che la patria potestà, cessando questa deve cessare anch' esso; nè si potrebbe ammettere che continui sotto una nuova legge, che non lo riconosce più, un diritto non dipendente da convenzione, ma unicamente dalle disposizioni della legge abrogata. Aggiungasi poi, che dal momento in cui la legge nuova fa cessare la patria potestà alla maggiore età del figlio, e fin da quell'epoca lo considera come capo di famiglia, non gli si potrebbero senza contraddizione e senza ingiustizia trattenere i frutti dei suoi redditi e lasciarlo privo dei mezzi necessari per costituire e mantenere la nuova famiglia; oltrecchè, qualora vi fossero altri figli, potrebbe ciò costituire una disuguaglianza di condizione tra loro, che è sempre bene di evitare.

Messa quindi ai voti la proposta BARTALINI, viene la medesima respinta.

IV. Successivamente lo stesso Commissario (BARTALINI) propone che alle vedove tutrici dei loro figli al tempo in cui andrà in osservanza il nuovo Codice non si lasci la patria potestà sfrenata, ma debbano quanto meno assoggettarsi alla vigilanza del consiglio di famiglia per analogia di quanto stabilisce l'articolo 237 o ad altra cautela di simil genere; giacchè, in difetto, vi sarebbe disparità di condizione tra le vedove all'epoca dell' attuazione del nuovo Codice le quali avrebbero tutte la patria potestà libera da ogni freno, e le altre che potrebbero essere limitate nei loro poteri e diritti, mentrechè le prime non altrimenti furono lasciate libere salvo perchè non dovevano essere che tutrici, e perciò frenate dal protutore e dal consiglio di famiglia; cautele che se il marito avesse preveduto che sarebbero mancate, non avrebbe probabilmente omesso di prendere.

Ma la Commissione non accetta la proposta perchè, secondo il nuovo Codice tutte le madri devono avere la patria potestà; nè sarebbe comportabile che si facessero distinzioni tra quelle che rimasero vedove prima e quelle che non lo saranno che dopo che il Codice avrà vigore; distinzioni, che, ammesso il principio della proposta, avrebbero anche luogo per la stessa persona la quale potrebbe essere tutrice di un figlio nato prima del Codice, mentre che avrebbe la patria potestà sull' altro che fosse postumo e nato dopo l' attuazione del Codice medesimo. Del resto l' articolo 233 provvede in ogni caso per quelle madri che, non frenate nell' esercizio della patria potestà, ne abusassero.

Prendendo argomento dall' accennata proposta, un altro Commissario (DE FORESTA) chiama l' attenzione della Commissione sul caso in cui un padre avesse nominato a norma delle leggi anteriori un contutore o consulente alla propria moglie tutrice dei suoi figli, o data qualche altra simile disposizione permessa dalla legge allora vigente, e crede che si debba nella legge transitoria risolvere la questione, che può sorgere, se le disposizioni paterne debbano o no continuare a sortire il loro effetto, ancorchè la madre sia investita della patria potestà dal nuovo Codice, almeno fino ai limiti consentiti dall' articolo 235 dello stesso Codice.

Alcuni Commissari (PRECERUTTI e VACCARONE) credono che i principî generali di diritto transitorio combinati colla disposizione dell' art. 235 del nuovo Codice siano più che sufficienti perchè i Tribunali possano fa-

cilmente risolvere la quistione senza necessità di una speciale disposizione transitoria; e che debba pertanto lasciarsi alla giurisprudenza la soluzione della medesima, tanto più che potrà essere giudicata diversamente secondo le varie circostanze di fatto.

Tuttavia, dopo alcune spiegazioni dell' onorevole proponente, la Commissione si riserva di prendere nuovamente ad esame la proposta.

Quindi l' adunanza è sciolta e rinviata a domani.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone

---

VERBALE N° 57.

Seduta del 21 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Discussione sull'art. 16 del Progetto (*art. 10 delle Disposiz. trans.*). - Rigetto della proposta (Bartalini) di conservare l' usufrutto che spettava ai genitori anche dopo l' emancipazione dei figli.

2° Discussione sull' art. 18 (*art. 11 delle Disposiz. trans.*). - Rigetto della proposta (Bonacci) di sopprimere il detto articolo.

3° Si approva l' art. 19 (*capoverso dell' art. 11 delle Disposiz. trans.*).

4° Discussione sull' art. 20 (*capoverso dell' art. 9 delle Disposiz. trans.*). - Rigetto della proposta (Bartalini) di lasciare che le tutele già aperte continuino ad essere regolate dalle leggi anteriori.

5° Si approva l'art. 21 (*art. 12 delle Disposiz. trans.*).

6° Si approva l' art. 22 (*art. 13 delle Disposiz. trans.*).

7° Discussione sull' art. 23 (*art. 14 delle Disposiz. trans.*) riguardante la convocazione dei nuovi consigli di famiglia. - Si sopprimono nel primo capoverso, sulla proposta del Presidente, le parole - *gli altri membri dei consigli di famiglia già esistenti.*

8° Si approva l' art. 24 (*art. 15 delle Disposiz. trans.*) con un' aggiunta proposta da Restelli riguardo alle iscrizioni delle ipoteche già spettanti sul beni dei tutori.

9° Osservazioni (Precerutti e Vaccarone) sull' art. 25 (*art. 16 delle Disposiz. transitorie*).

10° Si approva l' art. 26 (*art. 17 delle Disposiz. trans.*).

11° Discussione della proposta (Restelli) sull' efficacia che possono avere dopo l' attuazione del nuovo Codice le limitazioni apposte anteriormente dal padre alla tutela della madre. - La Commissione delibera di non aggiungere alcuna disposizione al riguardo.

12° Si approva con un' aggiunta l' art. 27 (*art. 18 delle Disposiz. trans.*).

13° Si approva l' art. 28 (*art. 19 delle Disposiz. trans.*).

14° Discussione intorno all' art. 29 del Progetto riguardante i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione acquistati sotto le leggi anteriori. - Si sopprime il detto articolo.

Sono presenti i signori: G. B. Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Precerutti; Restelli; Sighele; Spanna, membro Segretario; Vaccarone, id.

I. Dichiarata aperta la seduta, s' intraprende l' esame dell' articolo 16 del Progetto di legge transitoria, così concepito:

« L' usufrutto che in forza della patria potestà già compete ai genitori « sui beni dei loro figli, che non siano legalmente e volontariamente « emancipati, sarà conservato e spetterà ai medesimi a termini del nuo- « vo Codice.

« Ove tale usufrutto competesse ai genitori anche dopo la maggior età « dei figli, sarà loro conservato nel tempo che rimane a decorrere se- « condo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il termine « di un anno dall' osservanza del detto Codice, l' usufrutto cesserà allo « scadere dello stesso anno ».

Uno dei membri (Bartalini) propone, che nel capoverso di questo articolo, dopo le parole - *la maggiore età* - si aggiunga - *o la emancipazione* - giacchè, per le leggi toscane, se il padre emancipa volontariamente il figlio, ritiene in premio di questo suo beneficio la metà dell' usufrutto sino ai 30 anni, se poi lo emancipa *coattivamente* per colpa di esso figlio medesimo, ritiene l' intiero usufrutto.

Osserva taluno (Bonacci) che veramente, dicendosi nella prima parte dell' articolo - *figli, che non siano legalmente o volontariamente emancipati* - ed aggiungendosi nel capoverso - *ove tale usufrutto* - questo usufrutto, di cui parla l' alinea, è quello mentovato in principio dell' articolo, e perciò la disposizione potrebbe riferirsi all'usufrutto, il quale competa al padre nel caso di emancipazione; laonde, quando si volesse estendere il disposto dell' artic. 16 anche all' usufrutto di cui fa menzione il proponente, converrebbe o adottare l' aggiunta proposta, o, ciò che tornerebbe più semplice, cancellare nella prima parte dell' articolo la frase - *che non siano legalmente o volontariamente emancipati.* - Egli però dubita se possa giustamente privarsi il padre dell' usufrutto concessogli in premio dell' emancipazione. È questo un argomento assai grave, il quale ben merita tutta l' attenzione della Commissione.

Un altro Commissario (De Foresta) premette che, a parer suo, lo scopo del proponente sarebbe meglio ottenuto, se invece di aggiungere soltanto dopo le parole - *la maggior età* - le altre - o *la emancipazione* - si aggiungesse all' articolo un capoverso così concepito - *Lo stesso avrà luogo quando competa al padre l' usufrutto dopo la emancipazione.*- Egli del resto conviene sulla gravità della questione consistente nel vedere, se possa applicarsi all' usufrutto, spettante al padre dopo l' emancipazione, ciò che il Progetto di legge transitoria dispone pel caso di usufrutto competente al padre tuttora investito della patria potestà.

Non sa però accostarsi in proposito all' opinione espressa dal preopinante. Ammette che stiano per tale opinione delle potenti ragioni di equità, ma fa osservare che si accosterebbe maggiormente al sistema adottato dal nuovo Codice (di restringere, cioè, il più che sia possibile, gli effetti dell' usufrutto paterno), la soluzione, secondo cui l' usufrutto spettante al padre, che ha emancipato il figlio, non si estendesse oltre il tempo che può durare l' usufrutto a lui competente in forza della patria podestà tuttora esercitata.

Altri (Restelli), nel senso di quest' ultima soluzione, osserva inoltre, che l' usufrutto sarebbe una continuazione della patria potestà, la quale si scioglie colla maggior età del figlio. Posto il principio che la patria

potestà cessa quando il figlio è divenuto maggiore, bisogna, per essere coerenti, ammettere che cessa in qualunque caso l'usufrutto, e così anche quando competa al padre, che ha emancipato il figlio, perchè la radice di tale usufrutto starebbe pur sempre nella patria potestà. Invoca eziandio gl' inconvenienti della diversità di trattamento che potrebbe verificarsi nell' opposto sistema tra i figli di uno stesso padre.

Si mette allora ai voti - se debba conservarsi fino al termine stabilito dalle leggi precedenti l' usufrutto competente al padre anche dopo l' emancipazione del figlio giusta le leggi medesime. - La proposta è rigettata da 9 voti contro 2.

Si delibera quindi di modificare la redazione dell' articolo 16 nel senso, che il suo disposto si applichi tanto al caso contemplato nel Progetto di legge transitoria, quanto a quello di usufrutto competente giusta le accennate leggi anche dopo l' emancipazione.

II. Si passa in seguito all' esame dell' art. 18 così formolato :

« Se a norma delle leggi anteriori l'usufrutto è cessato per l' età di « anni diciotto del figlio, senza che questo trovisi legalmente o volonta- « riamente emancipato, i genitori lo riacquisteranno coll' osservanza del « nuovo Codice per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo ».

Taluno (Bonacci) domanda per qual motivo mai si ricaccieranno i figli sotto una servitù dalla quale già erano usciti ? perchè si farà rinascere un usufrutto che già era cessato ? non è egli vero che secondo i più certi principî della dottrina, in tanto si applica una legge nuova che modifichi lo stato delle persone, in quanto questa legge nuova ne migliori la condizione ; e non si applica quando la rende invece deteriore? L' usufrutto era cessato : non può più risorgere.

Nè varrebbe lo argomentare (l'oratore prosegue rispondendo ad un'obbiezione fattagli da uno dei commissari (Bartalini), da che coll'attuazione del nuovo Codice si peggiorerà pure la condizione dei figli minori *sui iuris*, i quali diventeranno soggetti all' usufrutto materno. Anche questo dovrebbe impedirsi ; dovrebbe cioè accogliersi il principio, che, una volta cessato l'usufrutto imposto sui beni dei figli, esso non rinascerà nè a favore del padre, nè a favore della madre per le disposizioni del nuovo Codice.

Ma in contrario senso si osserva (De Foresta) che, mentre non si disconosce la importanza degli esposti riflessi, tuttavia le ragioni di ordine pubblico, le quali hanno consigliato il legislatore d' introdurre l'usufrutto pei genitori, debbono pure persuadere che tale usufrutto riceva la maggiore applicazione.

Altri (Restelli) osserva nello stesso senso, che se per una parte bisogna por mente a non rendere deteriore la condizione dei figli, d' altro canto bisogna anche impedire che sia deteriorata la condizione dei genitori. Se il legislatore crede indispensabile complemento all' esercizio normale della patria potestà l' usufrutto, perchè non lo farà risorgere anche quando già sia cessato ?

Un altro commissario (Vaccarone) soggiunge, che per coerenza di principî si deve adottare la disposizione del Progetto Ministeriale. Siccome fu già deliberato dalla Commissione che l' usufrutto competente ai genitori a norma delle leggi anteriori sia regolato e debba cessare secondo le norme sancite nel nuovo Codice, salvo il termine di un anno concesso

per rendere meno sensibile la transizione dall' antico al nuovo diritto, così è giusto di attribuire ai genitori, secondo le dette norme, l'usufrutto sui beni dei figli, quantunque più loro non competesse giusta le leggi anteriori. Le due disposizioni sono i due termini correlativi dello stesso concetto giuridico.

Altri (Cassinis) aggiunge, che se l'usufrutto rinasce, ciò è perchè interviene una causa che lo fa rinascere, vale a dire la legge, la quale dispone che i figli siano soggetti all' usufrutto finchè non hanno raggiunta l' età maggiore. Invoca egli pure le addotte ragioni d' ordine pubblico, e conchiude osservando, che si sposta la questione allorchè la si esamina sotto l' aspetto soltanto dei rapporti economici intercedenti tra i genitori e la prole. La ragion di decidere non è qui che va cercata, ma nei principî sociali, che informano il sistema della patria potestà e le esigenze che ne costituiscono altrettanti corollari.

La Commissione adotta unanime l' articolo 18 anzi riferito, salva definitiva redazione.

III. È poscia approvato senza discussione l' art. 19 del Progetto. Esso articolo è così concepito :

« Se per le leggi anteriori non competesse ai genitori l' usufrutto loro « attribuito dal nuovo Codice sui beni dei figli, essi lo acquisteranno a « partire dall'osservanza dello stesso Codice anche sui beni già perve- « nuti ai medesimi ».

IV. Si procede quindi all' esame dell' art. 20, così formolato :

« Quelli che per ragione di età sono soggetti alla tutela a norma delle « leggi anteriori, semprechè non debbano essere sotto la patria potestà « giusta il nuovo Codice, continueranno a rimanere sotto tutela in con- « formità di esso Codice ».

Uno dei Commissari (Bartalini) propone la seguente aggiunta :

« Le tutele dei minori, al termine definitivo delle quali rimanga a de- « correre un tempo non maggiore di un anno computabile dall'attuazio- « ne del Codice, proseguiranno ad essere regolate dalle leggi prece- « denti ».

Senza questa aggiunta (osserva il proponente) le tutele prossime al loro termine dovrebbero ricostituirsi a forma del nuovo Codice entro sei mesi dalla sua attivazione (art. 23 del Progetto); ricostituzione, che porterebbe all' esclusione di alcuni tutori, ove più fossero di numero, a nomine di protutori, dove quest' ufficio non è conosciuto, come appunto in Toscana, a nuove indagini sulle cauzioni già date, ecc. ecc. - e tutto questo rimescolamento di cose e di persone per una gestione residuale tutto al più di sei mesi, lo che sembra più dannoso che utile all' amministrazione del patrimonio dei minori.

La Commissione, mentre apprezza queste ragioni, non accetta però la proposta cui servono di base, prevedendo che essa in pratica riescirebbe spesso d' impossibile applicazione, poichè coll' attivazione del nuovo Codice verrebbero talora a mancare i mezzi per regolare la tutela secondo le leggi precedenti.

Da taluno (Restelli) si fa anche valere l'osservazione, che col proposto sistema potrebbe verificarsi lo sconcio che in una famiglia si trovassero attuate varie tutele regolate con modi diversi.

Si trova però difettosa la redazione dell' art. 20, in quanto che vi si

contiene in un inciso - *semprechè non debbano essere sotto la patria potestà giusta il nuovo Codice* - ciò che costituisce la parte più importante della disposizione, onde non è espresso in maniera sufficientemente chiara il vero concetto della legge.

Risponde taluno (Vaccarone) che il concetto della legge apparisce abbastanza chiaro se si raffronta l'articolo 20 coll'articolo 15; s'incarica tuttavia lo stesso Membro Segretario di proporre una nuova redazione più acconcia.

V. È approvato senza discussione l'articolo 21 del tenore seguente:

« Quelli che a termini delle leggi anteriori avessero assunta una tutela, continueranno ad esercitarla, ancorchè il nuovo Codice la deferisca ad altre persone.

« Quando più siano i tutori per ragione di parentela col minore, il consiglio di famiglia da radunarsi giusta l'artic. 23 delibererà a quale di essi debba conservarsi la tutela esclusivamente agli altri ».

VI. Si passa in seguito all'esame dell'articolo 22, così formolato:

« I protutori nominati secondo le leggi anteriori continueranno nell'esercizio delle loro funzioni.

« Il tutore surrogato ed il tutore onorario saranno considerati come protutori.

« Ove più siano i tutori onorari, si provvederà a norma del capoverso dell'articolo precedente.

« Quando a termini delle leggi anteriori non vi fosse l'uffizio di protutore, il consiglio di famiglia di cui all'articolo seguente nominerà un protutore ».

Il riferito articolo è approvato senza discussione.

VII. Succede l'esame dell'articolo 23 così concepito:

« Anche per le tutele già aperte al giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, si dovrà costituire un consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo.

« Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro sei mesi dall'osservanza dello stesso Codice, i tutori, i protutori, gli altri membri dei consigli di famiglia esistenti e le altre persone indicate nell'art. 250 del Codice medesimo, sotto le pene ivi stabilite.

« La convocazione potrà anche farsi d'uffizio dal Giudice di Mandamento, o sull'istanza del Pubblico Ministero o del Sindaco del Comune ».

Il Presidente propone di togliere dal primo capoverso le parole - *gli altri membri dei consigli di famiglia esistenti* - Propriamente secondo alcune delle legislazioni attuali (la Sarda ad esempio) non puossi dire che esistano dei membri di un consiglio di famiglia, perchè questo ufficio non è permanente, e, una volta che si è deliberato su quanto determinò la convocazione del consiglio, chi vi prese parte è più nulla, salva la possibilità di esservi di nuovo chiamato in occasione di un'altra riconvocazione del consiglio. Col sistema dell'articolo in esame s'imporrebbe un vincolo gravissimo anche a persone, le quali non hanno alcun rapporto naturale coll'amministrato, ma erano state chiamate a far parte del consiglio di famiglia per una causa accidentale, come avviene, giusta l'art. 264 del Codice Albertino, riguardo agli abitanti nel medesimo comune del minore, per aver avuto abitualmente relazioni di amicizia coi genitori di lui.

Contro la proposta taluno (Restelli) osserva, che coloro i quali già hanno fatto parte del consiglio di famiglia sono più in grado di conoscere che vi è un minore, e che quindi ricorre l' applicazione dell' art. 23 - Altri (Precerutti) aggiunge, che dovendo costoro cessare dall' ufficio loro, compiono ad un dovere pensando alla propria surrogazione.

Ma la Commissione delibera con voti 9 contro 2 di accettare la fatta proposta, anche perchè allo scopo della legge provvede ampiamente il richiamo che vi si fa dell' art. del Progetto Pianelli (*art. 250 del cod.*).

Si limita inoltre a *tre mesi* il termine fissato dal Progetto a *sei mesi*.

VIII. Si passa all' esame dell' art. 24 del Progetto del seguente tenore:

« Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche competenti sui loro beni a « norma delle leggi anteriori continueranno a sussistere, finchè l' anzi- « detto consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni « dell' art. 292 del nuovo Codice, e non siansi eseguiti i dati provvedi- « menti.

« Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima « adunanza.

« Lo stesso avrà luogo nel caso in cui il tutore non abbia data cauzione o questa non fosse obbligatoria a norma delle leggi anteriori.

Sul riferito articolo 24 si fanno due osservazioni.

Havvi anzitutto chi (Bartalini) propone di fare eccezione per le tutele, al termine definitivo delle quali rimanga a decorrere un tempo non maggiore di un anno computabile dalla attivazione del Codice. Restino per esse le cauzioni che già vi sono, senza modificar cosa alcuna ; l'applicazione a tali tutele delle disposizioni del nuovo Codice potrebbe produrre dei gravi inconvenienti, imporre ai tutori oneri gravissimi, ormai ingiustificabili, attesa la prossima fine della tutela.

Il detto Commissario però non insiste nella sua proposta sull'osservazione di taluno (Restelli), che il consiglio di famiglia potrà sempre deliberare nella sua saviezza se sia o non conveniente d' immutare le cauzioni già date o di conservarle, apprezzando le varie circostanze della tutela.

In secondo luogo si propone da un membro (Restelli) il dubbio, se la disposizione dell'articolo 24 - *le ipoteche competenti sui beni dei tutori a norma delle leggi anteriori continueranno a sussistere* - non possa dare argomento per escludere l'applicazione a tali tutele delle norme saggiamente stabilite dal nuovo Codice riguardo alla iscrizione delle ipoteche, e alla trasformazione di esse tutte in ipoteche speciali.

Alcuni (Bonacci e Vaccarone) osservano, che siffatto dubbio non può nascere, perchè l'art. 24 parla soltanto della sostanza del diritto d'ipoteca; esso dichiara unicamente che la ipoteca esistente continuerà a sussistere, ma lascia intatto tutto ciò che riguarda la forma necessaria all' ipoteca per essere efficace riguardo ai terzi.

A maggior chiarezza tuttavia la Commissione, sulla proposta di un altro membro (De Foresta), delibera di aggiungere in fine della prima parte dell' articolo 24 le parole - *salvo il disposto dell' articolo* 43, incaricando tuttavia il Segretario, già delegato per le redazioni di testo (Vaccarone), di coordinare tale disposizione cogli articoli che daranno norme transitorie per l'efficacia delle ipoteche riguardo ai terzi.

IX. In seguito havvi chi (Precerutti) domanda se sia necessaria la di-

sposizione contenuta nell' articolo 25 del Progetto concepito nei termini seguenti:

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno an-« che nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo « Codice, in quanto vi possono essere applicabili ».

In sostanza, dicesi, negli articoli 261 e 262 del Codice nuovo si parla pur sempre di tutele; chi potrà mai dubitare che non siano ad esse applicabili le norme contenute nei precedenti articoli della legge transitoria?

Ma la Commissione delibera di conservare esso articolo 25, sulla osservazione fatta da un membro (Vaccarone), che il dubbio potrebbe nascere da che in quegli articoli precedenti si è sempre parlato di *consigli di famiglia*, e gli articoli 261 e 262 del nuovo Codice parlano dei *consigli di tutela*, dei consigli dell'ospizio.

X. È accolto senza discussione l' art. 26 del Progetto, così formolato:

« I minori che al tempo in cui andrà in osservanza il nuovo Codice si « trovassero emancipati od abilitati, od avessero contratto matrimonio, « saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati ».

XI. Dopo si propone da uno dei Commissari (Restelli) il seguente quesito:

Suppongasi che il padre avesse sotto lo impero della legislazione anteriore limitato straordinariamente, cioè oltre quanto fosse dalla nuova legge permesso, la tutela della madre, dovrà forse ancora tenersi conto di queste limitazioni dopo l'attuazione del nuovo Codice, quando la madre non sarà più tutrice dei propri figli, ma eserciterà la patria potestà? Finchè il padre non ha imposto alla madre altre condizioni per lo esercizio della tutela fuor quelle stabilite dalla legge stessa per la tutela materna, niun dubbio che, cessando tale tutela, debbano pure cessare siffatte condizioni; ma la ragione di dubitare sorgerà facilmente pel caso contemplato nel proposto quesito, quello, vale a dire, che il padre abbia subordinato l' esercizio della tutela materna a vincoli nuovi e speciali, per esempio le abbia vietato di fare certi atti senza l'assistenza o il consiglio di una data persona. Importa che nella legge transitoria sia chiuso l'adito ad una questione, la quale potrebbe farsi assai grave.

Uno dei membri (Cassinis) osserva che, a parer suo, non potrebbesi seriamente contestare che tali condizioni, tali vincoli continueranno a sussistere dopo l'attuazione del nuovo Codice, semprechè però non sieno oltre i limiti assegnati alla facoltà accordata al padre dall'art. 235 di esso Codice, riflettano, vale a dire, soltanto la educazione dei figli e l'amministrazione dei beni.

Uno dei membri Segretari (Vaccarone) osserva, che il dubbio elevato dall'onorevole Restelli è la riproduzione, sotto altro aspetto, del quesito proposto nella precedente seduta dal Senatore De Foresta, e sul quale la Commissione si riservò di deliberare. Fu allora osservato da taluno dei Commissari, che i principii generali di diritto transitorio combinati coll'articolo 235 del nuovo Codice erano sufficienti a risolvere l'accennato dubbio, senza che occorresse di formolare al riguardo una disposizione nella legge transitoria. Diffatti il nuovo Codice, quantunque attribuisca alla madre superstite la patria potestà, riconosce però coll' art. 235 nel padre il diritto di stabilire condizioni alla madre per l'educazione dei

figli e l' amministrazione del beni. Ora, se il padre, valendosi della facoltà concessagli dalle leggi anteriori, ha provveduto all' educazione dei figli od all' amministrazione dei beni, stabilendo condizioni alla madre nell' esercizio della tutela, o nominandole un contutore, o chiamando un estraneo alla tutela, non può essere dubbio che le disposizioni da lui date sono valide. Solo trattasi di vedere se le medesime siano pienamente efficaci dopo l' attuazione del nuovo codice, come prima, ovvero possa la madre richiamare contro di esse giusta il primo capoverso dell'articolo 235. Giova qui ritenere che il nuovo Codice attribuisce alla madre la patria potestà, e che si è già deliberato dalla Commissione in conformità del Progetto Ministeriale, che i minori di età non emancipati saranno soggetti alla patria potestà o alla tutela secondo le norme stabilite nello stesso Codice dal giorno dell' attuazione del medesimo. Quindi se non può dubitarsi che la madre vedova acquista colla detta attuazione la patria potestà sui figli minori non emancipati, sembra non potersi neppure dubitare che essa l' acquista con le limitazioni e coi diritti determinati dal nuovo Codice, e così sotto le condizioni e col diritto di richiamo di cui è parola nell' articolo 235. Ma quale sarà il limite da osservarsi nello stabilire o nell' approvare le accennate condizioni? La legge lascia la soluzione di tale quesito all' apprezzamento del consiglio di famiglia e al giudizio dei Tribunali. Però, le disposizioni date dal padre intorno all'educazione dei figli e all' amministrazione dei beni secondo le leggi anteriori devono essere assimilate, dopo l' attuazione del nuovo Codice, a quelle che un padre fosse per dare sotto l' osservanza del Codice medesimo. Esse continueranno a produrre il loro effetto, finchè sull' istanza della madre il consiglio di famiglia o il Tribunale abbia diversamente provveduto giusta l' articolo 235 anzidetto. Pare quindi non essere necessario d' introdurre nella legge transitoria un' apposita disposizione per risolvere le quistioni che potessero elevarsi al riguardo, massime che sarebbe impossibile di dare una norma precisa pei diversi casi che potrebbero presentarsi. Meglio provvederanno i Tribunali, tenuto conto delle varie circostanze.

La Commissione, ritenendo che i principî generali sono sufficienti per istabilire che le disposizioni date dal padre secondo le leggi anteriori intorno all' educazione dei figli ed all' amministrazione dei beni, continueranno ad avere effetto sotto l' impero del nuovo Codice, quantunque la madre acquisti coll' attuazione di esso la patria potestà, salvo però il disposto dall' articolo 235, delibera di non aggiungere alcuna disposizione nella legge transitoria su tale punto, lasciando alla giurisprudenza la soluzione delle quistioni speciali che possono sorgere nella pratica applicazione della legge.

XII. Si passa all' art. 27 del Progetto così formolato:

« Le interdizioni, le inabilitazioni e qualsiasi altra deputazione di tu-
« tore, curatore o consulente giudiziario, pronunziate dalle autorità giu-
« diziarie secondo le leggi anteriori, continueranno ad avere il loro ef-
« fetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall' autorità giudiziaria a
« norma delle disposizioni stabilite nel nuovo Codice.

« Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserve-
« ranno le disposizioni dello stesso Codice, salvo ciò che è stabilito nel-
« l' art. 5 ».

In ordine alla prima parte di questo articolo, per togliere ogni dubbio riguardo a coloro che hanno diritto di proporre la domanda all' autorità giudiziaria, affinchè provveda secondo il nuovo Codice, e specialmente nel caso dell' interdetto per prodigalità, che giusta lo stesso Codice deve essere soltanto inabilitato, la Commissione delibera, che dopo le parole - *dall' autorità giudiziaria* - si aggiunga - *sull' istanza di qualunque interessato* o *del pubblico ministero* - onde così rendere anche più pronta ed efficace l' applicazione della nuova legge.

Si riserva poi di occuparsi della disposizione contenuta nel capoverso, quando si sarà definitivamente deliberato sull' art. 5.

XIII. È approvato senza discussione l' art. 28 coll' incarico ad uno dei Segretari (Vaccarone) di coordinarlo col nuovo Codice, del seg. tenore:

« I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e « gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, si uniformeranno alle disposizioni del detto Codice nell' esercizio delle funzioni « loro affidate, a partire dall' osservanza del medesimo.

« Ogni tutore o curatore dovrà entro sei mesi da tale osservanza far « iscrivere la tutela o la cura nei registri indicati negli articoli 345 e 348 « dello stesso Codice, se l' iscrizione non è già fatta a norma delle leggi « anteriori, e salvo ciò che è disposto nel capoverso dell' artic. 344 del « Codice medesimo ».

XIV. Segue l' esame dell' articolo 29 così formolato:

« I dritti di usufrutto, di uso e di abitazione acquistati sotto l' osser« vanza delle leggi anteriori per atto tra vivi o di ultima volontà, sono re« golati dalle leggi medesime.

« Gli affittamenti però fatti dall' usufruttuario dopo l' osservanza del « nuovo Codice sono regolati dalle disposizioni di questo ».

Si discute intorno alla opportunità di questo articolo.

Per dimostrare la opportunità si propone da taluno (Cassinis) un esempio. Suppongasi che si tratti di usufrutto lasciato ad un corpo morale nei paesi dove ora è in vigore il diritto romano, questo usufrutto avrebbe durato 100 anni; il Codice nuovo limita la durata di tale usufrutto. Si potrebbe far questione se la limitazione abbia da estendersi a simile usufrutto incominciato prima dell' attuazione di esso nuovo Codice: per l'applicabilità della limitazione s' invocheranno ragioni di ordine pubblico, per la non applicabilità si farà valere il rispetto al diritto acquisito. La disposizione dell' articolo in esame tronca la controversia.

Ma taluno (Restelli) stima inutile tale articolo: come dubitare che un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione acquistato sotto l' osservanza delle leggi anteriori per atto tra vivi o di ultima volontà debba essere regolato dalle leggi medesime? Se un dubbio potrebbe sorgere per avventura, sarebbe riguardo all' usufrutto legale, e all' usufrutto legale precisamente non estendersi l' articolo 29.

Altri (Bartalini) divide l' opinione che questo articolo sia inutile.

Altri (Mancini) non pure lo reputa inutile, ma crede inoltre che esso potrebbe suscitare delle gravi difficoltà, potendosene dedurre che debbano regolarsi secondo le leggi anteriori (locchè sarebbe contrario ai più sani principî) tutte indistintamente le conseguenze dell' usufrutto, dell' uso o della abitazione acquistati prima del Codice, ancorchè esse fossero contrarie all' ordine pubblico.

Messa allora a partito la soppressione dell'articolo 29, la Commissione unanime delibera di sopprimerlo, sul riflesso eziandio fatto da un altro membro (PRECERUTTI) che quella disposizione finirebbe per moltiplicare le questioni anzi che impedirle.
A questo punto la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 58.

Seduta del 22 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Sulla proposta del Presidente, la Commissione delibera non essere necessaria alcuna disposizione speciale riguardo a coloro che furono interdetti secondo le leggi anteriori, e che dovrebbero essere soltanto inabilitati secondo il nuovo Codice.
2° Discussione sull'art. 30 del Progetto (*art. 22 delle Disposiz. trans.*) riguardante le rinunzie delle femmine alle successioni. - Si adotta l'articolo con due aggiunte per comprendervi tanto le rinunzie supererogatorie quanto le contrattuali, o quelle dei professi religiosi.
3° Sulla proposta (PRECERUTTI) si delibera di sopprimere l'art. 32 del Progetto relativo ai diritti di riversibilità dei beni donati.
4° Discussione sull'art. 33 (*art. 23 delle Disposiz. trans.*). - Proposta (SIGHELE) di mantenere l'efficacia dei testamenti nuncupatorii fatti secondo le leggi anteriori, qualora il testatore muoia entro *sei mesi* dall'attuazione del Codice. - La Commissione adotta il termine di due mesi proposto dal Presidente.
5° Discussione sulla proposta (SIGHELE) riguardante i testamenti fatti da più persone nel medesimo atto a vantaggio di un terzo o per disposizione reciproca, ed i patti successorii.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; CHIESI; G. DE FORESTA; MANCINI; RESTELLI; SIGHELE; PRECERUTTI; A. DE FORESTA, Membro Segretario; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. DE FORESTA) legge il processo verbale della tornata del 20 di questo mese, che è approvato.
I. Quindi il Presidente invita la Commissione a deliberare sulla questione se coloro, i quali sieno stati interdetti per prodigalità a norma delle Leggi anteriori, mentre il nuovo Codice non provvede più che colla semplice inabilitazione, avranno qualità per promuovere essi medesimi la revoca della loro interdizione e la conversione della medesima nella sola cautela della inabilitazione, e se ad ogni modo sia conveniente di inserire qualche disposizione in aggiunta dell'articolo 27, per risolvere il

dubbio che potrebbe elevarsi a tale riguardo, stante che il Codice di procedura dice soltanto, che l'interdetto potrà appellare dalla sentenza che ha pronunciato la di lui interdizione, il qual caso è ben diverso da quello proposto, giacchè in esso l'interdizione non è ancora un fatto compiuto.

Ma si osserva da taluni (Precerutti e Vaccarone) che i principî generali, combinati coll' aggiunta fatta dalla Commissione all' art. 27 del Progetto in esame, bastano a risolvere la quistione. Secondo l'accennata aggiunta l'istanza può essere promossa dal Pubblico Ministero e da ogni interessato che abbia capacità giuridica di stare in giudizio. Ora l'interdetto non ha personalmente questa capacità, e non può quindi promuovere direttamente l'istanza in parola. Ma qualora non la promovessero il tutore, il protutore o gli altri interessati, egli potrà rivolgersi al Pubblico Ministero, il quale, potendo promuovere la detta istanza d'ufficio, dovrà necessariamente promuoverla sulla rappresentanza che gli venga fatta dall' interdetto.

La Commissione, assentendo unanime alle premesse osservazioni, delibera non essere necessaria alcuna disposizione al riguardo.

II. Si passa quindi alla discussione dell' articolo 30 del Progetto così formolato :

« Le disposizioni contenute nel titolo *delle successioni* sono anche ap-
« plicabili alle femmine già dotate o collocate in matrimonio ed ai loro
« discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che avessero fatte nel-
« l'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori.

« Le stesse disposizioni saranno anche applicabili alle successioni tra
« ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o
« clausola contraria espressa nell' atto o decreto di legittimazione ».

Mentre nessun Commissario contende il principio sancito in questo articolo, v'ha però chi crede (Bonacci) che in quanto alle rinunzie, di cui nel medesimo, si debba distinguere tra quelle così dette consuetudinarie o supererogatorie, le quali sia giusto e logico vengano dichiarate prive di effetto, e le rinuncie contrattuali, per le quali è dubbio se possa emettersi uguale dichiarazione senza ledere i diritti quesiti.

Ma altro Commissario (De Foresta) osserva, che la disposizione dell' articolo 30 deve essere mantenuta tanto per le une che per le altre di quelle rinunzie, giacchè esso è conforme ai principî per cui non si può dire che in materia di successione, non ostante qualunque clausola o rinunzia vi sia diritto acquistato, finchè la medesima non è aperta, nè potrebbe ammettersi la distinzione indicata dal preopinante senza contraddire al sistema liberale del nuovo Codice ed aprire il varco ad innumerevoli frodi e litigi. Del resto, se la rinunzia fu fatta con correspettivo, niun dubbio che, cadendo la medesima, le cose devono rientrare nello stato primitivo, e perciò il correspettivo essere imputato o compensato, il che toglie evidentemente persino l'ombra della ingiustizia o la taccia di troppo rigore, di cui potesse per avventura accusarsi la disposizione transitoria di cui si tratta.

In vista di queste osservazioni, il preopinante dichiara di non insistere nella sua proposta, purchè, a scanso di ogni dubbio, si inserisca nell' artic. 30 qualche frase che spieghi bene il concetto del medesimo articolo.

Altri (Bartalini) crede per altro che il dichiarare indistintamente senza effetto tutte le rinunzie di cui si tratta, possa considerarsi come un'offesa

ai diritti già acquisiti. In sostanza, dice l'onorevole Commissario, le rinunzie che si facevano in occasione di matrimonio e per atto contrattuale rivestono la natura di un vero contratto aleatorio che deve essere rispettato, potendo avvenire tanto il caso che la figlia abbia ricevuto di meno di quello che le competerebbe al tempo dell' aperta successione, ove la fortuna dei suoi genitori abbia prosperato, quanto il caso contrario che sia stata vantaggiata, quando cioè, dopo la rinunzia il patrimonio della famiglia sia caduto in rovina od abbia diminuito; e perciò egli propone di distinguere tra le rinunzie contrattuali e le rinunzie puramente consuetudinarie, e non applicare la disposizione dell' articolo 30 alle rinunzie contrattuali.

Messa però ai voti questa proposta, la Commissione la respinge, e delibera invece di aggiungere nel predetto articolo qualche parola che comprenda chiaramente tutte le rinuncie fatte dalle femmine, salvo per quelle fatte con correspettivo l' obbligo d' imputarlo a termini di ragione.

A questo punto un membro (G. De Foresta) propone che si estenda la disposizione dell' articolo in discorso anche alle rinunzie fatte dai religiosi d' ambo i sessi in occasione della emissione dei loro voti monastici, e ciò perchè il nuovo Codice con dichiarare nell' articolo 1° ove è detto, che tutti i cittadini godono dei diritti civili, salvo ne sieno stati privati per condanna penale, è indubitato che essi saranno chiamati come tutti gli altri alle successioni che si apriranno dal giorno in cui andrà in vigore il nuovo Codice, e quindi è necessario di provvedere per le rinunzie che fossero da essi state fatte, come si provvede per quelle delle figlie, tanto più che provvedendo per le une e tacendo per le altre, potrebbero generarsi dei dubbi su la vera intenzione della legge.

Questa proposta, non incontrando opposizione, è adottata all'unanimità dalla Commissione, la quale delibera in conseguenza che sarà aggiunto un capoverso nel senso della medesima all'articolo 30, e incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di formolare la nuova redazione dell' articolo medesimo in relazione alle deliberazioni prese dalla Commissione.

III. Un Commissario (Precerutti) chiama l' attenzione della Commissione sull' articolo 32 del Progetto così formolato:

« I diritti di riversibilità dei beni donati, prima dell' osservanza del « nuovo Codice, dagli ascendenti ai discendenti, dall' adottante all'adot- « tato, o da un coniuge all' altro, sono regolati dalle leggi anteriori ».

Il detto Commissario ne propone la soppressione, perchè: o si tratta di riversibilità stabilita dalla legge, e questo essendo un vero diritto di successione deve regolarsi dalla legge vigente al tempo nel quale si apre, anzichè dalla legge anteriore; o si tratta di riversibilità espressamente stipulata nella donazione, e di essa si parlerà, occorrendo, nell' articolo concernente le donazioni anteriori al nuovo Codice.

La Commissione accoglie la proposta soppressione.

IV. Si passa all' articolo 33 del Progetto così formolato:

« I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi « anteriori non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e « sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra sotto l'os- « servanza del nuovo Codice ».

« Non produrranno neppure alcun effetto i detti testamenti, ancorchè « siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, se non saranno

« stati depositati presso un pubblico uffiziale od archivista a norma del-
« le leggi anteriori, o presso alcuno dei pubblici uffiziali indicati nell'ar-
« ticolo 739 del nuovo Codice, e se del deposito non siasi compilato pro-
« cesso verbale nella conformità espressa nel detto articolo ».

Un Commissario (Sighele) propone che si modifichi l'articolo medesimo col dichiarare che i testamenti privati, non olografi, fatti secondo le leggi anteriori, non produrranno alcun effetto se entro sei mesi dall' attuazione del nuovo Codice non saranno depositati presso un Notaio o Cancelliere giudiziario, al quale scopo i testamenti nuncupativi dovranno previamente essere ridotti a scrittura. Osserva all'appoggio della sua proposta che è indubitato, che le dichiarazioni di ultima volontà, per quanto concerne la loro forma, devono essere giudicate secondo le leggi del tempo in cui la volontà fu dichiarata. Che però non può essere precluso al legislatore di modificare questa regola generale ordinando con leggi transitoria, che nuove formalità sieno aggiunte a quelle anteriormente prescritte. Ma dovrà per altro in questo caso essere assegnato un termine, entro il quale l'atto antico debba essere rifatto secondo le nuove prescrizioni, sicchè soltanto dopo trascorso questo termine possa la Legge novella reggere gli antichi come i nuovi atti. L' oratore cita ad esempio di applicazione di questi principii il § 16 del Codice prussiano, nel quale è detto che avendosi a mutare la forma esterna di un atto deve la legge assegnare all'uopo un termine conveniente.

La Commissione ritiene in massima la giustizia e l' opportunità della proposta, sovrattutto in presenza della legge ancora vigente in Lombardia, la quale riconosce come valido il testamento non scritto dal testatore, ed anzi neppure da lui sottoscritto, e lo stesso testamento nuncupativo non ridotto a scrittura; per cui se da una parte è urgente di far cessare il pericolo che anche dopo l'attivazione del nuovo Codice mediante antidate od altre frodi non si facciano rivivere testamenti di tal maniera, o se ne suppongano; d'altra parte non parrebbe giusto di non diffidare tutti coloro che avessero in quella guisa testato e riposassero fidenti sul principio generale che la forma dell'atto è retta dalla legge sotto cui fu fatto, che abbiano a ridurlo alla forma del nuovo Codice, e ciò per giustissima e desiderata eccezione alla detta regola, e dar loro per conseguenza un congruo termine onde possano adempiere alle nuove forme.

Ma si solleva una lunga discussione sul punto di sapere, se questo termine dovrà decorrere dalla data della pubblicazione della legge transitoria, oppure dal giorno in cui entrerà in osservanza il Codice civile, finchè la Commissione adotta la proposta del Presidente di accordare un termine di due mesi a far tempo dal 1° gennaio 1866, per ridurre alla forma scritta portata dal nuovo Codice civile i testamenti fatti a norma delle leggi anteriori in forma diversa, bene inteso che ove i testatori muoiano in quel termine, i loro testamenti, fatti prima dell' osservanza del Codice secondo le forme delle leggi anteriori, debbano produrre il loro effetto, sempre quando però sieno adempiute le formalità dalle stesse leggi prescritte.

V. Lo stesso proponente (Sighele), osservando come l'articolo 761 del nuovo Codice non riconosca il testamento fatto da più persone nel medesimo atto a vantaggio del terzo o per disposizione reciproca, mentre il Codice austriaco ammette in vece la istituzione reciproca di erede e il

patto successorio, chiede se all'attuazione del nuovo Codice dovranno cessare di aver effetto in Lombardia i patti successorii e le istituzioni reciproche di eredi fatte prima dell'attuazione del Codice medesimo, quando le persone, della di cui eredità si tratti, muoiano dopo la detta attuazione.

A senso dell'oratore anche i patti successorii dovrebbero essere regolati nei loro effetti dalle leggi del tempo, in cui furono fatti, perciocchè, se il nuovo Codice più non li permette, non può però togliere l'efficacia a quelli validamente fatti sotto l'osservanza delle leggi anteriori.

Dissentono altri commissari (BARTALINI e MANCINI) da questa opinione, e credono che tanto i testamenti reciproci quanto i patti successorii, quantunque fatti prima del Codice, debbano rimanere senza effetto veruno relativamente alle successioni aperte dopo l'attivazione del nuovo Codice, per la stessa ragione per cui furono dichiarate senza effetto le rinunzie fatte dalle figlie e dai religiosi.

S'impegna sopra questa questione una grave e lunga discussione nella quale prendono parte anche l'onorevole Presidente ed altri membri (DE FORESTA, BONACCI, PRECERUTTI e RESTELLI), pretendendo gli uni che i patti successorii, non potendo vincolare la libertà di testare, nè regolare anticipatamente la successione, non possano più sortire alcun effetto dopo il nuovo Codice che più non li riconosce; e sostenendo gli altri, che i patti successorii potendo essere di tante diverse nature e vestire talvolta caratteri essenzialmente differenti, sarebbe pericoloso di dichiararli tutti inefficaci, perchè si potrebbero in tal modo in alcuni casi violare diritti legittimamente ed irrevocabilmente acquistati; che quindi sarebbe meglio di non parlarne e di lasciare alla giurisprudenza di giudicare secondo la diversità dei casi e la speciale natura di ciascun patto; o quanto meno di rinviare una tale questione all'articolo in cui si tratterà delle donazioni.

Essendo l'ora tarda, il Presidente ha sciolta l'adunanza con riserva di ritornare sull'argomento in una delle prossime sedute, annunziando che in quella di domani si tratterà delle proposte dell'onorevole RESTELLI sulla materia ipotecaria, stantechè egli è obbligato di ritornare a Milano per importanti affari, nè è certo del giorno in cui potrà di nuovo intervenire alle adunanze della Commissione.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

I Segretari
Orazio SPANNA - Adolfo DE FORESTA
G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 59.

Seduta del 23 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° S'imprende l'esame degli articoli proposti da un Commissario (RESTELLI) in sostituzione di quelli contenuti nel Progetto ministeriale riguardo ai privilegi ed alle ipoteche.

2° Discussione dell'art. 41 del Progetto RESTELLI in relazione all'art. 41 del Progetto ministeriale. Si approva l'articolo con alcune modificazioni. (*Art. 36 delle Disposiz. trans.*).

3° Si approva l'art. 42 del Progetto Ministeriale con alcune modificazioni ed aggiunte. (*Art. 37 in parte delle Disposiz. ecc.*).
4° Si approvano le disposizioni contenute negli articoli 43 dei due Progetti con alcune modificazioni. (*Art. 37 in parte delle Disposiz. ecc.*).
5° Discussione sull'art. 44 del Progetto Restelli portante l'obbligo di una nuova iscrizione, da farsi nelle forme stabilite dal nuovo Codice civile, di quei privilegi e di quelle ipoteche che fossero stati iscritti giusta le leggi anteriori senza determinazione di somma o specifica designazione dei beni - (*primo capoverso dell' art. 38 delle Disposiz. ecc.*). - La Commissione si riserva di deliberare sul termine in cui deve farsi la nuova iscrizione.
6° Discussione intorno alla conservazione delle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori sui beni futuri del debitore. Le dette ipoteche sono conservate con limitazione quanto al grado (*capoverso dell' art. 39 delle Disposiz. ecc.*).
7° Si approva l'art. 45 del Progetto Restelli con alcune modificazioni in relazione all'art. 42 del Progetto ministeriale (*prima parte dell'art. 38 delle Disposiz. ecc.*).
8° Discussione intorno all' art. 46 del Progetto Restelli, per cui sono dispensati dalla nuova iscrizione accennata nel n° 5° i privilegi e le ipoteche che, nel termine stabilito per l' iscrizione medesima, avranno ottenuto collocazione sul prezzo degli immobili gravati.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Precerutti; Restelli; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale dell'adunanza tenutasi il 21 settembre corrente, che è approvato.

I. S' imprende poscia l' esame degli articoli, che uno dei Commissari (Restelli) ha proposti in sostituzione di quelli del Progetto ministeriale di legge transitoria riguardo ai privilegi ed alle ipoteche.

L'autore della proposta dichiara che i vari articoli da lui presentati si inspirano tutti a questo concetto - ottenere nel più breve termine possibile la trasformazione dei vari sistemi ipotecari vigenti in Italia in un sistema unico e solo; nel sistema cioè adottato dal nuovo Codice, e che si reputa molto migliore di tutti quelli finora conosciuti.

II. Ciò premesso, si passa a discutere sui singoli articoli stati proposti. Essi sono in numero di tredici, ed il primo corrisponde all'art. 41 del Progetto di legge transitoria.

Questo articolo primo della proposta è così concepito:

Art. 41.

« I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti a norma delle « leggi anteriori sono conservati nel loro grado sugl' immobili ed anche « nei rapporti dei terzi possessori, purchè si adempiano le condizioni che « fossero ancora da adempiersi a termini delle leggi stesse, e siano os- « servate le disposizioni stabilite in appresso ».

L'articolo corrispondente del Progetto ministeriale è invece nei termini seguenti:

« I privilegi, le ipoteche e i diritti di prenotazione competenti a norma « delle leggi anteriori sono conservati, purchè si adempiano le condizio- « ni che fossero ancora da adempiersi a termini delle stesse leggi, e sia- « no osservate le disposizioni stabilite in appresso ».

Taluno (Precerutti) trova inutile le parole - *nel loro grado sugli immobili ed anche nei rapporti dei terzi possessori* - che veggonsi aggiunte nell' articolo proposto in surrogazione di quello del Progetto ministeriale. Quando si è detto che i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti a norma delle leggi anteriori sono conservati, già si comprende che saranno conservati nel loro grado sugli immobili ed anche nei rapporti dei terzi possessori. Propone quindi di togliere le parole surriferite.

Altri (Mancini) osserva in contrario senso, che l'utilità delle riferite parole vi sarà, pel caso in cui si tratti di ipoteca o di privilegio, che secondo le leggi anteriori non aveva bisogno di essere iscritto. Procedendosene all'iscrizione dopo l'attuazione del nuovo Codice, potrebbe sorgere facilmente il dubbio se quel privilegio o quell' ipoteca prenda grado dal giorno di tale iscrizione, o conservi il grado che prima aveva. Le parole che si vorrebbero soppresse risolvono opportunamente questo dubbio nel senso che essi privilegi ed esse ipoteche, sebbene vengano iscritte, mentre prima non lo erano, conserveranno tuttavia il grado che avevano.

Siffatta considerazione non persuade il preopinante, che persiste nella sua proposta di soppressione, perchè non trova necessario di dichiarare nella legge, che, qualunque siano le nuove forme a cui si vuol subordinare l'esercizio o la conservazione di un diritto, sempre però rimane salvo ed intatto il diritto acquisito, ed è appunto un diritto acquisito quello di avere il grado dell'ipoteca già competente.

La Commissione a gran maggioranza accoglie l' anzidetta proposta, e restano quindi soppresse le parole - *nel loro grado sugli immobili ed anche nei rapporti dei terzi possessori.*

La Commissione delibera poi di sostituire all'ultima parte dell'articolo, che comincia colle parole - *purchè si adempiano* ecc. - la frase seguente: - (*sono conservati*) *in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.* - Con questa formola si mira ad esprimere chiaramente, che per la conservazione dei privilegi, delle ipoteche e delle prenotazioni competenti, a norma delle leggi anteriori, si avranno bensì da adempiere le condizioni che fossero ancora da adempiersi a termini delle leggi stesse, ma si avranno da adempiere nelle forme volute dal nuovo Codice.

III. Si procede all'esame dell'art. successivo.

Art. 42.

« I privilegi e le ipoteche sì generali che speciali acquistati sotto il vi-
« gore delle leggi anteriori, e che non fossero per anco iscritti nel gior-
« no in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, dovranno esserlo entro
« il termine fissato dalle leggi anteriori, in quanto queste lo prescrivano,
« ma nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.

« Le prenotazioni accordate sotto il vigore delle leggi anteriori, e non
« per anco iscritte al cominciare dell' osservanza del nuovo Codice, non
« avranno effetto se non saranno iscritte nei dieci giorni successivi all'os-
« servanza stessa ».

Il corrispondente articolo del Progetto ministeriale di legge transitoria era concepito nel modo che segue :

Art. 42.

« I privilegi e le ipoteche sì generali che speciali e i diritti di prenota-
« zione acquistati sotto le leggi anteriori e non ancora iscritti al tempo in

« cui andrà in osservanza il nuovo Codice, dovranno essere iscritti nelle « forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice ».

Un membro (Mancini) osserva in ordine alla prima parte del proposto articolo 42, come, prescrivendosi che i privilegi e le ipoteche in esso indicate, debbano iscriversi - entro il termine fissato dalle leggi anteriori *in quanto questo lo prescrivano* - si perde in gran parte il beneficio supremo del nuovo sistema ipotecario che sta per inaugurarsi, il quale beneficio consiste nel render pubblici, il più che possibile, i vincoli ipotecarii.

Nel Regno delle Due Sicilie vi sono delle ipoteche per le quali è accordato un tempo lunghissimo per prendere l'iscrizione, come si può vedere negli art. 2032 e 2033 delle leggi civili di quell'ex-Regno.

L'oratore propone di fissare nella legge transitoria un termine perentorio, entro cui tutti indistintamente i privilegi e le ipoteche acquistati sotto il vigore delle leggi anteriori, e che non siano per anco iscritti nel giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, debbano venire inscritti.

La Commissione approva tale proposta, osservando tuttavia che se dalle leggi anteriori era fissato un termine più breve di quello stabilito dalla nuova legge per prendere l'iscrizione, si dovrà osservare quel termine più breve, nè ritardarla fino al termine fissato dalla legge nuova.

Incarica pertanto uno dei Segretari (Vaccarone) di redigere l'articolo in esame nel senso delle esposte considerazioni.

La Commissione approva poi unanime la seconda parte di detto articolo. Il sistema delle prenotazioni è troppo riprovevole, perchè non si abbia da obbligare a iscrivere le prenotazioni entro un brevissimo termine.

IV. Il successivo articolo è nei termini seguenti:

Art. 43.

« I privilegi e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori non erano « soggetti ad iscrizione, dovranno essere iscritti entro l'anno 1866 nelle « forme e colle indicazioni stabilite nel nuovo Codice.

« La disposizione di questo articolo non è applicabile ai privilegi che « a termini del nuovo Codice sono esenti da iscrizione ».

Il corrispondente articolo del Progetto ministeriale era questo:

Art. 43.

« I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori non erano « soggetti ad iscrizione per essere efficaci riguardo ai terzi, dovranno es- « sere iscritti entro sei mesi dall'osservanza del nuovo Codice onde con- « servare il loro grado.

« Ove non siano iscritti entro i sei mesi, non prenderanno grado che « dal giorno della iscrizione.

« La disposizione di quest'articolo non è applicabile ai privilegi che a « termini del detto Codice vanno esenti da iscrizione ».

Un Commissario (Chiesi) propone che sia ridotto a *sei mesi* il termine di *un anno* fissato nel proposto articolo.

La Commissione non accoglie tale proposta pel motivo già espresso nelle sue osservazioni sul Progetto di legge transitoria dal Presidente della Corte di Parma, Nicolosi, e ripetuto da varî membri della Commissione, che, cioè, accordato il termine di *un anno*, sarà tanto minore la probabilità che si debbano concedere proroghe in appresso, come sempre occorre in simili casi di transazione.

Un commissario (VACCARONE) propone che si sopprima, come inutile, il capoverso che dichiara esenti dall' iscrizione i privilegi che vanno pure esenti da tale formalità secondo il nuovo Codice, imperocchè non può nascere dubbio al riguardo. La Commissione approva la proposta soppressione.

V. Si passa in seguito all' esame dell' articolo 44.

Art. 44.

« I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori dovevano es-
« sere iscritti, ma potevano esserlo in forma generale senza determina-
« zione di una somma di danaro o senza identificazione di stabili, do-
« vranno pure essere iscritti nell' anno 1866 nelle forme e colle indica-
« zioni stabilite nel nuovo Codice ».

In ordine ad esso articolo, anzitutto la Commissione approva la proposta fatta da uno de' suoi membri (MANCINI) di sostituire alla parola - *identificazione* - le parole - *specifica designazione* - che trovansi già adoperate nel Codice.

In secondo luogo un altro commissario (PRECERUTTI) chiama l'attenzione dei colleghi sulle osservazioni state fatte dal Conte di Castellamonte, Procuratore generale presso la Corte d' Appello di Brescia, sull' artic. 44 del Progetto ministeriale di legge transitoria.

La prima parte dell' articolo 44 (egli diceva) stabilisce, che le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, prese prima dell' osservanza del nuovo Codice, debbano seguire nelle forme e colle *indicazioni* prescritte nel Codice medesimo ; questo poi richiede speciali indicazioni che non sono prescritte in alcune Provincie del Regno dalle leggi attualmente in vigore.

Onde evitare ogni questione nell' avvenire sulla validità delle rinnovazioni, le cui indicazioni circa ai beni non possono desumersi dai titoli costitutivi, converrebbe forse contentarsi di quelle indicazioni, che al creditore riesca di raccogliere, ovvero fare esplicitamente cenno nei motivi dell' obbligo che corre al creditore di sempre declinare tutte le indicazioni prescritte dal nuovo Codice, ancorchè il titolo costitutivo dell' ipoteca non le contenga.

La Commissione però non crede che si abbia da modificare in proposito l' articolo in discussione sul riflesso fatto da taluno (MANCINI) che gli inconvenienti parziali, cui può dar luogo in pratica qualche rara volta la disposizione dell' articolo medesimo, non sono tali da giustificare una deroga ai principii sui quali si fonda il beneficio che si spera dal nuovo sistema ipotecario.

A che si ridurranno in sostanza questi inconvenienti ? All' impossibilità in cui si troverà taluno per avventura di conservare la sua ipoteca su tutti i beni che egli stimava di avere vincolati in suo favore ; or questo è nulla a petto dei vantaggi cui può produrre il nuovo sistema ipotecario rigorosamente applicato. Sarà un sacrificio che un cittadino dovrà fare ; ma e chi non sa che il sistema ipotecario è già per sè tutto un complesso di sacrifici che i cittadini hanno da subire pel pubblico interesse ?

Il proposto articolo 44 dà luogo ancora ad una questione. Havvi chi (DE FORESTA) domanda se esso articolo sia applicabile a tutti indistintamente i privilegi e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori dovevano essere iscritti, e così tanto a quelli per cui già si fosse presa iscrizione, quanto a quelli per i quali l' iscrizione non si fosse presa ancora.

La Commissione è unanime nell' avviso che questo articolo sia applicabile e agli uni ed agli altri, pur convenendo nell' opinione espressa da uno de' suoi membri (Pallieri), che quando si tratti di privilegio o di ipoteca, i quali mentre potevano secondo le leggi anteriori iscriversi in forma generale, senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione di stabili, siano, ciò non ostante, stati inscritti in forma speciale, più non occorra fare altra iscrizione ; - questo privilegio, questa ipoteca sono già in regola, e la nuova iscrizione sarebbe una inutile ripetizione di quanto fu già fatto regolarmente.

Ma qui sorge chi (Bonacci) vorrebbe si distinguesse tra i privilegi e le ipoteche, i quali non siano stati iscritti, mentre secondo le leggi anteriori dovevano esserlo, e i privilegi e le ipoteche, i quali secondo le leggi anteriori dovevano essere iscritti, ma potevano esserlo in forma generale senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione di stabili, e siano appunto stati iscritti in questa forma generale.

Crede l'oratore che si dovrebbe trattare in due articoli separati dei privilegi e delle ipoteche della prima categoria, dei privilegi e delle ipoteche della seconda ; crede inoltre, che, quanto ai primi, non sia da stabilirsi alcun termine per la loro iscrizione, perchè è in colpa il creditore se non iscrisse mentre doveva iscrivere ; iscriva egli quando vuole dopo l' attuazione del Codice nuovo, ciò poco importa; il difetto d' iscrizione già gli fece perdere il grado che avrebbe avuto il privilegio o l' ipoteca quando si fosse iscritto a norma delle leggi anteriori ; esso non avrà più mai altro grado fuor quello che gli può attribuire l' iscrizione quando sarà fatta.

Quanto poi ai privilegi ed alle ipoteche della seconda categoria, cioè quelli che secondo le leggi anteriori dovevano essere iscritti, e lo furono, ma nella forma generale da esse leggi permessa, l' oratore stima che sia troppo breve il termine di un anno accordato dall' articolo 44 per reiscriverli nelle forme e colle indicazioni stabilite nel nuovo Codice ; troppo breve rispetto ai conservatori delle ipoteche ai quali tornerà impossibile di attendere all' immenso lavoro della iscrizione nel corto giro di un anno, della grandissima quantità di tali privilegi ed ipoteche che si presenteranno al loro ufficio ; troppo breve inoltre rispetto ai privati, e più ancora rispetto alle amministrazioni, massime di pubblici stabilimenti (per esempio quello della Cassa Ecclesiastica) munite di un grosso numero di questi privilegi ed ipoteche, i quali mal potranno in un anno praticare tutte le indagini occorrenti a rifare le iscrizioni nelle forme e colle indicazioni stabilite nel Codice nuovo, e si troveranno così senza loro colpa esposti al pericolo di decadere dalle ipoteche e dai privilegi che ne tutelavano le ragioni.

L' autore dell' articolo 44 (Restelli) osserva, che egli non vedrebbe la opportunità di fare i due articoli proposti perchè l' articolo 42 già provvede al caso delle ipoteche e dei privilegi che dovessero iscriversi secondo le leggi anteriori, e che non siano per anco iscritti nel giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice.

Resta quindi unicamente da provvedersi nell' articolo 44 per quei privilegi e per quelle ipoteche, i quali secondo le leggi anteriori dovevano iscriversi, e lo furono infatti, ma in forma generale, senza determinazione di somma o senza specifica designazione di stabili. Se si vuole accor-

dare un termine più lungo di un anno per rifare le iscrizioni di questi privilegi ed ipoteche, lo si accordi; sembra però che quando si portasse ad un biennio tale termine, già si sarebbe provveduto a sufficienza contro gli inconvenienti temuti dal preopinante.

La Commissione, apprezzate le considerazioni svolte dai due suoi membri, mentre non sa vedere la necessità dei due articoli proposti, si riserva di deliberare in un'altra adunanza sulla convenienza di estendere maggiormente il termine fissato in un anno dall' articolo 44 del Progetto per rifare le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, che secondo le leggi anteriori dovevano essere iscritti e lo furono, ma in forma generale.

VI. Dopo si presenta la questione delle ipoteche sui beni futuri. Si dovranno conservare tali ipoteche già competenti secondo le leggi anteriori?

Il commissario (Restelli) dice che non ne ha parlato nel suo Progetto per un triplice motivo:

Primo, perchè non ne trova fatta menzione in alcuna legge transitoria;

Secondo, perchè egli dubita se il creditore abbia un vero diritto quesito ad estendere il suo vincolo ipotecario sui beni che il debitore di lui sia per acquistare in seguito;

Terzo, perchè crede che, conservando efficacia a tali ipoteche, resta scosso tutto il magistero del nuovo sistema ipotecario, il quale si propone di render pubblici in ogni miglior modo i pesi che gravitino sopra uno stabile. Pongasi ad esempio: dopo l' attuazione del nuovo Codice Tizio vende a Caio uno stabile, ignorando che contro Caio spetta ad un terzo una ipoteca che colpisce anche i suoi beni futuri; Tizio tarda un giorno ad iscrivere la sua ipoteca di venditore: intanto colui che aveva contro Caio la ipoteca sui beni futuri, iscrive nel giorno stesso della vendita questa sua ipoteca anche sullo stabile oggetto dell' alienazione; ecco Tizio privo della guarentigia che forse aveva unica per farsi pagaro il prezzo della vendita; eppure come poteva egli conoscere che esisteva l' ipoteca sui beni futuri di Caio?

Un commissario (Cassinis) risponde non potersi negare che il creditore abbia un vero diritto acquistato ad estendere la sua ipoteca sui beni futuri del debitore, e un diritto il cui esercizio è condizionale, ma è incontestabilmente un diritto perfetto di cui non lo si potrebbe spogliare senza ingiustizia.

Soggiunge che l' esempio addotto dal preopinante proverebbe troppo, perchè il pericolo cui si è accennato pel venditore sarebbe già una conseguenza dello stesso sistema adottato nel nuovo Codice, secondo cui il venditore non ha più un privilegio,ma una semplice ipoteca.L'oratore inoltre fa notare gl' inconvenienti gravissimi che potrebbero nascere quando si togliesse di un tratto l'effetto alle ipoteche già costituite sui beni futuri.

Quanti contratti dotali non ebbero luogo, fuorchè nella fiducia che lo sposo venisse in seguito ad acquistare quanto basti per assicurare la dote la quale da principio non fu cautelata?

Come potrebbe il legislatore ingannare quella fiducia così legittima, privare la sposa di quella cautela, che era l' unica su cui avesse fatto o potuto fare assegnamento? Vero è col troncare una volta gli effetti di queste ipoteche future si provvederebbe opportunamente al pubblico e generale interesso; ma il pubblico interesse non basta certo a giustificare la violazione di un diritto privato pieno e perfetto.

Replica il primo (Restelli) che l'ipoteca legale per le doti essendo concessa dalla legge, la legge ben può toglierla.

Si osserva però da taluno (Bartalini) che, qualunque sia l'origine di tale ipoteca, dal momento che i contraenti hanno stipulato fidando sulla garanzia concessa dalla legge, ben si può dire essere questa garanzia stata ciò che ha determinato il consenso; e il legislatore deve rispettare un diritto stipulato all'ombra de' suoi precetti, un diritto in cui havvi qualche cosa di convenzionale. Relativamente poi al pericolo di danno per coloro che nel tempo intermedio fra il nuovo acquisto d'immobili per parte del debitore, e la iscrizione della ipoteca legale generale abbiano contrattato col debitore e stipulato garanzie ipotecarie sui detti immobili, osserva lo stesso Commissario, che ogniqualvolta la disposizione della legge porti che l'iscrizione delle ipoteche delle quali si tratta, deve avere, se operata nel debito termine, effetto retroattivo al giorno in cui ebbe vita il debito così garantito, i terzi saranno da ciò diffidati a non avventurare i loro capitali senza assicurarsi preventivamente, siccome è facile, consultando i registri dello Stato Civile, o con altri mezzi d'informazione, se la persona con cui si contratta sia in alcuna delle condizioni per cui possa sopra i suoi beni venire presa qualche iscrizione di privilegio o ipoteca generale.

Altri (Precerutti e Vaccarone) aggiungono che il temuto pericolo per l'alienazione non regge a fronte di quanto è prescritto negli articoli 1985 e 1942 del nuovo Codice, dove è stabilito che il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere d'ufficio, e sotto pena dei danni, la ipoteca legale spettante all'alienante; e che, sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto, a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario; perciò resta l'alienante assicurato che niuno potrà iscrivere prima di lui.

La Commissione è d'avviso, che le ipoteche sui beni futuri vadano conservate, e s'incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di redigere un articolo in proposito, indicandosi però, come di ragione, che il grado della ipoteca, quanto ai beni acquistati in seguito dal debitore, si misurerà soltanto dal giorno dell'iscrizione presa su ciascuno di essi, di mano in mano che saranno pervenuti al debitore.

VII. Viene in esame l'articolo 45 del Progetto Restelli.

Art. 45.

« Le iscrizioni contemplate dagli articoli antecedenti 42, 43 e 44 sa-
« ranno attivate presso ciascuno degli Uffizi ipotecari nel cui circondario
« giurisdizionale esistono i beni stabili, sui quali si voglia conservare il
« privilegio o l'ipoteca, e dovranno essere prese anche contro gli eredi
« e gli aventi causa dall'originario debitore, ove gli stabili appariscano
« passati ad essi nei registri censuari tre mesi prima del giorno in cui le
« iscrizioni vengono attivate; nel qual caso vi si comprenderanno le in-
« dicazioni stabilite col n° 1 dell'artic. 1987 del nuovo Codice, in quan-
« to risultano dai detti registri censuari ».

Un Commissario (Precerutti) propone di sopprimere le parole - *saranno attivate presso ciascuno degli Uffizi ipotecari nel cui circondario giurisdizionale esistono i beni stabili, sui quali si voglia conservare il privilegio e l'ipoteca.* - Queste parole (egli osserva) sono inutili, è già

detto nel Codice, che l' iscrizione si prende nell' Uffizio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati; qui si farebbe una inutile ripetizione.

La Commissione accettando la detta proposta, delibera di sopprimere le parole anzi riferite.

Per la stessa ragione che è già dichiarato nel Codice in qual modo debba farsi l'iscrizione, il medesimo preopinante (Precerutti) propone eziandio di sopprimere l' ultimo inciso dell' articolo - *nel qual caso vi si comprenderanno le indicazioni stabilite al n° 1 dell' art. 1987 del nuovo Codice, in quanto risultano dai detti registri censuari.*

Quantunque si dichiari dall' autore dell' articolo che queste parole erano state scritte perchè gli era sembrato opportuno di porre in avvertenza che le indicazioni prescritte nell' articolo 1987 al n° 1, quanto al debitore, dovranno anche farsi quanto ai terzi possessori e agli aventi causa dall' originario debitore, la Commissione delibera tuttavia di sopprimerle, bastando al detto fine la locuzione usata nell' articolo 42 del Progetto ministeriale, per cui le iscrizioni debbono farsi *nelle forme* e *colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.*

VIII. Viene quindi in esame l' articolo 46 del Progetto Restelli.

Art. 46.

« Sono dispensati dalla iscrizione quei privilegi e quelle ipoteche che « al cominciare della osservanza del nuovo Codice od anche posterior- « mente, ma prima della scadenza del termine stabilito dagli articoli 43 « e 44 di questa legge, avranno già ottenuto collocazione sul prezzo de- « gli stabili ipotecati nel giudizio di graduatoria, quantunque non per « anco fossero scaduti i termini per reclamare contro il giudizio stesso.

« Ove il giudizio di graduatoria fosse pendente solo riferibilmente ad « alcuno degli stabili ipotecati, le iscrizioni dovranno essere prese sugli « altri stabili sui quali si voglia conservare il privilegio o l' ipoteca ».

Un Commissario (Mancini) combatte questo articolo. Egli pensa che la dispensa ivi sanzionata dall' iscrizione non possa a meno di recare una grave scossa al nuovo sistema ipotecario, massime se si ritenga la durata lunghissima dei giudizi di concorso in Lombardia, dei giudizi di graduazione nelle Provincie Napoletane.

Un altro membro (Precerutti) richiama l' attenzione dei Colleghi sull' articolo 2003 del nuovo Codice, il quale già provvede per la cessazione dell'obbligo della rinnovazione nei casi anzidetti.

La Commissione, ritenendo che le disposizioni delle leggi anteriori combinate col principio sancito nell' artic. 2003 del nuovo Codice provvedono sufficientemente in tale materia, delibera di non accogliere l' articolo sopra riferito.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 60.

Seduta del 25 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Continuazione e fine della discussione sulle istituzioni reciproche e sui patti successorii. *(Vedi processi verbali n° 58).*

2° Discussione intorno all'articolo 34 del Progetto riguardante il beneficio d'inventario ed il giudizio di ventilazione per le eredità aperte prima dell'attuazione del nuovo Codice *(art. 26 delle Disposiz. trans.).*

3° Osservazione (Mancini) sul riscatto successorio per le eredità aperte sotto le leggi anteriori. Risposta del Presidente.

4° Discussione sull'articolo 35 del Progetto. Si adotta il principio generale che tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice saranno regolate dalle leggi anteriori anche in ciò che riguarda la rivocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse. - Quanto alla riduzione si ha riguardo al nuovo Codice, se la quota legittima da esso fissata è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori *(art. 27 delle Disposiz. ecc.).*

5° Si approva l'articolo 36 del Progetto relativo alla collazione delle donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo Codice *(art. 28 delle Disposiz. ecc.)* - Osservazioni (Mancini e Bartalini) sul diritto ai lucri dotali giusta le leggi anteriori.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Mancini; Sighele; Pallieri; Precerutti; A. De Foresta membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) dà lettura del processo verbale della tornata del 22, che è approvato.

I. Quindi, in coerenza alle riserve fatte in quella tornata e nel relativo verbale riferite, si ripiglia la discussione della questione delle istituzioni reciproche e dei patti successorii.

In quanto alle istituzioni reciproche, la Commissione riconosce unanime che le medesime debbano ritenersi prive di effetto quando ambidue i testatori fossero ancora in vita al giorno dell'attivazione del nuovo Codice; giacchè, ove alcuno di essi fosse morto prima, si tratterebbe evidentemente di un fatto compiuto che deve essere rispettato.

La ragione per cui la Commissione crede doversi quei testamenti ritenere senza effetto si è, perchè non si tratta riguardo ai medesimi di forma estrinseca, ma sibbene e principalmente di forma intrinseca, dappoichè la nuova legge non altrimenti li vieta salvo perchè presume che manchi nelle accennate disposizioni quella libera volontà che è di essenza nei testamenti. Ora siccome è poi fuori di dubbio che in fatto di forma intrinseca dei testamenti, la legge, che deve regolarli, è quella vigente al tempo in cui si apre la successione, ne viene per naturale conseguenza che i testamenti, di cui si tratta, sieno inefficaci, se la successione si apre sotto il nuovo Codice che li proscrive.

Il Presidente domanda se non solo la istituzione reciproca, ma anche tutto il testamento debba ritenersi come inefficace. Egli crede che non

possa esservi dubbio per l'affermativa, perchè il timore di captazione e la mancanza di libera volontà nei testatori debba influire su tutte le disposizioni; onde il nuovo Codice proscrive non solo la istituzione reciproca, ma vieta assolutamente che si faccia un solo testamento da due persone.

Ma sull'osservazione di un altro Commissario (Pallieri) che può dipendere dalla varietà dei casi, il vedere se le altre disposizioni contenute in quei testamenti, che le leggi anteriori non proibivano, possano essere affetti da quei timori di non libera volontà, per cui si debbono ritenere senza effetto le istituzioni reciproche anche fatte prima del Codice, ovvero le anzidette disposizioni debbono ritenersi per conseguenza di libera volontà ed indipendenti dalla istituzione reciproca, l'onorevole Presidente non insiste nella sua proposta.

In quanto poi ai patti successorii, la Commissione, dopo nuove e varie osservazioni, riconosce non essere utile nè possibile di sancire una regola formale e generale intorno ai medesimi, giacchè potendo esservene di tante specie e di così svariate forme e nature, dipenderà essenzialmente dalle varie circostanze di fatto e dal diverso loro tenore il vedere quali abbiano da considerarsi come veri atti onerosi e contratti correspettivi definitivamente compiuti; sicchè debbano essere rispettati in forza del principio, che, in simile materia, vuole salvi tutti i diritti legittimamente quesiti; ovvero se non debbano invece considerarsi come una modalità di quelle rinunzie che si è già deliberato di ritenere come prive di effetto, ed in tal caso dovranno seguir la sorte di tali rinunzie. Per lo che pare più prudente consiglio di lasciare alla giurisprudenza l'uffizio di valutare quelle diverse circostanze di fatto, e mantenere o dichiarare inefficaci quei patti secondo che vi scorgerà un carattere piuttosto che un altro; al qual fine basteranno ai Tribunali le regole generali di diritto, senza che sia mestieri di una formale e speciale disposizione.

II. Si passa quindi alla disamina dell'articolo 34 del Progetto Ministeriale così formolato:

Art. 34.

« Le disposizioni del nuovo Codice relative al benefizio d'inventario « sono anche applicabili alle successioni aperte prima dell'osservanza « del medesimo, quando l'erede a termini delle leggi anteriori sia anco« ra in diritto di accettare col detto benefizio.

« Ove l'erede abbia già proceduto in conformità delle leggi anteriori, « si dovranno osservare le disposizioni di esse nelle operazioni che tut« tavia occorressero per rendere perfetta l'accettazione col benefizio del« l'inventario.

« Saranno altresì applicabili le leggi anteriori, quando a norma delle « medesime già si trovasse istituito il giudizio di ventilazione sull'ere« dità ».

Un Commissario (Mancini) crede che la disposizione di questo articolo non debba essere limitata a regolare il solo caso del benefizio d'inventario, ma debba anche estendersi a tutti gli altri casi di accettazione, rinunzia e di divisione di eredità; e propone in conseguenza una nuova formola, con cui si direbbe che anche alle successioni aperte sotto le leggi anteriori e quantunque vi sia procedura in corso, saranno applicabili le disposizioni del nuovo Codice relative all'accettazione, rinunzia e

divisione di eredità ed al benefizio d' inventario, semprecbè l' erede giusta le leggi anteriori fosse ancora in diritto di accettarla o ripudiarla o di valersi del benefizio d' inventario, e semprecbè si tratti di eredità non ancora aggiudicate o di divisioni non ancora compiute.

Altro Commissario (Precerutti) osserva, che appunto perchè la formola proposta dal preopinante è generica e dottrinale, non può essere accettata; non è còmpito della legge transitoria di proclamare massime o principii, ma unicamente di provvedere a quei casi speciali per cui vi può essere dubbio, ed a risolvere i quali non basterebbero le regole generali di diritto. Ora, soggiunge l' oratore, nella materia di cui si tratta non può esservi dubbio, e quindi necessità di provvedere se non che sui due punti speciali dall' articolo 34 del progetto indicati, cioè intorno al benefizio d' inventario, ed ai giudizi di ventilazione di eredità che si fanno in Lombardia. In quanto alla accettazione o rinunzia dell' eredità egli è evidente, prosegue l' onorevole Commissario, che le medesime debbono essere regolate dalla legge del tempo in cui vennero fatte; per modo che, per esempio, colui che avesse rinunziato ad una eredità sotto la legge antica, la quale gli precludeva la via a poter più rivocare la sua rinunzia, non sarebbe ammesso a rinvenire sulla medesima per ciò che la legge nuova lo consentisse, giacchè si lederebbe così il diritto acquistato da altri. In quanto poi alle divisioni osserva non essere necessario di stabilire cbe dovranno essere fatte a termini delle leggi nuove, giacchè ciò è evidente, non trattandosi di verun diritto acquistato, ma solo di una forma che deve necessariamente prender norma dalla legge sotto il cui impero l' atto si compie.

Appoggiano queste osservazioni altri membri della Commissione (Bartalini, De Foresta e Pallieri) i quali dicono che la disposizione dell' articolo 34 come è proposta dal Governo, cioè limitata al benefizio d' inventario, è utile e necessaria, in quanto cbe contiene una deroga al principio generale che gli atti si devono sempre fare a tenore delle leggi vigenti al momento in cui si compiono; deroga, che è legittimata non solo, ma resa indispensabile dalla circostanza che diverse essendo le formalità da compiersi per rendere perfetta ed efficace la accettazione d'eredità con benefizio d' inventario, e costituendo una serie di atti e forme correlative, potrebbe ravvisarsi meno giusto, ed in ogni caso sarebbe sorgente di dubbi e di litigi il costringere colui che ha già cominciata quella serie d' atti e sta per complerla all' attuazione del nuovo Codice, di interromperla e farne altri o più lunghi o più dispendiosi, o tali che non potrebbero più conciliarsi coi precedenti; e che peggio ancora sarebbe, se dovesse fare nella nuova forma quelli già incominciati a termini delle leggi anteriori. Ma tale favore non deve troppo generalizzarsi, essendo contrario alle massime, cbe in quanto alla forma degli atti, le leggi sono obbligatorie fino dal giorno della loro attuazione.

In vista di queste considerazioni il preopinante non insiste nella sua formola generica, e la discussione si restringe quindi all' esame dei soli casi espressi nell' articolo del Progetto.

In quanto alla prima parte di esso concernente il benefizio d' inventario, mentre la Commissione ne riconosce la convenienza per le addotte ragioni, delibera però di modificarla in modo che si facciano secondo le forme preesistenti soltanto gli atti già incominciati, e che gli altri debba-

no farsi secondo le forme stabilite dalle nuove leggi, ed incarica uno dei Segretari (VACCARONE) di redigere l'articolo in questo senso.

Sulla proposta però di un Commissario (PRECERUTTI) la Commissione si riserva di provvedere, in occasione della discussione delle disposizioni transitorie relative alla materia delle prescrizioni, intorno ai termini stabiliti dalla nuova legge per gli atti suddetti, in quanto l'osservanza o la non osservanza di questi possa riguardare il diritto dei terzi.

Rispetto poi all'ultima parte dell'articolo riguardante i giudizi di ventilazione, la Commissione, ritenendo che non sarebbe nè razionale nè conveniente di lasciare che per le successioni aperte in Lombardia prima dell'attivazione del nuovo Codice si continui ancora ad osservare una procedura non solo non ammessa dal nuovo Codice, ma poggiata sopra un principio diametralmente opposto al noto aforismo che *le mort saisit le vif*, che informa la materia successoria nel Codice medesimo (procedura che è lunga e può durare per anni ed anni, giacchè lo intraprendere più prontamente o no gli atti d'ufficio tendenti alla ventilazione dipende da mere accidentalità, sicchè prima che sia emanato il decreto di aggiudicazione, vi sia sempre in ogni successione uno stato di ventilazione pendente); delibera all'unanimità di modificare la detta ultima parte dell'articolo del Progetto, in modo che anche per le successioni aperte in Lombardia prima dell'attivazione del nuovo Codice, debbano essere applicate le nuove leggi in quanto regolano il diritto successorio, nè si possa più procedere al giudizio di ventilazione prescritto dalle leggi anteriori, salvo che sia già intervenuto il decreto di aggiudicazione, col quale si effettua la trasmissione della successione, trasmissione che non potrebbe evidentemente essere turbata da nuove leggi anche riguardo ai diritti ed agli obblighi dell'erede aggiudicatario verso i terzi.

Si chiede: se parlandosi semplicemente di decreto di aggiudicazione dovrà intendersi unicamente di quelli che siano passati in cosa giudicata, od anche degli altri che sieno tuttora appellabili.

La Commissione ritiene che il decreto debba essere definitivo; ma non crede necessario di dichiararlo nella legge, poichè non pregiudicandosi al diritto di appellare, quando questo rimedio possa ancora aver luogo, ove nel giudizio di appello il decreto di aggiudicazione venga ad essere rivocato, lo stato delle cose sarà quello di un'eredità non ancora aggiudicata.

III. In ordine alla materia delle successioni e prima di passare all'argomento delle donazioni, si chiede da taluno (MANCINI) come sarà regolato il riscatto successorio riguardo ad eredità aperte prima del nuovo Codice, se avrà, cioè, da ritenersi che un tale diritto si attenga alla sostanza od alla forma, e possa perciò essere ancora esercitato o no secondo le leggi anteriori per le accennate eredità, ancorchè il nuovo Codice più non lo riconosca.

Ma il Presidente osserva che non può essere oggetto di dubbio che il ritratto successorio non sia altro che una accidentalità, la quale accompagna la divisione, e debba perciò essere retto dalla stessa legge che regola la divisione medesima, cioè dalla legge nuova.

IV. Si passa quindi a discutere la prima parte dell'articolo 35 del Progetto così formolato:

« Le donazioni divenute perfette prima dell'osservanza del nuovo Co-

« dice saranno regolate dalle leggi anteriori anche in ciò che riguarda la « rivocabilità o riduzione di esse.

« Le donazioni però fatte dopo la pubblicazione della presente legge « saranno anche riducibili a norma dello stesso Codice ».

Un membro (MANCINI) propone una formola più ampia, avente per iscopo, da una parte, di comprendere nella disposizione anche quanto concerne le condizioni di risoluzione o di riversibilità, e ciò in evasione anche della riserva fatta al riguardo in una tornata precedente, e dall' altra parte di stabilire che nel caso di riduzione si avrà per riguardo alla quota legittima fissata dal nuovo Codice, ove questa sia minore di quella stabilita dalla legge anteriore.

Altro membro (PRECERUTTI) propone la soppressione, nell' articolo di cui si tratta, della parola *riduzione*, perchè la riduzione delle donazioni deve essere regolata dalla nuova legge, non avendo essa luogo che per effetto dei diritti che spettano ai legittimari, i quali non nascono nè possono spiegarsi che al momento in cui si apre la successione; cosicchè il donatario, il quale sa che la sua donazione è soggetta a riduzione, non ha alcun diritto acquistato sino a che quella riduzione possa aver luogo.

Ma altri (il Presidente, MANCINI e BARTALINI) sostengono invece che quando la donazione è perfetta vi è diritto acquistato, e che se può la medesima venir assoggettata a riduzione, non può essere che in conformità di quelle leggi, sotto l'egida delle quali la donazione ha avuto luogo.

Messa quindi ai voti la proposta soppressione della parola - *riduzione* - nel detto articolo, è respinta con 8 voti contro 3.

Si adotta quindi la formola proposta dall' onorevole (MANCINI) quanto alla rivocabilità, risoluzione e riduzione, surrogando inoltre alle parole - *le donazioni* - queste altre - *tutte le donazioni tra vivi*, - per spiegare più chiaramente che la regola adottata si deve applicare a qualunque donazione tra vivi legalmente fatta a norma delle leggi anteriori e divenuta perfetta, e così anche a quelle dei beni futuri ed alle così dette istituzioni contrattuali per causa di matrimonio, sebbene il nuovo Codice, a differenza delle legislazioni anteriori, più non le riconosca.

Viene quindi in discussione il capoverso del predetto articolo 35 in cui si dice che le donazioni fatte dopo la pubblicazione della legge ora in discussione saranno anche riducibili a norma dello stesso Codice.

Uno dei Commissari (BARTALINI) propone la soppressione di cotesta disposizione, che egli crede anormale ed attentatoria al principio della non retroattività delle leggi.

Il Presidente appoggia queste osservazioni, aggiungendo che la legge transitoria destinata unicamente a regolare i rapporti tra l' antica e la nuova legge, non deve produrre alcun effetto prima che questa sia entrata in vigore.

Altri (MANCINI) propugna il mantenimento del detto capoverso, perchè non v' ha dubbio che se si sopprimesse la disposizione di cui si tratta, si aprirebbe in non pochi casi un largo campo a fraudare i legittimari dei diritti che loro spetteranno in forza della nuova legge, facendo, prima del 31 dicembre 1865, delle donazioni secondo le antiche leggi; frodi che è non solo diritto ma dovere del legislatore di prevenire, nè crede l' onorevole Commissario che non sia in facoltà della legge transitoria di sancire la disposizione proposta.

Messa per altro ai voti la proposta soppressione dell' accennato capoverso, si hanno 6 voti affermativi e 5 contrari, e il capoverso è soppresso. Esso viene sostituito dall' altra disposizione proposta dall' onorevole (MANCINI), per cui trattandosi di riduzione delle donazioni fatte prima del Codice, si avrà riguardo alla quota legittima da esso fissata, ove questa sia minore di quella stabilita dalla legge anteriore.

V. Si passa quindi all' articolo 36 del Progetto così formolato :

Art. 36.

« Le donazioni fatte ai discendenti prima dell' osservanza del nuovo « Codice saranno soggette a collazione secondo le norme in esso sta- « bilite ».

Esso è adottato senza discussione.

Da ultimo un Commissario (MANCINI) propone di dichiarare con articolo apposito che i lucri dotali, stabiliti in caso di sopravvivenza secondo la misura convenuta nel contratto, o, in difetto, determinata dalle leggi anteriori sotto le quali abbia avuto luogo il matrimonio, saranno conservati.

Ma sulla osservazione di altri (BARTALINI) che ciò sia incontestabile, nè abbia mestieri di essere specificato nella legge, perchè deriva evidentemente da quei principii generali, che si è già le diverse volte deciso non essere il caso di tradurre in formali dichiarazioni di legge, il preopinante non insiste nella sua proposta, contentandosi che risulti dal processo verbale del motivo per cui la Commissione non ha creduto di doverla adottare.

Dopo di ciò la Commissione si aggiorna a domani e la seduta è sciolta.

Il Presidente — G. B. CASSINIS.

I Segretari — Adolfo DE FORESTA - Orazio SPANNA — G. Alessandro VACCARONE.

VERBALE N.° 61.

Seduta del 25 settembre.

SOMMARIO.

1° Discussione intorno all' articolo 47 proposto da RESTELLI al fine: 1° di stabilire termini speciali riguardo alle iscrizioni, per le quali il termine utile secondo le leggi anteriori non decorresse che dall' adempimento di alcune formalità per parte del terzo acquirente; 2° di determinare gli effetti delle iscrizioni o nuove iscrizioni prescritte dalla legge transitoria, quando non venissero eseguite nei termini e nelle forme stabilite. - La Commissione incarica uno dei Segretari di formolare due disposizioni al riguardo (*primo capoverso dell'articolo 37, e prima parte dell'art. 39 delle Disposiz. trans.*).

2° Si rigetta l' articolo 48 proposto dallo stesso Commissario concernente il termine per la rinnovazione di quelle iscrizioni, che secondo le precedenti deliberazioni della Commissione devono essere fatte di nuovo per ragione di specialità.

3° Discussione intorno all' articolo 49 del Progetto Restelli riguardante la rinnovazione delle iscrizioni prese sotto le leggi anteriori. - Alla prima parte del detto articolo è sostituito l' articolo 44 del Progetto ministeriale (*art. 41 in parte delle Disposiz. ecc.*). - Si adotta la seconda parte dello stesso articolo 49 concernente la sospensione dei termini per le rinnovazioni, tuttora sussistente nella Lombardia in forza di un Decreto del Governatore Vigliani, con alcune modificazioni e nuova redazione (*primo capoverso in parte dell' art. 41 delle Disposiz. ecc.*).

4° Si rigettano gli articoli 50 e 51 del Progetto Restelli, riguardanti le cause per cui i privilegi e le ipoteche si estinguono e possono rinascere, e gli effetti delle iscrizioni e delle rinnovazioni nei rapporti dei terzi.

5° Si approva l'articolo 46 del Progetto ministeriale intorno alle cause per cui si può domandare la riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche, con una variazione (*art. 42 delle Disposiz. ecc.*).

6° Si approva l' articolo 53 proposto dal commissario Restelli per determinare le persone che hanno l' obbligo di far seguire le nuove iscrizioni prescritte dalle disposizioni già adottate dalla Commissione. - Sulla proposta (Precerutti e Vaccarone), la Commissione delibera che le dette nuove iscrizioni sono esenti dal pagamento di tassa (*art. 40 delle Disposiz. ecc.*).

7° Osservazioni (Pallieri) intorno alle iscrizioni che secondo le leggi anteriori hanno un termine utile per essere eseguite anche dopo la trascrizione del titolo fatta dal terzo acquirente, in rapporto al sistema del nuovo Codice civile, per cui la trascrizione del titolo impedisce l' efficacia delle iscrizioni contro il terzo che ha trascritto. - Spiegazioni date in proposito da un altro commissario (Vaccarone).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; Chiesi; G. De Foresta; Pallieri; Precerutti; Restelli; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale dell' adunanza tenutasi il 23 corrente, che è approvato.

I. Si continua quindi l' esame degli articoli sulla materia ipotecaria stati proposti da uno dei commissari (Restelli) in surrogazione a quelli del Progetto ministeriale, e viene in discussione l'articolo 47 del seguente tenore:

Art. 47.

« Le iscrizioni potranno essere prese sempre però nelle forme e colle « indicazioni stabilite dal nuovo Codice, anche dopo il termine a cui si « riferiscono gli articoli 42, 43 e 44 della presente legge, e fino a che i « relativi privilegi od ipoteche non siano a norma di legge estinti; ma le « dette iscrizioni non prenderanno grado che dal giorno e numero della « presentazione delle relative note al competente ufficio delle ipoteche; « e non daranno luogo all' esercizio del diritto di privilegio o di ipoteca « contro i terzi possessori, che anteriormente a dette iscrizioni abbiano « fatto trascrivere il titolo del loro acquisto - e negli ex Stati, in cui la « trascrizione non era richiesta, abbiano fatto a proprio favore intestare « nei registri di censo i beni acquistati, od abbiano fatto trascrivere il ti- « tolo del loro acquisto a norma del nuovo Codice.

Un Commissario (Precerutti) propone la soppressione di questo articolo, perchè (a parte la redazione che non gli sembra troppo acconcia) colla disposizione in esso contenuta altro non si fa che proclamare prin-

cipii, i quali, se sono veri, sono d'altro canto così evidenti che il ricordarli finirebbe per ingenerare dei dubbi, come sempre avviene quando il legislatore dice ciò che, anche non detto, è già conosciuto da tutti.

Un altro Commissario (Bartalini) trova che sarebbe utile quanto meno l'ultimo inciso del proposto articolo 47 - e *negli ex Stati* ecc.

In Toscana havvi il sistema così detto della *voltura* collegato col sistema ipotecario. Per esso il creditore ipotecario dell'alienante non rimane pregiudicato dall'alienazione del debitore nel diritto di iscrivere la ipoteca, ma conserva tale diritto per trenta giorni successivi all'alienazione, quand'anche l'acquisitore abbia fatto seguire la voltura del fondo in suo capo. Col ricordato ultimo inciso dell'art. 47 rimarrebbe salvo il vantaggio di questo termine utile di trenta giorni, vantaggio che altrimenti sarebbe perduto. Se adunque si vuol rispettare questo sistema toscano, si conservi esso inciso. Dichiara però l'oratore ch'egli è indifferente alla sua conservazione.

L'autore dell'articolo in esame (Restelli) ne propugna la convenienza osservando quanto segue. Una volta che si è stabilito un termine fatale per prendere la iscrizione, bisogna dire se la iscrizione possa ancora essere presa dopo quel termine.

Niun dubbio che lo possa essere, e questo dice appunto l'articolo 47. Ma non basta dir ciò: conviene indicare da che giorno e numero prendano grado tali iscrizioni prepostero: non basta nemmeno, uopo è dichiarare che cosa succede quando il fondo, su cui vuolsi prendere la iscrizione, è già passato a mano di terzi, e però l'articolo soggiunge: che se anteriormente alla iscrizione lo stabile è già presso un terzo possessore, il quale abbia trascritto o fatto seguire la voltura in suo capo, essa iscrizione tardiva non pregiudicherà le ragioni di questo terzo possessore. Se la legge non dichiara tutto ciò, necessariamente sorgeranno dei dubbi gravissimi, cui vuole appunto evitare l'art. 47.

Il primo oratore (Precerutti) persiste nel sostenere che l'articolo è inutile: i dubbi possibili si risolverebbero facilmente coll'applicazione dei principî generali; tutto al più si potrebbe dire che la ipoteca, il privilegio *prenderà grado dal giorno della sua iscrizione senza pregiudicio dei diritti legittimamente acquistati*; ogni altra dichiarazione è superflua.

La Commissione, ritenendo opportuno di stabilire un termine speciale per l'iscrizione delle ipoteche acquistate prima dell'attuazione del Codice, quando il termine utile non decorresse giusta le leggi anteriori nei rapporti del terzo acquirente che dal giorno della trascrizione del titolo di acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, incarica il Segretario, già delegato per le redazioni di testo (Vaccarone), di preparare una disposizione in questo senso. Incarica altresì lo stesso Membro Segretario di formolare una disposizione per determinare gli effetti delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche che prima andavano esenti da tali formalità, e delle nuove iscrizioni ipotecarie prescritte per ragione di specialità dalle presenti Disposizioni transitorie, quando non vengano eseguite nei termini e nelle forme stabilite.

II. Si passa all'esame dello articolo 48, così concepito:

Art. 48.

« Le iscrizioni che saranno prese in relazione agli articoli 42, 43 e 44

« della presente legge, saranno rinnovate nel termine di trent' anni sta-
« bilito dall' articolo 2001 del nuovo Codice, qualunque sia l' epoca a cui
« si riferiscano il privilegio, l' ipoteca o l' iscrizione anteriore, che deb-
« bano colle dette iscrizioni essere conservati in forza della presente
« legge ».

Un commissario (Precerutti) propone la soppressione di questo articolo. È già detto nel Codice (art. 2001) che l' effetto della iscrizione cessa ove non sia rinnovata prima della scadenza di trent' anni, e niuno può dubitare che questo termine decorra dalla data dell' ultima iscrizione.

L' autore dell' articolo (Restelli) stima prudente, a scanso di equivoci, il dichiarare che il termine per la rinnovazione non decorre dal giorno della iscrizione precedente, ma dalla data della iscrizione presa in relazione agli articoli 42, 43 e 44 della legge transitoria.

Questa opinione è appoggiata da un altro dei commissari (Pallieri), il quale osserva che è sempre utile la legge se serve a togliere un dubbio possibile.

Ma si soggiunge dal preopinante (Precerutti), che non vi sarebbe poi un grande inconveniente se in taluno si sollevasse siffatto dubbio, che l' oratore non crede tuttavia possibile ; si rinnoverà più presto del dovuto la iscrizione ; questo è tutto ; or sarebbe un inconveniente assai maggiore quello di scrivere una disposizione legislativa inutile.

La Commissione, apprezzate le ragioni addotte nell' uno e nell' altro senso, delibera a gran maggioranza di sopprimere lo articolo in esame, parendole evidentissimo che il termine per la rinnovazione delle iscrizioni prese in relazione agli articoli 42, 43 e 44 della legge transitoria decorre dalla data di questa iscrizione e non dall' epoca a cui si riferisce il privilegio, l' ipoteca o l' iscrizione anteriore, che debbano colle dette iscrizioni essere conservati in forza delle Disposizioni in discussione.

III. Viene in esame l' articolo 49 proposto dallo stesso commissario (Restelli) nei termini seguenti :

Art. 49.

« Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell' osservanza del nuo-
« vo Codice dovranno farsi nel termine stabilito dalle leggi anteriori, ma
« nelle forme e colle indicazioni stabilite dagli artic. 2005, 2006 e 1987
« del Codice stesso.

« Le rinnovazioni che occorressero in seguito saranno fatte nel termi-
« ne fissato dall' articolo 2001 del Codice medesimo.

« Le iscrizioni che per le leggi anteriori non fossero sottoposte all' ob-
« bligo della rinnovazione, saranno rinnovate entro l' anno 1866 sempre
« nelle forme e colle indicazioni dei detti articoli 2005, 2006 e 1987 del
« nuovo Codice, ed occorrendo di poi nuove rinnovazioni, saranno que-
« ste eseguite nel termine stabilito dall' articolo 2001 del Codice stesso.

« Le iscrizioni prese in Lombardia, che avrebbero dovuto rinnovarsi
« il 24 maggio 1859 ed in epoca posteriore, ed il cui decennio o è già
« scaduto o andrebbe a scadere fino al 31 dicembre 1866 ; per le quali
« iscrizioni fu dichiarato sospeso l' obbligo della rinnovazione decennale
« col decreto del giorno 5 luglio 1859, che viene colla presente a cessa-
« re, dovranno essere rinnovate, ove già non lo siano state facoltativa-
« mente dai creditori iscritti, non più tardi del detto giorno 31 dicem-
« bre 1866 nelle forme e colle indicazioni degli articoli 2005, 2006 e

« 1987 del nuovo Codice. Le altre iscrizioni, per le quali il termine de-
« cennale scadrà dal 1° gennaio 1867 in avanti, e quindi anco quelle fa-
« coltativamente rinnovate come sopra, saranno, ove occorra, rinnovate
« sempre nei modi suddetti prima della scadenza dei dieci anni, non avu-
« to riguardo alla sospensione dell'obbligo della rinnovazione contempla-
« ta dal detto decreto 5 luglio 1859. Le successive rinnovazioni saranno
« eseguite nel termine stabilito dall' art. 2001 del nuovo Codice ».

Questo articolo presenta due distinti argomenti di discussione. Si discute anzi tutto sulla materia compresa nei tre primi capoversi ai quali corrisponde l'articolo 44 del Progetto ministeriale così concepito:

Art. 44.

« Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell' osservanza del nuo-
« vo Codice, dovranno anche farsi nelle forme e colle indicazioni stabili-
« te in esso.

« Le dette iscrizioni dovranno rinnovarsi nel termine stabilito dalle
« leggi anteriori; le rinnovazioni che occorressero in seguito saranno
« fatte nel termine fissato dallo stesso Codice.

« Quelle fra le anzidette iscrizioni che secondo le leggi anteriori erano
« dispensate dalla rinnovazione, e che vi sono soggette giusta il nuovo
« Codice, dovranno rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili
« dall' osservanza di esso ».

L' autore dell' articolo 49 (Restelli) espone i motivi sui quali si fonda tale disposizione. - Uno dei beneficii massimi del nuovo sistema ipotecario consiste in ciò che le rinnovazioni delle iscrizioni debbono anche essere dirette contro i terzi possessori degli stabili ipotecati, così che non si abbia da risalire ad un'epoca troppo antica per conoscere tutti i vincoli che gravitino sopra un immobile. La legge transitoria deve fare in modo che si ottenga questo beneficio nel più breve termine possibile. Or come puossi riuscire in simile intento? Vi sarebbe una via molto semplice; si potrebbe fissare un termine, entro cui tutte indistintamente le ipoteche dovessero rinnovarsi. Siffatto sistema però avrebbe i suoi inconvenienti; anzitutto aggiungerebbe agli uffici ipotecari un lavoro immenso, che vi si affollerebbe tutto in una volta; in secondo luogo imporrebbe ai cittadini un sensibile aggravio costringendoli a rinnovare in quel qualsiasi termine tutte le loro iscrizioni. Ad evitare questi inconvenienti si è scelta un' altra strada. Nell' articolo 49 le iscrizioni prese prima della osservanza del nuovo Codice si rinnovino nel termine stabilito dalle leggi anteriori, ma nelle forme e colle indicazioni stabilite negli articoli 2005, 2006 e 1987 del Codice medesimo. Per tal guisa, trascorso, dopo l'attuazione del Codice nuovo, il termine più lungo accordato per le rinnovazioni dalle leggi anteriori, sarà assolutamente applicato in tutta Italia il novello sistema ipotecario, e le iscrizioni saranno tutte quante rinnovate anche contro i terzi possessori; che se si volesse conciliare insieme l'un metodo e l' altro, si potrebbe anche stabilire per la rinnovazione uno dei termini portato per le rinnovazioni dalle leggi vigenti attualmente, per esempio, quello di anni dieci quasi generalmente adottato.

Un Commissario (Mancini) trova più legale quest' ultimo sistema di conciliazione, che non quello sancito nell' articolo 49 stato proposto, il quale riconoscerebbe ancora un' autorità alle leggi anteriori allorchè il nuovo Codice già le avrebbe abrogate.

Altri (G. De Foresta) osserva, che il sistema dell' articolo 49 venne, sebbene in ragione inversa, anche applicato in Francia nella riforma della legislazione ipotecaria.

La nuova legislazione stabiliva per la rinnovazione un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore : fu tuttavia prescritto che, per le iscrizioni prese prima dell' attuazione della nuova legge, la rinnovazione non si avesse a fare fuorchè nel termine più lungo stabilito dalla legislazione precedente.

Qui sorge un commissario (Bartalini) il quale richiama l' attenzione sopra la condizione speciale in cui si trova la Toscana.

Con legge dell' 8 luglio 1860, n° 4156, fu prescritta una generale rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

« Tutte le iscrizioni (così l' articolo 1° di quella legge), qualunque ne « sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefizi di separazioni « di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di « esistere, dovranno a richiesta degli interessati rinnovarsi a tutto giu- « gno 1861 con le forme prescritte dall' articolo 216 della leggo toscana « del 2 maggio 1836 ».

L' articolo 21 poi della stessa legge 8 luglio 1860 stabilisce : « Dovrà « farsi la rinnovaziono contro il debitore originario e contro il terzo che « il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante « dai libri estimali ».

Ciò posto (prosegue l' oratore), se il precipuo scopo cui mirasi coll'articolo 49, quello è di estendere il beneficio delle iscrizioni prese anche contro i terzi possessori ; se le rinnovazioni imposte per tutta Toscana dalla citata legge del 1860 già furono fatte contro i terzi possessori ; se, d' altra parte, la Toscana ha già dovuto subire testè il peso gravissimo di una generale rinnovazione delle sue iscrizioni, perchè la costringeremo ad una nuova rinnovazione entro un tempo non lontano? Si stabilisca nella legge transitoria una eccezione per la Toscana, e si dichiari che le sue iscrizioni state rinnovate in forza della legge 8 luglio 1860 non dovranno rinuovarsi che nel termine di 30 anni dalla loro data.

Taluno (Restelli), mentre riconosce essere degna di riguardo siffatta condizione di cose, crede però che la eccezione invocata per le Provincie toscane scemi in gran parte il beneficio che ci ripromettiamo dall' avere quanto prima un unico sistema ipotecario in tutta Italia.

Altri (Mancini), considerando che in Toscana le rinnovazioni già si sono fatte contro i terzi possessori, crede che le si provvederebbe abbastanza quando, senza fare speciale menzione di essa nella legge, si aggiungesse soltanto che - le iscrizioni già prese anche contro il terzo possessore non si avranno più da rinnovare entro quel qualsiasi termine, che sarà stabilito dalla legge transitoria per la rinnovazione di tutte le iscrizioni nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.

Dopo una lunga discussione, finalmente la Commissione si limita ad accettare la proposta di un commissario (Bonacci) di sostituire alla prima parte del proposto articolo 49 l'articolo 44 del Progetto ministeriale, che vuole la rinnovazione entro 15 anni, con richiamaro però in esso articolo gli articoli 2005, 2006 e 1987 del nuovo Codice.

Si passa in seguito allo esame dell' ultima parte dell' art. 49, la quale riflette la Lombardia.

L'autore dell'articolo (RESTELLI) espone le ragioni su cui poggia questa ultima parte. - Il Governatore della Lombardia Vigliani, con decreto 5 luglio 1859, n° 1309-120 ha sospeso il termine decennale per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a partire dal 24 maggio stesso anno, e quella disposizione non venne mai rivocata. Essendo sospeso il termine per rinnovare le iscrizioni, ben si potrebbe dire - che la Lombardia si trova nella condizione di quei paesi, dove, per le leggi anteriori, le iscrizioni non fossero sottoposte all'obbligo della rinnovazione, e che quindi non occorra speciale disposizione per essa. Ma i Lombardi anelano ai beneficii del nuovo sistema ipotecario, che aprirà un'èra nuova e avventurata pel credito fondiario; per ciò accoglieranno come benefica la prescrizione dell'ultimo capoverso del proposto articolo 49; la quale gli obbliga ad una rinnovazione delle loro iscrizioni entro un breve termine.

Un altro Commissario (SIGHELE) dice, che anch'egli si è preoccupato della condizione speciale, in cui trovasi la Lombardia in seguito al citato decreto 5 luglio 1859, e propone che, per provvedere in proposito, tra il primo e secondo capoverso dell'articolo 44 del Progetto ministeriale si inserisca la seguente disposizione:

« Nelle Provincie in cui è ora sospesa la scadenza del termine per le « rinnovazioni, la sospensione cessa dopo sei mesi dall'attuazione del « nuovo Codice. Tutte le iscrizioni che fossero o scadute, o per scadere « durante la sospensione, dovranno rinnovarsi prima che questa sia ces« sata ».

Soggiunge che il sostituito Procuratore generale presso il Tribunale di terza istanza di Milano, cav. Manganini, nelle sue osservazioni sul Progetto ministeriale di legge transitoria, aveva collo stesso intendimento proposto di modificare come segue l'art. 44 di quel Progetto:

« Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'osservanza del nuo« vo Codice dovranno farsi nelle forme, colle indicazioni ed entro il ter« mine prescritto dalle leggi anteriori. Nelle Provincie però, nelle quali « fu ed è sospesa la decorrenza del termine prescritto per la rinnovazio« ne delle iscrizioni ipotecarie, col giorno dell'attuazione del nuovo Codi« ce dovrà cessare la sospensione, e perciò i termini, la cui decorrenza « trovavasi sospesa, riprenderanno il loro corso, cosicchè il tempo inter« cesso tra il giorno in cui cominciò la sospensione, e quello dell'attua« zione del nuovo Codice non sarà computato.

« Le rinnovazioni che occorressero dopo quelle regolate dalle leggi an« teriori, e di cui nel precedente capoverso, saranno fatte nel termine « fissato dal Codice stesso.

« Quelle fra le anzidette, ecc. »

Non ho creduto, prosegue l'oratore (SIGHELE), di poter adottare la proposta del cav. Manganini.

1° perchè apparirebbe conseguenza logica di una disposizione con cui si fosse sospesa la *decorrenza* del decennio, mentre il decreto del Governatore Vigliani sospende soltanto la *scadenza* del termine;

2° perchè si ammetterebbe un sistema contrario a quello seguito col decreto 17 dicembre 1849, n° 955, del Senato lombardo-veneto, quando si volle metter fine alla sospensione che originava dalla guerra del 1848; diversità di sistema che potrebbe ingenerare confusione, e forse trasci-

nare ad una falsa interpretazione dello stesso decreto del Senato lombardo-veneto;

3° perchè il proposto sistema avrebbe per lungo tratto di tempo la conseguenza di calcoli incomodi (e quindi facilità di errori) per conoscere la scadenza del termine per la rinnovazione di un' iscrizione.

Colla disposizione da me proposta (conchiude poi) è sottinteso che, quanto alle iscrizioni che scadrebbero dopo cessata la sospensione, il termine sarebbe a considerarsi decorso senza interruzione, contrariamente al concetto esposto dal cav. Manganini; *dico* sottinteso, perchè se si volesse esprimere siffatta idea nella legge, la disposizione vestirebbe il carattere di una *declaratoria* del decreto 5 luglio 1859 del Governatore Vigliani, anzi che di una positiva norma transitoria.

La Commissione, ponderate attentamente le cose esposte quanto alla Lombardia e le varie proposte fatte al riguardo, accetta in massima la prima proposta (RESTELLI), con che però la si modifichi colla seconda (SIGHELE); ed incarica uno dei Segretari (VACCARONE) di redigere la relativa disposizione.

IV. Viene in esame l' articolo 50 del Progetto:

Art. 50.

« I privilegi e le ipoteche competenti a norma delle leggi anteriori si « estinguono e rinascono per le cause stabilite dalle stesse leggi.

« Si estinguono e rinascono altresì per le cause espresse nel nuovo Co« dice, quando tali cause siano avvenute sotto l' osservanza del medesi« mo, salvi però i diritti acquistati dai terzi secondo le leggi anteriori. »

Salva una leggiera variante di redazione in principio, esso è identico all' articolo 45 del Progetto ministeriale concepito nei seguenti termini:

Art. 45.

« Le ipoteche e i privilegi competenti a norma delle leggi anteriori si « estinguono e rinascono per le cause stabilite dalle stessi leggi.

« Si estinguono e rinascono altresì per le cause espresse nel nuovo « Codice, quando tali cause siano avvenute sotto l' osservanza del mede« simo, salvi però i diritti acquistati dai terzi secondo le leggi anteriori. »

La Commissione accetta la proposta di un suo Membro (PRECERUTTI) di sopprimere questo articolo, perchè, oltre al non potersi dubitare di ciò che esso dice, tale disposizione sarebbe eziandio pericolosa in quanto potesse ingenerare l' idea che possa rinascere dopo l' attuazione del Codice un privilegio, un' ipoteca che già fossero assolutamente estinti sotto le leggi anteriori.

Accetta del pari la proposta dello stesso commissario (PRECERUTTI) di sopprimere pure il successivo articolo 51 del Progetto (RESTELLI) formolato come segue:

Art. 51.

« Le iscrizioni che saranno prese in relazione agli articoli 42, 43 e « 44, e così le rinnovazioni che verranno eseguite in relazione all'arti« colo 49 della presente legge, non porteranno alcun pregiudizio ai de« bitori ed ai terzi possessori, in quanto questi pretendano che secondo « le leggi anteriori il credito od il diritto di privilegio o d' ipoteca fosse« ro od insussistenti per difetto nella sostanza o nella forma, o già e« stinti ».

Torna superfluo dichiarare quel che è detto in questo articolo: ciò è

già per sè troppo evidente, e niuno potrà mai muoverne dubbio, anzi, appunto per la sua evidenza, l'articolo potrebbe ingenerare delle questioni.

V. Si procede allo esame dell'articolo successivo proposto dal commissario (Restelli):

Art. 52.

« Le disposizioni degli articoli 2025, 2026, 2027 e 2028 del nuovo « Codice, relativi alla riduzione delle ipoteche, saranno applicabili alle « iscrizioni che saranno prese in relazione agli articoli 42, 43 e 44 della « presente legge ».

Vi corrisponde l'articolo 46 del Progetto ministeriale:

Art. 46.

« Tali privilegi ed ipoteche potranno essere ridotte o cancellate nei « casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

« La riduzione o la cancellazione sarà sempre fatta nelle forme stabi- « lite dallo stesso Codice ».

L'autore dell'articolo (Restelli) ne spiega i motivi. Per ragioni di alta convenienza (egli dice) il Codice nuovo ha stabilito, che le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1969, e le ipoteche giudiziali, devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta (art. 2026 Codice); reputasi poi eccedente il valore dei beni quando supera di un terzo l'importare dei crediti iscritti, accresciuto degli accessorii a norma dell'articolo 2010 (articolo 2027). Ora se il legislatore crede opportuna siffatta riduzione nei casi testè accennati, se il legislatore stima sufficiente, ancorchè ridotta, la cautela accordata, perchè non applicherà egli tale criterio a tutte indistintamente le ipoteche?

Si oppone da taluno (Bartalini), che colla disposizione dell'articolo in esame si attacca il diritto nella sua sostanza, in quanto che si viene a diminuire quella cautela, su cui, all'ombra assicuratrice della legge, il creditore aveva fatto assegnamento da principio.

Ciò è un far retroagire la legge nuova.

Nello stesso senso altri (Precerutti) aggiunge, che i miglioramenti cui il legislatore stima d'introdurre nei suoi precetti, non debbono mai turbare il passato, e qui lo si turberebbe evidentemente; locchè sarebbe tanto meno necessario, in quanto che neppure la legislazione anteriore ammetteva una sfrenata libertà di privilegi e d'ipoteche legali, come ne fanno testimonianza le disposizioni degli articoli 2259 e successivi del Codice Albertino.

Altri (Cassinis) appoggia il proposto articolo: - trattasi d'ipoteche legali e giudiziali, d'ipoteche, cioè, non originate da un patto, ma accordate dalla legge medesima; per qual motivo il legislatore non potrà limitare il suo beneficio quando lo trovi eccessivo?

Altri ancora (Mancini) è del medesimo avviso. Egli crede che dagli oppositori si esageri il concetto di diritto acquistato. L'ipoteca non è che il modo di assicurazione del diritto. Il diritto va lasciato intatto, - niuno ne dubita - e l'articolo in discussione non vi tocca menomamente; esso

modifica soltanto quell'assicurazione, perchè la crede oppressiva ed inutile per la garantia del diritto.

Nè i creditori attuali potranno lagnarsene, mentre per una diminuzione di cautela, che loro altronde non tornerà pregiudizievole, avranno il compenso dei molti vantaggi ad essi assicurati dal nuovo sistema ipotecario.

Si mette ai voti il principio che informa l' articolo 52 ed il corrispondente 46 del Progetto ministeriale. Esso è accettato da una maggioranza di otto voti contro tre; rimane quindi conservato.

Taluno (Cassinis) allora fa presente, come la formola dell' articolo 46 del Ministero sia più ampia di quella adottata nell' articolo 52 proposto in surrogazione di esso, e che perciò la Commissione deve decidere quale dei due articoli sia da preferirsi.

La Commissione delibera di accettare in massima l' articolo ministeriale con due modificazioni però:

1° L' articolo incomincerà così: - *I privilegi e le ipoteche anteriori all'osservanza del Codice potranno essere ridotti* (proposta De Foresta).

2° Non si farà parola di *cancellazione* nella prima parte dell' articolo, essendo questa una conseguenza naturale della estinzione della ipoteca.

VI. Resta ad esaminare l' articolo 53 del Progetto (Restelli) così formolato:

Art. 53.

« Le disposizioni del nuovo Codice relativamente alle persone, cui « incumbe l' obbligo di eseguire le iscrizioni, saranno applicabili anche « per le iscrizioni contemplate dagli articoli 42, 43 e 44 di questa legge ».

La Commissione accetta questo articolo, con che però venga redatto in guisa da non estendersi ai notai ed ai cancellieri, a coloro insomma i quali, unicamente per debito del pubblico ufficio, sono dalla legge obbligati a prendere l' iscrizione. Invero, quanto a costoro, l' articolo 53 imporrebbe un obbligo troppo grave, cui d'altro canto ben sovente essi troverebbersi nell' assoluta impossibilità di adempiere. Due altri commissari (Precerutti e Vaccarone) propongono, e la Commissione adotta, che le dette nuove iscrizioni siano esenti dal pagamento di ogni tassa, come quelle che si devono fare per ragioni di pubblico interesse.

VII. A questo punto un commissario (Pallieri) chiama l' attenzione sopra un dubbio che sorgerebbe, combinando insieme gli articoli della legge transitoria sulla materia ipotecaria già stati adottati, a fronte del nuovo Codice secondo cui la trascrizione del titolo chiude la via ad ogni iscrizione. Ma secondo alcune delle legislazioni oggidì vigenti in Italia la cosa non è sempre così, ed in certi casi quegli cui competeva un'ipoteca, ha ancora il termine utile di 30 giorni per iscriverla, dopo che lo stabile affetto da quella ipoteca è già passato a mani di un terzo, e dopo che costui ha già trascritto il proprio titolo. Ora suppongasi che uno sia creditore ipotecario al dì d' oggi; nel giorno 31 dicembre 1865 il suo debitore vende l' immobile che sarebbe colpito da tale ipoteca, e il 1° gennaio 1866 l' acquisitore trascrive il suo titolo; diremo noi che quel creditore possa ancora utilmente iscrivere la sua ipoteca nei trenta giorni che decorreranno da tale trascrizione?

La ragione di dubitare è evidente: se ci atteniamo al disposto dell' ar-

ticolo 42 della legge transitoria, bisognerà rispondere che lo può, perchè ivi si dispone che i privilegi e le ipoteche sì generali che speciali acquistate sotto il vigore delle leggi anteriori, e che non fossero peranco iscritti nel giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, *dovranno esserlo entro il termine fissato dalle leggi anteriori* in quanto queste lo prescrivano, e nella fatta ipotesi le leggi anteriori accordavano il termine utile di 30 giorni per iscriverli ; - se invece ci atteniamo all' articolo 47 di essa legge transitoria, dovremo rispondere che non lo può, perchè ivi è detto che le iscrizioni ben potranno prendersi anche dopo il termine a cui si riferiscono gli articoli 42, 43 e 44 di essa legge, ma le dette iscrizioni non daranno luogo all' esercizio del diritto di privilegio o di ipoteca contro i terzi possessori, *che anteriormente a dette iscrizioni abbiano fatto trascrivere il titolo del loro acquisto*. E per la risoluzione del dubbio in questo secondo senso si potrebbe anche far valere il riflesso che, trattandosi di trascrizione seguita dopo l'attuazione del Codice, essa produr deve tutti gli effetti attribuiti alla trascrizione dal Codice medesimo ; e che, quando così non fosse, per trent' anni ancora dopo l' attuazione del Codice nuovo chi acquistasse avrebbe sempre a temere che nei trenta giorni dalla trascrizione del suo titolo di acquisto altri venisse ad iscrivere in suo pregiudizio, locchè certamente toglierebbe in gran parte i vantaggi che si sperano dal novello sistema ipotecario.

L' oratore conchiude esortando la Commissione a preoccuparsi di tale argomento e a risolvere nella legge transitoria un dubbio così grave.

Un commissario (Vaccarone) risponde, che le cose accennate dall' onorevole preopinante entrano nel concetto della disposizione già deliberata in principio di questa seduta dalla Commissione, secondo la quale vengono stabiliti termini speciali riguardo alle iscrizioni delle ipoteche, per eseguire le quali il termine utile non decorresse se non dal giorno dell' adempimento di alcune formalità per parte del terzo acquirente o dei suoi aventi causa. In vista di questa osservazione, il preopinante (Pallieri) non insiste nella sua proposta.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente	*I Segretari*
G. B. Cassinis.	Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
	G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 62.

Seduta del 28 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Dichiarazione del Professore Precerutti riguardo alla deliberazione della Commissione intorno alle istituzioni reciproche di cui nel Verbale n° 60.

2° Si comincia la discussione degli articoli proposti dal Deputato Mancini intorno alla materia delle sostituzioni fedecommissarie. — Testo dei medesimi.

3° Si approva in massima il principio, su cui è fondato il progetto, della divisione dei beni vincolati per metà tra il possessore attuale e il primo chiamato.

4° Il Presidente SIGHELE rinuncia alla sua proposta di adottare il sistema stabilito dalle leggi svincolative de' fedecommessi del primo Impero di Francia.
5° Spiegazioni provocate dal Senatore PALLIERI intorno ai diritti di mutazione in favore dello Stato.
6° Aggiunta proposta dal Presidente SIGHELE all'articolo 1 del Progetto MANCINI. — La Commissione l'accetta. *(Prima parte dell' art. 24 delle Disposizioni trans.)*.
7° Si adotta pure un'altra aggiunta del Senatore DE FORESTA tendente a meglio spiegare il concetto del detto articolo 1. *(Primo capoverso dell' artic. 24 delle Dispos. trans.)*.
8° Sulla proposta PRECERUTTI si sopprimono come inutili il 2° e il 3° capoverso del medesimo articolo.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; A. DE FORESTA, Membro Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. DE FORESTA) legge il processo verbale della seduta del 26 di questo mese che è approvato.

I. Prima che si apra la discussione sulle materie che sono all'ordine del giorno, un Membro della Commissione (PRECERUTTI) chiede che si inserisca nel verbale di questa tornata la seguente sua dichiarazione in ordine alla deliberazione stata presa nella detta seduta del 26 di questo mese intorno alle istituzioni reciproche.

Essendo accertato, dice egli, da vari Membri della Commissione e scorgendo dal verbale come, deliberandosi ieri circa la nullità delle instituzioni reciproche fatte prima del nuovo Codice da testatori che siano per morire sotto l'impero del medesimo, non si è inteso però che tale deliberazione formasse oggetto di alcuna disposizione della legge transitoria, crede di dover dichiarare che siffatte deliberazioni non sono proprie di una Commissione incaricata di formolare un progetto di legge.

Sta bene che ogni Membro possa sollevare qualsiasi quistione e che la Commissione se ne occupi e la *discuta:* ma che dopo averla discussa la decida eziandio, non già per inserirne la risoluzione in un articolo di legge, ma unicamente per emettere il suo avviso, è ciò che egli dice non conforme al mandato della Commissione, non conveniente e contrario a quanto si pratica nelle assemblee legislative. La Commissione invero ha l'incarico di formolare un progetto di legge, e non di pronunziare il suo avviso dottrinale su di veruna quistione. Di essa Commissione fanno parte diversi egregi Magistrati, la cui opinione, in tutte le quistioni non decise dalla legge, deve serbarsi libera e impregiudicata.

L'oratore ammette la convenienza ed opportunità di far risultare dai processi verbali i motivi per cui si cancellano alcuni articoli del Progetto od anche solo alcune parole dei medesimi; così pure i motivi per cui non si adottano le proposte aggiunte. La Commissione può essere indotta a ciò fare, perchè crede inutili ed eziandio pericolosi certi articoli e certe aggiunte, ovvero perchè non crede di risolvere legislativamente certe controversie, ma reputa miglior consiglio abbandonarne la soluzione alla giurisprudenza. Ben altra cosa è che si sollevi una controversia, che per risolverla si proponga un articolo di legge, e la Commissione si limiti ad emettere un'opinione sulla medesima, a risolverla dottrinalmen-

te. Ciò pare meno conveniente ed opportuno, e crede che la Commissione dovrebbe astenersene.

Venendo poi al merito della quistione, se debba dirsi nulla la sola instituzione reciproca o debba dirsi nullo l'intero testamento, lo stesso Membro (Precerutti) crede che non doveva risolversi.

È bene, egli dice, procedere nei nostri lavori con una norma che ne determini i limiti. Or bene, diversi possono essere gli scopi di una legge transitoria.

In primo luogo, il legislatore può estendere al passato gli effetti della nuova legge che siano vantaggiosi ad alcuno senza scapito di chicchessia, come quando si tratta di riacquistare la qualità di cittadino o il godimento dei diritti civili.

In secondo luogo, possono essere utili e quasi necessarie certe disposizioni per regolare il passaggio dall'antica alla nuova legge riguardo alle condizioni e capacità personali, alle tutele, alle interdizioni, e simili.

In terzo luogo, per affrettare le benefiche conseguenze della nuova legge, il legislatore può, senza taccia di retroattività, stabilire nuove condizioni da adempiersi per la conservazione di diritti precedentemente acquistati. Il che ha luogo specialmente nella materia dei privilegi e delle ipoteche.

Finalmente il legislatore può proporsi di risolvere il dubbio, se in un dato caso vi sia o no diritto acquistato; e se quindi si possa senza ingiustizia applicare la nuova legge. Dubbi di questa fatta possono essere innumerevoli, e per tutti risolverli occorrerebbero alcuni centinaia d'articoli. Ora perchè nei molti successivi e radicali cambiamenti di legislazione non venne mai il pensiero di pubblicare un intiero e compiuto Codice di diritto transitorio? Perchè fu universalmente riconosciuto il principio proclamato dalla scienza, che l'applicazione della legge in modo consentaneo al rispetto dovuto ai diritti acquistati spetta ai Magistrati, e che non senza grave pericolo tale funzione si usurpa dal legislatore. Onde nella legge transitoria 6 dicembre 1837 e nelle recenti per le Romagne, le Marche e l'Umbria, fra le varie quistioni dubbiose di diritto transitorio se ne può dire risolta una sola: quella cioè relativa alla *riducibilità delle donazioni*; risoluzione che non impedì gravissime discussioni dinanzi ai Magistrati, e così molte liti intorno al valore delle donazioni anteriori fatte nello scopo di pregiudicare le figlie.

Ora ci scosteremo noi, domanda l'oratore, da questa via? vorremo noi pei primi addivenire a un Codice compiuto di diritto transitorio? Si rifletta che la legge 6 dicembre 1837 constava di soli ventuno articolo; e il progetto ministeriale ne contiene cinquantatrè. E se alcuni di questi cinquantatrè articoli furono già soppressi per voto della Commissione, il loro numero va tuttavia crescendo, aggiungendovi quelli già votati circa le sostituzioni fedecommessarie, circa i privilegi e le ipoteche.

Laonde l'oratore, il quale si dichiara convinto che il progresso di una legislazione non consiste nello aumentare la mole dei Codici e delle leggi, e che anzi una nazione può essere saggiamente governata con poche leggi, propone che non si abbiano a risolvere nuove quistioni non accennate nel Progetto ministeriale, e che se ne eviti eziandio, per quanto è possibile, la discussione, affinchè non manchi in seguito alla Commissione il tempo necessario per compiere il lavoro affidatole con maturità e ponderazione.

Il Presidente, nel mentre non dissente che vengano inserite nel processo verbale di questa tornata le osservazioni fatte dal preopinante, fa presente essere impossibile che, quando si sollevano delle quistioni nel seno della Commissione, i giureconsulti, che la compongono, non le discutano e non emettano il loro avviso sulle medesime, onde fissare il loro concetto sulla verità giuridica delle cose; che quindi poi devono esaminare se sia o no il caso di provvedere su quelle quistioni con un'apposita disposizione di legge, ovvero lasciare alla giurisprudenza di risolverle secondo i principî del diritto; ma intanto non è possibile di addivenire a questa deliberazione senza aver discusso il merito delle quistioni; che ciò deve poi sempre risultare dal processo verbale, giacchè il medesimo deve presentare la storia fedele di quanto si è detto e fatto dalla Commissione; nè sarebbe conveniente nè dignitoso per la medesima di tacere alcuna delle sue deliberazioni o discussioni, o che esse non si riproducessero nella sua integrità. Ciò posto, continua il Presidente, non fanno al caso le osservazioni del preopinante, nè la Commissione ha da mutare in alcunchè l' andamento od il metodo dei suoi lavori e delle sue deliberazioni che debbono proseguire in conformità di quanto si è fino ad ora operato.

Altro dei Commissari (G. De Foresta) appoggia queste osservazioni del Presidente dicendo: che egli consente pienamente nei principî svolti dal medesimo, e fa poi presente che forse il desiderio del preopinante nasce da un equivoco nel quale è caduto, giacchè se si è fatta discussione sulla materia dei testamenti reciproci, discussione che doveva necessariamente precedere ogni deliberazione, acciocchè potesse questa essere presa con conoscenza di causa, non si è però presa alcuna deliberazione in proposito, appunto perchè si è creduto che la validità o no dei medesimi testamenti, potendo dipendere da molteplici circostanze di fatto, dal vedere cioè se la prevenzione di non libera volontà, che si ha nelle istituzioni reciproche, si applichi o no anche alle altre parti del testamento, la soluzione della questione appartiene esclusivamente alla competenza giudiziaria.

Altro Commissario (Bartalini) concorre ancora egli nelle opinioni dei precedenti oratori e l' incidente non ha altro seguito.

II. Quindi si comincia la discussione sugli articoli proposti dal Commissario Mancini intorno alla materia delle sostituzioni fedecommissarie.

Questi articoli, che l' onorevole proponente dichiara aver desunto nella loro sostanza dal progetto di legge sull' abolizione dei fedecommessi, maggioraschi e delle sostituzioni fedecommessarie nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane, sono già stati approvati dal Senato del Regno nella tornata del 24 aprile 1861, e sui quali era già intervenuta la relazione della Commissione della Camera elettiva, sono così concepiti:

Art. 1.

I fedecommessi ed i maggioraschi eretti nelle provincie in cui ne era permessa l' istituzione sotto le leggi anteriori, saranno sciolti dal giorno in cui comincierà ad aver vigore il nuovo Codice, ed i beni relativi diverranno liberi. Tale disposizione si applica ben anche alle sostituzioni fedecommissarie ordinate in conformità degli articoli 608, 610 a 615 del Codice austriaco.

La piena proprietà della metà dei beni e l' usufrutto dell' altra metà

saranno attribuiti all' attuale possessore ; la nuda proprietà di quest' altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti nel 1° gennaio 1866.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali possessori, quanto dai primi chiamati.

Saranno applicabili fra gli uni e gli altri, relativamente alla metà dei beni anzidetti, le disposizioni del nuovo Codice intorno ai rapporti tra i proprietari e gli usufruttuari.

Art. 2.

Se il fedecommesso non ancora sia aperto, o non esista il primo possessore attuale designato a stipite, perchè non ancora nato o concepito, o perchè non siasi ancora realizzata la condizione od il fatto da cui dipendeva la di lui designazione, la sostituzione s' intenderà risoluta, e gli eredi saranno esonerati dal peso di prestare la dote del fedecommesso.

Se invece non esistano primi chiamati, perchè non nati o concepiti, o per esser tuttavia la condizione in sospeso, se la dotazione del fedecommesso o maggiorasco sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi apparterranno per intero all' attuale possessore, se invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riserbata al primo chiamato, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, sarà devoluta al Demanio dello Stato.

Art. 3.

Nessun pregiudizio è arrecato ai diritti legittimamente acquistati da terzi sui beni fedecommessarî o maiorascali : e sono specialmente mantenuti gli obblighi al pagamento delle pensioni e d' ogni altro peso, testamento o contratto, al cui soddisfacimento continueranno ad esser tenuti gli attuali possessori, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi, e per una metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso contemplato dall' articolo precedente.

Per la guarentigia di tali diritti competerà un' ipoteca sui beni, da inscriversi nei modi prescritti dal nuovo Codice nei primi sei mesi dell'anno 1866 ; trascorso il quale termine, essa non prenderà grado che dal giorno della inscrizione.

Se la dote del fedecommesso o maggiorasco sia costituita in tutto od in parte di rendite del debito pubblico, saranno benanche vincolate fino a che non si giustifichi la sufficienza della cautela ipotecaria sugl' immobili,ovvero non vengano sostituite altre guarentigie riconosciute idonee a giudizio dei Magistrati competenti.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle commende di patronato famigliare degli antichi ordini cavallereschi non ancora disciolte, salvo l' adempimento dei pesi pii, e con l' obbligo di prelevare sul capitale dei beni delle commende un decimo del valore da pagarsi in tre rate uguali in tre anni, o soltanto un vigesimo se l' attuale possessore sarà lo stesso fondatore della commenda. Del prodotto di tali prelevamenti, che accresceranno le dotazioni dei relativi ordini, sarà ulteriormente disposto con legge.

Il presente articolo non si applicherà alle commende dell' Ordine gerosolomitano esistenti nel Regno.

Art. 5.

Nelle successioni già aperte prima dell'osservanza del nuovo Codice, le sostituzioni pupillari, le esemplari e quelle permesse a favore dei nipoti nati o da nascere del disponente ancorchè non più riconosciute dal Codice medesimo, continueranno ad avere il loro effetto.

III. Apertasi anzitutto la discussione generale su questo Progetto, e sul principio, che lo informa, di dividere i beni vincolati a fedecommesso per metà al possessore attuale e per metà al primo chiamato, conservato però a quello l'usufrutto di questa seconda metà, la Commissione riconosce che anche senza esaminare se questo sistema sia o non preferibile a quello della legge francese svincolativa dei fedecommessi, la quale attribuì tutti i beni gravati al possessore attuale, non si può a meno di adottarlo, dopo che è già stato seguito nelle varie leggi che hanno abolito le sostituzioni fedecommessarie nelle antiche Provincie, nell' Emilia, nell' Umbria e nelle Marche, e dopo che tanto il Senato quanto la Camera dei Deputati lo adottarono nel predetto Progetto.

Ciò posto, e ritenendo anche che questo Progetto fu già approvato dal Senato, quindi dalla Camera, dalla quale ritornò per alcune modificazioni fattevi al Senato, e da questo venne di nuovo approvato con altre leggiere riforme, e stava per essere definitivamente adottato dalla Camera quando si ravvisò opportuno di riunirne le disposizioni nella legge transitoria sul Codice civile, ed il Ministro prese al riguardo formale impegno davanti al Parlamento, e che perciò non può più essere questione che di esaminare le singole disposizioni nei loro particolari e coordinarle colle altre parti di questa legge e coi principî del nuovo Codice civile; la Commissione delibera di passare senz' altro alla discussione degli articoli.

IV. Uno dei Commissari (Sighele) aveva proposto intorno alle sostituzioni fedecommessarie un articolo che, ad esempio di quanto era stato fatto dalle leggi del primo Impero di Francia, dichiarasse, che le sostituzioni fedecommessarie anteriori all'attuazione del nuovo Codice non avrebbero effetto che a favore del primo chiamato a raccogliere i beni fedecommessarî dopo il possessore attuale, sempre che fosse stato procreato prima dell' attuazione del Codice stesso ; e che se al momento dell'attuazione non esistesse persona capace di raccogliere per sostituzione i beni fedecommessi, la proprietà di questi si consoliderebbe nel possessore attuale.

Ma osserva l' onorevole Commissario, che sebbene egli creda cotesto sistema più conforme ai veri principii e preferibile forse anche sotto l'aspetto della giustizia, a quello già adottato dal Parlamento subalpino; tuttavia, piegando anch' egli alle gravi considerazioni che hanno indotto la Commissione ad accettare questo ultimo sistema stato pure accettato dal Senato e dalla Camera, non insiste nella sua proposta.

Si passa perciò a discutere l' articolo 1° del Progetto.

V. In ordine al medesimo un membro (Pallieri) osserva anzitutto, che, sebbene egli creda che il trapasso di proprietà, che verrà ad operarsi in forza della disposizione di questo articolo, sarà colpita dalla legge sul registro pel pagamento dei diritti di mutazione in favore delle Finanze dello Stato, tuttavia, per eliminare maggiormente nell' interesse di queste ogni dubbio in proposito, sarebbe forse il caso di dichiararlo espressamente in questa legge.

Ma essendosegli osservato che non parrebbe conveniente, e forse non sarebbe nemmeno di competenza della Commissione di proporre una simile disposizione nella legge transitoria, la quale del resto sarebbe inutile perchè la legge sul registro provvede abbastanza, egli non insiste nella sua osservazione.

VI. Quindi un altro membro (Sighele) propone che per semplificare la prima parte dell' articolo in discussione si elimini l' ultimo inciso del medesimo, e si aggiungano invece in principio dell' articolo stesso dopo le parole : *i fedecommessi e i maggioraschi,* le seguenti - *ed ogni altra sostituzione fedecommessaria.*

L' autore del Progetto (Mancini) dice : che se propose quell' inciso, si è perchè formava un articolo speciale nel Progetto senatorio, e perchè gli pareva che servisse a togliere qualunque dubbio che tutte quelle sostituzioni fedecommessarie, le quali erano permesse ed ordinate dagli articoli 608 e 610 a 615 del Codice austriaco, fossero anche sciolte, ma che però riconosceva che la formola proposta essendo così ampia e generica da comprendere indistintamente tutte le sostituzioni fedecommessarie sotto qualunque nome ed a qualsivoglia titolo fatte, non aveva difficoltà di aderire alla formola stessa, aggiungendo però, onde sempre meglio chiarire la cosa, la particella copulativa - *ancora* - prima delle parole - *permessa l' istituzione,* ecc.

E la Commissione adotta la formola suddetta, salva definitiva redazione.

VII. Intorno al primo capoverso del ridetto articolo 1° sulla proposta di un membro (De Foresta), a cui aderisce l'autore del Progetto, la Commissione delibera di cancellare dal secondo inciso di quel capoverso le parole - *la nuda proprietà,* - e di aggiungere a quelle che seguono queste altre - *gravata di tale usufrutto,* - per modo che si legga - *quest' altra metà gravata di tale usufrutto* e *riservata,* ecc. ecc. - e ciò per ispiegare più chiaramente il concetto di questa disposizione. Si delibera altresì di specificare che questo attuale possessore e quello che avrà tal qualità al 1° gennaio venturo, giorno in cui entrerà in vigore il nuovo Codice e si opererà lo svincolamento delle sostituzioni fedecommessarie.

VIII. In ordine finalmente al secondo e al terzo capoverso v' ha chi (Precerutti) ne propone la soppressione, ravvisandoli inutili e credendo che provvedano sufficientemente in proposito le regole dal Codice civile tracciate, sia in ordine alla divisione, sia riguardo ai rapporti tra i proprietari e gli usufruttuari.

Osserva l' autore del Progetto, che siccome possono nascere, e l'esempio di quanto si è verificato in seguito ad altre leggi svincolative di fedecommessi prova che nacquero quistioni in proposito, ha creduto opportuno di renderle impossibili col proporre le disposizioni contenute nei detti capoversi.

Un altro Commissario (De Foresta) appoggia la proposta soppressione del primo capoverso per le ragioni addotte dal preopinante, e dell'ultimo per la ragione opposta, perchè non crede cioè che si possano nel caso concreto applicare tutte le disposizioni concernenti gli usufrutti costituiti con atti tra vivi e di ultima volontà e segnatamente quelli della cauzione e dell' inventario.

La Commissione, senza voler pregiudicare veruna delle sollevate quistioni, adotta la proposta soppressione.

S' imprende quindi a discutere intorno all' art. 2, ma l' ora essendo tarda, la discussione è rinviata a domani e la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 63.

Seduta del 29 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Si continua la discussione sull' argomento dei fedecommessi *(V. il verbale precedente)*.
2° Si rigettano, previa lunga discussione, le due prime parti dell' articolo 2 del Progetto Mancini relativo ai fedecommessi condizionali.
3° Si accetta pure il concetto dell' ultima parte di detto articolo che riguarda i maggioraschi dotati con beni dello Stato, ma si adotta in proposito la redazione dell' art. 7 del Progetto del Senato *(Secondo capoverso dell' articolo 24 delle Disposiz. trans.)*.
4° Si approva con alcune modificazioni proposte dal Commissario De Foresta l' articolo 3 del Progetto suddetto che concerne l' adempimento dei pesi inerente ai fedecommessi e le relative ragioni d' ipoteca *(art. 25 delle Disposiz. trans.)*.
5° L' articolo 4 concernente le commende di patronato famigliare degli antichi ordini cavallereschi è ritirato dal suo autore. — Si delibera di far risultare nel verbale i motivi di opportunità per cui la Commissione non ha creduto di accettarlo.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Precerutti; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della tornata del 25 di questo mese, ed altro dei Segretari (A. De Foresta) legge quello della tornata di ieri che sono approvati.

I. Quindi si ripiglia la discussione sull' articolo 2 del Progetto per lo svincolamento delle sostituzioni fedecommessarie di cui nel verbale precedente.

II. Il Presidente fa osservare che codesto articolo contiene sostanzialmente tre concetti, contemplandovisi cioè il caso della sostituzione condizionata per cui manchi ancora l' attuale possessore, quello in cui manchi il primo chiamato, e finalmente il caso dei fedecommessi di cui la dotazione sia stata fatta in tutto od in parte dallo Stato.

Nel mentre l' onorevole Presidente approva la necessità di provvedere a questo ultimo caso, e non avrebbe difficoltà di accettare la parte dell' articolo che lo concerne, crede poi che debbano eliminarsene le altre

due parti, lasciando alla giurisprudenza di risolvere colla scorta dei principii generali le controversie che potessero sorgere in proposito.

Per vero, dice egli, il caso della condizione si riferisce ad un altro ordine di idee che non è quello il quale forma l' argomento delle disposizioni di cui si tratta, le quali si devono occupare dei fedecommessi esistenti in cui vi è già l' obbligo di conservazione e di restituzione, e non dei fedecommessi possibili per l' evenienza o no di certe condizioni aggiunte alle istituzioni; quando si tratta, egli aggiunge, di una istituzione di quest' ultima natura, i principii generali sono evidenti e sicuri. L' attuale possessore non manca mai, giacchè o esiste attualmente e realmente, ed in tal caso prenderà fin d' ora i beni, o non esisterà che più tardi quando sarà cioè per verificarsi la condizione, e ciò avvenendo dovranno parimente attribuirsegli i beni, ovvero la condizione non si avvererà, ed allora cadrà l' istituzione ed i beni medesimi dovranno spettare a chi di diritto.

In quanto poi al secondo caso crede l' onorevole Presidente che sia ancora più inutile di provvedere, giacchè non è d' uopo di speciale disposizione per ritenere che se manca il primo chiamato, il fedecommesso dovrà spettare per intiero all' attuale possessore, non essendovi ragione di dividere con chi non lo può perchè non esiste.

L' autore del Progetto (Mancini) non consente in queste opinioni credendo che sia necessario di provvedere tanto sull' uno che sull' altro dei suddetti casi, giacchè sono di troppa importanza e potrebbero dar luogo a troppo serie questioni perchè sia conveniente di lasciarne la decisione alla sola giurisprudenza. Ed a questo proposito egli desidera che si dichiari nel processo verbale come sia contrario al sistema, che ha già varie volte prevalso nella maggioranza della Commissione, di non risolvere legislativamente tutte le questioni di qualche importanza cui può dar luogo il passaggio dalle antiche alla nuova legge, e di lasciarle alla decisione dei Tribunali; sistema che egli reputa contrario al vero compito della legge transitoria. A ciò si risponde da taluno (De Foresta) che compito della legge transitoria è solo di provvedere a quei casi che non potrebbero essere risolti coi principii generali, o nei quali si crede di dover derogare alla rigorosa applicazione di quei principii, e non già di dare una casuistica che sarebbe pericolosa, anche perchè non potrebbero prevedersi tutti i casi possibili e contingenti, e la decisione legislativa degli uni potrebbe dar luogo ad erronee interpretazioni circa gli altri.

Nel merito poi osserva l' onorevole proponente (Mancini) che non si può dire che esista sempre l' attuale possessore, giacchè vi possono essere, e vi sono casi in cui non si sa nemmeno se esisterà, non essendo infrequenti i casi di sostituzioni fedecommessarie condizionate le quali non si devono confondere nè possono essere rette dalle sole norme che regolano le semplici istituzioni condizionate, da cui si distinguono a cagione del vincolo già imposto all' erede di restituire ad un terzo per l' evenienza o no di qualche condizione, ciò che forma il carattere essenziale dei fedecommessi; e del resto egli non crede di poter consentire nella opinione del Presidente che se l'esistenza del possessore del fedecommesso è ancora futura, debbano riservarsegli i beni fino a che si sappia se pel verificarsi della condizione sarà o no per esserne investito, giacchè anzi in questi casi egli opina che il fedecommesso deve aversi senz'altro

per risolto, ed i beni devono passare agli eredi del disponente, diversamente si falserebbe lo scopo della nuova legge, che è quello di sciogliere immediatamente tutti i vincoli di questa natura.

Persiste il Presidente nella sua opinione, che sviluppa ed appoggia sui principii razionali della scienza e sulle norme del diritto, e ripete che non è necessario ed anzi poter essere spesso pericoloso il decidere *a priori* ed in modo assoluto tutte le questioni che possono presentarsi, per le quali basta il diritto comune, massime che non si possono prevedere tutte le circostanze di fatto che è unicamente còmpito della giurisprudenza di apprezzare.

Si scambiano ancora alcune osservazioni su questo argomento, fino a che messa ai voti la proposta soppressione delle due prime parti dell'articolo 2, la medesima è dalla Commissione adottata con voti 8 contro 2.

III. Quindi la Commissione approva il concetto dell'ultima parte del detto articolo relativo alle sostituzioni di cui la dotazione fu fatta in tutto od in parte dallo Stato, quali sono alcuni maggioraschi esistenti tuttora in Lombardia e fondati da Napoleone I, giacchè essendo stati fatti colla clausola della riversibilità e venendo ora per effetto della legge a cessare, sembra logico e giusto, ed è del resto conforme al principio d'equitativa transazione che informa lo spirito di questa legge ed ha dettato la divisione del fedecommesso tra il possessore attuale ed il primo chiamato, di attribuire una parte del medesimo allo Stato quando non esista questo primo chiamato.

Si crede per altro dalla Commissione, e l'onorevole autore del Progetto vi acconsente, che convenga in proposito di adottare la redazione dell'articolo 7 del Progetto senatorio, omessa la prima parte che concerne il caso della mancanza del primo chiamato nei fedecommessi di dotazione privata e premesse al rimanente dell'articolo le parole - *nei fedecommessi* e *maggioraschi dotati in tutto* od *in parte dallo Stato* - onde coordinarne la dicitura e renderlo simmetrico cogli altri articoli del Progetto.

Attalchè, salva definitiva redazione di dettato, di cui è incaricato uno dei Segretari (Vaccarone), l'articolo 2 rimarrebbe concepito in questi termini:

« Nei fedecommessi e maggioraschi dotati in tutto od in parte dallo « Stato, qualora all'epoca dell'attuazione del Codice non sia nato o con« cepito il primo chiamato, la proprietà della metà dei beni da esso do« nati si devolverà alle Regie Finanze, ed il rimanente spetterà in piena « proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto « della totalità dei beni a norma dell'articolo precedente ».

IV. Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Un membro (Precerutti) propone la soppressione della prima parte del medesimo in cui si dichiarano salvi i diritti dei terzi, giacchè non è opportuno che ciò sia indicato nella legge, non dovendosi supporre che possa venir in mente ad alcuno che con questa legge si è potuto ledere un principio così sacrosanto come quello della inviolabilità del diritto dei terzi.

Altro membro (Bartalini) appoggia queste osservazioni, massime che in altri casi, come in quello delle rinuncie traslative, non si è creduto necessario di fare una simile dichiarazione.

Ma osserva l'autore del Progetto (Mancini) che la necessità di questa espressa dichiarazione, la quale si contiene pure nel Progetto senatorio, deriva da una ragione speciale, che è il bisogno di parlare delle pensioni, l'obbligo al pagamento delle quali vuol essere mantenuto; ed intorno a cui in difetto di una specifica disposizione potrebbero sorgere dei gravi dubbi, massime quando potesse disputarsi se tali pensioni sieno più o meno correlative col vincolo del fedecommesso. Ora parlando di questi e tacendo degli altri diritti dei terzi si potrebbe correre il pericolo di far supporre, per l'argomento di esclusione che non si sono anche voluti conservare codesti diritti, ciò che non è temibile pel caso accennato dal preopinante, pel quale non vi era alcuna ragione particolare di una previa dichiarazione, e che ricadeva come tanti altri in quei principii generali da cui la Commissione non ha mai voluto scostarsi.

In vista delle osservazioni dei preopinanti, la Commissione crede inutile la dichiarazione relativa ai diritti dei terzi.

In ordine al primo capoverso dello stesso articolo concernente il diritto di ipoteca che spetterà ai creditori delle pensioni per guarentigia dei loro diritti, un membro (A. De Foresta) propone che alle parole - *ma non prenderà grado che dal giorno* - ecc. si sostituiscano queste altre - *ma non avrà effetto che dal giorno* - ecc. perchè altro è il - *grado* - il quale non concerne che i rapporti tra creditore e creditore, ed altro - l'*effetto* - che non solo contempla i rapporti tra creditori, ma anche l'efficacia dell'ipoteca contro il terzo possessore che ha acquistato il fondo ipotecato e trascritto il suo atto d'acquisto.

In vista delle quali osservazioni la Commissione delibera di aggiungere le parole - *nè avrà effetto* - dopo le altre di - *prenderà grado*.

In quanto poi all'ultimo capoverso si delibera di modificarlo in modo che invece della dichiarazione generica in esso contenuta che le rendite del debito pubblico, dalle quali sia in tutto od in parte costituita la dote del fedecommesso, sieno vincolate sino a che non si giustifichi la sufficienza della cautela ipotecaria sugli immobili, si dichiari che l'ipoteca accordata dal paragrafo cedente potrà anche iscriversi sulle medesime rendite.

V. Si passa poscia alla discussione dell'articolo 4 concernente le commende di patronato famigliare degli antichi ordini cavallereschi.

L'onorevole proponente osserva avere egli creduto conveniente che all'occasione di questa legge transitoria, e mentre si provvede riguardo a tutte le disposizioni fedecommissarie anteriori al nuovo Codice, si provveda eziandio per le anzidette Commende, perchè queste vestono anche lo stesso carattere di fedecommessi o maggioraschi; attalchè, ove la legge non provvedesse specialmente per esse, vi sarebbe per lo meno grave dubbio se non si dovessero ugualmente applicare alle medesime le disposizioni che vengono sancite pei fedecommessi e maggioraschi, e potrebbero i Magistrati trovarsi in grave imbarazzo ove fossero promossi dei giudizi a tale riguardo. Soggiunge avere poi proposto il prelevamento del decimo o del vigesimo, secondo i casi, per uniformarsi a quanto venne disposto colla legge del 18 febbraio 1851 per lo svincolamento delle Commende dell'ordine Mauriziano nelle antiche Provincie, non sembrando nè giusto nè prudente che lo stesso prelevamento non sia decretato anche per le Commende esistenti nei vari ordini cavallereschi che vi era-

no nelle Provincie ora riunite. Che se poi propone che dal prodotto di tale prelevamento sarà ulteriormente disposto per legge, si è perchè la Commissione non avrebbe gli elementi necessari per stabilire una definitiva destinazione del detto prodotto.

La Commissione in sulle prime si mostra propensa ad accettare codesta proposta con assegnare però fin d'ora il prodotto del ridetto prelevamento alle Regie Finanze.

Ma uno dei membri (G. De Foresta) avendo osservato che per poter proporre una disposizione legislativa a riguardo di queste Commende converrebbe conoscerne la natura, i modi e le condizioni delle loro istituzioni, se vi sia o no un diritto di riversibilità ed a favore di chi; insomma conoscere le leggi a tenore delle quali sono state fondate. Che, in mancanza di queste nozioni e nello stato di oscurità totale in cui è la Commissione intorno a queste istituzioni, non si avrebbe verun criterio giuridico per applicare loro le norme delle disposizioni concernenti i fedecommessi, e tanto meno per vedere se si possa o no ordinare il proposto prelevamento, e quale ne debba essere la misura e l'applicazione. Che, del resto, siccome il Codice non si occupa punto delle Commende, le quali hanno sempre formato una materia regolata da leggi speciali, sarebbe per lo meno assai dubbio se la Commissione, incaricata solo di proporre i provvedimenti transitori per l'attuazione del detto Codice, sia competente ad occuparsi delle Commende, tanto più che non se ne occupava nemmeno la legge per lo svincolamento dei fedecommessi già reiteratamente approvata dal Senato e dalla Commissione della Camera dei Deputati, la quale dietro alla dichiarazione fatta dal Ministro Guardasigilli alla stessa Camera viene ora trasfusa in questa legge transitoria.

L'oratore crede pertanto conveniente, posto che secondo la proposta stessa dall' onorevole (Mancini) una legge speciale sarebbe necessaria per determinare l'applicazione del prodotto dell'anzidetto prelevamento, di non occuparsi in questa legge di tali Commende e di lasciare che vi provveda una legge speciale, che potrà essere presentata all'aprirsi del Parlamento ed essere facilmente e prontamente discussa ed approvata, onde invita il Proponente a ritirare il suddetto articolo.

L'onorevole (Mancini) si arrende a questo invito, al quale si associano anche il Presidente e gli altri membri, ma chiede che si faccia risultare nel processo verbale della sua opinione e del suo desiderio che il Ministro vi porti la sua speciale attenzione, e veda pur egli se sia più conveniente di rimandare questo oggetto ad una legge speciale, o provvedervi in questa con procacciarsi all'uopo i necessari ragguagli.

E con questa dichiarazione resta deliberato dalla Commissione che l'anzidetto articolo non sarà inserito in questa legge transitoria.

Dopo di ciò la seduta è sciolta e rinviata a domani.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 64.

Seduta del 30 settembre 1865.

SOMMARIO.

1° Continuazione e fine della discussione sulla materia delle sostituzioni fedecommissarie. (*V. i due precedenti verbali*).—Si delibera di non parlare nella legge transitoria delle sostituzioni pupillari ed esemplari, nè di altre sostituzioni particolari, lasciando alla giurisprudenza di provvedere in proposito. — In conseguenza si sopprime l'ultimo articolo del progetto Mancini.
2° Si comincia la discussione sopra un articolo proposto dal medesimo Mancini in ordine alla enfiteusi.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Precerutti; Sighele; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (A. De Foresta) legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

I. Si ripiglia quindi l'esame degli articoli sulla materia delle sostituzioni stati proposti da un commissario (Mancini). Questo esame era giunto all'articolo 5. — Nel primo Progetto tale articolo era concepito nei termini seguenti:

« Nelle successioni già aperte prima dell'osservanza del nuovo Codi-
« ce, le sostituzioni pupillari, le esemplari, e quelle permesse a favore
« dei nipoti nati o da nascere dal disponente, ancorchè non più ricono-
« sciute dal Codice medesimo, continueranno ad avere il loro effetto ».

L'autore di questo articolo dichiara però che, in seguito ad un più maturo studio della questione, egli mutò consiglio, e propone, invece dell'articolo testè riferito, quest'altro :

« Le sostituzioni pupillari, le esemplari e quelle attualmente permes-
« se indistintamente a favore dei nipoti nati e da nascere da' disponenti,
« si risolveranno dall'osservanza del nuovo Codice, ancorchè le loro suc-
« cessioni si trovino già aperte : ma la piena proprietà della totalità dei
« beni si consoliderà nell'erede o legatario di restituzione.

« Continueranno però ad avere effetto le sostituzioni anteriori nei casi
« e limiti permessi dal nuovo Codice, come pure le istituzioni contrat-
« tuali per causa o in occasione di matrimonio ordinate sotto le leggi an-
« teriori, ancorchè non riconosciute dal Codice medesimo ».

Un altro membro (Bartalini) dichiara di far sua la precedente proposta (Mancini) per il mantenimento delle sostituzioni pupillari ed esemplari quando la successione siasi aperta precedentemente all'attuazione del Codice, non ricorrendo, egli dice, contro quelle sostituzioni i riflessi economici-politici che consigliano l'abolizione delle sostituzioni fedecommissarie progressive, ed essendo altronde assurdo che mentre per queste si rispetta in qualche parte l'aspettativa dei chiamati esistenti dopo il possessore attuale, in quelle invece tutto si accordi all'istituito senza riguardo al sostituito.

S'incomincia allora la discussione, la quale dà luogo anzitutto ad una doppia questione sulle sostituzioni pupillari ed esemplari.

L'una sta nel vedere se nella legge transitoria si abbia a decidere la questione riguardo a queste sostituzioni risolta in opposto senso nei due articoli presentati.

L'altra sta nel vedere se, trattandosi di successioni già aperte prima dell'attuazione del nuovo Codice, le sostituzioni pupillari e le esemplari, ancorchè non più riconosciute dal Codice medesimo, debbano continuare ad avere il loro effetto, oppure esse debbano risolversi dal giorno di tale attuazione.

Taluno (Precerutti) propone di non decidere la questione, lasciando libero il campo al Magistrato di pronunciare secondo i principii.

Altri (G. De Foresta) crede che siffatta questione la si debba decidere nella legge transitoria, perchè, secondo lui, fu il silenzio delle passate leggi che lasciò introdurre e in Francia e negli Stati Sardi una giurisprudenza (1) (che egli non sa approvare), la giurisprudenza cioè, che toglierebbe ogni efficacia a quelle sostituzioni nella proposta ipotesi.

Siffatte sostituzioni (l'oratore prosegue) hanno da continuare ad avere il loro effetto dopo l'attuazione del Codice nuovo, ancorchè questo più non le riconosca.

In vero, se fosse altrimenti, noi faremmo il testatore, che le ordinava, vittima della fiducia da lui avuta nella legge vigente al tempo del fatto testamento che permetteva tali sostituzioni. Senza questa fiducia, egli avrebbe provveduto in modo diverso ad assicurare lo adempimento della sua volontà; egli non avrebbe sostituito pupillarmente od esemplarmente, ma avrebbe istituito il pupillo sotto la condizione che arrivasse all'età in cui può fare testamento; avrebbe istituito il demente sotto la condizione che diventasse sano di mente, lasciando intanto ad essi il solo usufrutto della porzione eccedente la legittima; d'altro canto sarebbe quasi inumano troncare di un tratto l'effetto di una disposizione dettata nello interesse del figlio o del demente.

Nello stesso senso un altro Commissario (Bartalini) dice che la giurisprudenza forse ha pronunciato nel modo che pronunciò, attenendosi alla rigorosa applicazione dei principii, i quali insegnano che le sostituzioni pupillari ed esemplari sono il testamento del pupillo e del demente, e quindi, aprendosi la successione, quando già vige una legge, che vieta sostituzione siffatta, essa deve cadere. Ma (soggiunge) è còmpito appunto della legge transitoria quello di contemperare la rigorosa applicazione dei principii colla equità e la convenienza; e qui la equità e la convenienza consigliano appunto una deroga a quei principii, come lo fanno palese le ragioni addotte dal preopinante. A questo sistema la Commissione già si attenne nelle sue deliberazioni sulla legge transitoria in esame. Stando al rigore dei principii, una volta aboliti i fedecommessi ed i maggioraschi, si sarebbe dovuto attribuire al possessore attuale piena ed intiera la proprietà dei beni; perchè invece si diede una parte di questa proprietà al primo chiamato? Per considerazioni di equità e di con-

(1) Vedasi per gli Stati Sardi sent. Cassaz. di Torino, 23 febbraio 1859, in causa Ferrari-Solari, riferita nel Bettini, vol. del detto anno, parte 1ª, pag. 129.

venienza. Le stesse considerazioni debbono indurre la Commissione a risolvere la questione nel senso contrario alla giurisprudenza introdottasi.

Un altro membro (Bonacci) opina, che la legge transitoria dovrebbe tacersi in proposito, lasciando alla giurisprudenza la soluzione della controversia: aggiunge però, che quando la Commissione fosse di contrario avviso, la questione dovrebbe (a parer suo) decidersi nel senso, che quelle sostituzioni pupillari ed esemplari si risolvano coll'attuazione del nuovo Codice, o ciò per le seguenti ragioni, principalmente:

1° Queste sostituzioni pupillari ed esemplari hanno, a rigore, tutti i caratteri delle sostituzioni fedecommessarie. Non si saprebbe quindi veder motivo per cui, mentre le sostituzioni fedecommessarie cesseranno di avere effetto dal giorno in cui andrà in attuazione il nuovo Codice, continuassero poi ad avere effetto le sostituzioni pupillari ed esemplari;

2° Conservandosi efficacia a tali sostituzioni pupillari ed esemplari, si paralizzerebbe colla legge transitoria il diritto competente, in forza del Codice, agli eredi legittimi del pupillo e del demente di raccoglierne la eredità: l'equità soverchierebbe la giustizia;

3° La stessa uniformità della giurisprudenza persuade a non risolvere la questione in senso diverso da quel ch' essa fece.

Ma contro questi riflessi vi ha chi (Pallieri) osserva non esser qui in discussione dei diritti acquistati, sibbene delle sole speranze di diritto, laonde il legislatore ha piena libertà di azione. Ora fra le due soluzioni, che si presentano, il legislatore non può esitare a scegliere quella che rispetta la volontà del testatore. Nè reggerebbe il paragone tra le sostituzioni fedecommessarie e le pupillari ed esemplari.

Alte considerazioni di ordine pubblico dovevano consigliare che ogni effetto delle sostituzioni fedecommessarie cessasse dal giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, perchè gli effetti di quelle potrebbero protrarsi ad epoche molto remote attesa la moltiplicità delle vocazioni, mentre gli effetti delle sostituzioni pupillari sono limitati dall' avere il pupillo raggiunta l' età in cui può liberamente disporre per testamento, e gli effetti delle esemplari sono tolti dalla guarigione o dalla morte del demente; così che applicandosi alle sostituzioni pupillari ed alle esemplari quanto si è stabilito per le fedecommessarie, si anticiperebbe soltanto di pochi anni la libera circolazione dei beni, nè vale il pregio di violare la volontà del testatore per un beneficio tanto lieve.

L' autore del primo e del secondo Progetto (Mancini) dice, che le ragioni addotte per conservare efficacia dopo l' attuazione del Codice alle sostituzioni pupillari ed esemplari non bastarono a persuaderlo:

1° Egli non crede che il testatore avesse un altro mezzo per ottenere il suo scopo all' infuori della sostituzione pupillare e della esemplare, mentre lo scopo propostosi è quello di far passare la proprietà - *piena* - e non semplicemente - l' *usufrutto* - prima in capo del pupillo o del demente, poscia in capo del sostituito.

2° Invano si dice che togliendo l'effetto alla sostituzione si fa vittima il disponente della fiducia da lui avuta nella legge imperante all'epoca in cui testava. Questo argomento proverebbe troppo, stando ad esso in fatti bisognerebbe conservare anche dopo il nuovo Codice effetto alle sostituzioni fedecommessarie ordinate sotto la legislazione anteriore, perchè anch' esse furono ordinate fidando nella legge che lo permetteva.

3° Non vale neppure il dire che è inumano il togliere efficacia ad una disposizione ordinata nello interesse del pupillo o del demente; i vincoli non son mai un favore, e col troncare la sostituzione si attribuisce al pupillo, al demente la libera disponibilità, che prima non aveva, dei beni, osservate le forme tutelari stabilite dalle leggi.

4° Finalmente non serve invocare la breve durata degli inconvenienti delle sostituzioni pupillari ed esemplari. Con tale stregua molte sostituzioni fedecommessarie si dovrebbero conservare, quelle, per es., che il giorno, in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, fossero già sul loro spegnersi: anche qui il danno non sarebbe più lungo.

Un altro membro (CASSINIS) dice che, secondo lui, sarebbe più conveniente che la legge transitoria non parlasse delle conseguenze dell'attuazione del nuovo Codice riguardo alle sostituzioni pupillari ed esemplari per le successioni già aperte prima dell' attuazione medesima.

Pensa però che se vuolsene parlare, bisogna conservare efficacia a tali sostituzioni.

Troncando di un tratto l' effetto delle sostituzioni fedecommessarie, noi violiamo, per servire all' utilità generale, la volontà di chi le ordinava; si è però fatta una transazione, la quale consiste nell'attribuire qualche cosa al primo chiamato. Transigiamo anche nella materia che ci occupa: e come transigeremo? Quanto ai fedecommessi ed ai maggioraschi si è adottata a titolo di transazione una via, che permette intanto di toglier subito loro l'effetto, perchè la continuazione di questo produrrebbe un grave danno sociale, grave nello spazio stante la durata lunghissima per lo più di quei vincoli, grave nella quantità per la moltiplicità di siffatte instituzioni. Ma riguardo alle sostituzioni pupillari ed esemplari, il male che possono produrre è lieve sia nello spazio che nella quantità, perchè il chiamato è un solo, e queste sostituzioni sono poche. Sembra quindi che il conservarle sarebbe già esso stesso una transazione del principio abolitivo delle sostituzioni fedecommessarie.

L' autore dei due articoli (MANCINI) risponde, comprendere esso che siasi fatta una transazione quanto alle sostituzioni fedecommessarie, perchè mentre si applicò, riguardo alla durata, il rigore dei principii, si transigette ossia si adottò un temperamento riguardo alla misura e partecipazione dei beni; ma non si saprebbe vedere alcuna transazione nel sistema che conserverebbe assolutamente l' effetto delle sostituzioni pupillari ed esemplari dopo l' attuazione del nuovo Codice mentre in essa vi è un solo grado.

A questo punto si mette ai voti se debbasi o no risolvere la questione nella legge transitoria. Sono per la negativa sei voti, per l' affermativa quattro, essendosi già assentato uno dei membri.

Resta quindi vinto il partito di non parlarne; e nella prima parte dell' articolo, proposto in surrogazione del primo che erasi presentato, si sopprime ciò che riflette le sostituzioni pupillari e le esemplari.

Si passa in seguito a ragionare delle altre sostituzioni accennate nella stessa prima parte di quell' articolo, delle - *sostituzioni attualmente permesse indistintamente a favore dei nipoti nati o da nascere dai disponenti.* -

Tali sostituzioni sono permesse dalla legislazione Napolitana e dalla Parmense.

L' autore dell' articolo (Mancini) svolge i motivi della disposizione riguardo a queste sostituzioni.

Non vi è dubbio, egli dice, che esse sono vere sostituzioni fedecommessarie, e quindi debbono rimanere sciolte dal giorno in cui comincierà ad aver vigore il nuovo Codice. Ma appunto perchè sono vere sostituzioni fedecommessarie, quando non se ne parlasse, taluno potrebbe supporre che siano loro applicabili le norme sancite per lo scioglimento dei fedecommessi.

Ora che ne avverrebbe?

Ne avverrebbe che i nipoti, già nati quando andrebbe in osservanza il nuovo Codice, prenderebbero, a titolo di primi chiamati, una metà dei beni, e i nipoti, che nascerebbero dopo, non prenderebbero cosa alcuna; così che la legge transitoria sarebbe meno liberale della precedente che assicurava la eguale distribuzione dei beni fra tutti i figli nati o da nascere senza distinzione di sesso; creerebbe quasi essa stessa delle primogeniture, dei maggioraschi. Per ovviare a simile inconveniente vi era una doppia via: o si doveva mantenere efficacia a quelle sostituzioni perchè tutti i nipoti chiamati potessero partecipare al beneficio, e siffatto sistema non pareva consono al principio adottato quanto alle sostituzioni pupillari ed alle esemplari; oppure bisognava stabilire che la proprietà della totalità dei beni si consolidasse nell' erede o legatario istituito, esonerandolo dall' obbligo di restituzione. Questo sistema parve migliore, i nipoti parteciperanno ai beni della sostituzione succedendo - *ab intestato* - o per testamento all' istituito.

Taluno (Bartalini) opina, che come non si parla delle sostituzioni pupillari ed esemplari, così pure non si abbia a parlare di queste sostituzioni.

Altri (Precerutti) è dello stesso avviso, soggiungendo tuttavia che forse si potrebbe dubitare se sia applicabile a tali sostituzioni il diritto stabilito per le sostituzioni fedecommessarie, mentre, pel Codice napolitano ad esempio, tanto manca che si considerino una stessa cosa, che se ne parla perfino in un capitolo a parte: delle fedecommessarie è parola nella sez. VI del cap. V, tit. II, lib. III (art. 941) di queste sostituzioni a favore dei nipoti nel cap. VI (art. 1003). Del resto o sono vere sostituzioni fedecommessarie e non occorre parlarne, perchè già contemplate nelle disposizioni fatte per questi; o non lo sono, e sussisteranno senza bisogno di disposizione apposita.

L' autore dell' articolo (Mancini) osserva, che la necessità di provvedere al riguardo erasi già veduta da chi formava il Progetto di legge sull' abolizione delle sostituzioni fedecommessarie, Progetto che or si ha da rifondere nella legge transitoria. L' articolo 4 di quel progetto diceva appunto, che col disposto dei due primi articoli di essa legge non era derogato agli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie. Ma tale Progetto era incompleto, perchè non parlava delle leggi parmensi.

Si mette ai voti la conservazione delle disposizioni relative alle sostituzioni di cui è parola. Otto sono per la soppressione, uno per la conservazione, uno (De Foresta) si astiene. Resta così soppressa intieramente la prima parte dell' articolo in discussione.

Si passa allora allo esame del capoverso, così concepito:

« Continueranno però ad avere effetto le sostituzioni anteriori nei casi « e limiti permessi dal nuovo codice, come pure le istituzioni contrat- « tuali per causa o in occasione di matrimonio ordinate sotto le leggi an- « teriori, ancorchè non riconosciute dal codice medesimo ».

La Commissione delibera di sopprimere anche questo capoverso; la sua prima parte (*continueranno....... nuovo Codice*) perchè è inutile, - la seconda (*come pure* ecc.) perchè essa Commissione ha già deciso in altra adunanza di non trattare nella legge transitoria dei patti successorii in genere, e di ciò che può essere relativo ai medesimi.

II. Si passa in seguito allo esame dell' articolo stato proposto da uno del commissari (MANCINI) riguardo alle enfiteusi.

Tale articolo è del tenore seguente:

« I contratti di enfiteusi e di costituzione di rendita, stipulati prima « dell' osservanza del nuovo Codice, sono regolati dalle leggi anteriori, « abolite però le successioni pattizie ne' beni enfiteutici, ed applicate an- « che all' enfiteusi stipulate anteriormente le disposizioni degli articoli « 1562, 1563 e 1564 del Codice medesimo.

« I contratti anteriori di subenfiteusi si risolveranno in semplici sosti- « tuzioni di rendita a favore dei subconcedenti.

« È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondia- « rie, non ancora redimibili in virtù di anteriori leggi abolitive, di con- « solidare il dominio diretto con l' utile, e di affrancare le annualità che « essi paghino con le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 « e 1784 del nuovo Codice, non ostante qualunque stipulazione in contra- « rio, e salve le originarie convenzioni di riscatto più favorevoli agli en- « fiteuti o debitori.

« Ove si tratti di enfiteusi temporanee non ancora redimibili per le leg- « gi attualmente vigenti, il capitale da pagarsi per l' affrancamento potrà « ricevere un aumento non maggiore del quarto, a giudizio di periti scelti « dalle parti, o in difetto dal Tribunale: ma se un' enfiteusi a più gene- « razioni sia già pervenuta all' ultima di esse, o se rimanga meno di un « decennio a compierne la pattuita durata senza essere obbligatoria la « rinnovazione dell' investitura, l' aumento potrà elevarsi sino al terzo « (ovvero alla metà).

« Quando i titoli di concessione riservassero espressamente al diretta- « rio la piena proprietà o il reddito delle piante oltre al canone, l'utilista « dovrà benanche pagargli, secondo i casi, una somma corrispondente « al valore delle piante, o al loro reddito capitalizzato colla ragione legale.

« Nell' affrancamento di enfiteusi anteriori al Codice gli utilisti paghe- « ranno altresì ai direttari la metà di un laudemio, da estimarsi secondo « i titoli, o in difetto di patti, secondo le leggi sotto le quali furono con- « tratte ».

Il Presidente dà lettura alla Commissione di una petizione in data 23 settembre 1865 diretta da varii cittadini del Comune di Maratea (Basilicata) alla Commissione stessa, e relativa all' argomento delle enfiteusi.

Legge eziandio una memoria sull' argomento medesimo stata votata dal Consiglio comunale della città di Lanciano (Abruzzo citeriore) in sua adunanza del 18 settembre 1865, e trasmessa dal Sindaco di quel luogo al Ministro Guardasigilli con lettera del 20 stesso mese.

L'ora intanto essendo tarda, e complicata la materia a trattarsi, ne è rimandata la discussione ad altra adunanza, e la tornata è sciolta.

Il Presidente G. B. Cassinis.

I Segretari Adolfo De Foresta - Orazio Spanna G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 65.

Seduta del 2 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Discussione sui quesiti proposti dal Ministro Guardasigilli per estendere l'obbligo della nuova iscrizione ai privilegi e alle ipoteche, che non sono iscritte, anche contro i terzi che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice siano possessori degli immobili gravati; e per estendere l'obbligo della trascrizione alle servitù continue ed apparenti acquistate per possesso o per titolo prima della detta attuazione. — Deliberazione negativa della Commissione *(Secondo capoverso dell' art. 38 delle Dispos. trans.)*.

2° Discussione intorno all' articolo proposto da Mancini *(V. Processo verbale precedente)* riguardo ai contratti di enfiteusi e alle rendite stipulate sotto le leggi anteriori. — È accolta una modificazione proposta da Bartalini intorno alla prima parte del detto articolo *(art. 29 delle Dispos. trans.)*. — Si accetta la proposta (Bartalini) di provvedere con disposizione separata all' abolizione delle vocazioni pattizie. — Sono mantenuti salvi i diritti di devoluzione, di preferenza e di laudemio spettanti al direttario, giusta le leggi anteriori.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Restelli; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale dell' adunanza tenutasi il 30 dello scorso mese, che è approvato.

I. Il Presidente comunica quindi le seguenti proposte del Ministro Guardasigilli.

Perchè il credito fondiario possa effettuarsi con profitto, torna indispensabile, che nella legge transitoria vengano scritte le disposizioni che seguono:

1° Nei casi di trasferimento di proprietà già avvenuto, o che avesse luogo a tutto il 1865, le ipoteche ed i privilegi inscritti contro gli originari debitori o gli aventi causa da loro, debbono essere inscritti ancora a carico dei terzi possessori, che tali risultassero al 1° gennaio 1866 dai registri censuari del Conservatore delle ipoteche o da altri registri pubblici, e ciò nel termine di un anno dall' osservanza del nuovo Codice civile, altrimenti non saranno efficaci contro i possessori medesimi;

2° La disposizione dell' articolo 17 del Progetto Mancini dovrebbe *a*

fortiori aver luogo per le servitù continue ed apparenti acquistate per possesso o per titolo (1);

3° Le accennate formalità dovranno farsi con esenzione da pagamento di ogni tassa.

Tali proposte del signor Ministro sono accompagnate da una memoria, di cui si dà pure lettura.

S'impegna una lunga discussione specialmente riguardo al n° 1 di esse proposte.

In favore delle proposte contenute in questo n° 1, taluno (Restelli) fa valere il riflesso che con esse si otterrà il grande beneficio che, trascorso l'anno ivi indicato, per conoscere lo stato ipotecario di uno stabile non si avrà più da risalire oltre il 1° gennaio 1866.

Altri (De Foresta) dice che colla proposta disposizione si imporrebbe un onere gravissimo ai creditori; ch' egli tuttavia sarebbe disposto a sottoscrivere quest' altro sacrificio dei privati a vantaggio del credito fondiario, ove fosse convinto che quanto si propone bastasse ad ottenere lo scopo cui si mira. Ma egli non è convinto di ciò; perchè tale scopo sia raggiunto occorrerebbe che ciò che è ivi stabilito pei casi di trasferimento di proprietà già avvenuto, o che avesse luogo a tutto il 1865, si estendesse anche ai trasferimenti che succedessero dopo quell'epoca, prescrivendosi cioè che verificandosi un trasferimento dopo l' attuazione del Codice nuovo, entro un anno dal trasferimento si debba la ipoteca o il privilegio iscrivere a carico del terzo possessore.

Osservasi però da un commissario (Precerutti) che per tal modo si riuscirebbe a derogare al Codice, regolando in maniera diversa da quella in esso prescritta dei fatti seguiti sotto il suo impero. In ordine poi alla proposta ministeriale l' oratore dice che la crede troppo gravosa pei creditori, i quali se hanno, ad esempio, inscritto la ipoteca od il privilegio contro l' originario debitore il 1° novembre, e se succeda un trasferimento di proprietà in dicembre, saranno obbligati a prendere entro il breve giro di un anno una nuova iscrizione a carico del terzo possessore.

La Commissione colle disposizioni di legge transitoria già approvate ha provveduto abbastanza perchè entro un termine non lungo si abbia attuato e funzioni perfettamente il nuovo sistema ipotecario. Moltiplicando i vincoli pei creditori, anzi che favorire, si inceppa il credito fondiario.

Un altro membro (Bartalini) invoca in favore della Toscana contro la proposta ministeriale in esame la circostanza, già fatta valere da lui in una delle precedenti tornate, che cioè essendosi nell' anno 1861 eseguite nelle Provincie Toscane una generale rinnovazione di tutte le iscrizioni

(1) Questo articolo 17 del Progetto Mancini è nei termini seguenti:

« Le servitù discontinue e le continue non apparenti, acquistate col solo possesso prima della osservanza del nuovo Codice nei luoghi in cui potevano con un tal mezzo acquistarsi, sono conservate; ma dopo tre anni dall' epoca anzidetta non potranno più opporsi ai terzi, se il diritto non sarà reso pubblico nel registro delle trascrizioni, di cui nel titolo XXII del libro III dello stesso Codice.

« Se il proprietario del fondo soggetto alla servitù rifiuti di stipularne atto ricognitivo a spese del richiedente, basterà che dentro i tre anni sia proposta la relativa domanda giudiziale e trascritta nel registro medesimo ».

con obbligo di iscrivere anche contro i terzi possessori, l'adozione di quella proposta tornerebbe per la Toscana oltre modo gravosa, perchè moltissimi dei creditori dovrebbero iscrivere nuovamente dopo così breve spazio di tempo.

Si parla lungamente a favore e contro la proposta del Ministro Guardasigilli.

Messo quindi ai voti il concetto che la informa, cinque lo respingono, cinque l'accettano, la proposta perciò non è approvata.

Siccome però i Commissari, che si erano dichiarati favorevoli alla proposta del Ministro, avevano insieme anche dichiarato che, mentre l'accettavano in massima, non ne accettavano tuttavia la formola, la Commissione delibera che i cinque membri che votarono in favore, possano, volendolo, presentare, perchè siano inserte nel verbale della seduta ventura, le formole in cui ciascuno di essi intenderebbe che fosse concretata la proposta anzidetta, costituendo questa formola parte integrante del loro concetto.

II. Si passa in seguito all'esame dell'articolo (Mancini) sulle enfiteusi riferito nel verbale della tornata precedente.

Il Presidente dà lettura della prima parte di esso articolo, del tenore seguente:

« I contratti di enfiteusi e di costituzione di rendita, stipulati prima « dell'osservanza del nuovo Codice, sono regolati dalle leggi anteriori, « abolite però le successioni pattizie nei beni enfiteutici, ed applicate « anche all'enfiteusi stipulate anteriormente le disposizioni degli articoli « 1562, 1563 e 1564 del Codice medesimo ».

Un Commissario (Bartalini) stima poco acconcio il trattare in un'inciso dell'abolizione delle vocazioni pattizie.

Egli vorrebbe se ne trattasse in un articolo apposito che propone nei seguenti termini:

« Laddove non esiste legge abolitiva delle vocazioni pazionate nei « contratti di enfiteusi, tali vocazioni s'intenderanno prosciolte al 1° gen- « naio 1866, nè avranno altrimenti altro effetto, che quello di misurare « la durata ulteriore della concessione rispetto al concedente e suoi « aventi causa, salvi e riservati i diritti competenti ai direttari nei ter- « mini dei patti e delle leggi anteriori ».

Lo stesso Commissario (Bartalini) propone inoltre di sostituire alle parole — *i contratti di enfiteusi e di costituzione di rendita* — queste altre — *le rendite costituite, le prestazioni ed oneri tutti gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, censo, albergamento,* o *altro somigliante.*

Messo ai voti questo secondo emendamento, la Commissione lo accetta all'unanimità, salva definitiva redazione.

In ordine al primo, l'autore dell'articolo sulla materia dell'enfiteusi (Mancini) dichiara di non dissentire che delle vocazioni pattizie si faccia soggetto di una disposizione speciale e separata; aggiunge però, che egli ne parlò nell'unico articolo proposto, perchè le enfiteusi *ex pacto et providentia* sono pur sempre enfiteusi, e quell'articolo era fatto per comprendere tutte in generale le enfiteusi.

Dopo ciò danno luogo ad una grave discussione i limiti, che nell'articolo medesimo vengono apposti all'applicabilità delle leggi anteriori col-

le parole - *applicate anche alle enfiteusi stipulate anteriormente le disposizioni degli articoli* 1562, 1563 *e* 1564 *del Codice medesimo* (il nuovo).

Un commissario (Precerutti) non approva tali limitazioni. Trattandosi di enfiteusi, stipulate prima della osservanza del nuovo Codice, esse debbono essere regolate intieramente dalle leggi anteriori, salva, per alte considerazioni di generale interesse, la facoltà di redimerle. L'oratore non sa sopratutto comprendere come si possa con un tratto di penna privare del laudemio il concedente, ed è ciò che si fa applicando la disposizione dell'articolo 1562 anche alle enfiteusi stipulate prima della attuazione del Codice nuovo; ciò apparisce tanto più grave, se si bada che anche il laudemio entrò come elemento di correspettività nella concessione. Quanto alla disposizione dell'articolo 1563, se avesse da accettarsi, la si dovrebbe però (secondo l'oratore) invertire, cosicchè le spese della ricognizione non fossero (giusta ciò che è prescritto in quell'articolo) a carico del possessore del fondo, ma a carico del concedente, che è il più interessato alla ricognizione medesima. Non è poi il caso di riferirsi all'articolo 1564, in cui si tratta del compenso a darsi dall'enfiteuta per redimere il fondo enfiteutico, mentre di tale argomento si occupano gli articoli successivi del Progetto (Mancini) in discussione.

Contro le proposte limitazioni all'applicabilità delle leggi anteriori, l'oratore stesso ricorda ancora che mentre il Codice civile albertino non ammette le enfiteusi, nella legge transitoria si stabiliva poi che le rendite fondiarie, sì in danaro che in derrate, costituite prima dell'osservanza di quel Codice, a titolo di enfiteusi, albergamento, od altra concessione di immobili, o di beni considerati a guisa di immobili, sarebbero regolate dalle leggi anteriori, salva unicamente la facoltà del riscatto, in conformità del disposto degli articoli 1943 e 1944 del Codice medesimo, quando la rendita fosse costituita a perpetuità (1); sarebbe quindi incongruo che le presenti disposizioni transitorie si scostassero da tale sistema, ritenuto che il nuovo Codice ammette il contratto di enfiteusi e unicamente lo migliora per motivo di pubblico vantaggio.

L'autore dell'articolo in discussione (Mancini) risponde, che il riferimento all'articolo 1562 del Codice nuovo si fonda, a parer suo, sopra ragioni di ordine pubblico. Che cosa era il laudemio? era il compenso della licenza di alienare accordata dal concedente all'enfiteuta.

Ma ora che la legge stessa attribuisce all'enfiteuta questa facoltà di alienare, e gliela attribuisce per considerazioni di pubblico interesse, perchè si avrà ancora da pagare il laudemio? Nè il direttario patisce per ciò vero detrimento, perchè il proposto articolo tien conto dei laudemii nella redenzione delle enfiteusi anteriori al Codice.

Taluno (G. De Foresta) dice, che i motivi di ordine pubblico non inducono fuorchè la necessità del riscatto, ma non vogliono si tocchi ai diritti acquistati in forza di convenzioni.

L'autore della proposta (Mancini) dichiara di non insistere sull'abolizione dei laudemii per i contratti di enfiteusi stipulati prima dell'osservanza del Codice.

(1) Articolo 16 delle disposizioni transitorie contenute nelle RR. PP. 6 dicembre 1837.

Appresso si discute se si abbiano da conservare i diritti di devoluzione o di preferenza convenuti a vantaggio del concedente sotto l'impero delle leggi anteriori.

Un Commissario (Bonacci) propone di conservarli, e per ciò non se ne parlerebbe nella legge transitoria, bastando il dire che i contratti di enfiteusi stipulati prima del Codice sono regolati dalle leggi anteriori; queste leggi riconoscevano appunto tali diritti.

La ragione poi di conservarli è duplice; - il rispetto ai patti stipulati ed ai diritti acquisiti; - la facilitazione che si dà indirettamente al riscatto delle enfiteusi antiche rispettando quei diritti.

Ben si osserva da taluno (Mancini) contro questa seconda ragione, che, stando alla legge economica, ogni prelazione è diminuzione di concorrenza.

La Commissione però alla maggioranza di sette voti contro due delibera che quei diritti di devoluzione o di preferenza siano conservati, epperò non se ne farà parola nella legge transitoria.

Finalmente un membro (Precerutti) propone, che per le successioni si adotti la massima dell' articolo 1 della legge sarda 24 gennaio 1856, numero 1298, sulla cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali inserte nei contratti d' enfiteusi, e sul riscatto delle rendite fondiarie costituite in favore di corpi morali prima dell' attivazione del Codice civile albertino.

Tale articolo disponeva quanto segue:

« Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione sì legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d' enfiteusi anteriori al Codice civile. - Nulla è per ora innovato circa la durata dell' enfiteusi, e circa i diritti e i doveri del direttario e dell' utilista ».

La Commissione si riserva di discutere questa proposta in altra tornata, e dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 66.

Seduta del 3 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Coerentemente alla riserva presa nella seduta precedente, i cinque Commissari, che avevano accettato il concetto, che informava la proposta del Ministro riferita al n° 1° del verbale precedente, presentano la loro dichiarazione scritta sulla medesima.

2° Discussione intorno alla proposta (Bartalini) di mantenere in vigore la legge toscana del 1860, che provvede all'abolizione limitata delle vocazioni pattizie nelle enfiteusi. — La Commissione si riserva di deliberare.

3° Discussione e rigetto della proposta (MANCINI) di convertire le subenfiteusi in semplici costituzioni di rendita.
4° Si approva la proposta (MANCINI) di rendere affrancabili le enfiteusi, sia perpetue che temporanee, costituite sotto le leggi anteriori.—Criteri per determinare il prezzo di riscatto nelle enfiteusi temporanee (*primo capoverso dell'art. 30 delle Disposiz. trans.*).
5° Si discute se le nuove disposizioni transitorie sul riscatto delle rendite e delle enfiteusi debbano essere estese a tutte le provincie del Regno, non escluse quelle dove è già vigente una legge di affrancamento su tali vincoli. —La Commissione adotta la soluzione affermativa, mantenendo però in vigore le leggi speciali di affrancamento in quanto contengono disposizioni più favorevoli ai debitori di rendite ed agli utilisti (*prima parte dell' art. 30 e art. 32 delle Disposiz. trans.*).
6° Si accoglie la proposta (G. DE FORESTA) di riprodurre nelle disposizioni transitorie l'art. 2 della legge sarda del 1857 per determinare se un' enfiteusi sia perpetua o temporanea. (*Art. 31 delle Disposiz. trans.*).
7° Sono approvati i due ultimi capoversi della proposta (MANCINI) riguardanti i compensi dovuti al direttario nel riscatto di alcune enfiteusi (*secondo e terzo capoverso dell'art. 30 delle Disposiz. trans.*).

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; RESTELLI; A. DE FORESTA, Membro segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (SPANNA) legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

I. Coerentemente alla deliberazione presa nella tornata di ieri, i cinque membri, che accettarono il concetto a cui s' informava la proposta ministeriale stata discussa in quella seduta, presentano, perchè sia inserta in questo processo verbale, la seguente dichiarazione:

« I Sottoscritti, compiendo la riserva fatta nella seduta di ieri, dichiarano che, se fosse stato adottato il concetto del N° 1 della nota trasmessa dal signor Ministro, essi lo avrebbero inserito nell'art. 49 della proposta RESTELLI, il quale corrisponde all'art. 44 del Progetto PISANELLI, aggiungendo allo stesso articolo i seguenti due capoversi:

« Qualora però le iscrizioni menzionate nel presente articolo non sieno già state prese o rinnovate contro coloro che dai libri censuari o da altri pubblici registri risultassero possessori dei beni soggetti alle medesime nel giorno 1 gennaio 1866, dovranno essere rinnovate, sempre nelle forme e colle indicazioni prescritte dal nuovo Codice, fra il termine di due anni a datare dal suddetto giorno, salvo che, a mente dei paragrafi precedenti, la rinnovazione dovesse aver luogo prima della scadenza dei detti due anni.

« Quando le iscrizioni contemplate in quest' articolo non sieno rinnovate nei termini e modi in esso indicati, cesseranno di aver effetto in conformità del disposto dell'art. 2001 del ridetto Codice ».

« I sottoscritti chiedono che questa dichiarazione venga inserita nel processo verbale di questa seduta.

Sottoscritti all' originale G. B. CASSINIS. DE FORESTA. RESTELLI. P. S. MANCINI, con l'avvertenza di cui in appresso. BONACCI.

Avvertenza del professore Mancini.

Il sottoscritto, mentre si associa nell' accettazione del provvido concetto che informa il n° 1 della proposta ministeriale, come pure del n° 3 analogo all'art. 43 della proposta legge transitoria da lui formolata, e del n° 2 compreso nell'art. 31 della proposta medesima del sottoscritto;

« Osserva sul detto n° 1,

« Che gli sembrerebbe giusto e conveniente sostituire alle parole - *che dai libri censuari* o *da altri pubblici registri risultassero possessori* ec. - le altre seguenti - *che dai libri censuari*, o *da altri pubblici registri che ne tengono le veci*, o *da registri delle trascrizioni risultassero possessori* ecc.

« Tale avvertenza ha fondamento,

1° Nel troppo grave pericolo, e nell' eccessiva responsabilità, che altrimenti s' imporrebbe ai creditori di attingere la notizia di coloro che fossero *possessori dei beni* nel 1° gennaio 1866 non solo dai *libri censuari* e dai *registri ipotecari*, ma in generale da qualunque specie di non ben determinati *pubblici registri*.

2° Nella formola più ristretta e limitata dell' articolo 2006 del nuovo Codice civile, che anche per l' avvenire impone l' obbligo di rinnovare le iscrizioni verso i *possessori dei beni*, quante volte però tali risultassero unicamente dai *libri censuari*.

3° Nella sufficienza dell' indicazione di quei soli *pubblici registri* che tengano le veci di *libri censuari*, perchè, dovunque questi manchino, vi hanno altri *notamenti* o *registri* destinati a servir di guida agli Esattori per la *percezione dell' imposta prediale*. »

Sottoscritto P. S. Mancini.

II. S' imprende poscia la discussione sospesa nella precedente adunanza sulla proposta (Precerutti) relativa alle successioni nelle enfiteusi.

Un Commissario (Bartalini) propone di aggiungere alla disposizione transitoria da adottarsi per l' abolizione delle vocazioni pattizie nelle enfiteusi le parole, - *laddove non esista legge abolitiva delle vocazioni pazionate*.

Tale proposta ha la sua ragione nell' essere stata una simile abolizione già decretata in Toscana con legge del 23 marzo 1860, la quale all' articolo 18 riservò espressamente, qualora i beni livellari si trovassero tuttora nel possesso del primo chiamato, i diritti dei chiamati nati o nascituri da matrimoni già contratti all' epoca dell' attuazione della legge stessa. Senza l' aggiunta che si propone, verrebbesi a ritogliere colla disposizione transitoria il beneficio, che si trovò equo assicurare ai detti chiamati, a tutela di una legittima aspettativa fondata sulla pazione.

Contro tale proposta taluno (De-Foresta) osserva, che la legge transitoria ha da sostituirsi a tutte le leggi vigenti nel Regno, che si occupano delle stesse materie, di cui essa tratta.

Dichiara quindi che non può approvare una proposta tendente a conservare in vita una legge speciale per la Toscana.

Nello stesso senso altri (Bonacci) dice, che egli non vede qui dei diritti acquisiti, ma soltanto delle speranze di diritto. Nel caso in parola accade ciò che avviene quando una legge nuova immuta l' ordine delle succes-

sioni. Questa legge si applica a tutte le successioni che si apriranno dopo la sua attuazione, ancorchè torni a pregiudizio di coloro, i quali, durante l' impero della legge antica, avevano speranza di succedere in una proporzione maggiore, ad es., di quella portata dalla legge nuova. In tema di vocazioni pazionato vi sono delle vere successioni: - i chiamati hanno speranza di succedere, non diritto acquistato di succedere; la legge nuova può pertanto immutare liberamente l'ordine di vocazioni stabilito dalla legge anteriore.

Ma altri Commissari parlano in favore della proposta. Si può egli dire, domanda taluno (Mancini), che coloro i quali già saranno nati quando andrà in attuazione il nuovo Codice, e che secondo la legge toscana del 1860 sarebbero chiamati a succedere, non abbiano almeno un *quid iuris* sufficiente per meritarsi qualche riguardo? A quella guisa che, sciogliendo i fedecommessi e i maggioraschi, si è attribuita la nuda proprietà di una metà dei beni al primo o ai primi chiamati nati o concepiti nel 1° gennaio 1866, perchè non si darà pure qualche cosa ai chiamati secondo la citata legge del 1860, i quali al 1 gennaio saranno già nati o concepiti? Sembra all' oratore che provvedendo in tal senso, vi sarebbe coerenza nelle disposizioni della legge transitoria.

Altri (Precerutti) aggiunge, che vi è, a parer suo, notevole differenza tra il caso in cui manchi assolutamente una legge abolitiva delle vocazioni pazionale, e quello in cui esista già una legge, qualunque siasi, abolitiva dl quei vincoli, e attributiva di un dato diritto a certe persone, come avviene in Toscana per la legge del 1860. Se è vero (e non sembra potersene dubitare) che queste persone avrebbero potuto della facoltà loro concessa da quella legge fare un oggetto di transazione, bisogna conchiudere che loro competesse un positivo diritto, cui la legge nuova deve rispettare. La fatta proposta adunque è giusta e ragionevole, e va accettata, a meno che non si voglia abbandonare ai Magistrati (locchè forse non sarebbe troppo opportuno, mentre con una disposizione legislativa puossi troncare ogni contesa) la decisione intorno al punto - se coloro, i quali, già nati il 1° gennaio 1866, siano chiamati a succedere secondo la legge toscana del 1860, abbiano oppur no un vero diritto.

Sulla proposta però di un commissario (Mancini) si sospende la discussione, riservandosi la Commissione di decidere quando si sarà trattata la questione della convenienza o non di fare una disposizione di affrancamento dei vincoli enfiteutici, ed altri consimili applicabile indistintamente a tutto il Regno.

III. Si ripiglia poscia lo esame dell' articolo proposto da un membro (Mancini) sulla materia delle enfiteusi.

Il primo capoverso di quell' articolo dispone che *i contratti anteriori di subenfiteusi si risolveranno in semplici costituzioni di rendita a favore dei subconcedenti.*

L' autore di esso articolo dice, che nel dettare questo capoverso mentre da un lato volle rendere omaggio al nuovo Codice, che non ammette, e giustamente, le subenfiteusi, d' altro canto egli si preoccupò specialmente della condizione in cui versa la Sicilia, i beni della quale sono forse per una metà soggetti a molte successive subenfiteusi, con tanto pregiudizio economico. Tizio utilista, debitore di 6 a titolo di canone verso il direttario, stipula contratto di subenfiteusi con Mevio che gli pagherà

9; Mevio fa uno stesso contratto con Caio che gli pagherà 12, e così di seguito. In quali rapporti staranno fra loro questi varii subconcedenti e subconcessionari? Ogni subconcedente è utilista rispetto al primo concedente e ai subconcedenti che lo precedono, è come un direttario rispetto al subconcessionario col quale contrattò. Di qui deriva che, nel proposto esempio, Caio non potrà alienare se non ha il consenso di Mevio e di Tizio, in altri termini, l'ultimo subconcessionario per alienare dovrà procurarsi il consenso di tutti i subconcedenti che lo precedono (e in Sicilia qualche volta son perfino in numero di 6, di 7 i subconcedenti), e da ultimo il consenso del concedente primitivo; - ora è chiaro come con tanti vincoli la proprietà resti, si può dire, inalienabile. Bisogna andare al riparo di questi inconvenienti, e sembra acconcia all'uopo la proposta disposizione, colla quale, in sostanza, accordiamo al subconcedente quel vantaggio ch'egli stipulò per sè, gli concediamo il profitto che si era proposto di ottenere quando contrattava, e intanto, sostituendo alla subenfiteusi una semplice costituzione di rendita, togliamo gl'impedimenti propri di quel contratto, fra i quali principalissimo quello, testè accennato, riguardante i vincoli per le alienazioni.

Contro la proposta havvi chi (De Foresta) pone il seguente dilemma:

O con quella proposta si vuole sostituire per autorità di legge un contratto ad un altro diverso, ed allora si violano i diritti acquistati sotto la tutela della legge che permetteva i contratti di subenfiteusi;

O si vuole procedere in via d'interpretazione della volontà dei contraenti, e dichiarare che i contratti anteriori di subenfiteusi si risolveranno in semplici costituzioni di rendite a favore dei subconcedenti, fondandosi sulla supposizione che il subconcedente non altro sostanzialmente abbia voluto fare fuorchè stipulare un contratto di rendita, ed allora s'invade il campo del Magistrato, al quale si appartiene di chiarire la volontà dei contraenti.

In entrambe le ipotesi non puossi accogliere la fatta proposta.

Un altro Commissario (Precerutti) trova che con siffatta proposta si snatura il contratto di subenfiteusi, e ciò non puossi fare dal legislatore. Meglio sarebbe attenersi alla disposizione contenuta nell'articolo 1° della legge Sarda 13 luglio 1857 (sull'affrancazione delle proprietà immobiliari dai vincoli enfiteutici, e da qualunque altro titolo congenere sotto qualsivoglia denominazione), dove è stabilito che: - « Nelle concessioni « perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa d'immobili fatti « prima dell'osservanza del Codice civile a titolo d'enfiteusi, *subenfiteu-* « *si*, albergamento, livello e qualsiasi altro consimile titolo, e sotto qual- « sivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al diret- « tario di svincolare il fondo, e di consolidare l'utile col diretto domi- « nio nei modi o colle norme infra stabilite ».

Contro gli inconvenienti delle subenfiteusi non vi ha altro rimedio possibile fuorchè il riscatto. La risoluzione di esse in semplici costituzioni di rendite produrrebbe altri inconvenienti gravissimi. Per ogni costituzione di rendita avremmo un'ipoteca; ai vincoli antichi si sostituirebbero vincoli nuovi; sarebbe mutata la causa del danno, ma il danno non sarebbe tolto.

L'autore dell'articolo (Mancini) risponde: non bastare che il legislatore accordi la facoltà di riscattare le enfiteusi; bisogna inoltre che vi

siano i capitali occorrenti pel riscatto, e i capitali occorrenti non sarebbero pochi, attesa la moltitudine di vincoli enfiteutici che esistono tuttora in certe parti d'Italia. Diasi la facoltà di riscattare; ma intanto, e finchè i privati non avranno i mezzi per valersi di tale facoltà, il legislatore non ha da restare inoperoso. Quanto alle prime enfiteusi già si è provveduto, ed essendovi in esse un vero direttario ed un vero utilista, il sistema dell'affrancamento tornava molto acconcio. Riguardo poi alla subenfiteusi sembra appropriato il sistema proposto, il quale è semplice assai, e chiude quindi l'adito alle liti; oltre che considera il subconcedente quale è veramente, cioè il creditore di una rendita.

Essendosi poi da un commissario (Restelli) osservato, che nella fatta proposta non si tien conto di tutti gli altri vantaggi che, oltre il reddito ordinario ed annuo, il subconcedente abbia stipulato a suo benefizio, p.e. i laudemii, havvi chi (Cassinis) propone un emendamento al capoverso su cui si discute; e questo emendamento consiste nello aggiungere, che nella risoluzione delle subenfiteusi in semplici costituzioni di rendita - *si terrà conto delle singole prestazioni pattuite ed estimabili in danaro.* -

La Commissione riconosce la giustizia dell'accennato emendamento, quando fosse ammessa la proposta Mancini di convertire in semplici rendite le subenfiteusi. Messa però ai voti tale proposta, essa è respinta da sei voti contro quattro.

IV. Si procede allo esame delle rimanenti disposizioni dell'articolo sulla materia delle enfiteusi.

Un commissario (Precerutti) dice, che queste disposizioni possono dar luogo a tre principali questioni; vuolsi cioè investigare:

1° Se abbiasi da ammettere il riscatto e per le enfiteusi perpetue e per le temporanee, oppure soltanto per le perpetue;

2° Quale sia il modo del riscatto;

3° Se si debba fare sulla materia una legge unica per tutto il Regno.

In ordine alla prima questione l'oratore pensa che il riscatto debba restringersi alle enfiteusi perpetue, come fece la legge Sarda del 13 luglio 1857, e ciò per le ragioni che seguono:

1° Le enfiteusi temporanee durano poco, nè quindi possono produrre tali inconvenienti che consiglino una riforma radicalissima, qual è quella che ne stabilisca il riscatto;

2° Al direttario, in caso di affrancamento, bisogna, per essere giusti, dare tutto ciò che realmente gli è dovuto. Or si può egli stabilire legislativamente una norma d'indennità, la quale soddisfaccia a tutte le esigenze, per cui si dia al direttario precisamente tutto quanto gli si deve? Dai Commissari Pepoli e Farini si fecero dei tentativi per trovare quella norma, e i loro tentativi furono vani. Nè le regole stabilite nell'articolo proposto assicurano meglio; esse versano necessariamente nello incerto e nel vago, perchè non si può con una norma generale provvedere ai diversi casi possibili. Per convincersi basta por mente a quanto in detto articolo è stabilito per le enfiteusi a più generazioni, che siano già pervenute all'ultima di esse, o in cui rimane meno di un decennio a compierne la pattuita durata. Non è forse una vera spogliazione, che si commetterebbe allora a pregiudizio del direttario? Con qual diritto lo si può costringere a contentarsi del prezzo d'affrancamento, mentre fra pochi anni avrebbe ripreso il suo fondo? Donde attinge il legislatore la

facoltà di sostituire, contro la volontà del padrone, il prezzo della cosa alla cosa medesima? Diasi qualsivoglia indennità, commetterassi pur sempre uno spoglio.

3° Finalmente in tutte le leggi abolitive delle enfiteusi votate dal Parlamento furono rispettate le enfiteusi temporanee: ed è prudente consiglio nel fare una legge transitoria lo attenersi ai precedenti parlamentari.

Un altro membro (Restelli) osserva, che è certamente ardua cosa il liquidare le ragioni del direttario nelle enfiteusi temporanee; ma soggiunge che, se non si estende anche ad esse il riscatto, si arriva appena a metà del cammino che dobbiam fare per vedere una volta libera la proprietà da questi vincoli d' impura origine. Le enfiteusi temporanee sono molte; finchè non oltrepassano le tre generazioni, le enfiteusi generalmente sono considerate temporanee; quando andrà in attuazione il nuovo Codice potrà darsi che qualche enfiteusi si trovi appena in principio della prima di due generazioni, e sarebbe sempre il corso di due generazioni che dovremmo aspettare per vedere prosciolto un vincolo riputato economicamente dannoso. - Forse (l' oratore prosegue) nell' articolo próposto non si sono contemplati i casi tutti ai quali bisogna provvedere, si cerchi un criterio che soddisfi ad ogni esigenza, ma si estenda l'affrancamento anche alle enfiteusi temporanee.

L' autore dell' art. (Mancini) ripete anch' egli che i danni delle enfiteusi temporanee possono protrarsi ancora ad epoca assai remota; - ammette che le formole dei Commissari Pepoli e Farini erano molto inesatte, e non potevano a meno di suscitare dubbi gravissimi (1); ma crede che la formola da lui proposta vada scevra dai difetti di quelle.

L' aumento ch' egli propone del capitale da pagarsi per l'affrancamento delle enfiteusi temporanee, aumento che si potrebbe anche stabilire maggiore, fissa un *maximum* così elevato, che spaziando in esso, il Magistrato può esser certo di non violare i diritti dei direttari, e di attribuirne loro il vero equivalente.

A questo punto, riservata la decisione sulla questione di massima intorno all' affrancamento delle enfiteusi temporanee, si comincia a discutere sul modo con cui si potrà poi determinare il proposto aumento di prezzo da pagarsi al direttario per redimere le enfiteusi temporanee, si esamina cioè se debbasi fissare nella legge una misura (il terzo, il quarto), oppure abbandonare affatto la determinazione dell' aumento al criterio dei periti.

Un Commissario (Precerutti) mentre stima impossibile il fissare nella legge un criterio giusto, trova poi anche pericoloso questo sistema dei periti; - esso darà luogo ad una infinità di quistioni, susciterà una moltitudine di liti intricate e dispendiose.

Altri (Restelli) ammette che il cômpito dei periti sarà difficile, non tanto però ch' essi colle regole suggerite dalla scienza non possano arrivare ad una conclusione, come succede in molte altre quistioni di apprezzamento, le quali si lasciano al loro criterio.

(1) Vedasi per la formola Pepoli l' articolo 3° n° 1 in fine del Decreto 9 marzo 1860.

Un altro membro (Cassinis) ammette anch' egli che i periti avranno un serio mandato da compiere, non tuttavia impossibile.

Non sa poi temere lunghe liti e dispendiose. Le liti, che si susciteranno, saranno semplicissime.

Si ordinerà la perizia ; questa avrà luogo, e il Magistrato non avrà che a pronunciare apprezzando la relazione dei periti.

Finalmente taluno (Bartalini) dichiara di votare per la proposta in esame (Mancini) malgrado gli obbietti addottisi in contrario, osservando che nel sistema dell' onorevole proponente accadrà precisamente ciò che sinora abbiamo visto accadere in pratica, quando, ad esempio, pel verificatosi scioglimento coattivo di una enfiteusi temporanea in conseguenza di espropriazione per pubblica utilità del fondo enfiteutico, si è dovuto stabilire per mezzo appunto di perizia, la quota d' indennità assegnabile al direttario come prezzo del suo dominio diretto, e quella assegnabile all' utilista.

Quando ragioni d' interesse generale consigliano a favorire ed affrettare al più possibile lo svincolamento della proprietà fondiaria dagli oneri di cui si tratta ; nè d' altra parte credesi possibile di stabilire *a priori* con norma fissa ed invariabile il compenso da darsi nei singoli casi a chi deve sottostare al sacrifizio del riscatto, non sa vedersi come il rilasciare la determinazione di tale compenso al giudizio dei tribunali possa portare a inconvenienti o difficoltà di tal natura da indurre la Commissione a non estendere alle enfiteusi temporanee il principio della redimibilità.

L' autore dell' articolo (Mancini) modifica allora nel modo che segue il capoverso che tratta delle enfiteusi temporanee.

« Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il capitale da pagarsi per l' af-
« francamento potrà ricevere un aumento a giudizio di periti scelti dalle
« parti, o in difetto a giudizio del Tribunale ».

Messo ai voti questo capoverso così emendato, è approvato con sette suffragi favorevoli contro tre contrari, salva la redazione definitiva.

V. Il Presidente invita poscia a deliberare sulla questione, se le norme di redimibilità stabilite nella legge transitoria si abbiano da estendere anche a quelle parti del Regno, dove è già vigente una legge sull' affrancamento di tali vincoli, cosicchè vi sia uniformità in tutte le Provincie.

Taluno (Precerutti) propugna l' uniformità. Se la nuova legge stabilisce una norma d' affrancamento meno favorevole all' utilista di quella stabilita dalle leggi anteriori, peggio per chi, potendolo, non affrancò mentre queste leggi vigevano.

Altri (Mancini) è di contrario avviso. Vuolsi uguaglianza ? La si avrà in ciò, che in tutto il Regno le enfiteusi saranno affrancabili. Ma là dove il legislatore ha già provveduto, non si deve con una legge nuova sostituire all' antica una provvidenza diversa.

Si vota sul punto se debbansi estendere a tutte indistintamente le parti del Regno le norme di affrancamento d' enfiteusi stabilite dalle presenti disposizioni transitorie. La maggioranza è per l' affermativa, perchè tali disposizioni, essendo sotto alcuni punti più favorevoli agli enfiteuti, provvedono meglio allo svincolamento dei fondi.

Rimane però inteso che non vengono abrogate, in quanto contengono disposizioni più favorevoli agli utilisti ed ai debitori di annualità, le leggi speciali che hanno provveduto per lo svincolo delle enfiteusi, il cui do-

minio diretto spetta ai corpi morali, e pel riscatto dei censi e delle altre rendite dovute ai medesimi; e così alle leggi 15 e 23 marzo 1860 per la Toscana, legge del 1863 per la Sicilia, legge del Tavoliere di Puglia e legge 24 gennaio 1864. E perchè tale concetto non resti dubbio, la Commissione delibera che, in luogo della locuzione usata nell' articolo 37 del Progetto Ministeriale, in cui si stabilisce che le rendite costituite sotto le leggi anteriori *saranno soggette al riscatto* secondo le norme stabilite nel nuovo Codice, si dichiari - *È fatta facoltà* agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie *di redimere* il fondo o riscattare la rendita giusta le norme ecc.; per modo che i debitori di rendite o censi potranno valersi delle disposizioni del nuovo Codice o delle disposizioni delle sopra citate leggi, secondo che loro torna più conveniente.

Mentre poi la Commissione delibera di aggiungere un articolo, col quale si dichiari che le presenti disposizioni transitorie si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili dalle leggi anteriori, delibera anche di soggiungere a temperamento di questa regola generale, che nulla è innovato alle leggi speciali relative ai corpi morali in quanto contengono condizioni più favorevoli agli utilisti, condizioni che riguardano principalmente i modi di pagamento del prezzo di riscatto e i criteri stabiliti per determinare se un' enfiteusi sia perpetua o temporanea.

VI. Un commissario (De Foresta) propone di definire nella legge quali enfiteusi dovranno aversi come perpetue, e quali temporanee.

Ciò è tanto più opportuno, in quanto che in certe Provincie del Regno impera, ed in certe no, la legge 13 luglio 1857, la quale questo appunto definiva.

La Commissione trova utile siffatta proposta, e delibera che siano inserite testualmente nella legge transitoria per l' effetto di questa legge le norme contenute nella citata legge del 1857 (art. 2) per distinguere le enfiteusi perpetue dalle temporanee, non reputando acconcie all' uopo le norme diverse stabilite nella legge 24 gennaio 1864 per le prestazioni dovute a corpi morali.

VII. Sono poi approvati senza opposizioni i due ultimi capoversi dell' articolo proposto sulla materia delle enfiteusi, i quali sono del tenore seguente:

« Quando i titoli di concessione riservassero espressamente al diretta-« rio la piena proprietà o il reddito delle piante, oltre al canone, l' utili-« sta dovrà benanche pagargli, secondo i casi, una somma corrispon-« dente al valore delle piante, o al loro reddito capitalizzato alla ragione « legale.

« Nell' affrancamento di enfiteusi anteriori al Codice gli utilisti paghe-« ranno altresì ai direttari la metà di un laudemio; da estimarsi secondo « i titoli, o in difetto di patti, secondo le leggi sotto le quali furono con-« tratte ».

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 67.

Seduta del 5 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Si adotta l'abolizione delle vocazioni pattizie, senza far eccezione per la Toscana. *(Capoverso dell' art. 29 delle Dispos. trans).*
2° Si riprende ad esame il Progetto ministeriale della legge transitoria, cominciando dai primi articoli.
3° Proposta (Mancini) sull' art. 1 del Progetto. — Si rigetta la proposta, e si approvano gli articoli 1 e 2 del Progetto concernente i diritti civili e la cittadinanza. *(Art. 2 e prima parte dell' art. 1 delle Dispos. trans.).*
4° Discussione intorno all' art. 3 riguardante la condizione della moglie e dei figli minori dello straniero naturalizzato sotto le leggi anteriori. — Si approva l'articolo, sopprimendone il capoverso. *(Primo capoverso dell'art. 1 delle Dispos. trans.).*
5° Si rigetta un articolo proposto da Mancini contenente principii generali di diritto sulla capacità, sullo stato e sulla condizione giuridica delle persone.
6° Si approva l' art. 4 del Progetto ministeriale riguardante la condizione della moglie e dei figli minori di coloro che avessero già acquistata la cittadinanza in paese estero. *(Secondo capoverso dell' art. 1 delle Disposizioni trans.).*
7° Si sospende la discussione sull' artic. 5 relativo alle incapacità derivanti da condanna.
8° Sulla proposta (Precerutti) si cancellano nell' art: 6 le parole - o *definitivo* - che si leggono nella materia dell' assenza dopo - *possesso temporaneo* - *(Prima parte dell'art. 5 delle Disposiz. trans.).*
9° Si accetta una modificazione proposta dal detto Commissario sull' art. 7. — Si delibera che gli articoli 7 e 8 siano riuniti all' artic. 6 come riguardanti l' assenza. *(Primo e secondo capoverso dell'art. 5 delle Disposiz. trans.).*
10° Sulla proposta (Precerutti) si sopprime l' art. 9 riguardante le promesse di matrimonio fatte sotto le leggi anteriori.
11° Discussione intorno all' art. 10 concernente i giudizi di nullità dei matrimoni celebrati sotto le leggi anteriori. Esso è approvato all' unanimità. *(Art. 6 delle Disposiz. trans.).*

Sono presenti i signori : Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Pallieri; Precerutti; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

I. Il Presidente invita poscia la Commissione a deliberare sulla quistione, rimasta indecisa nella detta tornata di ieri - se cioè l' abolizione delle vocazioni pazionate debba anche applicarsi alla Toscana, dove si è già provveduto al riguardo con legge del 1860.

Il commissario (Bartalini) che aveva proposto di fare eccezione per questi paesi, dice che, tanto più si potrebbe accogliere la sua proposta ora che fu deciso di nulla innovare riguardo ad alcune disposizioni delle precedenti leggi sulle affrancazioni.

Ma gli si risponde (Bonacci), che le leggi conservate in vigore sono quelle soltanto relative ai corpi morali, così che per tutti gli altri vincoli

si è introdotta uniformità di affrancamento, e non parrebbe buono di guastare tale uniformità con un' eccezione.

Si mette ai voti la proposta di non estendere le disposizioni della nuova legge sull' affrancamento ai paesi dove esiste già una legge relativa all' abolizione delle vocazioni pazionate.

I voti contrari alla proposta sono 6 e 2 i favorevoli. Non è quindi accettata, e però si adotta la disposizione che abolisce in generale le vocazioni pazionate.

II. Prima di passare allo esame delle altre disposizioni della legge transitoria, la Commissione delibera, che d' ora in poi si abbia da tenere per testo di discussione il Progetto ministeriale, facendosi però carico man mano delle proposte fatte in via di emendamento agli articoli di quel Progetto da alcuno dei Commissari, e delle osservazioni dei Funzionari giudiziari sul Progetto medesimo, e delle deliberazioni già prese dalla Commissione nelle precedenti tornate.

III. Si apre la discussione sull' articolo 1° del Progetto ministeriale, concepito nei termini seguenti:

« Art. 1.

« Coloro che a norma delle leggi anteriori fossero incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l' anno dall' osservanza del nuovo Codice alle condizioni stabilite nell' art. 14 dello stesso Codice.

« Non adempiendo essi a tali condizioni nel detto termine, saranno riputati stranieri a partire dall' osservanza del Codice medesimo ».

Un commissario (Mancini) avrebbe proposto di surrogarvi quest' altra disposizione:

« L' acquisto, la perdita ed il riacquisto di uno stato civile o di famiglia sono regolati dalla legge, sotto il cui impero abbiano luogo i fatti che ne sono la causa.

« Nondimeno i cittadini, che a norma delle leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, o i diritti alla medesima inerenti, od il godimento dei diritti civili non per condanne penali, ma per fatti non più produttivi di tali perdite secondo il nuovo Codice, possono riacquistare la cittadinanza, o i diritti perduti, adempiendo alle condizioni prescritte nell' articolo 13 dello stesso Codice ».

Messo ai voti il riferito emendamento, la Commissione unanime non lo accetta, considerando: che il proposto articolo nella sua prima parte enuncia un teorema, il quale non ha bisogno di enunciazione; e nella seconda parte non provvede ad un caso importante, cui il Progetto ministeriale provvede nel capoverso del suo articolo 1°, quando dichiara quale sarà la condizione di coloro che, avendo perduto i diritti civili conservando tuttavia la cittadinanza (lo che può in certi casi avvenire secondo i Codici sardo, parmense ed estense), non abbiano poi adempiuto alle condizioni stabilite nell' artic. 13 del nuovo Codice nel termine dalla legge stabilito.

Si vota in seguito sull' art. 1° del Progetto ministeriale. Esso è accolto all' unanimità.

È del pari accolto, e senza opposizione, l' articolo 2° di quel Progetto, concepito nei seguenti termini:

« Coloro che a norma delle leggi anteriori hanno perduto la cittadi-
« nanza possono riacquistarla uniformandosi al prescritto dal citato arti-
« colo 13 del nuovo Codice ».

IV. Si passa all' art. 3 del Progetto ministeriale. Esso dispone così:

« Alla moglie ed ai figli minori dello straniero che avesse acquistato
« la cittadinanza secondo le leggi anteriori è applicabile la disposizione
« dell' ultimo capoverso dell' art. 10 del nuovo Codice a partire dall' os-
« servanza del medesimo, ma i figli potranno optare per la qualità di stra-
« niero a norma dell' art. 5 di esso Codice.

« Non potranno più valersi di tale facoltà coloro che si trovassero
« nelle condizioni accennate nell' ultimo capoverso dell' art. 6 del ridetto
« Codice ».

Un membro (Bonacci) chiama l' attenzione della Commissione sulle os-
servazioni fatte su questo articolo dal Cav. Raeli Procuratore Generale
presso la Corte d' Appello di Trani e dal cav. Rocco Vice Presidente
della Corte d' Appello di Napoli.

Osservava il primo (Raeli):

« La sorte dei figli nati da colui, che posteriormente alla loro nascita
« avesse acquistata la cittadinanza secondo le leggi anteriori, viene giu-
« stamente equiparata ai figli minori dello straniero, che ottiene la citta-
« dinanza secondo il nuovo Codice. Ma per questi ultimi il nuovo Codice
« non istabilisce alcuna limitazione alla facoltà di scegliere la qualità di
« straniero (art. 10), mentre pei figli nati da straniero naturalizzato se-
« condo le leggi anteriori il capoverso dell' art. 3 dello schema in esame
« stabilisce ch' essi non possono più valersi dell' accennata facoltà quan-
« do abbiano servito o servano nell' esercito nazionale, o soddisfatto alla
« leva senza invocarne esenzione. Questa limitazione deve esser tolta co-
« me odiosa ed illogica, sopprimendo il citato capoverso. Con tale sop-
« pressione diverrebbe inutile l' ultimo periodo del primo comma, per-
« chè la facoltà di scegliere la qualità di straniero, osservate le condizio-
« ni della legge, è compresa nello stesso articolo del Codice, cui riman-
« da la disposizione transitoria.

« Quindi l' art. 3 può essere formulato nei termini seguenti:

« Alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che avessero acquista-
« to la cittadinanza a seconda delle leggi anteriori, è applicabile la di-
« sposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 10 del nuovo Codice ».

Il Vice-Presidente della Corte d' Appello di Napoli (Rocco) osservava
alla sua volta sull' articolo in esame:

« Non pare che ai figliuoli minori dello straniero, che avesse acquista-
to la cittadinanza secondo le leggi anteriori, si dovesse applicare la di-
sposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 10 del nuovo Codice a partire
dall' osservanza del medesimo. I figliuoli minori si suppongono nati pri-
ma che il padre avesse ottenuto la nazionalità italiana, nè si presuppone
che siano nati nel territorio d' Italia. Ond' è che mancando tanto la con-
dizione di essere il padre cittadino italiano al tempo del nascimento del
figlio, quanto l' altra del fatto dello stesso nascimento nel suolo italiano,
la cittadinanza che il padre si acquistò nel Regno non potè accomunarsi
ai figliuoli venuti alla luce precedentemente, ed in paese diverso. Egli è
vero che l' art. 10 del nuovo Codice trasfonde nei figliuoli minori la nuo-
va cittadinanza ottenutasi dal padre; ma ciò suppone un fatto che si e-

splica sotto l' imperio del nuovo Codice, nel quale fatto la legge trova il titolo generatore della qualità di nazionale italiano. Or non pare che si possa ragionare nello stesso modo, quando la cittadinanza siasi dal padre avuta secondo le leggi anteriori, e in un tempo in cui non pertanto rimaneva salva la nativa cittadinanza dei figliuoli minori. Non è conveniente che per sol pubblicarsi il nuovo Codice in Italia si addivenga cittadino chi si appartiene ad altra nazionalità. Non si nega che dallo stesso art. 3 della legge transitoria sia lasciato al figliuolo di ottare per la qualità di straniero; ma questo stesso prova il pregiudizio che gli si apporta quando venga egli costituito nella situazione giuridica di perdere *jure* la sua patria nativa, abilitandolo a sol rivendicarla per suo fatto posteriore. E questo stesso fatto posteriore non si potendo attuare innanzi di giungere all' età maggiore, l' antica cittadinanza andrebbe perduta senza alcun riparo per gran pezzo di tempo ».

La Commissione, apprezzate le ragioni testè riferite, delibera all' unanimità di accettare la proposta (Raeli) intieramente.

V. Si esamina in seguito l' art. 2 del Progetto (Mancini). Questo articolo dispone che:

« Dal giorno in cui le nuove leggi entreranno in vigore, le medesime « determinazioni avranno per l' avvenire le capacità personali, nonchè la « misura, le condizioni e i modi di conservazione e di esercizio dei diritti, « che per legge corrispondono ad uno stato o qualità civile o di famiglia.

« Questa disposizione si applica anche in materia di assenza, di inter- « dizione, di tutela, di cura, e di ogni altra amministrazione legale o giu- « diziaria ».

Tale articolo non è adottato, sia perchè la Commissione pensa che la formola di esso troppo generica possa dar luogo in pratica a molte difficoltà, e anche fare una parte molto grande all' arbitrio del Magistrato; sia perchè crede miglior sistema quello di fare disposizioni speciali pei casi dubbiosi, senza proclamare dei principii generali.

VI. È approvato appresso senza opposizioni l' articolo 4 del Progetto ministeriale del tenor seguente:

« Alla moglie ed ai figli minori di colui che avesse acquistato la citta- « dinanza in paese estero prima dell' osservanza del nuovo Codice sono « applicabili le disposizioni dei due capoversi dell' art. 11 dello stesso « Codice a partire dall' osservanza del medesimo, salvo in ogni caso la « disposizione dell' art. 12 del detto Codice ».

VII. Si sospende, sino a tanto che siansi ottenuti tutti i documenti necessari per trattare compiutamente la materia, la discussione sull' articolo 5 del Progetto ministeriale, dove si regola la condizione di coloro, i quali per effetto di condanna penale, emanata prima del nuovo Codice, fossero incorsi nella perdita del godimento o dell' esercizio dei diritti civili.

VIII. Si passa quindi all' art. 6 del Progetto ministeriale, così formolato:

« Gli eredi presunti che avessero ottenuto l' immissione nel possesso « temporaneo o definitivo dei beni dell' assente, o quelli che avessero di- « ritto di esservi associati o preferiti a norma delle leggi anteriori, avran- « no gli stessi diritti che loro competerebbero se l' assenza fosse stata « dichiarata dopo l' osservanza del nuovo Codice ».

« Essi non avranno però i diritti attribuiti dallo stesso Codice sui frutti « dei beni dell' assente, se non dall' osservanza del medesimo ».

Un Commissario (Precerutti) propone di non estendere la disposizione di questo articolo al caso di possesso definitivo già ottenuto. Quanto al possesso temporaneo niuno può dubitare che la legge nuova possa colpirlo, e regolarlo a sua posta in progresso, perchè si tratta di cosa che è ancora in corso. Ma toccando al possesso definitivo, forse che non si ledono dei diritti acquisiti? Quanto meno si ammetterà che la questione è molto dubbia, e, se ciò è, il legislatore deve tacere lasciando al Magistrato che si pronunci secondo i principii generali.

In contrario senso altri (Vaccarone) osserva, che non può ravvisarsi un diritto acquisito negl' immessi in possesso definitivo, perchè la loro condizione si muta ancora dopo la immessione in tale possesso se l' assente ritorni, o ne sia provata la esistenza, oppure sia provato il tempo della morte di lui.

Ma si risponde dal Presidente che negli accennati casi si risolve lo stesso stato di assenza e si entra in un altro ordine di cose; è certo intanto che la immissione nel possesso definitivo, nell' ordine dell' assenza, finisce puro qualche cosa; si dà con essa uno stabile assetto all' assenza, e questo basta perchè la legge nuova non possa più immutare quel che sorse e fu compiuto secondo la legge anteriore.

Messo ai voti se si abbiano, conformemente alla fatta proposta, da cancellare le parole - o *definitivo* - che leggonsi nell' articolo 6 del Progetto ministeriale, sei voti sono per la soppressione, due per la conservazione: rimangono quindi soppresse quelle parole.

IX. Viene quindi in discussione l' art. 7 del Progetto ministeriale:

« Quando a norma delle leggi anteriori siasi fatto luogo soltanto alla « nomina di un curatore od amministratore ai beni dell' assente, gli eredi « presunti potranno valersi dei diritti concessi dal nuovo Codice per la « dichiarazione di assenza e per l'immissione nel possesso dei beni, pur« chè siano decorsi i termini al riguardo stabiliti dal Codice medesimo ».

Un Commissario (Precerutti) dice, che fa sua la proposta fatta su questo articolo dal Sostituito Procuratore generale presso il Tribunale di III istanza di Milano, Manganini.

Osservava questi:

« L' articolo 7, come si trova formolato nello schema, è forse inutile. Non pare che sia mestieri di legge transitoria per dichiarare ciò che sta già nella natura delle cose, che cioè, l' accidentalità di essersi deputato un curatore non debba impedire l' efficacia della nuova legge circa gli assenti. Si potrebbe anzi dubitare del contrario, cioè, che un curatore nominato a norma di leggi che cessano, possa continuare in ufficio.

« Laonde sembra che la disposizione potrebbe essere opportunamente « invertita nel seguente modo:

« Il curatore od amministratore deputato giusta le leggi anteriori ai « beni di un assente, continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio però « dei diritti concessi nel nuovo Codice agli eredi presunti, che potranno « essere dai medesimi esercitati, purchè siano decorsi i termini al riguar« do stabiliti dal Codice medesimo ».

Questa proposta (aggiunge il Commissario) coinciderebbe coll'articolo 2 della legge transitoria per le Marche del 26 novembre 1860.

La Commissione vota sulla proposta Manganini. Essa è accettata all' unanimità quanto alla massima, salvo a modificarne la redazione, se occorra.

Delibera poi che degli articoli 7 e 8 del Progetto ministeriale si facciano due alinea dell' articolo 6. L' articolo 8 è del seguente tenore :

« I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente « diritti dipendenti dalla morte di lui, potranno parimente, a norma del « detto Codice, essere ammessi all' esercizio temporaneo di tali diritti ».

X. Si passa in seguito allo esame dell' articolo 9 del Progetto ministeriale concepito nei termini seguenti :

« La promessa scambievole di futuro matrimonio fatta a norma delle « leggi anteriori non produrrà obbligazione legale di contrarlo, nè di e- « seguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della « medesima.

« Ma sarà soltanto dovuto il rimborso delle spese fatte in occasione del « promesso matrimonio, quando la parte che ricusa di eseguire la pro- « messa vi sia tenuta secondo le dette leggi ».

La Commissione unanime delibera di sopprimere questo articolo, accettando così la proposta fatta da un membro (Precerutti), sulla considerazione che simile disposizione conterrebbe una flagrante violazione di un patto legalmente stipulato prima della osservanza del Codice, e non ad altro riuscirebbe, che a liberare da certe prestazioni pecuniarie chi non vuol adempiere la data fede ; mentre niuno dubita che la promessa scambievole di matrimonio non produce legale obbligazione di contrarlo sotto il nuovo Codice, e non può, giusta il medesimo, essere d'impedimento a contrarre altro matrimonio.

XI. Viene in discussione l' articolo 10 del Progetto formolato come segue :

« Le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, o « di separazione dei coniugi, che si trovassero pendenti davanti le auto- « rità ecclesiastiche al giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codi- « ce, saranno portate per cura della parte più diligente davanti il Tribu- « nale di Circondario in cui verte il giudizio.

« Ove già la causa vertisse in secondo od ulteriore grado, o fosse « emanata una sentenza che non fosse ancora passata in giudicato, la « causa sarà proseguita, e la sentenza potrà essere impugnata davanti la « Corte d' Appello del luogo in cui fu promosso il giudizio ».

Un membro (Precerutti) dice, che le molte osservazioni fatte dai funzionari giudiziari sopra questo articolo dimostrano la convenienza, che la questione ad esso relativa sia maturamente esaminata dalla Commissione.

Altro dei commissari (Bonacci), senza dissimularsi la gravità dell' argomento che cade in discussione, prende a difendere in massima la proposta ministeriale, salva una migliore redazione degli articoli, che egli propenderebbe ad accogliere quali vennero formolati nel Progetto dell' onorevole Mancini.

La riforma, egli dice, testè inaugurata nel nuovo Codice che sanziona il matrimonio civile, finisce di consacrare il gran principio della separazione della Chiesa dallo Stato, riforma che, rivendicando alla sovranità la pienezza delle sue naturali prerogative, fa scomparire per sempre ogni

reliquia di quella giurisdizione eccezionale e privilegiata che era il così detto Foro ecclesiastico. Manterremo noi questa giurisdizione eccezionale, questo Foro privilegiato per le cause già introdotte o da introdursi circa i matrimoni contratti sotto l'impero delle antiche legislazioni? Ecco il punto da risolvere.

Si è concordi nell'ammettere che le cause di opposizione ai matrimoni da contrarsi e quelle di separazione dei coniugi, benchè pendenti avanti le autorità ecclesiastiche, debbano essere riassunte e giudicate dai Tribunali laici. Solo si dubita se ciò debba o convenga farsi quanto alle cause concernenti la validità o nullità dei matrimoni già celebrati sotto l'impero delle antiche leggi. I motivi di questo dubbio, sollevato da rispettabili Magistrati, cui accennava l'onorevole preopinante, sono vari. Vi è chi teme di vedere i Tribunali laici tramutati per un momento in un consesso di teologi disputanti intorno alle materie sacramentali: altri crede che le sentenze dei Tribunali laici non potranno ottenere in questa materia presso la pubblica opinione quella morale autorità che loro si addice, massime di fronte a un possibile giudizio diverso o contrario delle Curie ecclesiastiche, e vi è perfino chi sostiene che sommettere ai Tribunali laici questioni siffatte sia un attentare alla santità del sacramento e un invadere le prerogative della Chiesa.

All'oratore non sembrano fondati questi timori.

Quanto al primo egli osserva, che i Tribunali, chiamati a giudicare della validità o meno del matrimonio celebrato sotto le antiche leggi, non dovranno punto nè poco imbarazzarsi in disquisizioni teologiche concernenti il sacramento. La missione loro è determinata e circoscritta nei precisi confini del campo giuridico, dovendo solo giudicare della validità o nullità del contratto di matrimonio, come si giudica della validità o nullità di ogni altro contratto. E si noti, che secondo la costante giurisprudenza canonica non è già dal sacramento che dipende la validità o nullità del matrimonio considerato come contratto, ma è anzi vera la proposizione contraria; onde per decidere la prima quistione non è punto mestieri entrare nella seconda. I Tribunali insomma chiamati a giudicare e decidere la quistione della validità del matrimonio, riguardato come contratto, la giudicheranno nè più nè meno come la giudicherebbero se il matrimonio fosse avvenuto sotto l'impero del nuovo Codice, colla sola differenza, che siccome nel secondo caso debbono assumere per criterio giuridico della validità o nullità della convenzione matrimoniale la legge nuova imperante al tempo della sua celebrazione, così nel primo caso assumeranno le leggi preesistenti per una ragione affatto identica. Che se queste leggi furono in gran parte una emanazione della Chiesa, ognuno sa che esse ebbero impero e vigore nello Stato, quanto al Foro esterno, perciò solo che furono dall'autorità politica imperante riconosciute e sanzionate come leggi dello Stato, incorporate ai vari Codici per espressa e tacita relazione ad essi. Quindi senza nessun inconveniente si sono finora applicate e si continueranno ad applicare per qualche tempo ancora le leggi canoniche dai Tribunali civili nelle materie giuridiche, che sono da esse regolate; il che avviene in forza del medesimo principio di ragione, per cui si applicano le leggi civili, e per virtù della medesima autorità che dà vita alle leggi tutte dello Stato.

Quanto all'altro motivo di timore circa la mancanza di autorità morale

che potranno avere le sentenze dei Tribunali laici, massime in confronto di quelle pronunziate dalle Curie ecclesiastiche, osserva l'oratore, che esso svanisce per le cose già dette. Ove infatti i Tribunali laici fossero obbligati ad entrare nel campo della teologia e definire teologiche controversie, facilmente si capisce come la pubblica opinione potrebbe avere non infondata ragione di disistimare i loro pronunciati; ma dacchè essi non debbono uscire dal loro cômpito naturale e proprio, che è di decidere quistioni puramente giuridiche, ognuno vede che non vi è motivo di temere che le loro sentenze non siano accolte dal pubblico con quella stima e rispetto che è solito tributare alla patria magistratura; e d'altronde, dovendo col 1° gennaio 1866 cessare del tutto ogni giurisdizione delle Curie ecclesiastiche in fatto di matrimonio, è chiaro che non ha ragione di essere la possibilità di confronto, e meno poi di un conflitto fra le sentenze delle autorità laiche e delle ecclesiastiche.

Le cose dette in principio mostrano eziandio la insussistenza dell' ultimo obbietto. I Tribunali civili giudicano del matrimonio celebrato sotto le antiche leggi nei soli rapporti giuridici, tenuto conto bensì di tutte le leggi sia civili sia ecclesiastiche che imperarono all' epoca del seguito contratto, lasciata in disparte e riserbata a chi spetta ogni controversia relativa ai rapporti religiosi dello stesso matrimonio; e perciò niun pericolo che i Tribunali offendano la santità del sacramento, e niun pericolo che invadano in alcun modo le prerogative spirituali della Chiesa.

Un altro Commissario (G. De Foresta) appoggia il preopinante, e mentre riconosce fondate le cose dette dallo stesso, osserva inoltre, che il diritto ed il dovere di amministrare la giustizia sono inerenti alla sovranità ed inseparabili dalla medesima.

Alla podestà laicale spetta pertanto di giudicare tutte le controversie sì in materia civile che penale, qualunque ne sia il soggetto del giudizio e la natura.

Se nei tempi decorsi in parecchi Stati cattolici si sono istituiti Tribunali ecclesiastici, e si è lasciato giudicare da essi le cause matrimoniali, beneficiarie ed altre, nelle quali occorresse di applicare le leggi canoniche, ciò non si è fatto, nè ha potuto essere che per la delegazione tacita della potestà civile, in cui risiede il potere sovrano di ogni Stato; la quale delegazione è di sua natura revocabile per la gran ragione che gli attributi della sovranità sono inalienabili.

Soggiunge che queste considerazioni sono confortate dal fatto e dalla pratica, poichè vediamo che in vari Stati, e specialmente nell' Impero Austriaco sino al noto concordato coll' attuale Imperatore, sebbene i matrimoni fossero, come sono tuttora, celebrati davanti ai Parroco nella forma prescritta dal Concilio Tridentino, nondimeno le cause matrimoniali e di separazione dei coniugi sono sempre state giudicate dai Tribunali civili ossia laici; e quando sul fine del secolo scorso e sul principio del secolo corrente la podestà civile ha rivendicato il diritto di regolare e celebrare i matrimoni non solo nella Francia, ma anche nell' Italia ed in tutti gli altri paesi, nei quali si è estesa la dominazione francese, si sono senza difficoltà nè contrasto portate davanti i Tribunali laici tutte le cause matrimoniali e di separazione dei coniugi, qualunque fosse l' epoca e la forma nella quale fossero stati celebrati, ciò che ha pure avuto luogo recentemente nelle Provincie di Savoia e di Nizza state annesse alla Francia.

Questo principio si attaglia perfettamente alla separazione del potere spirituale dal potere temporale formolato colle ben note parole *libera Chiesa in libero Stato*, poichè dalla retta e franca applicazione di questa separazione emana naturalmente e necessariamente la conseguenza, che tutte le controversie, che hanno per soggetto un fatto, un diritto od obbligo esterno dei cittadini, spettano esclusivamente all'autorità civile, ed all'autorità ecclesiastica si appartiene tutto ciò che ha solo per soggetto o per oggetto il Foro interno, vale a dire i doveri di coscienza dei fedeli secondo la religione che professano.

In conseguenza dichiara l'oratore, che, sebbene egli avesse preferito di omettere nella legge transitoria le disposizioni di quest'articolo 10, come anche quelle del successivo articolo 11, perchè non poteva cader dubbio su di esse, ed in ogni caso sembrasse che la loro sede dovesse piuttosto essere nella legge transitoria sulla procedura civile, tuttavia, posto che sono state proposte, ed a fronte delle inammessibili opposizioni e critiche che hanno incontrato presso alcuni Magistrati, egli voterà in favore delle medesime.

Messo dopo ciò ai voti l'art. 10 del Progetto ministeriale, esso è accettato all'unanimità.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente — G. B. Cassinis.

I Segretari — Orazio Spanna - Adolfo De Foresta — G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 68.

Seduta del 5 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Si rigetta la proposta dell'ex Deputato Castagnola di attribuire gli effetti civile alle dispense de' matrimoni rati e non consumati che fossero concesse dalla S. Sede dopo l'attuazione del nuovo Codice, quando i relativi procedimenti fossero stati iniziati prima della detta attuazione.

2° Si rigetta un articolo (Mancini) concernente le cause di nullità dei matrimoni già contratti, e quelle che possono far luogo all'opposizione o alla separazione personale.

3° Discussione sull'art. 11 del Progetto relativo agli atti di procedimento nei giudizi vertenti davanti le autorità ecclesiastiche, ed alla sospensione dei termini stabiliti dalle leggi anteriori. — Si sopprime la prima parte dell'articolo, e si rinvia la seconda all'esame della Commissione per le disposizioni transitorie sul Codice di procedura. — Proposta (Mancini) sulla stessa materia.

4° Si adottano due modificazioni (Mancini e Bonacci) intorno all'articolo 12 del Progetto riguardante il riconoscimento dei figli naturali. *(Art. 7 delle Disposiz. trans.)*.

5° Si adotta l'art. 13 del Progetto relativo ai procedimenti di adozione già iniziati. *(Art. 8 delle Disposiz. trans.)*.
6° Si riprende l'esame dell'art. 5 del Progetto concernente gli effetti civili delle condanne penali. — Deliberazione della Commissione sopra alcuni punti; rinvio sopra altri.

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Mancini; Pallieri; Precerutti; A. De Foresta, Membro Segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

I. Il Presidente comunica alla Commissione una memoria dell'onorevole ex-Deputato Stefano Castagnola stata trasmessa dal Ministro Guardasigilli. Quella memoria si conchiude colla proposta d'inserire nella legge transitoria una disposizione del tenore seguente:

« Le dispense dal matrimonio rato e non consumato, che verranno ac-« cordate dalla Santa Sede anche dopo l'attivazione del nuovo Codice, « saranno valide agli effetti civili, se, oltre all'essere munite del *R. Exe-« quatur* si giustificherà che la domanda al Papa è stata proposta, la prov-« videnza colla quale si mandò istruire il relativo procedimento fu ema-« nata e rivestita pur essa del *R. Exequatur* prima del gennaio 1866 ».

Invitata la Commissione a deliberare sopra tale proposta; essa, ritenuto che non vi ha diritto acquistato, e che trattandosi di risoluzione di matrimonio, la quale avrebbe luogo sotto l'impero del nuovo Codice, non può cader dubbio che debba essere regolata dai principii generali che informano le disposizioni precedentemente adottate dalla Commissione, delibera, che non sia il caso d'inserire nella legge transitoria la proposta disposizione.

II. La Commissione passa ad esaminare il seguente articolo proposto da uno dei suoi membri (Mancini):

« Le cause di nullità di matrimonio dipenderanno dalle leggi sotto il « cui impero il matrimonio fu contratto. Ma il nuovo Codice civile anche « per fatti anteriori e per giudizi in corso, regolerà esclusivamente le « cause di opposizione a matrimoni non ancora contratti, e quelle di se-« parazione fra coniugi ».

Si delibera di non inserire nella legge transitoria la riferita disposizione, sulla considerazione fatta da un altro Commissario (Precerutti), che col detto articolo non si fa altro che somministrare al Magistrato quelle norme di giudicare, ch'egli potrà con pari sicurezza attingere dai più ovvii principii generati.

III. Si passa all'art. 11 del Progetto ministeriale formolato nei termini che seguono:

« Sarà considerato come nullo e non avvenuto ogni atto di procedimen-« to seguito davanti le autorità ecclesiastiche, e qualunque sentenza pro-« nunziata dalle medesime nelle cause anzidette quando l'atto sia segui-« to o la sentenza sia pronunziata sotto l'osservanza del nuovo Codice.

« Ma i termini fissati dalle leggi anteriori per fare un atto qualsiasi di « procedura non avranno ulteriore corso dal giorno dell'osservanza del « detto Codice, e quelli stabiliti per impugnare una sentenza od altro

« provvedimento resteranno sospesi durante un mese dall'osservanza del « medesimo ».

La Commissione delibera di sopprimere la prima parte di questo articolo, non riputandola necessaria. Dal momento che si toglie la giurisdizione alle autorità ecclesiastiche, più non occorre dire che saranno considerati come nulli e non avvenuti gli atti di procedimento seguiti davanti ad esse e le sentenze pronunziate dalle medesime nelle circostanze indicate nella proposta disposizione di legge.

Quanto al capoverso la Commissione trova, che le norme in esso contenute avrebbero sede più appropriata nella legge transitoria pel Codice di procedura civile, e perciò delibera che sia soppresso anche quel capoverso, e manda comunicare questa deliberazione alla Commissione incaricata di studiare la detta legge transitoria.

Un membro (Mancini) avrebbe riassunto le disposizioni degli art. 10 e 11 del Progetto ministeriale in un articolo solo così concepito:

Art. 7.

« Tutti i giudizi relativi alla materia matrimoniale, od a separazione di « coniugi, che si trovino pendenti in prima istanza avanti le autorità ec- « clesiastiche nel giorno in cui andrà in osservanza il nuovo Codice, sa- « ranno portati a cura della parte più diligente avanti il Tribunale civile « di prima istanza del luogo in cui verte il giudizio, con le forme stabili- « te nel Codice di procedura civile: quelli pendenti in secondo ed ulte- « rior grado, o nei quali la sentenza non ancora si trovi passata in cosa « giudicata, saranno portati con le forme anzidette avanti la Corte d'ap- « pello del luogo medesimo. Saranno considerati come nulli e non avve- « nuti tutti gli atti, procedimenti o sentenze ulteriori delle autorità ec- « clesiastiche sotto l'osservanza del nuovo Codice.

« I termini per impugnare le sentenze o i provvedimenti delle autorità « ecclesiastiche non passate in giudicato nel 1° gennaio 1866, saranno « quelli stabiliti dal Codice di procedura civile, accresciuti di un mese e « decorreranno dal dì in cui il nuovo Codice comincierà ad aver vigore ».

In ordine a questo articolo un Commissario (De Foresta) osserva, che in esso vi sono troppe disposizioni, le quali starebbero meglio nella legge transitoria pel Codice di procedura civile.

La Commissione delibera che della parte del riferito articolo, relativa a ciò che forma oggetto dell'art. 10 del Progetto ministeriale, se ne tenga conto per vedere se occorra di modificare in qualche parte la redazione del detto art. 10.

IV. Viene in esame l'art. 12 del Progetto ministeriale così formolato:

« Le disposizioni degli articoli 189 e 190 del nuovo Codice non sono « applicabili ai figli nati prima della sua osservanza.

« Saranno applicabili ai medesimi le disposizioni delle leggi ante- « riori ».

Un Commissario (Mancini) propone quest'altra redazione:

« Ai figli nati o concepiti prima della osservanza del nuovo Codice ci- « vile non sono applicabili gli articoli 189 e 190 del nuovo Codice, ma « le disposizioni delle leggi anteriori ».

La Commissione adotta di preferenza questa seconda formola perchè più succinta, e perchè equipara ai *nati* i *concepiti*, la cui condizione è giuridicamente identica, salva definitiva redazione.

Accoglie poi la proposta di un altro membro (Bonacci), di riferire, cioè, oltre gli articoli 189 e 190 del nuovo Codice, anche l'articolo 193, prima parte, per impedire che si riproduca una quistione, la quale si agitò vivissima sotto l' impero del Codice albertino, riguardo ai figli adulterini.

V. Si passa all'art. 13 del Progetto ministeriale del seguente tenore:

« I procedimenti per adozioni già iniziati a norma delle leggi anteriori « saranno continuati davanti la Corte di appello a norma del nuovo Co- « dice ».

Questo articolo è accettato senza discussione.

VI. Dopo ciò il Presidente invita la Commissione a riprendere l'esame della materia contenuta nell' art. 5 del Progetto ministeriale, che è concepito nei seguenti termini:

« La condizione di coloro che per effetto di condanna penale fossero « incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili con- « tinuerà ad essere regolata dalle leggi anteriori ».

Uno dei Commissari (Mancini) avrebbe proposto invece il seguente altro articolo:

« Fino alla promulgazione di unico Codice penale, le condanne a pe- « na afflittiva perpetua traggono seco la perdita dei diritti politici, e del- « la potestà patria e maritale, la interdizione dai pubblici uffizi, e quella « patrimoniale, nonchè le incapacità espresse nell'art. 25 del Codice pe- « nale del 1859.

« Il Tribunale di Circondario dispone gli assegnamenti da farsi alla fa- « miglia del condannato e ad altri che vi abbiano diritto, e dispone di un « sussidio alimentario a pro del condannato, che dovrà limitarsi ad un « piccolo sollievo.

« Le conseguenze indicate dagli articoli 21 e 22 dello stesso Codice « penale del 1859 deriveranno anche nelle Provincie Toscane dallo con- « danne alle pene dell'ergastolo e della casa di forza ».

L' autore di questo articolo (Mancini) svolge ampiamente le considerazioni per cui s'indusse a proporlo. Fatta un'esposizione delle varie legislazioni penali vigenti in Italia, prosegue notando che in molti dei paesi, dov'è in osservanza il Codice penale del 1859, coll'attuazione del nuovo Codice civile si verificherebbe un notevole sconcio.

L' articolo 20 del detto Codice penale dispone che :

« Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono « seco la perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell' articolo 44 « del Codice civile delle antiche Provincie del Regno ».

Or siccome quest' articolo 44 cesserà di aver forza quando andrà in vigore il nuovo Codice, quindi, se nella legge transitoria non si pensasse a provvedere, succederebbe che l' articolo 20 del Codice penale del 1859 (il quale intanto non sarà immutato) si riferirebbe ad una legge morta. In tale stato di cose (l' oratore prosegue) si presentavano due vie : o si ha da riprodurre testualmente nella legge transitoria, perchè imperasse fino alla pubblicazione di un nuovo Codice penale, l' articolo 44 del Codice Albertino ; oppure bisogna introdurre nella legge transitoria una disposizione, la quale riassumesse il concetto di esso articolo 44. Il secondo sistema parve migliore, e si è cercato di tradurlo nella formola proposta in surrogazione dell' articolo 5 del Progetto ministeriale.

S' impegna qui una seria discussione ; si fanno varie proposte ; si sol-

levano molti dubbi, e finalmente la Commissione delibera di accettare in massima il seguente articolo, che fu comunicato, per mezzo del signor Ministro Guardasigilli, dalla Commissione incaricata della legislazione penale.

« Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono « seco la perdita della potestà patria, della potestà maritale, dei diritti « politici, e la interdizione legale del condannato.

« La interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministra- « re i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per te- « stamento.

« Al condannato in istato d' interdizione legale sarà nominato un tu- « tore per agire in suo nome, ed amministrare i suoi beni nel modo pre- « scritto dal Codice civile per gli interdetti.

« Le disposizioni relative ai beni degli interdetti sono applicabili alla « interdizione legale del condannato: ad esso però non potrà essere as- « segnato, che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

« L' indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare la « interdizione legale del condannato, a meno che la commutazione non « abbia luogo in altra pena, cui è congiunta per legge questa interdi- « zione ».

Ma sorgono due questioni, l' una però all' altra affine.

Giusta il riferito articolo sarebbe riservata al condannato la facoltà di far testamento. Ora si domanda anzi tutto se non si abbia da far eccezione per colui, che è condannato alla pena dell' ergastolo, massima fra le pene portate dalla legislazione penale attualmente vigente in Toscana, secondo la quale il condannato a questa pena è incapace di testare.

Un membro (G. De Foresta) opina, che debba farsi una tale eccezione, perchè la condanna all' ergastolo secondo la legislazione penale toscana è una pena *sui generis*, che tien luogo della pena di morte, e per essa la incapacità di testare vuol essere considerata come un aggravamento della pena medesima, la cui gravità non si deve menomamente scemare.

Nello stesso senso altri (Mancini) osserva, che, lasciandosi la facoltà di testare a chi è condannato all' ergastolo, vi sarebbe pericolo che costui ne abusasse a pregiudizio della propria famiglia.

Si procede a votazione. Tre dei Commissari son d' avviso che debbasi accordare la facoltà di far testamento anche ai condannati all' ergastolo secondo la legislazione penale toscana; sei sono di contrario parere.

Suscita una discussione ben più grave la seconda questione, la quale sta nel vedere se si abbia da concedere la facoltà di far testamento ai condannati alle pene di morte e dei lavori forzati a vita.

Un membro (Mancini) propone di togliere loro questa facoltà di testare, invocando di nuovo l' argomento desunto dall' abuso che di tale facoltà essi potrebbero fare, anche per ira o dispetto, a danno dei proprii congiunti.

Un altro commissario (Cassinis) crede pure che non si debba loro concedere tale facoltà.

È condotto a così opinare dalle considerazioni seguenti:

1° Il proposito, onde fu ed è mossa la Commissione a trattare questo argomento, si è quello in sostanza di far rivivere l' articolo 44 del

Codice Albertino, siccome riferimento dell' articolo 20 del Codice penale del 1859.

Ora dal combinato disposto dei mentovati articoli, 44 del Codice Albertino, e 20 dol Codice penale, si scorge, che l' *intestabilità* è applicata tanto al condannato a morte, quanto al condannato ai lavori forzati a vita.

2° Si è deliberato, che in Toscana, e finchè duri il presente suo Codice penale, il condannato all' ergastolo non possa testare: ora sarebbe assai strano e ripugnerebbe troppo esorbitantemente a quel sistema di unificazione, a cui si anela, se dove il condannato all' ergastolo non può testare, il condannato alla morte ed ai lavori forzati a vita potesse testare.

3° La incapacità di testare non è tanto una pena, quanto più specialmente la conseguenza d' una pena; anzi aggiungo di più (dice l'oratore), è la conseguenza d' una morale estimazione che la società fa del criterio d' un uomo, che si rese tanto colpevole; non è fuor di luogo il ritenere, che quest' uomo di passioni e di delitti disporrà sempre meno adeguatamente, che non lo farà per esso la legge.

In contrario senso, altri (Precerutti) concede essere lodevole proposito quello di seguire la via della unificazione legislativa; crede però che non scostandosene nel tema in disputa si finirebbe per aggravare (locchè sarebbe ingiusto) la condizione dei condannati in quelle Provincie del Regno dove la condanna alla pena di morte ed ai lavori forzati a vita non toglie la capacità di far testamento. Pensa l' oratore che ciò appunto si possa dire delle Provincie Napolitane, e così argomenta.

In quelle Provincie fu pubblicato con Decreto Luogotenenzialo del 17 febbraio 1861 il Codice penale del 1859 per le antiche Provincie.

Ma l' articolo 20 di questo Codice fu col Decreto stesso modificato nella conformità seguente:

« La condanna ai lavori forzati a vita trae seco la perdita dei diritti « politici, e la interdizione patrimoniale ».

Tali effetti della condanna ai lavori forzati a vita non sono estesi alla condanna della pena di morte. È certo adunque che secondo la legge penale napolitana la pena di morte non porta seco la perdita della facoltà di testare, come avviene nei paesi dov'è pubblicato tal quale l'art. 20 del Codice penale, che (accomunando le condanne alla pena di morte e quelle ai lavori forzati a vita) richiama l' articolo 44 del Codice Albertino, in cui si dispone che fra i diritti, i quali si perdono dal condannato alla pena di morte, havvi pur quello di far testamento. Riguardo poi alla pena dei lavori forzati a vita nelle Provincie Napolitane, pare si potrebbe sostenere validamente, che neppure la condanna a tal pena trae con sè la perdita della capacità di testare, sia perchè l' interdizione patrimoniale, di cui parla l' articolo 20 del Codice penale modificato per quelle Provincie, non può riferirsi che agli atti tra vivi, sia anche perchè si presterebbe a siffatta argomentazione il raffronto di esso articolo 20 colla precedente legislazione penale di quelle Provincie. Infatti l' articolo 16 delle leggi penali anteriori, a differenza della legge nuova, disponeva in termini espliciti, che non può far testamento il condannato all' ergastolo, cioè alla pena corrispondente ai lavori forzati a vita della legge odierna.

L' oratore conchiude invocando eziandio in suo favore l' opinione manifestata nel senso medesimo dalla Commissione del Senato, e propone

di lasciare qual è il riferito articolo stato trasmesso dalla Commissione per la legislazione penale.

Un terzo membro (De Foresta) dichiara, che egli voterà in favore della capacità di testare pei condannati alla pena di morte ed ai lavori forzati a vita, perchè oggi va prevalendo il sistema di non aggravare oltre misura la condizione dei condannati alla pena capitale. Soggiunge che se egli fu colla maggioranza quando si decise la questione della capacità di far testamento pei condannati all' ergastolo in Toscana, non crede poi di essere in contraddizione con se medesimo propugnando una contraria tesi quanto ai condannati alla pena di morte ed a quella dei lavori forzati a vita. In Toscana non havvi la pena di morte ; ma se ne è cercato lo equivalente in una pena speciale, di cui, a parer suo, non si ha da scemare in alcun modo la gravezza, per non menomarne la virtù d'intimidazione.

Un quarto commissario (Pallieri) dichiara di associarsi a queste idee.

In contrario senso altri (Mancini) osserva, che la facoltà di testare è materia di diritto civile, e quindi ben può il legislatore civile giudicare se taluno abbia o non la capacità di fare testamento. Invoca di nuovo l' argomento desunto dall' abuso, che della facoltà di testare far potrebbe, anche per ira o dispetto, a pregiudizio della propria famiglia, il condannato alla pena di morte od ai lavori forzati a vita. Crede non potersi dubitare che anche nelle Provincie Napolitane la condanna ai lavori forzati a vita tragga seco la perdita della capacità di far testamento ; infatti l' art. 20 del Codice penale per quelle Provincie pone fra le conseguenze di tale condanna la interdizione patrimoniale, e siccome vige colà tuttora il Codice delle due Sicilie in materia civile, così gli effetti di questa interdizione patrimoniale non possono esser altri fuor quelli della interdizione secondo le leggi civili dell' ex Regno delle Due Sicilie, ed a fronte di queste leggi è nullo qualunque atto dell' interdetto, e così sono nulli eziandio i suoi atti di ultima volontà.

Non si aggraverebbe quindi per nulla la condizione dei condannati nelle Provincie Napolitane almeno per ciò che riguarda i condannati ai lavori forzati a vita, giacchè si ammette che secondo la legislazione penale di quelle Provincie si verifica la contraddizione che possono testare i condannati alla pena dei lavori forzati a vita, e non lo possono i condannati alla pena di morte. Del resto, il timore di aggravare la condizione dei condannati non lo si ebbe quando si accettò fra le conseguenze delle condanne alle pene di morte ed ai lavori forzati a vita la perdita della patria podestà e della podestà maritale ; ora è certo che nelle Provincie Napolitane la pena dei lavori forzati a vita non trae seco la perdita delle accennate podestà.

A quest' ultima obbiezione si risponde da (Precerutti), che al proposito provvede già il nuovo Codice civile ; per la podestà maritale allorchè dichiara che l' autorizzazione del marito non è necessaria quando egli sia condannato a più d' un anno di carcere, durante l' espiazione della pena (art. 135 nº 1) per la podestà patria quando stabilisce che, se *il padre non può* esercitare la podestà patria, essa è esercitata dalla madre (art. 220), e che se i genitori sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà si apre la tutela (art. 241).

Altri (Bartalini) dice che, a parer suo, l' incapacità di testare che accompagna certe condanne non è aggravamento di pena, ma è il portato

dell'indole speciale della pena medesima, o piuttosto della particolare condizione in cui rimane costituito il reo, e per la quale non si reputa che possa essere provvida la disposizione testamentaria di chi trascorre a quei reati gravissimi che diedero luogo a così severa condanna. Dichiara quindi che voterà per l'incapacità di testare nei condannati alla pena di morte ed ai lavori forzati a vita.

La discussione si agita lungamente, finchè la Commissione accetta la proposta di un membro (Bonacci) di rimandare ad altra seduta la decisione della controversia, perchè ciascuno possa pronunciarsi dopo la più matura ponderazione.

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Orazio Spanna - Adolfo De Foresta
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 69.

Seduta del 6 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Proposte (Mancini e Sighele) intorno all'articolo 38 del Progetto ministeriale riguardante la trascrizione degli atti anteriori all'attuazione del Codice.— Si approva l'articolo con un'aggiunta (*art. 33 delle Dispos. trans.*).

2° Si approvano gli articoli 39 e 40, sostituendo nel secondo la parola - *iscrivere* - alla parola - *trascrivere*, reputandosi la prima più esatta (*art. 34 e 35 delle Disposiz. trans.*).

3° Si accetta la proposta (De Foresta) per la conservazione delle servitù discontinue e continue non apparenti acquistate anteriormente (*art. 21 delle Disposiz. trans.*).— Si rigettano le proposte (De Foresta, Mancini e del *Guardasigilli*) per la trascrizione delle servitù medesime.

4° Sono approvati gli articoli 48 e 49 del Progetto relativi ai giudizi di purgazione e di spropriazione pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice (*art. 44 e 45 delle Disposiz. trans.*). - Si sopprime l'art. 50 concernente la stessa materia.

5° Si approva l'art. 51 del Progetto riguardante l'arresto personale accordato prima dell'attuazione del Codice (*art. 46 delle Disposiz. trans.*).

Sono presenti i signori: Cassinis, Presidente; Bartalini; Bonacci; G. De Foresta; Pallieri; Precerutti; A. De Foresta, Membro segretario; Spanna, id.; Vaccarone, id.

Aperta la seduta uno dei Segretari (Spanna) legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

I. Si passa poscia all'esame dell'art. 38 del Progetto ministeriale così concepito:

« Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo Codice non sono applicabili agli « atti che hanno acquistato data certa ed alle sentenze pronunziate prima « dell'osservanza del nuovo Codice.

« Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, « salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti ».

Due dei commissari (MANCINI e SIGHELE) hanno proposto un articolo nuovo da surrogarsi a questo.

(Proposta MANCINI):

« Gli atti, le sentenze e le domande contemplate negli articoli 1932, « 1933 e 1942 del nuovo Codice, anteriori alla sua osservanza, e le dis- « posizioni enunziate nell'articolo 24 della presente, non saranno oppo- « nibili a pregiudizio dei terzi che acquistino diritti sugli immobili, se « fra tre anni dall' osservanza del Codice medesimo tali atti, sentenze e « domande non vengano trascritti a termini dei citati articoli di esso Co- « dice ».

(Proposta SIGHELE):

« Entro un anno dal giorno dell' attuazione del nuovo Codiee dovrà a « cura del possessore essere trascritto, se già non fosse, presso l'Ufficio « delle ipoteche l' ultimo titolo del suo diritto, giusta le leggi anteriori, « del quale fosse ingiunta la trascrizione nel libro III, titolo XXI. Altri- « menti quanto ai diritti acquistati da terzi dopo l' attuazione del nuovo « Codice sino alla trascrizione effettiva avranno luogo le conseguenze del- « l'omessa trascrizione.

« Le note e le copie dei titoli da trascriversi potranno stendersi in car- « ta libera. La conformità delle copie da trattenersi nell'Ufficio delle ipo- « teche coi titoli prodotti sarà verificata e attestata dal conservatore nelle « copie stesse.

« Per la trascrizione non si pagherà tassa ».

Un membro (PRECERUTTI) crede, che non debba accettarsi il principio a cui s' informano i due articoli proposti in surrogazione di quello del Progetto ministeriale.

Con queste disposizioni s' imporrebbe un peso enorme ai cittadini pei quali saranno già forse troppo disastrose le conseguenze della nuova legislazione in certe parti, massime nella materia ipotecaria. Nè l'utile che si vorrebbe raggiungere compenserebbe il peso a cui il cittadino dovrebbe sottostare, perchè la trascrizione non assicurerà mai l'acquisitore che abbia acquistato da chi non era padrone della cosa, contro la domanda in rivendicazione del vero proprietario.

Quindi un aggravio grandissimo per poi non ottenere lo scopo cui si mira.

Del resto (prosegue l'oratore), ancorchè la legge non imponga l'obbligo di trascrivere l'ultimo titolo del diritto sorto prima dell'attuazione del nuovo Codice, molti motivi d' interesse individuale spingeranno ad una volontaria trascrizione. Così, ad esempio, essendo disposto in esso Codice, che chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo *che sia stato debitamente trascritto*, e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione (art. 2137), molti trascriveranno i loro titoli per porsi in grado di godere del beneficio di questa disposizione di legge. Nè tale esempio è il solo che si possa addurre. Finalmente in una materia così grave, come quella di disputa, non si hanno da dimenticare gli esempi delle Nazioni che ci precedettero nella via per cui noi vogliamo metterci. Ore nè la Francia, nè il Bel-

gio fecero una legge simile a quella che si propone. L'oratore conchiude dichiarando che voterà per l'articolo del Progetto ministeriale.

Un altro commissario (De Foresta), mentre si riserva di fare una proposta speciale nell'argomento in esame, si associa alle idee espresse dal preopinante; non ammette cioè che si abbia da imporre l'obbligo in genere di trascrivere gli atti seguiti prima dell'attuazione del nuovo Codice, perchè non vi vedrebbe nemmeno un grande vantaggio in pratica. Ammesso che le alienazioni si possano anche fare per privata scrittura, era opportuno che per mezzo della trascrizione si rendessero noti al pubblico i trasferimenti che avvengono di proprietà. Ma la trascrizione degli atti anteriori al Codice nuovo non darebbe poi una sicurezza somma, dal momento che essa non varrebbe, come fu osservato, ad impedire la rivendicazione che si promuovesse dal vero padrone della cosa contro il terzo possessore, sebbene questi avesse trascritto il suo titolo di acquisto.

Messo ai voti l'art. 38 del Progetto ministeriale, esso è accettato all'unanimità, e rimangono perciò respinti i proposti emendamenti.

La disposizione di questo articolo 38 dà luogo ancora ad una osservazione e ad una proposta di un commissario (Bartalini).

Ricorda egli che nella Toscana vige l'antico sistema della *voltura estimale dei beni.*

L'art. 14 della legge 19 febbraio 1820 stabilisce, che fino al giorno in cui i beni alienati rimanessero accesi ai libri dell'estimo in faccia e conto degli alienanti, gli alienatari non avrebbero acquistato il dominio dei beni, nè avrebbero potuto impugnare l'efficacia delle ipoteche, che nel tempo intermedio, fra l'atto di alienazione e la voltura, fossero state imposte sopra i detti beni da quelli in faccia dei quali fossero rimasti descritti ai *libri estimali*. Questa *voltura* costituisce inoltre una delle condizioni richieste per dare cominciamento alle prescrizioni. Da tutto questo si rileva, che se in Toscana non vi è la trascrizione, vi è però un'altra formalità, la quale è destinata a produrre, ed in verità produce i medesimi effetti della trascrizione. Ora, egli è manifesto che l'articolo 38, che dichiara non essere soggetti a trascrizione dopo l'attivazione del Codice quegli atti i quali precedentemente abbiano acquistato *data certa*, se può ritenersi esatto e completo riguardo alle altre provincie, nelle quali la *data certa* dell'atto basta a renderlo opponibile ai terzi per gli effetti dell'alienazione, delle ipoteche e della prescrizione, è del tutto insufficiente a riguardo della Toscana, dove, oltre la *data certa* dell'atto traslativo, si richiede anche la successiva voltura dei beni. Sembra pertanto che l'art. 38 dovrebbesi formulare in un modo più generale, dicendo:

« Non saranno soggetti a trascrizione quegli atti, a di cui riguardo, « prima dell'attivazione del nuovo Codice, sia stata adempiuta altra for- « malità che le leggi del tempo esigevano per renderli opponibili ai terzi.

« Non saranno neppure soggetti a trascrizione le sentenze pronunziate « prima dell'attivazione del Codice ».

Altrimenti (l'oratore conchiude) ne avverrebbe che in Toscana vi sarebbero degli atti traslativi di proprietà di beni immobili i quali non sarebbero perfetti a riguardo dei terzi, nè al dirimpetto delle leggi anteriori, nè al dirimpetto del nuovo Codice. Non delle leggi anteriori perchè non sarebbero stati susseguiti dalla *voltura* dei beni, non del nuovo Codice perchè non sarebbero stati trascritti.

Sebbene a taluno (Bonacci) sembri che, per provvedere a questa speciale condizione della Toscana, basterebbe quanto è disposto nel capoverso dell' art. 38 del Progetto ministeriale, la Commissione tuttavia delibera che, a scanso di ogni difficoltà si aggiunga un altro capoverso concepito a un dipresso nei termini seguenti:

« Ove le leggi anteriori stabilissero per l' efficacia della traslazione ri-« spetto ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e la detta forma-« lità non sia ancora adempiuta prima dell' attuazione del nuovo Codice, « si dovrà all'accennato effetto eseguire la trascrizione a norma del Codi-« ce stesso ».

II. È adottato senza discussione l'articolo 39 del Progetto ministeriale. Esso dispone che:

« Se a norma delle leggi anteriori la risoluzione o la rivocazione del-« l' atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acqui-« stato diritti sull' immobile dopo la domanda indipendentemente dalla « trascrizione di essa, questa dovrà a tal effetto trascriversi entro un me-« se dal giorno in cui viene proposta.

« Ove la domanda fosse stata proposta prima dell' osservanza del nuo-« vo Codice, ma non fosse ancora pronunziata la sentenza che dichiara la « risoluzione o la rivocazione, basterà al detto effetto che la domanda sia « trascritta entro un mese dal giorno in cui la sentenza sarà passata in « giudicato ».

Si passa all' articolo 40 del Progetto ministeriale così concepito :

« Il venditore il cui privilegio o la cui ipoteca fosse estinta al tempo in « cui andrà in osservanza il nuovo Codice, potrà conservare, rispetto ai « terzi, l' azione in risoluzione che gli competesse a norma delle leggi « anteriori, facendo trascrivere tale azione entro sei mesi dalla detta os-« servanza ».

Questo articolo è anche adottato ; unicamente si sostituiscono alle parole - *facendo trascrivere* - le altre - *facendo iscrivere* - che si credono più appropriate, perchè trascrizione implica l' idea di un preesistente atto scritto, e qui non trattasi che dell' azione.

III. Un commissario (G. De Foresta) propone, che dopo l' articolo 40 del Progetto ministeriale vengano aggiunti i seguenti :

Art. 40*bis*.

« Le servitù prediali menzionate nell' articolo 630 del Codice civile ac-« quistate prima del giorno in cui andrà in osservanza il medesimo Co-« dice, conserveranno il loro effetto in conformità delle leggi anteriori.

« Tuttavia dopo il termine d' anni 5 a datare dalla suddetta epoca tali « servitù non saranno più opponibili ai terzi se non risulteranno da atto « scritto pubblico o privato, e se questo atto non sarà stato trascritto nel « modo prescritto dal titolo XXII, libro III del ridetto Codice ».

Art. 40*ter*.

« I proprietari di fondi soggetti alle medesime servitù, per le quali non « esista già il titolo scritto, non potranno rifiutarsi di consentirlo a spese « del richiedente.

« In caso di contestazione provvederà l' autorità giudiziaria a norma « delle regole di competenza stabilite nel Codice di procedura civile.

« Le spese del giudizio saranno sempre a carico del soccombente, il

« quale, secondo le circostanze, potrà inoltre essere dichiarato tenuto al « risarcimento dei danni ».

Un altro commissario (Mancini) proporrebbe invece l' artic. che segue:

Art. 17.

« Le servitù discontinue e le continue non apparenti, acquistate col « solo possesso prima dell' osservanza del nuovo Codice nei luoghi in cui « potevano con un tal mezzo acquistarsi, sono conservate; ma dopo tre an- « ni dall' epoca anzidetta non potranno più opporsi ai terzi, se il diritto « non sarà reso pubblico nel registro delle trascrizioni di cui nel titolo « XXII del libro III dello stesso Codice.

« Se il proprietario del fondo soggetto alla servitù rifiuti di stipularne « atto ricognitivo a spese del richiedente, basterà che dentro i tre anni « sia proposta la relativa domanda giudiziale, e trascritta nel registro « medesimo ».

Finalmente havvi una proposta trasmessa dal Ministro Guardasigilli, secondo la quale la disposizione dell' articolo testè riferito (Mancini) dovrebbe estendersi alle servitù continue ed apparenti, acquistate per possesso o per titolo.

L' autore della prima delle tre riferite proposte (De Foresta) premette che, allorquando si discusse nella Commissione senatoria il Progetto ministeriale di Codice civile, la disposizione dell' ultima parte dell' articolo 593 di quel Progetto, dove si dice che non possono impugnarsi le servitù già acquistate col possesso prima del nuovo Codice, diede luogo alla questione di vedere se, affinchè sia raggiunto lo scopo cui mira esso Codice nel sottoporre per l' avvenire anche gli atti costitutivi di servitù alla formalità della trascrizione, non convenisse di estendere l' obbligo di questa formalità anche alle servitù già costituite, obbligando coloro ai quali competono a farsele riconoscere con atto scritto entro un discreto termine, quando non risulta però già da qualche titolo e quindi a trascriverlo.

La Commissione senatoria aveva creduto che questa grave quistione dovesse rimandarsi alle disposizioni transitorie, in occasione delle quali la si dovrebbe probabilmente anche esaminare rispetto agli altri atti novellamente sottoposti alla stessa formalità per essere opponibili ai terzi.

L' oratore ricorda inoltre, che quando la Commissione di coordinazione si occupò della materia delle servitù, la stessa quistione fu pure proposta, e la Commissione si riservò di farne oggetto di studio nei suoi lavori sulla legge transitoria; rammenta eziandio che la Commissione medesima di coordinazione soppresse le parole - *ma le servitù di questa natura già acquistate col possesso non si possono impugnare* - che leggevansi nell'articolo 647 del Progetto di Codice civile della Commissione senatoria e nel corrispondente citato articolo 593 del Progetto ministeriale, ritenendo che siffatta disposizione avesse più appropriata sede nella stessa legge transitoria. Soggiunge, che egli colla sua proposta intese ad inserire nella legge transitoria, conformemente alla fatta riserva, la disposizione contenuta nell' articolo 647 del Progetto senatorio, che è stata, come si disse, soppressa; e secondariamente volle proporre la soluzione che più le parve acconcia della questione già stata presentata alla Commissione senatoria ed a quella di coordinazione.

Ciò premesso, l' oratore si fa ad esporre le ragioni per cui propose nei termini surriferiti tale soluzione. Esse sono sostanzialmente :

Che se l' obbligo della formalità della trascrizione, che l' articolo 1932 del Codice civile stabilisce per gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, non viene esteso anche alle servitù costituite prima dell' osservanza del medesimo Codice, lo scopo di questa saggia disposizione è quasi intieramente fallito, e cotale obbligo rimane un mero aggravio ai contraenti senza veruna pratica utilità;

Che non si può contestare al legislatore la facoltà di prescrivere l' adempimento di codesta formalità anche per le servitù acquistate anteriormente, onde possano continuare ad essere opponibili ai terzi;

Che le parti interessate non potranno dolersi di questo nuovo obbligo, poichè esso avrà anche per effetto quello di prevenire le gravissime difficoltà e le innumerevoli liti, che diversamente sorgerebbero per stabilire l' esistenza o la modalità di siffatte servitù, a misura che coll' andar del tempo diverrà sempre più difficile di provare per mezzo di testimoni un possesso immemorabile o trentennario anteriore all'osservanza del ridetto Codice, come lo ha dimostrato l' esperienza in tutti i paesi, nei quali fu prima d' ora introdotta nei nuovi Codici la disposizione sancita nel precitato articolo 630 del nuovo Codice italiano;

Che non si potrebbe argomentare contro questa proposta, dacchè l'obbligo della trascrizione degli atti anteriori al giorno dell' osservanza del nuovo Codice non viene prescritto per gli atti traslativi di dominio, e che anzi l' articolo 38 del Progetto di legge transitoria in esame li dispensa espressamente da cotale formalità; mentre, lasciando anche a parte la quistione se questa dispensa sia logica, razionale e conveniente, la qual cosa dovrà esaminarsi anzitutto dalla Commissione, fa d' uopo riflettere, che intorno alla necessità e convenienza o no della trascrizione degli atti anteriori all' osservanza del nuovo Codice, è immensa la diversità che passa tra gli atti meramente traslativi di proprietà ed altri menzionati nei numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell' articolo 1932, e le servitù prediali discontinue o non apparenti che a termini delle leggi anteriori al nuovo Codice potevano acquistarsi anche per mezzo del solo possesso, essendo queste di loro natura perpetue, e potendo pertanto continuare sino all' infinito l' inconveniente, cui si è voluto antivenire coll' obbligo della trascrizione, oltrecchè possono esse talvolta esistere anche all' insaputa dell' ultimo possessore venditore;

Che infine, provvedendo nel proposto modo, si eviterà la critica mossa contro la legge francese del 23 marzo 1855, appunto per aver essa introdotto per l' avvenire l' obbligo della trascrizione degli atti di costituzione di servitù prediali, senza prescrivere tale formalità per le servitù della stessa natura già esistenti.

Contro la proposta dell' altro commissario (Mancini) l'oratore osserva - che per provvedere alla materia con un articolo solo si sacrificò la chiarezza - che non si è pensato al caso in cui già esista l'atto costitutivo della servitù, - che il termine di tre anni ivi stabilito gli sembra troppo breve, - che vi si parla di trascrizione del diritto, mentre non è il diritto che si trascrive, ma l' atto di cui risulta del diritto - che, da ultimo la semplice trascrizione della domanda giudiziale non basta a raggiungere lo scopo, il quale consiste nel dare all' interessato la possibilità di conoscere con certezza se esista o non una servitù; finchè consta soltanto che fu

promossa la giudiziale domanda e pende la lite, non si può avere quella certezza.

Riguardo poi alla proposta trasmessa dal Ministro Guardasigilli, l'oratore dice, che, se vi può essere motivo di provvedere, come si propone, riguardo alle servitù continue non apparenti, ed alle servitù discontinue, lo stesso motivo non havvi quanto alle servitù continue ed apparenti, le quali si vedono, e di cui quindi si può conoscere l'esistenza.

Un commissario (Bonacci) è disposto ad accettare la prima parte dell'articolo 40 *bis*; quanto al resto della proposta, mentre ammette che sarebbe utilissimo il render pubblica l'esistenza di tutte le servitù di cui si tratta, teme tuttavia che il mezzo suggerito per riuscire a tale scopo susciterebbe nei cinque anni accordati dall'articolo stesso una infinità di liti intricate, difficili e dispendiosissime, come sono per lo più le liti in materia di servitù. Piuttosto sarebbe disposto ad accettare, in via di transazione, la seconda delle fatte proposte, la quale, nel caso che il proprietario del fondo soggetto alla servitù rifiuti di stipularne atto ricognitivo a spese del richiedente, si contenta che dentro tre anni dall'attuazione del Codice nuovo sia proposta la relativa domanda giudiziale, e trascritta nel registro delle trascrizioni. Così almeno chi ha il diritto di servitù non sarà costretto a sostenere sino al fine, entro uno spazio determinato, un litigio pieno di difficoltà e di spese.

Un altro membro (Precerutti) non crede accettabili nè la prima proposta (De Foresta), nè la seconda (Mancini) che sostanzialmente tendono ad uno stesso scopo. A sostegno della sua tesi, l'oratore premette un'osservazione generale, consistente nel dire che è un errore il credere di ottenere col sistema della trascrizione una pubblicità assoluta. Così non sono soggetti all'obbligo della trascrizione gli atti di ultima volontà, i quali pur sono tanta parte nel trapasso delle proprietà. La trascrizione è un mezzo di pubblicità; essa produrrà certamente degli ottimi risultati, ma questi saranno ben lungi dai risultati che si possono ottenere col sistema, a cagion d'esempio, della intavolazione germanica, per cui ogni stabile ha, quasi diremo, il suo stato civile, sistema che non si credette possibile, almeno per ora, presso di noi.

Ma (prosegue) oltre quest'osservazione generale vi sono degli argomenti speciali contro la fatta proposta:

1° La risoluzione testè datasi dalla Commissione alla questione relativa alla trascrizione degli atti seguiti prima dell'osservanza del nuovo Codice, ha molto pregiudicato la questione presente. Che meraviglia infatti che si possa essere ingannati sulla esistenza di una servitù sopra un fondo, quando (come si è già notato trattando di quell'altra questione) la trascrizione non basta ad assicurare chi acquistò *a non domino* contro l'azione in rivendicazione che si proponga dal vero proprietario della cosa acquistata? Ora è certo un male minore l'esistenza di una servitù ignorata al momento dell'acquisto, che non la perdita stessa del fondo; e se il desiderio di evitare un male maggiore non bastò a persuadere la Commissione d'imporre ai cittadini un onere tanto grave, quale sarebbe quello di obbligarli a trascrivere tutti i loro titoli anteriori al nuovo Codice, perchè vorremmo loro imporre l'onere medesimo sol per far pubblica l'esistenza di servitù acquistate prima che questo Codice vada in attuazione?

2° Nè si dica che noi procuriamo un vantaggio al proprietario del fondo dominante, il quale si assicurerà l'esistenza della sua ragione di servitù; tale vantaggio noi glielo procureremo costringendolo a sostenere una lite grave o costosa, a meno che egli non prescelga di perdere il proprio diritto; ora non sono da farsi quelle leggi che aprono un semenzaio di litigi.

L'autore della prima proposta (De Foresta) ammette che il sistema della trascrizione non sia un sistema di pubblicità perfettissimo; esso però produce degli incontrastabili vantaggi, e par buono l'estenderli il più che si può. Appunto, per evitare quistioni, le legislazioni moderne prescrivono che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue non possono stabilirsi che mediante un titolo. Noi ci porremo per la via che conduce a questo scopo, ordinando la trascrizione delle servitù nate prima del nuovo Codice. Che se poi si crede dalla Commissione che il sistema proposto possa suscitare troppe liti, sebbene a frenare i temerari litiganti si fosse provveduto prescrivendo che il soccombente sarà sempre condannato nelle spese del giudizio, e potrà inoltre, secondo le circostanze, essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni, l'oratore tuttavia dichiara, che sarebbe anche disposto ad accettare il secondo dei proposti sistemi, e a contentarsi che, quando il proprietario del fondo soggetto alla servitù rifiuti di stipularne atto ricognitivo, basti proporre la relativa domanda e trascrivere poi questa domanda.

Si osserva da (Precerutti), che questo secondo sistema non è migliore, perchè, oltre all'essere una specie di prenotazione, è ben facile il supporre che, una volta proposta la domanda, si proseguirà la lite.

Il Presidente crede che intanto sia necessaria una disposizione nella legge transitoria, in quanto si miri con essa ad impedire che si perda un diritto già acquistato. Ora le due prime delle tre proposte in discussione servono a tale necessità soltanto quando dichiarano che le servitù discontinue e le continue non apparenti, acquistate col solo possesso prima dell'osservanza del nuovo Codice, nei luoghi in cui potevano con tal mezzo acquistarsi, sono conservate. Riguardo allo scopo cui si mira colle rimanenti disposizioni delle due proposte, l'oratore, mentre desidera che i vantaggi della trascrizione si facciano sentire il più che sia possibile, non crede però che questi vantaggi si abbiano da cercare a costo di liti innumerevoli ed ardue, cui col proposto sistema si aprirebbe il varco; e come egli fu d'avviso che non si dovesse imporre l'obbligo di trascrivere i titoli anteriori all'attuazione del Codice, aventi data certa, così opina che non si abbiano a trascrivere le servitù già acquistate prima della detta attuazione.

Altro dei commissari (Bartalini), il quale già aveva fatto nelle sue osservazioni scritte sul Progetto ministeriale una proposta nel senso di quella (De Foresta), dichiara che è disposto ad accettare di preferenza quest'ultima, salvo a sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 40 ter, dove si parla delle spese, perchè già provvedono al proposito le leggi di procedura.

Aggiunge poi, che, non adottandosi il provvedimento in discussione, la salutare disposizione del Codice civile, - la quale, non ammette altrimenti la prescrivibilità delle servitù discontinue e delle continue non apparenti non risultanti da titolo - riuscirà affatto vana e senza pratica uti-

lità, poichè, sarà facile in ogni tempo, anche per l'avvenire, a chi abbia esercitato atti possessorii o per abuso o per tolleranza del proprietario, di far valere tali atti come efficaci a stabilire la prescrizione acquisitiva della servitù in discorso giovandosi di argomenti e di mezzi di prova, la cui fallacia e poca attitudine alla ricerca della verità in questo genere di quistioni, è stata appunto il motivo per cui nel diritto moderno si è richiesto per condizione imprescindibile di legittimo acquisto della detta servitù il titolo scritto.

Dopo ciò si mette ai voti la prima parte dell'articolo 40 *bis* della proposta (De Foresta). È accolta all'unanimità, massimamente perchè essendovi una simile disposizione nei Progetti di Codice civile, ministeriale e senatorio, e più non la si trovando nel nuovo Codice, quando non si provvedesse nella legge transitoria, potrebbe forse argomentarsi che più non siansi voluto conservare le servitù discontinue, e le continue apparenti, acquistate col solo possesso prima dell'osservanza di esso Codice nuovo.

Si vota in seguito sul punto - se abbiasi da provvedere perchè siano trascritte tali servitù. Sono per l'affermativa tre voti, quattro per la negativa, essendosi un commissario (Pallieri) astenuto dal votare.

Sono quindi respinte le altre proposte (De Foresta e Mancini), e quella trasmessa dal Ministro Guardasigilli relativa alle servitù continue ed apparenti.

IV. Si procede all'esame dell'articolo 48 del Progetto ministeriale così concepito:

« Gli atti fatti a norma delle leggi anteriori nei giudizi di purgazione « o di spropriazione forzata, che saranno pendenti al tempo in cui andrà « in osservanza il nuovo Codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per « gli effetti che possono produrre, sia pei termini che si trovassero in « corso al tempo anzidetto ».

Un membro (Precerutti) propone di sopprimere quest'articolo, perchè gli pare inutile la dichiarazione contenuta nella prima parte di esso, e, quanto ai termini, si potrebbe forse fare nella legge transitoria una disposizione generale in materia di termini.

Si mette ai voti l'articolo anzidetto: esso è approvato all'unanimità, meno un voto, salvo ad essere modificato nella redazione in quanto possa occorrere.

Viene in discussione l'articolo 49 del Progetto così formolato:

« Quando a norma delle leggi anteriori non fosse necessaria la trascri- « zione del titolo o l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei « creditori nelle purgazioni, e del precetto di pagare nelle spropriazioni, « si dovrà trascrivere il titolo od il precetto, od iscrivere l'ipoteca legale « sui tre mesi dall'osservanza del nuovo Codice.

« Ove però sia stata pronunziata una sentenza che secondo le dette leg- « gi debba essere trascritta, si trascriverà la sentenza medesima ».

Messo ai voti tale articolo è approvato all'unanimatà, aggiungendo in relazione alle osservazioni fatte da un Magistrato (Mancini) sul detto articolo, le parole - o *l'atto di pignoramento* - dopo quelle - *del precetto di pagare* - che si leggono nello stesso articolo.

La Commissione unanime delibera di sopprimere, stimandolo inutile, l'articolo 50 del Progetto ministeriale così concepito:

« Le altre disposizioni transitorie riguardanti i giudizi di purgazione e « di spropriazione forzata sono contenute nella legge transitoria relativa « al nuovo Codice di procedura civile ».

V. Si passa all' articolo 51 del Progetto ministeriale formolato nei seguenti termini:

« L'arresto personale accordato in materia civile prima dell'osservan- « za del nuovo Codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è « permesso dal Codice stesso.

« Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi del nuovo Codice.

« Il minor termine da questo fissato per la durata, si computerà, in « ogni caso, dal giorno del seguito arresto ».

Anche questo articolo è adottato all'unanimità, deliberando tuttavia che siano trasmesse alla Commissione pel Codice di procedura civile le osservazioni state fatte per iscritto sopra di esso articolo dal Vice-Presidente della Corte d'appello di Napoli (Viscardi).

Dopo ciò la seduta è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone.

VERBALE N.° 70.

Seduta del 7 ottobre 1865.

SOMMARIO.

1° Si rigetta la proposta dell' ex deputato Torre, comunicata dal *Guardasigilli*, per l'abolizione del diritto di *quartiria* nelle enfiteusi, od altri simili diritti, diversi dal laudemio.

2° Si rimanda ai principii generali la risoluzione di due questioni: 1° se la madre che coll' attuazione del nuovo Codice assume la patria potestà, debba dar conto della antecedente amministrazione tutelare; 2° se le disposizioni del Codice siano applicabili ai coniugi anteriormente separati.

3° Deliberazione definitiva sulle incapacità civili derivanti da condanna penale dopo l' attuazione del nuovo Codice (*art. 3 delle Disposiz. trans.*). - Disposizione proposta dal Commissario (Mancini) per le condanne pronunziate prima dell'attuazione del Codice (*art. 4 delle Disposiz. trans.*).

4° Si approva l'art. 52 del Progetto ministeriale intorno alle prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice (*art. 47 delle Disposiz. trans.*).

5. Si adotta con alcune aggiunte l'articolo proposto da un Commissario (Sighele) in luogo dell'art. 53 del Progetto.—Si accoglie la proposta del Presidente di aggiungervi un capoverso riguardante la conservazione degli atti e la spedizione delle copie dei medesimi (*art. 48 delle Disposiz. trans.*).

6° Si rigetta la proposta (Precerutti) per risolvere un dubbio circa il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal falso giuramento decisorio. — Si accoglie la proposta dello stesso Commissario per regolare transitoriamente le

piazze di speziale e di farmacista non ancora liquidate, giusta la legge sarda del 3 maggio 1857 (*art. 20 delle Disposiz. trans.*).
7° Deliberazione sulla proposta (PRECERUTTI) di formolare una disposizione generale per regolare i termini in corso.
8° Deliberazione per compiere il lavoro di coordinazione e di revisione delle disposizioni transitorie sul Codice civile.

Sono presenti i signori: CASSINIS, Presidente; BARTALINI; BONACCI; G. DE FORESTA; MANCINI; PALLIERI; PRECERUTTI; A. DE FORESTA, Membro Segretario; SPANNA, id.; VACCARONE, id.

Aperta la seduta, uno dei Segretari (SPANNA) legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

I. Il Presidente dà lettura di una memoria dell'Onorevole ex Deputato Generale Federico TORRE trasmessa dal Ministro Guardasigilli. In essa memoria si propone d' inserire nella legge transitoria una disposizione del tenore seguente:

« La quartiria od altro diritto diverso dal laudemio, che si paga in « certe Provincie del Regno dall'enfiteuta, subenfiteuta od avente diritto « da questo, al direttario per qualunque traslazione di dominio del fondo « enfiteutico, od affrancazione di canone, è abolita (1) ».

La Commissione considera, che nel regolare la condizione delle passate enfiteusi rispetto all' ordinamento che a tale materia si è dato col nuovo Codice, non si intese nè si intende di pregiudicare ai particolari interessi e diritti anteriori, quindi non potrebbe in massima accettare una proposta, la quale sarebbe sostanzialmente diretta a vulnerarli.

Difatti sia che la - *quartiria* - derivi da convenzione espressa, sia che derivi dalle leggi, usi o consuetudini, egli è pur certo, ed è riconosciuto in giurisprudenza, che non altrimenti essi ebbero il loro effetto, se non in quanto furono riputati informare la volontà dei contraenti; talchè sostanzialmente quegli obblighi degli enfiteuti, e generalmente le condizioni e i patti accessori delle enfiteusi furono considerati piuttosto come l'espressione della volontà delle parti, che non come l' azione immediata e diretta della legge.

Dal che consegue, che non potrebbero siffatti diritti e condizioni abolirsi senza detrarre all'efficacia delle convenzioni medesime.

Crede quindi la Commissione che tali questioni non si debbano legislativamente risolvere, ma debbansi lasciare alle decisioni dei Tribunali, meglio essi potendo applicare gli occorrenti principi ai casi che si presentano, secondo l'indole e la natura dei patti.

II. Il Presidente sottopone poscia alla Commissione due quesiti suggeritigli da alcuni membri del Foro:

1° Se si debba provvedere nella legge transitoria riguardo alla resa del conto per l'amministrazione tutelare della madre prima dell'attuazione del nuovo Codice, la quale col 1° gennaio 1866 cesserà di essere tutrice, e acquisterà la patria podestà.

2° Se nella legge transitoria debba risolversi la questione intorno

(1) La consuetudine detta della *quartiria* è in vigore nel Beneventano.

all' applicabilità o non degli effetti della separazione dei coniugi stabiliti nel nuovo Codice ai coniugi separati prima della sua attuazione.

La Commissione, reputando che i principî generali siano sufficienti per risolvere l'una e l'altra delle due accennate questioni, stima di non provvedere al riguardo nella legge transitoria.

III. Si mette in seguito ai voti la risoluzione della questione rimasta indecisa nella tornata del 5 ottobre (vedi Verbale 68), - se cioè, i condannati alla pena di morte e a quella dei lavori forzati a vita debbano avere la facoltà di fare testamento.

Cinque Commissari sono per l' affermativa; uno è per la negativa: due (Bartalini e Spanna) dichiarano di astenersi. Uno dei membri, i cui nomi sono riferiti in capo di questo processo verbale, non era ancora presente.

Rimane quindi adottato qual è l'articolo sugli effetti delle condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita stato trasmesso dalla Commissione pel Codice di procedura penale.

Un commissario (Mancini) fa osservare, che per completare le presenti disposizioni transitorie su tale materia, vuolsi riprodurre il concetto dell'articolo 5 del Progetto ministeriale, al fine di regolare la condizione di coloro che furono condannati prima dell'attuazione del nuovo Codice civile; ond'egli propone che sia dichiarato in apposito articolo che la condizione dei detti condannati continua ad essere regolata dalle leggi anteriori, ma dovranno cessare le incapacità civili non più ammesse dall'articolo testè approvato. La Commissione, adottando la proposta dell' onorevole Mancini, incarica uno dei segretari (Vaccarone) di formolarla in apposito articolo.

IV. Si passa all'articolo 32 del Progetto ministeriale così concepito:

« Le prescrizioni incominciate al tempo dell'osservanza del nuovo Co-« dice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

« Ciò non ostante, le prescrizioni incominciate prima del tempo anzi-« detto, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe an-« cora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compi-« ranno col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno « dell'osservanza del medesimo ».

Sopra questo articolo furono proposti tre emendamenti.

Un commissario (Bartalini) nelle sue osservazioni scritte sul Progetto ministeriale aveva proposto di formolare l' articolo nel seguente modo:

« Le antiche prescrizioni di qualunque tempo anche il più lungo, sia-« no esse o no incominciate sotto l' impero delle leggi precedenti, saran-« no immediatamente soggette alle norme e condizioni del nuovo Codice, « e si compiranno allo spirare dei termini in esso fissati, computabili dal « giorno della sua attivazione.

« Ove per altro a compire alcuna delle prescrizioni già incominciate, « rimanesse a decorrere secondo le leggi anteriori un tempo più breve « di quello fissato dal Codice, essa si compirà allo spirare di quel tempo « più breve, il quale però sarà regolato con le norme e condizioni del Co-« dice stesso ».

Un altro membro (Sighele) avrebbe proposto di sostituire all' articolo del Progetto ministeriale quest' altro:

« La prescrizione già compiuta al momento dell' attuazione del nuovo

« Codice, se anche più tardi se ne facciano valere i diritti e le eccezioni,
« sarà giudicata secondo le leggi anteriori.

« La prescrizione che al momento dell' attuazione del nuovo Codice « fosse cominciata ma non compiuta, sarà giudicata secondo il Codice « stesso.

« Se alcuno intende richiamarsi a una prescrizione non ammessa dalle « leggi anteriori, o alla quale fosse dalle stesse assegnato un termine più « lungo di quello richiesto dal nuovo Codice, nel primo caso la prescri- « zione in genere, e nel secondo il più breve termine potranno compu- « tarsi soltanto dal giorno dell' attuazione del nuovo Codice ».

Un terzo commissario infine (Mancini) propone di sostituirsi questo :

(Art. 47).

« Le prescrizioni cominciate a decorrere prima dell' osservanza del « nuovo Codice, ancorchè sospese sotto le leggi anteriori, saranno rego- « late con le norme delle leggi medesime ; ma sotto l'impero del Codice, « anche ad esse si applicheranno le cause di impedimento, di sospensio- « ne, e d' interruzione stabilite nel medesimo.

« Le prescrizioni cominciate prima dell' epoca anzidetta, per le quali « secondo le leggi anteriori sarebbe ancora necessario un tempo mag- « giore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiranno col decorso del « tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell' osservanza del me- « desimo, ed in quanto concorrano le altre condizioni dallo stesso ri- « chieste ».

Un membro (Precerutti) osserva, che le quistioni, alle quali si vuole dare una soluzione coi varii articoli testè riferiti, si possano ridurre a due:

La prima sta nel vedere se sia la legge antica o la nuova che debba regolare le condizioni tutte (fuorchè quella del tempo) delle prescrizioni incominciate quando il nuovo Codice andrà in attuazione ;

L' altra questione riguarda il termine.

Egli pensa, che la legge non dovrebbe assolutamente occuparsi del primo argomento. I principii generali danno bastante sussidio al Magistrato per risolvere le questioni moltiformi che possono presentarsi al riguardo ; si può anzi dire che molte delle questioni nate al riguardo pel passato, sorsero appunto perchè la legge aveva parlato dove avrebbe invece dovuto e potuto tacere.

L' ufficio del legislatore comincia quando si tratta del termine, ed in questa materia si potrebbe provvedere adottando in massima la seconda parte dell' articolo proposto dal Ministero.

Propone quindi che anzi tutto si deliberi se debba o no essere ristretta a questa seconda parte la disposizione della legge transitoria sulle prescrizioni.

Il Presidente fa una proposta più radicale.

Egli pensa che la Commissione debba deliberare anzitutto se intenda o no di conservare l' articolo 52 del Progetto ministeriale, salvo a discutere poi le aggiunte che vi si propongono.

Aggiunge poi che, a parer suo, il miglior partito sarebbe quello di conservare tal quale l' articolo proposto dal Ministero.

Esso articolo è conforme all' articolo 2281 del Codice Napoleone ed all' articolo 2414 del Codice Albertino. Vero è che queste disposizioni diedero luogo a molteplici controversie, ma oggidì hanno per sè una giuri-

sprudenza di oltre 60 anni, e se noi mutassimo l'articolo, perderemmo tutto il vantaggio di questa giurisprudenza ormai fissa, formatasi sugli articoli dei Codici Napoleone ed Albertino; e non avendo ancora la scienza proposta, malgrado le lunghe disputazioni, una risoluzione generalmente consentita, si rinnoverebbero dopo il nuovo Codice tutte le questioni che quella giurisprudenza ha già autorevolmente risolute.

Queste idee incontrano l'approvazione di varii membri, sebbene taluno (Precerutti) osservi, che non si ha da conservare, solo perchè vecchia, una disposizione erronea, e che tale egli stima appunto quella dell'articolo 52 del Progetto ministeriale, come d'altronde ne farebbero prova le molte osservazioni, cui diede luogo, dei funzionari giudiziari.

Si mette ai voti se debbasi conservare esso articolo 52, salvo a discutere quelle aggiunte che i Commissari credessero di proporre. Sei votano per la conservazione dell'articolo, due votano contro; uno (De Foresta) si astiene.

Resta quindi conservato l'articolo 52 del Progetto ministeriale.

Un commissario (Bartalini) propone di aggiungervi il seguente capoverso:

« In ogni caso chiunque voglia profittare di una prescrizione comin« ciata anteriormente all'attuazione del Codice, avrà facoltà d'invocare « le relative disposizioni di esso, computando il termine della sua at« tuazione ».

Essendosi però osservato da taluno (Bonacci) che l'articolo del Progetto ministeriale già provvederebbe a questo caso, l'autore della proposta dichiara di non insistere, e la discussione al riguardo non ha ulterior seguito.

Altro dei membri (Mancini) propone di aggiungere in fine dell'articolo - *ed in quanto concorrano le altre condizioni dallo stesso* (nuovo Codice) *richieste*.

Ma egli pure non insiste nella sua proposta, convenendo che non sia assolutamente necessaria tale aggiunta a fronte dei principii generali.

V. Si passa all'articolo 53, ultimo del Progetto ministeriale formolato come segue:

« In tutte le materie che formano l'oggetto del nuovo Codice, cesserà « ogni altra legge sì generale che locale.

« Cesseranno parimente in tali materie gli usi e le consuetudini, eccet« tuati i soli casi nei quali il Codice stesso vi si riferisce ».

Un commissario (Mancini) propone di modificare tale articolo nel modo che segue:

(Art. 48).

« In tutte le materie, che formano oggetto del nuovo Codice, dal gior« no in cui esso entrerà in osservanza, cesseranno di aver vigore ed ef« fetto tutte le altre leggi generali e locali, nonchè gli usi e le consuetu« dini a cui il Codice stesso non si riferisca ».

La Commissione accetta di preferenza, perchè più semplice, la seguente formola di un altro membro (Sighele).

« Nelle materie, che formano il soggetto del nuovo Codice, cesseran« no tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consue« tudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca ».

Delibera però che l'articolo incominci colle parole - *dal giorno del-*

l' attuazione del nuovo Codice - e che dopo la parola - *cesseranno* - si aggiunga - *di aver forza*.

Il Presidente osserva, che la conservazione degli atti pubblici e privati, ed il rilascio delle copie dei medesimi trovansi tuttavia regolati da leggi diverse nelle varie provincie del regno, che in talune di esse tale materia è regolata in parte dallo stesso Codice civile, ovvero in relazione al detto Codice. Abrogati i diversi Codici civili coll'attuazione del nuovo Codice, potrebbe nascere il dubbio se le disposizioni legislative o regolamentari, che riguardano la conservazione e la spedizione delle copie degli atti, siano pur esse derogate. A togliere la possibilità di tale dubbio sarebbe oppurtuna una dichiarazione nelle presenti Disposizioni transitorie; onde l' onorevole Presidente propone, che sia aggiunto un capoverso all'articolo testè approvato, per dichiarare che le suddette disposizioni continuano ad aver vigore. La Commissione accoglie unanime la proposta, e incarica uno dei segretari (Vaccarone) di formolarla in un capoverso dell'accennato articolo.

VI. Compiuto così l'esame del Progetto ministeriale di legge transitoria, un membro (Precerutti) propone che la Commissione deliberi su due materie, intorno alle quali essa si era, nei precedenti suoi studi, riservato di provvedere, e su cui non fu ancora provveduto.

1.° L'articolo 1480 del Codice civile Albertino dispone nel capoverso, che qualora la falsità del giuramento fosse provata per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento decisorio continueranno, - *ma sarà sempre salvo al danneggiato il risarcimento dei danni ed interessi che gli potranno competere in forza della sentenza criminale*.

L'oratore (Precerutti) invita la Commissione ad esaminare, se per conservare questo beneficio al danneggiato da un falso giuramento nelle Provincie dove è tuttora annoverato fra i reati lo spergiuro, non occorra d'inserire un'apposita disposizione nella legge transitoria.

La Commissione delibera che non occorre una simile disposizione, sull'osservazione fatta da un membro (Mancini), che a questo bisogno provvedono abbastanza sia le leggi di procedura penale quando dichiarano che - « ogni reato può anche dar luogo ad una azione civile pel risarci« mento del danno recato » (art. 1. Cod. proced. pen.) - sia il Codice civile quando prescrive, che « *qualunque fatto* dell'uomo che arreca dan« no ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire « il danno ».

2.° Quando si discuteva il Progetto di Codice civile, fra gli altri quesiti stati proposti dal Ministro Guardasigilli erasi fatto questo:

« Se dovesse aggiungersi nel Codice o nella legge transitoria una disposizione con cui si dichiarino fermi, sino a che non ne sia operata la liquidazione, i diritti dipendenti dalla proprietà delle piazze di speziale e di farmacista secondo le leggi anteriori (art. 407 Cod. civ. Albertino) ».

Essendosi dalla Commissione creduto di non trattare nel Codice di tale argomento, essa delibera, che sia inserto nella legge transitoria un articolo per dichiarare che le dette piazze continuano come beni ad essere regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito riguardo ai privilegi e alle ipoteche dalle presenti Disposizioni transitorie; ed incarica uno dei Segretari (Vaccarone) di redigere la formola del detto articolo.

VII. Nelle sue osservazioni sul Progetto ministeriale di legge transito-

ria, uno dei Commissari (Bartalini) aveva proposto di aggiungere dopo l'articolo 36 di esso Progetto la seguente disposizione.

« L'azione concessa dalle precedenti leggi per ottenere la rescissio-
« ne di un contratto qualsiasi a causa di lesione enorme, ma non speri-
« mentata prima del nuovo Codice, verrà ad estinguersi per qualunque
« delle parti collo spirare dei due anni computabili dal giorno di detta at-
« tivazione, e colle regole stabilite dall'articolo 1503 (Progetto ministe-
« riale) pel caso di lesione nel contratto di vendita.

« L'azione poi per far dichiarare la nullità di un contratto a causa
« di lesione enormissima, ove non sia stata già promossa, verrà a cessare
« collo spirare di cinque anni computabili dal giorno dell'attivazione del
« Codice, e colle norme tracciate dagli articoli 1271 e 1272 (Progetto mi-
« nisteriale) a riguardo delle obbligazioni viziate da dolo ».

Tale proposta dà luogo ad un membro (Precerutti) di osservare, che forse sarebbe opportuno fare un articolo generale sulla materia dei termini, e la Commissione invita allora lo stesso membro di proporre una formola al riguardo, la quale verrà poi trasmessa a tutti i Commissari perchè questi, alla loro volta, mandino al Presidente le osservazioni che stimeranno del caso.

VIII. Finalmente la Commissione delibera d'incaricare il segretario (Vaccarone) di compiere il lavoro di coordinazione e di revisione delle presenti Disposizioni transitorie, col concorso dei suoi colleghi e sotto la direzione del Presidente. Sulla domanda dello stesso segretario, gli viene aggiunto, per compiere l'accennato lavoro, il professore Precerutti.

Dopo ciò l'adunanza è sciolta.

Il Presidente
G. B. Cassinis.

I Segretari
Adolfo De Foresta - Orazio Spanna
G. Alessandro Vaccarone

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

Le citazioni in numeri arabi sono relative alle pagine.

D

Processo Verbale della seduta del 20 Aprile § III, 20ª e 21ª linea della pagina 37.	ERRATA	CORRIGE
	Il proponente osserva che nè il codice Francese e nemmeno il codice Austriaco stabiliscono l' impedimento ecc.	Il proponente osserva che il codice Francese non ammette l' impedimento ecc.
29ª linea della stessa pagina 37.	L'articolo 71 va più oltre del diritto canonico non facendo dipendere ecc.	L'articolo 71 va più oltre del diritto canonico e del codice austriaco non facendo dipendere ecc.